



LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Rapporto n. 25

2022
2023
2024
2025



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale
dello Stato aggiornati al 2024

Roma, Giugno 2024

Il presente rapporto è stato realizzato con la collaborazione di
Sogei - Modelli di Previsione e Analisi Statistiche Finanza Pubblica

INDICE

Prefazione	1
Sintesi e conclusioni	3
CAPITOLO 1 - Le ipotesi di scenario	27
1.1 - Premessa	27
1.2 - Lo scenario nazionale.....	28
1.3 - Lo scenario EPC-WGA.....	40
1.4 - Il confronto tra lo scenario nazionale e quello EPC-WGA.....	43
CAPITOLO 2 - La spesa per pensioni	51
2.1 - Premessa	51
2.2 - Lo scenario nazionale base.....	53
2.3 - Analisi dei fattori esplicativi e distributivi	57
2.4 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA.....	73
Box 2.1 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004	77
CAPITOLO 3 - La spesa sanitaria	79
3.1 - Premessa	79
3.2 - La definizione della spesa sanitaria pubblica	85
3.3 - Lo scenario nazionale base.....	88
3.4 - L’aggiornamento al 2024 e l’analisi dei fattori esplicativi	91
3.5 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA.....	94
3.6 - Ipotesi alternative sulla dinamica dei consumi sanitari	97
3.7 - Il reference scenario.....	101
Box 3.1 – La revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione	106
Box 3.2 – La metodologia del <i>death-related costs</i> e l’aggiornamento dei differenziali di costo	108
CAPITOLO 4 - La spesa per Long-term Care.....	111
4.1 - Premessa.....	111
4.2 - La componente sanitaria della spesa per LTC	113
4.3 - La spesa per le indennità di accompagnamento	117
4.4 - La spesa per “Altre prestazioni LTC”	120
4.5 - La previsione della spesa totale per LTC nello scenario nazionale base	123
4.6 - La previsione della spesa per LTC nello scenario EPC-WGA baseline.....	127
4.7 - La previsione della spesa per LTC nelle ipotesi del reference scenario.....	128
Box 4.1 – La definizione della componente sanitaria della spesa per LTC.....	131

Box 4.2 – La previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica.....	133
CAPITOLO 5 - Analisi di sensitività	137
5.1 - Premessa.....	137
5.2 - Le ipotesi demografiche.....	138
5.3 - Le ipotesi macroeconomiche.....	139
5.4 - La spesa per pensioni.....	139
5.5 - La spesa pubblica per sanità e LTC	150
5.6 - Analisi di sensitività: un indicatore dell’effetto cumulato	159
Box 5.1 – I meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita nel sistema pensionistico italiano	162
CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare.....	165
6.1 - Premessa.....	165
6.2 - L’adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema.....	167
6.3 - I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi.....	168
6.4 - Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria .	176
6.5 - I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria.....	178
6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare	183
6.7 - I tassi di sostituzione nell’ipotesi dello scenario EPC-WGA baseline	186
Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione	188
Appendice 1 - Aspetti normativo-istituzionali.....	191
Appendice 2 - Spesa per protezione sociale: alcuni elementi informativi.....	343
Appendice 3 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni	469
Bibliografia	503

INDICE DELLE TABELLE

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base	6
Tabella B: ipotesi macroeconomiche - Scenario nazionale base	7
Tabella C: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %).....	12
Tabella D: risultati delle previsioni - Scenario nazionale base (valori in %).....	17
Tabella E: ipotesi demografiche - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	19
Tabella F: ipotesi macroeconomiche - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	20
Tabella G: risultati delle previsioni - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> (valori in %).....	21
Tabella H: analisi di sensitività delle ipotesi demografiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (valori in punti percentuale di PIL)	24
Tabella I: analisi di sensitività delle ipotesi macroeconomiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (variazioni in punti percentuali di PIL).....	25
Tab. 1.1.a: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-69 - Scenario nazionale.....	35
Tab. 1.1.b: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-64 - Scenario nazionale.....	35
Tab. 1.2: popolazione in età attiva, occupati e forze di lavoro - Scenario nazionale base.....	38
Tab. 1.3.a: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-69 - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	42
Tab. 1.3.b: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-64 - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	42
Tab. 1.4: previsioni demografiche per l'Italia a confronto.....	44
Tab. 2.1: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL.....	60
Tab. 2.2: rapporto tra pensione media della fascia di età e PIL pro capite - Scenario nazionale base	72
Tab. 2.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL.....	76
Tab. 3.1: Quadro sinottico delle ipotesi adottate negli scenari per le previsioni della spesa sanitaria pubblica	84
Tab. 3.2: spesa sanitaria pubblica corrente - Definizione del Conto economico consolidato della sanità secondo il SESPROS (valori in mln euro)	85
Tab. 3.3: raccordo fra la definizione del Conto economico consolidato della sanità e la definizione SHA di spesa corrente (mln euro)	86

Tab. 3.4: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL - <i>Pure Ageing Scenario</i>	94
Tab. 3.5: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL - <i>Pure Ageing Scenario</i>	97
Tab. 3.6: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL - <i>Reference scenario</i>	105
Tab. 4.1: componenti della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - anno 2023	123
Tab. 4.2: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL per macrofunzione - anno 2023	125
Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %).....	175
Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %).....	177
Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %).....	182
Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo - Scenario nazionale base (valori in %).....	185
Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %).....	187

INDICE DELLE FIGURE

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base	9
Figura B: spesa pubblica per sanità - Scenario nazionale base.....	14
Figura C: spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base	16
Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC - Scenario nazionale base	17
Figura E: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Previsioni in ambito nazionale.....	18
Figura F: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	20
Figura G: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC - Confronto tra scenari.....	22
Figura H: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Confronto tra scenari	23
Fig. 1.1: indicatori demografici	30
Fig. 1.2: profili generazionali medi dei tassi di attività	32
Fig. 1.3: tassi di attività e occupazione per sesso.....	33
Fig. 1.4: tassi di attività per sesso ed età nel 2022 e nel 2070	34
Fig. 1.5: tassi di disoccupazione per sesso ed età nel 2022 e nel 2070.....	36
Fig. 1.6: indicatori demografici e macroeconomici	46
Fig. 1.7: dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione.....	49
Fig. 1.8: dinamica del PIL e delle sue componenti	50
Fig. 2.1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base.....	56
Fig. 2.2: spesa pubblica per pensioni - Confronto fra scenari nazionale base	59
Fig. 2.3: numero delle pensioni in rapporto al numero dei pensionati.....	61
Fig. 2.4: pensionati residenti in rapporto alla popolazione di 70 anni ed oltre	62
Fig. 2.5: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base.....	64
Fig. 2.6: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL	69
Fig. 2.7: rapporto tra pensione media e produttività per occupato	70
Fig. 3.1: profili del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione	87
Fig. 3.2: spesa sanitaria pubblica e CPS - Scenario nazionale base	90
Fig. 3.3: spesa sanitaria pubblica - Scenario nazionale base.....	93
Fig. 3.4: spesa sanitaria pubblica - Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA	96
Fig. 3.5: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL - Ipotesi alternative sul consumo sanitario	100

Fig. 3.6: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL - Differenti metodologie di previsione.....	102
Fig. 3.7: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL - <i>Reference scenario</i>	104
Fig. 4.1: profilo per età delle componenti di spesa sanitaria pubblica per LTC	114
Fig. 4.2: componente sanitaria della spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base	116
Fig. 4.3: profilo per età della spesa per le indennità di accompagnamento	117
Fig. 4.4: spesa pubblica per indennità di accompagnamento - Scenario nazionale base.....	119
Fig. 4.5: profilo per età della spesa per le "Altre prestazioni LTC"	121
Fig. 4.6: spesa pubblica per le "Altre prestazioni LTC" - Scenario nazionale base	122
Fig. 4.7: profili per età e sesso della spesa per LTC - Classificazione per macrofunzione	124
Fig. 4.8: spesa pubblica per <i>long-term care</i> - Scenario nazionale base	126
Fig. 4.9: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Scenario nazionale base	127
Fig. 4.10: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Confronto fra scenari	128
Fig. 4.11: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Diverse metodologie di previsione.....	130
Fig. 5.1 spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sulla fecondità.....	143
Fig. 5.2: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sulla speranza di vita.....	144
Fig. 5.3: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sui flussi migratori.....	145
Fig. 5.4: spesa pubblica per pensioni - Differenti scenari demografici	146
Fig. 5.5: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sui tassi di attività	147
Fig. 5.6: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sulla produttività.....	148
Fig. 5.7: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione	149
Fig. 5.8: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sulla fecondità	152
Fig. 5.9: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sulla speranza di vita	153
Fig. 5.10: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sui flussi migratori	154
Fig. 5.11: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti scenari demografici.....	155
Fig. 5.12: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sui tassi di attività.....	156
Fig. 5.13: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sulla produttività	157
Fig. 5.14: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione	158

Fig. 5.15: analisi di sensitività - Effetto differenziale cumulato sul debito al 2040 e al 2070.....	161
Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria.....	181

Prefazione

Il Rapporto, giunto alla sua venticinquesima edizione, è dedicato alla presentazione dei risultati delle previsioni di medio e lungo periodo della spesa pubblica in rapporto al PIL per pensioni, sanità e assistenza alle persone non autosufficienti (long-term care - LTC). Le previsioni sono state sviluppate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) aggiornati al 2024 e sono state elaborate sulla base di scenari definiti sia a livello nazionale che in ambito europeo. Questi ultimi utilizzano le ipotesi concordate dal gruppo di lavoro sugli effetti finanziari dell'invecchiamento demografico, costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (Economic Policy Committee - Working Group on Ageing, EPC-WGA).

Oltre all'illustrazione dei risultati aggregati per tipologia di spesa, il Rapporto fornisce un'analisi approfondita dei fattori esplicativi sottostanti alle dinamiche previste. Sono inoltre descritti gli effetti derivanti dalle procedure di aggiornamento dei dati iniziali della previsione, dalle variazioni del quadro normativo istituzionale e dalla definizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche, con l'intento di offrire strumenti per un confronto, anche in ottica intertemporale, tra legislazioni successive e ipotesi di scenario differenti.

Per quanto riguarda le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di previsione definiti a livello nazionale, sono state recepite le previsioni demografiche Istat con base 2022, pubblicate a settembre 2023. Per quanto riguarda invece le previsioni definite in ambito europeo, lo scenario denominato EPC-WGA baseline illustrato nel presente Rapporto recepisce quasi interamente le ipotesi strutturali di carattere macroeconomico e demografico utilizzate per il Rapporto di Ageing 2024, pubblicato ad aprile 2024.

Le previsioni sono state elaborate in coerenza con la prima fase dell'aggiornamento dei modelli RGS, che è stata finalizzata alla predisposizione del DEF 2024. Di conseguenza, le previsioni hanno recepito il quadro normativo vigente a marzo del 2024. I valori delle variabili macroeconomiche relative all'anno 2023 e a quelli precedenti sono coerenti con i risultati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat a marzo 2024.

Il Rapporto si compone di sei capitoli e di un'ampia appendice. Il Capitolo 1 è dedicato alla descrizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di previsione. I capitoli successivi illustrano i risultati delle previsioni relative, rispettivamente, alla spesa per pensioni (Capitolo 2), sanità (Capitolo 3) e spesa per long-term care (Capitolo 4). Il Capitolo 5 è dedicato all'analisi di sensitività delle previsioni rispetto ai parametri del quadro demografico e macroeconomico. Il Capitolo 6 fornisce una descrizione dettagliata dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, calcolati al lordo e al netto del prelievo contributivo e fiscale.

Nei diversi capitoli sono inclusi specifici riquadri tematici dedicati all'approfondimento di alcuni istituti e al loro impatto sulla spesa connessa all'invecchiamento. Alcuni di questi riquadri sono stati pubblicati nelle precedenti edizioni del Rapporto e vengono qui riportati - aggiornati - anche con l'intento di favorire la comparabilità delle analisi. A questo proposito, nel Capitolo 2 è presentato un riquadro che illustra gli effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004, dettagliando le proiezioni di spesa

corrispondenti alla legislazione in ambito pensionistico di volta in volta vigente. Altri riquadri sono presentati per illustrare specifici aspetti della normativa più recente o aggiornamenti di dati avvenuti nell'ultimo anno, quali il riquadro incluso nel Capitolo 3 relativo alla revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione.

L'appendice si articola in tre parti. La prima parte (Appendice 1) contiene una descrizione aggiornata della disciplina dei principali istituti afferenti alla spesa pensionistica e alla spesa per altre prestazioni sociali in denaro.

La seconda parte (Appendice 2) raccoglie alcuni approfondimenti che integrano la base informativa a supporto delle tematiche trattate. Essa comprende: i) il raccordo fra le diverse definizioni di spesa pensionistica utilizzate a livello nazionale ed europeo, ii) l'analisi della spesa per protezione sociale per funzione nei paesi dell'Unione europea, iii) un'esposizione dell'attività di monitoraggio e previsione della spesa pubblica per le prestazioni sociali in denaro e per la sanità effettuate dalla RGS ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica, corredata dalla descrizione degli andamenti delle due componenti di spesa, comprese le relative previsioni per gli anni 2024-2027, iv) l'aggiornamento dei risultati dell'indagine sugli interventi e servizi sociali erogati dai comuni singoli o associati, v) la formula di calcolo della pensione ai fini della determinazione dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare.

La terza parte dell'appendice (Appendice 3) riporta le tabelle riepilogative dei risultati presentati nei diversi capitoli, le quali contengono: le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, sanitaria e per LTC, l'analisi di sensitività delle ipotesi demografiche e macroeconomiche e i tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare calcolati per l'intero periodo di previsione.

Sintesi e conclusioni

Il Rapporto illustra e analizza le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), aggiornati al 2024.

Tali previsioni richiedono la formulazione di scenari macroeconomici e demografici *ad hoc*, i quali, necessariamente, si basano su ipotesi strutturali che possono essere soggette a margini di incertezza. A seguito del recupero post pandemico, nel 2023 l'Italia ha registrato una crescita reale pari allo 0,9 per cento, e le previsioni per il prossimo quadriennio, presentate nel DEF 2024, presentano in media una dinamica di crescita reale pari a circa l'1,1 per cento. Il contesto internazionale è generalmente improntato al miglioramento, considerando anche le prospettive di allentamento monetario; allo stesso tempo, molteplici fattori di natura geopolitica in diverse aree del mondo rappresentano rischi al ribasso per l'economia estera e italiana.

Tenendo conto di questi *caveat*, le previsioni attuali, in linea con l'approccio dei precedenti Rapporti, si basano su due diversi scenari di riferimento: lo scenario nazionale, previsto dalla legislazione nazionale e elaborato in coerenza con le previsioni demografiche elaborate da Istat con base 2022, aggiornate con il dato della popolazione italiana residente al 1° gennaio 2024, e lo scenario EPC-WGA *baseline*, coerente con le ipotesi dello scenario definito a livello europeo nel Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico del Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing*, EPC-WGA) per l'*Ageing Report 2024*¹, e aderente alla previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2022, anch'essa rivista per tener conto del dato sulla popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2024.

Le previsioni della spesa pensionistica in rapporto al PIL sono effettuate sulla base della legislazione vigente a marzo 2024 e, pertanto, considerano gli effetti della normativa introdotta con la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) in materia pensionistica. In particolare, la legge prevede una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per l'anno 2024 (confermando, di fatto, quanto stabilito con la L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023 - per il biennio 2023-2024, con la previsione di una parziale ulteriore deindicizzazione per le pensioni di importo più elevato). In materia di accesso al pensionamento la L. 213/2023 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2024² (con un posticipo della decorrenza di sette mesi per i lavoratori dipendenti privati e di nove mesi per i lavoratori dipendenti pubblici) a condizione che il trattamento pensionistico sia calcolato interamente secondo le regole del sistema contributivo e, fino al conseguimento della pensione di vecchiaia,

Quadro normativo:
- interventi nel settore pensionistico

¹ Il rapporto è stato pubblicato ad aprile 2024: Economic Policy Committee - European Commission (2024), "2024 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)", European Economy Institutional Paper 179 (https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en).

² Di fatto, questo costituisce una proroga a condizioni più restrittive della misura cosiddetta Quota 103 introdotta con la Legge di Bilancio 2023.

corrisposto entro un dato limite di importo. È altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato, con trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, per le lavoratrici che hanno maturato, entro fine 2023, 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno.

Per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle Gestioni Cpdel, Cpi, Cps e Cpug), è prevista una revisione delle aliquote di rendimento per la determinazione della quota retributiva della pensione nel caso di accesso al pensionamento anticipato, nonché, per gli iscritti alle predette gestioni, un graduale posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Inoltre, per tutti i soggetti inquadrati nel regime di calcolo contributivo che accedono al pensionamento anticipato tre anni prima di aver maturato il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia, è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Infine, per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare per poter usufruire dell'anticipo ed è introdotto l'adeguamento alle variazioni della speranza di vita per il requisito contributivo relativo allo stesso canale, mentre è ridotta la soglia di importo da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Si segnala, infine, che è anticipato con decorrenza 1/1/2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (tale innovazione non ha effetti finanziari, essendo tale adeguamento nullo, come stabilito dal relativo decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base delle risultanze comunicate da Istat).

Le previsioni inglobano anche gli effetti imputabili alle misure introdotte con il D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019 e successive proroghe. Quest'ultimo intervento normativo ha stabilito, per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età, il blocco dell'adeguamento del requisito di anzianità contributiva alle variazioni della speranza di vita per gli anni 2019-2026³ (come detto, la Legge di Bilancio 2024 ha anticipato al 2025 il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica). Inoltre, la stessa legge ha previsto l'introduzione in via sperimentale di un canale di pensionamento anticipato per coloro che maturano, nel triennio 2019-2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni⁴ (c.d. Quota 100). A questi effetti si sommano quelli dovuti alla possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i soggetti che maturano i requisiti di 64 anni di età e 38 anni di contributi nel 2022 (Quota 102) prevista dalla Legge di Bilancio 2022, nonché per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023 e 2024 (Quota 103 – Legge di Bilancio 2023 e Legge di Bilancio 2024). Gli effetti legati a tali interventi sono significativamente più contenuti rispetto ai provvedimenti di inizio 2019, dai quali peraltro originano come deroga ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari, in ragione della transitorietà degli interventi, dei più elevati requisiti, della limitata durata temporale del

³ Nel periodo 2019-2026 il pensionamento è previsto con una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, con posticipo per la decorrenza della pensione di 3 mesi.

⁴ Maturato il requisito congiunto, per la decorrenza della pensione è previsto un posticipo di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i dipendenti del settore pubblico.

periodo di anticipo consentito e dell'applicazione di Quota 100 che ha consentito un significativo accesso al pensionamento nel periodo precedente.

Relativamente al sistema pensionistico, le previsioni scontano l'adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione rispetto all'evoluzione della mortalità e quello dei requisiti di pensionamento rispetto all'aumento della speranza di vita che sono previsti, con cadenza biennale, a partire dal 2021⁵. La dimensione dei suddetti adeguamenti risulta determinata in coerenza con le ipotesi demografiche degli scenari di riferimento⁶.

- coefficienti di trasformazione e requisiti

Sul versante della spesa sanitaria, le previsioni recepiscono gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del quadro normativo istituzionale intervenute successivamente a settembre 2023. Sulla base della legislazione vigente, sono inclusi gli effetti legati al rinnovo del trattamento economico del personale dipendente e convenzionato⁷ con il SSN per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, oltre che l'anticipo del rinnovo 2025-2027, le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁸, i costi sostenuti dal Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del D.L. 24/2022, nonché gli interventi pianificati da disposizioni legislative per il rafforzamento della performance del SSN⁹.

- interventi nel settore sanitario

Entrambi gli scenari recepiscono, per gli anni 2024-2027, le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al DEF 2024 e sono coerenti con le previsioni delle relative componenti di spesa pubblica incluse nel medesimo documento per tale orizzonte temporale. I valori delle variabili macroeconomiche relative agli anni 2023 e precedenti, da cui prendono avvio le previsioni, sono coerenti con i dati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat a marzo 2024.

Lo scenario nazionale base include per la componente demografica la nuova previsione della popolazione prodotta dall'Istat con base 2022, pubblicata a settembre dello scorso anno, che aggiorna e sostituisce quella con base 2021. Come per il precedente *round*, la previsione della popolazione utilizza un approccio metodologico di tipo stocastico che consiste nel predisporre un ampio ventaglio di simulazioni applicando, di anno in anno, il valore dei parametri demografici individuato, in modo casuale, nell'ambito di intervalli di confidenza sottesi a distribuzioni probabilistiche.

Scenario nazionale base:

- ipotesi demografiche

L'approccio metodologico scelto, se da una parte consente di valutare la variabilità dei diversi scenari in relazione al grado di incertezza dei parametri demografici, dall'altra rende i risultati stessi inadatti ad essere impiegati come base demografica per le previsioni derivate. Per soddisfare tale esigenza, comune a molti utilizzatori, l'Istat ha elaborato una previsione puntuale della popolazione, in aggiunta alle simulazioni stocastiche, indicata come popolazione "mediana". Tale previsione, di fatto, segue l'approccio deterministico

⁵ Gli adeguamenti sono automatici, in quanto effettuati attraverso un procedimento che rientra pienamente nella sfera di azione amministrativa e garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. A questo riguardo, occorre ricordare che, con Decreto Direttoriale del 18 luglio 2023 pubblicato in GU il 17 ottobre 2023, è stato adottato l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 2025, avente, al pari di quello del 2023 e del 2021, incremento nullo. Inoltre, con decreto direttoriale del 1° dicembre 2022, pubblicato in GU il 17 dicembre 2022, è stato deliberato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione.

⁶ Ovviamente, gli adeguamenti dei requisiti di accesso al pensionamento che verranno effettivamente applicati saranno determinati sulla base delle probabilità di sopravvivenza e della speranza di vita rilevate a consuntivo da Istat.

⁷ Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza medico-specialistica ambulatoriale interna.

⁸ Nello specifico, vengono inclusi oltre 3.500 mln negli anni 2022-2026 afferenti alla 'Missione 6: Salute'.

⁹ Le previsioni scontano altresì l'ipotesi di utilizzo delle residuali economie generatesi sulle risorse stanziati in anni passati per il contrasto al Covid-19.

tradizionale con parametri demografici definiti in funzione del valore mediano delle distribuzioni utilizzate per le simulazioni stocastiche.

In questo contesto, la popolazione ottenuta sulla base dello scenario deterministico mediano con base 2022, a sua volta aggiornata per tenere conto del rilascio ufficiale del numero di residenti al 1° gennaio 2024¹⁰, rappresenta l'ipotesi di riferimento dell'evoluzione demografica sottostante alle elaborazioni dello Scenario Nazionale.

Come già osservato in esercizi precedenti, le previsioni Istat 2022 confermano già nel medio termine uno scenario demografico di crisi. Difatti, sulla base del complesso degli scenari prodotti dall'Istat, la dinamica della popolazione risulta in calo rispetto al dato del 2024 lungo tutto l'orizzonte di previsione, all'interno dell'intervallo di confidenza del 90 per cento. Nello scenario mediano, la popolazione residente si riduce da 59 mln al 1° gennaio 2024 a 58,2 mln nel 2030, 54,5 mln nel 2050 e 48,1 mln di soggetti nel 2070¹¹.

Complessivamente, i parametri demografici dello scenario nazionale base, aggiornati con la nuova previsione della popolazione Istat, risultano così specificati (cfr. Tabella A): *i*) il tasso di fecondità è leggermente crescente dall'1,24 del 2022 all'1,44 del 2070, con una progressione pressoché lineare, *ii*) la speranza di vita al 2070 raggiunge 85,8 anni per gli uomini e 89,2 anni per le donne, con un incremento, rispettivamente, di 5,2 e 4,4 anni rispetto al 2022 e *iii*) il flusso migratorio netto si attesta su un livello medio annuo di circa 168,4 mila unità nel periodo 2024-2027, presentando un profilo nettamente decrescente fino al 2030 e sostanzialmente stabile nel periodo successivo.

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro demografico Istat - mediano (1)	Tasso di fecondità	1,44	1,24	1,24	1,30	1,34	1,38	1,41	1,44
	Speranza di vita								
	- maschi	79,3	79,8	80,6	81,8	83,2	84,3	85,2	85,8
	- femmine	84,3	84,5	84,8	85,8	86,9	87,8	88,5	89,2
	Saldo migratorio (mgl)	380	88	261	165	165	166	167	165
	Indice di dipendenza degli anziani ⁽²⁾	31,1	36,4	37,5	43,7	57,3	63,5	62,3	61,8

(1) Istat (2022) "Previsione della popolazione e delle famiglie. Base 1/1/2024". I dati fino al 2022 sono tratti dagli indicatori demografici consolidati pubblicati dall'Istat.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

- dinamica occupazionale

L'evoluzione strutturale delle variabili del mercato del lavoro, a parte gli effetti indotti dalle dinamiche demografiche, recepisce prevalentemente le modifiche dipendenti dall'aggiornamento della base dati che, a sua volta, alimenta il modulo di previsione dei tassi di attività.

Alla fine del periodo di previsione (cfr. Tabella B), il tasso di disoccupazione per gli individui nella fascia d'età 15-64 converge al 6 per cento, coerentemente con i precedenti round di previsione. Alla stessa data e nella stessa fascia d'età, il tasso di attività si attesta al 71,4 per cento, con un incremento di 5,9 punti percentuali rispetto al livello del 2022,

- dinamica della produttività

¹⁰ La proiezione della popolazione utilizza gli elementi più aggiornati e, pertanto, considera il numero di residenti all'1/1/2024 notificato dall'Istat e mantiene invariati i parametri di convergenza del quadro con base 2022 relativamente a fecondità, mortalità e flusso netto di immigrati.

¹¹ Per un approfondimento sul quadro demografico delineato dalle previsioni Istat con base 2022 e per un confronto con le proiezioni demografiche 2021 si rimanda al box 1 della Nota di aggiornamento al Rapporto n. 24, Ministero dell'economia e finanze – RGS (2023c).

mentre il tasso di occupazione si attesta al 67,2 per cento mostrando una crescita di 7 punti percentuali rispetto al 2022.

In linea con i precedenti esercizi di simulazione, i tassi di crescita della produttività per occupato presentano un profilo temporale crescente che converge gradualmente a un valore dell'1,5 per cento nel 2043, per poi flettere lievemente e stabilizzarsi a un tasso medio dell'1,3 per cento nell'ultimo ventennio di previsione. Le variazioni registrate nella parte centrale e finale del periodo di previsione scaturiscono in modo endogeno dall'applicazione della funzione di produzione la quale, tramite la componente del *capital deepening*, correla i tassi di variazione della produttività alle dinamiche occupazionali. Diversamente, il tasso di crescita strutturale della Produttività Totale dei Fattori (PTF) è assunto crescente fino al 2042, quando raggiunge un valore dell'1,1 per cento, e linearmente decrescente nel restante periodo fino a convergere allo 0,8 per cento nel 2070.

Per effetto della combinazione delle ipotesi sopra riportate, a partire dal 2027, ultimo anno dell'orizzonte previsivo del DEF 2024, la variazione del PIL reale mostra un profilo decrescente sino alla metà degli anni '30. Successivamente, si assiste a un'accelerazione del tasso di variazione annuo fino a un picco dell'1 per cento nel 2055. Nell'ultimo quindicennio di previsione la crescita si contrae lievemente e al 2070 si attesta allo 0,8 per cento. In media, tra il 2024 e il 2070 il PIL reale cresce a un tasso medio annuo dello 0,75 per cento¹².

Tabella B: ipotesi macroeconomiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro macroeconomico - Valori in % ⁽¹⁾	Tasso di attività [15-64]								
	- maschi	72,5	72,9	74,6	76,9	79,3	80,1	79,5	79,4
	- femmine	50,9	54,1	56,4	60,4	62,9	63,3	62,7	62,6
	- totale	61,6	63,5	65,5	68,8	71,3	72,0	71,5	71,4
	Tasso di disoccupazione (15-64)								
	- maschi	7,8	8,8	7,3	6,2	5,9	5,6	5,3	5,1
	- femmine	9,8	10,5	9,5	7,9	7,9	7,6	7,4	7,2
	- totale	8,6	9,5	8,2	6,9	6,8	6,4	6,2	6,0
	Tasso di occupazione [15-64]								
	- maschi	66,8	66,6	69,2	72,2	74,5	75,6	75,3	75,3
	- femmine	45,9	48,4	51,1	55,6	58,0	58,5	58,0	58,1
	- totale	56,3	57,5	60,1	64,0	66,5	67,4	67,1	67,2
	Occupazione ⁽²⁾								
	- maschi		-0,2	0,3	0,8	-0,4	-0,6	-0,3	-0,5
	- femmine		0,3	0,5	1,1	-0,5	-0,8	-0,5	-0,5
- totale		0,0	0,4	0,9	-0,5	-0,7	-0,4	-0,5	
Produttività ⁽²⁾		-0,9	0,2	1,0	0,9	1,4	1,3	1,3	
PIL reale ⁽²⁾		-0,8	0,6	1,9	0,5	0,7	0,9	0,8	

(1) Fino al 2023 i valori sono consolidati e riferiti alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(2) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

L'evoluzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nell'ipotesi dello scenario nazionale base è illustrata nella figura A.

Spesa pensionistica:

Dopo la crescita nel triennio 2008-2010, imputabile esclusivamente alla fase acuta della recessione, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL risente negativamente dell'ulteriore fase di contrazione degli anni successivi con effetti che si propagano per tutto il quadriennio 2012-2015. A seguito della doppia recessione, la spesa pensionistica/PIL si attesta negli anni 2013-2014 su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3 per cento al 15,8 per cento. A partire dal 2015, in presenza di una crescita economica che torna ad essere leggermente positiva, la spesa pensionistica in

- rapporto spesa/PIL

¹² La contrazione di circa mezzo decimo di punto nella crescita media annua del PIL rispetto allo scenario nazionale base ipotizzato per la Nota di Aggiornamento al DEF 2023 per lo stesso periodo è da imputarsi alla variazione dell'ipotesi sulla PTF.

rapporto al PIL flette gradualmente portandosi al 15,4 per cento nel 2016. Tale tendenza, che sconta anche l'aumento dei requisiti di pensionamento, prosegue fino a raggiungere un minimo relativo del 15,2 per cento nel biennio 2017-2018.

A partire dal 2019 e fino al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL torna ad aumentare con un picco pari al 16,9 per cento del PIL nel 2020, per poi ripiegare su un livello pari al 15,1 per cento nel 2022. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di prodotto dovuti agli effetti della fase iniziale e più acuta dell'emergenza sanitaria (2020), recuperati nel biennio 2021-2022¹³. L'andamento è condizionato, inoltre, dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 (e successive proroghe), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

Nel biennio 2023-2024, tenuto anche conto dell'elevato livello dell'indicizzazione (imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 fino al 2023), la spesa in rapporto al PIL aumenta portandosi, alla fine del biennio, al 15,6 per cento, livello che viene sostanzialmente mantenuto fino al 2028.

Di seguito, il rapporto spesa/PIL aumenta velocemente fino a raggiungere il picco relativo del 17 per cento nel 2040. Nella parte centrale del periodo di previsione, si assiste all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo in parte compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Tale incremento sopravanza l'effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa.

Dopo un triennio di sostanziale stabilità, a partire dal 2044 il rapporto tra spesa pensionistica e PIL diminuisce prima gradualmente e poi rapidamente portandosi al 16,0 per cento nel 2050 e al 13,9 per cento nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento si spiega, da un lato, con la progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* e, dall'altro, con l'entrata a pieno regime del sistema contributivo e con l'operare dei meccanismi di stabilizzazione previsti dal sistema pensionistico italiano, espressamente disegnati per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema e l'adeguatezza delle prestazioni, i quali prevedono l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione in funzione della speranza di vita.

A questo riguardo, il box 2.1 offre una descrizione dettagliata degli effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme pensionistiche adottate in Italia nell'ultimo ventennio mostrando come l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 abbiano generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a oltre 60 punti percentuali cumulati al 2060. Di questi, circa un terzo è dovuto agli interventi previsti con la riforma del 2011 (la cosiddetta Riforma Fornero, contenuta nell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011).

La figura A confronta la previsione dello scenario nazionale base riportata nel DEF 2024 con quella sottostante alla Nota di aggiornamento DEF 2023 (curva sottile). La


¹³ La riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL nell'anno 2022 beneficia anche del significativo incremento della componente nominale del PIL, mentre gli effetti dell'aumento dei prezzi sull'indicizzazione delle pensioni si riflettono negli anni successivi.

differenza è dovuta essenzialmente al cambiamento del quadro macroeconomico di breve periodo intervenuto nel DEF 2024, e in particolare al recepimento del più alto livello di PIL nominale registrato in Contabilità Nazionale per gli anni 2022 e 2023. Ulteriori aspetti che attengono alle procedure di aggiornamento sono l'incorporazione delle previsioni demografiche Istat con base 2022 pubblicate il 28 settembre 2023, il recepimento delle modifiche normative intercorse e gli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base del modello di simulazione. La nuova curva, pur partendo da un livello del rapporto tra spesa e PIL più basso (dovuto alla consistente variazione del denominatore a inizio simulazione), torna gradualmente ai livelli precedenti.

Nella prima fase, la differenza tra le due curve è dovuta essenzialmente, come detto, al livello del PIL nominale. Nel lungo periodo, invece, il tasso di crescita del PIL nel quadro macroeconomico sottostante al DEF 2024 assume una dinamica più contenuta rispetto a quanto previsto nella NADEF 2023, in particolare negli anni più interessati dalla transizione demografica (la decade degli anni '30). La moderazione della dinamica del PIL ha, quindi, un effetto corrispondente sulla spesa pensionistica, con un ritardo evidente a partire dal 2055, quando le due curve cominciano a divergere fino a registrare uno scostamento massimo di 0,2 punti percentuali nel 2060, anno dopo il quale tale scostamento tende a ridursi sino a riportare il livello di spesa su PIL su valori quasi coincidenti.

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



La valutazione della sostenibilità finanziaria viene affiancata dall'analisi degli effetti distributivi per fondo, sesso e coorte di pensionati. L'applicazione del metodo di calcolo contributivo determina in generale, nel lungo periodo, una riduzione degli importi di pensione; per i lavoratori autonomi, concorre alla riduzione la più bassa aliquota contributiva. D'altra parte, poiché il metodo contributivo considera i profili di carriera con riferimento all'intera vita lavorativa, sono soprattutto le pensioni medie dei lavoratori con posizioni migliori a ridursi nel tempo, e, per quanto riguarda le dinamiche di genere, degli uomini. Contestualmente, si evidenzia una significativa ricomposizione delle risorse per genere, con un incremento della quota di spesa pensionistica complessivamente destinata alle donne. Ciò si deve prevalentemente all'aumento delle pensioni dirette femminili che scaturiscono dai più elevati tassi di occupazione previsti nella prima parte del periodo di previsione.

*- analisi degli
effetti distributivi*

L'analisi degli effetti distributivi tra differenti generazioni viene in primo luogo effettuata con riferimento ai fattori normativi. Il meccanismo di indicizzazione delle pensioni comporta, a parità di regime di calcolo, una riduzione progressiva dell'importo espresso in termini reali delle pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza.

D'altra parte, l'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo produce effetti che vanno in direzione opposta, in quanto tendono ad avvantaggiare le pensioni di vecchia decorrenza, per effetto della gradualità del regime transitorio e della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione; l'impatto di questi fattori è però contrastato dall'adeguamento automatico dei requisiti anagrafici di accesso al pensionamento alle variazioni della speranza di vita nonché dalle regole di calcolo della prestazione di prima liquidazione.

L'analisi distributiva per coorte viene infine sintetizzata dal confronto tra gli importi medi dello stock di pensioni dirette (al netto di pensioni e assegni sociali) in percentuale del PIL pro capite per fasce decennali di età e per decennio di previsione. Si osserva che, mentre in passato, per le fasce di età interessate dal pensionamento anticipato, l'importo medio di pensione risultava nettamente più alto di quello rilevato nelle fasce di età più alte, tale vantaggio si riduce gradualmente con l'introduzione del sistema contributivo.

La valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni si completa, nel capitolo 6, con l'analisi dei tassi di sostituzione teorici che esprimono il rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. I calcoli sono effettuati per l'intero periodo di previsione, in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche degli scenari adottati. In linea con quanto ipotizzato per le previsioni di spesa, la derivazione dei tassi di sostituzione recepisce l'aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione con decorrenza dal 2023. Inoltre, ai fini della definizione delle carriere lavorative, si è tenuto conto del corrispondente adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla pensione. I tassi di sostituzione, sia al lordo sia al netto del prelievo contributivo e fiscale, sono stati computati facendo uso delle ipotesi dello scenario nazionale base (Tab. C).

L'ipotesi di lavoro si basa sull'assunto che l'età di pensionamento sia uguale al requisito minimo di vecchiaia, adeguato nel tempo con le variazioni della speranza di vita, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti assoggettati al sistema contributivo (Appendice 1.C.6). Per tali lavoratori, l'età di pensionamento è stata equiparata al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato con età ridotta di tre anni rispetto al requisito di vecchiaia e un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento, come previsto dalla normativa vigente.

L'analisi dei tassi di sostituzione lordi (Tab. C.1) evidenzia il contributo che l'elevamento dell'età media al pensionamento produce sugli importi di pensione nell'ambito del sistema di calcolo contributivo concorrendo, in tal modo, a migliorare l'adeguatezza delle prestazioni. Tale aspetto, già evidente nell'ipotesi base che assume un livello costante dell'anzianità contributiva, risulta ancor più marcato nell'ipotesi di anzianità contributiva parametrata al requisito minimo di età previsto per il pensionamento di vecchiaia. I risultati ottenuti mostrano come gli effetti di contenimento dei benefici pensionistici derivanti dall'introduzione del calcolo contributivo vengano significativamente controbilanciati dall'elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita. L'effetto sui tassi di sostituzione dell'adeguamento biennale dei coefficienti di trasformazione congiuntamente all'effetto dell'aggiornamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni nell'aspettativa di vita viene presentato con maggior dettaglio nel box 6.1. L'analisi dei tassi di sostituzione netti (Tab. C.2) consente di

Tassi di sostituzione:

- ipotesi base

- tassi di sostituzione lordi e netti

valutare le variazioni del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza.

- risultati

La partecipazione a strumenti di previdenza complementare contribuisce significativamente a modificare l'andamento futuro dei tassi di sostituzione lordi. Rispetto all'ipotesi base, per un lavoratore dipendente del settore privato il tasso di sostituzione lordo del 2070 passa dal 58,8 per cento al 66,5 per cento, mentre per i lavoratori autonomi incrementa dal 47 per cento al 55,5 per cento. Ne risulta che il contributo della previdenza integrativa permette di mitigare ulteriormente il contenimento dei benefici pensionistici derivante dall'introduzione del calcolo contributivo. Difatti, nel caso in cui i trattamenti pensionistici siano integrati dalla previdenza complementare, i tassi di sostituzione lordi si ridurrebbero, tra il 2010 e il 2070, di 7,1 punti percentuali, per i dipendenti privati, e di 16,6 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 14,8 e 25,1 punti percentuali.

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. In tale ipotesi, nel 2070, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 76,5 per cento, rispetto al 66,3 per cento della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 85 per cento e 67,7 per cento. L'analisi sui risultati netti evidenzia come il ruolo della previdenza complementare sia particolarmente significativo per i lavoratori autonomi.

Tabella C: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. C.1: tassi di sostituzione lordi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base⁽²⁾	Anzianità contributiva pari a 38 anni						
Dipendente privato	73,6	71,7	72,0	61,8	60,3	59,2	58,8
(età)	(65+4m) ⁽³⁾	(67)	(67+1m)	(65+4m)	(66+2m)	(66+11m)	(67+5m)
Lavoratore autonomo	72,1	54,9	49,9	46,8	47,8	47,3	47,0
(età)	(65+7m) ⁽³⁾	(67)	(67+1m)	(68+1m)	(68+11m)	(69+8m)	(70+2m)
Vecchiaia⁽⁴⁾	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Dipendente privato	68,4	69,8	70,0	67,9	67,7	68,0	68,1
(età/anz.)	(65+4m/35+4m) ⁽³⁾	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)
Lavoratore autonomo	67,6	52,9	47,9	46,9	48,8	49,4	49,6
(età/anz.)	(65+7m/35+7m) ⁽³⁾	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)

Tab. C.2: tassi di sostituzione netti⁽⁵⁾

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base⁽²⁾	Anzianità contributiva pari a 38 anni						
Dipendente privato	82,7	81,5	78,8	69,1	67,7	66,6	66,3
(età)	(65+4m) ⁽³⁾	(67)	(67+1m)	(65+4m)	(66+2m)	(66+11m)	(67+5m)
Lavoratore autonomo	93,0	77,2	71,0	67,4	68,5	68,0	67,7
(età)	(65+7m) ⁽³⁾	(67)	(67+1m)	(68+1m)	(68+11m)	(69+8m)	(70+2m)
Vecchiaia⁽⁴⁾	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Dipendente privato	77,3	79,2	77,0	74,9	74,8	75,0	75,2
(età/anz.)	(65+4m/35+4m) ⁽³⁾	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)
Lavoratore autonomo	87,7	74,4	68,7	67,5	69,7	70,4	70,6
(età/anz.)	(65+7m/35+7m) ⁽³⁾	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) Per il lavoro dipendente, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni meno del requisito di vecchiaia e una finestra di 3 mesi della decorrenza del trattamento) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo). Per il lavoratore autonomo, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo). L'anzianità contributiva è di 38 anni per entrambe le tipologie di lavoratore.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) L'età di pensionamento è pari al requisito minimo di vecchiaia; l'anzianità contributiva è parametrata all'età di pensionamento con inizio dell'attività lavorativa a 30 anni ed assenza di interruzioni di carriera.

(5) La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

La spesa sanitaria:

In linea con i passati esercizi, la proiezione della dinamica della spesa sanitaria pubblica è stata effettuata sulla base delle indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA.

- la distribuzione della spesa per prestazioni

Per quanto attiene alla distribuzione della spesa sanitaria per prestazione, nell'ambito del tradizionale esercizio di previsione, si è fatto riferimento alle informazioni desunte dal modello di rilevazione dei costi dei Livelli di Assistenza (modello LA) relativi all'anno 2022.

Il profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione, che permette di distribuire la spesa sanitaria tra maschi e femmine e tra le diverse classi di età e che rappresenta un *input* fondamentale del modello di previsione, è stato rivisto, rispetto al precedente aggiornamento, relativamente alla spesa per l'assistenza specialistica e farmaceutica, con i dati desunti dall'archivio del Sistema Tessera Sanitaria (TS)¹⁴ relativi

¹⁴ Per un maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS - (2021a), Box 3.2.

all'anno 2022. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per *long-term care* (LTC)¹⁵, l'aggiornamento del profilo di spesa per sesso ed età ha riguardato l'assistenza domiciliare, semi-residenziale, residenziale, psichiatrica e quella ai tossicodipendenti, attraverso l'uso dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute, relativi all'anno 2022. Tali dati sono stati recepiti anche per aggiornare la stima del numero dei disabili presso le residenze sociosanitarie, mentre per quanto riguarda il numero di disabili che vivono in famiglia, come nel precedente aggiornamento, sono utilizzati i tassi di disabilità derivanti dai dati dell'indagine EU-SILC (*European Statistics on Income and Living Conditions*) relativi agli anni 2016-2021.

- l'aggiornamento dei profili di spesa

Per quanto attiene all'evoluzione del consumo sanitario, l'ipotesi base assume che la struttura dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione resti costante per l'intero periodo di previsione, mentre la dinamica del Consumo Pro capite Standardizzato (CPS), che esprime la variazione del consumo sanitario a parità di struttura demografica, evolva in linea con il PIL pro capite. Tale approccio metodologico è denominato "*pure ageing scenario*", in quanto rende le variazioni del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendenti esclusivamente dalla modifica della struttura della popolazione.

- pure ageing scenario

In considerazione dell'esistenza di fattori esplicativi diversi da quelli riconducibili alla sola dimensione demografica, sono state analizzate differenti ipotesi di evoluzione del consumo sanitario che riflettono: *i*) il miglioramento delle condizioni di salute correlato con l'aumento della speranza di vita, *ii*) i differenziali inflazionistici fra prodotti sanitari e prodotti non sanitari, anche in dipendenza del diverso contenuto tecnologico, e *iii*) l'effetto trainante dei costi sanitari esercitato dalla remunerazione del fattore lavoro. Le diverse ipotesi vengono analizzate prima singolarmente e poi opportunamente combinate fra loro secondo le indicazioni concordate in ambito EPC-WGA.

- ipotesi alternative sul consumo sanitario

La combinazione delle ipotesi alternative, che prende il nome di "*reference scenario*", prevede: *i*) la dinamicità del profilo per età e sesso del consumo sanitario, realizzata tramite la metodologia dei "*death-related costs*", per la componente ospedaliera, e del "*dynamic equilibrium*" (nella misura del 50 per cento della variazione della speranza di vita) per le altre prestazioni sanitarie, *ii*) l'aggancio del CPS alla produttività, per la componente LTC della spesa sanitaria, e *iii*) l'elasticità del CPS al PIL pro capite per la componente *acute*, e al PIL per ora lavorata per la componente LTC sanitaria, in misura superiore all'unità¹⁶.

- reference scenario

L'applicazione dei *death-related costs*¹⁷ è stata effettuata sulla base di un approccio metodologico che prevede il superamento dell'impostazione tradizionale basata sulla costanza del differenziale del costo sanitario fra sopravvissuti e deceduti di ciascun anno, espresso in funzione dell'età. Questa metodologia assume che il suddetto differenziale sia costante in termini di speranza di vita e, quindi, crescente a parità di età, in ragione del miglioramento delle prospettive di sopravvivenza¹⁸.

Per il breve periodo, in deroga alle indicazioni metodologiche sopra riportate, la previsione della spesa sanitaria risulta allineata, tramite la matrice costi prestazioni, alla

¹⁵ Il consumo sanitario per età e sesso per le prestazioni sanitarie di LTC viene ottenuto dal prodotto di tre fattori: il tasso di disabilità, la probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e il relativo costo medio in rapporto al costo unitario. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

¹⁶ La specificazione del *reference scenario* adottata in ambito EPC WGA, e utilizzata per le previsioni del Programma di Stabilità, differisce leggermente da quella sopra illustrata poiché estende la metodologia del *dynamic equilibrium* anche alla componente ospedaliera.

¹⁷ Per maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020a).

¹⁸ Tale approccio, proposto dalla delegazione italiana in ambito EPC-WGA, è stato recepito ai fini della specifica previsione elaborata in occasione del *round* di previsioni EPC-WGA 2015 e nei successivi aggiornamenti.


previsione utilizzata nel DEF 2024, la quale è stata effettuata distintamente per singola funzione di costo sulla base del quadro normativo vigente e degli elementi informativi desumibili dall'attività di monitoraggio.

- previsione del rapporto spesa/PIL

Nell'ipotesi del *pure ageing* scenario, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL, dopo il drastico aumento nel 2020 dovuto all'insorgere della pandemia da Covid-19 e la successiva flessione dovuta alla previsione di una graduale uscita dallo stato di emergenza, presenta una crescita piuttosto regolare fra il 2030 e il 2050 (curva in grassetto, Fig. B). Nell'ultima parte del periodo di previsione, il ritmo di crescita mostra una leggera flessione dovuta alla progressiva riduzione delle generazioni del *baby boom*. Complessivamente, il rapporto incrementa di quasi un punto percentuale passando dal 6,4 per cento del 2019, precedente alla crisi sanitaria da Covid, al 6,3 per cento nel 2023 e al 7,2 per cento del 2070.

Anche la previsione coerente con le ipotesi del *reference scenario* conferma sostanzialmente gli andamenti sopra illustrati, data la parziale compensazione fra l'effetto di contenimento del profilo dinamico del consumo sanitario e quello espansivo delle ipotesi sul CPS (curva sottile, Fig. B). Nel confronto, infatti, le due curve sono sovrapposte e la differenza non risulta percettibile.

Figura B: spesa pubblica per sanità⁽¹⁾ - Scenario nazionale base
Spesa in rapporto al PIL



(1) Include anche la componente sanitaria per LTC.

Spesa pubblica per LTC:

La spesa pubblica per *long-term care* (LTC), rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti, include tre componenti: *i*) la componente sanitaria, *ii*) la spesa per indennità di accompagnamento e *iii*) la spesa per "Altre prestazioni LTC". L'aggregato comprende il totale delle prestazioni erogate ai soggetti non autosufficienti, a prescindere dall'età del beneficiario. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'incidenza della non autosufficienza è fortemente correlata con l'età e che la parte di spesa maggiormente esposta all'invecchiamento è quella riferibile alla popolazione anziana, la spesa per LTC viene a volte circoscritta alle sole prestazioni erogate agli ultrasessantacinquenni. In tal caso, l'aggregato corrispondente risulterebbe ridotto di circa un terzo.

- componente sanitaria

Con riferimento ai singoli sottoinsiemi della spesa per LTC, la componente sanitaria è definita, come concordato anche in ambito EPC-WGA, sulla base della classificazione del *System of Health Accounts* (SHA) dell'OCSE. Ne risulta che le prestazioni sanitarie per LTC rappresentano un insieme complementare rispetto alle prestazioni sanitarie definite

“acute”, con ciò escludendo la possibilità di un terzo aggregato in cui collocare quelle tipologie di spesa non univocamente classificabili.

L’attribuzione delle prestazioni sanitarie all’aggregato di spesa per LTC è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai costi per Livelli di Assistenza (Modello LA) aggiornati al 2022¹⁹.

Le altre due voci incluse nell’aggregato LTC costituiscono, invece, componenti di spesa aggiuntive rispetto a quella sanitaria. In particolare, le indennità di accompagnamento sono prestazioni monetarie (*cash benefits*) erogate a favore di soggetti non autosufficienti a prescindere dal requisito reddituale (per ulteriori dettagli si faccia riferimento al box 4.1). Diversamente, le “Altre prestazioni per LTC” includono un insieme eterogeneo di interventi, largamente in natura, erogati prevalentemente a livello locale dai comuni singoli o associati e generalmente assoggettati alla prova dei mezzi (*means-tested*).

- altre
prestazioni
socio-assistenziali

Per il periodo 2023-2027, a parità del livello complessivo di spesa, la matrice costi-prestazioni consente di traslare la previsione della spesa sanitaria di breve periodo del DEF 2024, articolata, in base alle regole di Contabilità Nazionale, per fattore di costo, alla corrispondente componente della spesa sanitaria per LTC che, invece, è articolata per tipologia di prestazione. Per quanto concerne le indennità di accompagnamento, al pari dei trattamenti assistenziali inclusi nella spesa pensionistica (pensione sociale e assegno sociale), l’importo delle indennità viene adeguato fino al 2031 sulla base del meccanismo di indicizzazione previsto dalla normativa vigente (Appendice 1, lettera H.1)²⁰.

- previsione del
rapporto
spesa/PIL

Sulla base di queste ipotesi, la metodologia del *pure ageing scenario* è applicata alla componente sanitaria della spesa LTC in rapporto al PIL a partire dal 2030, e a partire dal 2032 per le indennità di accompagnamento. Per le “Altre prestazioni LTC”, fino al 2023 vengono recepiti i dati di Contabilità Nazionale e successivamente viene applicata la metodologia di lungo periodo.

Nel complesso, dopo la forte crescita del 2020 dovuta all’insorgere dell’epidemia da Covid-19, il totale della spesa per LTC sul PIL (Fig. C) mostra una graduale riduzione attestandosi, nel 2028, all’1,6 per cento. Successivamente, il profilo del rapporto tra spesa LTC e PIL riprende ad aumentare a seguito dell’ipotesi di indicizzazione al PIL pro capite nominale e in ragione del processo di invecchiamento della popolazione, per poi stabilizzarsi a fine periodo di simulazione. Il valore del rapporto fra spesa per LTC e PIL passa dall’1,7 per cento del 2019 all’1,9 per cento del 2020, riscende all’1,6 per cento nel 2023 e poi raggiunge il 2,4 per cento nel 2070.

Come per la spesa sanitaria, anche per la spesa per LTC è stato costruito uno scenario alternativo rispetto al *pure ageing scenario*. In questo caso, il *reference scenario* assume: *i*) l’applicazione “parziale” (50 per cento della variazione della speranza di vita) della metodologia del *dynamic equilibrium*, *ii*) l’aggancio del CPS alla produttività, per le prestazioni in natura, e al PIL pro capite, per le prestazioni monetarie e *iii*) l’elasticità del CPS al PIL per ora lavorata superiore all’unità. Rispetto al *pure ageing scenario*, l’adozione del

Reference-
scenario


¹⁹ Tali dati risultano opportunamente raccordati con l’aggregato SHA, secondo i criteri definiti dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale coordinato dall’Istat e dal Ministero della Salute, per dare attuazione al Regolamento (CE) n. 1338/2008 in materia di statistiche sanitarie.

²⁰ Dal 1988 l’adeguamento annuale dell’importo di tutte le indennità è effettuato a gennaio dell’anno ed è determinato sulla base della L. 656/1986 e della L. 160/1975. L’incremento annuale in valore assoluto delle indennità viene calcolato applicando la variazione annuale dell’indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, a valori di riferimento fissati dalla norma.

reference scenario induce una dinamica del rapporto spesa/PIL più contenuta che si traduce, alla fine del periodo di previsione, in uno scarto di circa 0,1 punti percentuali (Fig. C).

Figura C: spesa pubblica per LTC⁽¹⁾ - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Include anche la componente sanitaria per LTC.


Spesa complessiva per pensioni, sanità e LTC

La previsione della spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC in rapporto al PIL è riportata nella figura D e i relativi dati sono contenuti nella Tabella D dove, per le ultime due componenti, si adottano le ipotesi del *reference scenario*. Come evidenziato nel grafico, l'aggregato conteggia la componente sanitaria della spesa per LTC una sola volta in quanto inclusa, in ugual misura, sia nella spesa sanitaria complessiva che in quella totale per LTC.

Dopo gli incrementi dei due trienni 2008-2010 e 2012-2014, dovuti esclusivamente all'impatto della recessione e al conseguente calo dei livelli di prodotto, il rapporto fra la spesa complessiva e il PIL tende a calare, attestandosi al 22,6 per cento nel 2018. La spesa riprende a crescere nel 2019, portandosi al 22,8 per cento del PIL, mentre nel 2020, a causa principalmente dell'impatto dell'epidemia da Covid-19 e del crollo del PIL, la spesa subisce un consistente incremento, attestandosi al 25,5 per cento. Negli anni seguenti, con il ritorno del PIL su un sentiero di crescita, la spesa pubblica complessiva legata all'invecchiamento della popolazione si riduce di 2,3 punti percentuali di PIL attestandosi al 23,2 per cento nel 2030, valore comunque superiore di 6 decimi di punto di PIL a quello del 2018. A partire da tale anno, il rapporto riprende ulteriormente a crescere nuovamente fino al valore massimo del 25,1 per cento del PIL nel 2044 per poi assumere un andamento decrescente che lo porta al 22,6 per cento del PIL nel 2070, dato di poco inferiore al valore del 2019.

Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC⁽¹⁾ - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Tabella D: risultati delle previsioni - Scenario nazionale base (valori in %)


		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni	[a]	15,6	16,9	15,4	16,0	16,7	17,0	16,8	16,0	14,9	14,1	13,9	13,9
Sanità ⁽¹⁾	[b]	6,6	7,4	6,3	6,2	6,5	6,8	7,0	7,2	7,2	7,3	7,2	7,2
di cui componente LTC	[c]	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
LTC ⁽¹⁾	[d]	1,8	1,9	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,3
Totale	[a]+[b]-[c]+[d]	23,3	25,5	22,8	23,2	24,2	24,9	25,0	24,5	23,6	22,9	22,6	22,6

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

Il totale della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL dello scenario di riferimento è illustrato nella figura E, confrontato con le previsioni della Nota di aggiornamento al DEF 2023. La differenza dipende soprattutto dal cambiamento del quadro macroeconomico di breve periodo intervenuto nel DEF 2024 e marginalmente dal recepimento delle modifiche normative intercorse e dagli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base. La nuova curva, pur partendo da un livello del rapporto tra spesa e PIL più basso, torna gradualmente ai livelli precedenti.

Nella prima fase, la differenza tra le due curve è dovuta a un livello più alto del PIL nominale nel biennio 2023-2024 in conseguenza del rilascio dei dati di Contabilità Nazionale di marzo 2024. Nel lungo periodo, invece, il tasso di crescita del PIL nel quadro macroeconomico sottostante al DEF 2024 assume una dinamica più contenuta rispetto a quanto previsto nella NADEF 2023, in particolare negli anni più interessati dalla transizione demografica. La moderazione della dinamica del PIL ha, quindi, un effetto corrispondente sulla spesa pensionistica, con un ritardo evidente a partire dal 2055, quando le due curve cominciano a divergere fino a registrare uno scostamento massimo di 0,3 punti percentuali nel 2060 che si riduce nel 2070 a un valore di 0,2 punti percentuali.

Figura E: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Previsioni in ambito nazionale
Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Lo scenario EPC-WGA:

Le previsioni di spesa effettuate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche concordate dal *Working Group on Ageing* e approvate dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo per la redazione dell'edizione 2024 dell'*Ageing Report*. Con riferimento alle ipotesi demografiche, occorre segnalare che la predisposizione delle previsioni della popolazione è stata affidata a Eurostat, in stretta collaborazione con gli Istituti di statistica dei paesi membri, responsabili per le previsioni demografiche nazionali. Eurostat ha pubblicato le previsioni demografiche con base 2022 nel corso del mese di marzo 2023. Come già per le proiezioni Istat su base 2022 sottostanti allo scenario nazionale, anche per la popolazione Eurostat a base 2022 nelle previsioni viene recepito il dato del 1° gennaio 2024²¹. Negli anni successivi e in previsione sono stati mantenuti i parametri di mortalità, fecondità e flussi migratori utilizzati da Eurostat nelle proiezioni con base 2022.

Le previsioni sulla crescita e le sue componenti recepiscono fino al 2027 le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2024 e, per il periodo successivo, si allineano ai parametri di lungo periodo riportati nell'*Ageing Report 2024*. Più in particolare, in base a quanto concordato dall'*Ageing Working Group* e dal Comitato di Politica Economica, si ipotizza che: *i*) il tasso di variazione della produttività totale dei fattori (PTF) converga allo 0,8 per cento nel 2070, come nello scenario nazionale base, *ii*) il tasso di disoccupazione converga nel lungo periodo alla mediana dei tassi di disoccupazioni strutturali dei paesi dell'UE, pari al 6,6 per cento, e *iii*) per la proiezione dei tassi di attività, vengano adottati i risultati del modello di simulazione per coorti elaborato in seno all'AWG. Le tabelle E ed F riportano le principali ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*.

²¹ Rispetto alla proiezione Eurostat 2022 la popolazione stimata dall'Istat al 1/1/2024 è risultata più bassa di circa 22 mila unità.

Tabella E: ipotesi demografiche - Scenario EPC-WGA *baseline*

		2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro demografico Eurostat (1)	Tasso di fecondità	1,44	1,24	1,24	1,28	1,33	1,37	1,41	1,45
	Speranza di vita								
	- maschi	79,3	79,8	80,6	82,4	83,7	85,0	86,1	87,1
	- femmine	84,3	84,5	84,8	86,8	87,9	89,0	90,1	91,0
	Saldo migratorio (mgl)	380	88	261	270	271	240	234	240
	Indice di dipendenza degli anziani ⁽²⁾	31,1	36,4	37,5	43,7	56,2	61,3	60,1	60,9

(1) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2024. Stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2022. I valori prospettati al 2022 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

Per quanto riguarda le previsioni demografiche, le proiezioni Eurostat con base 2022 prevedono per l'Italia che la speranza di vita alla nascita aumenti gradualmente e si attesti a 87,1 anni per gli uomini e a 91 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, di 6,5 e 6,2 anni rispetto al livello stimato da Eurostat per il 2022. Nel confronto con la previsione Istat con base 2022, contenuta nello scenario nazionale base, i valori finali risultano superiori di 1,3 anni per i maschi e di 1,8 anni per le femmine. Il tasso di fecondità cresce linearmente dal valore di 1,24 stimato per il 2022, fino all'1,45 del 2070. Tale valore risulta marginalmente superiore a quello proiettato dall'Istat e recepito nello scenario nazionale base, pari ad 1,44 alla stessa data. Il flusso migratorio netto presenta un profilo decrescente nei primi due anni della proiezione, raggiungendo il livello di 217 mila unità nel 2024 dal livello di 261 mila unità nel 2022. Nel decennio successivo il flusso migratorio cresce fino a un massimo di 280 mila unità nel 2034. Nel restante periodo di previsione il numero dapprima declina per stabilizzarsi nell'ultimo ventennio intorno alle 237 mila unità. Nel periodo 2024-2070 la consistenza media annua risulta pari a circa 250 unità. Rispetto allo scenario centrale Istat, il flusso migratorio netto risulta più elevato con uno scarto medio annuo di circa 81,6 mila unità, nel periodo di previsione 2024-2070.

- quadro demografico

Nelle ipotesi dello scenario macroeconomico EPC-WGA *baseline*, riassunte nella Tabella F, il tasso di crescita del PIL raggiunge un livello medio annuo poco sopra l'1 per cento nel periodo 2024-2070, grazie al significativo apporto della produttività per ora lavorata, che cresce a un tasso medio annuo dell'1,2 per cento, a cui si contrappone una decrescita delle ore lavorate (e dell'occupazione) dello 0,2 per cento. Nel confronto con lo scenario nazionale, le ipotesi sul tasso di crescita medio annuo dello scenario EPC-WGA risultano superiori di quasi 0,3 punti percentuali, soprattutto per effetto di proiezioni demografiche più favorevoli, che incidono positivamente sul fattore lavoro.

- quadro macroeconomico

Tabella F: ipotesi macroeconomiche - Scenario EPC-WGA *baseline*


		2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro macroeconomico - Valori in % ⁽¹⁾	Tasso di attività [15-64]								
	- maschi	72,5	72,9	74,6	76,7	77,8	77,7	77,7	78,5
	- femmine	50,9	54,1	56,4	60,5	62,2	62,6	63,0	63,5
	- totale	61,6	63,5	65,5	68,7	70,2	70,5	70,7	71,4
	Tasso di disoccupazione (15-64)								
	- maschi	7,8	8,8	7,3	6,7	7,4	6,0	5,9	5,9
	- femmine	9,8	10,5	9,5	8,5	9,5	7,7	7,6	7,6
	- totale	8,6	9,5	8,2	7,5	8,3	6,7	6,6	6,6
	Tasso di occupazione [15-64]								
	- maschi	66,8	66,6	69,2	71,6	72,0	73,1	73,1	73,8
	- femmine	45,9	48,4	51,1	55,4	56,4	57,8	58,2	58,7
	- totale	56,3	57,5	60,1	63,6	64,4	65,7	66,0	66,6
	Occupazione ⁽²⁾								
	- maschi		-0,2	0,3	0,6	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1
	- femmine		0,3	0,5	1,0	-0,5	-0,4	-0,1	-0,1
	- totale		0,0	0,4	0,8	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1
Produttività ⁽²⁾		-0,9	0,2	1,0	1,1	1,6	1,4	1,3	
PIL reale ⁽²⁾		-0,8	0,6	1,8	0,6	1,3	1,3	1,2	

(1) Fino al 2023 i valori sono consolidati e riferiti alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(2) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

Figura F: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC⁽¹⁾ - Scenario EPC-WGA *baseline*

Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Tabella G: risultati delle previsioni - Scenario EPC-WGA *baseline* (valori in %)

		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni	[a]	15,6	16,9	15,4	16,1	17,0	17,1	16,6	15,6	14,6	13,8	13,5	13,8
Sanità ⁽¹⁾	[b]	6,6	7,4	6,3	6,3	6,6	6,8	7,0	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
di cui componente LTC	[c]	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
LTC ⁽¹⁾	[d]	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Totale	[a]+[b]-[c]+[d]	23,3	25,5	22,8	23,5	24,7	25,1	24,9	24,1	23,3	22,6	22,3	22,6

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

Sulla base di tale scenario, il totale complessivo della spesa pubblica in rapporto al PIL per pensioni, sanità e LTC aumenta dal livello del 2023, pari a 22,6 per cento del PIL, al picco del 25,1 nel 2040, con un incremento di 2,5 punti percentuali (tabella G e figura F). Tale aumento è ascrivibile quasi totalmente alla spesa pensionistica che raggiunge il valore di maggiore incidenza sul PIL (17,2 per cento) tra il 2036 e il 2038 e, per la parte restante, alla componente sanitaria e socio-assistenziale. Rispetto al livello di picco relativo raggiunto del 2040, l'incidenza della spesa complessiva diminuisce progressivamente di 2,5 punti percentuali di PIL, attestandosi al 2070 al livello del 22,6 per cento del PIL, allo stesso livello del dato di partenza del 2023. Tale dinamica è frutto principalmente del contributo della spesa pensionistica in rapporto al PIL, che nel punto di picco del 2040 è pari al 17,1 per cento del PIL e che, nel 2070, passa al 13,8 per cento con un decremento di 3,3 punti percentuali di PIL, più che compensando l'aumento della spesa connessa all'invecchiamento derivante dalla dinamica della spesa sanitaria e per LTC.

I risultati delle previsioni elaborate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* sono posti a confronto con quelli che scaturiscono dallo scenario nazionale base (Fig. G).


Con riferimento alla sola spesa per pensioni in rapporto al PIL (fig. G.1), le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario EPC-WGA *baseline* producono, a partire dal 2028, un incremento più accentuato rispetto allo scenario nazionale base, con uno scostamento massimo nel 2036 pari a 0,4 punti percentuali. Le due curve tendono successivamente a incrociarsi attorno al 2041, dopo il quale la curva relativa allo scenario EPC-WGA si colloca al di sotto di quella relativa allo scenario nazionale base sino alla fine del periodo di previsione, quando lo scostamento si attesta su un decimo di punto percentuale di PIL.

Inferiore è, invece, il differenziale tra i due scenari osservato sulla previsione della spesa socio-sanitaria in quanto, come già rilevato, la metodologia di previsione assume che il valore unitario delle relative prestazioni sia collegato alla dinamica del PIL pro capite e del PIL per occupato.

In particolare, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, previsto sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline*, si colloca a un livello leggermente più alto (circa un decimo di punto percentuale) rispetto allo scenario nazionale nel 2028. Tale scostamento si riduce gradualmente fino ad azzerarsi nel 2050 per poi riprendere leggermente nell'ultimo quinquennio (Fig. G.2). Un andamento analogo è riscontrato per le prestazioni per LTC (Fig. G.3).

- rapporto spesa socio-sanitaria/PIL


Figura G: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC⁽¹⁾ - Confronto tra scenari



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

La figura H mette a confronto le previsioni del rapporto tra spesa complessiva e PIL ottenute con lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA. Le differenze tra le due curve dipendono principalmente dalla componente della spesa pensionistica.

Figura H: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Confronto tra scenari

Spesa in rapporto al PIL⁽¹⁾

Come già evidenziato sopra, i risultati delle previsioni di spesa dipendono dalle ipotesi del quadro demografico e macroeconomico. Il Rapporto fornisce un'ampia analisi di sensibilità, al fine di valutare quale sia la variabilità dello scenario nazionale di riferimento rispetto alle sottostanti ipotesi macroeconomiche o demografiche, ipotizzando per la spesa pubblica per sanità e LTC che le simulazioni vengano effettuate sulla base delle ipotesi del *reference scenario*.

Analisi di sensibilità:

L'esercizio è stato effettuato definendo ipotesi alternative per i singoli parametri demografici in linea con quelle utilizzate nei precedenti esercizi di sensibilità, garantendo scostamenti simmetrici rispetto all'ipotesi mediana. Sono state, inoltre, confermate le ipotesi di sensibilità delle variabili macroeconomiche.

Per quanto riguarda i parametri demografici, sono stati effettuati quattro esercizi di sensibilità. I primi tre esercizi hanno riguardato, in successione, il tasso di fecondità, la speranza di vita alla nascita e il flusso netto di immigrati. Il quarto esercizio è riferito a una combinazione delle suddette ipotesi (Tab. H).

- Parametri demografici

Nell'esercizio relativo al tasso di fecondità, si considera una variazione positiva e negativa del parametro, crescente nel tempo, che si attesta a 0,23 nel 2070. Sotto tali ipotesi, il rapporto fra spesa complessiva e PIL subisce variazioni inversamente correlate a quelle del parametro. La dimensione dell'effetto è di 0,4-0,5 punti percentuali alla fine del periodo, distribuita pressoché equamente fra la spesa pensionistica e quella socio-sanitaria.

Le variazioni indotte da una modifica sostanzialmente simmetrica della speranza di vita di circa due anni e mezzo per i maschi e per le femmine, alla fine del periodo di previsione, presentano delle specificità. Lo shock in aumento sulla speranza di vita, tenuto conto che nella normativa vigente è presente un tetto di tre mesi all'adeguamento del requisito per il pensionamento, produce un minimo effetto di contenimento del rapporto spesa/PIL, visibile soprattutto negli ultimi anni dell'orizzonte di previsione, e non simmetrico rispetto a quanto osservato nel caso di shock al ribasso sull'aspettativa di vita.

Infine, la modifica in più o in meno del flusso netto di immigrati pari a 34.400 unità produce, nel 2070, una variazione del rapporto spesa/PIL inversamente correlata allo shock, che ammonta a circa 0,5 punti percentuali in entrambe le ipotesi, di cui oltre due terzi imputabili alla componente pensionistica. Di tale effetto, circa un terzo risulta acquisito nel 2045.

- scenari
demografici
alternativi

La combinazione delle variazioni positive e negative sopra indicate configura, rispettivamente, quelli che definiamo come scenari demografici "alto" e "basso". Si segnala che, relativamente allo scenario "alto", viene simulato un completo adeguamento del requisito di pensionamento rispetto all'incremento dell'aspettativa di vita, diversamente da quanto previsto dal dettato normativo, che impone un tetto di tre mesi. Adottando tali scenari, l'effetto prodotto sul livello complessivo della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL mostra, alla fine del periodo di previsione, una variazione incrementativa di 0,6 punti percentuali, nell'ipotesi bassa, e riduttiva di 0,5 punti percentuali, nell'ipotesi alta. Nel 2045, le differenze sono rispettivamente di +0,2 e -0,3 punti percentuali.

Tabella H: analisi di sensitività delle ipotesi demografiche⁽¹⁾ - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (valori in punti percentuale di PIL)

Ipotesi		Pensioni		Sanità e LTC ⁽²⁾		Totale	
		2045	2070	2045	2070	2045	2070
Fecondità	variazione al 2070						
ipotesi alta	+0,23	-0,01	-0,23	-0,04	-0,20	-0,05	-0,43
ipotesi bassa	-0,23	0,01	0,24	0,04	0,21	0,05	0,45
Speranza di vita	variazione al 2070						
ipotesi alta	(m = +2,5) ; (f = +2,5)	-0,02	-0,22	0,11	0,43	0,09	0,21
ipotesi bassa	(m = -2,5) ; (f = -2,4)	0,11	0,01	-0,11	-0,42	0,00	-0,41
Flusso netto di immigrati ⁽³⁾							
ipotesi alta	+34.400 unità	-0,13	-0,34	-0,04	-0,14	-0,16	-0,48
ipotesi bassa	-34.400 unità	0,13	0,38	0,04	0,15	0,17	0,54
Scenario							
dinamica alta		-0,35	-0,61	0,02	0,08	-0,33	-0,53
dinamica bassa		0,25	0,67	-0,03	-0,07	0,22	0,60

(1) Le previsioni scontano la variazione dei parametri demografici a partire dal 2024.

(2) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

(3) Valore medio annuo. La variazione è crescente e raggiunge le 61 mila unità al 2070.

- variabili
macroeconomiche

L'analisi di sensitività relativa alle ipotesi macroeconomiche ha riguardato, in successione, una modificazione del tasso di crescita della produttività, del tasso di attività e del tasso di disoccupazione (Tab. I).

Una correzione del tasso di crescita annuo della produttività di 0,25 punti percentuali in senso incrementativo (riduttivo) produce una riduzione (aumento) del rapporto fra la spesa complessiva e il PIL di circa 0,5 punti percentuali alla fine del periodo di previsione. L'andamento della spesa pensionistica condiziona quasi interamente il risultato.

Meno rilevante risulta, invece, l'impatto conseguente a una correzione del tasso di attività. In questo caso, una riduzione (aumento) strutturale di 2 punti percentuali produce un aumento (riduzione) del rapporto fra spesa complessiva e PIL pari a circa 0,2 punti percentuali alla fine del periodo di previsione.

Per quanto attiene al tasso di disoccupazione, infine, si è ipotizzata la sola variazione incrementativa non considerando realistica ed economicamente significativa una corrispondente variazione di segno opposto. In particolare, l'alternativa ipotizzata assume l'invarianza del tasso di disoccupazione a un livello del 7,5 per cento a partire dal 2037. Ciò

comporta, alla fine del periodo di previsione, un aumento del tasso di disoccupazione di 2 punti percentuali rispetto allo scenario nazionale base. Alla stessa data, il rapporto fra spesa complessiva e PIL presenta un aumento di 0,2 punti percentuali.

L'analisi di sensitività mostra che la componente socio-sanitaria della spesa pubblica in rapporto al PIL risulta scarsamente dipendente dalle ipotesi macroeconomiche, per cui gli effetti evidenziati per il totale della spesa sono da imputare quasi integralmente alla componente pensionistica. Tale circostanza scaturisce, essenzialmente, dall'ipotesi di evoluzione del CPS, il quale, essendo prevalentemente collegato al PIL pro capite e, in misura più contenuta, alla produttività, determina variazioni della spesa che muovono in senso compensativo rispetto a quelle prodotte sul PIL.

Tabella I: analisi di sensitività delle ipotesi macroeconomiche⁽¹⁾ - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (variazioni in punti percentuali di PIL)

Ipotesi		Pensioni		Sanità e LTC ⁽¹⁾		Totale	
		2045	2070	2045	2070	2045	2070
Produttività	variazione annua						
ipotesi alta	+0,25%	-0,58	-0,53	0,02	0,03	-0,56	-0,49
ipotesi bassa	-0,25%	0,60	0,56	-0,02	-0,03	0,59	0,53
Tassi di attività	variazione al 2049						
ipotesi alta	+2 p.p.	-0,27	-0,12	-0,02	-0,03	-0,30	-0,15
ipotesi bassa	-2 p.p.	0,29	0,13	0,03	0,04	0,31	0,17
Tasso di disoccupazione	variazione al 2037						
ipotesi bassa	+7,5 p.p.	0,15	0,15	0,01	0,02	0,17	0,18

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Tenuto conto della dimensione degli shock applicati nell'analisi di sensitività e della loro distribuzione temporale, è interessante misurare l'effetto cumulato delle variazioni sulla spesa lungo il periodo di previsione e il suo impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Tale quantificazione, presentata nel paragrafo 5.6, è effettuata attraverso un indicatore che deriva, per l'intero periodo di simulazione, il valore cumulato del rapporto fra debito pubblico e PIL imputabile all'impatto differenziale del totale della spesa per pensioni, sanità e LTC rispetto al PIL risultante dalle ipotesi sottostanti ai vari scenari.

CAPITOLO 1 - Le ipotesi di scenario

1.1 - Premessa

L'esercizio di previsione della spesa di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario richiede la formulazione di scenari macroeconomici e demografici *ad hoc* i quali, necessariamente, si basano su ipotesi strutturali che possono essere soggette a margini di incertezza. *Scenari di previsione*

L'attuale quadro macroeconomico si presenta particolarmente complesso e caratterizzato da fattori contrastanti. Sulla base dei dati di Contabilità nazionale pubblicati a marzo 2024, nel primo quarto del XXI secolo, peraltro solo parzialmente interessato dal processo di invecchiamento demografico rispetto al periodo successivo oggetto di previsione²², l'Italia ha fatto registrare una crescita reale media annua dello 0,5 per cento²³. Nel 2023 l'Italia ha registrato una crescita reale pari a 0,9 per cento, e le previsioni per il prossimo quadriennio, presentate nel DEF 2024, presentano in media una dinamica di crescita reale pari a circa l'1,1 per cento. Il contesto internazionale è generalmente improntato al miglioramento, considerando anche le prospettive di allentamento monetario; allo stesso tempo, molteplici fattori di natura geopolitica in diverse aree del mondo rappresentano rischi al ribasso per l'economia estera e italiana.

Tenendo opportunamente conto di tali *caveat*, le previsioni di spesa presentate in questo volume, come consuetudine, sono elaborate sulla base di due distinti scenari demografici e macroeconomici, denominati, rispettivamente, "nazionale base" e "EPC-WGA *baseline*". Entrambi gli scenari utilizzano la metodologia della funzione di produzione di tipo *Cobb-Douglas* per il PIL.

I due scenari si differenziano per le ipotesi sottostanti relative sia alla dinamica della popolazione nel medio-lungo periodo sia all'evoluzione dei fattori di produzione. Più in particolare, lo scenario nazionale base recepisce le previsioni demografiche prodotte dall'Istat con base 2022 e include l'aggiornamento della popolazione al 1° gennaio 2024 (§ 1.2). Nonostante le revisioni metodologiche e i differenti andamenti dei saldi naturale e migratorio, tali proiezioni confermano sostanzialmente quelle pubblicate dall'Istat con base 2021 e sottostanti alle previsioni contenute nel precedente Rapporto, come descritto nella Nota di Aggiornamento del dicembre 2023²⁴. Per quanto riguarda le ipotesi di carattere macroeconomico, queste vengono definite sulla base di specifiche analisi condotte dalla Ragioneria Generale dello Stato.

²² Circa 2,1 mln in meno di popolazione residente registrata nel primo quarto di secolo, rispetto a una ulteriore riduzione attesa molto più ampia nel periodo che copre i due quarti di secolo successivi. Tale riduzione è peraltro accompagnata da un ampio processo di invecchiamento relativo con significativo incremento degli indici di dipendenza.

²³ Il valore più basso in ambito UE e Area Euro, paragonabile solo a quello della Grecia, che peraltro ha affrontato un periodo di significativo consolidamento fiscale.

²⁴ Per una descrizione esaustiva delle differenze tra le due proiezioni cfr. la Nota aggiornamento al Rapporto N 24, Box 1. Ministero dell'economia e finanze – RGS (2023c).

Per quanto riguarda lo scenario EPC-WGA *baseline*, le ipotesi di natura demografica si basano sulla previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2022, anch'essa rivista per tener conto delle indicazioni della popolazione italiana al 1° gennaio 2024, mentre le ipotesi di carattere macroeconomico di lungo periodo ricalcano quelle definite a livello europeo nel Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing*, EPC-WGA) per l'*Ageing Report 2024*.

Entrambi gli scenari recepiscono, per il 2023, i risultati di Contabilità Nazionale, rilasciati dall'Istat in sede di notifica annuale lo scorso marzo e, per il breve periodo, ossia per gli anni 2024-2027, le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024.

Rispetto al Rapporto 24 pubblicato a luglio 2023 e al suo Aggiornamento, pubblicato a dicembre 2023, si segnalano delle lievi differenze che riguardano la crescita di breve periodo. Il 1° marzo 2024, Istat ha rivisto la crescita del PIL reale del 2022 dal 3,7 per cento (considerato per lo scorso Rapporto) al 4 per cento. La variazione percentuale per il 2023, dello 0,9 per cento, è lievemente più alta rispetto a quanto previsto nella Nota di Aggiornamento al DEF del 2023 (0,8 per cento). Per il periodo 2024-2026, comune ai due documenti, la previsione del tasso di crescita del PIL reale del DEF 2024 rivede lievemente al ribasso quanto previsto nella Nota di aggiornamento al DEF 2023, con una crescita media annua del PIL reale pari all'1,1 per cento, rispetto all'1,2 per cento.

Le sezioni successive forniscono una descrizione più dettagliata dei due scenari macroeconomici e demografici utilizzati per la proiezione di medio-lungo periodo delle spese pensionistica e socio-assistenziale, evidenziando i punti che li accomunano e quelli che li differenziano.

1.2 - *Lo scenario nazionale*

Lo scenario nazionale base, nella sua componente demografica, recepisce le ipotesi sottostanti alla previsione della popolazione italiana prodotta dall'Istat.

A settembre 2023 l'Istat ha pubblicato il nuovo set di previsioni della popolazione italiana per il periodo 2023-2070, sostituendo così quelle pubblicate nel 2022 che consideravano come anno di partenza il 2022. In linea con il precedente round, anche le recenti previsioni adottano un approccio metodologico di tipo stocastico che, grazie all'elaborazione di una moltitudine di scenari, permette di tenere conto del grado di incertezza insito nella proiezione futura dei parametri demografici. Come già fatto in passato, Istat ha prodotto una previsione della popolazione denominata "mediana" la quale, basandosi sul tradizionale metodo deterministico, utilizza i valori mediani delle distribuzioni probabilistiche risultanti dal complesso delle simulazioni stocastiche.

Tale previsione deterministica mediana, aggiornata per tenere conto del rilascio della popolazione al 1° gennaio 2024²⁵, rappresenta l'ipotesi di riferimento sull'evoluzione della popolazione italiana sottostante alle elaborazioni dello scenario nazionale.

²⁵ Come nei precedenti Rapporti, si è ritenuto opportuno utilizzare tutte le informazioni disponibili ed avviare la proiezione della popolazione dai dati disponibili al 1° gennaio 2024, mantenendo invariati i parametri di convergenza relativamente alle previsioni su flusso netto di immigrati, fecondità e mortalità della proiezione con base 2022. Poiché i risultati della popolazione al primo gennaio 2024 si sono discostati di poco dalla proiezione Istat a base 2022 per il medesimo anno, i risultati ottenuti aggiornando l'anno di partenza della simulazione non si distanziano dalla precedente proiezione, utilizzata nella definizione dello scenario macroeconomico alla base delle proiezioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF 2023.

Le previsioni sul futuro demografico in Italia evidenziano gli elementi di criticità noti: la dinamica della popolazione risulta in calo rispetto al dato del 2024 lungo tutto l'orizzonte di previsione, all'interno di un intervallo di confidenza del 90 per cento. Nello scenario mediano, la popolazione residente si riduce dai circa 59 mln al 1° gennaio 2024 a 54,5 nel 2050 e 48,1 nel 2070.

Relativamente alle singole componenti della previsione impiegate nel contesto di questo Rapporto RGS, le proiezioni demografiche Istat con base 2022 nella configurazione "mediana" confermano le ipotesi adottate nelle proiezioni precedenti. In particolare, assumono per quanto riguarda il Tasso di Fecondità Totale (TFT) un livello iniziale al 2022 pari a 1,24, che aumenta fino ad un valore dell'1,44 nel 2070.

- tasso di fecondità

Con riferimento alle ipotesi sulla speranza di vita alla nascita, lo scenario assume che questa aumenti da 80,6 anni nel 2022 a 85,8 anni nel 2070 per gli uomini, mentre quella delle donne passerebbe da 84,8 anni nel 2022 a 89,2 nel 2070.

- speranza di vita

Per quanto riguarda le ipotesi sul flusso netto di immigrati, l'andamento previsto è leggermente decrescente, passando da un valore di 226 mila unità nel 2024 a 165 mila nel 2070. Mediamente, tra il 2024 e il 2070, il flusso netto di immigrati si attesta intorno alle 168 mila unità all'anno.

- flusso migratorio

Per quanto concerne gli indici di dipendenza, la previsione risulta lievemente inferiore rispetto a quella della Nota di Aggiornamento al DEF 2023 (Fig 1.1.a e Fig 1.1.c). Si affiancano agli indici costruiti considerando come popolazione anziana gli individui con più di 69 anni, peraltro utilizzata in taluni provvedimenti legislativi recenti, e gli stessi indici costruiti considerando come popolazione anziana gli individui con più di 64 anni come nella definizione tradizionale utilizzata dai principali istituti di statistica.

Queste elaborazioni permettono di evidenziare le dinamiche demografiche coerenti con le evoluzioni del mercato del lavoro e con le età medie al pensionamento effettivamente ipotizzabili nel lungo periodo.


L'indice di dipendenza totale, che rapporta la quota di popolazione giovane (minori di 15 anni) e anziana (oltre i 69 anni) rispetto alla popolazione attiva, cresce nella prima parte del periodo di proiezione fino a raggiungere un massimo pari a circa il 65 per cento intorno al 2050, per poi stabilizzarsi intorno al 61 per cento. Per quanto riguarda l'indice di dipendenza totale per la fascia di età 15-64, si osserva anche qui un andamento crescente per la prima parte del periodo di proiezione fino a raggiungere un massimo pari a circa l'84% intorno al 2050 e una successiva stabilizzazione intorno all'81 per cento. In entrambe le versioni dell'indice, la dinamica è determinata dall'evoluzione dell'indice di dipendenza degli anziani, che cresce per effetto del passaggio delle coorti del *baby boom* dall'età attiva a quella di quiescenza, e per effetto degli incrementi nell'aspettativa di vita. L'indice di dipendenza dei giovani risulta sostanzialmente stabile in tutto il periodo di previsione.

Infine, per quanto attiene all'indice di vecchiaia (Fig. 1.1.b e Fig 1.1.d)²⁶, che fornisce una proxy del grado di invecchiamento della popolazione, si prevede una rapida crescita dell'indice. Nello specifico, quando per popolazione anziana si intendono i maggiori di 69 anni, l'indice passa dal 141 per cento del 2022 al 251 per cento del 2050; se per popolazione anziana si intendono i maggiori di 64 anni, si passa dal 188 per cento del 2022 al 309 per cento del 2050. In entrambi i casi, e per gli stessi motivi sopra evidenziati con

²⁶ L'indice di vecchiaia è definito come rapporto tra la popolazione anziana (65 o 70 anni e oltre) e la popolazione giovane (0-14 anni).

riferimento alla crescita dell'indice di dipendenza degli anziani, al 2050 segue una stabilizzazione nella parte finale del periodo di previsione.

Fig. 1.1: indicatori demografici
Confronto tra scenari nazionali



La metodologia per la formulazione delle proiezioni di carattere macroeconomico per lo scenario nazionale ha subito alcuni aggiornamenti metodologici rispetto ai precedenti Rapporti RGS.

In particolare, con riferimento alla proiezione delle componenti relative all'offerta di lavoro, la previsione dei tassi di attività per sesso ed età è stata effettuata, in linea con la metodologia consolidata utilizzata nei precedenti Rapporti, adottando un modello per coorte, tramite il quale si estrapolano i comportamenti generazionali rilevati negli ultimi anni²⁷. Rispetto ai precedenti, la metodologia impiegata nel presente Rapporto ricalca più da vicino quella sviluppata dal gruppo di lavoro EPC-WGA. Più nel dettaglio, il modello per coorte si basa sugli andamenti in termini di tassi di ingresso nel mercato del lavoro riscontrati nel periodo 2013-2022 sui dati Istat (Rilevazione sulle Forze di Lavoro)²⁸, mentre i tassi di uscita sono determinati dalla normativa pensionistica e dalla sua interazione con il modello di previsione in dotazione alla Ragioneria Generale dello Stato.

Tassi di attività:


I dati della rilevazione 2022, distribuiti per età e sesso, sono stati utilizzati come valori iniziali della previsione. Per agevolare il confronto, la Figura 1.2 riporta i tassi di attività utilizzati nelle proiezioni sottostanti al presente Rapporto e quello precedente. L'introduzione della metodologia attuale ha prodotto una lieve riduzione dei profili generazionali di attività, soprattutto per le donne oltre i 35 anni.

*- revisione dei
profili
generazionali*

²⁷ I risultati del modello per coorte sono guidati da due dinamiche fondamentali: i) il graduale aumento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento previsto dagli interventi di riforma del sistema pensionistico; ii) la trasformazione in atto della struttura per età ed anzianità contributiva degli assicurati.

²⁸ Con la Rilevazione delle Forze Lavoro del 2020, in ottemperanza al regolamento UE 2019/1700 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/10/2019, l'Istat ha provveduto a modificare la classificazione dei soggetti assenti dal lavoro per più di tre mesi, i quali sulla base delle nuove definizioni vengono adesso classificati come "non occupati". La ricostruzione del profilo per età e sesso precedente alla revisione metodologica è stata realizzata internamente alla Ragioneria Generale dello Stato.

Fig. 1.2: profili generazionali medi dei tassi di attività



- tasso di attività
totale

Il tasso di attività totale, calcolato nella fascia di età 15-69 anni, si attesta al 70,2 per cento nel 2070 (Fig. 1.3.a), con un incremento rispetto al livello del 2022 di 9,1 punti percentuali. La variazione risulta più accentuata in campo femminile, con un aumento del tasso di attività di 9,6 punti percentuali, a fronte di un miglioramento, in campo maschile, pari a 7,7 punti percentuali. L'aumento del tasso di attività totale nel periodo di previsione è dovuto sia alla crescita del tasso di partecipazione dei lavoratori anziani, che interessa la parte destra della distribuzione per età, sia (più marginalmente) all'aumento dei tassi di attività femminili nelle fasce di età centrali (Fig. 1.4). Il primo fenomeno è sostanzialmente riconducibile alla posticipazione dell'età di uscita dal mercato del lavoro dovuta sia all'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento sia al ritardo con cui le giovani generazioni entrano nel mondo del lavoro.

Considerando la fascia di età 15-64, il tasso di attività totale si attesta al 71,4 per cento nel 2070 (Fig.1.3.c), con un incremento rispetto al livello del 2022 di 5,9 punti percentuali. La variazione risulta più accentuata in campo femminile, con un aumento del tasso di attività di 6,1 punti percentuali, a fronte di un miglioramento, in campo maschile, pari a 4,7 punti percentuali.

Fig. 1.3: tassi di attività e occupazione per sesso
Confronto tra scenari nazionali





Fig. 1.4: tassi di attività per sesso ed età⁽¹⁾ nel 2022 e nel 2070

Scenario nazionale base



(1) Le età sono espresse in anni compiuti al 1° gennaio. I valori del 2022 sono elaborati sulla base dei dati elementari relativi alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione parte da un livello di 7,7 per cento per la fascia d'età 15-69 (7,8 per cento per la fascia d'età 15-64) nel 2023. Al di là dell'aggiornamento della previsione di breve periodo, in accordo con il DEF 2024, le ipotesi di lungo periodo rimangono sostanzialmente invariate rispetto al precedente Rapporto RGS e rispetto alle previsioni sottostanti alla Nota di Aggiornamento al DEF 2023. Pertanto, negli anni successivi al 2027, il tasso di disoccupazione inizierebbe a ridursi per convergere al livello strutturale del 5,6 per cento per la fascia d'età 15-69 (6 per cento per la fascia d'età 15-64) a fine simulazione (Tab. 1.1.a e 1.1.b)²⁹.

²⁹ Per ipotesi, il tasso di disoccupazione converge linearmente al livello strutturale di lungo periodo, imponendosi altresì coerenza con i tassi di disoccupazione specifici per età e sesso.

Tab. 1.1.a: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-69 - Scenario nazionale

	2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-69]								
- maschi	68,1	68,5	70,1	72,9	75,4	77,3	77,9	77,8
- femmine	47,2	50,3	52,3	56,7	59,9	61,4	61,6	61,9
- totale	57,5	59,3	61,1	64,8	67,8	69,6	70,1	70,2
Tasso di disoccupazione [15-69]								
- maschi	7,7	8,6	7,2	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8
- femmine	9,7	10,4	9,4	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7
- totale	8,6	9,4	8,1	6,7	6,5	6,1	5,9	5,6
Tasso di occupazione [15-69]								
- maschi	62,8	62,6	65,0	68,5	71,1	73,1	73,9	74,0
- femmine	42,6	45,0	47,3	52,3	55,4	57,0	57,4	57,7
- totale	52,6	53,8	56,1	60,5	63,4	65,3	66,0	66,3


Tab. 1.1.b: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-64 - Scenario nazionale

	2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-64]								
- maschi	72,5	72,9	74,6	76,9	79,3	80,1	79,5	79,4
- femmine	50,9	54,1	56,4	60,4	62,9	63,3	62,7	62,6
- totale	61,6	63,5	65,5	68,8	71,3	72,0	71,5	71,4
Tasso di disoccupazione [15-64]								
- maschi	7,8	8,8	7,3	6,2	5,9	5,6	5,3	5,1
- femmine	9,8	10,5	9,5	7,9	7,9	7,6	7,4	7,2
- totale	8,6	9,5	8,2	6,9	6,8	6,4	6,2	6,0
Tasso di occupazione [15-64]								
- maschi	66,8	66,6	69,2	72,2	74,5	75,6	75,3	75,3
- femmine	45,9	48,4	51,1	55,6	58,0	58,5	58,0	58,1
- totale	56,3	57,5	60,1	64,0	66,5	67,4	67,1	67,2

La distinzione per genere evidenzia che la riduzione della disoccupazione avviene in modo confrontabile per i due sessi. Il tasso di disoccupazione femminile 15-69 scende dal 9,4 per cento del 2022 al 6,7 per cento del 2070 e quello maschile dal 6,9 per cento al 4,8 per cento, mentre per la fascia di età 15-64 il tasso di disoccupazione femminile scende dal 9,5 per cento del 2023 al 7,2 per cento del 2070 e quello maschile dal 7,3 per cento al 5,1 per cento. Il profilo per età dei tassi di disoccupazione è illustrato nella Figura 1.5, distintamente per sesso.

Fig. 1.5: tassi di disoccupazione per sesso ed età⁽¹⁾ nel 2022 e nel 2070

Scenario nazionale



(1) Le età sono espresse in anni compiuti al 1° gennaio. I valori del 2022 sono elaborati sulla base dei dati elementari relativi alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Occupazione

La combinazione delle dinamiche dei tassi di attività e di disoccupazione, sopra illustrate, determina un aumento del tasso di occupazione, nella fascia di età 15-69 anni, di 10,1 punti percentuali nell'intero periodo di previsione, passando dal 56,1 per cento al 66,3 per cento (Figura 1.3.b). Considerando la fascia di età 15-64, il tasso di occupazione si attesta al 67,2% nel 2070, con un incremento di 7 punti percentuali rispetto al livello di 60,1 per cento³⁰ nel 2022 (Figura 1.3.d).

Lo scenario delineato di evoluzione di medio e lungo periodo del PIL e delle sue componenti appare coerente all'interno del quadro demografico atteso. Difatti, gli aumenti occupazionali dipendenti dall'incremento dei tassi di attività e dalla riduzione del tasso di disoccupazione che sono stati ipotizzati potranno realizzarsi grazie anche ad un contesto demografico di medio-lungo periodo interessato dalla transizione demografica negativa. La

³⁰ I valori del 2022 e del 2070 sono arrotondati ai decimali.

generazione del *baby boom* conseguirà nei prossimi dieci/quindici anni i requisiti per l'accesso al pensionamento, generando un'accelerazione della riduzione della popolazione in età di lavoro già a partire dal 2030 e un aumento dell'indice di dipendenza degli anziani senza precedenti per rapidità ed intensità di crescita. La riduzione della popolazione attiva, essendo legata alla dimensione delle generazioni, non si accompagnerà immediatamente a un'analogia riduzione della popolazione complessiva. La popolazione comincerà, mediamente, a contrarsi con 20-30 anni di ritardo, vale a dire quando le generazioni del *baby boom* si estingueranno per morte. Poiché nella fase di forte decrescita della popolazione attiva la popolazione complessiva non si ridurrà parallelamente, è improbabile che la domanda aggregata di beni e servizi cali in misura corrispondente. Per contro, il fatto che aumenti la quota di popolazione anziana appartenente alle generazioni nate a seguito del *boom* economico (e, quindi, con una propensione media al consumo più elevata rispetto all'attuale generazione di anziani) induce a ritenere che possa materializzarsi un aumento medio dei consumi, con un conseguentemente necessario incremento della produttività delle coorti che a quell'epoca saranno in età attiva e una consistente riduzione attesa del tasso di disoccupazione.

La Tabella 1.2 fornisce una quantificazione dell'impatto delle ipotesi di scenario sui tassi di attività e di disoccupazione, stante il calo della popolazione in età attiva prospettato dalle previsioni demografiche.

Al fine di isolare e misurare l'effetto sull'evoluzione delle forze di lavoro imputabile alla sola componente demografica, è stato messo a punto uno scenario *ad hoc* in cui si assume che i tassi di attività per la classe 15-69 del 2022 restino costanti per tutto l'orizzonte di previsione. In questo scenario controfattuale, fra il 2022 e il 2070, si assisterebbe a una riduzione delle forze di lavoro del 28,2 per cento, imputabile alla contrazione della popolazione in età attiva. Per contro, nello scenario nazionale il numero degli occupati decresce solo dell'12,8 per cento. Tale risultato è imputabile in gran parte all'incremento dei tassi di attività, per lo più realizzato in campo femminile e, per la parte restante, alla riduzione dei tassi di disoccupazione. Nel primo decennio del periodo di previsione, l'effetto demografico risulta lievemente positivo ed è accompagnato dall'aumento dei tassi di attività (in conseguenza del doppio effetto indotto dall'evoluzione dei profili generazionali dei tassi di attività femminili e dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento) e dalla riduzione del tasso di disoccupazione. Infatti, attorno al 2030, il numero di occupati risulta superiore di circa il 6,1 per cento rispetto al livello del 2022. Tale percentuale viene progressivamente erosa nei decenni successivi quando la contrazione della popolazione in età di lavoro si fa consistente e i tassi di attività femminili tendono a stabilizzarsi. In tale fase, inoltre, l'aumento dei tassi di attività dei lavoratori anziani, indotto dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, diventa meno consistente, anche in relazione al profilo decrescente delle variazioni della speranza di vita cui detti requisiti sono normativamente correlati.

Tab. 1.2: popolazione in età attiva, occupati e forze di lavoro - Scenario nazionale base

		2010	2020	2022	2023	2030	2040	2050	2060	2070
Totale	Popolazione in età attiva [15-69]									
	valori in milioni	42,3	41,5	41,0	41,1	40,4	36,6	33,1	31,5	29,8
	variazioni % su 2022				0,1%	-1,6%	-10,8%	-19,3%	-23,3%	-27,2%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti ⁽¹⁾									
	valori in milioni	24,4	24,7	25,1	25,5	24,1	22,0	20,4	19,2	18,0
	variazioni % su 2022				1,6%	-4,1%	-12,4%	-18,9%	-23,6%	-28,2%
	Forze di Lavoro									
	valori in milioni	24,4	24,7	25,1	25,5	26,3	25,0	23,3	22,4	21,3
	variazioni % su 2022				1,6%	4,5%	-0,5%	-7,3%	-10,9%	-15,2%
Occupati										
valori in milioni	22,3	22,4	23,1	23,6	24,5	23,4	21,9	21,1	20,1	
variazioni % su 2022				2,1%	6,1%	1,4%	-5,3%	-8,7%	-12,8%	
Maschi	Popolazione in età attiva [15-69]									
	valori in milioni	20,9	20,7	20,5	20,5	20,3	18,7	17,1	16,4	15,7
	variazioni % su 2022				0,2%	-0,8%	-8,9%	-16,4%	-19,7%	-23,6%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti ⁽¹⁾									
	valori in milioni	14,3	14,2	14,4	14,6	14,0	13,0	12,1	11,5	10,8
	variazioni % su 2022				1,4%	-2,7%	-9,9%	-15,6%	-19,9%	-24,6%
	Forze di Lavoro									
	valori in milioni	14,3	14,2	14,4	14,6	14,9	14,2	13,4	13,0	12,4
	variazioni % su 2022				1,4%	3,7%	-1,0%	-6,7%	-9,5%	-13,7%
Occupati										
valori in milioni	13,2	13,0	13,4	13,6	14,0	13,4	12,7	12,4	11,8	
variazioni % su 2022				1,8%	5,0%	0,6%	-4,8%	-7,4%	-11,5%	
Femmine	Popolazione in età attiva [15-69]									
	valori in milioni	21,3	20,8	20,5	20,6	20,0	17,9	16,0	15,0	14,2
	variazioni % su 2022				0,1%	-2,4%	-12,7%	-22,1%	-26,8%	-30,9%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti ⁽¹⁾									
	valori in milioni	10,1	10,5	10,8	10,9	10,1	9,0	8,2	7,7	7,2
	variazioni % su 2022				1,8%	-6,0%	-15,9%	-23,4%	-28,5%	-33,1%
	Forze di Lavoro									
	valori in milioni	10,1	10,5	10,8	10,9	11,4	10,8	9,9	9,4	8,9
	variazioni % su 2022				1,8%	5,6%	0,2%	-8,1%	-12,9%	-17,2%
Occupati										
valori in milioni	9,1	9,4	9,7	10,0	10,5	10,0	9,2	8,7	8,3	
variazioni % su 2022				2,5%	7,6%	2,4%	-5,9%	-10,5%	-14,7%	

(1) Forze di lavoro previste mantenendo costante il livello e la struttura per età e sesso dei tassi di attività del 2022.

Produttività

La dinamica della produttività del lavoro è scomponibile nel contributo di due fattori esplicativi: la variazione della Produttività Totale dei Fattori (PTF) e l'intensificazione del capitale (*capital deepening*), cioè la variazione del rapporto tra i fattori capitale e lavoro. Relativamente alla Produttività Totale dei Fattori, lo scenario nazionale base recepisce sostanzialmente l'ipotesi definita in ambito EPC-WGA per l'*Ageing Report 2024*. In conseguenza di ciò, il tasso di variazione della PTF raggiunge gradualmente un livello di poco superiore all'1 per cento nel 2042, per poi convergere allo 0,8 per cento nel 2070. Per quanto riguarda la componente del *capital deepening*, si tenga presente che, per quanto riguarda la proiezione dello *stock* di capitale, nel lungo periodo lo scenario nazionale adotta

la c.d. “regola dell’investimento” (*investment rule*), secondo cui il rapporto fra investimenti lordi e PIL rimane costante lungo l’orizzonte di proiezione³¹.

Nelle ipotesi sottostanti al DEF 2024, il tasso di variazione della produttività per occupato è previsto crescere in media dello 0,15 per cento nel periodo 2024-2027. Nei venti anni successivi, lo scenario nazionale base prevede un profilo crescente del tasso di variazione della produttività per occupato risultante dall’effetto combinato dell’ipotesi di convergenza della PTF e dalla dinamica del *capital deepening*. Come conseguenza di tali ipotesi, il tasso di crescita della produttività per occupato si attesta attorno al 2042 a un valore massimo dell’1,5 per cento, per poi contrarsi lievemente e stabilizzarsi intorno all’1,3 per cento. Complessivamente, nel periodo 2024-2070 la crescita media si attesta all’1,1 per cento, lievemente inferiore al quadro sottostante alla NADEF 2023. Si noti che, per ipotesi, la dinamica delle retribuzioni e dei redditi da lavoro coincide, in media, con quella della produttività per occupato lungo tutto il periodo di previsione.

Sulla base delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra illustrate, il tasso di crescita del PIL reale si attesta intorno a un valore medio annuo intorno allo 0,75 per cento nell’intero periodo 2024-2070, circa 1 decimo di punto percentuale al di sotto del tasso medio della NADEF 2023 per lo stesso periodo.

Dopo la forte contrazione del PIL registrata nel 2020, pari a -9 per cento, ed il rimbalzo dell’8,3 per cento nel 2021, a cui segue un rialzo del 4 per cento nel 2022, il 2023 ha visto una crescita molto più contenuta, pari allo 0,9 per cento, e il DEF 2024 prevede una crescita media pari all’1,1 per cento medio annuo nel quadriennio di previsione. Nel decennio successivo, il tasso di variazione del PIL reale subisce una significativa decelerazione a causa del calo dimensionale dell’occupazione, più ampio rispetto al previsto incremento della produttività per occupato. Tra il 2040 e il 2050, il tasso di crescita del PIL mostra una ripresa e, nell’ultimo ventennio del periodo di previsione, si stabilizza tra lo 0,8 e lo 0,9 per cento. I valori di previsione della dinamica del PIL e delle sue componenti sono riportati nella Figura 1.7, assieme alla rappresentazione dei corrispondenti dati storici. Nella Figura 1.8 sono riportati i tassi di variazione medi annui per quinquennio di previsione e la relativa scomposizione nei fattori di crescita.

Coerentemente con quanto ipotizzato nel precedente Rapporto RGS, successivamente al periodo di previsione di breve periodo³², il tasso di inflazione e il deflatore del PIL sono posti pari al 2 per cento annuo, che corrisponde all’obiettivo di *policy* della Banca Centrale Europea e al parametro di convergenza di medio e lungo periodo concordato in ambito EPC-WGA nel quadro dell’*Ageing Report 2024*.

³¹ Considerando il notevole incremento nella spesa per investimenti degli ultimi anni, lo scenario nazionale attua una metodologia analoga a quella della Commissione Europea e riporta nel medio periodo (2035) il rapporto investimenti/PIL a livelli più vicini alla media storica ventennale, prima di mantenerlo costante per gli anni seguenti.

³² Per il periodo 2024-2027, le ipotesi relative al deflatore del PIL e al tasso di inflazione sono coerenti con il quadro macroeconomico del DEF 2024.

1.3 - Lo scenario EPC-WGA

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte in ambito EPC-WGA (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing*) con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche; in questo contesto, sono impiegate ai fini della proiezione del saldo di bilancio, e quindi della traiettoria del debito pubblico, nell'esercizio di *Debt Sustainability Analysis* alla base delle nuove regole fiscali recentemente introdotte a modifica del Patto di Stabilità e Crescita.

Ad aprile 2024, il Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo, insieme con la Commissione Europea, ha pubblicato l'*Ageing Report 2024*. Le ipotesi strutturali di lungo periodo, sia di tipo demografico che macroeconomico, sottostanti allo scenario EPC-WGA *baseline* descritto nel presente Rapporto, sono quelle adottate nell'*Ageing Report*³³.

Il quadro demografico dello scenario EPC-WGA *baseline* recepisce la previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2022 (Europop2023), che assume la seguente evoluzione dei parametri demografici sottostanti:

- la speranza di vita alla nascita aumenta gradualmente e si attesta, alla fine del periodo di previsione, a 87,1 anni per gli uomini e a 91 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, di 6,5 e 6,2 anni rispetto al livello registrato nel 2022;
- il tasso di fecondità cresce linearmente da 1,24 del 2022, fino ad attestarsi a 1,45 nel 2070.
- il flusso migratorio netto presenta un profilo marcatamente decrescente fino al 2024, anno in cui raggiunge il livello di 217 mila unità. Nel restante periodo di previsione il dato rimane sostanzialmente stabile e raggiunge le 240 mila unità nel 2070. Nel periodo 2022-2070 la media annua risulta pari a circa 252 mila unità. Anche per lo scenario EPC-WGA, come per lo scenario nazionale, il dato demografico di partenza è quello relativo alla popolazione italiana residente al 1° gennaio 2024. Rispetto al livello della popolazione del 2024 stimato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2023, i nuovi dati mostrano una riduzione di circa 22.000 unità. Per gli anni successivi al 2024, la popolazione è stata ricostruita utilizzando i parametri demografici dello scenario Eurostat con base 2022 illustrati precedentemente.

Per quanto riguarda le variabili del quadro macroeconomico, lo scenario EPC-WGA *baseline* recepisce le ipotesi del DEF 2024 fino al 2027. Nel periodo successivo, si assume una graduale convergenza verso le ipotesi di scenario definite per l'*Ageing Report 2024*. In particolare, si recepiscono i tassi di variazione delle ore lavorate per occupato, mentre per quanto riguarda i tassi di attività e il numero degli occupati, a partire dal 2027 si assume la

³³ Con riferimento alla definizione delle ipotesi di scenario per il *round* di previsioni dell'*Ageing Report 2024*, la predisposizione delle previsioni della popolazione è stata affidata ad Eurostat, in stretta collaborazione con gli Istituti di Statistica dei vari paesi, responsabili per le previsioni demografiche nazionali. Eurostat ha pubblicato le previsioni demografiche sottostanti a marzo 2023. Le variabili del quadro macroeconomico, invece, recepiscono per il breve periodo le *Spring Forecasts 2023* della Commissione Europea. Sulla base di scelte ed indicazioni deliberate nel Comitato di Politica Economica, è inoltre previsto l'utilizzo della metodologia definita nell'*Output Gap Working Group* (EPC-OGWG) per la proiezione dei fattori di produzione nel periodo fino all'orizzonte c.d. "T+10" (2032) e l'utilizzo del modello di simulazione per coorti elaborato in WGA, per la proiezione dei tassi di attività per il medio e lungo periodo (Economic Policy Committee - European Commission, 2024 Ageing Report, Underlying Assumptions & Projection Methodologies, Institutional Paper 257, November 2023).

convergenza nei successivi 20 anni ai livelli strutturali stimati con il *Cohort Simulation Model* (CSM) in occasione dell'*Ageing Report 2024*.

Relativamente ai tassi di attività, occorre mettere in luce alcune peculiarità tipiche di questo scenario. In primo luogo, il modello di simulazione per coorte impiegato per l'*Ageing Report 2024*, i cui risultati sono incorporati nello scenario EPC-WGA, si distingue dal CSM utilizzato per la costruzione dello scenario nazionale per quanto riguarda la proiezione dei tassi di ingresso nel mercato del lavoro. Entrambi considerano una media decennale per sesso ed età derivata dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro, ma nel caso dello scenario EPC-WGA, per il passaggio dai tassi per contemporanei a quelli generazionali si assume che nel futuro (fino ai 29 anni di età) i tassi di ingresso degli individui di età $e+1$ al tempo $t+1$ non possano essere più bassi di quelli degli individui di età e al tempo t . Lo scenario nazionale non incorpora questa assunzione, consentendo quindi la propagazione nel tempo di un trend storico che ha visto calare i tassi di attività dei più giovani³⁴. Per quanto riguarda i tassi di uscita dal mercato del lavoro, il CSM impiegato nello scenario EPC-WGA considera una media storica derivata dalla Rilevazione delle Forze Lavoro e poi stima esternamente le probabilità di pensionamento (che si modificano nel tempo per l'elevamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento previsto dalla normativa pensionistica), mentre lo scenario nazionale li deriva endogenamente dal modello normativo-istituzionale sviluppato dalla RGS.

- tassi di attività

Infine, lo scenario macroeconomico contenuto nell'*Ageing Report 2024* si basa sulle previsioni del PIL delle *Spring Forecasts* del 2023 e impiega fino al 2032 la metodologia di estrapolazione del PIL denominata "T+10", concordata nell'ambito dell'*Output Gap Working Group* del Comitato di Politica Economica del Consiglio dell'Unione Europea. In questo quadro, la dinamica dei tassi di attività si ottiene applicando esogenamente ai livelli di partenza dei tassi di attività potenziali i tassi di variazione annui del CSM per la fascia di età 15-74 anni. Tuttavia, i tassi di attività al 2032 derivanti dalla metodologia CSM e quelli sottostanti alla previsione T+10 (ottenuti mediante tale estrapolazione statistica) possono differire significativamente. Pertanto, l'uso esogeno dei tassi di variazione del CSM in fase di previsione del PIL dell'*Ageing Report 2024* produce una discontinuità nei livelli occupazionali rispetto al valore che si otterrebbe in virtù della applicazione del modello CSM. Tale discontinuità varia di segno e di entità da paese a paese, limitando la confrontabilità dei risultati. Pertanto, nella costruzione dello scenario EPC-WGA *baseline* lo scarto tra il livello degli attivi riportato nelle previsioni di breve periodo del DEF e il livello ottenuto dal CSM viene gradualmente azzerato convergendo in 20 anni verso i valori di lungo periodo previsti nello scenario sottostante all'ultimo *Ageing Report*, modificando coerentemente i tassi di attività.

Lo scarto tra il tasso di disoccupazione previsto nel 2027 nello scenario EPC-WGA sottostante alle previsioni per l'*Ageing Report 2024* e quello scontato nello scenario tendenziale sottostante al DEF 2024 per lo stesso anno viene azzerato linearmente nel corso di un decennio. Sulla base di questo criterio il tasso di disoccupazione per la fascia d'età 15-69 anni converge all'8 per cento nel 2040 per poi decrescere al 6,5 per cento nel 2050 e attestarsi al 6,3 per cento, negli ultimi anni di previsione³⁵.

- tassi di disoccupazione

³⁴ Ulteriori differenze tra i risultati prodotti dai due CSM (scenario EPC-WGA e scenario nazionale) con riferimento ai tassi di ingresso vanno ricercate nella diversa ricostruzione delle serie storiche della Rilevazione delle Forze Lavoro susseguente alla revisione metodologica del 2020 (v. *infra*), che RGS ha condotto con metodologia propria.

³⁵ I valori di convergenza di lungo periodo sono determinati per sesso e per età sulla base dei criteri concordati in ambito EPC-WGA per la predisposizione dell'*Ageing Report 2024*, che fanno riferimento alla fascia d'età 15-64 anni, riportati alla Tab. 1.3.b.

Tab. 1.3.a: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-69 - Scenario EPC-WGA *baseline*

	2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-69]								
- maschi	68,1	68,5	70,1	72,0	72,8	74,1	74,7	75,8
- femmine	47,2	50,3	52,3	55,7	57,7	59,2	60,4	61,6
- totale	57,5	59,3	61,1	63,9	65,4	66,9	67,8	69,0
Tasso di disoccupazione [15-69]								
- maschi	7,7	8,6	7,2	6,5	7,1	5,8	5,7	5,7
- femmine	9,7	10,4	9,4	8,3	9,1	7,5	7,3	7,2
- totale	8,6	9,4	8,1	7,3	8,0	6,5	6,4	6,3
Tasso di occupazione [15-69]								
- maschi	62,8	62,6	65,0	67,3	67,6	69,8	70,4	71,5
- femmine	42,6	45,0	47,3	51,1	52,5	54,8	56,0	57,1
- totale	52,6	53,8	56,1	59,2	60,2	62,5	63,5	64,6

Tab. 1.3.b: tassi di attività, occupazione e disoccupazione per fascia di età 15-64 - Scenario EPC-WGA *baseline*

	2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-64]								
- maschi	72,5	72,9	74,6	76,7	77,8	77,7	77,7	78,5
- femmine	50,9	54,1	56,4	60,5	62,2	62,6	63,0	63,5
- totale	61,6	63,5	65,5	68,7	70,2	70,5	70,7	71,4
Tasso di disoccupazione [15-64]								
- maschi	7,8	8,8	7,3	6,7	7,4	6,0	5,9	5,9
- femmine	9,8	10,5	9,5	8,5	9,5	7,7	7,6	7,6
- totale	8,6	9,5	8,2	7,5	8,3	6,7	6,6	6,6
Tasso di occupazione [15-64]								
- maschi	66,8	66,6	69,2	71,6	72,0	73,1	73,1	73,8
- femmine	45,9	48,4	51,1	55,4	56,4	57,8	58,2	58,7
- totale	56,3	57,5	60,1	63,6	64,4	65,7	66,0	66,6

- produttività

Per quanto attiene alla dinamica della produttività, le ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline* incorporano quelle sottostanti all'*Ageing Report 2024* e prevedono una metodologia di convergenza comune a tutti i Paesi europei. In particolare, si assume che la PTF dei singoli Paesi membri converga a un tasso di crescita di riferimento con una velocità che aumenta proporzionalmente alla distanza dalla media europea in termini di PIL pro-capite. Il valore di convergenza del tasso di crescita della PTF nell'ultimo anno dell'orizzonte di previsione, per l'*Ageing Report 2024* è stato concordato allo 0,8 per cento. Pur partendo da livelli prossimi allo zero (-0,15 per cento nel 2027), la dinamica del tasso di crescita della PTF presenta un trend fortemente crescente tra il 2028 e il 2040 (quando raggiunge l'1,1 per cento), cui segue una fase di sostanziale stabilità fino al 2048 (1 per cento) e una

decrecita lineare e contenuta nell'ultima parte del periodo di previsione, fino a toccare lo 0,8 per cento nel 2070.

Differentemente dallo scenario nazionale, nello scenario EPC-WGA l'ipotesi assunta per la proiezione degli investimenti contribuisce a limitare l'effetto sulla produttività indotto dalla dinamica occupazionale. Tale ipotesi, denominata "regola del capitale" (*capital rule*), fa sì che a partire dal 2043 la componente del *capital deepening* rimanga costante. Ne consegue che il tasso di crescita della produttività per occupato nel lungo periodo risulti pari a quello della PTF diviso per l'elasticità del valore aggiunto al fattore lavoro (§ 1.4).

Sulla base delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra illustrate, il tasso di crescita del PIL reale si attesta intorno a un valore medio annuo poco sopra l'1 per cento nell'intero periodo 2024-2070 (Fig.1.7.a, §1.4).

Come per lo scenario nazionale, successivamente al periodo di previsione di breve periodo, il tasso di inflazione e il deflatore del PIL sono posti pari al 2 per cento annuo, coerentemente con l'obiettivo di *policy* della Banca Centrale Europea e con il parametro di convergenza concordato in ambito EPC-WGA ai fini dell'*Ageing Report 2024*.

1.4 - *Il confronto tra lo scenario nazionale e quello EPC-WGA*

Il confronto fra lo scenario nazionale e quello EPC-WGA viene effettuato con riferimento ai parametri del quadro demografico, alle ipotesi occupazionali e alla dinamica della produttività.

Entrambi gli scenari adottano, per la determinazione del quadro demografico, l'approccio metodologico tradizionale basato sulla proiezione, per coorte, dei valori iniziali della popolazione, in funzione delle probabilità di morte, dei tassi di fecondità e dei flussi migratori in entrata e in uscita dal Paese.

Quadro demografico:

I due scenari, Eurostat con base 2022 (impiegato nello scenario EPC-WGA) e Istat mediano con base 2022 (impiegato nello scenario nazionale) mostrano, per il tasso di fecondità totale (TFT), una dinamica sostanzialmente equivalente, con scostamenti nell'ordine di 0,01 (numero medio di figli per donna) lungo l'orizzonte di proiezione. Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, le ipotesi Eurostat sono più ottimistiche e indicano livelli più elevati di circa 1,3 anni per gli uomini e di 1,8 anni per le donne nel 2070. Il flusso migratorio netto ipotizzato nello scenario Eurostat risulta significativamente superiore a quello dello scenario Istat, con uno scarto medio annuo di circa 80 mila unità.

Tab. 1.4: previsioni demografiche per l'Italia a confronto

			Istat base 2022 piede 1/1/2024 ⁽¹⁾	Eurostat 2022 piede 1/1/2024 ⁽²⁾	
Ipotesi	Tasso di fecondità totale	2022	1,24	1,24	
		2040	1,34	1,33	
		2055	1,40	1,39	
		2070	1,44	1,45	
	Speranza di vita alla nascita	Maschi	2022	80,6	80,6
			2040	83,2	83,7
		Femmine	2022	84,8	85,5
			2040	85,8	87,1
	Flusso netto di immigrati (mgl) Valore medio annuo del periodo	2022-2040	2022	84,8	84,8
			2040	86,9	87,9
2041-2055		2055	88,2	89,6	
		2056-2070	2070	89,2	91,0
Risultati	Popolazione totale al 1/1 (mln)	2022	182	268	
		2040	166	246	
		2055	166	246	
		2070	166	237	
	Popolazione per fascia di età (%)	0-14	2022	59,0	59,0
			2040	56,7	58,5
			2055	53,0	56,5
			2070	48,1	53,3
		15-54	2022	12,7	12,7
			2040	10,9	10,9
			2055	11,1	11,0
			2070	10,9	10,9
		55-69	2022	48,6	48,6
			2040	43,0	43,6
			2055	41,9	42,8
			2070	41,2	41,5
	70+	2022	20,9	20,9	
		2040	21,6	21,2	
		2055	18,9	18,5	
		2070	20,8	20,7	
Indice di dipendenza totale (pop<15 + pop>69) / pop15-69	2022	17,8	17,8		
	2040	24,5	24,3		
	2055	28,2	27,6		
	2070	27,1	26,9		
Indice di dipendenza anziani pop>69 / pop15-69	2022	43,9	43,9		
	2040	54,8	54,2		
	2055	64,6	63,0		
	2070	61,3	60,8		
	2022	25,7	25,7		
	2040	38,0	37,5		
	2055	46,4	45,0		
	2070	43,8	43,3		

(1) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2024. Stessi parametri demografici della proiezione Istat a base 2022. I valori prospettati al 2022 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

(2) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2024. Stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2022. I valori prospettati al 2022 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

Al di là delle differenze nei livelli, gli andamenti dei flussi migratori ipotizzati nei due scenari sono determinati secondo criteri metodologici diversi. Nella previsione di Istat, i flussi sono proiettati estrapolando la dinamica osservata negli ultimi cinque anni delle serie storiche. Nella previsione di Eurostat, i flussi in entrata e in uscita sono proiettati incorporando la dinamica degli ultimi dieci anni osservati, separatamente per migranti intra/extra UE. Per l’immigrazione è assunta una convergenza verso un livello di afflusso annuo europeo pesato per la dimensione del paese; per l’emigrazione è assunta una convergenza verso una propensione per individuo all’uscita comune al livello europeo. Inoltre, Eurostat prevede un meccanismo di risposta alla decrescita naturale (in assenza di flussi migratori) della popolazione in età da lavoro, che viene compensata nella misura del 10 per cento da afflussi di immigrati extra UE³⁶.

La Figura 1.6 riporta il confronto tra gli indicatori che sintetizzano l’andamento delle proiezioni demografiche. L’indice di dipendenza degli anziani³⁷ (qui presentato in due versioni, sia rispetto alla popolazione oltre i 69 anni di età, Fig. 1.6.a, che rispetto alla popolazione oltre i 65 anni di età, Fig. 1.6.c) sottostante alla previsione Eurostat rimane per tutto il periodo di previsione a un livello inferiore a quello Istat, con scostamenti che, per la fascia di età 15-69 anni, al massimo raggiungono gli 1,4 punti percentuali attorno al 2055 mentre per la fascia di età 15-64 anni al massimo raggiungono i 2,3 punti percentuali attorno al 2055. Al 2070, lo scarto si riduce a 0,5 punti percentuali solo nella fascia 15-69 anni. Questo succede perché i flussi migratori più cospicui nello scenario Eurostat (che interessano soprattutto la popolazione in età da lavoro) più che compensano la proiezione più alta dell’aspettativa di vita. I profili degli indici di dipendenza dei giovani (rapporto fra popolazione con età inferiore ai 15 anni e popolazione in età da lavoro 15-69 anni oppure 15-64 anni in base alla fascia di età presa in considerazione) tra i due scenari sono analoghi lungo tutto l’orizzonte di proiezione; quindi, gli indici di dipendenza totale (giovani e anziani in rapporto alla popolazione in età da lavoro 15-69 anni) presentano una dinamica guidata dall’andamento degli indici di dipendenza degli anziani. Relativamente all’indice di vecchiaia (rapporto fra popolazione anziana e popolazione giovane) sia per la fascia di età 15-64 anni che 15-69 anni, rappresentato nelle Fig. 1.6.b e Fig. 1.6.d, la curva prodotta, in base allo scenario Eurostat, si colloca per lo più a un livello inferiore a quello dello scenario Istat, con gli scostamenti maggiori nel decennio 2045-2055. Tale andamento è influenzato soprattutto dal più alto numero di immigrati, che aumenta la popolazione in età fertile e quindi, stante la sostanziale equivalenza in termini di tassi di fecondità tra i due scenari, produce un incremento del numero di figli.

- indici di dipendenza


- indice di vecchiaia

³⁶ La logica sottostante è che una riduzione della popolazione in età da lavoro creerebbe condizioni più favorevoli, dal punto di vista delle prospettive di lavoro, per i flussi migratori in entrata. Eurostat (2017, 2019 e 2023).

³⁷ L’indice di dipendenza degli anziani si calcola come rapporto tra popolazione anziana e popolazione in età di lavoro.

Fig. 1.6: indicatori demografici e macroeconomici

Confronto tra scenari



Per quanto attiene alla previsione delle forze di lavoro, nel presente Rapporto viene meno una distinzione metodologica importante tra lo scenario EPC-WGA e quello Nazionale, laddove il secondo non utilizza, come in passato, l'evoluzione dei tassi di scolarità per determinare la dinamica dei tassi di attività. Allo stato attuale, in entrambi gli scenari la previsione delle forze di lavoro viene elaborata combinando l'effetto dimensionale della popolazione in età lavorativa e l'evoluzione dei tassi di attività specifici per età e sesso. La stima di tali tassi viene effettuata seguendo un criterio dinamico per coorte in cui il vettore iniziale dei tassi di attività viene estrapolato sulla base delle variazioni medie generazionali registrate negli anni precedenti. Come descritto sopra (§ 1.3), le differenze tra i risultati prodotti dai due modelli di simulazione per coorte sono dovute a diversi approcci nella proiezione dei tassi di ingresso al mercato del lavoro e soprattutto al fatto che i tassi di uscita sono determinati esogenamente nello scenario EPC-WGA, mentre nello scenario nazionale sono coerenti con i flussi di pensionamento previsti dal modulo relativo al sistema pensionistico.

Ipotesi occupazionali:

Nel corso del periodo di previsione (2022-2070), il tasso di attività nella fascia di età 15-69 anni dello scenario EPC-WGA aumenta di 7,9 punti percentuali, 5,8 per gli uomini e 9,3 per le donne (nella fascia di età 15-64 anni aumenta di 5,8 punti percentuali, 3,9 per gli uomini e 7,1 per le donne). Nello scenario nazionale, nella fascia di età 15-69 anni, la variazione complessiva è 9,1 punti percentuali, 7,7 per gli uomini e 9,6 per le donne (nella fascia di età 15-64 anni invece la variazione complessiva è 5,9 punti percentuali, 4,7 per gli uomini e 6,1 per le donne). Queste differenze, visibili nelle Fig 1.6.e e Fig 1.6.g, sono dovute prevalentemente ai diversi profili generazionali adottati nelle due proiezioni³⁸.

- tassi di attività e pensionamento

Per quanto riguarda la fascia di età 15-69 anni, nello scenario nazionale, il tasso di disoccupazione viene fatto gradualmente convergere dal 6,8 per cento del 2027 al 5,6 per cento a fine periodo di simulazione (4,8 per cento per i maschi e 6,7 per cento per le femmine), livello che identifica il tasso di disoccupazione "secolare"³⁹ cui il sistema tende ad attestarsi nel medio-lungo periodo. La scelta concordata in ambito EPC-WGA per il *round* di previsioni 2024 è stata quella di adottare, come tasso di disoccupazione strutturale, il tasso ancora specifico di ciascun paese nel medio periodo (orizzonte "T+10"), stimato sulla base della metodologia panel definita nell'EPC-OGWG, e il valore mediano dell'ancora dei Paesi UE nel lungo periodo. Nel caso dell'Italia, la convergenza del tasso di disoccupazione verso la serie corrispondente sottostante all'*Ageing Report 2024* fa crescere la serie dal 6,8 per cento del 2027 all'8,5 per cento del 2037, per poi riscendere al 6,4 per cento al 2052 e quindi al 6,3 per cento al 2070.

- tasso di disoccupazione

La Fig. 1.6.f e la Fig. 1.6.h riportano gli andamenti dei tassi di occupazione nelle fasce d'età 15-64 anni e 15-69 anni che scaturiscono dai due scenari posti a confronto. In entrambi, la crescita è acquisita quasi interamente nel primo trentennio di previsione, e le differenze tra scenari sono più marcate nel caso dei maschi, in analogia con quanto osservato per i tassi di attività. Nello scenario EPC-WGA, il tasso di occupazione nel periodo 2027-2037 è interessato da una flessione dovuta alla convergenza del tasso di disoccupazione verso la serie corrispondente sottostante all'*Ageing Report 2024*.

Occupazione

³⁸ In particolare, per i maschi, lo scenario EPC-WGA assume uscite permanenti dal mercato del lavoro fra i 40 e i 50 anni, non direttamente imputabili a fattori strutturali o normativi. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che la stima dei tassi di uscita risente di un "effetto periodo" legato alla precedente crisi economica. In merito, si veda Economic-Policy Committee – European Commission (2020).

³⁹ Secondo la letteratura empirica che sta prendendo piede recentemente, il tasso di disoccupazione "secolare" è quello "aggiustato" per tenere conto dell'impatto atteso dei fenomeni demografici. Per una rassegna e per delle stime empiriche riferite al caso dell'economia degli USA, si faccia riferimento a Barnichon e Mesters (2018) e a Crump e al. (2019).

Produttività

In entrambi gli scenari, il tasso di crescita della produttività del lavoro è ottenuto sulla base della stessa funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas definita, a livello europeo, in ambito EPC-OGWG, ma è condizionato dalle diverse ipotesi di crescita della PTF e dalle diverse ipotesi sull'evoluzione dello stock di capitale e quindi del *capital deepening*. Il tasso di crescita della PTF viene fatto convergere agli stessi valori in entrambi gli scenari (posticipando l'orizzonte di convergenza nello scenario nazionale, in ragione dell'estensione della previsione di breve periodo del DEF 2024 rispetto alle *Spring Forecasts 2023* sottostanti all'*Ageing Report 2024*), per cui sono sostanzialmente sovrapponibili per tutto il periodo di previsione. La determinazione del *capital deepening* risente delle diverse ipotesi sull'evoluzione dello stock di capitale nel medio-lungo periodo. In particolare, come accennato sopra, sono state definite le due seguenti regole:

- la “regola dell’investimento” (*investment rule*). L’ipotesi consiste nel mantenere costante il rapporto fra investimenti lordi e PIL rispetto al livello iniziale;
- la “regola del capitale” (*capital rule*). L’ipotesi consiste nell’assumere che il tasso di crescita dello stock di capitale sia uguale alla somma dei tassi di variazione del fattore lavoro e della PTF, quest’ultima divisa per il coefficiente che esprime l’elasticità della produzione rispetto al fattore lavoro. Tale regola implica che il rapporto fra capitale e PIL resti costante, indipendentemente dalle dinamiche occupazionali.

In ambito EPC-WGA, è stata adottata una soluzione di compromesso fra le due regole, che consiste nell’applicare la “regola dell’investimento” fino all’orizzonte del “T+10”, e la “regola del capitale” nel lungo periodo, a partire dieci anni dopo. Nel decennio intermedio è previsto un graduale passaggio dalla prima alla seconda regola. Diversamente, lo scenario nazionale base recepisce l’ipotesi di costanza del rapporto fra investimenti lordi e PIL (regola dell’investimento) a partire da otto anni dopo la chiusura dell’orizzonte di previsione di breve periodo (quindi dal 2035)⁴⁰.

Risultati a confronto

Le differenze nella specificazione della metodologia determinano che lo scenario nazionale presenti un tasso di variazione medio annuo della produttività per occupato (il cui profilo temporale è illustrato nella Figura 1.7.b) più basso di un decimo di punto percentuale nell’intero periodo 2022-2070, e le due dinamiche sono sostanzialmente sovrapposte.


Per quanto riguarda il contributo del fattore lavoro (misurato in termini di variazione dell’occupazione nella Figura 1.7.c), questo risulta inferiore nello scenario EPC-WGA nel periodo 2028-2037 per effetto di ipotesi meno favorevoli sul tasso di disoccupazione e del processo di convergenza verso il livello di individui attivi che emerge dal modello di simulazione per coorte sottostante all'*Ageing Report 2024*. Nel periodo successivo (2038-2070), prevale l’effetto popolazione, per cui lo scenario nazionale, che incorpora le proiezioni Istat, registra un tasso di variazione mediamente inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto allo scenario EPC-WGA.

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra descritte determinano differenze visibili tra i profili di crescita del PIL nei due scenari (Fig. 1.7.a). Seguendo l’andamento dell’occupazione, nel periodo 2028-2037 il tasso di crescita medio annuo del PIL reale dello scenario nazionale si attesta allo 0,5 per cento contro lo 0,3 per cento dello scenario EPC-WGA, mentre nel periodo successivo (2038-2070) registra uno 0,8 per cento contro l’1,3 per cento. Il profilo di crescita sottostante allo scenario nazionale risulta complessivamente

⁴⁰ Nel periodo 2024-2027, il tasso di crescita della produttività del lavoro è mutuato dallo scenario predisposto per il DEF 2024. In merito, si veda Ministero dell’economia e delle finanze (2024), Sez. I - *Programma di stabilità dell’Italia*.

regolare, mentre quello relativo allo scenario EPC-WGA presenta un affossamento nel medio periodo (2028-2037), riflettendo assunzioni molto più ottimistiche nel lungo periodo.


Fig. 1.7: dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione



(1) Istat, Conti Economici Nazionali.

Fig. 1.8: dinamica del PIL e delle sue componenti⁽¹⁾

Confronto tra scenari



CAPITOLO 2 - La spesa per pensioni

2.1 - Premessa

Le previsioni della spesa pensionistica recepiscono la stima dei risultati di Contabilità Nazionale per l'anno 2023, resa nota dall'Istat in sede di notifica nel marzo scorso, e i dati di previsione per gli anni 2024-2027 del Documento di Economia e Finanza del 2024 (DEF 2024)⁴¹. Tali previsioni scontano l'incremento degli importi di pensione conseguente all'indicizzazione ai prezzi, nonché l'effetto imputabile all'avvicendamento fra le pensioni cessate nell'anno e quelle di nuova decorrenza⁴².

Per il medio/lungo periodo, le previsioni sono state elaborate coerentemente con le ipotesi del quadro macroeconomico e demografico sottostante agli scenari descritti nel capitolo 1. Il quadro normativo istituzionale di riferimento è rappresentato dalla legislazione vigente a marzo 2024⁴³.

Le previsioni includono quindi gli interventi attuati con provvedimenti adottati negli scorsi anni quali, in particolare, il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Il D.L. 4/2019 ha introdotto significative agevolazioni nell'accesso al pensionamento anticipato, consentito ai soggetti che maturano, in via congiunta, i requisiti anagrafici e contributivi rispettivamente di 62 anni di età e di 38 anni di contributi nel periodo 2019-2021 (Quota 100). Inoltre, con lo stesso provvedimento è stato disapplicato l'adeguamento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica agli incrementi della speranza di vita per l'intero periodo 2019-2026⁴⁴ e sono stati riaperti i termini di accesso a "Opzione donna", oggetto di successive proroghe. L'intervento normativo più recente di cui si tiene conto nelle previsioni sulla spesa pensionistica presentate in questo Rapporto è la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) in materia pensionistica. In particolare, la legge prevede una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per l'anno 2024 (confermando, di fatto, quanto stabilito con la L. 197/2022 - Legge di Bilancio

⁴¹ Per una descrizione delle previsioni di breve periodo, si veda Ministero dell'economia e delle finanze (2024), Sez. II - *Analisi e tendenze della finanza pubblica*, § III.2.

⁴² Si tratta del cosiddetto effetto "rinnovo", il quale è ulteriormente scomponibile nell'effetto "numero", rappresentato dal saldo tra pensioni di nuova decorrenza e pensioni cessate, e nell'effetto "importo", riconducibile al differenziale nei relativi valori medi. Inoltre, le previsioni recepiscono gli effetti finanziari conseguenti alla rideterminazione degli importi di pensione sulla base dei supplementi di contribuzione maturati successivamente alla liquidazione della prestazione, ovvero al ricalcolo della medesima, a cui si aggiunge l'eventuale modificazione della quota di arretrati rispetto a quella implicita nella spesa dell'anno precedente. Gli arretrati, infatti, rappresentano, per loro natura, una spesa "una tantum", per cui contribuiscono ad aumentare la spesa solo nell'anno di erogazione.

⁴³ La previsione della spesa pensionistica non include gli oneri relativi all'indennità c.d. APE sociale, in quanto tale istituto non si sostanzia in una prestazione pensionistica ma in un'indennità assistenziale, comunque registrata nell'ambito della complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) delle pubbliche amministrazioni.

⁴⁴ Di fatto operante solo per il 2019, stante le risultanze demografiche, dalle quali deriva un mancato adeguamento di tutti i requisiti di accesso al pensionamento, inclusi quelli di vecchiaia e per l'accesso all'assegno sociale, per gli anni 2023 e 2025. Tale disapplicazione è stata successivamente limitata al 2024 dalla Legge di Bilancio 2024.

2023 - per il biennio 2023-2024, con la previsione di una parziale ulteriore deindicizzazione per le pensioni di importo più elevato). In materia di accesso al pensionamento la medesima legge prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2024⁴⁵ (con un posticipo della decorrenza di sette mesi per i lavoratori dipendenti privati e di nove mesi per i lavoratori dipendenti pubblici) a condizione che il trattamento pensionistico sia calcolato interamente con il sistema contributivo. È altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato, con trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, per le lavoratrici che hanno maturato entro fine 2023 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno.

Per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle Gestioni Cpdel, Cpi, Cps e Cpug) è prevista una revisione delle aliquote di rendimento per la determinazione della quota retributiva della pensione nel caso di accesso al pensionamento anticipato nonché un graduale posticipo della decorrenza, per gli iscritti alle predette casse, del trattamento pensionistico per l'accesso al pensionamento anticipato dal 2025, dal posticipo di tre mesi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2024 a un posticipo di nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 e oltre. Inoltre, per tutti i soggetti che accedono nel sistema contributivo al pensionamento anticipato con il canale di accesso che prevede un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Infine, per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare per poter usufruire dell'anticipo del pensionamento ed è introdotto l'adeguamento alle variazioni della speranza di vita per il requisito contributivo congiunto al requisito anagrafico per lo stesso canale a fronte, per converso, di una riduzione della soglia di importo minimo della pensione da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Si segnala, infine, che è anticipato con decorrenza 1/1/2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (tale innovazione non ha effetti finanziari essendo comunque tale adeguamento nullo, come stabilito dal relativo decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base delle risultanze comunicate da Istat).

Come previsto dal D.L. 4/2019, il canale di pensionamento anticipato Quota 100 riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2021. Tuttavia, anche gli anni successivi al 2021 risentono degli effetti di questa misura per il carattere pluriennale del periodo di anticipo del pensionamento consentito dalla misura. A questi effetti si sommano quelli dovuti alla possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i soggetti che maturano i requisiti di 64 anni di età e 38 anni di contributi nel 2022 (Quota 102) prevista dalla Legge di Bilancio 2022, nonché per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi negli anni 2023 e 2024 (Quota 103 – Legge di Bilancio 2023 e Legge di Bilancio 2024, a condizioni più restrittive per l'anno 2024 sia per il periodo di anticipo consentito sia per quanto attiene al sistema di calcolo), peraltro significativamente più contenuti in ragione dei più elevati requisiti, della limitata durata

⁴⁵ Di fatto questo costituisce una proroga a condizioni più restrittive della misura cosiddetta Quota 103 introdotta nella Legge di Bilancio 2023.

temporale e, in particolare, dell'applicazione di Quota 100 che ha consentito un significativo accesso al pensionamento nel periodo precedente.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le previsioni scontano la revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione della variazione delle probabilità di morte disposta con il Decreto direttoriale del 1° dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022). Sulla base della legislazione vigente, a decorrere dal 2013, la revisione dei coefficienti di trasformazione è attuata con periodicità triennale e con cadenza biennale dal 2021⁴⁶. Inoltre, con Decreto Direttoriale⁴⁷ del 18 luglio 2023 pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2023, è stato adottato l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 2025, avente, al pari di quello del 2023 e del 2021, incremento nullo⁴⁸.

*Automatismi del
sistema
pensionistico*

Infine, le previsioni tengono conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2023 nonché delle rilevazioni disponibili per l'anno 2024.

2.2 - *Lo scenario nazionale base*

L'interazione tra le componenti demografiche e macroeconomiche con il quadro normativo di volta in volta vigente spiega l'evoluzione storica del rapporto tra spesa pensionistica e PIL. In fase di previsione, l'andamento della spesa in rapporto al PIL è ottenuto sulla base delle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale descritte nel precedente capitolo, sulla base della legislazione attualmente vigente.

⁴⁶ Nello specifico, la L.247/2007 (art. 1, commi 14 e 15) ha potenziato la procedura di revisione dei coefficienti di trasformazione riducendo la periodicità della revisione da decennale a triennale e semplificando il procedimento originariamente previsto dalla L. 335/1995 riconducendolo interamente nella sfera dell'azione amministrativa. Il successivo D.L. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011), confermando tale ultima impostazione, ha ridotto la periodicità della revisione da triennale a biennale a partire dal 2021 (Appendice 1, lettera B.1). In occasione della revisione del 2013, è stata inoltre disposta l'estensione dei coefficienti fino a 70 anni, rispetto alla fascia di età 57-65 precedentemente prevista, ulteriormente estesa all'età di 71 anni come previsto dalla normativa vigente nell'ambito della revisione avente decorrenza dal 1° gennaio 2019. Per la formula di calcolo e l'aggiornamento dei coefficienti, si veda l'appendice 1, lettera B.1.

⁴⁷ Tale adeguamento è effettuato attraverso un procedimento che rientra interamente nella sfera di azione amministrativa e che garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. Con decorrenza 2013, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento è stato adottato con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in G.U. il 13 dicembre 2011 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15/05/2012, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2012. Con decorrenza 2016, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento (ulteriori 4 mesi) è stato adottato con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2014 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 22 giugno 2015 pubblicato sulla G.U. n. 154 del 6 luglio 2015. Con decorrenza 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento (5 mesi ulteriori) è stato adottato con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2017 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018. Con decorrenza 2021 l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019 pubblicato in G.U. il 14 novembre 2019 mentre quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 1 giugno 2020, pubblicato in G.U. n.147 del 11 giugno 2020. Con decorrenza 2023, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 pubblicato in G.U. il 10 novembre 2021 mentre quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 1° dicembre 2022 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2022. In coerenza con il dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010), tutte le revisioni dei requisiti di accesso al pensionamento sono state adottate almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo.

⁴⁸ Per una trattazione organica degli aspetti qualificanti del quadro normativo istituzionale del sistema pensionistico pubblico si rinvia all'appendice 1.

Per quanto riguarda l'andamento della spesa pensionistica in rapporto al PIL in fase storica, questo è stato fortemente influenzato dal lungo processo di riforma iniziato nel 1992.

Gli interventi che maggiormente hanno contribuito al contenimento della dinamica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL sono⁴⁹:

- l'eliminazione della componente reale dell'indicizzazione delle pensioni e il passaggio a un sistema di indicizzazione ai soli prezzi;
- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo in base al quale le prestazioni risultano, automaticamente, commisurate sia ai contributi pagati sia alla speranza di vita del pensionato e dell'eventuale superstite;
- l'innalzamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato;
- l'adeguamento (prima triennale e poi biennale dal 2021) dei coefficienti di trasformazione e, con medesima periodicità, dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita.

Per contro, come già segnalato, altre misure contribuiscono all'aumento dell'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL. Si tratta, in particolare, degli interventi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019, quali l'introduzione, in via sperimentale per il periodo 2019-2021, di un nuovo canale di pensionamento anticipato per i lavoratori con almeno 62 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni (c.d. Quota 100) e, per il periodo 2019-2026, il blocco a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con il mancato adeguamento alla dinamica della speranza di vita del requisito dell'anzianità contributiva per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica⁵⁰. Hanno un effetto incrementale sulla spesa anche le misure contenute nella L. 234/2021, quali la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i lavoratori che nel corso del 2022 maturano 64 anni di età e 38 di contributi (c.d. Quota 102) e le misure contenute nella L. 197/2022, che prevedono la possibilità di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 41 di contributi (c.d. Quota 103), rinnovata per il 2024 dalla L. 213/2023 a condizioni più restrittive (si veda il paragrafo precedente).

La previsione corrispondente allo scenario nazionale base coincide con quella del DEF 2024. Quest'ultima differisce da quella della Nota di Aggiornamento al DEF 2023 in quanto recepisce l'aggiornamento della base dati del modello e le previsioni demografiche con base 2022, rilasciate da Istat a settembre 2023 (già recepite nella Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 24) e aggiornate a seguito della notifica da parte di Istat del dato di popolazione al 1° gennaio 2024.

In aggiunta, le previsioni di spesa dello scenario nazionale si differenziano da quelle precedentemente pubblicate perché includono le misure in ambito previdenziale previste dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e recepiscono il quadro macroeconomico di breve periodo del DEF 2024.

⁴⁹ In aggiunta agli interventi elencati, occorre segnalare la riforma del pensionamento di invalidità (L. 222/1984) e i successivi interventi di razionalizzazione che continuano a produrre i loro effetti in termini di continua e costante riduzione dello stock di pensioni afferenti a tale categoria.

⁵⁰ Tuttavia, come riportato nel paragrafo precedente, la Legge di Bilancio 2024 ha anticipato con decorrenza 1/1/2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica.

La figura 2.1 presenta l'andamento storico e previsivo del rapporto tra spesa pensionistica e PIL. Nel biennio 2008-2009, in coincidenza con la fase più acuta dell'allora crisi finanziaria, la spesa per pensioni in rapporto al PIL fa registrare un significativo aumento rispetto al dato pre-crisi del 2007. La crescita dell'aggregato continua, seppure con intensità minore, anche nel quinquennio successivo, a causa della caduta del PIL dovuta al perdurare della fase recessiva. Nel biennio 2013-2014, la spesa per pensioni si attesta su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3 per cento al 15,8 per cento del PIL. A partire dal 2015, in concomitanza con il ritorno a tassi di crescita del PIL positivi, la spesa pensionistica flette gradualmente portandosi nel 2016 al 15,4 per cento del PIL e al 15,2 per cento del PIL nel biennio 2017-2018.

Dopo un incremento nel 2019, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta repentinamente nel 2020, raggiungendo un picco pari al 16,9 per cento, per poi ridursi, nei due anni successivi, fino al 15,1 per cento nel 2022, per effetto in particolare dell'elevata dinamica del PIL nominale. Il significativo aumento della spesa in rapporto al PIL nel 2020 è principalmente imputabile alla forte contrazione del PIL dovuta agli effetti della fase iniziale e più acuta dell'emergenza sanitaria, successivamente recuperata nel biennio 2021-2022. L'andamento della spesa in rapporto al PIL è condizionato anche dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 (in particolare la c.d. Quota 100 nonché altre misure finalizzate a favorire l'accesso al pensionamento anticipato), le quali determinano per gli anni 2019-2021 un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. Nel periodo 2019-2022 si è registrato un notevole incremento del tasso di variazione della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione, che è risultato in media (1,7 per cento) più del doppio di quello del periodo 2015-2018 (0,8 per cento). Nel triennio 2020-2022, il tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione è risultato pari a circa 1,8 punti percentuali, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente all'applicazione delle riforme adottate dal 2004⁵¹.

Nel biennio 2023-2024, tenuto anche conto dell'elevato livello dell'indicizzazione (imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023), la spesa in rapporto al PIL aumenta portandosi, alla fine del biennio, al 15,6 per cento, livello che viene sostanzialmente mantenuto fino al 2028. Dal 2030 il rapporto tra spesa e PIL riprende ad aumentare fino a raggiungere il 17 per cento nel 2040. Tale dinamica è essenzialmente dovuta all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. L'effetto dovuto all'aumento del numero dei trattamenti previdenziali sopravanza quello relativo al contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo con riferimento all'intera vita lavorativa.

Dopo un triennio di sostanziale stabilità, a partire dal 2044 il rapporto tra spesa pensionistica e PIL diminuisce, prima gradualmente e poi rapidamente, portandosi al 16,0 per cento nel 2050 e al 13,9 per cento nel 2070. La rapida riduzione nell'ultima fase del periodo di previsione è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna all'inversione di tendenza del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* sia degli effetti dell'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.

⁵¹ Con la riforma introdotta nel 2004 (L. 243/2004), come parzialmente modificata nel 2007 (L. 247/2007), sono stati incrementati i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2008.


La figura 2.1 confronta la previsione dello scenario nazionale base di questo Rapporto (coincidente con la previsione riportata nel DEF 2024) con quella sottostante alla Nota di aggiornamento al DEF 2023 (curva sottile).

La differenza evidenzia l'effetto del cambiamento del quadro macroeconomico di breve periodo intervenuto nel DEF 2024 e in particolare il recepimento del più alto livello di PIL nominale registrato in Contabilità nazionale per l'anno 2023. Ulteriori aspetti che attengono alle procedure di aggiornamento sono l'incorporazione delle previsioni demografiche Istat con base 2022 pubblicate il 28 settembre 2023⁵², il recepimento delle misure introdotte nella Legge di Bilancio 2024, e gli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base. La nuova curva, pur partendo da un livello del rapporto tra spesa e PIL più basso, torna gradualmente ai livelli precedenti: la differenza massima di 4,5 decimi di punto percentuale del 2025 si azzerava nel 2036.

Nella prima fase, la differenza tra le due curve è dovuta essenzialmente, come detto, al livello del PIL nominale. Nel lungo periodo, invece, il tasso di crescita del PIL nel quadro macroeconomico sottostante al DEF 2024 assume una dinamica più contenuta rispetto a quanto previsto nella NADEF 2023, in particolare negli anni più interessati dalla transizione demografica (la decade degli anni '30). La moderazione della dinamica del PIL ha, quindi, un effetto corrispondente sulla spesa pensionistica, visibile con un ritardo a partire dal 2055, quando le due curve cominciano a divergere fino a registrare uno scostamento massimo di 0,2 punti percentuali nel 2060, anno dopo il quale tale scostamento tende a ridursi sino a riportare il livello della spesa su PIL su valori quasi coincidenti (con una differenza negativa di 0,05 punti percentuali).

Fig. 2.1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



⁵² Per una descrizione più dettagliata, si veda "Previsioni della popolazione residente e delle famiglie | base 1/1/2022", Istat, 28 settembre 2023.

2.3 - *Analisi dei fattori esplicativi e distributivi*

L'obiettivo di questa sezione è quello di fornire maggiori dettagli sulle componenti sottostanti alle proiezioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL e sulle caratteristiche del sistema previdenziale italiano. A questo fine, nel prosieguo vengono presentati i risultati relativi a: i) la scomposizione della spesa pensionistica in sottocomponenti in grado di evidenziare il ruolo delle ipotesi sulla produttività per occupato e della struttura demografica della forza lavoro; ii) la ripartizione della spesa per numero di pensioni e numero di pensionati; iii) un'analisi della spesa per tipologia di prestazione, sesso e comparto e, infine, iv) un'analisi sulla distribuzione di risorse tra popolazione pensionata e popolazione attiva e tra differenti generazioni di pensionati.

Con riferimento alla scomposizione in sottocomponenti della spesa pensionistica in rapporto al PIL, questa può essere rappresentata come il prodotto di due fattori: il rapporto fra pensione media e produttività e il rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Questo secondo rapporto, a sua volta, può essere ulteriormente scomposto nel prodotto di tre indicatori: l'indice di dipendenza degli anziani⁵³, calcolato sulla popolazione di età fra 20 e 69 anni, l'incidenza del numero di pensioni sulla popolazione anziana (70 anni e oltre) e il reciproco del rapporto fra il numero di occupati e la popolazione in età di lavoro (fascia di età 20-69 anni).

Scomposizione del rapporto spesa/PIL:

La scelta di un'età pari a 70 anni come limite di demarcazione fra popolazione in età di lavoro e popolazione anziana è motivata dall'evoluzione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente. Infatti, il numero di pensioni (pensionati) che, nel lungo periodo, si collocherà al di sopra di tale limite non risulterà sensibilmente influenzato dalla modifica dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento⁵⁴ né da un'eventuale modificazione delle scelte di pensionamento. Entrambi questi fattori agiranno, invece, sul numero di pensioni (pensionati) con età inferiore ai 70 anni.

Tale scomposizione risulta significativa anche in relazione alla diversa dinamica demografica sottostante alle due fasce di età. Infatti, la popolazione di 70 anni e oltre è prevista crescere in misura assai rilevante, mentre la popolazione di età compresa fra 55 e 69 anni, in cui si colloca gran parte delle pensioni in pagamento sotto i 70 anni, presenta, nel lungo periodo, una contrazione rispetto al livello iniziale. Ciò implica che, a parità di ogni altro fattore esplicativo, le dinamiche demografiche agiscono in maniera molto diversa sui pensionati al di sotto e al di sopra della soglia dei 70 anni.

È interessante notare come la crescita dell'indice di dipendenza degli anziani (Fig. 2.2.f) risulti nettamente superiore alla dinamica del rapporto tra pensioni e occupati (Fig. 2.2.c). I diversi profili si spiegano sia con la diminuzione del rapporto tra numero di

- pensioni su occupati


⁵³ Tradizionalmente, nel calcolo degli indici di dipendenza, la fascia di età della popolazione attiva è compresa fra i 15 e i 64 anni. Tuttavia, in considerazione dei requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, il limite superiore della popolazione in età di lavoro è stato elevato da 64 a 69 anni e, coerentemente, il limite inferiore della popolazione anziana è stato incrementato da 65 a 70 anni. Analogamente, in considerazione dell'aumento della scolarità, il limite inferiore per la fascia di popolazione in età di lavoro è stato elevato da 15 a 20 anni.

⁵⁴ Il requisito per il pensionamento di vecchiaia supera i 70 anni solo nella parte finale del periodo di previsione (Appendice 1, lettera C.6).

pensioni e popolazione anziana (Fig. 2.2.d) che con l'incremento del rapporto tra occupati e popolazione di età 20-69 anni (Fig. 2.2.e).

Fig. 2.2: spesa pubblica per pensioni - Confronto fra scenari nazionale base

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



- pensioni su popolazione anziana

La diminuzione attesa del rapporto tra numero di pensioni e popolazione anziana è dovuta principalmente all’innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, cui si aggiungono gli effetti di contenimento conseguenti alla riforma delle pensioni di invalidità (L. 222/1984) e ai successivi interventi di razionalizzazione e progressiva riduzione dell’incidenza delle pensioni supplementari rispetto al totale della popolazione più avanti con l’età.

Esiste, tuttavia, anche un fattore puramente demografico che contribuisce alla riduzione del rapporto fra pensioni e popolazione ultrasettantenne. Infatti, a prescindere da ragioni normative e comportamentali, scomponendo il totale delle pensioni tra quelle sopra

e quelle sotto ai 70 anni, la seconda componente è destinata a ridursi in termini di popolazione anziana solo perché la dimensione della popolazione ultrasettantenne cresce a causa dell'invecchiamento.

L'incremento del rapporto tra occupati e popolazione di età 20-69 è dovuto, in parte, all'effetto indotto dalla proiezione dei profili generazionali dei tassi di attività, soprattutto in campo femminile, in parte all'aumento dell'occupazione dei lavoratori anziani conseguente al processo di elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e, in misura minore, alla riduzione del tasso di disoccupazione (Cap. 1).

- occupati su popolazione di età 20-69

La tabella 2.1 evidenzia, quantitativamente, il contributo di ciascuno dei fattori che concorrono a determinare l'evoluzione del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, secondo la scomposizione illustrata in nota alla stessa tabella. I calcoli sono stati effettuati per decennio a partire dal 2010.

Tab. 2.1: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL⁽¹⁾

		2022/2010 ⁽²⁾	2030/2022 ⁽²⁾	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	2,7%	5,4%	6,8%	-6,3%	-11,6%	-1,2%
	- P op.70+ / attivi	18,6%	12,2%	33,3%	19,7%	-2,3%	-3,2%
	- P ensione media / prod.	12,2%	5,4%	-5,6%	-13,1%	-8,1%	1,6%
	- P ensioni / pop.70+	-17,6%	-3,6%	-10,9%	-6,9%	0,1%	0,9%
	- Attivi / occupati	-6,3%	-7,6%	-4,8%	-3,3%	-1,6%	-0,4%
	- Interazione	-4,2%	-1,1%	-5,3%	-2,7%	0,3%	-0,1%

(1) Il rapporto fra spesa pensionistica e PIL (ψ) può essere scomposto nei seguenti fattori esplicativi:

$$\psi = \frac{P}{\Pi} \frac{V}{E} \frac{R}{V} \frac{E}{L}$$

dove: P indica la pensione media, Π la produttività per occupato, R il numero di pensioni, L il numero di occupati, E gli attivi (popolazione in età di lavoro 20-69) e V la popolazione anziana. Inoltre, ponendo: $L/E = \alpha$, $R/V = \beta$, $V/E = \delta$ e $P/\Pi = \lambda$, il rapporto può essere espresso come segue:

$$\psi = \delta \lambda \frac{\beta}{\alpha}$$

Infine, passando ai tassi di variazione percentuali, abbiamo:

$$\frac{\Delta \psi}{\psi} = \frac{\Delta \delta}{\delta} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda} + \frac{\Delta \beta}{\beta} - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \nu$$

in cui l'ultimo addendo misura l'effetto di interazione fra i tassi di variazione dei fattori esplicativi. Nella scomposizione, R , L , E , V esprimono le numerosità al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

(2) Per le prime due colonne si è considerato il 2022 come anno di riferimento vista l'eccellenza del 2020.

Poiché nel sistema previdenziale italiano un soggetto può essere titolare di una pluralità di prestazioni pensionistiche, risulta interessante scomporre il rapporto spesa/PIL guardando al numero di pensionati piuttosto che solamente al numero di pensioni.

Rapporto tra pensioni e pensionati

La previsione del numero dei pensionati consente anche di valutare la coerenza delle dinamiche evolutive del sistema pensionistico con il quadro demografico e macroeconomico di riferimento e, conseguentemente, di apprezzarne il livello di copertura, inteso come quota di popolazione che percepisce reddito da pensione a carico del sistema pubblico.


Il numero dei pensionati⁵⁵ può essere determinato e rappresentato solo per età e sesso. Infatti, un'eventuale ripartizione per fondo o tipologia di prestazione richiederebbe l'adozione di scelte arbitrarie in merito all'attribuzione delle posizioni "miste", relative ai pensionati che percepiscono prestazioni da più di un fondo e/o afferenti a diverse tipologie di pensione.

L'evoluzione del rapporto tra pensioni e pensionati, rappresentato nella figura 2.3, risulta significativamente superiore al 100 per cento per tutto il periodo di previsione sia se il rapporto è riferito a tutte le età sia se riferito alla fascia di età 70 e oltre. Nel primo caso (Fig. 2.3.a) il rapporto tra pensioni e pensionati mostra un profilo sostanzialmente costante lungo tutto l'orizzonte di previsione. In particolare, il rapporto passa da un valore pari al 124 per cento nel 2022, a un valore minimo di 122,1 per cento attorno al 2043 per poi incrementarsi leggermente attestandosi a 123,8 per cento alla fine del periodo di previsione. Al 2070, lo stesso rapporto risulta di circa 8,1 punti percentuali più elevato e 8,4 punti percentuali più basso, rispettivamente, per le donne e per gli uomini.

Il numero di pensioni espresso in percentuale del numero di pensionati di età 70 e oltre, pari a 130,9 per cento nel 2022, mostra fino al 2048 una riduzione più marcata e, successivamente, un lieve recupero, attestandosi a 126,7 per cento nel 2070 (Fig. 2.3.b).

Fig. 2.3: numero delle pensioni in rapporto al numero dei pensionati

Scenario nazionale base



La contrazione del rapporto tra pensioni e pensionati nella parte centrale del periodo di previsione è dovuta alla riduzione del numero di trattamenti pensionistici mediamente spettanti a uno stesso soggetto, in particolare alla riduzione delle pensioni supplementari⁵⁶, che è conseguenza del passaggio graduale dal sistema retributivo, molto frammentato e differenziato nei diversi fondi e gestioni, al sistema contributivo che presenta regole omogenee di calcolo. Il recupero nella parte finale è dovuto, invece, a un incremento del

⁵⁵ Sul piano metodologico, la previsione del numero di pensionati è stata realizzata applicando ai dati analitici della previsione del numero delle pensioni specifici coefficienti di raccordo opportunamente stimati sulla base dei dati elementari contenuti nel casellario dei pensionati. Si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS- (2006), box 2.1.


⁵⁶ Si tratta, in particolare, di pensioni di importo generalmente modesto calcolate su spezzoni di contribuzione non totalizzati ai fini del calcolo della pensione principale.

numero delle pensioni dirette a favore delle donne per effetto della loro maggior partecipazione al mercato del lavoro, a cui si aggiungono le pensioni di reversibilità.

La figura 2.4 mostra, distintamente per sesso e in totale, l'evoluzione del rapporto fra il numero complessivo di pensionati, con l'esclusione dei non residenti, e la popolazione di 70 anni e oltre⁵⁷. In particolare, dal grafico emerge che l'andamento decrescente del rapporto è interamente spiegato dal numero di pensionati al di sotto di 70 anni. Infatti, il rapporto fra i pensionati ultrasettantenni e la popolazione nella stessa fascia di età è stabile, o addirittura in crescita, in particolare per le donne, in conseguenza dell'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro negli ultimi decenni e nella prima parte del periodo di previsione. Risulta altrettanto evidente che la copertura del sistema pensionistico pubblico (inclusivo di pensioni e assegni sociali) risulta pressoché totale per gli ultrasettantenni con percentuali poco al di sotto del 100 per cento della popolazione corrispondente.

Fig. 2.4: pensionati residenti in rapporto alla popolazione di 70 anni ed oltre

Scenario nazionale base



Nella prima parte del periodo di analisi, il calo del rapporto fra pensionati con età inferiore a 70 anni e popolazione con età almeno pari a 70 anni è dovuto principalmente all'elevamento dei requisiti minimi per il pensionamento e, in misura minore, alla riduzione delle pensioni di invalidità.

⁵⁷ Nel rapporto, il numero di pensionati è espresso al netto dei non residenti per ragioni di omogeneità con la variabile indicata al denominatore.

A partire dal 2030 circa, si assiste invece a un effetto di natura puramente demografica. A seguito della riduzione della popolazione nella fascia di età 55-69 anni (a partire dal 2032) in cui è concentrata la maggior parte dei pensionati con età inferiore a 70 anni, la quota complessiva di pensionati rispetto al totale della popolazione ultrasettantenne continua a contrarsi.


Considerando il fatto che il numero delle pensioni risulta significativamente superiore a quello dei pensionati (Fig. 2.5), ne consegue anche che l'importo medio di pensione risulta corrispondentemente inferiore al reddito medio da pensione, che è il reddito effettivo degli anziani. Sotto questo aspetto, il reddito medio da pensione costituisce un indicatore più appropriato rispetto alla pensione media per misurare le condizioni economiche della popolazione anziana. La scomposizione del rapporto spesa/PIL presentata precedentemente può essere perciò riproposta in termini di pensionati e relativo reddito medio da pensione (cfr. la curva sottile della figura 2.5). Come si evince dal confronto con la corrispondente scomposizione effettuata in termini di pensioni, il reddito medio da pensione risulta significativamente più elevato della pensione media. In rapporto alla produttività (Fig. 2.5.b), l'incremento risulta di circa 4,5 punti percentuali nel 2010, passando dal 17,1 per cento al 21,6 per cento. In previsione, nel primo decennio lo scostamento tra reddito medio e pensione media in rapporto alla produttività per occupato raggiunge il livello più elevato pari a circa 5,4 punti percentuali. Successivamente, tale scarto si riduce gradualmente, risultando pari a 3,8 punti percentuali nel 2070.

Il rapporto fra pensionati e occupati si riduce dal 68,2 per cento del 2010 al 62 per cento del 2022. Analogamente, il rapporto fra pensioni e occupati passa, nello stesso periodo, dall'86,2 per cento al 78,9 per cento con uno scarto, al 2022, pari a 17 punti percentuali. Tale differenza diminuisce di circa un punto percentuale nel 2027 per poi riportarsi al valore iniziale intorno al 2033, crescere ancora sino al 2052 e stabilizzarsi poco sotto ai 18 punti percentuali nell'ultimo ventennio di previsione (Fig. 2.5.c).

In generale, le curve relative alle due diverse scomposizioni del rapporto spesa/PIL presentano tendenze simili.

Fig. 2.5: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



Analisi per
tipologia di
pensione

Con riferimento alla scomposizione dei risultati della previsione per tipologia di prestazione, le curve della figura 2.6.a evidenziano come la dinamica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL sia quasi interamente spiegata dal peso delle pensioni dirette. La ragione è facilmente intuibile data la netta prevalenza dimensionale della categoria in termini sia di numero che di importo medio. La spesa per pensioni dirette, pari al 12,1 per cento del PIL nel 2010, si attesta al 12,6 per cento nel 2019 e, per effetto della caduta del PIL dovuto alla crisi sanitaria, aumenta fino al 14 per cento del 2020. Nel biennio successivo, la spesa per le pensioni dirette in rapporto al PIL si riduce di 1,4 punti percentuali principalmente grazie al recupero dei livelli di prodotto. Tuttavia, nel 2024, a causa dell'elevata inflazione degli anni 2022-2023 e delle regole di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, la spesa aumenta di quasi mezzo punto percentuale attestandosi al 13 per cento del PIL. Nel quindicennio successivo la spesa per pensioni dirette incrementa ulteriormente fino al picco relativo del 2040, pari al 14,3 per cento. Nella parte rimanente dell'orizzonte di previsione, si assiste prima a una rapida riduzione e poi a una successiva stabilizzazione. La spesa per le pensioni dirette in rapporto al PIL scende infatti all'11,7 per cento nel 2060, livello intorno al quale si mantiene nel decennio successivo. Per contro, la spesa per pensioni indirette, dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità intorno al 2,3-2,4 per cento del PIL, mostra, nell'ultimo ventennio della previsione, una flessione fino al livello dell'1,7 per cento del PIL nel 2070. Tale andamento è dovuto a una sostanziale riduzione del numero di prestazioni, non imputabile alla dinamica della mortalità⁵⁸ ma, principalmente, alla diminuzione dello stock delle pensioni dirette al netto degli assegni sociali.

Analisi per sesso

La scomposizione della spesa pensionistica complessiva (pensioni dirette e indirette) per sesso evidenzia una prevalenza della quota attribuita ai maschi, per tutto il periodo di previsione (Fig. 2.6.d). Lo scarto, pari a 2 punti percentuali di PIL nel 2010, si amplia fino a 2,4 punti percentuali di PIL nel 2020 e tende poi a diminuire raggiungendo 0,7 punti percentuali poco prima del 2060 e 1,3 punti percentuali nel 2070. Assai diversa è la distribuzione per sesso nell'ambito delle due tipologie di prestazione considerate (Figg. 2.6.b e 2.6.e). La quota maschile risulta abbondantemente superiore a quella femminile per quanto attiene alla spesa per pensioni dirette e ampiamente inferiore per quella relativa alle pensioni indirette. Ciò dipende da una pluralità di fattori di cui i più importanti sono: *i*) la più elevata partecipazione maschile al mercato del lavoro che determina una maggiore probabilità di conseguire una pensione diretta e, contestualmente, di lasciare una pensione al superstite di sesso femminile; *ii*) la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini (pari a circa 3-4 anni); *iii*) l'età della moglie mediamente più bassa rispetto a quella del marito.

Come si evince dalla figura 2.6.b, la riduzione del divario nella spesa pensionistica distinta per genere nel corso della simulazione è dovuta principalmente alla componente delle pensioni dirette, in aumento per le donne in conseguenza della crescente partecipazione delle stesse al mercato del lavoro. Il riallineamento della spesa pensionistica fra i due sessi risulta, inoltre, favorito dalla maggiore sopravvivenza delle donne che produce un "effetto rinnovo" (sostituzione fra pensioni di nuova decorrenza e pensioni cessate) più contenuto rispetto a quello dei maschi, rallentando così il processo di adeguamento degli importi medi dello stock di pensioni verso i più bassi livelli mediamente imposti dal sistema contributivo (Fig. 2.7.b).

Sul versante delle pensioni indirette (Fig. 2.6.e), la spesa pensionistica in rapporto al PIL risulta, per gli uomini, sostanzialmente costante e solo in lieve risalita nel periodo 2030-

⁵⁸ Infatti, l'aumento della speranza di vita, nella misura in cui coinvolge sia il titolare di pensione diretta che il superstite, non altera sostanzialmente il periodo medio di godimento della pensione da parte di quest'ultimo.

2040, mentre per le donne, dopo un lungo periodo quasi trentennale di stabilità, la spesa mostra una evidente flessione.

Le figure 2.6.c e 2.7.c consentono di analizzare i risultati della previsione per comparto. A partire dal 2010, la spesa per i dipendenti privati, pari all'8,7 per cento del PIL, aumenta di circa 0,5 punti percentuali per effetto della recessione, e raggiunge il 9,2 per cento nel 2013. Dopo una fase di significativa decrescita, il rapporto si impenna nel 2020 in ragione della forte contrazione del PIL imputabile agli effetti dell'emergenza sanitaria, raggiungendo un picco pari a 9,6 per cento del PIL. Nel 2021, grazie al rimbalzo nella crescita, la spesa in rapporto al PIL ripiega di 7 decimi di punto e di ulteriori 0,4 punti percentuali di PIL nel 2022. La curva esibisce una sostanziale stabilità fino al 2030 mentre, negli anni seguenti, riprende a crescere rapidamente fino a raggiungere un massimo di 10,7 per cento del PIL nel 2046. Nella fase finale del periodo di previsione, la spesa per pensioni dei dipendenti privati decresce gradualmente portandosi al 10,2 per cento del PIL nel 2070. Data la rilevanza dimensionale del comparto dei dipendenti privati, gli andamenti della spesa in termini di PIL, dell'importo medio delle prestazioni e del numero di pensioni condizionano pesantemente quelli dell'intero sistema pensionistico. La situazione risulta significativamente diversa per il comparto dei dipendenti pubblici e per quello degli autonomi.

*Analisi per
comparto:*

*- dipendenti
privati*

Per i dipendenti pubblici, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL cresce, nella prima parte del periodo di previsione, dal 3,6 per cento del 2010 fino al massimo del 4,6 per cento nel 2020, valore a cui si avvicina nuovamente dopo un temporaneo declino, e si mantiene sostanzialmente intorno a tale livello fino al 2035. Successivamente, il rapporto scende significativamente, attestandosi attorno al 2,1-2,2 per cento nell'ultimo decennio di previsione. La crescita iniziale è dovuta sia alla dinamica del numero di pensioni sia al loro importo medio, mentre l'andamento nella parte centrale e finale del periodo di previsione è determinato prevalentemente dall'evoluzione dell'importo medio di pensione in rapporto alla produttività.

*- dipendenti
pubblici*

Risulta evidente il processo di riallineamento degli importi medi di pensione; in particolare, la pensione media dei dipendenti pubblici, partendo da un valore molto più elevato, decresce rapidamente con una chiara tendenza a convergere su quella dei dipendenti privati (Fig. 2.7.c). La ragione risiede nel processo di armonizzazione delle regole di calcolo della pensione previste dal D.Lgs. 503/1992, per quanto attiene alle pensioni, o quote parti di esse, calcolate con il metodo retributivo, e dalla L. 335/1995, per quanto attiene alle pensioni, o quote parti di esse, calcolate con il metodo contributivo. Una volta che il sistema contributivo sarà a regime, le differenze residue nell'importo medio della pensione saranno imputabili, esclusivamente, a fattori estranei al quadro normativo come i livelli retributivi, le propensioni al pensionamento, la lunghezza e la dinamica delle carriere.

L'aumento del numero di pensioni nel pubblico impiego, che dai 2,8 mln circa del 2010 raggiunge il valore massimo di oltre 3,6 mln nel 2034, oltre a riflettere il più generale fenomeno del ritiro dalla vita attiva dei *baby boomers*, dipende dalle massicce assunzioni avvenute dalla fine degli anni '70 alla metà degli anni '80. Diversamente, il rapporto tra la pensione media e la produttività dei dipendenti del pubblico impiego, dopo una crescita iniziale che lo porta dal 29,4 per cento del 2010 al valore di 32 per cento nel 2024 (passando per il picco del 2020 con successivo recupero), scende rapidamente fino a raggiungere il valore minimo del 20,1 per cento nel 2062. Tuttavia, nell'ultimo decennio di previsione, il rapporto mostra una tendenza al rialzo attestandosi al 20,9 per cento nel 2070. Complessivamente, rispetto al livello del 2010 si registra una contrazione di oltre un quarto. Poiché tale riduzione risulta sensibilmente più accentuata di quella prevista nel settore privato, la differenza fra l'importo medio di pensione dei due settori si riduce

significativamente alla fine del periodo di previsione. In rapporto alla produttività, questa differenza passa da 10,9 punti percentuali nel 2010 a circa 4,3 punti percentuali, in media, nell'ultimo decennio.

- autonomi

Con riferimento ai lavoratori autonomi⁵⁹, la spesa per pensioni si mantiene pressoché costante, poco sotto al 2 per cento del PIL per il primo decennio del periodo di previsione, e poi decresce in modo quasi costante fino a raggiungere il valore dello 0,8 per cento al 2070 (Fig. 2.6.c). L'andamento del rapporto spesa/PIL è spiegato in parte dalla dinamica della pensione media rispetto alla produttività (Figg. 2.7.c e 2.7.f) e in parte dall'andamento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

La figura 2.7.c mostra infatti come, per i lavoratori autonomi, il rapporto tra pensione media e produttività aumenti dal 9,1 per cento del 2010, fino al picco del 10,5 per cento del 2036. Tale incremento è conseguente all'applicazione della L. 233/1990, la quale ha esteso ad artigiani, commercianti e CDCM regole di calcolo retributivo simili a quelle vigenti per i dipendenti privati, consentendo ai lavoratori autonomi di ottenere, per tutta la fase di permanenza del calcolo retributivo della pensione, trattamenti di gran lunga superiori a quelli consentiti dalla normativa precedente al 1990⁶⁰.

Inoltre, un contributo non trascurabile alla dinamica del rapporto spesa/PIL per il comparto degli autonomi proviene, nel primo decennio del periodo di previsione, anche dall'aumento del numero delle pensioni rispetto alla dinamica dell'occupazione complessiva dei fondi Artigiani e Commercianti (Fig. 2.6.f).

Nella seconda parte dell'orizzonte previsivo, la riduzione della spesa per pensioni dei lavoratori autonomi è attribuibile a una serie di fattori, quali: il calo dimensionale dei CDCM, la graduale entrata a regime del sistema contributivo che attribuisce importi medi di pensione più contenuti rispetto a quelli offerti dal calcolo retributivo e, infine, il calo del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati dovuto all'effetto delle soglie di importo commisurate all'assegno sociale per l'accesso al pensionamento nel regime contributivo.

Difatti, per i lavoratori autonomi, gli importi, oltre a essere più contenuti, sono notevolmente inferiori a quelli garantiti ai lavoratori dipendenti, per effetto dell'applicazione di un'aliquota di computo che, nel caso specifico, risulta essere di oltre un quarto più bassa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti (24 per cento contro 33 per cento). Ciò si traduce in trattamenti proporzionalmente ridotti, a parità di età di pensionamento, anzianità contributiva e livelli retributivi.

Inoltre, nel contesto del sistema contributivo, la revisione dei coefficienti di trasformazione trova sostanziale compensazione nell'aumento dell'età media di pensionamento. Nel caso dei lavoratori autonomi tale dinamica risulta significativamente più marcata rispetto agli altri due comparti.

⁵⁹ Nel comparto dei lavoratori autonomi sono comprese le gestioni degli Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri (CDCM).

⁶⁰ La L. 233/1990 garantisce ai lavoratori autonomi rendimenti impliciti di circa due volte superiori a quelli dei dipendenti privati per le pensioni, o quota parte di esse, calcolate con il metodo retributivo. In merito, si veda Ministero del tesoro RGS- (1994).


Difatti, l'effetto combinato di una minore aliquota contributiva e di un più basso reddito imponibile rendono scarsamente probabile il raggiungimento dell'importo minimo di pensione⁶¹ richiesto nel sistema contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato di tre anni rispetto a quello di vecchiaia.

In questo quadro, i CDCM costituiscono un caso degno di nota. I CDCM sono caratterizzati da retribuzioni convenzionali come base di calcolo della pensione, le quali risultano significativamente inferiori rispetto a quelle delle altre gestioni di lavoratori autonomi. Ciò comporta che, durante la fase transitoria, nell'ambito del regime retributivo e misto, gli importi a calcolo delle pensioni risultino generalmente inferiori al minimo di pensione e, quindi, integrati a tale importo. Nell'ambito del sistema contributivo, invece, non solo non viene mai raggiunto un importo di pensione che consentirebbe il pensionamento anticipato fino a tre anni rispetto al requisito di vecchiaia, ma appare probabile l'eventualità che non venga raggiunta neppure la soglia pari all'assegno sociale per il pensionamento di vecchiaia⁶². Nello scenario presentato a legislazione vigente, il pensionamento dei CDCM è previsto, in assenza di soglie di importo, solo dopo l'ulteriore posticipo di quattro anni rispetto al requisito di vecchiaia.

⁶¹ Per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare a fronte, per converso, di una riduzione della soglia di importo minimo della pensione da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Il diritto alla pensione anticipata si consegue infatti al compimento del 64° anno di età (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo risulti almeno pari a 3 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore (1.603,23 euro nel 2024): tale importo si riduce a 2,8 volte (1.496,35 euro nel 2024) per le donne con un figlio e a 2,6 volte (1.389,46 euro nel 2024) per le donne con due o più figli. Dal 2024 è previsto il posticipo di tre mesi della decorrenza. Di contro dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale, il cui valore provvisorio per l'anno 2024 è pari a 534,41 euro.


⁶² Nel caso di importi di pensione particolarmente bassi, inferiori all'assegno sociale il pensionamento di vecchiaia risulta posticipato di 4 anni.

Fig. 2.6: spesa pubblica per pensioni⁽¹⁾ in rapporto al PIL
Analisi per sesso, comparto e tipologia di pensione



(1) Al netto delle pensioni o assegni sociali.

Fig. 2.7: rapporto tra pensione media⁽¹⁾ e produttività per occupato
Analisi per sesso, comparto e tipologia di pensione



(1) Al netto delle pensioni o assegni sociali.

Per comprendere le caratteristiche del sistema pensionistico italiano occorre soffermarsi anche su alcuni aspetti riguardanti il suo assetto distributivo, così come configuratosi a seguito degli interventi di riforma che si sono succeduti a partire dal 1992. A questo riguardo, l'analisi è incentrata su due aspetti: 1) la distribuzione di risorse tra popolazione pensionata e popolazione attiva; 2) la distribuzione di risorse tra differenti generazioni di pensionati.

Una *proxy* utile ad analizzare la distribuzione di risorse tra popolazione attiva e in quiescenza è rappresentata dall'indice di variazione del rapporto fra pensione media e produttività, già impiegato nella scomposizione del rapporto spesa pensionistica/PIL.

Distribuzione delle risorse tra pensionati e attivi

In considerazione del fatto che, in fase di previsione, il modello assume che i salari crescano in funzione degli incrementi di produttività, la curva in grassetto della figura 2.7.a riproduce l'evoluzione del rapporto fra pensione media, riferita alle sole pensioni dirette, e reddito medio da lavoro⁶³.

Tale rapporto mostra un andamento irregolare tra il 2020 e il 2024, essendo influenzato dall'instabilità macroeconomica conseguente alla crisi pandemica e alle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto in Ucraina. Questa instabilità si riflette, rispettivamente, sul reddito medio da lavoro (il denominatore del rapporto) per il 2020 e gli anni immediatamente successivi e sull'indicizzazione delle pensioni (il numeratore del rapporto) nel 2023 e 2024, a seguito delle spinte inflazionistiche emerse tra il 2022 e il 2023.

A seguito delle ipotesi di medio e lungo periodo che ipotizzano per il costo del lavoro la convergenza verso il tasso di crescita della produttività, la pensione media tende a stabilizzarsi in termini di produttività nel decennio successivo, per poi decrescere abbastanza regolarmente nella restante parte del periodo di previsione. In particolare, a partire dal 2034, il tasso di crescita dell'importo medio delle pensioni dirette risulta mediamente inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto alla dinamica dei redditi medi da lavoro.

L'andamento dei redditi da pensione rispetto alla dinamica della produttività (o del PIL pro capite) riflette innanzitutto le proprietà redistributive del sistema contributivo, la cui formula di calcolo, rispetto a quella del sistema retributivo, determina una riduzione dell'importo di pensione soprattutto per i lavoratori con carriere più dinamiche.

Il metodo contributivo, per il solo fatto di estendere la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un miglioramento relativo delle posizioni pensionistiche dei lavoratori tipicamente più deboli, caratterizzati da carriere piatte⁶⁴.

Al contrario, nel contesto del sistema retributivo, l'esperienza italiana degli anni passati mostra che, nell'ambito del lavoro dipendente del settore privato, le pensioni di importo più elevato sono generalmente quelle relative al pensionamento anticipato, tipicamente appannaggio di lavoratori che hanno goduto di carriere continue e dinamiche. Ne risulta che i titolari di tali pensioni beneficiano di prestazioni di ammontare mediamente doppio rispetto alle pensioni di vecchiaia, a cui si aggiunge un periodo medio di fruizione della prestazione di circa 5-6 anni superiore.

Tale aspetto risulta ben evidenziato nella tabella 2.2 che mette a confronto gli importi medi dello stock di pensioni dirette (al netto di pensioni e assegni sociali) in percentuale del PIL pro capite per fasce decennali di età e per decennio di previsione⁶⁵. Nell'anno 2010 l'importo medio di pensione, nelle fasce di età interessate dal pensionamento anticipato, risultava nettamente più alto di quello rilevato nelle fasce superiori di età. Tale vantaggio, però, si riduce gradualmente con l'introduzione del sistema contributivo, tanto è vero che nei decenni finali del periodo di previsione, gli importi medi per età presentano una distribuzione assai più uniforme.

⁶³ Qualora si volessero valutare gli effetti distributivi in relazione al reddito medio dell'intera popolazione (inclusi i pensionati), l'indicatore da utilizzare sarebbe, più appropriatamente, il rapporto fra la pensione media ed il PIL pro capite. Tale indicatore presenterebbe, tuttavia, risultati qualitativamente analoghi a quelli del rapporto fra pensione media e produttività.

⁶⁴ Per maggiori dettagli, si rinvia all'analisi sull'adeguatezza delle prestazioni relativamente ai tassi di sostituzione contenuta nel capitolo 6.

⁶⁵ La tabella, pertanto, può essere letta anche per coorte, oltre che per contemporanei.

Tab. 2.2: rapporto tra pensione media⁽¹⁾ della fascia di età e PIL pro capite - Scenario nazionale base

Fascia di età	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
51-60	74,6%	65,1%	38,5%	31,2%	25,4%	23,6%	23,7%
61-70	65,6%	82,8%	58,9%	57,1%	53,9%	53,6%	54,0%
71-80	51,1%	66,5%	66,5%	53,5%	48,5%	45,4%	47,9%
81-90	41,7%	51,9%	53,7%	60,4%	46,9%	41,0%	39,0%
91-100	35,9%	43,0%	43,4%	48,5%	51,4%	38,9%	34,4%

(1) Riferita alle pensioni dirette, al netto delle pensioni ed assegni sociali.

Infine, con riferimento all'analisi degli effetti distributivi tra differenti generazioni di pensioni dirette, vale ricordare quali siano e come operino i fattori normativi che incidono sulla distribuzione intergenerazionale delle risorse destinate al sistema pensionistico durante il periodo di previsione.

In primo luogo, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni comporta, a parità di regole di calcolo, una riduzione progressiva dell'importo espresso in termini reali delle pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza. Ciò consegue al fatto che queste ultime evolvono in base alla dinamica delle retribuzioni⁶⁶, mentre le prime recuperano soltanto la perdita del potere di acquisto⁶⁷.

In secondo luogo, l'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo produce effetti che vanno in direzione diametralmente opposta in quanto tendono ad avvantaggiare, in termini relativi, le pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza. Tali effetti sono imputabili alla gradualità del regime transitorio e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione (Appendice 1, lettera B.1).

In terzo luogo, il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti minimi di età per la maturazione del diritto alla pensione alle variazioni della speranza di vita (D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011) contrasta gli effetti di riduzione degli importi pensionistici che si sarebbero determinati, a parità di età di pensionamento, in conseguenza della revisione dei coefficienti trasformazione. Si ricorda che tale meccanismo opera sia in relazione ai requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia ordinario, sia per il requisito contributivo relativo al pensionamento anticipato di tre anni rispetto all'età di vecchiaia (per i soli lavoratori entrati in assicurazione a decorrere dal 1996) e per il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età. In tali termini, la disattivazione per il periodo 2019-2026 degli adeguamenti dell'anzianità contributiva a variazioni dell'aspettativa di vita per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, prevista dal D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, e che è stata successivamente limitata sino alla fine del 2024 dalla L. 213/2023, ha come effetto anche quello di rendere meno efficace il fenomeno sopra descritto. Tuttavia, sulla base delle ipotesi contemplate dallo scenario Istat 2022, che nel periodo in oggetto assume previsioni della

⁶⁶ È possibile dimostrare che il risultato è indipendente dal metodo di calcolo, purché questo resti immutato nel tempo.

⁶⁷ È necessario, tuttavia, rilevare che, nel metodo di calcolo contributivo, l'indicizzazione reale (nella misura dell'1,5 per cento l'anno) viene incorporata nel calcolo del coefficiente di trasformazione (Appendice 1, lettera B.1) e, quindi, scontata nel livello della rata iniziale di pensione. Si tenga anche presente, d'altra parte, che la normativa relativa alla perequazione delle prestazioni prevede un pieno adeguamento al tasso di variazione dell'inflazione solo per fasce o scaglioni di importo, salvaguardando gli importi più bassi.

speranza di vita che si traducono in adeguamenti nulli dei requisiti di pensionamento relativi alle stesse, il blocco fino al 2024 non incide sostanzialmente sul requisito.

2.4 - *Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA*

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte, in ambito EPC-WGA, con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche, in particolare nell'ambito del nuovo sistema di regole sulla sorveglianza fiscale della governance europea. I risultati previsionali dell'ultimo aggiornamento, relativo all'esercizio 2024, pubblicati ad aprile 2024 nell'*Ageing Report 2024*⁶⁸, costituiscono la base quantitativa utilizzata dalla Commissione per l'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche per il triennio successivo.

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche definite dal *Working Group on Ageing*, descritte estensivamente nel Capitolo 1.3, costituiscono il riferimento per la definizione dei parametri strutturali dello scenario di previsione EPC-WGA *baseline* impiegato nel presente Rapporto.

La figura 2.8 confronta la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL elaborata sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* con quella ottenuta con lo scenario nazionale base.


Poiché le due previsioni a confronto sono omogenee dal punto di vista dell'aggiornamento del modello, le differenze nei risultati dipendono esclusivamente dalle ipotesi demografiche e macroeconomiche di medio-lungo periodo e, ovviamente, dalla diversa specificazione dei parametri normativi correlati alle ipotesi di scenario (§1.4)⁶⁹.

⁶⁸ Si veda anche Economic Policy Committee - European Commission (2024), "*2024 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)*", European Economy Institutional Paper 179 (https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en).

⁶⁹ In particolare, si fa riferimento alla capitalizzazione dei contributi sulla base del tasso di crescita del PIL, alla revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di morte e, da ultimo, all'adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita.

Fig. 2.8: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



Rispetto allo scenario nazionale base, lo scenario EPC-WGA *baseline* presenta una più accentuata crescita del rapporto tra spesa pensionistica e PIL a partire dal 2028. La divaricazione tra le due curve risulta crescente e raggiunge un valore massimo di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2036. Le due curve tendono, successivamente, a incrociarsi attorno al 2041, anno dopo il quale la curva relativa allo scenario EPC-WGA si situa al di sotto di quella relativa allo scenario nazionale base sino alla fine del periodo di previsione, quando lo scostamento si attesta su un decimo di punto percentuale di PIL.

Confronto con lo scenario nazionale base:

- effetto della
dinamica del PIL

La differenza del rapporto tra spesa pensionistica e PIL trova spiegazione principalmente nei differenziali di crescita economica. Infatti, fino al 2035, il tasso di crescita reale del PIL risulta più contenuto nello scenario EPC-WGA *baseline*, con uno scarto medio di 0,3 punti percentuali. La più bassa crescita nella prima parte dell'orizzonte di previsione è dovuta a una dinamica occupazionale più sfavorevole, non compensata da una crescita della produttività solo lievemente superiore (§ 1.4).

Diversamente, nella restante parte del periodo di previsione si assiste a un significativo recupero del tasso di crescita del PIL, dovuto a una dinamica occupazionale più favorevole (che sconta le diverse proiezioni di popolazione), che permette di recuperare, intorno al 2040, la differenza sul livello del PIL accumulata nel primo decennio di proiezione. Considerato l'andamento dei tassi di crescita nei decenni a seguire, nel 2070 il livello del PIL risulta quindi superiore di oltre 14 punti percentuali rispetto allo scenario nazionale base. Ciò si traduce nel livello di spesa in rapporto al PIL marginalmente inferiore evidenziato nella figura 2.8 nel 2070.

- pensione media
su produttività

Con riguardo al rapporto fra pensione media e produttività (Fig. 2.8.b), la curva dello scenario EPC-WGA si colloca a un livello inferiore a quella dello scenario nazionale base per la quasi totalità della simulazione, e lo scarto massimo è di 0,4 punti percentuali. Successivamente al 2062, la stessa si pone a un livello superiore, con una forbice crescente che raggiunge uno scarto di 0,5 punti percentuali nel 2070. La ragione dell'andamento registrato risiede nelle differenze nelle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti gli scenari. La produttività per occupato (denominatore del rapporto) è lievemente più alta nello scenario EPC-WGA rispetto a quello nazionale. Nei primi decenni di simulazione, l'effetto denominatore prevale, e il rapporto pensione media su produttività risulta più basso nello scenario EPC-WGA. La differenza in termini di PIL in favore dello scenario EPC-WGA, tuttavia, è molto maggiore di quella registrata sulla sola produttività, perché la proiezione demografica Eurostat è consistentemente più favorevole di quella Istat, il che si riflette sulle prospettive occupazionali; il tasso di crescita del PIL opera come rendimento interno dei contributi versati, incrementando progressivamente il numeratore del rapporto (pensione media), che infatti risulta più alto negli ultimi anni della simulazione.

- pensioni su
occupati

Per quanto riguarda il rapporto fra pensioni e occupati dello scenario EPC-WGA *baseline*, questo si colloca a un livello superiore rispetto allo scenario nazionale base nella prima parte del periodo di previsione, con uno scarto che raggiunge un massimo di circa 3 punti percentuali nel 2037 (Fig. 2.8.c), cui segue un recupero dei livelli occupazionali che porta ad annullare il *gap* attorno al 2049. Da questo momento in poi il rapporto si colloca a un livello inferiore con scarti crescenti che raggiungono una differenza negativa di 3,7-3,8 punti percentuali negli ultimi anni di previsione. Ciò dipende in parte da ragioni demografiche: infatti l'indice di dipendenza degli anziani (Fig. 2.8.f) risulta più basso rispetto a quello implicato dalle proiezioni demografiche sottostanti allo scenario nazionale base. Inoltre, tale effetto non è compensato dai più bassi tassi occupazionali evidenziati nella Figura 2.8.e.

La tabella 2.3 illustra la scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nei diversi fattori esplicativi⁷⁰. Nonostante tali differenze tra i risultati dei due scenari, occorre sottolineare come l'assetto del sistema pensionistico italiano, inglobato a legislazione vigente sia nelle previsioni di spesa in rapporto al PIL dello scenario nazionale sia nelle previsioni dello scenario EPC-WGA *baseline*, ancorché in parte indebolito dalle misure del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 e da successive parziali proroghe aventi

⁷⁰ Si veda la nota alla Tabella 2.1 per la definizione dei fattori esplicativi.

comunque natura transitoria, in virtù delle passate riforme continui a recepire soluzioni tra le più avanzate in ambito UE. Il sistema pensionistico italiano, infatti, prevede: i) il calcolo attuariale della pensione in ragione del livello di contribuzione e del periodo medio di pagamento delle prestazioni, ii) incrementi automatici e periodici dei requisiti di accesso al pensionamento e iii) l'adeguamento automatico dei parametri di calcolo della pensione e dei requisiti di pensionamento rispetto all'evoluzione della sopravvivenza media. Tale quadro regolamentare consente, fra l'altro, di garantire livelli di prestazione strutturalmente adeguati (Box 6.1).

Tab. 2.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL⁽¹⁾

		2022/2010	2030/2022	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	Spesa/PIL	2,7%	6,6%	6,1%	-8,8%	-11,7%	0,3%
	- Pop.70+ / attivi	18,6%	12,4%	30,9%	18,1%	-2,2%	-1,4%
	- Pensione media / prod.	12,2%	5,4%	-7,3%	-13,2%	-6,9%	5,7%
	- Pensioni / pop.70+	-17,6%	-4,9%	-11,2%	-6,9%	-1,1%	-1,7%
	- Attivi / occupati	-6,3%	-5,4%	-1,5%	-4,4%	-1,9%	-2,1%
	- Interazione	-4,2%	-0,9%	-4,8%	-2,3%	0,4%	-0,2%

(1) Per le prime due colonne si è considerato il 2022 come anno di riferimento vista l'eccezionalità del 2020.

Box 2.1 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004

Il processo di riforma del sistema pensionistico italiano degli ultimi decenni ha contribuito e contribuisce tuttora in misura significativa a contrastare gli effetti attuali e quelli previsti negli anni a venire della transizione demografica sulla spesa pubblica.

Le figure sottostanti mostrano la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL a legislazione vigente nel caso dello scenario nazionale e nel caso dello scenario EPC-WGA. Al fine di quantificare l'impatto sulla spesa pensionistica in rapporto al PIL del complessivo ciclo di riforme, a parità di ipotesi demografiche e macroeconomiche, vengono costruiti degli scenari controfattuali che si discostano dalle previsioni di riferimento di questo Rapporto in quanto includono gli effetti della legislazione in ambito pensionistico di volta in volta previgente dal 2004 in poi. Le previsioni a legislazione vigente inglobano gli effetti del D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).

Nel caso dello scenario nazionale, (Fig. A.1), rispetto alle previsioni basate sulla legislazione immediatamente precedente, i suddetti interventi legislativi, per la prima volta dal 2004, hanno determinato un ampliamento della spesa e una retrocessione nel percorso di elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento, producendo, nel periodo 2019-2023, una maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL pari in media a oltre 0,4 punti l'anno.

Dal 2024 si evidenzia invece nello scenario a legislazione vigente un'incidenza della spesa lievemente più bassa di circa 0,1 punti percentuali per il restante periodo di previsione con profilo decrescente dopo il 2040. La motivazione risiede principalmente nelle modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio 2023 in materia di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024 e, marginalmente rispetto al lungo periodo, alle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2024, nonché, in misura parziale, nel minore importo medio delle pensioni in pagamento dovuto all'anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti precedentemente in vigore.

Considerando l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 (L. 243/2004), si evidenzia come, complessivamente, essi abbiano generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a oltre 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060. Di questi, circa due terzi sono dovuti agli interventi adottati prima del D.L. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011) e circa un terzo agli interventi successivi, con particolare riguardo al pacchetto di misure previste con la riforma del 2011 (art. 24 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011).

Fig. A: spesa pubblica per pensioni in % PIL sotto differenti ipotesi normative

Fig. A.1: spesa in % del PIL - Scenario nazionale base





Fig. A.2: spesa in % del PIL - Scenario EPC-WGA baseline



- | | |
|--|---|
| — Normativa vigente | — Normativa antecedente alla L. 26/2019 |
| - - - Normativa antecedente alla L. 232/2016 | — Normativa antecedente al D.L. 201/2011 |
| - - - Normativa antecedente al D.L. 98/2011 | - - - Normativa antecedente al D.L. 78/2010 |
| — Normativa antecedente alla L. 243/2004 | |

CAPITOLO 3 - La spesa sanitaria

3.1 - Premessa

L'aggiornamento delle previsioni della spesa sanitaria pubblica⁷¹ per l'anno 2024 ha comportato la revisione dei valori iniziali di spesa ed il recepimento degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del quadro normativo-istituzionale intervenute successivamente a settembre 2023.

Aggiornamento delle previsioni:

Sulla base dei risultati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat con nota del 1° marzo 2024, nel 2023 il rapporto tra spesa sanitaria e PIL si è attestato al 6,3 per cento mostrando una diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al dato del 2022.

In valore assoluto, la spesa sanitaria è risultata pari a 131.119 mln, in riduzione dello 0,4 per cento rispetto al 2022.

Rispetto alle previsioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2023 in cui si prevedeva un tasso di variazione del 2,8 per cento per il 2023, la minore crescita effettivamente registrata della spesa sanitaria nel 2023 è imputabile alla flessione della spesa per i redditi da lavoro dipendente e alla diminuzione dei consumi intermedi, diversi dai prodotti farmaceutici.

Con riferimento alle singole componenti, la spesa per i redditi da lavoro dipendente è stata pari a 40.073 mln, in riduzione dell'1,8 per cento rispetto al 2022. Tale flessione è dovuta principalmente al venir meno, nel 2023, degli arretrati conseguenti alla sottoscrizione, nell'anno precedente, del contratto per il personale non dirigente relativo al triennio 2019-2021⁷², comunque attenuata da una serie di provvedimenti sul personale impattanti sul 2023, in primo luogo l'erogazione nel 2023 dell'emolumento *una tantum* correlato ai miglioramenti economici per il rinnovo contrattuale 2022-2024 per il personale dipendente.

La spesa per i consumi intermedi è pari a 44.356 mln, in crescita dello 0,3 per cento rispetto al 2022. L'incremento è attribuibile esclusivamente ai prodotti farmaceutici⁷³, visto che la restante parte della componente è caratterizzata da un decremento. Nello specifico, la spesa per l'acquisto diretto dei farmaci, cresciuta del 13,1 per cento nel 2023, è in via principale associabile a una effettiva crescita dell'aggregato, mentre un terzo dell'incremento è imputabile a una minore sterilizzazione dei costi del 2023 per le entrate del pay-back relativo alla farmaceutica ospedaliera. La spesa ha risentito, inoltre, dei

⁷¹ L'attività di analisi e di previsione delle prospettive di medio-lungo periodo della spesa sanitaria da parte della RGS ha avuto inizio nel 1996. In merito, si veda Ministero del tesoro - RGS (1996). Per una descrizione delle tappe relative alla prima fase dell'attività e delle relative finalità conoscitive, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2001), paragrafo 4.1.

⁷² Articolo 1, comma 438, della L. 145/2018. Da ricordare, rispetto alla NADEF 2023, lo slittamento al 2024 della sottoscrizione del contratto per il triennio 2019-2021 per la dirigenza, non essendosi perfezionato entro la fine del 2023.

⁷³ Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati direttamente dagli ESL per essere impiegati all'interno delle strutture ospedaliere o per essere erogati attraverso i canali della distribuzione diretta (DD) e per conto (DPC). Su tale spesa incide in maniera importante l'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici.

maggiori costi, preordinati a legislazione vigente, per la rideterminazione del pertinente tetto di spesa e per l'approvvigionamento dei farmaci innovativi. La spesa imputabile ai consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici presenta una riduzione del 5 per cento.

In primis, ciò è imputabile ai minori oneri sostenuti nel 2023 per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure per il contrasto del Covid-19 da parte della preposta Unità e del subentrante Ministero della salute. In secondo luogo, la dinamica in riduzione della componente è influenzata dai prezzi delle fonti energetiche, calmierati rispetto all'anno precedente. In ultimo, il decremento dell'aggregato in esame ha inglobato gli esiti, anche se con effetto opposto, della rilevante sterilizzazione della spesa nel 2022 a seguito della contabilizzazione delle entrate del pay-back per i dispositivi medici, essendo queste ultime riferite al superamento dei tetti di spesa del quadriennio 2015-2018.

Per quanto riguarda la spesa per le prestazioni sociali in natura, corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market, questa è pari a 42.937 mln, in aumento dello 0,7 per cento rispetto al 2022.

Infine, per le altre componenti di spesa, il livello registrato è pari a 4.293 mln, con un decremento del 5,1 per cento rispetto al 2022.

Sulla base della legislazione vigente le previsioni della spesa sanitaria presentate nel DEF 2024 assumono come anno di partenza la spesa sanitaria corrente del 2023, precedentemente descritta, riportata nel Conto economico consolidato della sanità per le amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istat nell'ambito dei Conti nazionali. Tali previsioni scontano gli oneri legati al rinnovo del trattamento economico del personale dipendente e convenzionato⁷⁴ con il SSN per il triennio 2019-2021 e 2022-2024 oltre che l'anticipo del rinnovo 2025-2027, le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁷⁵, i costi sostenuti dal Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del D.L. 24/2022⁷⁶ nonché gli interventi pianificati da disposizioni legislative per il rafforzamento della *performance* del SSN⁷⁷.

Sulla base delle previsioni del DEF 2024 la spesa sanitaria prevista per il 2024 è pari a 138.776 mln, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente. In rapporto al PIL, la spesa sanitaria è prevista salire al 6,4 per cento, ovvero 0,1 punti percentuali di PIL al di sopra del valore del 2023.

Nel dettaglio, la previsione evidenzia per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 43.968 mln, equivalente a una crescita del 9,7 per cento rispetto al 2023. Tale aumento è influenzato dagli oneri correlati al rinnovo contrattuale dei dirigenti degli enti del SSN per il triennio 2019-2021⁷⁸ nonché da quello relativo all'intero personale dipendente per la tornata 2022-2024⁷⁹. A legislazione vigente sono, inoltre, preordinati maggiori costi in termini di miglioramenti economici⁸⁰, il potenziale mantenimento in servizio dei

- Quadro
normativo

⁷⁴ Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza medico-specialistica ambulatoriale interna.

⁷⁵ Nello specifico, vengono inclusi oltre 3.500 mln negli anni 2022-2026 afferenti alla 'Missione 6: Salute'.

⁷⁶ In particolare, vengono contabilizzati circa 800 mln fino al 2026.

⁷⁷ Le previsioni scontano altresì l'ipotesi di utilizzo delle residuali economie generatesi sulle risorse stanziati in anni passati per il contrasto al Covid-19.

⁷⁸ Articolo 1, comma 438, della L. 145/2018. In merito è da segnalare che, diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, non sono imputati nell'anno di perfezionamento dei contratti i relativi arretrati poiché ritenuti da contabilizzare nelle annualità di rispettiva competenza.

⁷⁹ Articolo 1, comma 29, della L. 213/2023.

⁸⁰ Articolo 1, comma 526, della L. 197/2022 e articolo 8, comma 5, del D.L. 13/2023.

lavoratori⁸¹ nonché la riprogrammazione delle procedure di reclutamento in virtù di proroghe circa le tempistiche applicative⁸². L'aggregato è in crescita anche in ragione delle spese previste per l'attuazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR.

I consumi intermedi registrano un livello di spesa pari a 45.639 mln, con un incremento del 2,9 per cento rispetto al 2023. L'aumento è imputabile soprattutto ai prodotti farmaceutici per i quali si stima una crescita del 7,1 per cento. Quest'ultima è determinata, oltre che da una generale dinamica in aumento, anche dai riflessi derivanti dalla rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti⁸³ e dall'ulteriore incremento del fondo per il concorso al rimborso dei farmaci innovativi⁸⁴. A parziale compensazione dei succitati fattori di crescita viene scontata nel 2024 un'ipotesi di incasso di pay-back di poco superiore all'importo contabilizzato l'anno precedente. Le altre componenti afferenti ai consumi intermedi mostrano un incremento dello 0,9 per cento. La previsione, oltre che da una generale dinamica di crescita, è contraddistinta da un aumento degli oneri associabili all'attuazione delle misure programmate dalla 'Missione 6: Salute' del PNRR. L'andamento dell'aggregato è moderatamente attenuato dall'ipotesi di un incasso di pay-back per i dispositivi medici, quantificato prudenzialmente⁸⁵ in ragione dei contenziosi amministrativi posti in essere da numerose aziende fornitrici. La dinamica in aumento è mitigata anche da una minore incidenza degli oneri sostenuti dal Ministero della salute per le funzioni assegnate dall'articolo 2 del D.L. 24/2022⁸⁶ nonché dei costi calmierati dei prodotti energetici, tenuto conto dei rincari manifestatisi nel biennio precedente⁸⁷.

Con riferimento alle prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market, si prevede per il 2024 un livello di spesa pari a 44.582 mln, con un incremento rispetto al 2023 del 5,2 per cento. Riguardo alle singole componenti dell'aggregato, la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata è prevista pari a 7.922 mln, in crescita del 4,7 per cento rispetto al 2023. Parte dell'incremento è attribuibile alla riorganizzazione introdotta dalla recente legislazione con riferimento al sistema di remunerazione delle farmacie⁸⁸. La componente risente altresì della revisione di alcune misure di governance del settore. Per l'assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 7.702 mln, in aumento del 14 per cento rispetto al 2023. La crescita è dovuta essenzialmente agli oneri relativi al rinnovo delle convezioni per i trienni 2019-2021⁸⁹ e 2022-2024⁹⁰. Sono altresì previsti costi per il coinvolgimento di siffatta forma di assistenza nell'implementazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR. Sono state inoltre proposte

⁸¹ Articolo 1, commi 164 e 164-bis, della L. 213/2023.

⁸² A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 4, comma 4, del D.L. 215/2023.

⁸³ La possibilità di rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica, fermo restando l'importo complessivo fissato dalla legge, è stata prevista all'articolo 1, comma 281, della L. 234/2021. In relazione a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024 a decorrere dal 2024, il tetto per gli acquisti diretti di farmaceutica è stato rivisto in aumento passando dal precedente 8,3 per cento all'8,5 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 223, della L. 213/2023).

⁸⁴ Articolo 1, comma 259, della L. 234/2021.

⁸⁵ Nel 2024 viene scontato un importo di pay-back non molto superiore a quello registrato nel 2023.

⁸⁶ Viene ipotizzato un valore di 280 mln.

⁸⁷ A decorrere dal 2024 non sono più destinate specifiche provviste a valere sul finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato a copertura di tale tipologia di oneri.

⁸⁸ Articolo 1, comma 225 e seguenti, della L. 213/2023.

⁸⁹ Articolo 1, comma 439, della L. 145/2018. Parimenti a quanto fatto per i redditi da lavoro dipendente, occorre evidenziare che, diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, non sono imputati nell'anno di perfezionamento degli accordi, i relativi arretrati poiché ritenuti da contabilizzare nelle annualità di rispettiva competenza.

⁹⁰ Articolo 1, comma 30, della L. 213/2023.

specifiche misure a sostegno del settore. Per sopperire alla carenza di personale è stata offerta la possibilità di trattenere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età i medici in regime di convenzionamento⁹¹ ed è stata procrastinata la possibilità di affidare gli incarichi per l'assistenza medico-generica ai laureati in medicina abilitati⁹². Per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market è prevista una spesa di 28.958 mln, superiore del 3,1 per cento rispetto al 2023. L'andamento dell'aggregato sconta l'onere per il rinnovo delle convenzioni dei professionisti della medicina specialistica ambulatoriale interna relativamente ai trienni 2019-2021⁹³ e 2022-2024⁹⁴. La crescita registrata è attribuibile anche all'ipotesi di utilizzo di siffatta tipologia di assistenza per l'implementazione delle misure relative alla 'Missione 6: Salute' del PNRR. È stata altresì concessa la possibilità di ricorrere alle strutture private accreditate per il recupero delle liste d'attesa destinando una specifica quota del finanziamento ordinario del SSN del 2024⁹⁵. Inoltre, è stato rideterminato in aumento il tetto di spesa per il ricorso agli operatori privati accreditati eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica⁹⁶ nonché programmato un ulteriore contributo per sessioni di psicoterapia presso specialisti privati⁹⁷. Infine, è stata procrastinata ed estesa la sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali concernente l'erogazione di nuovi servizi da parte delle farmacie⁹⁸.

Infine, per le altre componenti di spesa è prevista una quantificazione pari a 4.587 mln, in crescita del 6,9 per cento rispetto al valore riscontrato l'anno precedente. Tale aumento è sostanzialmente riconducibile a una maggiore quota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) associata al pagamento di consistenti oneri per i miglioramenti economici del personale del SSN.

Nello scenario a legislazione vigente del DEF 2024, la spesa sanitaria è prevista crescere nel triennio 2025-2027 ad un tasso medio annuo del 2 per cento; nel medesimo arco temporale, il PIL nominale crescerebbe in media del 3,1 per cento e, nel 2027, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL è stimato pari a 6,2 per cento. La previsione, oltre a una parziale contabilizzazione degli oneri per i miglioramenti economici per il triennio 2025-2027⁹⁹, sconta una dinamica incrementale dei costi. La previsione riflette anche la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni¹⁰⁰, gli interventi di razionalizzazione dei costi già programmati a legislazione vigente e la spesa sanitaria corrente per l'attuazione del PNRR.

L'aggiornamento dei profili di spesa utilizzati ha riguardato la spesa farmaceutica e specialistica, attraverso l'utilizzo dei dati desunti dall'archivio del Sistema Tessera Sanitaria

- Profilo dei consumi

⁹¹ Articolo 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. 198/2022

⁹² Articolo 4, comma 2, del D.L. 215/2023.

⁹³ Articolo 1, comma 439, della L. 145/2018. Analogamente a quanto fatto per i redditi da lavoro dipendente, occorre evidenziare che, diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, non sono imputati nell'anno di perfezionamento degli accordi, i relativi arretrati poiché ritenuti da contabilizzare nelle annualità di rispettiva competenza.

⁹⁴ Articolo 1, comma 30, della L. 213/2023.

⁹⁵ Articolo 1, comma 232, della L. 213/2023.

⁹⁶ Articolo 1, comma 233, della L. 213/2023.

⁹⁷ Articolo 4, comma 8-quater, del D.L. 215/2023.

⁹⁸ Articolo 4, comma 7, del D.L. 215/2023.

⁹⁹ A decorrere dal 2025 è contabilizzata la stima dell'anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale del relativo triennio

¹⁰⁰ In merito si precisa che le previsioni scontano un incasso di pay-back per superamento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci e per dispositivi medici analogo a quello supposto nel 2024.

(TS) relativi all'anno 2022, e la spesa per le principali prestazioni per *long-term care* attraverso l'impiego dei dati derivanti dai principali flussi NSIS, aggiornati¹⁰¹ anch'essi al 2022. Per quanto riguarda gli altri profili¹⁰², invece, in mancanza di dati aggiornati, sono stati mantenuti costanti rispetto al precedente aggiornamento.

Le previsioni sono state effettuate coerentemente con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari descritti nel capitolo 1. Il paragrafo 3.3 fornisce una descrizione delle proiezioni della spesa sanitaria in rapporto al PIL ottenuta sulla base delle ipotesi dello scenario nazionale. Il paragrafo 3.5, invece, descrive le proiezioni che incorporano lo scenario EPC-WGA *baseline*, mettendole a confronto con quelle dello scenario nazionale.

Ipotesi di scenario

Le previsioni vengono elaborate secondo diversi approcci metodologici. Il primo, denominato *pure ageing scenario*, assume l'invarianza nel tempo del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione e l'adeguamento del costo unitario delle prestazioni al PIL pro capite¹⁰³. Ciò rende la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendente dalle sole dinamiche demografiche¹⁰⁴.

Metodologie di previsione:

La metodologia del *pure ageing scenario* permette di isolare l'effetto demografico sulla sostenibilità di lungo periodo del sistema sanitario. Tuttavia, essa presenta il limite di ignorare altri fattori esplicativi, alcuni dei quali dipendenti dalle stesse dinamiche demografiche, in grado di incidere significativamente sull'evoluzione del rapporto spesa/PIL. Pertanto, considerato anche l'elevato grado di discrezionalità insito nella definizione delle ipotesi comportamentali all'interno del settore sanitario, è sembrato opportuno valutare gli effetti derivanti dall'adozione di approcci alternativi¹⁰⁵.

- pure ageing scenario

Fra i fattori esplicativi, diversi da quello demografico, particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti tre ipotesi alternative: *i)* la correlazione fra l'evoluzione della struttura dei consumi sanitari e il miglioramento delle condizioni di salute, *ii)* il collegamento del costo unitario delle prestazioni sanitarie con la produttività, piuttosto che con il PIL pro capite e *iii)* l'elasticità del costo unitario, rispetto al PIL pro capite o al PIL per ora lavorata, maggiore

- ipotesi alternative

¹⁰¹ In particolare, i flussi informativi impiegati sono: i) flusso SIAD, relativo all'assistenza domiciliare; ii) flusso FAR, relativo all'assistenza residenziale e semiresidenziale; iii) flusso SISM, relativo alla salute mentale; iv) flusso SIND, relativo alle dipendenze e v) flusso riguardante l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice.

¹⁰² I profili non aggiornati riguardano l'assistenza ospedaliera e alcune prestazioni relative all'assistenza distrettuale (assistenza idrotermale, consultori familiari, emergenza sanitaria, guardia medica, medicina generale, assistenza integrativa ed assistenza protesica). Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, che rappresenta circa il 42 per cento della spesa sanitaria corrente pubblica complessiva, in mancanza di dati più aggiornati, il profilo è stato stimato sulla base delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riferite al 2021.

¹⁰³ Tale metodologia è stata concordata in ambito EPC-WGA, in occasione del primo esercizio previsionale elaborato nel 2001 e riproposta negli aggiornamenti successivi fino all'Ageing Report 2024. In merito, si veda, Economic Policy Committee – European Commission (2001, 2003, 2021, 2024).

¹⁰⁴ Per tale ragione, il *pure ageing scenario* veniva definito "*demographic scenario*". Inizialmente, la definizione del *pure ageing scenario* adottata in ambito EPC-WGA prevedeva che il costo unitario delle prestazioni riconducibili alla componente *long-term care* (LTC) della spesa sanitaria evolvesse in linea con la produttività, (Economic Policy Committee – European Commission, 2009a). Pertanto, la previsione della spesa sanitaria complessiva, che aggrega le componenti *acute* e LTC, dipendeva oltre che dalle dinamiche demografiche, anche dalle ipotesi macroeconomiche relative alla composizione della dinamica del PIL in termini di produttività e occupazione. A partire dal *round* di previsioni 2012, la definizione del *demographic scenario* ha previsto, invece, che il costo unitario delle prestazioni riconducibili alla componente LTC della spesa sanitaria evolvesse in linea con il PIL pro capite (Economy Policy Committee – European Commission, 2012, pag. 240), seguendo così l'approccio metodologico da sempre adottato in ambito nazionale (Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, 2011).

¹⁰⁵ In tale direzione si è mossa anche l'attività di analisi delle metodologie di previsione sviluppata in ambito EPC-WGA. Si veda, in proposito, Economy Policy Committee – European Commission (2020).

di 1¹⁰⁶. Un'analisi degli effetti sulla dinamica del rapporto spesa/PIL derivanti dall'adozione di ciascuna delle tre ipotesi, considerate singolarmente, è contenuta nel paragrafo 3.6.

- *reference scenario*

Ai fini di valutare l'effetto complessivo che queste stesse ipotesi, opportunamente combinate fra loro, producono sulla previsione del rapporto spesa/PIL, si è considerata anche un'altra metodologia di previsione denominata *reference scenario*. I risultati di questo approccio sono illustrati nel paragrafo 3.7. Di seguito, a scopo riassuntivo, viene riportato uno schema degli scenari che verranno illustrati in questo capitolo in cui, per ciascuna delle variabili considerate, si definisce la scelta adottata.

Tab. 3.1: Quadro sinottico delle ipotesi adottate negli scenari per le previsioni della spesa sanitaria pubblica

	<i>Pure Ageing</i>	<i>Pure Ageing</i> + ipotesi alternativa sull'evoluzione del costo medio delle prestazioni	<i>Pure Ageing</i> + ipotesi di inflazione sanitaria	<i>Pure Ageing</i> + Dinamicità dei Profili di spesa e tassi di disabilità	<i>Reference scenario</i> (definizione RGS)	<i>Reference scenario</i> (definizione WGA)
Profili di spesa per AC	Costanti	Costanti	Costanti	Dinamici: applicazione del <i>Dynamic Equilibrium</i> al 100% ai profili di spesa per tutte le prestazioni ad eccezione delle prestazioni ospedaliere. Per le prestazioni ospedaliere, applicazione dei <i>death-related costs</i>	Dinamici: applicazione del <i>Dynamic Equilibrium</i> al 50% ai <u>profili di spesa</u> per tutte le prestazioni ad eccezione delle prestazioni ospedaliere. Per le prestazioni ospedaliere, applicazione dei <i>death-related costs</i>	Dinamici: applicazione del <i>Dynamic Equilibrium</i> al 50% per tutte le prestazioni sanitarie
Tassi di disabilità per LTC Sanitaria	Costanti	Costanti	Costanti	Dinamici: applicazione del <i>Dynamic Equilibrium</i> al 100% al tasso di disabilità	Dinamici: applicazione del <i>Dynamic Equilibrium</i> al 50% al tasso di disabilità	Dinamici: applicazione del <i>Dynamic Equilibrium</i> al 50% al tasso di disabilità
Evoluzione del costo medio delle prestazioni	Pil pro capite	Pil per ore lavorate	Pil pro capite	Pil pro capite	Pil pro capite per AC Pil per ore lavorate per LTC Sanitaria	Pil pro capite per AC Pil per ore lavorate per LTC Sanitaria
Elasticità della domanda	1	1	1.1 all'anno base con convergenza a 1 alla fine del periodo di previsione	1	1.1 all'anno base con convergenza a 1 alla fine del periodo di previsione	1.1 all'anno base con convergenza a 1 alla fine del periodo di previsione

Le proiezioni della spesa sanitaria in rapporto al PIL messe a punto sulla base delle ipotesi del *reference scenario* rappresentano le previsioni di base dello scenario EPC-WGA¹⁰⁷ e anche quelle pubblicate, di norma, nella sezione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche del Programma di Stabilità, a partire dall'edizione del 2007.

Per quanto riguarda le proiezioni basate sullo scenario nazionale, l'approccio metodologico adottato ricalca sostanzialmente quello definito in ambito EPC-WGA¹⁰⁸ ad eccezione dell'ipotesi sulla dinamica del consumo sanitario relativo alla spesa per l'assistenza ospedaliera¹⁰⁹.

¹⁰⁶ L'ipotesi di elasticità maggiore di 1 consente di catturare gli effetti della variazione del reddito sulla domanda delle prestazioni sanitarie. L'ipotesi sottostante a quest'assunzione è che la variazione del livello del reddito possa riflettersi sulle aspettative e sugli standard qualitativi dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale il quale, per rispondere a tali richieste deve adeguarsi attraverso l'erogazione di prestazioni più efficaci ed efficienti. Per tale ragione, l'ipotesi di un'elasticità maggiore di 1 riflette anche l'effetto del progresso tecnologico sulla spesa sanitaria.

¹⁰⁷ A differenza dei precedenti Rapporti, nell'Ageing Report 2024, gli effetti dell'applicazione di ipotesi alternative vengono analizzati rispetto al *reference scenario* e non più, come nei precedenti Report, rispetto al *pure ageing scenario*. Inoltre, il *pure ageing scenario* è stato eliminato nell'Ageing Report 2024. Tutti gli scenari presentati nell'AR 2024 rappresentano quindi delle alternative al *reference scenario*.

¹⁰⁸ Economic Policy Committee - European Commission (2023).

¹⁰⁹ Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2019a, 2020a, 2021a, 2022a, 2023a).

I risultati delle previsioni effettuate sulla base delle diverse ipotesi metodologiche sono riportati nella sezione 1 dell'Appendice 3, sia per lo scenario nazionale base che per lo scenario EPC-WGA *baseline*. La scelta dello scenario rileva in quanto l'effetto sul rapporto spesa/PIL delle diverse alternative considerate dipende dalla mortalità, dalla scomposizione del tasso di crescita del PIL in termini di produttività e occupazione e dalla dinamica del PIL pro capite.

3.2 - *La definizione della spesa sanitaria pubblica*

Come anticipato, la definizione di spesa sanitaria pubblica utilizzata ai fini delle previsioni corrisponde all'aggregato di Contabilità Nazionale "*Spesa sanitaria pubblica corrente*" del Conto economico consolidato della sanità elaborato dall'Istat (Tab. 3.2). Tale aggregato include sia la spesa sanitaria corrente in senso stretto sia una stima degli ammortamenti relativi agli investimenti pubblici in campo sanitario effettuati nel tempo.

Definizione di Contabilità Nazionale

Tab. 3.2: spesa sanitaria pubblica corrente - Definizione del Conto economico consolidato della sanità secondo il SESPROS (valori in mln euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prestazioni sociali in natura - "Enti sanitari locali" ⁽¹⁾ e "Altri Enti" ⁽²⁾	104.868	107.289	108.502	114.974	119.919	123.849	122.971
Servizi amministrativi	5.063	5.088	5.006	5.213	5.506	5.550	5.885
Contribuzioni diverse ⁽³⁾	1.782	1.606	1.639	1.999	1.669	1.721	1.718
Altre uscite ⁽⁴⁾	472	440	516	493	533	554	545
Spesa sanitaria pubblica corrente - CN	112.185	114.423	115.663	122.679	127.627	131.674	131.119

(1) Prestazioni erogate da ASL e IRCCS, al netto della spesa per ricerca da parte degli IRCCS. Il dato è ottenuto sottraendo dalla spesa per consumi finali, i servizi amministrativi (riportati in tabella) e la spesa per ricerca da parte degli IRCCS. Conto degli ESL secondo il SEC 2010.

(2) Include: Consorzi a livello locale, Enti di previdenza, Province, Regioni, Comuni, CRI e Lega Lotta contro i tumori, Stato.

(3) Include: trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private.

(4) Include: interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione.

Dal punto di vista degli enti erogatori, la spesa sanitaria pubblica corrente di Contabilità Nazionale corrisponde, sostanzialmente, alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dalle Aziende Ospedaliere (AO), dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici Universitari¹¹⁰. A queste, si aggiungono altre componenti di spesa erogate da enti minori, come la Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, o da altri enti che erogano, marginalmente, prestazioni che possono avere un contenuto sanitario, come nel caso dei comuni, delle province e delle regioni.

L'OCSE adotta una definizione di spesa sanitaria pubblica corrente leggermente diversa, finalizzata a fornire una stima dell'ammontare dei costi sanitari effettivamente sostenuti nell'anno. L'aggregato viene definito in funzione delle componenti di spesa determinate sulla base del sistema di classificazione *System of Health Accounts* (SHA).

Definizione OCSE

¹¹⁰ La spesa sanitaria pubblica è definita al netto della compartecipazione da parte delle famiglie.

L'Istat, in ottemperanza a uno specifico regolamento europeo fornisce agli organismi internazionali, Eurostat in primis, i dati secondo la classificazione SHA dal 2016¹¹¹.

L'ultima notifica da parte di Istat è stata effettuata nel maggio 2024 e ha riguardato la serie dei dati relativi agli anni 2012-2023.

La tabella 3.3 illustra, per il periodo 2017-2023, le operazioni necessarie per il raccordo fra la spesa sanitaria pubblica corrente di Contabilità Nazionale e la spesa corrente dell'OCSE coerente con la metodologia SHA. In tale ambito, un primo intervento consiste nell'eliminazione di alcune componenti di spesa che non hanno una diretta valenza sanitaria, quali le "contribuzioni diverse" e le "altre uscite". Le prime includono i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie, istituzioni private, mentre le seconde comprendono gli interessi passivi, i premi di assicurazione, le imposte e le tasse. Successivamente, vengono aggiunte alcune componenti di spesa funzionali all'erogazione dei servizi sanitari riconducibili alla spesa per servizi collettivi (funzione sanità della PA).

Tab. 3.3: raccordo fra la definizione del Conto economico consolidato della sanità e la definizione SHA di spesa corrente (mln euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa sanitaria pubblica corrente - CN	112.185	114.423	115.663	122.679	127.627	131.674	131.119
(+) Spesa per servizi collettivi funzione Sanità della PA	1.186	1.214	1.183	1.217	1.345	1.407	1.435
(-) Contribuzioni diverse ⁽¹⁾	-1.782	-1.606	-1.639	-1.999	-1.669	-1.721	-1.718
(-) Altre uscite ⁽²⁾	-472	-440	-516	-493	-533	-554	-545
Spesa sanitaria pubblica corrente - SHA	111.117	113.591	114.691	121.404	126.770	130.806	130.291

(1) Include: trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private.

(2) Include: interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione.

Matrice costi-
prestazioni


L'aggregato di spesa pubblica di Contabilità Nazionale, utilizzato ai fini della previsione, viene distribuito per tipologia di prestazione applicando la matrice costi-prestazioni, secondo un approccio metodologico consolidato¹¹².

La previsione della spesa sanitaria viene effettuata per singola tipologia di prestazione sulla base di specifici profili di consumo sanitario, definiti per età e sesso, e di un'ipotesi di evoluzione del corrispondente costo unitario. Nella figura di seguito si illustrano i profili del consumo sanitario per l'aggregato *acute care* e per le sue principali componenti, distinto per sesso ed età.

¹¹¹ Il sistema dei conti della sanità (*System of Health Accounts - SHA*) fornisce un quadro informativo della spesa corrente nel sistema sanitario del Paese, utile per soddisfare esigenze di analisi e per operare confronti a livello internazionale. Il sistema dei conti della sanità è costruito secondo la metodologia del "*System of Health Accounts - SHA*" ed è in linea con il regolamento UE 359/2015 e le regole contabili dettate dal Sistema europeo dei conti (SEC 2010) che mette in atto il Regolamento CE n.° 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Prima del 2016, i paesi che, come l'Italia, non avevano ancora provveduto, o avevano provveduto solo parzialmente, alla stima della spesa sanitaria pubblica secondo la metodologia SHA, erano comunque tenuti a fornire all'OCSE un dato aggregato di spesa sanitaria quanto più possibile coerente con la tale definizione attraverso l'aggregato di spesa presente nell'*OECD Health data*.

¹¹² Per maggiori dettagli sull'aggiornamento della matrice di raccordo, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2021a). box 3.3.

Fig. 3.1: profili del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione
Spesa pro capite per età e sesso in rapporto alla spesa pro capite complessiva



In linea con la metodologia applicata anche in precedenti edizioni del Rapporto, per le prestazioni sanitarie per *long-term care* (LTC), il consumo sanitario, per età e sesso, viene ulteriormente scomposto nel prodotto di tre fattori: il tasso di disabilità, la probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e il relativo costo medio in rapporto al costo unitario¹¹³.

¹¹³ Circa gli aspetti metodologici, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

3.3 - *Lo scenario nazionale base*

Ipotesi di scenario

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base utilizzato ai fini della previsione della spesa sanitaria sono le stesse impiegate nell'ambito delle previsioni della spesa pensionistica, garantendo pertanto l'omogeneità e l'aggregabilità delle previsioni.

Componenti socio-sanitarie del consumo

Per quanto riguarda le altre ipotesi di scenario concernenti gli aspetti socio-sanitari del consumo sanitario, l'ipotesi base assume, da un lato, l'invarianza del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione¹¹⁴ e, dall'altro, l'aggancio della dinamica del costo unitario delle prestazioni sanitarie al PIL pro capite. Data la formulazione del modello RGS¹¹⁵, questa seconda ipotesi equivale ad assumere che il Consumo Pro capite Standardizzato (CPS)¹¹⁶, che esprime il consumo sanitario pro capite nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione, evolva in linea con il PIL pro capite. Come ricordato in precedenza, tale approccio metodologico, etichettato come *pure ageing scenario*, coglie gli effetti sul rapporto spesa/PIL derivanti esclusivamente dalla modificazione della struttura demografica¹¹⁷.

Nello scenario nazionale base, tale metodologia si applica a partire dal 2030. Nel breve periodo, per gli anni 2024-2027, il modello recepisce integralmente le previsioni utilizzate per la predisposizione del quadro di finanza pubblica del DEF 2024 e nel biennio successivo viene mantenuto sostanzialmente costante il rapporto spesa/PIL del 2027.

*Due indicatori:
- spesa/PIL*

Secondo uno schema consolidato, i risultati delle previsioni vengono analizzati tramite due indicatori: la spesa pubblica per prestazioni sanitarie in percentuale del PIL e l'indice di variazione del CPS in rapporto al PIL pro capite. Il primo indicatore misura l'ammontare della spesa sanitaria in rapporto alle risorse prodotte dal Paese. Il secondo indicatore evidenzia in che misura le variazioni del reddito pro capite vengono destinate, in media, al soddisfacimento dei bisogni sanitari dei singoli individui.

- CPS/PIL pro capite

L'utilizzo del secondo indicatore è importante in quanto, nell'ipotesi di politiche economiche volte a contenere o stabilizzare il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, l'impatto dell'invecchiamento demografico si riflette parzialmente o totalmente sul rapporto fra CPS e PIL pro capite. In altri termini, tale indicatore misura la riduzione delle risorse mediamente impiegate per il soddisfacimento dei bisogni sanitari di ciascun cittadino, necessaria a compensare i costi dell'invecchiamento demografico sul sistema sanitario pubblico. Ovviamente, la riduzione del CPS in termini di PIL pro capite si traduce in un'analoga riduzione del livello di benessere sanitario solo nell'ipotesi in cui il grado di efficienza ed efficacia del sistema resti invariato¹¹⁸.

¹¹⁴ Per quanto riguarda la componente di spesa per LTC, l'ipotesi di costanza del profilo per età e sesso del consumo sanitario, recepita nel *pure ageing scenario*, implica, a sua volta, la costanza del profilo dei tassi di disabilità, delle corrispondenti probabilità per un disabile di percepire la prestazione e dei relativi costi medi in rapporto al costo unitario.

¹¹⁵ Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b).

¹¹⁶ Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2002), cap. 3, box 3.1.

¹¹⁷ È possibile verificare che, sotto le ipotesi del *pure ageing scenario*, le variazioni del tasso di occupazione, della dinamica della produttività e del livello della popolazione producono effetti percentualmente equivalenti sulla spesa sanitaria e sul PIL così da elidersi totalmente nel rapporto. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b), § 4.3.

¹¹⁸ Il livello di "benessere" sanitario dipende tanto dall'entità delle risorse destinate al finanziamento della sanità, quanto dalla capacità del sistema di soddisfare la domanda di prestazioni (i bisogni sanitari). Pertanto, la riduzione del rapporto fra CPS e PIL pro capite indica un peggioramento del benessere sanitario del cittadino nella misura in cui essa non trovi compensazione in recuperi di efficienza ed efficacia nella produzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

La figura 3.2.a illustra i risultati della previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL nelle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti lo scenario nazionale base. Le curve indicate nel grafico si riferiscono a due diversi indirizzi di politica economica circa la dimensione del finanziamento del sistema sanitario pubblico. La curva in grassetto mostra l'andamento del rapporto fra spesa sanitaria e PIL nell'ipotesi metodologica del *pure ageing scenario*, mentre la curva sottile esprime l'ipotesi di stabilizzazione, a partire dal 2030, del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL.

Risultati della
previsione:

Nel *pure ageing scenario*, nell'ipotesi che il rapporto fra CPS e PIL pro capite (linea in grassetto della Fig. 3.2.b) resti costante rispetto al livello raggiunto nel 2029, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL, dopo il picco del 2020, pari a 7,4 per cento e imputabile principalmente ai maggiori oneri di natura temporanea previsti per fronteggiare l'epidemia Covid-19, passa dal 6,2 per cento del 2027 al 7,2 per cento del 2070 con un aumento, nel lungo periodo tra il 2027 e il 2070, di circa 1 punto percentuale. Dopo un biennio di sostanziale stabilità, a partire dal 2030, la curva presenta un andamento crescente nel tempo. Solo a partire dal 2055 si osserva un progressivo rallentamento nel ritmo di crescita che tende ad annullarsi nell'ultimo quindicennio del periodo di previsione. La dinamica del rapporto si spiega essenzialmente con il progressivo aumento della popolazione anziana, in termini assoluti e relativi, che caratterizza l'intero periodo di previsione.


- stabilizzazione
CPS/PIL Pro capite

La curva sottile della figura 3.2.b consente invece di analizzare quale sarebbe l'effetto dell'invecchiamento demografico sull'evoluzione del CPS, espresso in termini di PIL pro capite, qualora si perseguisse una politica economica finalizzata alla stabilizzazione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL. A partire dal 2030, la distanza fra la curva sottile e la curva in grassetto misura di quanto il CPS si dovrebbe discostare dall'indice del PIL pro capite per garantire una crescita della spesa sanitaria coerente con la dinamica del PIL. Dalla figura risulta che la quota del CPS, misurata in termini di PIL pro capite, a cui i cittadini dovrebbero rinunciare per consentire il conseguimento dell'obiettivo di politica economica, è pari a circa 14 punti percentuali alla fine del periodo di previsione. Vale ricordare che lo scostamento fra le due curve misura esclusivamente l'impatto delle trasformazioni demografiche sui costi del sistema sanitario. Infatti, nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione, le due curve risulterebbero coincidenti.

- stabilizzazione
spesa/PIL

Fig. 3.2: spesa sanitaria pubblica e CPS - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



3.4 - *L'aggiornamento al 2024 e l'analisi dei fattori esplicativi*

Come già evidenziato, la spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL recepisce, nel breve periodo, le ipotesi sottostanti al DEF 2024. Rispetto alle precedenti proiezioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2023, pubblicate a novembre 2023, il modello per la proiezione della spesa sanitaria in rapporto al PIL ha inglobato la revisione dei dati iniziali, l'aggiornamento del quadro macroeconomico sottostante e, infine, l'introduzione degli interventi di modifica della normativa.

Nel breve periodo, la previsione aggiornata del rapporto spesa/PIL passa dal 6,4 per cento nel 2024 al 6,2 per cento nel 2029 collocandosi a un livello inferiore di circa 0,1 punti percentuali rispetto a quanto riportato nel precedente aggiornamento basato sulle ipotesi NADEF 2023. Ciò è dovuto sia ad un minor livello della spesa (-0,5 per cento) sia ad un maggiore livello del PIL (+1,8 per cento).

A partire dal 2030, la curva della spesa sanitaria in rapporto al PIL si mantiene mediamente 0,1 punti percentuali al di sotto di quella delle precedenti previsioni.

Secondo un approccio consolidato, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL può essere scomposto in una pluralità di componenti le quali, a loro volta, possono essere opportunamente raggruppate in tre diversi indicatori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica nella sanità pubblica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche.

Scomposizione del rapporto spesa/PIL:

Il primo fattore esprime la variazione del rapporto fra il consumo sanitario medio, non dipendente da ragioni demografiche, e la produttività media del lavoro. Tale indicatore evidenzia, principalmente, le scelte di politica economica in merito alla dimensione delle risorse che si intende destinare al soddisfacimento delle diverse classi di bisogno sanitario, a parità di efficienza ed efficacia del sistema. L'evoluzione del consumo sanitario medio coincide con l'evoluzione del CPS se calcolato nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione e dei consumi sanitari.

- CPS/Produttività

Il secondo fattore esprime l'effetto sul PIL imputabile alla variazione del numero di occupati indotta da una modificazione dei tassi di attività e dei tassi di disoccupazione, a prescindere dalla dimensione delle generazioni coinvolte.

- effetto dei tassi di occupazione

Il terzo e ultimo fattore misura l'effetto della ricomposizione per età e sesso della popolazione sul consumo sanitario e sulla produzione: nel primo caso, tramite la redistribuzione degli individui nelle diverse classi di bisogno, identificate dalle età e dal sesso; nel secondo caso, tramite la modificazione dei livelli occupazionali prodotta dall'evoluzione dimensionale delle coorti di popolazione in età di lavoro¹¹⁹.

- effetto demografico

La figura 3.3 consente di analizzare i risultati della previsione, ottenuta con lo scenario nazionale base (curva continua in grassetto), in funzione dei fattori esplicativi sopra illustrati *vis-à-vis* i risultati derivanti dal precedente aggiornamento basato sulle ipotesi NADEF 2023 (curva tratteggiata).

Analisi dei fattori esplicativi

¹¹⁹ Si fa notare che il valore del fattore è indipendente dal livello della popolazione. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004a), capitolo 3, box 3.3. Vale, inoltre, sottolineare che l'effetto demografico esprime l'effetto direttamente prodotto dall'evoluzione della struttura della popolazione a prescindere dai criteri di politica economica adottati. Tali criteri, tuttavia, possono essere specificati in modo tale da recepire effetti demografici "indiretti" o "aggiuntivi" come nel caso dell'ipotesi di invarianza del rapporto fra CPS e PIL pro capite. Infatti, sotto tale ipotesi, il rapporto fra CPS e produttività è perfettamente correlato con l'incidenza della popolazione in età di lavoro sulla popolazione complessiva.

Il criterio di *policy* che regola l'evoluzione del CPS (Fig. 3.3.b)¹²⁰, vale a dire l'evoluzione del costo pro capite standardizzato in rapporto alla produttività deriva, nel breve periodo, dalle previsioni di spesa sanitaria. Nel medio-lungo termine, l'evoluzione del costo pro capite standardizzato nell'ipotesi del *pure ageing scenario* dipende dall'evoluzione del PIL pro capite. Pertanto, l'evoluzione del CPS in rapporto alla produttività nel medio-lungo periodo equivale alla dinamica del tasso di occupazione (Fig. 3.3.c) che opera favorendo un contenimento della spesa in rapporto al PIL dal 2035 al 2055 e un successivo rialzo negli ultimi quindici anni di previsione. Inoltre, in tutte le simulazioni prospettate, l'effetto demografico complessivo continua a costituire un fattore di significativa espansione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL (Fig. 3.3.d).


Componente
demografica

In generale, l'effetto della componente demografica opera sia al numeratore sia al denominatore del rapporto. Fino a circa il 2045, l'impatto sulla spesa sanitaria (Fig. 3.3.e) risulta preponderante rispetto a quello esercitato sulla dinamica del PIL (Fig. 3.3.f). Ciò dipende dal fatto che, mentre la popolazione anziana aumenta fin da subito (invecchiamento assoluto), il calo della popolazione in età di lavoro (invecchiamento relativo) risulta abbastanza contenuto nel medio termine. Tuttavia, nel periodo 2045-2050, il fenomeno dell'invecchiamento relativo e il conseguente calo della popolazione in età da lavoro subisce una forte accelerazione in conseguenza della transizione delle generazioni del *baby boom* alla fascia di popolazione anziana. La transizione demografica delle generazioni del *baby boom*, oltre a irrobustire l'effetto dell'invecchiamento sulla spesa sanitaria, contribuisce a rallentare anche la dinamica del PIL. Nell'ultima parte del periodo di previsione l'impatto del fattore demografico sul rapporto spesa sanitaria/PIL tende però a rallentare vistosamente con il concorso di entrambi i fattori esplicativi

¹²⁰ Ai fini della rappresentazione grafica, l'indicatore riportato nella figura 3.3.b sconta anche gli effetti di interazione esistenti fra i diversi fattori esplicativi.

Fig. 3.3: spesa sanitaria pubblica - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



Un'analisi quantitativa del contributo di ciascuno dei fattori esplicativi alla dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL è contenuta nella tabella 3.4.

Tab. 3.4: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL⁽¹⁾ - *Pure Ageing Scenario*

		2022/2010	2030/2022	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	-2,5%	-6,8%	8,4%	5,3%	1,7%	-0,4%
	- CPS / produttività	-6,6%	-5,6%	-1,8%	-3,5%	2,0%	1,8%
	- Attivi / occupati	-6,3%	-7,6%	-4,8%	-3,3%	-1,6%	-0,4%
	- P op. Equivalente/ attivi	11,4%	6,9%	16,0%	12,9%	1,3%	-1,8%
	- Interazione	-1,0%	-0,5%	-1,0%	-0,8%	0,0%	0,0%

⁽¹⁾ Il rapporto fra spesa sanitaria e PIL (Ψ) può essere scomposto nel prodotto di quattro fattori esplicativi:

$$\Psi = \frac{\bar{C}}{\Pi} \frac{E}{L} \frac{Q}{E} P$$

dove: \bar{C} indica il Consumo Pro capite Standardizzato (CPS), Π la produttività media per occupato, E gli attivi (popolazione in età di lavoro 20-69), L gli occupati, Q la popolazione equivalente e P il consumo equivalente. Questi ultimi due fattori sono definiti come segue:

$$Q_t = \sum_{s,x} B_{t,s,x} \Omega_{t_0,s,x} \quad \text{e} \quad P_t = \sum_{s,x} B_{t_0,s,x} \Omega_{t,s,x}$$

in cui, B e Ω indicano, rispettivamente, la popolazione e i differenziali di consumo per età (x) e sesso (s) mentre t_0 esprime l'anno base. Indicando con λ il rapporto \bar{C}/Π , con α il rapporto L/E (tasso di occupazione) e con δ il rapporto Q/E , Ψ può essere espresso come segue:

$$\Psi = \lambda \frac{1}{\alpha} \delta P$$

Passando ai tassi di variazione percentuali, abbiamo, infine:

$$\frac{\Delta \Psi}{\Psi} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{\Delta \delta}{\delta} + \frac{\Delta P}{P} + \nu$$

dove l'ultimo addendo, ν , misura l'effetto di interazione fra i tassi di variazione delle variabili λ , δ , α , P . Nella scomposizione, Q ed E esprimono le numerosità al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3.5 - *Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA*

Scenario
EPC-WGA

Come per la spesa pensionistica, anche per la spesa sanitaria è utile mettere a confronto la previsione dello scenario nazionale base, descritta nei paragrafi precedenti, con quella che scaturisce dalle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario EPC-WGA *baseline*.

La fig. 3.4 presenta la previsione effettuata sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* (curva sottile) e quella effettuata sulla base dello scenario nazionale (curva in grassetto).

Entrambe le simulazioni scontano lo stesso quadro normativo¹²¹ e recepiscono le previsioni di breve periodo fino al 2027, coerenti con quelle contenute nel quadro di finanza pubblica del DEF 2024, mostrando, pertanto, un picco nella spesa in corrispondenza del 2020 a seguito dell'impatto della crisi epidemiologica. In entrambi i casi, per il biennio 2028-2029 si è ipotizzata una sostanziale stabilità del rapporto spesa/PIL del 2027, e dal 2030 l'approccio metodologico seguito per prevedere la dinamica della spesa sanitaria è quello del *pure ageing scenario*. Di conseguenza, le differenze nella dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL dipendono esclusivamente dalle diverse ipotesi di scenario.

Confronto con
lo scenario
nazionale base


I due scenari di previsione mostrano valori quasi coincidenti per tutto il periodo di previsione con differenze di circa mezzo decimo di punto percentuale a partire dal 2030. Nel 2070 il rapporto spesa/PIL dello scenario EPC WGA si colloca ad un valore pari al 7,3 per

¹²¹ Per quanto attiene alla descrizione degli interventi normativi, si veda § 3.1 e Appendice 2.D.

cento, mentre quello dello scenario nazionale base è pari a 7,2 per cento. Gli andamenti dei diversi fattori esplicativi, evidenziati della figura 3.4, consentono di comprendere le ragioni di tale differenza. Il diverso contributo alla dinamica del PIL della componente occupazionale e della produttività, sottostanti ai due scenari a confronto, spiega, rispettivamente, le differenze nell'indicatore che misura l'effetto imputabile all'evoluzione del rapporto fra CPS e produttività (Fig. 3.4.b) e quelle relative ai tassi di occupazione (Fig. 3.4.c). Per quanto riguarda l'effetto demografico complessivo (Fig.3.4.d), le due simulazioni differiscono a partire dal 2040, quando la serie relativa allo scenario nazionale si attesta su livelli leggermente più alti rispetto ai valori dello scenario EPC-WGA. Infatti, come si evince dalle figure 3.4.e e 3.4.f, le ipotesi demografiche sottostanti allo scenario nazionale base, descritte nel capitolo 1 di questo Rapporto, generano una dinamica più contenuta della spesa sanitaria (Fig.3.4.e) e un maggiore impatto negativo sulla crescita del PIL (Fig.3.4.f). Poiché l'effetto sul PIL sopravanza quello sulla spesa, la combinazione dei due fattori implica un maggior impatto complessivo della componente demografica nello scenario nazionale rispetto allo scenario EPC-WGA *baseline*.

Fig. 3.4: spesa sanitaria pubblica - Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA

Metodologia del pure ageing scenario



Come per lo scenario nazionale base, anche per lo scenario EPC-WGA si fornisce la scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL in funzione dei diversi fattori esplicativi (Tab. 3.5). Il confronto consente di quantificare le differenze evidenziate graficamente nella figura 3.4 tramite la comparazione dei tassi di variazione medi annui dei singoli fattori esplicativi, calcolati per ciascun decennio del periodo di previsione¹²².

¹²² Per la descrizione dei fattori esplicativi della variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, si veda la nota della tabella 3.3.

Tab. 3.5: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL - *Pure Ageing Scenario*

		2022/2010	2030/2022	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario EP C-WGA baseline	Spesa/PIL	-2,5%	-5,9%	7,7%	4,8%	1,9%	0,3%
	- CPS / produttività	-6,6%	-6,9%	-4,6%	-2,0%	2,3%	2,8%
	- Attivi / occupati	-6,3%	-5,4%	-1,5%	-4,4%	-1,9%	-2,1%
	- Pop. E equivalente / attivi	11,4%	6,8%	14,7%	11,9%	1,6%	-0,3%
	- Interazione	-1,0%	-0,4%	-0,8%	-0,7%	-0,04%	-0,06%

3.6 - *Ipotesi alternative sulla dinamica dei consumi sanitari*

Le ipotesi metodologiche del *pure ageing scenario*, quantunque ragionevoli in una prospettiva di medio-lungo periodo, sono caratterizzate da un ampio grado di discrezionalità. Diverse considerazioni, infatti, inducono a ritenere che le ipotesi di aggancio del CPS al PIL pro capite e la costanza dei profili di spesa per età e sesso potrebbero risultare disattese così da ingenerare deviazioni significative nella dinamica del rapporto spesa sanitaria/PIL. Le ipotesi alternative generalmente considerate suggeriscono, da un lato, che la dinamica del CPS possa risultare anche sensibilmente diversa dal PIL pro capite e, dall'altro, che il profilo dei consumi sanitari possa nel tempo abbassarsi come riflesso di un miglioramento delle condizioni di salute, producendo un effetto di contenimento sul consumo medio.

“Limiti” del pure ageing scenario

Relativamente all'evoluzione del CPS, una delle ipotesi alternative note in letteratura propone di agganciare tale variabile alla dinamica della produttività, piuttosto che al PIL pro capite¹²³, riflettendo l'assunto che la dinamica della spesa sanitaria sia trainata prevalentemente dalle condizioni dell'offerta e, quindi, in ultima analisi, dalla dinamica dei salari del settore sanitario. Se la dinamica occupazionale è negativa, anche per ragioni legate all'evoluzione demografica, tale assunzione implica un'espansione del consumo medio a un tasso superiore a quello del reddito pro capite. L'opposto si verifica nel caso di dinamica occupazionale positiva.

Evoluzione del CPS

Un effetto espansivo sul rapporto spesa sanitaria/PIL potrebbe scaturire anche dall'ipotesi di un differenziale sistematico fra inflazione sanitaria e tasso di variazione del livello generale dei prezzi. Tale differenziale dipenderebbe in larga misura dai costi connessi con il progresso tecnologico e la rapida obsolescenza delle apparecchiature sanitarie. A parità di ogni altra condizione, l'effetto espansivo sarebbe pari all'entità del differenziale inflazionistico.

Inflazione sanitaria

Un modo diverso, ma equivalente nella sostanza, di esprimere questo stesso concetto è quello di ritenere che la dinamica del consumo sanitario medio, depurato dell'effetto dovuto all'invecchiamento, abbia strutturalmente un'elasticità superiore all'unità rispetto alla dinamica del PIL, o del PIL pro capite. Tuttavia, le indagini empiriche mostrano risultati diversi e non concordanti su questo punto¹²⁴.

¹²³ Economic Policy Committee (2001, 2003) e Economic Policy Committee - European Commission (2018, 2021, 2024).

¹²⁴ L'ipotesi di un'elasticità superiore all'unità è coerente con il cosiddetto effetto Baumol secondo il quale, per motivi strutturali legati alla tipologia di progresso tecnologico di settori economici quali quello sanitario, la produttività cresce a un ritmo minore rispetto al totale dell'economia, e quindi il costo relativo dei servizi di questi settori a minor tasso di crescita della produttività aumenta rispetto agli altri. Si veda anche OECD (2019b), Economic Policy Committee - European Commission (2018, 2021, 2024).

Profili dinamici
del consumo
sanitario:

Relativamente alle alternative circa l'evoluzione dei profili del consumo sanitario, il dibattito scientifico ha evidenziato essenzialmente due argomenti in base ai quali la spesa sanitaria complessiva potrebbe crescere significativamente meno di quanto emerge dall'ipotesi di invarianza della struttura per età dei consumi sanitari.

- *dynamic
equilibrium*

Una prima teoria sostiene che la domanda di prestazioni sanitarie dipende, più che dall'età in sé, dalle condizioni di salute della popolazione, evidentemente correlate con l'età. Poiché le previsioni demografiche scontano un aumento consistente della speranza di vita, occorre preliminarmente valutare se, e in che misura, gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute. Nelle ipotesi del *pure ageing scenario*, i profili di spesa restano invariati nel tempo e questo significa assumere che gli anni di vita guadagnati siano tutti anni vissuti in cattiva salute (*expansion of morbidity*). Tale prospettiva è sembrata eccessivamente pessimistica, per cui si è ritenuto ragionevole esaminare scenari alternativi. Fra questi, quello che ha incontrato maggiori consensi assume che gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute (*dynamic equilibrium*)¹²⁵. Data la forma crescente del profilo per età del consumo sanitario, tale scenario genera in previsione un significativo contenimento della dinamica della spesa sanitaria rispetto all'ipotesi di costanza dei profili.

- *death-related
costs*

Una seconda linea di pensiero giunge ad un'analogha conclusione partendo da un presupposto diverso. In merito, si fa osservare che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari conteggiati nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la morte¹²⁶. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa alla fase terminale della vita non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati. Tale approccio metodologico, che prende il nome di "*death-related costs*", viene generalmente considerato come un'alternativa rispetto all'approccio del "*dynamic equilibrium*"¹²⁷. La formulazione dell'ipotesi sui *death-related costs* adottata in questo Rapporto assume che il profilo dei costi pre-morte sia costante nel tempo, se espresso in funzione della speranza di vita piuttosto che in funzione dell'età. Tale approccio metodologico è stato condiviso in ambito EPC-WGA e impiegato per la prima volta nel *round* di previsioni 2015 e poi confermato tranne che nell'ultimo rapporto (Ageing Report 2024), nel quale questo approccio non è stato considerato¹²⁸.

Nel presente paragrafo, verranno illustrate e analizzate tre alternative, rispetto all'ipotesi del *pure ageing scenario*. Di queste, due attengono all'evoluzione del CPS e una alla dinamicità del profilo per età dei consumi sanitari.

Simulazione
ipotesi alternative

Relativamente alle ipotesi sul CPS, la prima alternativa simulata riguarda l'aggancio di tale variabile alla produttività per ora lavorata anziché al PIL pro capite. Con ciò si assume implicitamente che la spesa sanitaria sia trainata prevalentemente dai costi di produzione legati direttamente o indirettamente al fattore lavoro. La seconda alternativa assume che il CPS abbia un'elasticità al PIL pro capite (o al PIL per ora lavorata) superiore all'unità. A tal

¹²⁵ Secondo un altro approccio, più ottimistico, si assume invece che l'aumento della speranza di vita possa generare un aumento degli anni vissuti in buona salute superiore agli anni di vita guadagnati (*compression of morbidity*). Per una descrizione più approfondita di queste teorie, si veda Economic Policy Committee – European Commission (2017, 2020, 2023).

¹²⁶ Bartolacci S. *et al.* (2001).

¹²⁷ I suddetti approcci metodologici sono stati oggetto di specifici approfondimenti nell'ambito dell'attività di previsione condotta presso EPC-WGA. Si veda Economic Policy Committee - European Commission (2017, 2020, 2023).

¹²⁸ Per maggiori dettagli sulla metodologia, si veda Aprile R. (2013) ed Economic Policy Committee – European Commission (2014, 2017).

fine, si è scelto di replicare l'ipotesi concordata in ambito EPC-WGA, secondo la quale l'elasticità converge linearmente all'unità a partire dall'1,1 iniziale.

L'ipotesi alternativa sul profilo dei consumi incorpora una combinazione delle metodologie del *death-related costs* e del *dynamic equilibrium*, applicate, rispettivamente, alla componente ospedaliera e alle altre componenti della spesa sanitaria¹²⁹.

Nella figura 3.5, le previsioni effettuate sulla base delle ipotesi alternative sopra delineate vengono messe a confronto con quelle del *pure ageing scenario* sia nel caso dello scenario nazionale sia nel caso dello scenario EPC-WGA *Baseline*.

Risultati:

Nel caso dello scenario nazionale, l'ipotesi alternativa, che prevede l'aggancio del CPS alla produttività per ora lavorata (curva tratteggiata in grassetto), si colloca al di sotto della curva relativa alla metodologia del *pure ageing scenario* (curva continua in grassetto), sino al 2036, per poi superarla nell'intero periodo di previsione, con una dinamica più accentuata fino al 2049. Al 2070 le due curve si discostano di un valore inferiore al mezzo decimo di punto percentuale (Fig. 3.5.a). Essendo il PIL sottostante alle due previsioni a confronto esattamente lo stesso, le differenze riflettono la diversa correlazione della dinamica della spesa sanitaria rispetto alla relazione tra crescita occupazionale e quella demografica. In particolare, nella fase iniziale del periodo di previsione, quando la crescita occupazionale è superiore alla dinamica demografica, l'aggancio del CPS alla produttività per ora lavorata, invece che al PIL pro capite, determina una dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL corrispondentemente più contenuta. Nella fase successiva, quando la crescita occupazionale è inferiore alla dinamica demografica, per ragioni legate essenzialmente alla transizione demografica, il rapporto spesa/PIL cresce più rapidamente che nelle ipotesi del *pure ageing scenario*. Tuttavia, con l'esaurimento della transizione demografica, il calo del numero degli occupati rallenta facilitando la convergenza tra le due curve che, al 2070, risultano essenzialmente coincidenti.

- costanza del rapporto fra CPS e produttività

Nell'ipotesi di elasticità del CPS al PIL pro capite superiore all'unità (curva tratteggiata sottile), il rapporto spesa/PIL cresce più rapidamente che nelle ipotesi del *pure ageing scenario* collocandosi stabilmente ad un livello superiore. Alla fine del periodo di previsione la differenza è di circa 0,2 punti percentuali.

- elasticità al PIL pro capite maggiore di 1

L'applicazione dell'ipotesi alternativa sul profilo dinamico del consumo sanitario (curva sottile), la quale combina, opportunamente, gli approcci metodologici del *death-related costs* e del *dynamic equilibrium*¹³⁰ porta a un significativo contenimento della crescita del rapporto fra spesa sanitaria e PIL. Infatti, rispetto alle ipotesi del *pure ageing scenario*, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL scende, alla fine del periodo di previsione, di oltre 0,2 punti percentuali, passando dal 7,2 per cento al 7,0 per cento. La divaricazione avviene gradualmente e si produce lungo tutto il periodo di previsione in coerenza con l'incremento della speranza di vita recepito dallo scenario demografico sottostante.

- profilo dinamico del consumo sanitario


L'adozione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario EPC-WGA *baseline*, in alternativa a quelle dello scenario nazionale base, non modifica qualitativamente i risultati sopra esposti, con la sola eccezione dell'ipotesi di aggancio del CPS al PIL per ora lavorata piuttosto che al PIL pro capite (Fig. 3.5.b). Nello scenario *baseline*, infatti, le ipotesi macroeconomiche prevedono un contributo dell'occupazione alla dinamica del PIL inferiore

¹²⁹ Per un maggior dettaglio circa le modalità di implementazione della metodologia del *death-related costs* si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015), cap. 3, box 3.4. Per un approfondimento circa le modalità di implementazione della metodologia del *dynamic equilibrium*, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 3.1.

¹³⁰ Nella simulazione, la metodologia del *dynamic equilibrium* è applicata nella misura piena del 100 per cento della variazione della speranza di vita.

nella prima parte del periodo di previsione rispetto a quanto ipotizzato per lo scenario nazionale base. Rispetto alle ipotesi del *pure ageing scenario*, inoltre, la dinamica dell'occupazione risulta inferiore a quella della popolazione fino al 2047 data a partire della quale invece l'andamento si inverte. Ne consegue che la dinamica del rapporto spesa/PIL, nello scenario in cui si ipotizza l'aggancio al PIL per ora lavorata, cresca stabilmente al di sopra la curva corrispondente all'ipotesi del *pure ageing scenario* fino al 2047 quando raggiunge una divaricazione massima di circa 0,5 punti percentuali di PIL per poi diminuire gradualmente fino ad annullarsi nel 2070.

Fig. 3.5: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL - Ipotesi alternative sul consumo sanitario



3.7 - *Il reference scenario*

Nel paragrafo precedente sono state analizzate, singolarmente, alcune alternative rispetto alle ipotesi metodologiche del *pure ageing scenario*. Appare adesso utile valutare l'effetto complessivo che queste stesse ipotesi, opportunamente combinate fra loro, producono sulla previsione del rapporto spesa/PIL. Ciò anche in ragione del fatto che le alternative considerate producono effetti finanziari differenziati sulla spesa sanitaria.

Il *reference scenario* costituisce una particolare combinazione dei fattori evolutivi della spesa sanitaria evidenziati nel paragrafo precedente. Tale combinazione riflette, sostanzialmente, le scelte metodologiche operate in ambito EPC-WGA con l'unica differenza rappresentata dall'ipotesi di dinamicità dei profili della spesa ospedaliera. In particolare, il *reference scenario* prevede¹³¹:

Definizione delle ipotesi

- per la componente *acute* della spesa sanitaria: *i)* l'applicazione della metodologia del *death-related costs* alla componente ospedaliera e l'applicazione "parziale"¹³² della metodologia del *dynamic equilibrium*, alle altre prestazioni; *ii)* la dinamica del CPS agganciata al PIL pro capite; e *iii)* l'elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente;
- per la componente LTC della spesa sanitaria, invece, le ipotesi adottate sono: *i)* l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*¹³³, *ii)* la dinamica del CPS agganciata al PIL per ora lavorata e *iii)* l'elasticità del CPS rispetto al PIL per ora lavorata superiore all'unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente.

Rispetto alla definizione del *reference scenario* sopra descritta, quella adottata in ambito EPC-WGA differisce unicamente per l'applicazione della metodologia del *dynamic equilibrium*, nella misura parziale del 50 per cento della variazione della speranza di vita, anche alla componente ospedaliera della spesa¹³⁴.

Definizione EPC-WGA

Tuttavia, disponendo a livello nazionale di dati sufficientemente robusti per l'applicazione della metodologia del *death-related costs*, si è ritenuto opportuno inglobarla nella definizione del *reference scenario*. Per dare evidenza dell'effetto finanziario indotto dalla diversa soluzione metodologica adottata a livello nazionale, il *reference scenario*, come sopra definito, è posto a confronto con una variante, che indicheremo "*reference scenario*

¹³¹ Nel *round* di previsioni per l'*Ageing Report* del 2024, in continuità con la metodologia messa a punto per il *round* 2015, 2018, 2021, è stata adottata un'ulteriore combinazione delle ipotesi con l'obiettivo di delineare uno scenario meno favorevole denominato appunto "*risk scenario*" (Economic Policy Committee - European Commission, 2018, 2021, 2024). In particolare, per l'esercizio di previsione del 2024, il *risk scenario* si differenzia dal *reference scenario* per alcune ipotesi più stringenti in relazione ai fattori non demografici. In particolare, esso assume che: *i)* per la componente *acute care*, l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passi da 1,5 dell'inizio del periodo di previsione a 1 nel 2070 e *ii)* per la componente LTC, il profilo per età del costo per percettore e il profilo per età dei percettori di prestazioni LTC di ciascun paese convergono alla media EU 27 entro il 2070, nel caso in cui risultino essere inferiori nell'anno iniziale.

¹³² In particolare, con l'applicazione parziale del *dynamic equilibrium* si assume che gli incrementi di speranza di vita si traducano in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50 per cento anziché al 100 per cento come nel caso dell'applicazione "integrale". Per maggiori informazioni, si rimanda a Economic Policy Committee – European Commission (2020).

¹³³ Nel caso della componente di spesa sanitaria per LTC, la metodologia del *dynamic equilibrium* viene applicata non sul profilo dei consumi sanitari ma sul profilo dei tassi di disabilità. Ciò implica che il vettore per età e sesso delle probabilità di percepire la prestazione da parte di un disabile, e i relativi costi medi in rapporto al costo unitario, vengono mantenuti costanti nel tempo. Per maggiori dettagli, si vede Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.


¹³⁴ Nei precedenti *Ageing Report* la metodologia del *death related cost* veniva illustrata in uno specifico scenario anche se limitatamente ai paesi che riuscivano a fornire il dato sui differenziali di costo, per sesso ed età, tra popolazione deceduta e popolazione sopravvivenza. Nell'*Ageing Report 2024* questo scenario è stato eliminato.

EPC-WGA”, nella quale l’applicazione del *dynamic equilibrium*, nella misura parziale del 50 per cento, viene estesa anche alla componente ospedaliera della spesa sanitaria.

Risultati

I risultati delle simulazioni sono illustrati nelle figure 3.6.a e 3.6.b, le quali si riferiscono, rispettivamente, alle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA *baseline*. In entrambe le figure vengono messe a confronto le metodologie del *pure ageing scenario* e del *reference scenario*, nelle due varianti sopra descritte. L’aspetto più evidente che emerge dall’analisi dei grafici è la modesta differenza fra le curve rappresentate: nel confronto fra le metodologie del *pure ageing* e del *reference scenario*, si evidenzia uno scostamento inferiore a 0,1 punti percentuali alla fine del periodo di previsione.

Fig. 3.6: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL - Differenti metodologie di previsione




Tale risultato dimostra, in primo luogo, la sostanziale compensazione fra la maggiore crescita del consumo sanitario medio indotto dalle ipotesi alternative sul CPS e la minore crescita conseguente alla dinamicità dei profili di spesa. In secondo luogo, evidenzia la sostanziale equivalenza, dal punto di vista degli effetti finanziari sulla spesa ospedaliera, della metodologia del *death-related costs* e quella del *dynamic equilibrium*, applicata nella misura parziale del 50 per cento.

Un maggior dettaglio dei risultati ottenuti con l'applicazione del *reference scenario* è fornito nella figura 3.7 che scompone l'evoluzione prevista del rapporto spesa/PIL nel contributo dei diversi fattori esplicativi. Nella tabella 3.6 vengono, invece, riportati i corrispondenti tassi di variazione medi annui¹³⁵.

Si fa notare che, a differenza del *pure ageing scenario*, le previsioni basate sulla metodologia del *reference scenario* evidenziano, fra i fattori esplicativi, anche l'impatto dovuto alla modificazione dei consumi specifici per età e sesso indotti dal miglioramento delle condizioni medie di salute (Fig. 3.7.d). Tale fattore contribuisce a un progressivo contenimento della dinamica della spesa sanitaria che raggiunge, alla fine del periodo di previsione, il 3 per cento circa sia nella previsione nazionale sia nella previsione EPC-WGA.

¹³⁵ Per la descrizione dei fattori esplicativi della variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, si veda la nota della tabella 3.4.

Fig. 3.7: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL - Reference scenario



Tab. 3.6: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL - *Reference scenario*

		2022/2010	2030/2022	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	-2,5%	-7,2%	8,5%	5,9%	1,5%	-0,9%
	- CPS / produttività	-6,6%	-6,0%	-0,9%	-2,3%	2,5%	1,8%
	- Attivi / occupati	-6,3%	-7,6%	-4,8%	-3,3%	-1,6%	-0,4%
	- Pop. Equivalente / attivi	11,4%	6,9%	16,0%	12,9%	1,3%	-1,8%
	- Effetto consumi specifici	0,0%	0,0%	-0,8%	-0,7%	-0,6%	-0,5%
	- Interazione	-1,0%	-0,5%	-0,9%	-0,7%	0,0%	0,0%
Scenario EP C-WGA baseline	Spesa/PIL	-2,5%	-5,8%	7,9%	5,2%	1,6%	-0,5%
	- CPS / produttività	-6,6%	-6,8%	-3,5%	-0,7%	4,1%	0,7%
	- Attivi / occupati	-6,3%	-5,4%	-1,5%	-4,4%	-1,9%	-2,1%
	- Pop. Equivalente / attivi	11,4%	6,8%	14,7%	11,9%	1,2%	0,2%
	- Effetto consumi specifici	0,0%	0,1%	-0,9%	-0,9%	-1,6%	0,7%
	- Interazione	-1,0%	-0,4%	-0,8%	-0,6%	-0,11%	-0,03%

Box 3.1 – La revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione

Il consumo sanitario pro capite per sesso ed età (profilo del consumo sanitario), relativo alle diverse tipologie di prestazione, costituisce uno dei parametri fondamentali impiegati nella previsione della spesa sanitaria. La stima del suddetto parametro viene rivista annualmente in relazione all’acquisizione di nuovi flussi informativi e all’aggiornamento delle banche dati esistenti.

I profili del consumo sanitario relativi all’assistenza farmaceutica e all’assistenza specialistica sono stati stimati utilizzando i dati rilevati con il sistema Tessera Sanitaria (TS) per l’anno 2022¹³⁶. La base dati desunta dal sistema TS è stata integrata con una diversa definizione di età calcolata come differenza fra anno di rilevazione e anno di nascita¹³⁷.

I tassi di disabilità, che entrano nella stima del profilo del consumo di tutte le prestazioni per LTC (inclusa la componente sanitaria), sono stati calcolati, in linea con la metodologia adottata in ambito EPC-WGA, come media degli ultimi anni disponibili. In particolare, si è tenuto conto dei tassi relativi agli anni 2016-2021 desunti dall’indagine sulle condizioni di vita EU-SILC¹³⁸.

Per quanto riguarda le prestazioni per long-term care, i profili del consumo sanitario sono stati stimati sulla base dei flussi NSIS aggiornati al 2022. In particolare, i flussi informativi impiegati sono il flusso SIAD, relativo all’assistenza domiciliare, il flusso FAR, relativo all’assistenza residenziale e semiresidenziale, il flusso SISM, relativo alla salute mentale, il flusso SIND, relativo alle dipendenze e il flusso riguardante l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice.

Per quanto concerne le restanti prestazioni sanitarie, la stima dei profili è rimasta invariata rispetto a quella utilizzata nelle previsioni aggiornate nel 2021, in quanto non si sono rese disponibili informazioni aggiuntive.

Nell’allegata figura A, i profili aggiornati della componente “acute” della spesa sanitaria vengono posti a confronto con quelli utilizzati per le previsioni contenute nel precedente aggiornamento del Rapporto RGS e sottostanti alle previsioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2023, sia in totale sia per i principali livelli di assistenza. Come si evince dal confronto, le differenze appena percettibili per l’assistenza farmaceutica e più visibili per l’assistenza specialistica, non hanno praticamente nessun effetto sull’intero aggregato

¹³⁶ Il progetto Tessera Sanitaria è regolato dall’art. 50 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, e successive modificazioni. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema informativo delle prescrizioni mediche per potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e la verifica dell’appropriatezza prescrittiva, attraverso la rilevazione, su tutto il territorio, dei dati delle ricette mediche. Il flusso informativo messo a disposizione dal sistema TS è risultato completo a partire dal 2009. Negli anni successivi è stato perseguito un continuo e significativo miglioramento della qualità dei dati. Per un maggior dettaglio, si rinvia a Ministero dell’economia e delle finanze – RGS (2018).

¹³⁷ Infatti, mentre l’età della popolazione residente è rilevata in anni compiuti al primo gennaio, l’età della popolazione “assistibile”, cui è associata la spesa rilevata con il Sistema TS, è riferita al momento dell’erogazione della prestazione nel corso dell’anno. L’integrazione dell’archivio è avvenuta ricalcolando una seconda variabile “età” come differenza fra l’anno di riferimento della prestazione e l’anno di nascita.

¹³⁸ La prima indagine campionaria sulle famiglie “Reddito e condizioni di vita” risale alla fine dell’anno 2004. La sua istituzione è dettata dal Regolamento (CE) n.1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC, *European Statistics on Income and Living Conditions*). I risultati dell’indagine confluiscono nei rapporti periodici dell’UE sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri. Per maggiori informazioni, cfr.: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_silc_12/default/table?lang=en.

“acute care”. Questo dipende, naturalmente, dal peso molto rilevante delle prestazioni per le quali non si è potuto aggiornare, per mancanza di informazione al momento della predisposizione di questo Rapporto, il profilo per sesso ed età del consumo sanitario.

Fig. A: profilo del consumo sanitario per età e tipologia di prestazione
Spesa pro capite per età e sesso in rapporto alla spesa pro capite complessiva

Fig. A.1: acute care




Fig. A.2: acute care - Assistenza farmaceutica




Fig. A.3: acute care - Assistenza ospedaliera





Fig. A.4: acute care - Assistenza specialistica



— Aggiornamento 2024
— Aggiornamento 2023 - Nota di Aggiornamento Rapporto RGS n.24

Box 3.2 – La metodologia del *death-related costs* e l'aggiornamento dei differenziali di costo

Nel corso degli ultimi due decenni, diversi studi hanno dimostrato che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari conteggiati nel corso della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa alla fase terminale della vita non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati. Tale evidenza empirica trova la sua formulazione teorica nella metodologia del "death-related costs"¹³⁹.

Tale approccio metodologico¹⁴⁰ suddivide la platea degli utenti appartenenti a ciascuna coorte in due gruppi: coloro che sopravvivono oltre i successivi 12 mesi e coloro che muoiono entro l'anno. La numerosità dei due gruppi viene calcolata sulla base delle probabilità prospettive di morte sottostanti le previsioni demografiche, mentre il differenziale del consumo sanitario specifico (di seguito indicato come parametro k), dato dal rapporto fra il consumo di coloro che muoiono e quello di coloro che sopravvivono, può essere desunto dai risultati delle indagini empiriche attualmente disponibili¹⁴¹.

Sulla base di tale intuizione, si è teorizzato che il differenziale del consumo sanitario fra deceduti nell'anno e sopravvivenuti resti costante se espresso in funzione della speranza di vita, piuttosto che dell'età. Ciò implica che in presenza di un aumento della speranza di vita, il profilo per età del parametro k tende a spostarsi a destra (approccio dinamico), riducendo in tal modo l'effetto di contenimento della dinamica della spesa sanitaria esercitato dall'applicazione della metodologia tradizionale del "death-related costs" basata su un approccio statico¹⁴².

Nella figura A vengono presentati i rapporti fra il consumo sanitario dei soggetti deceduti entro l'anno e quello dei sopravvivenuti per sesso, fascia di età e tipologia di prestazione sanitaria. In particolare, sulla base dei dati disponibili nel sistema Tessera Sanitaria riferiti all'anno 2022, è stato possibile calcolare il differenziale di costo distintamente per l'assistenza farmaceutica convenzionata e per l'assistenza specialistica.

¹³⁹ Come l'approccio metodologico del *dynamic equilibrium*, anche l'applicazione del *death-related costs* permette di valutare gli effetti della dinamicità del profilo per età del consumo sanitario. Per un maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009, 2015).

¹⁴⁰ Aprile R. e Palombi M. (2006). Nel round di previsioni EPC-WGA 2015, la metodologia del *death-related costs* è stata rivista sulla base dell'approccio metodologico proposto dalla delegazione italiana che prevede il superamento dell'impostazione tradizionale basata sulla costanza, nel tempo, del differenziale del consumo sanitario. Infatti, appare ragionevole ritenere che il consumo dei sopravvivenuti, a parità di età, tenda a ridursi rispetto a quello dei deceduti nell'anno. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015), cap. 3, box 3.4.

¹⁴¹ Il differenziale del consumo sanitario specifico utilizzato nel presente Rapporto è stato stimato utilizzando i dati relativi alla spesa per l'assistenza specialistica e farmaceutica, desunta dai dati del sistema Tessera Sanitaria. Le informazioni presenti in questi flussi informativi hanno, infatti, permesso di suddividere la spesa rilevata nel periodo considerato, in spesa erogata a favore di persone che sopravvivono ad un anno dall'erogazione della prestazione e di persone che, al contrario, non sopravvivono.

¹⁴² Il nuovo approccio metodologico è stato presentato dalla delegazione Italiana in EPC-AWG nel 2013. La proposta ha incontrato il favore della Commissione e del Gruppo di lavoro che hanno ritenuto sufficientemente robusti sia lo schema teorico sottostante che l'analisi empirica prodotta. La nuova metodologia di previsione è stata, pertanto, valutata come un importante miglioramento rispetto all'impostazione in precedenza adottata. In merito, si veda Aprile, R. (2013) e Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015), box 3.4.

Fig. A: rapporto tra la spesa sanitaria *pro capite* dei deceduti e dei sopravvivenuti per età e sesso

Fig. A.1: maschi





Fig. A.2: femmine



Come si evince dalle curve, il rapporto fra il consumo sanitario dei deceduti e quello dei sopravvivenuti è decrescente in funzione dell'età per tutte le aggregazioni considerate e tende asintoticamente a 1. Infatti, nelle età più giovani il consumo sanitario di coloro che muoiono entro l'anno risulta assai più elevato rispetto a quello di coloro che sopravvivono, qualunque sia la prestazione sanitaria considerata, in quanto generalmente sottoposti ad interventi altamente intensivi e costosi. Al crescere dell'età, la differenza si riduce essenzialmente in conseguenza del progressivo aumento del consumo dei sopravvivenuti, a fronte di una sostanziale stabilità di quello dei soggetti deceduti nell'anno. Rispetto ai risultati ottenuti con i flussi Tessera Sanitaria relativi al 2021 utilizzati nel precedente Rapporto non si osservano differenze significative. Il parametro k , calcolato sulla base del flusso Tessera Sanitaria aggiornato, non si modifica, non alterando, di conseguenza, i risultati della previsione di medio-lungo periodo.

Nella tabella A, sono riportati i valori del rapporto tra la spesa sanitaria *pro capite* dei deceduti e dei sopravvivenuti, per fascia di età quinquennale, sesso e tipologia di prestazione. In particolare, nelle ultime tre colonne della tabella è riportata una media dei profili delle due prestazioni considerate. Tale profilo complessivo è quello utilizzato per l'applicazione del "death-related costs" nel modello di medio-lungo periodo della spesa sanitaria.

Tabella A: rapporto tra la spesa sanitaria *pro capite* dei deceduti e dei sopravvivenuti – Anno 2022

	Farmaceutica_2022			Specialistica_2022			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
50-54	7,45	9,76	8,27	15,22	16,79	15,12	11,84	14,25	12,43
55-59	5,17	6,33	5,59	12,56	14,43	12,93	9,20	11,16	9,80
60-64	3,78	4,60	4,10	9,54	10,95	9,97	6,83	8,15	7,30
65-69	2,87	3,33	3,07	6,87	7,37	7,08	4,98	5,52	5,21
70-74	2,34	2,51	2,44	4,88	5,28	5,12	3,69	3,95	3,85
75-79	1,76	1,82	1,80	3,15	3,13	3,24	2,50	2,47	2,54
80-84	1,52	1,53	1,55	2,24	2,13	2,27	1,88	1,80	1,89
85+	1,16	1,14	1,16	1,29	1,09	1,21	1,21	1,13	1,18

CAPITOLO 4 - La spesa per Long-term Care

4.1 - Premessa

L'aggregato di spesa pubblica per *long-term care* (LTC) è definito in coerenza con le indicazioni metodologiche contenute nelle linee guida elaborate dall'OCSE, sulla base dei criteri di classificazione del *System of Health Accounts* (SHA). In particolare, esso comprende, oltre alla componente di spesa sanitaria per LTC, la spesa per interventi socio-assistenziali erogati in qualsiasi forma e a qualsiasi livello di governo¹⁴³. Come tale, corrisponde alla definizione concordata in ambito EPC-WGA ai fini della predisposizione delle previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti di spesa pubblica *age-related*¹⁴⁴.

Definizione di spesa per LTC

Nel caso dell'Italia, la spesa pubblica per LTC include le seguenti tre componenti: la spesa sanitaria per LTC, le indennità di accompagnamento e gli interventi socio-assistenziali, erogati a livello locale, rivolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

Spesa per LTC in Italia:

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC, utilizzata in questo Rapporto, corrisponde alla voce HC.3 del sistema di classificazione SHA e coincide con la corrispondente macrofunzione definita nell'ambito delle previsioni della spesa sanitaria illustrate nel capitolo 3.

- componente sanitaria

In questo quadro, la metodologia seguita per la determinazione della spesa della voce HC.3 prevede, a parità di spesa complessiva, il passaggio dal dato di spesa di Contabilità Nazionale, espresso per fattore di costo, al dato per prestazione attraverso l'applicazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni utilizzata dal modello di previsione della spesa sanitaria¹⁴⁵.

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC fino al 2023 è quella riportata nei Conti della Sanità pubblicati dall'Istat nel mese di maggio 2024. Dal 2024 fino al 2027, ultimo anno di previsione della spesa sanitaria complessiva riportata nel DEF 2024, la spesa per la componente sanitaria HC.3 della LTC è stata ottenuta tramite l'applicazione della "matrice costi-prestazioni"¹⁴⁶.

La seconda componente, riconducibile alla voce HCR.1.2 del sistema di classificazione SHA, è costituita dalle indennità di accompagnamento erogate a invalidi e ciechi civili e dalle

- indennità di accompagnamento

¹⁴³ Secondo le linee guida elaborate nell'edizione 2011 del *System of Health Accounts* dell'OCSE, la spesa per LTC comprende le seguenti tre voci: i) HC.3, *long-term health care*, ii) HCR.1.1, *In-kind long-term social care* e iii) HCR.1.2, *long-term social care cash-benefits*. Per maggiori dettagli, si veda OECD (2011b).

¹⁴⁴ Economic Policy Committee – European Commission (2018, 2021, 2024). In particolare, la spesa per LTC comprende tutti quegli interventi di natura assistenziale o sanitaria a favore delle persone anziane o disabili non autosufficienti, cioè non in grado di compiere, con continuità, gli atti quotidiani della vita senza un aiuto esterno.

¹⁴⁵ Per maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS (2021a), box 3.3.

¹⁴⁶ Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b), box 4.1.

indennità di comunicazione riconosciute ai sordomuti¹⁴⁷. Si tratta, nel complesso, di prestazioni monetarie erogate in presenza di limitazioni psicofisiche che determinano condizioni di non autosufficienza. Questa caratteristica le rende parte integrante della spesa pubblica per LTC¹⁴⁸. Il riconoscimento del diritto prescinde da qualsiasi requisito reddituale del beneficiario.

- altre
prestazioni LTC

L'ultima componente, denominata "Altre prestazioni LTC", è per lo più inquadrabile nella voce HCR.1.1 del sistema di classificazione SHA. Essa comprende prestazioni, prevalentemente in natura, erogate in via principale, se non esclusiva, dai comuni singoli o associati a favore degli anziani non autosufficienti, dei disabili, dei malati psichici e delle persone dipendenti da alcool e droghe. Le prestazioni in natura possono essere di tipo residenziale o non-residenziale. Le prime vengono riconosciute in istituti come, ad esempio, le residenze socio-sanitarie per anziani o le comunità socio-riabilitative. Le seconde sono riconosciute in strutture semi-residenziali, quali i centri diurni e i centri di aggregazione, o direttamente presso l'abitazione dell'assistito (assistenza domiciliare). Oltre alle prestazioni in natura, vi sono anche, seppure in misura minoritaria, prestazioni monetarie per lo più assimilabili alle indennità di accompagnamento¹⁴⁹.

Aggiornamento
del modello

Oltre alla revisione dei valori di partenza, l'aggiornamento del modello ha riguardato i tassi di disabilità, utilizzati nella stima del profilo per sesso ed età del consumo di prestazioni per LTC¹⁵⁰. Il numero di disabili stimato per il calcolo del tasso di disabilità è ottenuto come somma fra il numero dei disabili che vivono in famiglia e il numero di disabili presenti nelle residenze sanitarie o socio-sanitarie. Il primo è stato stimato, come nel precedente Rapporto, come media dei dati desunti dall'indagine EU-SILC per gli anni 2016-2021 (*European Statistics on Income and Living Conditions*). Il secondo, invece, è stato stimato utilizzando i flussi NSIS aggiornati al 2022 relativi all'utenza nelle strutture residenziali¹⁵¹. Queste stesse informazioni, insieme a quelle desunte da altri flussi NSIS, sono state utilizzate anche per la stima della probabilità per un disabile di essere percettore di una determinata prestazione di LTC e per la stima della spesa pro capite, per sesso, età e tipologia di prestazione¹⁵².

La spesa pubblica complessiva per LTC ammonta all'1,6 per cento del PIL nel 2023, di cui la parte erogata a soggetti con più di 65 anni rappresenta il 74,1 per cento. La componente sanitaria e le indennità di accompagnamento coprono complessivamente l'81 per cento della spesa complessiva per LTC (rispettivamente, il 38,3 per cento e il 42,7 per cento). Il restante 19 per cento è rappresentato dalle altre prestazioni assistenziali.

Le previsioni relative a ciascuna delle tre componenti della spesa pubblica per LTC sono descritte separatamente nelle successive sezioni. Nel paragrafo 4.5 è illustrata la previsione dell'aggregato complessivo di spesa con l'evidenziazione del contributo di

¹⁴⁷ Per maggiori dettagli sul quadro normativo relativo alle indennità di accompagnamento, si veda Appendice 1, lettera H.

¹⁴⁸ Si veda in proposito l'aggregato ricostruito in Comas-Herrera et al. (2003).

¹⁴⁹ Analogamente alle indennità di accompagnamento, la componente monetaria della spesa sociale dei comuni è riconducibile alla voce HCR.1.2 del SHA.

¹⁵⁰ In particolare, in linea con le indicazioni concordate in ambito EPC-WGA, il profilo per età e sesso del consumo di prestazioni per LTC è scomposto nel prodotto di tre fattori: i tassi di disabilità, per età e sesso, le corrispondenti probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e i relativi costi medi, in rapporto al costo unitario. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

¹⁵¹ In particolare, sulla base del flusso FAR (Assistenza residenziale e semiresidenziale), del flusso Hospice (Assistenza erogata presso gli Hospice) e del flusso SISM (Salute mentale), si sono considerati gli utenti dei servizi per i quali è accertato un livello di fragilità medio o elevato.

¹⁵² Oltre ai flussi menzionati nella precedente nota, sono stati impiegati per la stima del profilo per sesso, età e prestazione anche il flusso SIAD relativo all'assistenza domiciliare e il flusso SIND relativo alle dipendenze.

ciascuna componente. Un'analisi comparata delle previsioni elaborate sulla base di differenti scenari demo-economici e di ipotesi alternative sull'evoluzione del consumo socio-sanitario viene presentata, rispettivamente, nel paragrafo 4.6 e nel paragrafo 4.7. Infine, il box 4.1 illustra la previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica.

4.2 - La componente sanitaria della spesa per LTC

La componente sanitaria della spesa per LTC comprende l'insieme delle prestazioni sanitarie erogate a persone non autosufficienti che, per senescenza, malattia cronica o limitazione mentale, necessitano di assistenza continuativa¹⁵³. In Italia, tale componente include l'assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (articolata in assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza semi-residenziale e assistenza residenziale), l'assistenza psichiatrica, l'assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti, l'assistenza ospedaliera erogata in regime di lungodegenza, una quota dell'assistenza integrativa, dell'assistenza protesica e dell'assistenza farmaceutica erogata in forma diretta o per conto. La spesa associata a queste prestazioni, calcolata secondo un approccio ormai consolidato tramite l'applicazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni, coincide con la spesa relativa alla voce HC.3 del Sistema dei Conti della Sanità dell'Istat.

Dimensione dell'aggregato

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC dell'anno 2023, pari a circa lo 0,6 per cento del PIL, corrisponde al 10 per cento della spesa sanitaria complessiva.

I profili per età e sesso del consumo sanitario costituiscono un parametro essenziale del modello di previsione in quanto, interagendo con la struttura della popolazione, quantificano l'effetto demografico sulla dinamica della spesa. Essi vengono stimati distintamente per ciascuna tipologia di prestazione utilizzando i flussi informativi NSIS del Ministero della Salute relativi all'assistenza domiciliare (flusso SIAD), all'assistenza erogata presso gli hospice (flusso Hospice), all'assistenza residenziale e semiresidenziale (FAR), alle dipendenze (SIND), alla salute mentale (SISM) e all'assistenza ospedaliera (SDO). I profili utilizzati in questo Rapporto sono stati rivisti rispetto al precedente aggiornamento e fanno riferimento all'anno 2022. Tali profili sono stati applicati alle nuove previsioni di spesa sanitaria e alle nuove proiezioni della popolazione.

Profili del consumo sanitario

A fini espositivi, i profili del consumo sanitario per LTC possono essere aggregati in tre componenti principali a seconda dei destinatari delle prestazioni e delle modalità di erogazione. Si tratta, nell'ordine, dell'assistenza residenziale e non-residenziale agli anziani e ai disabili e dell'assistenza, in qualunque forma erogata, rivolta a soggetti affetti da dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti) o patologie psichiatriche.


Come si evince dalle figure 4.1.a e 4.1.b, il profilo per età del consumo sanitario per LTC relativo all'assistenza agli anziani e ai disabili mostra, per il 2023, valori molto elevati per gli ultrasettantacinquenni, rispetto alla fascia di età 25-50 anni. Diversamente, la terza componente, relativa alle dipendenze e ai malati psichiatrici, evidenzia un consumo più elevato da parte dei più giovani rispetto agli anziani.

L'assistenza rivolta agli anziani e ai disabili rappresenta circa due terzi della spesa sanitaria complessiva per LTC. Tale percentuale, nel 2023, è suddivisa fra la componente

¹⁵³ OECD (2011b).

erogata in forma residenziale, che copre il 56 per cento circa della spesa, e quella non-residenziale che copre la parte restante.

Fig. 4.1: profilo per età delle componenti di spesa sanitaria pubblica per LTC



(1) Spesa pro capite per età in rapporto alla spesa pro capite complessiva.

(2) Assistenza rivolta ad alcolisti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, in qualunque forma erogata.

Risultati della
previsione

La figura 4.2 illustra i risultati della previsione del rapporto fra la componente LTC della spesa sanitaria e il PIL, effettuata seguendo la metodologia del *pure ageing scenario* (Cap. 3), nelle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti allo scenario nazionale base (Cap. 1).

Fino al 2023, la spesa per tale componente corrisponde alla spesa rilevata dai Conti della Sanità¹⁵⁴ riferita alla spesa per "assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) – HC.3". A partire dal 2024, la spesa è stimata sulla base della matrice costi-prestazioni che consente di passare dalla previsione di breve periodo, basata sui criteri della Contabilità Nazionale e articolata per fattore di costo, alla spesa articolata per tipologia di prestazione¹⁵⁵, coerentemente con le risultanze del modello di medio-lungo periodo.

Il rapporto spesa/PIL risulta pari a 0,6 per cento nel 2023; negli anni immediatamente successivi, la dinamica presenta una leggera decrescita.

Fino al 2027, la spesa sanitaria per LTC è stimata sulla base della previsione della spesa sanitaria corrente pubblica riportata nel DEF 2024. Per il biennio successivo, in linea con quanto rappresentato nel capitolo 3 del presente Rapporto, si è ipotizzata una sostanziale stabilità del rapporto spesa/PIL. A partire dal 2030, la previsione è effettuata considerando la piena applicazione delle ipotesi di medio-lungo termine e, come si evince dalla figura 4.2.a, presenta un andamento regolare di crescita fino al 2060 e inizia a flettere marginalmente negli anni successivi. Nel 2070 il rapporto spesa/PIL raggiunge lo 0,9 per cento registrando un incremento di circa 0,3 punti percentuali rispetto al 2023.

Come per la previsione del rapporto fra la spesa sanitaria complessiva e il PIL, tale risultato può essere scomposto nel contributo esplicativo di tre fattori che misurano,

¹⁵⁴ I dati relativi al Sistema dei conti della Sanità sono riferiti agli anni 2012-2023 e sono consultabili sul sito dell'Istat, all'indirizzo https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,DATAWAREHOUSE,1.0/UP_ACC_HEALTH/IT1,91_963_DF_DCCN_SHA_1,1.0/

¹⁵⁵ La matrice costi-prestazione è stimata in maniera tale da assicurare che la sua applicazione al dato di spesa per fattore di costo consenta, per un generico anno t , di ottenere per la spesa sanitaria pubblica per LTC lo stesso dato pubblicato sui Conti della Sanità per l'aggregato HC.3.

rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche.

La componente demografica costituisce un fattore di forte espansione del rapporto fra spesa sanitaria per LTC e PIL (Fig. 4.2.d). L'invecchiamento della popolazione, e il conseguente aumento degli anziani, si traduce infatti in un maggior consumo di prestazioni riconducibili all'aggregato in oggetto. Tale spinta risulta solo parzialmente contrastata dall'effetto di contenimento esercitato dall'aumento del tasso di occupazione (Fig. 4.2.c). Vale rilevare che, in rapporto al PIL, l'incremento della spesa sanitaria per LTC è circa il triplo rispetto a quello previsto per la spesa sanitaria per *acute care*. Questo risultato dipende prevalentemente dal diverso impatto del fattore demografico sui due aggregati di spesa, in ragione del grado di correlazione del consumo sanitario con l'età degli assistiti quando si considera la spesa sanitaria per *acute care*. L'impatto del fattore demografico sulla spesa sanitaria viene calcolato applicando al profilo di spesa delle prestazioni incluse nell'aggregato, stimato al 2022, la previsione della popolazione¹⁵⁶. Per l'assistenza sanitaria per LTC, l'indicatore che misura questo effetto, riportato nella figura 4.2.e, mostra un andamento crescente fino al 2060 per poi ridursi gradualmente negli ultimi anni di previsione. Per la spesa sanitaria complessiva, influenzata dalla dinamica della componente per *acute care*¹⁵⁷, lo stesso indicatore evidenzia, invece, una crescita più contenuta e una inversione di tendenza anticipata intorno al 2050 (cfr. Fig.3.3.e)¹⁵⁸.


Rispetto al precedente Rapporto, l'impatto del fattore demografico ha subito delle modifiche imputabili alle nuove previsioni della popolazione Istat con base 2022, ai dati relativi ai tassi di disabilità e all'aggiornamento dei flussi informativi di fonte NSIS.

¹⁵⁶ Pertanto, anche in assenza di aggiornamenti della popolazione tra due periodi di valutazione, l'effetto demografico può comunque variare a seguito dell'aggiornamento del profilo di spesa.

¹⁵⁷ L'assistenza per *acute care* corrisponde alla spesa sanitaria illustrata nel capitolo 3 di questo Rapporto al netto delle prestazioni sanitarie per LTC qui descritte.

¹⁵⁸ I risultati relativi alla *acute care* non sono illustrati in questo Rapporto. Tuttavia, i risultati del capitolo 3, riferiti all'intera spesa sanitaria pubblica, forniscono una buona indicazione di come le due macro-componente (*acute* e LTC sanitaria) interagiscono fra loro.

Fig. 4.2: componente sanitaria della spesa pubblica per LTC - ScENARIO nazionale base



4.3 - La spesa per le indennità di accompagnamento

Le indennità di accompagnamento e di comunicazione (da ora in avanti solo “indennità di accompagnamento”) sono prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti¹⁵⁹ esclusivamente in dipendenza delle condizioni psico-fisiche del soggetto. Il numero di prestazioni in pagamento alla fine del 2023 è di circa 2.044 mila unità, per una spesa pari a circa lo 0,7 per cento del PIL. Il 92 per cento delle prestazioni è erogato a favore degli invalidi civili (totali e parziali), corrispondente al 94 per cento della spesa totale.


Dimensione dell'aggregato

Come si evince dalle figure 4.3.a e 4.3.b, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che coprono la quasi totalità della spesa complessiva, sono fortemente correlate con l'età. Infatti, l'incidenza dei beneficiari sulla popolazione residente di pari età e sesso, nelle fasce di età fino ai 65 anni, rimane sostanzialmente stabile, per poi salire rapidamente nelle fasce di età successive. Oltre i 90 anni, l'incidenza risulta in media pari al 27 per cento, per i maschi e al 45 per cento, per le femmine. Incrementi altrettanto significativi, sebbene rapportati a una dimensione molto più contenuta, si registrano per le indennità di accompagnamento dei ciechi.

Profili di spesa per età:

- ciechi e invalidi

Fig. 4.3: profilo per età della spesa per le indennità di accompagnamento



(1) Rapporto fra numero di indennità e popolazione.

Diverso è, invece, il caso delle indennità dei sordomuti, per le quali il legame con l'età è sostanzialmente assente. Ciò si deve al disposto normativo in base al quale tale indennità viene erogata solo se la patologia si è manifestata entro il dodicesimo anno d'età, impedendo così il completo apprendimento del linguaggio. Vale, tuttavia, rilevare che l'incidenza sulla popolazione delle indennità per i sordomuti è estremamente bassa attestandosi, mediamente, su una percentuale inferiore allo 0,1 per cento, per entrambi i sessi.

- sordomuti

La figura 4.4 riporta l'andamento previsto della spesa complessiva per indennità di accompagnamento in rapporto al PIL¹⁶⁰, nonché la sua scomposizione in base ai principali

Indicizzazione delle prestazioni

¹⁵⁹ Nel caso dei sordomuti, l'indennità di comunicazione può aggiungersi all'indennità di accompagnamento se ricorrono i requisiti psicofisici per cui il soggetto possa beneficiare di entrambe le prestazioni. Vale, tuttavia, rilevare che il numero di indennità di comunicazione e la relativa spesa sono alquanto modesti rappresentando, per il 2021, rispettivamente, il 2,2 per cento e l'1 per cento dell'aggregato.

¹⁶⁰ Per maggiori dettagli circa la metodologia di previsione, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005), box 4.3.

fattori esplicativi. Come per le componenti assistenziali della spesa pensionistica (pensione sociale e assegno sociale), l'importo delle indennità viene adeguato nel medio-lungo periodo sulla base di un meccanismo di indicizzazione più favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente (Appendice 1, lettera H.1). In particolare, l'indicizzazione viene effettuata in funzione del tasso di variazione del PIL pro capite nominale, per ragioni di coerenza con la scelta adottata per la spesa sanitaria nelle ipotesi del *pure ageing scenario*¹⁶¹. Tale soluzione trova applicazione a partire dal 2032¹⁶².

Dopo il picco del 2020 dovuto alla drastica riduzione del PIL indotta dalla crisi sanitaria¹⁶³, il rapporto spesa/PIL decresce sensibilmente fino al 2025 a causa dell'importo medio della prestazione che, evolvendo, a normativa vigente, in linea con la variazione annuale dell'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, si riduce notevolmente in rapporto alla produttività (Fig.4.4.b) nonostante l'incremento del numero di indennità in rapporto agli occupati. Fra il 2025 e il 2031 la decrescita rallenta sensibilmente per effetto di una leggera crescita dell'importo medio e di un minor incremento della produttività.

Risultati della
previsione:

A partire dal 2032, si assiste ad una crescita continua con un'evidente accelerazione nel periodo 2044-2053. Negli ultimi anni di previsione, la crescita del rapporto tra spesa e PIL rallenta attestandosi su un valore pari all'1 per cento del PIL nel 2070.

- effetto
numero

La costante crescita del rapporto spesa/PIL prevista nel medio-lungo periodo è essenzialmente imputabile al fattore demografico. Infatti, il rapporto tra numero di indennità ed occupati passa, nel periodo 2032-2070, dal 10,3 per cento al 14,7 per cento (Fig. 4.4.c) evidenziando una leggera decrescita nell'ultimo decennio.

Tale incremento riflette, in particolare, il passaggio delle generazioni del *baby boom* dalla fascia di età 70-79 anni a quella successiva. Difatti, fino al 2050, tale dinamica è dovuta dall'aumento dell'incidenza della popolazione anziana (70 anni e oltre) rispetto a quella in età di lavoro (Fig. 4.4.f). Negli ultimi vent'anni del periodo di previsione invece l'andamento della curva è spiegato dalla quota di popolazione ultraottantenne, la quale presenta tassi di disabilità assai elevati, inizialmente in aumento e poi in decremento.

Il rapporto fra il numero di indennità e la popolazione ultrasettantenne, che cresce leggermente tra il 2023 e il 2032 passando dal 19,1 per cento e il 21,3 per cento, si riduce poi costantemente fino al 2043 (Fig. 4.4.d), in presenza di un indice di dipendenza degli anziani in forte crescita. Negli ultimi 25 anni del periodo di previsione, il rapporto aumenta significativamente con un incremento di 2,9 punti percentuali, a fronte di un indice di dipendenza degli anziani sostanzialmente stabile.

- effetto
importo

L'aumento del numero di indennità rispetto agli occupati (Fig. 4.4.c) si trasla quasi interamente sulla dinamica della spesa in termini di PIL, in quanto il rapporto fra indennità media e produttività risulta, alla fine del periodo di previsione, sostanzialmente invariato rispetto ai livelli iniziali (Fig. 4.4.b)¹⁶⁴. Ciò deriva dal fatto che, a partire dal 2032, l'importo

¹⁶¹ Tale ipotesi è stata adottata anche in ambito EPC-WGA a partire dal *round* di previsioni del 2009 (Economic Policy Committee – European Commission, 2018, 2021,2024). In precedenza, si ipotizzava che le prestazioni per LTC, incluse quelle monetarie (*cash benefits*), fossero indicizzate in funzione della dinamica della produttività.

¹⁶² Per il periodo precedente, si applica il meccanismo previsto dalla normativa vigente.


¹⁶³ Gli effetti della pandemia non hanno prodotto per questo aggregato un aumento in termini di percettori e di spesa, come, invece, nel caso della componente sanitaria per LTC. Al contrario, alla fine del 2020 il numero di prestazioni in pagamento si è ridotta del 3,9 per cento e la spesa dell'1,2 per cento rispetto al 2019.

¹⁶⁴ Nel periodo intermedio, il rapporto fra prestazione media e produttività presenta un andamento leggermente fluttuante in relazione alla dinamica del tasso di occupazione complessivo che nei primi anni è positiva, poi diventa negativa in corrispondenza della transizione demografica, e infine torna nuovamente positiva negli anni finali.

della prestazione viene indicizzato al PIL pro capite e sconta, quindi, la dinamica della produttività.

Fig. 4.4: spesa pubblica per indennità di accompagnamento - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



4.4 - *La spesa per “Altre prestazioni LTC”*

*Dimensione
dell'aggregato*

L'aggregato “Altre prestazioni LTC” raccoglie un insieme di prestazioni eterogenee, prevalentemente in natura, erogate a livello locale per finalità socio-assistenziali rivolte ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Una misura della dimensione di tale componente di spesa può essere dedotta dai conti della protezione sociale della Contabilità Nazionale. In particolare, le principali poste contabili attribuibili a queste prestazioni si collocano nella funzione “Assistenza” in corrispondenza dei due eventi/bisogni “Invalidità” e “Vecchiaia”. Tale aggregato comprende, tuttavia, anche prestazioni non riconducibili alla funzione LTC, quali gli indennizzi per danni di tipo biologico che, pertanto, sono stati esclusi.

Le “Altre prestazioni LTC” sono prestazioni in natura, riconosciute in forma residenziale e semi-residenziale e, in misura residuale, prestazioni in denaro. La distribuzione dell'aggregato di spesa, dedotto dai conti della protezione sociale, nelle tre forme di erogazione è stata stimata sulla base dei risultati dell'indagine Istat sugli “Interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati”. Tale indagine, che fornisce indicazioni analitiche in termini di spesa pubblica, platea dei beneficiari e numerosità degli interventi per tutte le prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, produce, con regolarità e in forma censuaria, informazioni articolate per territorio, per tipologia di prestazione e area di intervento, secondo il dettaglio contemplato nel questionario di rilevazione (Appendice 2, lettera E).

Per il 2023, la spesa pubblica relativa all'insieme delle prestazioni per LTC, di natura non sanitaria e non riconducibili alle indennità di accompagnamento, è stimata in 0,31 per cento del PIL di cui il 61,8 per cento è riferibile a prestazioni di natura non-residenziale e residenziale¹⁶⁵ e il rimanente 38,2 per cento a trasferimenti in denaro¹⁶⁶.

Profili di spesa

La previsione di medio-lungo periodo della componente di spesa in esame è stata effettuata seguendo il medesimo approccio adottato per la componente sanitaria, il quale individua, come parametro fondamentale, il profilo della spesa pro capite per sesso ed età in corrispondenza delle differenti tipologie di prestazione. Tale profilo¹⁶⁷ è stato così stimato: *i*) per quanto concerne i trasferimenti in denaro, si è fatto riferimento alla distribuzione per età e sesso delle indennità di accompagnamento (§ 4.3), nell'ipotesi che si tratti di prestazioni erogate con criteri simili; *ii*) per le prestazioni residenziali, si è fatto riferimento alla distribuzione per età e sesso desunta dai flussi NSIS del Ministero della Salute relativi al ‘Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza residenziale e semiresidenziale’ e al sistema informativo ‘Hospice’; *iii*) per le rimanenti prestazioni in natura è stato utilizzato il flusso NSIS del Ministero della salute relativo al ‘Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza residenziale e semiresidenziale’.

I profili stimati per ciascuna delle tre tipologie di spesa sono illustrati nelle figure 4.5.a e 4.5.b. Il consumo pro capite specifico per sesso ed età è espresso in termini del valore medio riferito all'intera popolazione. Dato che questo genere di prestazioni è rivolto prevalentemente agli anziani, i valori corrispondenti alle età più avanzate risultano


¹⁶⁵ In particolare, la spesa relativa alle prestazioni di natura semi-residenziale rappresenta circa il 62 per cento delle prestazioni in natura erogate.

¹⁶⁶ Questa componente comprende sia i contributi economici erogati direttamente agli utenti, sia i contributi erogati per agevolazioni sui ticket, sulle tariffe o sulle rette a particolari categorie di utenti.

¹⁶⁷ Come per la spesa sanitaria per LTC, anche per questo aggregato di spesa, la stima del profilo del consumo per sesso ed età è stata aggiornata tenendo conto dei dati dei flussi NSIS relativi al 2022.

decisamente più elevati. Le donne presentano un consumo maggiore dei maschi, soprattutto in relazione all'assistenza residenziale e alle prestazioni in denaro.

Fig. 4.5: profilo per età della spesa per le "Altre prestazioni LTC"



(1) Spesa pro capite per età in rapporto alla spesa pro capite complessiva.


(2) Assistenza rivolta ad alcolisti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, in qualunque forma erogata.

(3) Rapporto fra numero di indennità e popolazione.

La previsione illustrata nella figura 4.6 è stata effettuata recependo le indicazioni dello scenario nazionale base e assumendo, come per la spesa sanitaria, che il tasso di crescita del CPS sia eguale a quello del PIL pro capite.

Fig. 4.6: spesa pubblica per le "Altre prestazioni LTC" - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario

Risultati della
previsione

I risultati mostrano che, nel periodo di previsione, l'incidenza della spesa sul PIL quasi raddoppia, rispetto al livello iniziale, attestandosi a un valore pari a 0,54 per cento del PIL nel 2070. La crescita è prevalentemente legata alla dinamica del fattore demografico¹⁶⁸ (Fig. 4.6.d). Esso produce un effetto espansivo che porterebbe, in assenza di altri fattori compensativi, a un incremento del rapporto spesa/PIL di più di due volte il valore iniziale

¹⁶⁸ Come per le prestazioni sanitarie per LTC, il risultato della previsione può essere scomposto nel contributo esplicativo di tre fattori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche (§ 3.4).

tramite un duplice effetto che opera sulla spesa (Fig. 4.6.e) e sul PIL (Fig. 4.6.f). Tuttavia, le ipotesi occupazionali esercitano un effetto di contenimento che, alla fine del periodo di previsione, risulta pari a circa un quinto (Fig. 4.6.c).

4.5 - La previsione della spesa totale per LTC nello scenario nazionale base

In questa sezione vengono presentate le previsioni della spesa pubblica complessiva per LTC, ottenute aggregando i risultati relativi alle singole componenti descritte precedentemente. Il contributo alla spesa complessiva per LTC di ciascuna delle tre componenti è presentato nella Tabella 4.1 da cui si evince che, nel 2023, l'apporto della spesa sanitaria per LTC e delle indennità di accompagnamento è pari, rispettivamente, al 38,8 per cento e al 43,2 per cento della spesa complessiva mentre le "Altre prestazioni LTC" assorbono il restante 18 per cento. Inoltre, la tabella evidenzia che circa tre quarti della spesa sono rivolti agli anziani non autosufficienti, con oltre 65 anni. Tale percentuale risulta più elevata per le altre prestazioni per LTC (86,2 per cento) e più contenuta per la componente sanitaria (66,8 per cento), in quanto al suo interno coesistono prestazioni che non sono strettamente legate all'invecchiamento (assistenza psichiatrica, assistenza ai tossicodipendenti, assistenza integrativa, assistenza protesica e assistenza farmaceutica erogata in forma diretta e per conto).

Tab. 4.1: componenti della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - anno 2023

Spesa pubblica LTC per componenti	Totale		[65+]	
	Spesa/PIL	Peso sul totale	Spesa/PIL	Peso sul totale [65+]
Componente sanitaria per LTC	0,63%	(38,8%)	0,42%	(35,1%)
Indennità di accompagnamento	0,70%	(43,2%)	0,53%	(43,9%)
"Altre prestazioni LTC"	0,29%	(18,0%)	0,25%	(21,0%)
Totale	1,63%	(100,0%)	1,20%	(100,0%)

Al fine di favorire il confronto internazionale, la spesa per LTC può essere opportunamente articolata per macrofunzioni. In particolare, questa si distingue tra assistenza domiciliare (*at home*), assistenza residenziale e semi-residenziale (*in institutions*) e le prestazioni monetarie (*cash benefits*). Nella macrofunzione *in institutions* sono state incluse le prestazioni erogate in semi-residenzialità e in regime di residenzialità, in linea con quanto predisposto in ambito EPC-WGA¹⁶⁹.


Seguendo tale classificazione, sono stati derivati i corrispondenti profili di spesa pro capite per età e sesso. Come si evince dalla figura 4.7, il profilo per età del consumo per LTC articolato per regime di erogazione della prestazione assistenziale, mostra valori molto elevati per gli ultrasessantacinquenni, rispetto alla fascia di età 25-50 anni per entrambi i sessi. Per quanto concerne invece la distinzione per genere, risulta che il profilo del consumo

¹⁶⁹ Le definizioni delle assistenze *in institutions* e *at home* sono state modificate per allinearle a quelle utilizzate in ambito EPC-WGA. Infatti, partendo dalla classificazione SHA delle prestazioni sanitarie per funzione, la componente *'in institutions'* risulta dalla somma delle due funzioni: HC.3.1 - *Inpatient long-term care (health)* e HC.3.2 - *Day long-term care (health)*; mentre la componente *'at home'* risulta dalla somma delle due funzioni HC.3.3 - *Outpatient long-term care* e HC.3.4 - *Home Care*. Per ulteriori dettagli, si veda Economic Policy Committee – European Commission (2024). In particolare, nella guida metodologica (Annex 8, pag. 150) si specifica che: "According to the above definitions, HC.3.1 and HC.3.2 are types of care that are provided in the institutions or in the community facilities (in any case not at beneficiary's home), while HC.3.3 and HC.3.4 are provided at home."

si attesta sempre su valori più elevati per le donne rispetto agli uomini, per quanto le differenze nei valori delle spese pro capite per l'assistenza domiciliare (*at home*) degli uomini e delle donne, siano più limitate.

Fig. 4.7: profili per età e sesso della spesa per LTC - Classificazione per macrofunzione

Valori di spesa pro capite in migliaia di euro



La tabella 4.2 riporta la spesa in rapporto al PIL distribuita secondo la suddetta classificazione funzionale. La distribuzione per macrofunzione evidenzia che le prestazioni monetarie rappresentano circa il 50 per cento della spesa complessiva per LTC e che, nell'ambito dei servizi (spesa in natura), l'assistenza *at home* risulta pari a circa il 40 per cento e l'assistenza *in institutions* a circa il 60 per cento.

Tab. 4.2: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL per macrofunzione - anno 2023

Spesa pubblica LTC per macrofunzione	Totale		[65+]	
	Spesa/PIL	Peso sul totale	Spesa/PIL	Peso sul totale [65+]
LTC - <i>At home</i>	0,31%	(19,1%)	0,24%	(20,0%)
LTC - <i>In institutions</i>	0,49%	(30,3%)	0,34%	(28,7%)
LTC - <i>Cash benefits</i>	0,82%	(50,6%)	0,62%	(51,3%)
Totale	1,63%	(100,0%)	1,20%	(100,0%)

La previsione ottenuta con lo scenario nazionale base è illustrata nella figura 4.8.a. La spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL passa dall'1,63 per cento del 2023 al 2,38 per cento del 2070. Tale aumento si distribuisce in modo pressoché uniforme nel periodo di previsione, stabilizzandosi a partire dal 2060.

Spesa complessiva per LTC:

Le differenze nei profili di spesa relativi alle diverse componenti determinano, nell'interazione con l'evoluzione della struttura della popolazione, alcuni effetti redistributivi lievi a livello di componente (Fig. 4.8.b), e più significativi per fascia di età (Fig. 4.8.c). In particolare, nel medio-lungo termine è prevista aumentare la quota di spesa per LTC in rapporto al PIL destinata agli ultraottantenni con la corrispondente riduzione della quota di spesa destinata alla fascia di età 65-79 e alla rimanente parte della popolazione.

- distribuzione per componente

Fig. 4.8: spesa pubblica per *long-term care* - Scenario nazionale base




Fig. 4.8.b: distribuzione per componente⁽¹⁾





Fig. 4.8.c: distribuzione per fascia di età⁽¹⁾




(1) La somma dei valori relativi alle singole componenti può non corrispondere con il totale per effetto degli arrotondamenti.

Come si evince dalla figura 4.9, la previsione aggiornata evidenzia, a partire dal 2029, un rapporto spesa/PIL leggermente inferiore a quello rappresentato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2023. Il divario rispetto alla previsione della Nota di Aggiornamento si attesta intorno a 0,02 punti percentuali fino al 2055, per poi aumentare fino raddoppiare negli ultimi anni della previsione.

Confronto con il precedente aggiornamento

Fig. 4.9: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



4.6 - La previsione della spesa per LTC nello scenario EPC-WGA baseline

Analogamente allo schema adottato per le altre componenti della spesa sociale, la previsione dello scenario nazionale base viene posta a confronto con quella che scaturisce dall'adozione delle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti allo scenario *baseline* definito in ambito EPC-WGA (Cap. 1). Entrambe le previsioni adottano le ipotesi del *pure ageing scenario* e sono effettuate con il modello della RGS. Pertanto, le differenze nei risultati dipendono esclusivamente dalle ipotesi di scenario.


Le ipotesi del modello di lungo periodo prevedono che il tasso di crescita del CPS delle diverse componenti che concorrono alla spesa complessiva per LTC coincida con la variazione nominale del PIL pro capite, coerentemente con la scelta operata per la spesa sanitaria. Come per lo scenario nazionale base, la previsione EPC-WGA mantiene invariati nel tempo i profili di spesa per sesso, età e tipologia di prestazione.

Ipotesi sul CPS per LTC

Il confronto fra le previsioni del rapporto spesa/PIL ottenute adottando lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline* è riportato nella figura 4.10. Le due previsioni risultano sostanzialmente sovrapposte fino alla metà degli anni Cinquanta a partire da quando si evidenzia una crescente divaricazione. Alla fine del periodo di previsione, il rapporto spesa/PIL nello scenario nazionale base risulta quindi più basso di circa 0,1 punti percentuali rispetto a quella dello scenario EPC-WGA.

Risultati

Fig. 4.10: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Confronto fra scenari
Metodologia del pure ageing scenario



4.7 - La previsione della spesa per LTC nelle ipotesi del reference scenario

I risultati finora esaminati derivano dall'applicazione delle ipotesi di evoluzione del consumo di prestazioni per LTC sottostanti la definizione del *pure ageing scenario*. Pertanto, essi scontano i soli effetti diretti imputabili alle dinamiche demografiche. Tuttavia, come per la spesa sanitaria, altri fattori possono incidere significativamente sulla dinamica della spesa per LTC. Alcuni di questi fattori, analizzati anche in ambito EPC-WGA, sono sostanzialmente speculari a talune delle ipotesi alternative già esaminate a proposito della spesa sanitaria.

Definizione del reference scenario

In particolare, per quanto attiene all'effetto indotto dal miglioramento delle condizioni di salute conseguente all'aumento della speranza di vita, l'ipotesi alternativa adottata consiste nell'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, così come specificata nell'ambito della previsione della spesa sanitaria (§ 3.7). Tale metodologia trova applicazione per tutte e tre le componenti di spesa. Per quanto concerne, invece, la dinamica del CPS, l'aggancio alla produttività, anziché al PIL pro capite, è stata considerata come ipotesi alternativa per la componente sanitaria e per quella relativa alle altre prestazioni sociali erogate a livello locale. Diversamente, per le indennità di accompagnamento, si è mantenuto l'aggancio al PIL pro capite in quanto l'ipotesi alternativa non avrebbe molto significato, trattandosi di prestazioni monetarie¹⁷⁰.

¹⁷⁰ Infatti, le altre due componenti di spesa per LTC esprimono servizi alla persona la cui produzione è, generalmente, caratterizzata da alta intensità di lavoro. Diversamente, le indennità di accompagnamento esprimono importi monetari erogati a favore del beneficiario la cui dinamica è legata a meccanismi di indicizzazione ed eventuali riallineamenti periodici.

Inoltre, l'elasticità del CPS rispetto al PIL per ora lavorata o al PIL pro capite (a seconda che si tratti di prestazione in natura o in denaro) è stata posta superiore all'unità. In particolare, come illustrato nel paragrafo 3.7, l'elasticità è pari a 1,1 nell'anno base, e viene fatta convergere linearmente a 1 nel 2070¹⁷¹.

La combinazione delle ipotesi sopra illustrate ha portato, come per la spesa sanitaria, alla definizione del cosiddetto *reference scenario*. Anche in questo caso, le ipotesi alternative considerate muovono in senso opposto, per quanto riguarda gli effetti finanziari sul rapporto spesa/PIL. Infatti, l'aggancio del CPS alla produttività o al Pil pro-capite e l'assunzione di elasticità superiore all'unità implica una crescita della spesa mentre l'applicazione del *dynamic equilibrium* ne implica una riduzione. Tuttavia, diversamente dalla spesa sanitaria, tali effetti trovano un livello di compensazione più limitato.

I risultati delle simulazioni sono presentati nella figura 4.11, sia nelle ipotesi dello scenario nazionale base che in quelle dello scenario EPC-WGA *baseline*. Come si evince dai grafici, la combinazione delle ipotesi alternative porta a un miglioramento della dinamica della spesa per LTC nello scenario nazionale base, con una divaricazione più marcata a partire dal 2055. Nello scenario EPC-WGA, invece, la dinamica della spesa per LTC risulta marginalmente più sfavorevole tra il 2030 e il 2057 (con uno scarto negativo compreso tra 0,01 per cento e 0,03 per cento), mentre migliora nell'ultimo decennio di previsione. Al 2070, nel caso dello scenario EPC-WGA, il rapporto spesa/PIL nell'ipotesi della metodologia *pure ageing* risulta essere circa 0,1 punti percentuali al di sopra del dato risultante nell'ipotesi del *reference scenario*, mentre per lo scenario nazionale base lo scarto risulta leggermente inferiore.

Risultati

¹⁷¹ L'assunzione relativa all'elasticità maggiore di 1 all'anno base è stata implementata per la prima volta nel 2018, in modo da recepire l'aggiornamento della definizione del *reference scenario* decisa in ambito EPC-WGA per la predisposizione del *round* di previsioni 2018. Tale ipotesi è stata confermata in ambito EPC-WGA anche per i round di previsioni 2021 e 2024 e, come spiegato nel capitolo 3, rappresenta una proxy che quantifica l'effetto del progresso tecnologico sull'evoluzione spesa sanitaria.

Fig. 4.11: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Diverse metodologie di previsione

Fig. 4.11.a: scenario nazionale base





Fig. 4.11.b: scenario EPC-WGA *baseline*



— Pure ageing scenario — Reference scenario

Box 4.1 – La definizione della componente sanitaria della spesa per LTC

La spesa sanitaria può essere scomposta in due macro-aggregati: la componente Acute Care e la componente long-term Care (LTC). Le due componenti sono fra loro complementari per cui la componente Acute risulta automaticamente determinata, una volta definito il perimetro della spesa sanitaria per LTC.

La definizione di spesa sanitaria per LTC utilizzata in questo Rapporto coincide con la funzione di spesa HC.3 – long-term care (health) definita dall’OCSE nel System of Health Accounts (SHA).

Seguendo le indicazioni dell’OCSE, i paesi membri sono tenuti a elaborare l’aggregato di spesa sanitaria corrente¹⁷² e la relativa disaggregazione per funzione, secondo la definizione riportata nel manuale SHA. La voce HC.3 rappresenta la funzione della spesa sanitaria riconducibile all’aggregato LTC.

Per l’Italia, tale compito è stato svolto dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale SHA¹⁷³ coordinato dall’Istat e dal Ministero della salute. Nel mese di maggio 2024, l’Istat ha pubblicato la serie aggiornata per gli anni 2020-2023 dei Conti della Sanità.

L’aggregato di spesa sanitaria, secondo la definizione SHA, è stato ottenuto sommando alla spesa per consumi finali degli Enti Sanitari Locali (ESL) alla spesa per consumi finali degli altri enti della PA. Come anticipato, tale definizione differisce leggermente da quella di Contabilità Nazionale. Tuttavia, la differenza fra i due aggregati non è puntualmente riconducibile a specifiche prestazioni sanitarie. Pertanto, al fine di riconciliare la spesa sanitaria secondo la definizione SHA, articolata per funzioni, con l’aggregato di Contabilità Nazionale, utilizzato per le previsioni riportate nei documenti di finanza pubblica e nei Rapporti RGS, la suddetta differenza è stata interamente attribuita alla componente acute della spesa sanitaria, largamente maggioritaria. In questo modo si garantisce, fra l’altro, che la componente della spesa sanitaria corrente per LTC coincida con la funzione HC.3 utilizzata in ambito EPC-WGA per la predisposizione delle previsioni illustrate nell’Ageing Report 2024¹⁷⁴.

Relativamente alla costruzione dell’aggregato HC.3 per il 2022 e per il 2023 (provvisorio), il citato Gruppo di lavoro ha utilizzato la disaggregazione della spesa sanitaria desunta dal modello di rilevazione dei costi per Livello di Assistenza (LA) relativo al 2022. A partire dalla suddetta base dati, il Gruppo di lavoro ha innanzitutto individuato, in coerenza con la classificazione funzionale HC riportata nel manuale SHA, le voci riconducibili all’aggregato HC.3 e, per le voci non interamente attribuibili, ne ha stimato la percentuale di assegnazione.

Nella tabella A vengono riportati i dati di spesa pubblicati dall’Istat nell’ambito dei Conti della Sanità, per gli anni 2012-2023. Rispetto ai dati

¹⁷² Tale aggregato differisce leggermente da quello di Contabilità Nazionale. Per un maggior dettaglio, si veda il paragrafo 2 del capitolo 3 di questo Rapporto.

¹⁷³ Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale (Istat, Ragioneria Generale dello Stato, Agenas, AIFA) è coordinato dall’Istat e dal Ministero della salute e ha come finalità l’analisi delle fonti e della metodologia per la stima della spesa sanitaria secondo le regole fissate dal Manuale System of Health Accounts (SHA) e dal Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione del 4 marzo 2015 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l’assistenza sanitaria e il relativo finanziamento.

¹⁷⁴ Economic Policy Committee – European Commission (2024).

pubblicati dall'Istat nel 2023, l'aggiornamento ha comportato una riduzione della spesa per la componente HC.3 per l'anno 2021 di circa l'1 per cento. Tale riduzione a livello complessivo riflette una riduzione di quasi tutti le sottocomponenti della HC.3 ad eccezione della spesa per l'assistenza sanitaria ospedaliera diurna a lungo termine che segna una leggera crescita. Per l'anno 2022, invece la spesa aggiornata evidenzia un aumento del 2,1 per cento rispetto al dato pubblicato nel 2023 dovuto ad un aumento di quasi tutte le sottocomponenti, ad eccezione della spesa per l'assistenza sanitaria ambulatoriale a lungo termine. Rispetto ai dati pubblicati nel 2023, la stabilità dei risultati, sia in termini complessivi che in termini di sotto funzioni di spesa, riflette la stabilità dei dati impiegati (modello LA) e la robustezza della metodologia adottata.

Tabella A: spesa sanitaria per LTC

Tab.A.1 - Anni 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Valori assoluti					
Assist. (san.) ospedaliera a lungo termine	5.685	5.786	5.815	5.781	6.014	6.147
Assist. (san.) ospedaliera diurna a lungo termine	979	966	897	923	922	959
Assist. (san.) ambulatoriale a lungo termine	2.535	2.554	2.592	2.567	2.585	2.634
Assist. (san.) domiciliare a lungo termine	2.046	2.069	2.229	2.126	2.107	2.312
Assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) totale	11.245	11.375	11.533	11.397	11.628	12.052
	Rapporto rispetto all'edizione 2023					
Assist. (san.) ospedaliera a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Assist. (san.) ospedaliera diurna a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Assist. (san.) ambulatoriale a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Assist. (san.) domiciliare a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.A.2 - Anni 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Valori assoluti					
Assist. (san.) ospedaliera a lungo termine	6.306	5.893	5.998	5.936	6.297	6.316
Assist. (san.) ospedaliera diurna a lungo termine	952	800	755	773	806	810
Assist. (san.) ambulatoriale a lungo termine	2.683	2.446	2.488	2.614	2.693	2.708
Assist. (san.) domiciliare a lungo termine	2.274	2.826	2.997	2.987	3.302	3.313
Assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) totale	12.215	11.965	12.238	12.310	13.098	13.147
	Rapporto rispetto all'edizione 2023					
Assist. (san.) ospedaliera a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%	102,0%	
Assist. (san.) ospedaliera diurna a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%	101,0%	
Assist. (san.) ambulatoriale a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%	99,0%	
Assist. (san.) domiciliare a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	98,2%	105,2%	
Assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) totale	100,0%	100,0%	100,0%	99,1%	102,1%	

Box 4.2 – La previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica

Nell'ambito degli interventi assistenziali¹⁷⁵ rivolti ai disabili, le indennità di accompagnamento (§ 4.3) e le pensioni/assegni di invalidità civile svolgono funzioni chiaramente distinte. Le prime sono prestazioni monetarie erogate a favore di soggetti non autosufficienti, cioè non in grado di compiere con continuità gli atti quotidiani della vita. Le pensioni/assegni di invalidità, invece, costituiscono una forma di intervento funzionale ad attenuare gli effetti reddituali di una riduzione nella capacità lavorativa del soggetto beneficiario¹⁷⁶. Pertanto, esse sono erogate esclusivamente a soggetti compresi nella fascia di età lavorativa e sono soggette a requisiti reddituali¹⁷⁷.

Le pensioni/assegni di invalidità civile comprendono, in realtà, due tipologie di prestazione di pari importo: le pensioni di inabilità agli invalidi civili e gli assegni mensili¹⁷⁸. La pensione prevede un'invalidità pari al 100 per cento e un reddito annuo non superiore a 19.461,12 euro nel 2024, mentre l'assegno viene erogato a soggetti con un'invalidità superiore al 74 per cento e con reddito annuo non superiore a 5.725,46 euro, nello stesso anno. Il beneficiario dell'assegno mensile può svolgere attività lavorativa purché non superi il limite di reddito previsto per il riconoscimento della prestazione.

Al raggiungimento del requisito minimo di età previsto per l'accesso all'assegno sociale, le pensioni/assegni di invalidità civile cessano di essere tali e si trasformano in assegno sociale (ad eccezione dei ciechi civili per i quali viene mantenuta la specifica prestazione). La rivalutazione ai prezzi segue le stesse regole previste per il sistema pensionistico obbligatorio (Appendice 1, lettera A).

Il requisito minimo di età per l'accesso all'assegno sociale è, dal 2018, allineato con il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia. Tale allineamento è mantenuto per gli anni successivi ed evolve in linea con gli adeguamenti biennali alla speranza di vita, risultando pari a 67 anni fino al 2025, come certificato dall'ultimo decreto direttoriale in materia.

¹⁷⁵ Si tratta di prestazioni monetarie di tipo assistenziale in quanto non si collocano all'interno di uno schema assicurativo e sono interamente a carico della fiscalità generale. Diversamente, le rendite Inail o le prestazioni erogate nell'ambito delle tutele offerte dal sistema pensionistico pubblico (pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità) sono prestazioni monetarie di tipo previdenziale, in quanto erogate a fronte di una specifica contribuzione.


¹⁷⁶ Tali prestazioni sono incompatibili con prestazioni analoghe offerte nell'ambito dei sistemi previdenziali quali, ad esempio, le prestazioni erogate, per le medesime finalità, dal sistema pensionistico pubblico.

¹⁷⁷ Per la pensione di invalidità civile sono richiesti: un'età compresa fra i 18 anni e il requisito di età previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari, residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati membri dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno.

¹⁷⁸ Per entrambe le prestazioni, l'importo è pari a 333,33 euro mensili, per 13 mensilità, nel 2024. Dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione che nel 2024, per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 18 anni, ha un importo massimo pari a 401,72 euro mensili concesso a seconda dell'età e del reddito e della tipologia dell'assistito.

I risultati della previsione della spesa per pensioni/assegni di invalidità civile in rapporto al PIL¹⁷⁹ sono prospettati nella figura sottostante, assieme a quelli delle indennità di accompagnamento, già illustrati nel capitolo. Nel complesso, tali prestazioni esprimono il costo della tutela, di tipo assistenziale, rivolta ai soggetti disabili sotto forma di prestazioni monetarie. La spesa per pensioni di invalidità si attesta tra lo 0,3 e lo 0,4 per cento del PIL per tutto il periodo di previsione¹⁸⁰. Al contrario, la spesa per indennità di accompagnamento, rispetto al PIL, mostra una crescita costante passando dallo 0,7 per cento nel 2023 all'1 per cento nel 2070 (Fig. A). I due diversi andamenti derivano, principalmente, dalla differente dinamica della struttura della popolazione interessata. Infatti, l'invecchiamento della popolazione implica, da una parte, un aumento della popolazione anziana, e quindi della platea dei percettori di indennità di accompagnamento e, dall'altra, una sostanziale stabilizzazione della popolazione con età inferiore al requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso all'assegno sociale, dove si collocano i potenziali percettori delle pensioni di invalidità civile.

Fig. A: spesa per pensioni/assegni di invalidità civile e indennità di accompagnamento (valori in % PIL)



¹⁷⁹ Sul piano metodologico, il modello utilizzato è analogo a quello elaborato per le indennità di accompagnamento. Esso si basa su una previsione del numero di percettori e dell'importo medio della prestazione. La prima variabile è determinata in funzione della popolazione, delle probabilità di invalidarsi e delle probabilità di possedere i requisiti per ottenere la prestazione; la seconda variabile viene fatta evolvere in funzione dei meccanismi di indicizzazione previsti per le prestazioni monetarie di natura assistenziale. Per una più dettagliata illustrazione del modello relativo alle indennità di accompagnamento, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2005).

¹⁸⁰ L'incremento del livello della spesa dal 2020 (e dal 2021 su base annua) risente dell'applicazione della disposizione (D.L. 104/2020) inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni.

CAPITOLO 5 - Analisi di sensitività

5.1 - Premessa

Al fine di analizzare la sensitività dei risultati rispetto a variazioni delle ipotesi strutturali sottostanti, sia di natura demografica sia macroeconomica, questo capitolo presenta alcuni scenari di proiezione della spesa pensionistica e socio-sanitaria alternativi rispetto a quelli di riferimento descritti precedentemente (§ 1).

Con riferimento alle ipotesi demografiche (§ 5.2), gli scenari alternativi sono stati elaborati seguendo criteri in linea con i precedenti esercizi di sensitività, e le deviazioni rispetto all'ipotesi mediana sono state specificate, per ciascun parametro, in modo simmetrico. L'analisi di sensitività è stata effettuata, *ceteris paribus*, per ciascuno dei parametri chiave sottesi alla previsione della popolazione (tasso di fecondità, speranza di vita alla nascita e flusso migratorio netto) e congiuntamente per tutti i parametri, definendo uno scenario demografico "alto" e uno "basso", costruiti su un'opportuna combinazione delle ipotesi alternative sui singoli parametri. Le ipotesi alternative relative al quadro macroeconomico (§ 5.3) riguardano il tasso di attività, il tasso di crescita della produttività e il tasso di disoccupazione (in quest'ultimo caso, è previsto solo uno scenario peggiorativo).

Aggiornamento
delle ipotesi

Le simulazioni sono presentate, distintamente, per la spesa pensionistica (§ 5.4) e per la spesa socio-sanitaria, la quale aggrega la spesa sanitaria e quella per LTC¹⁸¹ (§ 5.5).

Presentazione dei
risultati

I risultati vengono illustrati e analizzati confrontando il profilo temporale del rapporto spesa/PIL di ciascuna simulazione con quello di riferimento dello scenario nazionale base¹⁸². In via aggiuntiva, viene valutato l'effetto complessivo, cumulato nell'intero periodo di previsione. Tale effetto è misurato come differenziale prodotto sul debito pubblico in rapporto al PIL nel 2040 e nel 2070 (§ 5.6).

Infine, data la rilevanza dei meccanismi di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, nonché del requisito contributivo per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età, nel box 5.1 viene analizzata la capacità del sistema pensionistico italiano di reagire, in modo automatico, a possibili deviazioni della speranza di vita rispetto al sentiero di crescita delineato nell'ipotesi base.

¹⁸¹ L'aggregazione è motivata essenzialmente da esigenze di semplificazione espositiva, in quanto le indicazioni che scaturirebbero dall'analisi di sensitività applicata a ciascuna delle due componenti di spesa risulterebbero sostanzialmente equivalenti. In entrambi i casi, le ipotesi adottate sul consumo di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali rispondono alla definizione del *reference scenario* (§ 3.7 e § 4.7).

¹⁸² In coerenza con la scelta adottata nei precedenti Rapporti RGS, gli esercizi di sensitività non vengono replicati sullo scenario EPC-WGA *baseline* in quanto fornirebbero indicazioni equivalenti a quelle prospettate per lo scenario nazionale base.

5.2 - *Le ipotesi demografiche*

Per quanto riguarda il dato sulla popolazione, il punto di partenza è stato aggiornato al 1° gennaio 2024 in base al dato comunicato da Istat, mentre i parametri demografici per gli anni successivi al 2023 restano quelli sottostanti alla previsione Istat con base 2022.

Con riferimento all'analisi di sensitività sui parametri demografici, quindi, gli shock sulle singole variabili sono stati applicati a partire dal 2024¹⁸³, mentre le variabili esogene del quadro macroeconomico non sono state modificate rispetto alle ipotesi dello scenario nazionale base. In questo contesto, sono state elaborate specifiche previsioni della popolazione modificando, in successione, ciascuno dei parametri demografici rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento.

I valori assunti come ipotesi alternativa prevedono, rispetto all'ipotesi di riferimento dello scenario mediano Istat con base 2022¹⁸⁴: *i*) un tasso di fecondità che raggiunge al 2070 una differenza positiva e negativa di 0,23; *ii*) una dinamica della speranza di vita tale da conseguire al 2070 un livello più alto di 2,5 anni per entrambi i sessi (speranza di vita alta) e più basso di 2,5 anni per gli uomini e 2,4 per le donne (speranza di vita bassa); *iii*) un flusso netto annuo di immigrati mediamente più alto e più basso di circa 34.400 unità.

Per quanto riguarda le ipotesi sulla speranza di vita, viene presentato un ulteriore scenario alternativo in cui, in linea con la normativa vigente, gli aumenti della longevità si riflettono sui requisiti per il pensionamento con un incremento massimo di tre mesi. In questo caso il requisito di pensionamento cresce più lentamente rispetto allo scenario di sensitività con speranza di vita alta in cui non vengono imposti vincoli all'incremento dei requisiti di pensionamento, fino ad allinearsi poco dopo il 2060.

Gli scenari demografici compositi con popolazione "alta" e "bassa" sono stati costruiti partendo dagli scenari con shock applicati alle singole variabili e combinando i parametri demografici corrispondenti a variazioni positive e negative rispetto al valore mediano, come specificate ai fini dell'analisi di sensitività.

Per facilitare la comprensione dei risultati dell'analisi di sensitività applicata ai parametri demografici, è opportuno illustrare preliminarmente l'impatto che la loro variazione produce sulla struttura della popolazione. A questo scopo, gli indicatori di struttura più significativi sono la popolazione attiva nella fascia di età 20-69 e l'indice di dipendenza degli anziani.

La dinamica della popolazione attiva risente principalmente delle ipotesi sull'immigrazione e sul tasso di fecondità¹⁸⁵; nel primo caso, all'inizio del periodo di previsione, nel secondo con un ritardo di 20-30 anni, pari al tempo che intercorre tra la nascita e il raggiungimento dell'età da lavoro. Nella seconda parte del periodo di previsione, man mano che i "vecchi" flussi di immigrati superano la soglia del pensionamento, l'effetto dell'immigrazione sulla popolazione in età di lavoro cessa, mentre gli effetti del tasso di fecondità iniziano a manifestarsi in maniera significativa.

¹⁸³ Si segnala che le variazioni dei parametri nel 2024 producono differenze di popolazione a partire dall'anno successivo.

¹⁸⁴ Per quanto riguarda le ipotesi relative al flusso migratorio netto, la cui media è calcolata a partire dal 2024, e al tasso di fecondità totale, le deviazioni considerate corrispondono approssimativamente agli estremi dell'intervallo di confidenza, rispettivamente, del 50 per cento e dell'80 per cento dello scenario mediano Istat. Relativamente alle ipotesi sulla speranza di vita, le alternative ipotizzate subito si distaccano dagli estremi dell'intervallo di confidenza dello scenario mediano Istat al 50 per cento, intersecano l'estremo dell'intervallo di confidenza dello scenario mediano Istat all'80 per cento dopo quindici-venti anni e convergono al 90 per cento nella parte finale del periodo.

¹⁸⁵ Le variazioni dei tassi di mortalità risultano sostanzialmente ininfluenti su tale segmento della popolazione.

Per quanto riguarda l'indice di dipendenza degli anziani, l'effetto di un più alto (più basso) flusso di immigrati sulla popolazione attiva (denominatore del rapporto) è controbilanciato, nei primi trent'anni del periodo di previsione, dalla maggiore (minore) speranza di vita che incide prevalentemente sulla popolazione anziana (numeratore del rapporto). Negli ultimi due decenni del periodo di previsione, l'ipotesi sul tasso di fecondità inizia a operare in senso compensativo rispetto a variazioni, di pari segno, della speranza di vita.

Indice di dipendenza degli anziani

L'analisi di sensitività rispetto ai parametri demografici viene effettuata mantenendo inalterata ogni altra ipotesi di scenario, a esclusione degli effetti endogeni del modello. In merito, vale segnalare la relazione inversa fra la dinamica dell'occupazione e quella della produttività, implicita nella funzione di produzione (§ 1.4), secondo cui una variazione incrementativa (riduttiva) del tasso di crescita dell'occupazione si traduce in una variazione del PIL, per circa due terzi, mentre la restante parte trova compensazione in una variazione di segno opposto del tasso di crescita della produttività. Pertanto, una modifica dei parametri demografici, con riflessi occupazionali, produce automaticamente effetti parzialmente compensativi in termini di crescita della produttività. Tale effetto è presente, in misura apprezzabile, negli esercizi di sensitività sui flussi migratori e, in misura meno significativa, in quelli relativi al tasso di fecondità.

Dinamica occupazionale e produttività

5.3 - *Le ipotesi macroeconomiche*

Le variabili macroeconomiche considerate ai fini dell'analisi di sensitività sono: il tasso di attività (o di partecipazione alle forze di lavoro), la produttività e il tasso di disoccupazione.

Per quanto riguarda l'esercizio relativo alle forze di lavoro, sono state elaborate due ipotesi alternative che portano il tasso di attività, nella fascia di età 15-64, a un livello, rispettivamente, più e meno elevato di circa 2 punti percentuali, *vis-à-vis* lo scenario nazionale base. Applicando la prima variazione nel 2024, tale nuovo livello viene raggiunto in 25 anni e rimane costante fino alla fine del periodo di previsione. Nei due scenari alto e basso, la correzione è applicata in ugual misura e con segno opposto a seconda della sensitività. Inoltre, l'implementazione avviene in modo graduale secondo la dinamica per coorte sottostante al modello di previsione delle forze di lavoro. Ciò comporta variazioni differenziate per classi di età, oltre che per sesso.

Tasso di attività

Relativamente alla produttività, si è formulata un'ipotesi di incremento e di riduzione del tasso di variazione annuo di 0,25 punti percentuali a partire dal 2028. Tale variazione è conseguita in modo graduale a partire dal 2024, secondo un profilo lineare.

Dinamica della produttività

Infine, lo scenario alternativo sulla disoccupazione ipotizza un tasso al 7,5 per cento (2 punti percentuali superiore all'ipotesi di convergenza di lungo periodo dello scenario base), a partire da 10 anni dopo l'orizzonte di previsione del DEF (2037).

Tasso di disoccupazione

Come per le variabili del quadro demografico, anche le variabili del quadro macroeconomico che inducono una variazione dell'occupazione generano un effetto di segno opposto sulla dinamica della produttività, tramite la funzione di produzione.

5.4 - *La spesa per pensioni*

Con riferimento alla previsione della spesa pensionistica, l'esercizio di sensitività relativo alla modifica del tasso di fecondità produce, alla fine del periodo di previsione, una

Ipotesi demografiche: - tasso di fecondità

variazione del rapporto spesa/PIL di circa 0,2 punti percentuali in entrambe le ipotesi (tasso di fecondità maggiore e minore), rispetto allo scenario base (Fig. 5.1.a). Come atteso, la deviazione è correlata negativamente alla variazione del parametro. La divaricazione delle curve è crescente e si realizza interamente nella seconda parte del periodo di previsione. Ciò in quanto una modifica dei tassi di fecondità inizia a produrre i suoi effetti sulla popolazione in età di lavoro dopo circa 20-30 anni e, solo successivamente, con un ulteriore ritardo di circa 40-45 anni, si ripercuote sulla popolazione anziana (Fig. 5.1.f). Pertanto, a fronte di una variazione del tasso di fecondità, gli occupati e, quindi, il PIL, non subiranno effetti apprezzabili prima del 2050, mentre la conseguente variazione del rapporto tra numero di pensioni e occupati, con l'eccezione delle pensioni di invalidità, comincerà a manifestarsi solo nella parte finale del periodo di previsione (Fig. 5.1.c).

- speranza
di vita

Al contrario di quanto accade per la fecondità, l'ipotesi relativa alla speranza di vita influisce, fin da subito, sul numero di anziani e, conseguentemente, sul numero di pensioni in pagamento, mentre lascia sostanzialmente invariata la popolazione in età da lavoro. Tuttavia, per effetto della revisione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il tasso di occupazione (Fig. 5.2.e) e, quindi, gli occupati e il PIL risultano positivamente correlati con la variazione del parametro demografico.

Come evidenziato nella figura 5.2.a (curva grigia), lo shock in aumento sulla speranza di vita produce un minimo effetto di contenimento del rapporto spesa/PIL, visibile soprattutto negli ultimi anni dell'orizzonte di previsione. Un andamento differente è rappresentato dalla curva tratteggiata, che assume che gli incrementi dell'aspettativa di vita vengano pienamente tradotti sui requisiti di accesso al pensionamento, senza il tetto di tre mesi presente nella legislazione vigente. Sotto questa ipotesi, il contenimento della spesa è ben visibile fino a circa il 2050 e pari in media a 0,2 punti percentuali l'anno. In seguito, l'aumento della speranza di vita determina dapprima una maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL e poi una nuova riduzione negli ultimi anni del periodo di previsione. Un andamento sostanzialmente simmetrico (anche se di inferiore entità) si osserva nel caso di una riduzione della variazione della speranza di vita rispetto all'ipotesi centrale.

Il confronto tra i due scenari con aumento della speranza di vita evidenzia come il tetto di tre mesi conduca, in una fase iniziale, il rapporto spesa/PIL ad aumentare per effetto del maggior numero di pensioni sul numero di occupati. Quando sullo stock si stratificano generazioni di decorrenti con importo più basso dovuto all'anticipo del pensionamento, la pensione media dello stock in rapporto alla produttività si riduce (Fig. 5.2.b) andando a compensare l'aumento del numero di pensioni in rapporto agli occupati. Nella fase successiva, quando l'incremento della speranza di vita al di sotto del tetto consente il recupero dei mesi precedentemente bloccati, i requisiti per l'accesso al pensionamento si allineano a quelli dello scenario con adeguamento pieno, riportando agli stessi livelli il rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati (Fig. 5.2.c). Poiché invece il riallineamento del rapporto tra pensione media e produttività avviene più lentamente, le differenze nel rapporto tra spesa e PIL tornano visibili a segno invertito nell'ultimo decennio.

L'analisi delle differenze nel rapporto fra spesa pensionistica e PIL indotte da una modifica della speranza di vita mostra che l'effetto sui requisiti di accesso al pensionamento (che incide sul numero di pensioni e sull'occupazione) anticipa l'effetto di segno opposto che si produce sugli importi medi di pensione (tramite l'anzianità contributiva e il coefficiente di trasformazione). Inoltre, si evidenzia che tale effetto risulta notevolmente amplificato in relazione alla transizione demografica, che vede le generazioni del *baby boom* progressivamente raggiungere e superare le età del pensionamento.

Più nel dettaglio, sulla base degli scenari di speranza di vita bassa e alta, con adeguamento pieno dei requisiti pensionistici, emerge che la variazione percentuale del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati risulta di segno opposto a quella dell'indice di dipendenza degli anziani (Figg. 5.2.c e 5.2.f). Ciò dipende essenzialmente dai diversi requisiti minimi di accesso al pensionamento, i quali si traducono in una modificazione del numero di pensioni liquidate a cui corrisponde una variazione inversamente proporzionale dei livelli occupazionali. La combinazione di questi due effetti ha un evidente impatto sul numero di pensioni in pagamento, dovuto all'aumento (riduzione) delle pensioni di nuova liquidazione e alla maggiore (minore) sopravvivenza delle prestazioni. A questo effetto "numero" si aggiunge un effetto "importo", dovuto all'aumento (riduzione) dei contributi versati come risultato della variazione dei requisiti di accesso al pensionamento e all'impatto sulla crescita economica dovuto alla conseguente maggiore (minore) occupazione. In termini di spesa/PIL, lo scarto tra le simulazioni alternative e quella di riferimento raggiunge un valore massimo poco oltre il 2040¹⁸⁶. Complessivamente, le ipotesi alternative sulla speranza di vita determinano alla fine del periodo di previsione un differenziale massimo di 0,1 punti percentuali.

La variazione del flusso netto di immigrati comporta effetti simili a quelli descritti per la fecondità, ma anticipati nel tempo. Il riflesso sull'occupazione è immediato, mentre l'effetto sulle pensioni è ritardato mediamente di 30-35 anni. In particolare, la riduzione del flusso netto di immigrati determina un progressivo innalzamento del rapporto spesa/PIL generando una differenza che raggiunge 0,4 punti percentuali negli ultimi anni del periodo di previsione (Fig. 5.3.a). Specularmente, nel caso di un aumento simmetrico del flusso migratorio, si realizza una riduzione graduale del rapporto spesa/PIL che si attesta sugli 0,3 punti percentuali nell'ultimo decennio. La stabilizzazione delle differenze generate da una variazione dei flussi migratori, nella parte finale del periodo di previsione, è dovuta essenzialmente all'effetto compensativo esercitato dalla pensione media la quale, nel sistema contributivo, è positivamente correlata alla dinamica del PIL.

- flusso netto di immigrati

Dalla combinazione delle singole ipotesi sui parametri strutturali della popolazione scaturiscono gli scenari demografici cosiddetti "alto" e "basso". Le previsioni della spesa per pensioni in rapporto al PIL ottenute per questi scenari compositi sono illustrate nella figura 5.4.a.

Scenari demografici alternativi

Rispetto allo scenario nazionale base, le ipotesi dello scenario alto producono un progressivo miglioramento del rapporto fino al 2041, quando si realizza una riduzione di oltre 0,4 punti percentuali di PIL. Lo scarto poi si assottiglia e torna ad allargarsi negli anni finali del periodo di previsione raggiungendo 0,6 punti percentuali.

Relativamente alla prima parte del periodo di previsione, l'andamento sopra descritto è spiegato essenzialmente dall'evoluzione del rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati, il quale risente dei maggiori flussi migratori e dei più elevati requisiti minimi di accesso al pensionamento legati alla speranza di vita (Fig. 5.4.c). Si segnala che, in questa ipotesi di scenario, l'incremento dell'aspettativa di vita viene tradotto completamente in un aumento del requisito di accesso al pensionamento, trascurando il fatto che la legislazione vigente prevede che in ciascun biennio l'incremento non possa essere superiore a tre mesi. Tali effetti superano abbondantemente quelli indotti dall'aumento della sopravvivenza media delle pensioni. Successivamente, man mano che i flussi migratori si trasformano in

¹⁸⁶ Tutte queste osservazioni valgono quando gli incrementi della speranza di vita si traslano pienamente in variazioni corrispondenti del requisito di accesso al pensionamento.

pensionati e l'aumento dell'età media di pensionamento in maggiori importi di pensione, l'effetto di contenimento sul rapporto spesa/PIL tende a ridursi.

Alla fine del periodo di previsione, lo scostamento percentuale del rapporto fra pensione media e produttività risulta inferiore, in valore assoluto, rispetto a quello del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Relativamente al primo indicatore, l'aumento dell'importo medio di pensione è il risultato di due effetti contrastanti: il primo, di segno positivo, è dovuto all'età di pensionamento più elevata la quale si traduce in maggiore anzianità contributiva al pensionamento e più alti coefficienti di trasformazione; il secondo, di segno contrario e di dimensione inferiore (circa la metà), consegue alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione.

Considerazioni analoghe, ma di segno opposto, servono a spiegare l'andamento del rapporto spesa/PIL derivante dallo scenario basso. Sul piano quantitativo, la dimensione dell'effetto risulta sostanzialmente equivalente.

*Ipotesi
macroeconomiche:*

- tasso di attività

Passando all'analisi degli shock di natura macroeconomica, relativamente agli effetti di una modifica dei tassi di attività, la figura 5.5.a evidenzia, nelle due ipotesi considerate, un andamento sostanzialmente simmetrico rispetto allo scenario nazionale base. Le curve si divaricano progressivamente raggiungendo lo scostamento massimo di circa 0,3 punti percentuali nel 2050. Nell'ultimo decennio del periodo di previsione, lo scostamento tende ad essere riassorbito e, nel 2070, si attesta intorno a 0,1 punti percentuali di PIL.

A questo riguardo occorre rilevare che le variazioni dei tassi di attività si riflettono in prima battuta sul livello del PIL, aumentando o diminuendo il numero di occupati, mentre si traducono in una variazione della spesa pensionistica solo alcuni decenni più tardi, tramite il pensionamento dei soggetti coinvolti e il maggiore o minore importo di pensione conseguente alla capitalizzazione dei contributi versati che sconta tassi di crescita del PIL nominale più alti o più bassi.

- produttività

L'esercizio di sensitività riguardante la produttività assume una variazione del tasso di crescita annuo di 0,25 punti percentuali sia in senso incrementativo che riduttivo. Tale variazione si riflette immediatamente sul PIL, mentre si trasforma molto lentamente in una variazione della spesa, man mano che le pensioni di nuova liquidazione si stratificano nello *stock*. Generalmente occorrono 20-30 anni perché il cambiamento strutturale nel tasso di crescita della produttività si traduca in una variazione corrispondente della spesa per pensioni. Queste considerazioni spiegano l'andamento delle curve della figura 5.6.a. Il rapporto spesa/PIL mostra, nelle due ipotesi alternative, un andamento divergente. Rispetto allo scenario base, la divaricazione risulta crescente raggiungendo il valore massimo di oltre 0,6 punti percentuali poco dopo il 2050. Nell'ultimo decennio, lo scostamento tende a ridursi leggermente, in entrambe le ipotesi considerate.

*- tasso di
disoccupazione*

Nell'analisi di sensitività relativa al tasso di disoccupazione, la previsione del rapporto spesa/PIL inizia a divergere da quella dello scenario base dal 2028 (Fig. 5.7.a), raggiungendo attorno al 2045 lo scostamento di 0,2 punti percentuali, che resta poi sostanzialmente costante per il restante periodo di previsione (con un massimo nel 2058). L'aumento del rapporto è collegato alla diminuzione degli occupati e, conseguentemente, del PIL. Il minor numero di occupati si traduce gradualmente in un minor numero di pensioni e in una riduzione dell'importo medio, conseguente al più basso tasso di capitalizzazione dei contributi. Entrambi gli effetti sono comunque scarsamente visibili al 2070 (Figg. 5.7.b e 5.7.d).

Fig. 5.1 spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sulla fecondità

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.2: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sulla speranza di vita

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.3: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sui flussi migratori

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.4: spesa pubblica per pensioni - Differenti scenari demografici

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.5: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sui tassi di attività

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.6: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sulla produttività

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione





Fig. 5.7: spesa pubblica per pensioni - Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



5.5 - La spesa pubblica per sanità e LTC

Ipotesi
demografiche:

- tasso di
fecondità

Con riferimento agli *shock* sulle variabili demografiche, l'impatto di un incremento/riduzione del tasso di fecondità sul rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL è illustrato nella figura 5.8.a. In entrambe le ipotesi alternative, la deviazione rispetto allo scenario nazionale base risulta essere crescente a partire dal 2045. Nello scenario che prevede un aumento del tasso di fecondità si assiste ad una riduzione del rapporto spesa/PIL che, al 2070, raggiunge -0,2 punti percentuali. Risultati pressoché speculari si producono nello scenario opposto.

In particolare, nello scenario che prevede un più basso tasso di fecondità, l'effetto demografico sulla spesa socio-sanitaria si riduce di 1,5 punti percentuali al 2070 rispetto al dato dello scenario nazionale (Fig. 5.8.e)¹⁸⁷. In aggiunta, la contrazione della popolazione in età attiva produce un rallentamento della dinamica del PIL pari a 2,1 punti percentuali (Fig. 5.8.f). Complessivamente, quindi, l'effetto demografico contribuisce a una riduzione del rapporto spesa/PIL pari a circa lo 0,6 per cento a fine periodo. Tuttavia, la dinamica del rapporto fra CPS e produttività (Fig. 5.8.b) opera in senso contrario determinando un complessivo aumento della spesa in rapporto al PIL. Ragionamenti analoghi, ma di segno opposto, valgono per l'ipotesi di un aumento della fecondità.

- speranza di vita

La dinamica del rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL risulta correlata positivamente con l'ipotesi di variazione della speranza di vita. L'effetto risulta abbastanza simmetrico e si produce in maniera percettibile solo a partire dal 2038 (Fig. 5.9.a), quando lo scostamento rispetto allo scenario nazionale base si colloca intorno a 0,1 punti percentuali. Negli anni successivi la divaricazione si amplia raggiungendo circa 0,4 punti percentuali nel 2070¹⁸⁸.

La variazione della spesa socio-sanitaria in rapporto al PIL è da imputare essenzialmente all'effetto demografico sul consumo complessivo conseguente all'aumento (riduzione) della popolazione anziana (Fig. 5.9.e). Tale effetto risulta solo parzialmente compensato dalle variazioni indotte sui consumi specifici per età e sesso, sul CPS (Fig. 5.9.d)¹⁸⁹ e sul livello del tasso di occupazione, il quale è correlato con i requisiti minimi di accesso al pensionamento (Fig. 5.9.c). Negli scenari che prevedono l'aumento o la riduzione del flusso migratorio netto, il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL subisce variazioni meno pronunciate rispetto a quanto evidenziato per gli altri parametri demografici (Fig. 5.10.a). Alla fine del periodo di previsione, lo scostamento rispetto allo scenario nazionale base è di circa 0,15 punti percentuali di PIL.

- flusso netto
di immigrati

Da un punto di vista qualitativo, tuttavia, l'immigrazione produce un effetto positivo sulla sostenibilità della spesa socio-sanitaria, ottenuto dalla somma di un effetto positivo dominante sul PIL e da un effetto negativo sul consumo sanitario. Difatti, da un lato, si assiste a una maggiore crescita dei livelli occupazionali, e quindi del PIL (con un aumento della popolazione in età da lavoro pari a circa 3,4 punti percentuali alla fine del periodo di previsione), come effetto diretto e immediato di un incremento della popolazione in età di

¹⁸⁷ Per una spiegazione dell'effetto demografico sulla spesa sociosanitaria si rimanda al paragrafo 3.4.

¹⁸⁸ Nella figura 5.9, analogamente a quanto fatto per la previsione della spesa pensionistica, è riportata la previsione relativa all'ipotesi alternativa in cui la dinamica della speranza di vita in aumento si riflette sui requisiti come da normativa attuale cioè con un incremento massimo di tre mesi. Tale ipotesi non influenza la previsione della spesa sanitaria in rapporto al PIL che, pertanto, coincide con quella ottenuta nell'ipotesi di speranza di vita 'alta'.

¹⁸⁹ In merito, vale rilevare che variazioni anche importanti delle curve di mortalità non sono in grado di modificare apprezzabilmente la dimensione della popolazione in età di lavoro, come risulta dalla figura 5.9.f.

lavoro (Fig. 5.10.f). Dall'altro, si produce un maggior consumo sanitario dovuto a una maggiore dimensione della popolazione (Fig. 5.10.e) e del CPS, quale effetto automatico delle regole di politica economica adottate (Fig. 5.10.b)¹⁹⁰.

La previsione del rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL risulta scarsamente influenzata dalla combinazione delle diverse ipotesi demografiche sottostanti gli scenari alto e basso. Alla fine del periodo di previsione, la differenza tra lo scenario alto e lo scenario nazionale base è pari a circa 0,08 punti percentuali; per quanto riguarda lo scenario basso, la differenza risulta pari a 0,07 punti percentuali (Fig. 5.11.a). Il limitato effetto è da imputarsi, prevalentemente, alla doppia azione che la componente demografica esercita, in senso compensativo, sul numeratore e sul denominatore del rapporto spesa/PIL.

In particolare, gli scenari demografici alto e basso producono un effetto diretto sulla spesa socio-sanitaria rispettivamente di 19 e di -17 punti percentuali al 2070 (Fig. 5.11.e). Tale effetto risulta parzialmente contrastato da una variazione, di segno opposto, del consumo di prestazioni dovuta al profilo dei consumi specifici per età e sesso (Fig. 5.11.d). Quest'ultimo riflette gli effetti sulle condizioni medie di salute prodotti dai differenziali di crescita della speranza di vita (*dynamic equilibrium, death-related costs*).

Diversamente a quanto evidenziato per i parametri demografici, come emerge dall'analisi delle figure 5.12–5.14, la previsione della spesa socio-sanitaria in rapporto al PIL presenta una scarsa sensibilità alle variazioni del tasso di attività, della produttività e del tasso di disoccupazione. La ragione risiede nell'ipotesi di sostanziale invarianza del rapporto fra il CPS e il PIL *pro capite*, ipotizzata per gran parte delle prestazioni incluse nell'aggregato¹⁹¹. Tale ipotesi esprime una regola di politica economica secondo cui una variazione del PIL, indotta da una modificazione dell'occupazione o della produttività, viene quasi interamente compensata da una correzione percentualmente equivalente del CPS.

*Ipotesi
macroeconomiche*

Tuttavia, poiché le prestazioni in natura incluse nell'aggregato di spesa per LTC sono ipotizzate evolvere in linea con la produttività, il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL è inversamente correlato con la variazione dell'occupazione. L'effetto complessivo è modesto, in relazione alla limitata incidenza percentuale delle componenti di spesa il cui CPS è agganciato alla dinamica della produttività.

¹⁹⁰ In questo caso, il PIL pro capite, cui è agganciato il CPS della maggior parte delle componenti di spesa socio-sanitaria, risulta positivamente correlato con il flusso migratorio netto.

¹⁹¹ In realtà, si produce un lieve scostamento del rapporto fra CPS e produttività dovuto all'ipotesi, sottostante al *reference scenario*, di un'elasticità del CPS superiore all'unità rispetto al PIL pro capite (componente *acute* della spesa sanitaria e indennità di accompagnamento) o al PIL per occupato (componente LTC della spesa sanitaria) (§ 3.8).

Fig. 5.8: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sulla fecondità

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.9: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sulla speranza di vita
Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.10: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sui flussi migratori
Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.11: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti scenari demografici
Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.12: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sui tassi di attività
Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.13: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sulla produttività
Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione





Fig. 5.14: spesa pubblica per sanità e LTC - Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



5.6 - *Analisi di sensitività: un indicatore dell'effetto cumulato*

Dall'analisi di sensitività sviluppata nei paragrafi precedenti, emerge che gli effetti sul rapporto spesa/PIL conseguenti a una modifica dei parametri demografici e macroeconomici sono significativamente diversi, anche sotto il profilo temporale con cui si realizzano. Ne consegue, pertanto, che il confronto effettuato con riferimento al singolo anno di previsione, come ad esempio l'ultimo, non rende conto dell'impatto cumulativamente prodotto sugli equilibri di finanza pubblica.

Un indicatore in grado di misurare tale aspetto può essere costruito sulla base della componente evolutiva del rapporto fra debito pubblico e PIL, riconducibile all'aggregato di spesa oggetto di previsione.

Se indichiamo con r il differenziale fra il tasso di interesse e il tasso di crescita del PIL¹⁹² e con s la variazione della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL calcolata rispetto allo stesso rapporto dell'anno base (t_0), la componente evolutiva del rapporto debito/PIL, imputabile alla variazione dell'aggregato di spesa oggetto di analisi (d_t), assume la seguente espressione:

$$d_t = \sum_{i=t_0+1}^t s_i (1+r)^{t-i}$$

Tale variabile può essere derivata per ciascuna delle simulazioni contemplate nell'ambito dell'analisi di sensitività. La differenza rispetto al valore dell'ipotesi base costituisce un indicatore dell'effetto della specifica ipotesi di sensitività sul rapporto spesa/PIL, cumulato nell'intero periodo di previsione e al 2045 (periodo intermedio). I risultati sono riportati nella figura 5.15, in relazione alle diverse alternative simulate. Ai fini della derivazione di tale indicatore, il 2024, anno in cui si riscontra la prima variazione in almeno una delle variabili oggetto della sensitività, rappresenta l'anno base¹⁹³.

Per quanto riguarda i parametri demografici, gli effetti più rilevanti sono quelli prodotti dalla variazione del flusso netto di immigrati. Il valore dell'indicatore, riferito alla spesa totale nel 2070, indica una riduzione cumulata del debito di -11,5 punti percentuali nell'ipotesi di aumento del flusso netto di immigrati e un aumento di 12,7 punti percentuali in relazione a un decremento del flusso. Più contenuti sono, invece, gli effetti relativi alla variazione della speranza di vita che, alla fine del periodo di previsione, si traducono in un incremento di 2,4 punti percentuali, nell'ipotesi di aumento del parametro demografico, mentre si registra una diminuzione di 6 punti percentuali nell'ipotesi di riduzione. Questo risultato è spiegato essenzialmente dall'andamento della componente socio-sanitaria.


Relativamente agli scenari alto e basso, in cui le varie ipotesi demografiche vengono combinate tra loro, si registra, nel primo caso, una riduzione cumulata del rapporto debito/PIL di -15,4 punti percentuali al 2070 e un aumento di 14,6 punti percentuali nello scenario opposto.

¹⁹² Il tasso r varia nel tempo in funzione del tasso di crescita del PIL e del tasso di interesse e, solo per esigenze di semplificazione espositiva, è stato posto costante nella formula rappresentata.

¹⁹³ Il tasso di interesse implicito sul debito pubblico è posto uguale al dato del DEF 2024 fino alla chiusura dell'orizzonte di previsione del quadro di finanza pubblica (2027). Dal 2028 alla fine dell'orizzonte di previsione, il tasso è mantenuto costante. Trattandosi di un esercizio di sensitività, ipotesi semplificatrici sulla dinamica del tasso di interesse implicito incidono molto lievemente sui risultati finali.

Tra gli esercizi di sensitività inerenti alle variabili del quadro macroeconomico, quelle di maggior impatto sull'indicatore riguardano la variazione del tasso di crescita della produttività e del tasso di attività. Un aumento del tasso di crescita della produttività di 0,25 punti percentuali produce una contrazione dell'indicatore pari a 24,9 punti percentuali mentre, sotto l'ipotesi di una diminuzione di 0,25 punti percentuali, si registra un incremento di 28,5 punti percentuali. Nel caso di una variazione di due punti percentuali del tasso di attività strutturale, in senso migliorativo e peggiorativo, gli effetti cumulati si attestano, rispettivamente, a -12,2 e 13,2 punti percentuali al 2070. Infine, l'incremento del tasso di disoccupazione produce un aumento dell'indicatore sensibilmente più contenuto, pari a 7,5 punti percentuali.

Fig. 5.15: analisi di sensitività - Effetto differenziale cumulato sul debito al 2040 e al 2070⁽¹⁾



(1) Le variazioni dei parametri sono effettuate a partire dal 2024.

Box 5.1 – I meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita nel sistema pensionistico italiano

La revisione biennale dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di sopravvivenza (L. 335/1995, L. 247/2007 e D.L. 201/2011) e l'adeguamento biennale dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita¹⁹⁴ (introdotto con il D.L. 78/2010 e completato con gli interventi di riforma successivi), rappresentano gli automatismi intrinseci del sistema, che operano in modo coordinato al fine di preservare le condizioni di equilibrio finanziario e sostenere il livello delle prestazioni in un contesto di invecchiamento della popolazione¹⁹⁵. Ciò premesso, è interessante indagare l'effetto di contrasto, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, esercitato dai suddetti meccanismi automatici in risposta ad eventuali deviazioni della speranza di vita rispetto al sentiero di crescita ipotizzato nello scenario nazionale base.

Una prima indicazione emerge dal confronto fra le simulazioni di sensitività relative alla speranza di vita degli scenari alto e basso illustrate nel paragrafo 5.4 e quelle che si sarebbero ottenute assumendo che i coefficienti di trasformazione e i requisiti di accesso al pensionamento fossero gli stessi dello scenario nazionale base. In altri termini, si delinea uno scenario virtuale secondo cui le deviazioni della speranza di vita rispetto allo scenario base, recepite negli scenari alternativi, non si traducono in una modificazione dei parametri normativi, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

In un tale ipotetico contesto, una deviazione in aumento della speranza di vita (ipotesi alta) produrrebbe un graduale innalzamento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL con uno scostamento di circa 0,4 punti percentuali al 2045 e 1 punto percentuale alla fine del periodo di previsione (Fig. A.1, curva grigia in grassetto). L'operatività dei meccanismi di adeguamento è in grado di compensare tale effetto, se valutato cumulativamente nel lungo periodo. Si segnala tuttavia che, nello scenario alto, l'incremento dell'aspettativa di vita viene tradotto completamente in un aumento del requisito, trascurando il fatto che la legislazione vigente prevede che in ciascun biennio l'incremento non possa essere superiore a tre mesi (per uno scenario che considera tale dettato normativo, si veda la fig. 5.2).

Al fine di isolare il contributo di ciascuno dei due meccanismi automatici di adeguamento, è stato costruito un secondo scenario virtuale, in cui i coefficienti di trasformazione vengono adeguati nel tempo in funzione delle

¹⁹⁴ L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita ha avuto periodicità triennale fino al 2019 e biennale a seguire (dal 2021), ad eccezione del canale di pensionamento anticipato indipendente dai requisiti di età anagrafica che, a seguito delle misure introdotte con il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, prevedeva che il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non venisse adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e restasse costante al livello previsto per il 2018. La L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha anticipato, con decorrenza dall'1/1/2025 (anziché dall'1/1/2027), il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica.

¹⁹⁵ Si veda, Economic Policy Committee - European Commission (2024), Tabella I.1.2. Si veda, inoltre, EPC – SPC - European Commission (2010), dove si evidenzia che l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento costituisce una condizione essenziale per garantire sistemi pensionistici adeguati e sostenibili. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2015, 2019a e 2023) ed European Commission – Social Protection Committee (2021).

ipotesi di mortalità sottostanti all'alternativa demografica considerata a partire dalle revisioni con decorrenza 2025, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, mentre i requisiti di accesso al pensionamento restano quelli determinati in funzione delle ipotesi di speranza di vita sottostanti allo scenario nazionale base (curva sottile continua).

Il confronto con la simulazione precedente, che escludeva entrambi gli automatismi, consente di evidenziare il contributo specifico dell'adeguamento dei coefficienti di trasformazione, a fronte di uno scostamento dell'ipotesi di mortalità rispetto all'evoluzione dello scenario nazionale base. Come atteso, tale contributo risulta crescente nel tempo, sia per la gradualità dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo che per la progressiva divaricazione delle ipotesi di mortalità. Alla fine del periodo di previsione, la differenza nel rapporto spesa/PIL si attesta attorno a 0,6 punti percentuali.

Diversamente, il confronto con la simulazione in cui entrambi i meccanismi vengono applicati (curva tratteggiata), mostra l'effetto imputabile all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. Tale effetto è importante in termini di sostenibilità finanziaria, comportando un contenimento del livello di spesa in rapporto al PIL per buona parte del periodo di previsione e, in particolare, quando ancora il sistema di calcolo della pensione è parzialmente basato sul metodo retributivo. Il già menzionato effetto risulta sostanzialmente nullo nella parte finale del periodo di previsione, quando l'impatto del maggior importo derivante dal posticipo del pensionamento si cumula nello stock di pensioni, così da compensare il minor numero di prestazioni in pagamento.

La figura A.2 evidenzia, in particolare, che l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento si traduce, nel lungo periodo, in un aumento del livello medio delle prestazioni, per via della maggiore anzianità contributiva e dei più elevati coefficienti di trasformazione, solo parzialmente compensato dalla revisione periodica di questi ultimi.

Indicazioni qualitativamente analoghe, ma di segno opposto, risultano evidenziate nel caso in cui la speranza di vita dovesse crescere meno di quanto ipotizzato nello scenario base (ipotesi bassa).

Fig. A: sostenibilità ed adeguatezza nel sistema pensionistico pubblico - Effetto dei meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita⁽¹⁾

Fig. A.1: spesa in rapporto al PIL - Ipotesi alta




Fig. A.4: spesa in rapporto al PIL - Ipotesi bassa




Fig. A.2: pensione media su produttività per occupato - Ipotesi alta




Fig. A.5: pensione media su produttività per occupato - Ipotesi bassa




Fig. A.3: numero pensioni su numero occupati - Ipotesi alta





Fig. A.6: numero pensioni su numero occupati - Ipotesi bassa



----- Hp di sensitività - Coefficiente di trasformazione a normativa vigente e requisiti di accesso pienamente adeguati a incrementi nell'aspettativa di vita
 — Hp di sensitività - Coefficiente di trasformazione a normativa vigente e requisiti di accesso dello scenario nazionale base
 — Hp di sensitività - Coefficiente di trasformazione e requisiti di accesso dello scenario nazionale base
 — Scenario nazionale base - Normativa vigente

(1) Nell'ipotesi alta, la speranza di vita è aumentata di 2,5 anni al 2070 rispetto all'ipotesi base. Nell'ipotesi bassa, le corrispondenti variazioni sono pari a -2,5 anni per i maschi e -2,4 anni per le femmine.

CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare

6.1 - Premessa

Sulla base di diverse ipotesi di carriera lavorativa e di età al pensionamento, il capitolo fornisce, per l'intero periodo di previsione, un'analisi dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio e, inoltre, una valutazione del contributo aggiuntivo al reddito degli anziani che potrà derivare dalla previdenza complementare.

Il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l'importo annuo della prima rata di pensione e l'importo annuo dell'ultima retribuzione (o reddito da lavoro). Così definito, l'indicatore misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza¹⁹⁶. A parità di carriera lavorativa, esso riflette le differenze legate alle diverse modalità di calcolo della pensione.

Definizione dell'indicatore

Il tasso di sostituzione lordo non è un indicatore completo di adeguatezza delle prestazioni. Tale funzione è affidata, in particolare, al tasso di sostituzione netto, il quale viene calcolato esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare, il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. Pertanto, esso riflette sia le regole di calcolo della pensione che gli effetti distributivi della normativa fiscale e contributiva. In ragione della progressività dell'imposta sul reddito personale e del fatto che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore grava sulla retribuzione e non sull'importo della pensione, il tasso di sostituzione netto risulta significativamente superiore a quello lordo, a parità di ogni altra condizione¹⁹⁷.

Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato sulla base dei parametri demografici e macroeconomici sottostanti agli scenari di previsione definiti in ambito nazionale ed europeo. In particolare, lo scenario nazionale base fa riferimento alla previsione demografica prodotta da Istat con base 2022.

Sul versante normativo, la derivazione dei tassi di sostituzione include gli effetti della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), la quale ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2024, modifiche strutturali al sistema della tassazione dei redditi da lavoro, disciplinando e rimodulando l'assetto delle aliquote fiscali e delle detrazioni in senso più favorevole per i

¹⁹⁶ Ciò a prescindere dalla possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro consentita dall'ordinamento vigente (Appendice 1, lettera E).

¹⁹⁷ Si faccia anche riferimento all'art. 1, comma 15, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che dispone per l'anno 2024 un esonero contributivo parziale della quota del contributo pensionistico a carico del lavoratore riservato agli individui con retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali inferiore a 35.000 euro. Esoneri simili ma di misura inferiore erano stati già previsti anche da altri interventi per gli anni precedenti ovvero introdotti (sempre in Legge di Bilancio 2024) in via permanente, con esonero contributivo totale di tale quota (nel limite di 3.000 euro su base annua), per le lavoratrici a contratto di lavoro a tempo indeterminato con tre o più figli (con due figli tale esonero è temporaneo e limitato al 2024). Per questi individui, si ridurrebbe quindi lo scarto tra tasso lordo e netto.

redditi medio-bassi. Sul versante previdenziale, la L. 213/2023 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2024 a condizioni che il trattamento pensionistico sia calcolato interamente con il sistema contributivo e con un posticipo della decorrenza di sette mesi per i lavoratori dipendenti privati e di nove mesi per i lavoratori dipendenti pubblici. Viene dunque confermata, a condizione più ristrette, la disposizione per l'accesso al pensionamento anticipato introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (c.d. Quota 103). Tale misura sostituisce il pensionamento anticipato previsto con Quota 100 e Quota 102, che in base alla normativa rimane possibile, rispettivamente, per i lavoratori che tra il 2019 e il 2021 abbiano conseguito un'età almeno pari a 62 anni e un'anzianità contributiva pari almeno a 38 anni e per quelli che nel 2022 abbiano conseguito un'età almeno pari a 64 anni e un'anzianità contributiva pari almeno a 38 anni.

Vale rilevare che per tutti i soggetti che accedono nel sistema contributivo al pensionamento anticipato con il canale di accesso che prevede un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è stato introdotto un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Inoltre, per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare per poter usufruire dell'anticipo del pensionamento (e introdotto l'adeguamento alle variazioni della speranza di vita per il requisito contributivo congiunto al requisito anagrafico) a fronte di una riduzione della soglia di importo minimo della pensione da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.

Si segnala, infine, che è anticipato con decorrenza 1/1/2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, con riferimento alla misura introdotta con il D.L. 4/2019 che prevedeva il blocco per gli anni 2019-2026 di tale adeguamento.

I risultati riportati nelle tavole fanno riferimento alla figura tipo che, nel caso base, accede al pensionamento una volta maturati almeno 38 anni di contributi. Vengono inoltre analizzati i casi di accesso al pensionamento alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata.

Infine, per quanto riguarda i parametri di calcolo della pensione complementare, si tiene conto del fatto che la L. 124/2017 è intervenuta dando la possibilità di versare anche una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, rimuovendo l'obbligatorietà dell'intero versamento previsto dalla normativa previgente.

Le scelte metodologiche concernenti il calcolo dei tassi di sostituzione, nelle diverse accezioni presentate, sono in linea con quelle concordate a livello europeo nell'ambito dell'attività del Sottogruppo sugli indicatori costituito presso il Comitato di Protezione Sociale (*Social Protection Committee - Indicator Subgroup*)¹⁹⁸.

¹⁹⁸ Tale metodologia è stata applicata per la prima volta in Italia ai fini della predisposizione del Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni (*National Strategy Report on Pensions*) previsto nell'ambito delle procedure europee sul Metodo aperto di coordinamento in materia pensionistica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2002). Per gli aggiornamenti successivi, in ambito nazionale, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022a, 2023a). In ambito europeo, si veda, da ultimo, European Commission - Social Protection Committee (2024), *Pension Adequacy Report 2024* che riporta, in chiave comparativa, i tassi di sostituzione teorici dei paesi UE. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2023), *Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators*.

La derivazione dei tassi di sostituzione è stata effettuata applicando la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla L. 247/2007, come modificata dal D.L. 201/2011 in merito alla periodicità della revisione¹⁹⁹. Con decorrenza 2023, la revisione dei coefficienti di trasformazione è stata adottata con decreto direttoriale del 1° dicembre 2022 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2022. Inoltre, con decorrenza 2025, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente al pari di quello del 2023 e del 2021 incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 18 luglio 2023 pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2023.

6.2 - *L'adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema*

L'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria costituiscono due facce di una stessa medaglia in quanto devono essere perseguite congiuntamente²⁰⁰. I sistemi pensionistici non sostenibili sul piano finanziario non sono in grado di garantire, nel medio-lungo periodo, il livello delle prestazioni e i requisiti di accesso al pensionamento indicati dalla legislazione vigente; allo stesso tempo, la sostenibilità finanziaria, perseguita a scapito di una compressione eccessiva del livello delle prestazioni, potrebbe risultare non socialmente tollerabile rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo e interventi di sostegno a favore delle posizioni economicamente più deboli.

Adeguatezza e sostenibilità

Non a caso, l'adeguatezza delle prestazioni, assieme alla sostenibilità finanziaria e alla modernizzazione, costituisce uno dei requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico secondo quanto postulato dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni definito in ambito europeo. Da essa, infatti, dipende l'accettabilità politico sociale di un sistema pensionistico pubblico e, in ultima analisi, il rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda.

La scomposizione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL in sottocomponenti mostra come la pensione media tenda progressivamente a ridursi in rapporto alla produttività del lavoro, con una contrazione del 21,7 per cento, tra il 2023 e il 2070. La riduzione è imputabile, in gran parte, all'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione (Box 6.1). Tale riduzione sarebbe risultata di gran lunga superiore in assenza degli aumenti dei requisiti di accesso al pensionamento e dell'adeguamento periodico degli stessi rispetto alle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente.

Riduzione del rapporto tra pensione media e produttività

Tuttavia, l'analisi dell'adeguatezza delle prestazioni non può essere derivata meccanicamente dall'andamento del rapporto fra pensione media e produttività o, in alternativa, fra pensione media e retribuzione media, assumendo che quest'ultima evolva in linea con la produttività. Questo per almeno quattro ragioni:

- il sistema pensionistico pubblico garantisce l'erogazione di un reddito di ultima istanza a favore dei cittadini oltre una certa età (inizialmente 65 anni, poi anch'essa adeguata

¹⁹⁹ La L. 247/2007 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, si applicano i coefficienti di trasformazione rideterminati sulla base del procedimento previsto dall'art. 1, co. 11 della L. 335/1995 e che le successive rideterminazioni vengono attuate con cadenza triennale. Successivamente, il D.L. 201/2011 ha ridotto la periodicità della revisione da tre a due anni a partire dal 2021.

²⁰⁰ Economy Policy Committee - Social Protection Committee - European Commission (2010, § 1.2.4). Si veda anche European Commission – Social Protection Committee (2021, 2024).

nel tempo dal 2013) sprovvisti di mezzi, sotto forma di assegno sociale e, per età superiori, maggiorazioni sociali (Appendice 1, lettera D.3);

- rispetto al precedente sistema retributivo, il sistema di calcolo contributivo produce automaticamente effetti redistributivi a favore delle carriere lavorative piatte. Inoltre, consente di incrementare l'importo della pensione tramite il posticipo del pensionamento;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni deve basarsi sull'analisi del reddito disponibile, cioè del reddito che residua al netto dell'imposta e del prelievo contributivo, piuttosto che sui redditi lordi;
- l'andamento del reddito degli anziani non può prescindere da una valutazione del contributo aggiuntivo derivante dallo sviluppo della previdenza complementare²⁰¹.

Gli elementi di valutazione sopra elencati sono al centro dell'analisi sviluppata nei paragrafi successivi. In particolare, tale analisi consente di valutare se, e in che misura, la riduzione del valore medio delle prestazioni pensionistiche rispetto alla produttività, che emerge dalle previsioni, sia compatibile con l'esigenza di garantire prestazioni adeguate, nel medio-lungo periodo.

6.3 - *I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi*

Variabili discriminanti

I tassi di sostituzione lordi assicurati dal sistema pensionistico obbligatorio sono stati calcolati per alcune figure tipo definite in funzione delle variabili "discriminanti", cioè di quelle variabili in grado di generare differenze nei risultati, sulla base dell'assetto normativo-istituzionale vigente. Nel sistema di calcolo retributivo, le variabili discriminanti sono: la dinamica retributiva individuale (carriera) e l'anzianità contributiva. Nel sistema di calcolo contributivo, alle suddette variabili si aggiungono l'età al pensionamento, per via dei differenziali nella speranza di vita impliciti nei coefficienti di trasformazione, e l'aliquota contributiva di computo utilizzata per l'accredito "virtuale" dei contributi utili alla formazione del montante²⁰². La formula di calcolo è illustrata nell'Appendice 2, lettera F distintamente per i diversi regimi pensionistici.

Nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, i coefficienti di trasformazione sono stati rideterminati con cadenza triennale, fino al 2019, e con cadenza biennale successivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La revisione dei

²⁰¹ Sulla base dei dati relativi all'anno 2023 pubblicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip, 2024, Relazione per l'anno 2023) risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono significativamente aumentate nel corso del tempo, anche per effetto della riforma del 2007 (L. 296/2006). Il numero degli iscritti è risultato pari a circa 9,6 mln a fine 2023, 10,7 mln in termini di posizioni. Sulla base di tali tendenze è, pertanto, prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni, anche in considerazione del peso crescente della quota di lavoratori interamente assoggettati al calcolo contributivo. Se confrontato con l'inizio del 2007, anno di avvio della riforma della previdenza complementare, il totale delle risorse destinate alle prestazioni si è più che quadruplicato, passando da 51,6 a 224,4 mld a fine 2023, corrispondenti a circa il 9 per cento in termini di crescita media annua composta. Il flusso di contributi del 2023 relativamente a tutti gli iscritti è stato pari a circa 19,1 mld di cui 7,8 mld relativi a quote annuali di accantonamenti di TFR destinate alla previdenza complementare dai lavoratori dipendenti.

²⁰² Per quanto attiene ai tassi di sostituzione lordi, il livello di retribuzione finale rileva solo in relazione all'applicazione dei minimali e massimali contributivi e dei massimali di retribuzione pensionabile.

coefficienti di trasformazione è stata effettuata in accordo con l'evoluzione delle probabilità di morte sottostanti allo scenario demografico di riferimento²⁰³.

In tutte le simulazioni, i tassi di sostituzione sono stati elaborati per due diverse tipologie di lavoratori corrispondenti, rispettivamente, al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. Tale scelta è motivata principalmente dalla differente aliquota di computo (33 per cento e 24 per cento, quest'ultima a partire dal 2018) che incide in misura proporzionale sul calcolo dell'importo della pensione lorda. In rappresentanza della prima tipologia, si è scelto un lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) mentre, in rappresentanza della seconda, un lavoratore autonomo iscritto alla gestione degli artigiani²⁰⁴.

Nel periodo di previsione, l'ipotesi base prevede una dinamica retributiva individuale pari al tasso di crescita medio annuo della produttività per occupato, desunto dallo scenario di riferimento²⁰⁵.

*Ipotesi base:
- dinamica retributiva*

Per il periodo antecedente, la stessa variabile viene fatta evolvere in linea con i tassi di variazione della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente²⁰⁶. Per ragioni di omogeneità di confronto, le stesse ipotesi sono state applicate sia alla figura tipo di lavoratore dipendente che a quella di lavoratore autonomo. Nel paragrafo 6.7 verranno analizzate le differenze derivanti dall'adozione di ipotesi demografiche e macroeconomiche coerenti con lo scenario EPC-WGA *baseline*.

Per quanto attiene, invece, ai requisiti di età e di contribuzione da assumere come ipotesi base nel calcolo dei tassi di sostituzione, la scelta si è fatta più articolata a seguito degli interventi di riforma dei requisiti di accesso al pensionamento adottati nel biennio 2010-2011 (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011) che hanno modificato significativamente il quadro normativo di riferimento.

- requisito di età variabile

Infatti, il requisito di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato (quest'ultimo previsto nel solo sistema contributivo) e il requisito minimo di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata senza il requisito anagrafico variano lungo tutto il periodo di previsione, in funzione delle variazioni della speranza di vita²⁰⁷.

²⁰³ In Appendice 1, lettera B.1, si riporta l'esplicitazione della formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

²⁰⁴ Il caso di un lavoratore parasubordinato non viene contemplato in quanto, nell'ipotesi base, l'unica differenza rispetto al lavoratore dipendente scaturisce dalla diversa aliquota contributiva la quale, tuttavia, è stata gradualmente equiparata a quella del lavoro dipendente nel 2018, per effetto degli interventi normativi adottati nel corso del 2012 (L. 92/2012 e D.L. 83/2012, convertito dalla L.134/2012). Analogamente, non sono state trattate le casistiche di contribuzione mista (lavoro dipendente e parasubordinato).

²⁰⁵ Coerentemente, anche il tasso di crescita del PIL, che rileva ai fini del calcolo della pensione nel sistema contributivo, è stato assunto pari al tasso di crescita medio annuo del periodo di previsione.

²⁰⁶ Per il periodo storico, il tasso di variazione delle retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente viene impiegato come *proxy* delle dinamiche retributive medie, in sostituzione del tasso di variazione della produttività per occupato. La scelta è essenzialmente motivata dall'esigenza di gestire in modo più realistico il periodo interessato dalla crisi economica. In tale fase, infatti, le dinamiche retributive presentano variazioni meno marcate di quelle evidenziate per la produttività. Vale, tuttavia, segnalare che i differenziali sul calcolo dei tassi di sostituzione prodotti dalle due alternative sono comunque contenuti e limitati alla prima parte del periodo di previsione, fino a quando i dati storici delle dinamiche retributive entrano nella base di calcolo della pensione. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), box 6.1.

²⁰⁷ I requisiti di età per l'accesso al pensionamento e, corrispondentemente, il requisito di contribuzione per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età corrispondono a quelli indicati nell'Appendice 1.C. Pertanto, scontano le misure introdotte con il D.L. 4/2019, e successivamente modificate dalla Legge di Bilancio 2024, secondo cui nel canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2024, non viene adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimane costante al livello previsto per il 2018.

Tale assetto normativo rende, pertanto, più complesso contemperare le due principali esigenze conoscitive alla base del calcolo e della prospettazione dei tassi di sostituzione. La prima riguarda la confrontabilità spazio-temporale dei tassi di sostituzione, al fine di evidenziare gli effetti imputabili a differenti schemi pensionistici e all'eventuale contributo della previdenza complementare in relazione al progressivo ampliamento del periodo lavorativo. La seconda esigenza conoscitiva riguarda la rappresentatività dei tassi di sostituzione, cioè la loro rispondenza a comportamenti prevalenti, per quanto concerne, in particolare, l'età e gli anni di contribuzione posseduti al pensionamento. In merito, vale ricordare che, nell'ambito del sistema pensionistico italiano, l'accesso al pensionamento avviene generalmente al raggiungimento dei requisiti minimi, sia nel caso di pensionamento di vecchiaia che di pensionamento anticipato. In prospettiva, tale comportamento risulterà rafforzato per effetto dell'elevamento progressivo dei requisiti minimi di età e di contribuzione in funzione delle variazioni della speranza di vita²⁰⁸ cui è associata la possibilità di cumulo totale fra pensione e reddito da lavoro, introdotta con D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008²⁰⁹.

- lavoratore
dipendente

Nel caso di un lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 e che ricade interamente all'interno del regime contributivo, l'età in cui si accede al periodo di quiescenza è stata posta pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato, pari a tre anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia e prevedendo il posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento²¹⁰. Tale canale è subordinato a un requisito contributivo minimo di 20 anni, adeguato in funzione della speranza di vita, e a un importo di pensione non inferiore a circa 1.603,23 euro mensili²¹¹ nel 2024, corrispondente a 3 volte l'assegno sociale dello stesso anno, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale del PIL nominale, garantendo in ogni caso il valore della soglia per l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Dati i livelli retributivi ipotizzati e l'aliquota contributiva di computo, il requisito minimo di pensione è da ritenersi generalmente soddisfatto in presenza di un'anzianità contributiva di 38 anni.

Diversamente, nella fase transitoria, che interessa i lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1995, l'età di pensionamento è stata posta, generalmente, pari al requisito minimo di vecchiaia, non essendo previsto il pensionamento anticipato con requisito

²⁰⁸ L'aumento dei requisiti minimi di età comporta la stratificazione, sui nuovi requisiti, dei pensionamenti che si sarebbero prodotti a età comprese fra i vecchi e i nuovi requisiti.

²⁰⁹ La possibilità di cumulare la pensione di vecchiaia e anticipata con il reddito da lavoro (Appendice 1, lettera E), senza alcuna decurtazione dell'importo, favorisce l'accesso al pensionamento con i requisiti minimi anche da parte di coloro che propenderebbero per la prosecuzione dell'attività lavorativa, specie se la pensione è calcolata in tutto o in parte con il sistema retributivo. La possibilità di cumulare il beneficio pensionistico con il reddito da lavoro è esclusa nel caso il pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019-2021 dal D.L. 4/2019 (Quota 100). Nei casi di pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni nel 2022 (Quota 102) previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e di pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 41 anni nel 2023 e 2024 (Quota 103) previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e 2024, è ammessa la cumulabilità di redditi da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000€ lordi l'anno. Per i soggetti che accedono al pensionamento tramite tale canale, la possibilità di cumulo riprende una volta maturati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

²¹⁰ La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2024 il diritto alla pensione anticipata, previsto nel regime contributivo, decorre trascorsi tre mesi (c.d. finestra) dalla data di maturazione dei requisiti. Viene, inoltre, introdotto un tetto massimo per l'importo delle pensioni, fissato a cinque volte l'importo delle pensioni integrate al minimo, corrispondente a 2.993,05 euro mensili lordi nel 2024. Per coloro che avessero maturato un importo superiore a tale soglia, la riduzione resterà in vigore fino al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

²¹¹ Tale importo è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli e rispettivamente pari a 1.496,35 euro e 1.389,46 euro mensili nel 2024.

anagrafico inferiore di 3 anni, in presenza dell'anzianità contributiva ipotizzata per omogeneità di raffronto.

Alla luce delle considerazioni soprariportate, per un lavoratore dipendente del settore privato, la figura rappresentativa sottostante alla cosiddetta "ipotesi base" è ottenuta modulando opportunamente il caso tipo dei lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1995, assoggettati al regime misto e, in linea con il graduale passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2040, il caso dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 per i quali invece il requisito minimo per il collocamento a riposo si presenta con tre anni di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia.

Per contro, nel caso di un lavoratore autonomo completamente assoggettato al sistema contributivo, la figura tipo di un soggetto che accede al pensionamento anticipato tre anni prima rispetto al requisito di vecchiaia e in presenza di un requisito contributivo minimo di 20 anni e a un importo di pensione non inferiore a 1.603,23 euro mensili nel 2024 non può essere considerata altrettanto rappresentativa. Infatti, nel caso di un lavoratore autonomo, dato il più basso livello di aliquota contributiva e di computo, l'accesso al pensionamento anticipato richiederebbe redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore di 3 anni a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità che presenta minori probabilità rispetto alle altre. Alla luce di quanto sopra esposto, le età di accesso al pensionamento, che configurano l'ipotesi base di un lavoratore autonomo, sono state assunte pari al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi, compreso il regime contributivo.

- lavoratore autonomo

La prima riga della tabella 6.1 mostra l'evoluzione del tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria coerente con i requisiti di accesso al pensionamento dell'ipotesi base per un lavoratore dipendente del settore privato. Il raffronto temporale evidenzia gli effetti dell'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. Per il lavoro dipendente risulta evidenziata anche la riduzione del tasso di sostituzione nel passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto al pensionamento anticipato del regime contributivo, fra il 2030 e il 2040. Un lavoratore dipendente del settore privato, che nel 2010 avrebbe ottenuto una pensione pari al 73,6 per cento dell'ultima retribuzione, nel 2070 vedrà ridotta tale percentuale al 58,8 per cento, a parità di requisiti contributivi.

- risultati

Nel caso di un lavoratore autonomo, la riduzione del tasso di sostituzione risulta assai più consistente per via della più bassa aliquota di computo prevista nel sistema contributivo²¹². Nel periodo di previsione, il tasso di sostituzione subisce una contrazione di circa 25,1 punti percentuali, passando dal 72,1 per cento del 2010 al 54,9 per cento del 2020 per chiudere poi 47 per cento del 2070.

Nel confronto con i tassi di sostituzione dell'ipotesi base illustrati nel Rapporto RGS dello scorso anno, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi mostrano, in particolare nei primi decenni del periodo di previsione, dei valori in crescita rispetto a quelli precedentemente riportati. Le variazioni che si evidenziano derivano dalle ipotesi

²¹² Per tale categoria di lavoratori sono previsti livelli minimi e massimi di reddito soggetto a contribuzione. Il livello minimo è pari a 18.415 euro, nel 2024, mentre il limite massimo assume un valore che varia a seconda che l'individuo possieda o meno anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995. Nel primo caso, il limite è di 91.680 euro, nel secondo caso è di 119.650 euro.

demografiche e dalle modifiche nelle variabili macroeconomiche, definite in termini di valori medi per il lungo periodo, impiegate per il calcolo dei tassi di sostituzione. Per i lavoratori dipendenti, rileva anche l'introduzione di una finestra di 3 mesi prevista per l'accesso al pensionamento anticipato. Per contro, nel caso dei lavoratori autonomi, la minor aliquota contributiva rende l'accesso al pensionamento anticipato un'eventualità poco probabile. Pertanto, per tale categoria di lavoratori, il confronto, a parità di figura tipo utilizzata nell'analisi, mostra nel 2070 una leggera decrescita rispetto al precedente Rapporto RGS, determinata principalmente da una crescita del PIL media annua più bassa per l'intero orizzonte di previsione.

Rispetto all'ipotesi base descritta sopra, un supplemento informativo estremamente importante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni del sistema pensionistico pubblico nel medio-lungo periodo²¹³ consiste nell'analisi delle singole tipologie di accesso al pensionamento sulla base dei cosiddetti requisiti minimi.

In particolare, sono state individuate tre diverse tipologie di accesso al pensionamento: *i)* il pensionamento di vecchiaia con requisito contributivo parametrato all'evoluzione dell'età di pensionamento, *ii)* il pensionamento anticipato, fino a tre anni, previsto nel regime contributivo e *iii)* il pensionamento anticipato con il canale di sola anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica.

Relativamente alla prima tipologia di accesso al pensionamento, l'età è stata posta uguale all'età pensionabile di vecchiaia prevista per ciascun anno del periodo di previsione²¹⁴. Ciò significa che l'età al pensionamento raggiunge i 70 anni e 2 mesi, nel 2070, partendo da 60 anni e 4 mesi delle donne e da 65 anni e 4 mesi degli uomini, (per gli autonomi, rispettivamente, 60 anni e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi), nel 2010²¹⁵. L'anzianità contributiva è stata, invece, parametrata ai differenziali di età al pensionamento. In altri termini, si è ipotizzato che l'anzianità contributiva cresca gradualmente da 35 anni e 4 mesi (35 anni e 7 mesi per gli autonomi) a 40 anni e 2 mesi, nell'intero periodo di previsione, in coerenza con l'innalzamento dell'età di pensionamento. Ciò equivale ad assumere un'età di ingresso nel mercato del lavoro invariante nel tempo, pari a 30 anni per entrambi i sessi²¹⁶. Ovviamente, età di ingresso inferiori sono compatibili con i calcoli rappresentati nella misura in cui si assumono carriere discontinue con perdita di contribuzione corrispondente al periodo di anticipo rispetto alle età di ingresso indicate²¹⁷.

Vale, inoltre, precisare che il posticipo dell'età di ingresso nel mercato del lavoro (o, corrispondentemente, una maggiore discontinuità di carriera) non è riferito all'intera platea dei lavoratori, ma esclusivamente a quella parte che accede al pensionamento più tardi, in quanto non in condizione di usufruire dei canali di pensionamento anticipato. Sotto quest'aspetto, i lavoratori che iniziano l'attività lavorativa a età inferiori a quelle di ingresso

²¹³ In presenza di frazione di anno, il tasso di sostituzione è stato calcolato tramite un'interpolazione lineare dei tassi di sostituzione corrispondenti all'età intera inferiore e superiore.

²¹⁴ Nel 2010, l'età di pensionamento è stata maggiorata dell'ulteriore posticipo indotto dal meccanismo delle decorrenze; tale maggiorazione è pari a circa 4 mesi per il lavoro dipendente e pari a circa 7 mesi per il lavoro autonomo. Per gli anni 2011-2012, i corrispondenti valori sono 1 anno e 1 anno e 6 mesi. Dal 2013, invece, il regime delle decorrenze è stato abolito e sostituito con l'incremento di un anno del requisito anagrafico.

²¹⁵ Il requisito anagrafico delle donne risulta allineato a quello degli uomini a partire dal 2012, nel settore pubblico, e a partire dal 2018, nel settore privato.

²¹⁶ Vale rilevare che, con 30 anni di contributi, il calcolo della pensione è assoggettato al regime misto, già nel 2010. Diversamente, nello stesso anno, il calcolo della pensione è ancora assoggettato al regime retributivo, se in possesso di 35 anni di contributi.

²¹⁷ Si tenga presente che l'aumento dell'età di ingresso nel mercato del lavoro, così come una maggiore frammentazione dei periodi di contribuzione, sono entrambi fenomeni che, anche sulla base dell'esperienza passata, mostrano un *trend* crescente.

ipotizzate per il pensionamento di vecchiaia hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore.

- requisito contributivo parametrato all'età

I risultati mostrano che, nel caso di accesso al pensionamento di vecchiaia con i requisiti minimi di età e anzianità contributiva parametrata all'età, il tasso di sostituzione lordo risulta, alla fine del periodo di previsione, lievemente inferiore a quello del 2010, attestandosi al 68,1 per cento, contro il 68,4 per cento (Tab. 6.1). Nel confronto con il corrispondente valore dell'ipotesi base, esso risulta di 9,4 punti percentuali più alto. La differenza è attribuibile a un periodo di contribuzione prolungato e a un'età di pensionamento più elevata (70 anni e 2 mesi rispetto ai 67 anni e 5 mesi dell'ipotesi di base), a cui corrisponde un coefficiente di trasformazione maggiore. Diversamente, il tasso di sostituzione dei lavoratori autonomi raggiunge il 49,6 per cento al 2070 con una variazione positiva di 2,5 punti percentuali rispetto all'ipotesi base. Tale incremento consegue essenzialmente al requisito contributivo più alto di 2 anni e 2 mesi rispetto all'assunzione di un'anzianità contributiva fissa pari a 38 anni scontata nell'ipotesi di base.

L'accesso al pensionamento può avvenire a età significativamente inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia purché si raggiungano requisiti contributivi o di importo pensionistico particolarmente stringenti. In particolare, il canale che permette il pensionamento con una età fino a 3 anni inferiore a quella di vecchiaia, purché in possesso di 20 anni di contribuzione e un importo di pensione non inferiore a circa 3 volte l'assegno sociale nello stesso anno, riguarda solo i soggetti iscritti in data successiva al 31 dicembre 1995 e quindi non trova applicazione nella parte iniziale del periodo di previsione. I risultati mostrano che, per un lavoratore dipendente che si colloca a riposo sulla base del regime contributivo con 3 anni di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia, i tassi di sostituzione si allineano gradualmente a quelli dell'ipotesi base, con differenze riconducibili alla diversa anzianità contributiva considerata nei due scenari. Occorre, tuttavia, rilevare che coloro che possono accedere al pensionamento anticipato, essendo selezionati sulla base dell'importo di pensione maturato, vantano livelli contributivi e, quindi, pensionistici mediamente più elevati anche in presenza di coefficienti di trasformazione più bassi.

Pensionamento anticipato:

- assunti dall'1/1/1996

Con riferimento al lavoro autonomo, invece, i valori risultano sensibilmente inferiori a quelli dell'ipotesi base in tutto l'orizzonte di previsione, in quanto riferiti a un'età e a un'anzianità contributiva più basse. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, l'accesso al pensionamento anticipato tramite il suddetto canale richiederebbe livelli di reddito da lavoro autonomo notevolmente superiori a quelli dell'ipotesi base (retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente) in ragione della più bassa aliquota contributiva, rispetto al lavoro dipendente. Pertanto, i valori prospettati sono puramente indicativi e, in ogni caso, da riferirsi a casi marginali con livelli reddituali superiori alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente.

Infine, risulta interessante analizzare i tassi di sostituzione conseguiti nell'ipotesi di accesso al pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità, il quale non prevede alcun limite minimo di età, ma solo la maturazione di un requisito minimo di contribuzione²¹⁸. Nel 2018, per effetto degli incrementi previsti e dell'adeguamento

- canale solo anzianità contributiva

²¹⁸ Per gli anni 2010-2011, il requisito contributivo era di 40 anni, cui si aggiunge il posticipo previsto dal meccanismo delle decorrenze pari a 1 anno e 1 anno e mezzo, rispettivamente per il lavoro dipendente e autonomo. Nel 2012, il requisito di anzianità contributiva era pari a 41 anni e 1 mese per le donne, e a 42 anni e 1 mese per gli uomini, incrementato di altri 4 mesi nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014. Inoltre, tale requisito è stato indicizzato, dal 2013, alle variazioni della speranza di vita a 65 anni, esattamente come previsto per i requisiti anagrafici del pensionamento di vecchiaia e del pensionamento anticipato nel sistema contributivo.

automatico, il requisito contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Tuttavia, le misure introdotte con il D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 e successivamente modificate dalla Legge di Bilancio 2024 incluse nell'analisi in oggetto hanno stabilito che, per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2024, non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimanga costante al livello previsto per il 2018. Secondo la normativa vigente, l'adeguamento alle variazioni dell'aspettativa di vita è previsto riprendere dal 2025. Inoltre, al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, è prevista una finestra mobile, per la decorrenza della pensione, di 3 mesi.

Per questo canale di pensionamento, le età di ingresso nel mercato del lavoro sono state ipotizzate tali da consentire il collocamento a riposo a età inferiori a quelle previste per gli altri canali di uscita. In particolare, sempre nell'ipotesi di carriere ininterrotte, è stata prevista un'età di ingresso di 19 anni sia per gli uomini sia per le donne. Sotto tali ipotesi, il calcolo dei tassi di sostituzione evidenzia valori significativamente più alti, rispetto a quelli dell'ipotesi base, con uno scarto che, alla fine del periodo di previsione, è di 7,3 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi lo scarto tra i due scenari è di circa 1 punto percentuale. Le suddette differenze si riducono, rispettivamente, a 4 punti percentuali per le lavoratrici dipendenti mentre si ottiene, per le lavoratrici autonome, in ragione dell'anzianità contributiva e dell'età di pensionamento inferiore di un anno, una variazione negativa di 1,4 punti percentuali.

Conclusioni

Dall'analisi complessiva dei valori riportati nella tabella 6.1, emerge che, nel caso del lavoro dipendente, il livello del tasso di sostituzione calcolato nell'ipotesi base risulta sostanzialmente in linea con quello conseguito a regime con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il pensionamento anticipato, previsto per i soli lavoratori assoggettati al regime contributivo. Diversamente, per i lavoratori autonomi, quest'ultimo canale prevede tassi di sostituzione di circa 4,9 punti percentuali inferiori all'ipotesi base nella parte finale del periodo di previsione, per via della più bassa età al pensionamento.

Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.1.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾	73,6	71,7	72,0	61,8	60,3	59,2	58,8
(età)	(65+4m)	(67)	(67+1m)	(65+4m)	(66+2m)	(66+11m)	(67+5m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia	68,4	69,8	70,0	67,9	67,7	68,0	68,1
(età/anz.)	(65+4m/35+4m) ⁽³⁾	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁴⁾	-	-	58,7	57,5	57,4	57,5	58,0
(età/anz.)	-	-	(64+4m/34+4m)	(65+4m/35+4m)	(66+2m/36+2m)	(66+11m/36+11m)	(67+5m/37+5m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine	77,4	72,7	69,0	64,2	63,3	63,2	62,8
(età/anz.)	(60/41)	(61+1m/42+1m)	(61+2m/42+2m)	(62+2m/43+2m)	(63/44)	(63+9m/44+9m)	(64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi	77,4	81,9	72,5	67,8	66,6	66,5	66,1
(età/anz.)	(60/41)	(62+1m/43+1m)	(62+2m/43+2m)	(63+2m/44+2m)	(64/45)	(64+9m/45+9m)	(65+3m/46+3m)

Tab. 6.1.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base	72,1	54,9	49,9	46,8	47,8	47,3	47,0
(età)	(65+7m)	(67)	(67+1m)	(68+1m)	(68+11m)	(69+8m)	(70+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia	67,6	52,9	47,9	46,9	48,8	49,4	49,6
(età/anz.)	(65+7m/35+7m) ⁽³⁾	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁵⁾	-	-	39,0	40,1	41,6	41,8	42,2
(età/anz.)	-	-	(64+4m/34+4m)	(65+4m/35+4m)	(66+2m/36+2m)	(66+11m/36+11m)	(67+5m/37+5m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine	75,8	59,4	50,5	43,7	44,7	45,9	45,7
(età/anz.)	(60+6m/41+6m)	(61+1m/42+1m)	(61+2m/42+2m)	(62+2m/43+2m)	(63/44)	(63+9m/44+9m)	(64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi	75,8	77,9	53,5	46,0	46,9	48,3	48,0
(età/anz.)	(60+6m/41+6m)	(62+1m/43+1m)	(62+2m/43+2m)	(63+2m/44+2m)	(64/45)	(64+9m/45+9m)	(65+3m/46+3m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) A partire dal 2040 per i lavoratori dipendenti che ricadono interamente nel regime contributivo si ipotizza che l'età di accesso al periodo di quiescenza sia pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato (3 anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia), per tale canale è prevista una finestra di tre mesi della decorrenza del trattamento.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.603,23 euro mensili nel 2024 (3 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL. Nei primi decenni di previsione, si è ipotizzato, in deroga al criterio generale, un livello di reddito da lavoro sufficiente a garantire il superamento della soglia di importo richiesta.

(5) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

6.4 - *Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria*

I tassi di sostituzione calcolati nell'ipotesi base possono essere utilmente affiancati da un'analisi di sensitività che evidenzia l'effetto indotto da una modificazione dei parametri discriminanti ai fini del calcolo della pensione. In tale ambito, per ciascun parametro, sono state considerate una o più alternative, mantenute invariate nel tempo. Tali alternative sono state costruite in modo da risultare comunque compatibili con il quadro normativo vigente.

Sensitività:
- *dinamiche di carriera*

Un primo parametro riguarda la dinamica retributiva (o reddituale, nel caso del lavoro autonomo) per la quale si è ipotizzata una deviazione, rispettivamente al rialzo e al ribasso, di 0,5 punti percentuali nel tasso di variazione annuo del PIL per occupato, vis-à-vis l'ipotesi base. Come evidenziato nella tabella 6.2.a, la riduzione del tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente, conseguente all'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo, risulta significativamente attenuata nell'ipotesi di una carriera piatta, mentre risulta corrispondentemente incrementata nell'ipotesi di una carriera veloce. A parità di livello iniziale, il tasso di sostituzione al 2070 risulta superiore e inferiore rispettivamente di 5,5 e 4,8 punti percentuali rispetto all'ipotesi base²¹⁹. Indicazioni analoghe, anche se di entità ridotta, emergono per quanto riguarda il lavoro autonomo (Tab. 6.2.b).

Il metodo contributivo, infatti, estendendo la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un vantaggio relativo a favore dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte. Pertanto, la riduzione dell'importo medio di pensione che emerge dai risultati della previsione (Cap. 2), interesserà prevalentemente le carriere lavorative veloci, mentre produrrà effetti significativamente più contenuti per le carriere piatte.

- età al pensionamento

Un secondo parametro di sensitività riguarda l'età al pensionamento, che viene aumentata di 2 anni rispetto all'ipotesi base²²⁰. Come mostrato nella tabella 6.2.a, ipotizzando che un lavoratore dipendente raggiunga i 38 anni di contribuzione a 69 anni e 5 mesi di età piuttosto che a 67 anni e 5 mesi, la riduzione dell'importo di pensione, rispetto al livello del 2010, risulta sensibilmente più contenuta (10,6 rispetto a 14,8 punti percentuali). Di conseguenza, il valore finale del tasso di sostituzione si attesta al 63 per cento, anziché al 58,8 per cento calcolato nell'ipotesi base.

- anzianità contributiva

Nell'ipotesi di una riduzione o di un aumento dell'anzianità contributiva di due anni, rispetto al caso base, gli effetti che si producono sui tassi di sostituzione sono sostanzialmente proporzionali alla variazione del parametro. Ciò risulta confermato per entrambe le categorie di lavoratori e per tutto il periodo di previsione, indipendentemente dalle regole di calcolo applicate. Nel caso del sistema contributivo, questo risultato, ampiamente atteso, deriva dalla natura stessa del calcolo della pensione sul montante maturato.

²¹⁹ Si ipotizza, in questo caso, che i lavoratori partano dalla stessa retribuzione iniziale e, quindi, abbiano retribuzioni finali diverse in corrispondenza delle diverse dinamiche retributive. Tale scelta sembra più realistica di quella a suo tempo adottata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup*, che assumeva un'identica retribuzione finale a fronte di percorsi di carriera diversi. Infatti, l'abbinamento fra una retribuzione iniziale più bassa della media e una dinamica retributiva più elevata identifica una tipologia di carriera lavorativa che appare scarsamente rappresentativa. Vale, tuttavia, rilevare che la scelta non incide sui tassi di sostituzione lordi ma solo, e in misura non particolarmente rilevante, sui tassi di sostituzione netti.

²²⁰ L'ipotesi simmetrica di una riduzione di 2 anni sarebbe generalmente incompatibile con i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

Nel caso di una età e di un'anzianità contributiva più alta di 2 anni, i tassi di sostituzione lordi risultano più alti di circa 7,7 punti percentuali in media nell'intero periodo di previsione e nel 2070 la differenza rispetto a quello calcolato nell'ipotesi base è di 7,2 punti percentuali. Tabelle con dati di maggior dettaglio in merito alle diverse possibili combinazioni delle ipotesi di sensitività sono riportate nell'Appendice 3, sezione III, con riferimento allo scenario nazionale base. I calcoli non sono replicati con riferimento allo scenario EPC-WGA (§. 6.8) in quanto ne emergerebbero indicazioni qualitativamente analoghe.

Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.2.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (Hp.b.)⁽²⁾ <i>(anz.38 / età)</i>	73,6 <i>(65+4m)</i>	71,7 <i>(67)</i>	72,0 <i>(67+1m)</i>	61,8 <i>(65+4m)</i>	60,3 <i>(66+2m)</i>	59,2 <i>(66+11m)</i>	58,8 <i>(67+5m)</i>
Dinamica retributiva							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5 p.p.	73,6	71,7	73,6	65,5	65,3	64,7	64,3
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5 p.p.	73,6	71,7	70,4	58,4	55,7	54,3	53,9
Età							
Hp.b. +2 anni	73,6	75,2	76,9	66,0	64,4	63,3	63,0
Anzianità contributiva							
Hp.b. -2 anni	69,7	67,8	67,7	58,6	57,1	56,0	55,9
Hp.b. +2 anni	77,4	75,7	75,8	65,1	63,4	62,3	61,7
Età/Anzianità contributiva							
Hp.b. +2 anni	77,4	79,1	80,7	69,5	67,8	66,7	66,0

Tab. 6.2.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (Hp.b.)⁽³⁾ <i>(anz.38 / età)</i>	72,1 <i>(65+7m)</i>	54,9 <i>(67)</i>	49,9 <i>(67+1m)</i>	46,8 <i>(68+1m)</i>	47,8 <i>(68+11m)</i>	47,3 <i>(69+8m)</i>	47,0 <i>(70+2m)</i>
Dinamica retributiva							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5 p.p.	72,1	54,9	51,0	49,6	51,7	51,7	51,4
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5 p.p.	72,1	54,9	48,8	44,3	44,2	43,4	43,2
Età							
Hp.b. +2 anni	72,1	57,1	53,1	50,4	51,5	51,0	50,8
Anzianità contributiva							
Hp.b. -2 anni	68,4	51,0	45,6	44,7	45,5	44,8	44,7
Hp.b. +2 anni	75,9	58,8	53,7	49,0	49,9	49,8	49,3
Età/Anzianità contributiva							
Hp.b. +2 anni	75,9	61,0	56,9	52,8	53,8	53,8	53,3

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni inferiore al requisito di vecchiaia e una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

6.5 - *I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria*

Il tasso di sostituzione lordo misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva alla fase di quiescenza. Tale variazione, tuttavia, non corrisponde a quella che si verifica nel reddito disponibile del soggetto, per almeno due ragioni.

La prima riguarda l'aliquota contributiva che non grava sulla pensione, bensì grava sul reddito da lavoro in tutto o in parte a seconda che si tratti di lavoro autonomo o dipendente. La seconda ragione attiene al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Appendice 1, lettera F.3) la quale, essendo progressiva, incide in percentuale crescente all'aumentare del reddito imponibile²²¹.

Pertanto, al fine di valutare la variazione del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza, è necessario esprimere le grandezze coinvolte nel calcolo del tasso di sostituzione al netto dell'effetto fiscale e contributivo. In particolare, la retribuzione finale (o reddito finale) deve essere ridotta in misura percentualmente pari all'aliquota contributiva a carico del lavoratore. A questa retribuzione al netto dei contributi si applica poi l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente al reddito imponibile (reddito lordo al netto della contribuzione a carico del lavoratore). Nel caso della pensione, il reddito imponibile coincide con la rata lorda di pensione.

Coefficiente di
raccordo

Il rapporto fra il tasso di sostituzione netto e quello lordo (d'ora in avanti "coefficiente di raccordo") dipende dal livello del tasso di sostituzione lordo, dal livello finale della retribuzione lorda (espressa in funzione della retribuzione media di riferimento) e dalle aliquote fiscali e contributive²²². Poste queste ultime pari ai valori previsti dalla normativa di riferimento, è possibile esprimere il rapporto fra tasso di sostituzione netto e lordo in funzione delle altre due variabili. Ciò implica che, dato il rapporto fra la retribuzione lorda finale del lavoratore e quella media di riferimento, il tasso di sostituzione netto può essere ottenuto applicando il corrispondente coefficiente di raccordo al tasso di sostituzione lordo.

Tale procedimento risulta estremamente utile in fase di previsione. Infatti, nell'ipotesi che la retribuzione finale evolva in linea con la retribuzione media desunta dallo scenario macroeconomico, i coefficienti di raccordo risultano indipendenti dall'anno di riferimento. Alternativamente, per il calcolo del tasso di sostituzione netto sarebbe stato necessario fare delle ipotesi sull'evoluzione degli scaglioni di reddito per i quali la normativa fiscale non prevede alcun meccanismo di adeguamento automatico²²³.

Ai fini del calcolo del coefficiente di raccordo è necessario specificare il livello della retribuzione finale. In linea con la scelta metodologica concordata in ambito europeo (ipotesi base), la retribuzione finale è fissata nella misura del 100 per cento della retribuzione di riferimento, corrispondente all'aggregato Istat " *Retribuzione lorda per unità di lavoro*

²²¹ Essendo i contributi deducibili dall'imponibile, lo scarto fra tasso di sostituzione lordo e netto dipende anche, nel caso di redditi finali elevati, dal massimale di reddito imponibile ai fini contributivi previsto per i lavoratori assoggettati al regime contributivo. Tale massimale è di 119.650 euro nel 2024.

²²² Per le aliquote addizionali regionali e comunali si faccia riferimento all'appendice. (Appendice 1, lettera F.3). Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione netti, si è ipotizzato un'aliquota regionale dell'1,73 per cento e un'aliquota comunale dello 0,8 per cento per l'intero periodo di previsione.

²²³ L'ipotesi adottata equivale ad assumere che i parametri della normativa fiscale, definiti in valore monetario, fra cui gli scaglioni di reddito, evolvano nel tempo in modo tale da lasciare inalterata l'incidenza media della tassazione sui redditi lordi, che crescono in linea con la dinamica retributiva media.

*dipendente*²²⁴. La dinamica di tale variabile è stata assunta pari a quella della produttività per occupato²²⁵, mentre la normativa fiscale di riferimento è quella vigente²²⁶.

Nella figura 6.1 si riporta, per ciascuna delle figure di lavoratore considerate, il coefficiente di raccordo per tre diversi livelli del tasso di sostituzione lordo (40 per cento, 60 per cento e 80 per cento).

Dal raffronto emerge, in primo luogo, che i coefficienti di raccordo dei lavoratori dipendenti si collocano, a parità di tasso di sostituzione, a un livello inferiore rispetto a quelli dei lavoratori autonomi in quanto l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente risulta più bassa di oltre la metà.

Effetto delle aliquote contributive

Un secondo aspetto di rilievo riguarda il funzionamento del sistema delle detrazioni. Per i lavoratori dipendenti, il passaggio da un reddito finale del 50 per cento della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente a uno del 150 per cento presenta un andamento crescente in tutte le ipotesi di tasso di sostituzione. Per redditi pari o superiori al 150 per cento della retribuzione di riferimento, il coefficiente di raccordo presenta un andamento abbastanza stabile per i diversi livelli di retribuzione considerati.

Per i lavoratori autonomi, l'andamento è decrescente fino al 100 per cento della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, successivamente si stabilizza per poi scendere ulteriormente tra il 250 per cento e il 300 per cento in relazione al raggiungimento del limite massimo di reddito imponibile a fini previdenziali.

- lavoratori autonomi

Nella tabella 6.3 sono riportati, distintamente per dipendenti privati e autonomi, i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria relativi all'ipotesi base. Nel confronto con i tassi di sostituzione lordi emergono tre aspetti di rilievo.

In primo luogo, la perdita di reddito disponibile, a seguito del pensionamento, risulta percentualmente inferiore a quella che emerge dall'analisi dei tassi di sostituzione lordi. Ciò in quanto l'incidenza delle trattenute contributive e fiscali che gravano sul reddito risulta percentualmente superiore a quella che grava sulla pensione.

In secondo luogo, risulta lievemente ridimensionato l'effetto di contenimento degli importi pensionistici derivante dall'introduzione graduale del metodo contributivo. Ad esempio, nell'ipotesi base, il tasso di sostituzione lordo di un lavoratore dipendente si riduce, nell'intero periodo di previsione fino al 2070, del 20,1 per cento rispetto al valore del 2010 contro il 19,9 per cento del tasso di sostituzione netto.

- dinamica

In terzo luogo, a parità di requisiti, le differenze nei tassi di sostituzione dei lavoratori dipendenti e autonomi si riducono sensibilmente se calcolate al netto degli effetti fiscali e contributivi piuttosto che sui valori lordi. Ciò è dovuto sia al diverso livello dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, di cui è ammessa la piena deducibilità dal reddito imponibile, sia alla progressività dell'imposta la cui incidenza media aumenta all'aumentare

- tipologia di lavoratore

²²⁴ Il valore del 2024 è desunto dal quadro macroeconomico sottostante al DEF 2024. In accordo con la metodologia elaborata in ambito europeo, tale livello di retribuzione si applica anche ai lavoratori autonomi. In questo secondo caso, tuttavia, il valore della variabile si colloca abbondantemente al di sopra del reddito medio imponibile rilevato per il fondo artigiani il quale, a sua volta, risulta significativamente superiore al reddito medio effettivo, data la rilevante quota di contribuenti che si attesta sul minimale contributivo perché in possesso di redditi effettivi dichiarati di importo inferiore. Va da sé che, qualora si adottassero ipotesi più aderenti alla fattispecie in esame, le quali tengano conto dei livelli reddituali effettivi (o, comunque, di quelli dichiarati a fini fiscali) spesso inferiori al minimale, ne deriverebbero tassi di sostituzione significativamente superiori a quelli prospettati.

²²⁵ In tutti i casi in cui la dinamica retributiva individuale è posta pari a quella media, la retribuzione del lavoratore mantiene la stessa proporzione rispetto alla retribuzione media di riferimento, in qualunque fase della carriera lavorativa.

²²⁶ Una descrizione degli aspetti normativi più significativi ai fini del calcolo della pensione è contenuta nell'Appendice 1, lettera F.

del reddito imponibile. Tale circostanza comporta che, nel sistema retributivo, i tassi di sostituzione netti dei lavoratori autonomi possano superare quelli dei lavoratori dipendenti quando, invece, i tassi di sostituzione lordi risultano inferiori. Analogamente, nel sistema contributivo, dove i tassi di sostituzione lordi dei lavoratori autonomi sono nettamente inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti, l'applicazione del prelievo fiscale e contributivo riduce notevolmente tali differenze.

Oltre all'ipotesi base, la tabella 6.3 riporta i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria per i diversi canali di accesso al pensionamento con i requisiti minimi. I suddetti tassi sono calcolati nell'ipotesi di una retribuzione (o reddito) finale pari al 100 per cento della retribuzione di riferimento, fatta eccezione per il pensionamento anticipato (fino a 3 anni rispetto al requisito di vecchiaia) dei lavoratori autonomi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, per il quale è richiesto un livello di reddito imponibile significativamente superiore alla retribuzione di riferimento. In questo caso, il calcolo del tasso di sostituzione netto è stato effettuato assumendo importi reddituali corrispondentemente maggiorati.

Come emerge dalla tabella, alla fine del periodo di previsione, l'incremento del tasso di sostituzione che si produce nel passaggio dai valori lordi a quelli netti risulta rilevante in tutti i casi considerati. Al 2070, per i lavoratori dipendenti, tale incremento varia da un minimo di 7 punti percentuali a un massimo di 7,5 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi le variazioni sono sensibilmente più consistenti e vanno da un minimo di 19,8 a un massimo di 21 punti percentuali. Inoltre, come già rilevato per l'ipotesi base, i differenziali temporali dei tassi di sostituzione netti risultano sensibilmente più contenuti rispetto a quelli dei corrispondenti tassi di sostituzione lordi, specialmente per quanto attiene al lavoro autonomo.

Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria

Fig. 6.1.a: dipendenti - Senza coniuge a carico





Fig. 6.1.b: autonomi - Senza coniuge a carico



Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.3.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	82,7 (65+4m)	81,5 (67)	78,8 (67+1m)	69,1 (65+4m)	67,7 (66+2m)	66,6 (66+11m)	66,3 (67+5m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	77,3 (65+4m/35+4m) ⁽³⁾	79,2 (67/37)	77,0 (67+1m/37+1m)	74,9 (68+1m/38+1m)	74,8 (68+11m/38+11m)	75,0 (69+8m/39+8m)	75,2 (70+2m/40+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁴⁾ (età/anz.)	- -	- -	66,2 (64+4m/34+4m)	65,0 (65+4m/35+4m)	64,9 (66+2m/36+2m)	65,0 (66+11m/36+11m)	65,5 (67+5m/37+5m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	86,2 (60/41)	82,1 (61+1m/42+1m)	76,0 (61+2m/42+2m)	71,5 (62+2m/43+2m)	70,5 (63/44)	70,5 (63+9m/44+9m)	70,1 (64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	86,2 (60/41)	91,2 (62+1m/43+1m)	79,3 (62+2m/43+2m)	74,9 (63+2m/44+2m)	73,7 (64/45)	73,6 (64+9m/45+9m)	73,2 (65+3m/46+3m)

Tab. 6.3.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base (età)	93,0 (65+7m)	77,2 (67)	71,0 (67+1m)	67,4 (68+1m)	68,5 (68+11m)	68,0 (69+8m)	67,7 (70+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	87,7 (65+7m/35+7m) ⁽³⁾	74,4 (67/37)	68,7 (67+1m/37+1m)	67,5 (68+1m/38+1m)	69,7 (68+11m/38+11m)	70,4 (69+8m/39+8m)	70,6 (70+2m/40+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁵⁾ (età/anz.)	- -	- -	58,3 (64+4m/34+4m)	59,6 (65+4m/35+4m)	61,3 (66+2m/36+2m)	61,5 (66+11m/36+11m)	61,9 (67+5m/37+5m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	97,0 (60+6m/41+6m)	82,1 (61+1m/42+1m)	71,7 (61+2m/42+2m)	63,8 (62+2m/43+2m)	65,0 (63/44)	66,3 (63+9m/44+9m)	66,0 (64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	97,0 (60+6m/41+6m)	104,1 (62+1m/43+1m)	75,1 (62+2m/43+2m)	66,5 (63+2m/44+2m)	67,5 (64/45)	69,1 (64+9m/45+9m)	68,8 (65+3m/46+3m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) A partire dal 2040 per i lavoratori dipendenti che ricadono interamente nel regime contributivo si ipotizza che l'età di accesso al periodo di quiescenza sia pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato (3 anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia), per tale canale è prevista una finestra di tre mesi della decorrenza del trattamento.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.603,23 euro mensili nel 2024 (3 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

Il calcolo dell'importo della pensione complementare avviene secondo lo schema della "contribuzione definita" a capitalizzazione individuale. Si tratta, in questo caso, di contributi realmente investiti dal fondo pensione il cui rendimento è quello effettivamente ottenuto sul mercato. Tuttavia, la formula di calcolo è sostanzialmente riconducibile, nei suoi elementi essenziali, a quella utilizzata nell'ambito del regime contributivo del sistema pensionistico obbligatorio. In pratica, si applica al montante dei contributi capitalizzati un coefficiente di trasformazione dipendente dall'anno del pensionamento e dall'età dell'individuo (Appendice 1, lettera B.1).

*Previdenza
complementare*

Per quanto attiene alla metodologia, o più precisamente alle scelte inerenti ai parametri utilizzati per il calcolo, sono state seguite le indicazioni concordate a livello europeo nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* e utilizzate ai fini della predisposizione del Rapporto italiano di strategia nazionale sulle pensioni²²⁷. In particolare, si è ipotizzato che:

*Metodologia
utilizzata*

- la prestazione viene interamente corrisposta sotto forma di rendita quantunque, in base alla normativa vigente, sia consentito che una parte di essa, fino a un massimo del 50 per cento, possa essere liquidata in forma di capitale. Tale scelta si rende necessaria al fine di garantire la coerenza fra la rata annua di pensione e l'intera contribuzione versata;
- le probabilità di sopravvivenza vengono applicate secondo il profilo generazionale (per coorte) e non per contemporanei come per i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo contributivo della previdenza obbligatoria. Ciò al fine di garantire, in ogni anno, l'equilibrio finanziario fra il montante dei contributi versati e il valore attuale dei diritti pensionistici maturati.
- l'indicizzazione della prestazione è pari al tasso di inflazione. Pertanto, l'effetto della componente reale del tasso di rendimento viene imputato sul livello iniziale dell'importo di pensione, che risulta corrispondentemente più elevato. Tale scelta rende le rate iniziali di pensione erogate dalla previdenza pubblica e privata omogenee e quindi sommabili ai fini del calcolo del tasso di sostituzione complessivo;
- il tasso di rendimento annuo, al netto degli oneri amministrativi (definiti nella misura dello 0,5 per cento), è pari al 2,5 per cento in termini reali e al 4,5 per cento in termini nominali. Al netto dell'imposta sostitutiva del 20 per cento, il tasso di rendimento reale risulta pari a circa l'1,6 per cento²²⁸;
- il capitale accumulato viene abbattuto dell'1 per cento, prima del calcolo della pensione, come costo per la trasformazione del montante in *annuity*.

I calcoli sono stati effettuati in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 252/2005 e dalle modifiche successivamente introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007, che prevedevano l'anticipo al 2007 della scelta, da parte del lavoratore dipendente del settore

*Quadro
normativo*

²²⁷ Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002); Si veda anche Economy Policy Committee – Social Protection Committee – European Commission (2010, 2021, 2024).

²²⁸ La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola dall'11 per cento al 20 per cento.

privato, di destinare ai fondi pensione gli accantonamenti al TFR, tramite la modalità del silenzio-assenso²²⁹. L'art.1, comma 38, della L.124/2017, in vigore dal 29 agosto 2017, ha modificato le previsioni di cui agli artt. 8, comma 2, 11, comma 4, 14, comma 2, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 252/2005. Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di versare anche una quota del TFR maturando rimuovendo l'obbligatorietà del versamento integrale precedentemente vigente.

Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione, si è ipotizzato che l'inizio della contribuzione alla previdenza complementare avvenga, in modo pieno e continuativo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di adesione. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, si è assunto che la pensione complementare non possa essere liquidata prima di 5 anni dalla data di inizio della contribuzione (Appendice 2, lettera F).

Contribuzione

Relativamente alla scelta dell'aliquota di finanziamento, i calcoli assumono, sulla base della possibilità di versare anche solo una quota del TFR, che la contribuzione ai fondi pensione sia stimabile in circa il 50 per cento dell'aliquota di accantonamento annuo al TFR a partire dal 2018, mentre sia piena per il periodo precedente²³⁰. Per motivi di confrontabilità, la stessa aliquota è stata ipotizzata per il lavoratore autonomo²³¹.

Tassazione delle rendite

Per quanto concerne la tassazione delle rendite, la normativa vigente (D.Lgs. 252/2005)²³² prevede l'assoggettamento a tassazione separata della sola quota di pensione corrispondente alla contribuzione versata. L'aliquota di tassazione è del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo, fino a un'aliquota minima del 9 per cento.

Risultati

La tabella 6.4 mostra come l'introduzione della previdenza complementare modifichi notevolmente l'andamento futuro dei tassi di sostituzione. Nel 2070, il tasso di sostituzione lordo passa da 58,8 per cento a 66,5 per cento, per i dipendenti privati, e da 47 per cento a 55,5 per cento, per gli autonomi, con un incremento, rispettivamente, di 7,7 e di 8,4 punti percentuali. Confrontando i valori del 2010 e del 2070 si evidenzia un decremento di 7,1 punti percentuali, per i dipendenti privati, e di 16,6 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 14,8 e 25,1 punti percentuali.

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. Nel 2070, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 76,5 per cento, rispetto al 66,3 per cento della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 85 per cento e 67,7 per cento.

²²⁹ Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto avrebbe dovuto indicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di mantenere il TFR presso l'azienda o di conferirlo a una forma qualsiasi di previdenza complementare. Da allora, in caso di mancata indicazione da parte del lavoratore, il TFR è destinato a una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

²³⁰ Nelle valutazioni non si tiene conto della possibilità, resa strutturale con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), di utilizzare parte del montante accumulato nell'ambito della previdenza complementare per facilitare il ritiro dal lavoro prima del conseguimento dei requisiti di pensionamento con conseguente erosione dell'ammontare di rendita integrativa durante il periodo di quiescenza (c.d. RITA).

²³¹ Tale scelta è coerente con quella operata ai fini della predisposizione del Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano. In merito, si veda Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002).

²³² Per maggiori dettagli, si veda Appendice 1, lettera G.

Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Previdenza obbligatoria (Hp. base)							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	71,7	72,0	61,8	60,3	59,2	58,8
Autonomi	72,1	54,9	49,9	46,8	47,8	47,3	47,0
			Tassi di sostituzione netti				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	81,5	78,8	69,1	67,7	66,6	66,3
Autonomi - Senza coniuge a carico	93,0	77,2	71,0	67,4	68,5	68,0	67,7
Previdenza obbligatoria e complementare⁽²⁾ (Hp. base)							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	77,1	79,7	71,1	69,2	66,8	66,5
Autonomi	72,1	60,2	57,6	57,0	57,5	55,6	55,5
			Tassi di sostituzione netti ⁽³⁾				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	88,4	88,8	81,5	79,6	76,7	76,5
Autonomi - Senza coniuge a carico	100,8	89,1	86,9	87,8	88,3	85,2	85,0

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(3) Il passaggio al tasso di sostituzione netto tiene conto della deducibilità prevista per la contribuzione alla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, la contribuzione alla previdenza complementare risulta interamente deducibile dal reddito imponibile. Per i lavoratori dipendenti, invece, la contribuzione si riferisce all'accantonamento della quota di TFR, non incluso nella retribuzione lorda.

6.7 - I tassi di sostituzione nell'ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*

Ipotesi di scenario

Nel confronto con lo scenario nazionale base (Cap. 1), lo scenario EPC-WGA *baseline* assume: *i*) nel 2070, una speranza di vita alla nascita superiore di 1,3 anni per i maschi e 1,8 anni per le femmine rispetto a quello dello scenario nazionale base e *ii*) un tasso di crescita medio annuo del PIL reale più elevato di circa 0,3 punti percentuali rispetto a quello dello scenario RGS e una produttività per occupato più alta di 0,1 punti percentuali nel periodo 2024-2070.

Risultati

La tabella 6.5 riporta i tassi di sostituzione lordi e netti ottenuti sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline*, vis-à-vis quelli calcolati sulla base scenario nazionale base. Dal confronto emergono differenze molto contenute, sia per la componente obbligatoria sia per quella complementare. In particolare, nel 2070, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria, per i dipendenti privati, passa dal 58,8 per cento dello scenario nazionale base al 60,7 per cento dello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi gli stessi valori risultano rispettivamente pari a 47 per cento e 48,6 per cento. I tassi di sostituzione complessivi, che inglobano la componente complementare, presentano scostamenti simili. In questo caso, il livello previsto al 2070, per i dipendenti privati, è di 66,5 per cento nello scenario nazionale base e 68,4 per cento nello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi, il tasso di sostituzione è, rispettivamente, 55,5 per cento e 57,1 per cento.

Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)⁽¹⁾

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Previdenza obbligatoria							
Scenario nazionale base - Ipotesi base							
Anzianità contributiva: 38 anni							
Dipendenti privati	73,6	71,7	72,0	61,8	60,3	59,2	58,8
(età)	(65+4m)	(67)	(67+1m)	(65+4m)	(66+2m)	(66+11m)	(67+5m)
Autonomi	72,1	54,9	49,9	46,8	47,8	47,3	47,0
(età)	(65+7m)	(67)	(67+1m)	(68+1m)	(68+11m)	(69+8m)	(70+2m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base							
Anzianità contributiva: 38 anni							
Dipendenti privati	73,6	71,7	72,4	63,2	62,2	61,2	60,7
(età)	(65+4m)	(67)	(67+3m)	(65+6m)	(66+5m)	(67+4m)	(68+1m)
Autonomi	72,1	54,9	50,2	47,9	49,3	48,9	48,6
(età)	(65+7m)	(67)	(67+3m)	(68+3m)	(69+2m)	(70+1m)	(70+10m)
Previdenza obbligatoria e complementare⁽²⁾							
Scenario nazionale base - Ipotesi base							
Anzianità contributiva: 38 anni							
Dipendenti privati	73,6	77,1	79,7	71,1	69,2	66,8	66,5
(età)	(65+4m)	(67)	(67+1m)	(65+4m)	(66+2m)	(66+11m)	(67+5m)
Autonomi	72,1	60,2	57,6	57,0	57,5	55,6	55,5
(età)	(65+7m)	(67)	(67+1m)	(68+1m)	(68+11m)	(69+8m)	(70+2m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base							
Anzianità contributiva: 38 anni							
Dipendenti privati	73,6	77,1	80,1	72,4	71,0	68,7	68,4
(età)	(65+4m)	(67)	(67+3m)	(65+6m)	(66+5m)	(67+4m)	(68+1m)
Autonomi	72,1	60,3	57,9	58,0	59,0	57,2	57,1
(età)	(65+7m)	(67)	(67+3m)	(68+3m)	(69+2m)	(70+1m)	(70+10m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione

In questo riquadro si analizzano gli effetti sui tassi di sostituzione lordi derivanti dall'ipotesi di disattivazione dei meccanismi automatici di adeguamento periodico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto alle variazioni dell'aspettativa di vita.

Con riferimento all'ipotesi di assenza di revisione dei coefficienti di trasformazione, si suppone che l'adeguamento periodico degli stessi a partire dal 1° gennaio del 2025 venga soppresso e che i coefficienti di trasformazione in vigore nel biennio 2023-2024, come rideterminati sulla base del procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente (L. 247/2007, come modificata dal D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)²³³, vengano tenuti costanti per tutto il periodo di previsione.

I calcoli sono stati effettuati per un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo che accedono al pensionamento con i requisiti dell'ipotesi base (§ 6.1). Le variabili demografiche e macroeconomiche sono quelle dello scenario nazionale.

La figura A mostra che, con l'introduzione graduale del sistema contributivo, la curva dei tassi di sostituzione coerenti con la normativa vigente si colloca a un livello significativamente più basso rispetto a quella calcolata nell'ipotesi di soppressione del procedimento di revisione a partire dal 2025, con una forbice crescente nel tempo. In particolare, l'assenza di revisione comporterebbe, nell'ultimo anno di previsione, un tasso di sostituzione più elevato di 7,6 punti percentuali per i lavoratori dipendenti e di 6,5 punti percentuali per i lavoratori autonomi attestandosi, rispettivamente, a 66,4 per cento e a 53,5 per cento. Tale andamento si rifletterebbe in un significativo aumento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL.

Alla fine del periodo di previsione, la curva dei tassi di sostituzione dei dipendenti privati, in assenza di revisione, risulta più bassa rispetto al valore iniziale del 2010. Per i lavoratori autonomi, pur evidenziandosi un profilo dei tassi di sostituzione significativamente crescente a partire dal 2030, il valore finale rimane notevolmente inferiore a quello iniziale e ben distanziato da quello dei lavoratori dipendenti, a causa della più bassa aliquota contributiva impiegata nel calcolo della pensione.

La figura B evidenzia, invece, l'evoluzione dei tassi di sostituzione nell'ipotesi di una modifica della legislazione vigente volta a sopprimere l'adeguamento periodico dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto alle variazioni della speranza di vita, a partire da quello previsto con decorrenza 1° gennaio 2025. In tale ipotesi, l'età pensionabile di vecchiaia resterebbe invariata a 67 anni e, analogamente, resterebbe invariata a 64 anni l'età di accesso al

²³³ Il procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si è concluso con l'emanazione del relativo decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella G.U. n. 154 del 6 maggio 2015, il quale riporta i coefficienti di trasformazione applicati nel triennio 2016-2018. Con il decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione per il biennio 2019-2020 (Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2018), appendice 1, lettera B.2). Con decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. n. 147 del 11 giugno 2020 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione, per il biennio 2021-2022. Con decreto direttoriale pubblicato nella G.U. n. 294 del 17 dicembre 2022 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione, per il biennio 2023-2024.

pensionamento anticipato nel regime contributivo, con un importo di pensione pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale (pari a 1.603,23 euro nel 2024, indicizzato con la media quinquennale del PIL). I calcoli assumono l'invarianza dell'età iniziale delle carriere lavorative e, quindi, una riduzione delle anzianità contributive corrispondente agli anni di anticipo dell'età di pensionamento.

Sotto tali ipotesi, la soppressione dell'adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, contestualmente al significativo peggioramento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL dovuto al maggior numero di pensioni in pagamento, determinerebbe un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione fino a raggiungere, alla fine del periodo di previsione, 10,3 punti percentuali per un lavoratore dipendente e 8,2 punti percentuali per un lavoratore autonomo, con conseguente peggioramento anche dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche rispetto alla normativa vigente. La riduzione si spiega in ragione sia del più basso coefficiente di trasformazione, correlato all'età di pensionamento, sia della corrispondente minore anzianità contributiva.

Fig. A: effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione





Fig. B: effetto della revisione dei requisiti di accesso al pensionamento sui tassi di sostituzione



Anche da tale esercizio risulta confermato che l'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria costituiscono due facce di una stessa medaglia da perseguire congiuntamente e che, in tale contesto, i meccanismi endogeni di adeguamento dei parametri normativi del sistema pensionistico contribuiscono a tali fini.

Appendice 1 - Aspetti normativo-istituzionali

L'appendice descrive i principali istituti afferenti alla spesa pensionistica (sezioni A-E), alla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali e alla previdenza complementare (sezione F-G) e alla spesa per altre prestazioni sociali (sezione H):

- A - Rivalutazione ai prezzi delle pensioni
- B - Metodo di calcolo delle pensioni di nuova liquidazione
- C - Requisiti di accesso
- D - Interventi a favore delle pensioni minime
- E - La disciplina del cumulo fra reddito e pensione previdenziale
- F - Brevi cenni sulla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali
- G - La tassazione della previdenza complementare
- H - Altre prestazioni sociali in denaro

A - Rivalutazione ai prezzi delle pensioni

L'attuale normativa prevede la rivalutazione ai prezzi delle pensioni al 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. fo i nt). Il decreto ministeriale che fissa la rivalutazione ai prezzi da applicare al 1° gennaio è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di novembre prendendo a riferimento la comunicazione Istat sulle ultime informazioni disponibili circa l'andamento effettivo dell'inflazione e di quello presumibile fino a fine anno. La necessità di predisporre tale decreto a novembre risiede nell'esigenza di concedere agli enti previdenziali i necessari tempi tecnici per predisporre i pagamenti del rinnovo delle pensioni al 1° gennaio. Pertanto, in base alla effettiva variazione di consuntivo dell'indice preso a base per la rivalutazione, possono rendersi necessari eventuali recuperi (a credito o a debito) con relativi conguagli in occasione della rivalutazione effettuata l'anno successivo.

La rivalutazione è in generale effettuata con un'elasticità variabile per fasce di importo (periodo dal 2008²³⁴ al 2010, come previsto dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 121/2007 al 100 per cento per le fasce di importo fino a 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75 per cento per le fasce di importo superiori a 5 volte il trattamento minimo) in generale pari al 100 per cento per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75 per cento per le fasce di importo oltre 5 volte trattamento minimo INPS. La L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) prevede l'estensione al 100 per cento dell'elasticità anche per la fascia tra 3 volte e 4 volte il trattamento minimo.

	2007	Triennio 2008-2010	2011	Per il 2022 e dal 2025 ⁽¹⁾
Fasce di importo	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte trattamento minimo INPS	90%	100%	90%	100%
da 4 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	100%	90%	90%
da 5 a 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%	75%	75%
oltre 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%	75%	75%

⁽¹⁾ Per il biennio 2017-2018 la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede la proroga del regime previsto per gli anni 2015-2016 dalla L. 147/2013. Per il periodo 2019-2021 la L. 145/2018 ha previsto una revisione dello schema di indicizzazione. Tale schema è stato parzialmente rivisto in sede di L. 160/2019. Per il biennio 2023-2024 la L. 197/2022 ha parimenti rivisto lo schema di indicizzazione sulla base dello schema in vigore nel 2021, parzialmente modificato.

²³⁴ La L. 247/2007 ha stabilito che per il solo anno 2008 non sia concessa la rivalutazione ai prezzi ai soggetti beneficiari di un trattamento pensionistico complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo (TMx8 = 46.130,24 euro annui nel 2008).

Per il periodo 2012-2021 rispetto a quanto sopra evidenziato, è in vigore per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (3 volte il trattamento minimo INPS pari a 18.759,00 euro nel 2012) il seguente regime di indicizzazione.

Per il biennio 2012-2013 (D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011) l'indicizzazione non è riconosciuta alle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS²³⁵. La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha censurato la misura e con D.L. 65/2015 la indicizzazione relativa agli anni 2012-2013 è stata ridisciplinata, sulla base dei principi delineati dalla Corte Costituzionale, nei seguenti termini.

Per i medesimi anni 2012 e 2013:

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per il periodo successivo:

- negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto;
- a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto.

Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra il limite superiore di ogni singolo insieme sopra enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima.

Per il periodo 2014-2018 (L. 147/2013, come prorogata per gli anni 2017 e 2018 dalla L. 208/2015) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

²³⁵ E' prevista apposita clausola di salvaguardia per le pensioni di importo comprese tra 3 volte il trattamento minimo INPS e lo stesso importo rivalutato.

- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e al 45 per cento per ciascuno degli anni 2015/2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo.

Per il periodo 2019-2021 (L. 145/2018) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli anni 2020 e 2021 secondo quanto previsto dalla L. 160/2019;
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per il periodo 2023-2024 (L. 197/2022 e L. 213/2023) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

- nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 32 per cento per l'anno 2023 e del 22 per cento per l'anno 2024 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra il limite superiore di ogni singolo insieme sopra enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima.

Nel periodo 2012-2019 per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo è garantita l'indicizzazione al 100 per cento sul complessivo importo del trattamento pensionistico. Dal 2020 l'indicizzazione al 100 per cento è garantita per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo, secondo quanto previsto dalla L. 160/2019.

La L. 208/2015 ha esplicitato che in caso di variazione negativa dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. foi nt), venga applicata comunque una variazione nulla²³⁶.

Il D.L. 115/2022 ha anticipato al 2022 (novembre) il conguaglio di rivalutazione di +0,2 per cento in luogo di gennaio 2023²³⁷.

²³⁶ Negli anni 2015 e 2016 la variazione dell'indice foi n.t. è risultata pari a -0,1 per cento ma in sede di rivalutazione (sia provvisoria che definitiva) viene applicato lo 0,0 per cento.

²³⁷ La rivalutazione relativa all'anno 2021 è stata applicata in via provvisoria a gennaio 2022 nella misura di 1,7 per cento. Essendo risultata a consuntivo la variazione dell'indice foi nt per il 2021 pari a 1,9 per cento il conguaglio di +0,2 per cento è ordinariamente previsto a gennaio dell'anno successivo (2023). Il D.L. 115/2022 ha anticipato tale adempimento a novembre 2022. Lo stesso D.L. 115/2022 ha previsto un incremento di 2 punti percentuali per le pensioni fino a 35.000 euro limitatamente alle mensilità di ottobre-dicembre (inclusa la tredicesima mensilità), nelle more dell'applicazione da 1° gennaio 2023 della rivalutazione delle pensioni con riferimento alla variazione dell'indice foi nt per il 2022.

I tassi di rivalutazione applicati negli anni 2000-2024 sono risultati i seguenti:

Anni	Tasso rivalutazione	(di cui recupero a credito/debito per il pensionato)
2000	1,6%	(0,1%)
2001	2,5%	(0,1%)
2002	2,9%	(0,2%)
2003	2,4%	-
2004	2,5%	-
2005	1,9%	-
2006	1,8%	(0,1%)
2007	2,0%	-
2008	1,6%	-
2009	3,4%	(0,1%)
2010	0,6%	(-0,1%)
2011	1,4%	-
2012	2,8%	(0,2%)
2013	3,1%	(0,1%)
2014	1,2%	-
2015	0,2%	(-0,1%)
2016	-0,1%	(-0,1%)
2017	0,0%	-
2018	1,1%	-
2019	1,1%	-
2020	0,4%	
2021	0,1%	(0,1%)
2022	1,9%	-
2023	7,3%	-
2024	5,4%	-

B - Metodo di calcolo delle pensioni di nuova liquidazione

Le regole di calcolo della pensione nei tre regimi pensionistici (retributivo, contributivo e misto) sono riportate in forma schematica nella tabella seguente:

	Regime retributivo	Regime misto	Regime contributivo
	Lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 2011	Lavoratori con meno 18 anni di contributi alla fine del 1995 con riferimento alle anzianità maturate fino alla predetta data e lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 per tale seconda categoria di lavoratori	Lavoratori con ingresso in assicurazione dal 1° gennaio 1996
Pensioni dirette	<p>La pensione (P) è calcolata usando il metodo di calcolo retributivo.</p> $P = 2\% * (C^1 * W^1 + C^2 * W^2)^{(1)}$ <p>dove: W¹ e W² = retribuzione pensionabile C¹ e C² = anni di contribuzione</p> <p>Per i contributi versati prima del 1992 (C¹), W¹ è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.</p> <p>Per i contributi successivi al 1992 (C²), W² è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti privati e per quelli pubblici⁽²⁾, degli ultimi 15 anni per gli autonomi.</p>	<p>La pensione è ottenuta come somma di due componenti (P=PA+PB). La prima (PA) è calcolata col metodo di calcolo retributivo, mentre la seconda (PB) utilizzando il metodo di calcolo contributivo.</p> $PA = 2\% * (C^1 * W^1 + C^k * W^k)$ <p>dove: W¹ e W² = retribuzione pensionabile C¹ e C^k = anni di contribuzione</p> <p>Per i contributi versati prima del 1992 (C¹), W¹ è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.</p> <p>Per i contributi dopo il 1993 (C^k), W² è la retribuzione media di un numero di anni progressivamente crescente.</p> $PB = ct * M$ <p>(per spiegazioni vedere la colonna di destra della tavola).</p>	<p>La pensione è calcolata usando il metodo di calcolo contributivo.</p> $P = ct * M$ <p>dove: ct = coefficiente di trasformazione M = montante contributivo, ossia la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del PIL. La normativa prevede che tali coefficienti vengano rivisti ogni 3 anni (2 anni per gli adeguamenti successivi a quello avente decorrenza 2019) conformemente alle modifiche nella speranza di vita. Per il periodo 2023-2024 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,270 per cento a 57 anni ad un valore di 5,723 per cento a 67 anni (fino ad un massimo di 6,655 per cento a 71 anni)⁽³⁾. L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33 per cento per i lavoratori dipendenti ed il 20 per cento per gli autonomi fino al 2011 poi gradualmente crescente al 24 per cento a partire dal 1° gennaio 2018 (per i lavoratori cocopro al 27 per cento per gli anni 2012 e 2013 poi crescente fino ad arrivare al 33 per cento dal 2018). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 119.650 euro nel 2024.</p>

⁽¹⁾ La formula riportata è riferita al regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per i dipendenti pubblici e per gli iscritti ai fondi sostitutivi dell'AGO si hanno variazioni nel calcolo della pensione che attengono sia alla definizione delle voci di retribuzioni valide ai fini del pensionamento che alla definizione dell'aliquota di trasformazione. Infine, va rilevato che l'aliquota di trasformazione del 2 per cento è gradualmente ridotta per fasce di retribuzioni pensionabile superiore ad un limite ("tetto") che, per il 2024, è fissato in 55.008,00 euro.

⁽²⁾ Per i dipendenti pubblici i dieci anni sono raggiunti nel novembre del 2008. A fine 2003 la retribuzione pensionabile dei dipendenti pubblici è calcolata sulle ultime 81 mensilità.

⁽³⁾ Dal 2013, in sede di primo aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione, è previsto che gli stessi siano estesi alle età fino a 70 anni. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2016 è stato adottato con decreto direttoriale del 22/06/2015, pubblicato in G.U. n. 154 del 6 luglio 2015. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stato adottato con decreto direttoriale del 15/05/2018, pubblicato in G.U. n. 131 del 8 giugno 2018. Come previsto dalla normativa primaria con l'adeguamento avente decorrenza 1° gennaio 2019 il range di calcolo è esteso fino all'età di 71 anni. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2021 è stato adottato con decreto direttoriale del 01/06/2020, pubblicato in G.U. n° 147 del 11 giugno 2020. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 è stato adottato con decreto direttoriale del 01/12/2022, pubblicato in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2022.

	Regime retributivo	Regime misto	Regime contributivo
	Lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 2011	Lavoratori con meno 18 anni di contributi alla fine del 1995 con riferimento alle anzianità maturate fino alla predetta data e lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 per tale seconda categoria di lavoratori)	Lavoratori con ingresso in assicurazione dal 1° gennaio 1996
Pensioni di reversibilità⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> - 60% della pensione calcolata col metodo retributivo sopra descritto, se il superstite è il vedovo/a di un lavoratore assicurato. - 60% della pensione del defunto, se il superstite è il vedovo/a di un pensionato. <p>La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 60% della pensione calcolata col metodo sopra descritto, se il superstite è il vedovo/a di un lavoratore assicurato. - 60% della pensione del defunto, se il superstite è il vedovo/a di un pensionato. <p>La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 60% della pensione calcolata col metodo contributivo sopra descritto, se il superstite è il vedovo/a di un lavoratore assicurato. - 60% della pensione del defunto, se il superstite è il vedovo/a di un pensionato. <p>La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstite.</p>

⁽¹⁾ Le percentuali crescono all'80 per cento e al 100 per cento rispettivamente nel caso di coniuge con un figlio e con due figli. Le percentuali sono diversamente modulate nel caso del diritto per i soli figli.

B.1 – I coefficienti di trasformazione: formula e parametri

Di seguito si riporta la formula relativa al calcolo dei coefficienti di trasformazione per età previsti dalla L.335/1995 e impiegata ai fini della rideterminazione degli stessi secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 11, della stessa legge, come modificato e integrato dall'art. 1, commi 14 e 15, della L.247/2007.

$$TC_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} (a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)})}{2} - k$$

Valore attuale medio della pensione diretta:

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

Valore attuale medio della pensione al superstite:

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_{x,s}} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}^{ved}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

dove:

TC_x = coefficiente di trasformazione all'età x

Δ_x = divisore all'età x

s = sesso (m = maschi, f = femmine) \bar{s} = complementare di s

$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}}$ = probabilità di sopravvivenza fra l'età x e l'età $x+t$

x = età di pensionamento

w = età massima

$q_{x+t,s}$ = probabilità di morte fra l'età $x+t$ e l'età $x+t+1$

$\theta_{x+t,s}$ = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età $x+t$

$\frac{l_{x+t,s}^{ved}}{l_{x,s}^{ved}}$ = probabilità del superstite di non essere eliminato per morte o nuove nozze/nuova unione civile

k = correzione per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno²³⁸

$\varepsilon_{x,s}$ = differenza fra l'età del dante causa di età x e sesso s e quella del partner

η = aliquota di reversibilità

δ_s = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali

r = tasso di rendimento interno

σ = percentuale di indicizzazione

$\left(\frac{1+r}{1+\sigma} - 1\right)$ tasso di sconto

I parametri $q_{x,s}$, $q_{x,s}^{ved}$, $\Theta_{x,s}$, $\varepsilon_{x,s}$ esprimono, rispettivamente: le probabilità di morte²³⁹, le probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite per morte o nuove nozze/nuova unione civile, le probabilità di lasciare famiglia (queste ultime desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età in anni compiuti e stato civile) e il differenziale medio di età fra coniugi/parti di unione civile al decesso del partner. Tali parametri sono stati elaborati e trasmessi dall'Istat su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della revisione dei coefficienti di trasformazione del 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della L. 335/1995 e successive modificazioni. Le stime dei suddetti parametri sono relative ai dati più aggiornati disponibili per la misurazione dei medesimi (anno 2021 per la stima della probabilità di morte²⁴⁰ e anno 2020 per i restanti parametri).

$x = 57 - 71$ anni

$\eta = 0,6$

$\delta_x = \begin{cases} 0,9 & \text{se } s = m \\ 0,7 & \text{se } s = f \end{cases}$

$\frac{1+r}{1+\sigma} = 1,015$

$k = 0,4615$ ($n = 12$)

²³⁸ Nell'ipotesi di erogazione della tredicesima mensilità, $k = \frac{1}{2} - \frac{6}{13n}$ dove n è il numero di rate anticipate pagate in un anno.

²³⁹ I sopravvissuti sono ricavabili con la formula $l_{x+1} = l_x(1 - q_x)$.

²⁴⁰ Al fine di cogliere nella maniera più tempestiva possibile la dinamica strutturale del fenomeno della mortalità nella popolazione per l'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione ed essendo disponibili le stime della probabilità di morte per l'anno 2021, per la misurazione di questi parametri sono stati considerati tali elementi più aggiornati.

Serie dei coefficienti di trasformazione in vigore nei vari anni per effetto degli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente

Età al pensionamento	Coefficienti 1996	Coefficienti aggiornati al 2010	Coefficienti aggiornati al 2013	Coefficienti aggiornati al 2016	Coefficienti aggiornati al 2019	Coefficienti aggiornati al 2021	Coefficienti aggiornati al 2023
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%	4,414%	4,399%	4,493%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%
63	5,706%	5,257%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%
66			5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%
67			5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%
68			6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%
69			6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%
70			6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%
71					6,513%	6,466%	6,655%

Per gli adeguamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2010 l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione è entrato pienamente nella sfera amministrativa (L. 247/2007, la quale ha anche sostituito con decorrenza 1/1/2010 i coefficienti in vigore dal 1/1/1996) consentendo il rispetto regolare della periodicità prevista con effetto anche di maggiore gradualità nelle rideterminazioni effettuate in base alla normativa vigente di tale parametro endogeno del sistema pensionistico.

C - Requisiti di accesso

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e ai superstiti (paragrafi C.1-C.3). Nei paragrafi C.4 e C.5 sono riportati ulteriori approfondimenti sui requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, nel sistema retributivo e misto, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Il paragrafo C.6 presenta una analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012.

C.1 - Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ²⁴¹

Sistema retributivo e misto – lavoratori iscritti al 31/12/1995		Sistema contributivo – lavoratori nuovi iscritti dal 1/1/1996	
2000	dal 2001	(fino al 2007)	dal 2008
<ul style="list-style-type: none"> - 65 anni per gli uomini e 60 per le donne - almeno 19 anni di contributi 	<ul style="list-style-type: none"> - 65 anni per gli uomini e 60 per le donne del settore privato. Per le donne del settore pubblico per il biennio 2010-2011 l'età è 61 anni elevata a 65 anni dal 2012. Per le donne del settore privato l'allineamento al requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori avviene a partire dal 2012 per completarsi dal 1° gennaio 2018. Dal 2012 il requisito anagrafico di 65 anni è aumentato in ogni caso di 1 anno (66 anni) per assorbire la soppressione del regime delle decorrenze (c.d. finestra). Per maggiori dettagli si rinvia alla successiva scheda - almeno 20 anni di contributi 	<p>Gli individui possono scegliere di andare in pensione tra i 57 ed i 65 anni di età. Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione. Inoltre, è possibile pensionarsi prima dei 65 anni (ma sempre dopo i 57) solo se la pensione maturata è pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (AS) (1,2xAS= 6.522,67 euro nel 2011). È comunque consentito l'accesso al pensionamento con 40 anni di anzianità a prescindere dal requisito anagrafico con l'applicazione del coefficiente di trasformazione di 57 anni nel caso di accesso con età inferiori.</p>	<p>Per il periodo 2008-2011: Per gli uomini a 65 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione. Per le donne a 60 anni (per le lavoratrici del settore pubblico 61 anni nel biennio 2010-2011) con almeno 5 anni di contribuzione (l'importo a calcolo deve essere pari o superiore ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (AS) (1,2xAS= 6.522,67 euro nel 2011)).</p> <p>Dal 2012: Per gli uomini a 66 anni di età (per assorbire la soppressione del regime delle decorrenze (c.d. finestra)) con almeno 20 anni di contribuzione (l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012, rideterminato in 1 volta l'AS dal 2024⁽¹⁾). Per le lavoratrici del settore pubblico a 66 anni e per le lavoratrici del settore privato (nel 2012 per le lavoratrici dipendenti il requisito anagrafico è 62 anni e per le lavoratrici autonome 63 anni e 6 mesi) crescente fino ad allinearsi alla generalità dei lavoratori dal 1° gennaio 2018 con almeno 20 anni di contribuzione (l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 rideterminato in 1 volta l'AS dal 2024.</p> <p>Dal 2013 è previsto l'adeguamento dei requisiti anagrafici sopra esposti alla variazione della speranza di vita⁽²⁾ (cfr. successiva scheda, lettera C.6).</p>

²⁴¹ Per il periodo 2008-2011 la L. 247/2007 ha introdotto un regime delle decorrenze (c.d. "finestre") anche per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con 60 anni per le donne e con 65 anni per gli uomini.

⁽¹⁾ Per il 2023 tale importo soglia mensile è pari a 760,55 euro (1,5 volte AS) e per il 2024 è pari a 534,41 euro (1 volta AS). È normativamente previsto che tali soglie siano rivalutate sulla base della media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso le stesse non possono essere inferiori rispettivamente a 1,5 volte e a 1 volta l'AS.

⁽²⁾ È normativamente previsto che in ogni caso nel 2021 il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia risulti pari ad almeno 67 anni per effetto degli adeguamenti all'incremento della speranza di vita.

C.2 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato²⁴²

²⁴² Per un maggiore dettaglio si rinvia alle successive schede, lettere C.4 - C.6 relative ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato e al regime delle decorrenze.

Sistema retributivo e misto – lavoratori già iscritti al 31/12/1995 - e sistema contributivo dal 2008				
	2000	2007	2008-2011 ⁽¹⁾	Dal 2012 ⁽²⁾
Dipendenti settore privato e settore pubblico	Settore privato: 35 anni di contributi e 55 anni di età ⁽³⁾ oppure 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età;	Settore privato: 35 anni di contributi e 57 anni di età ⁽⁴⁾ oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età;	35 anni di contributi e 58 anni di età fino al 30/6/2009, 60 anni di età dal 1/7/2009 progressivamente elevato a 61 anni nel 2011, oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età. È consentita dal 1/7/2009 la possibilità di accedere al pensionamento con requisito anagrafico inferiore di 1 anno a condizione di possedere un'anzianità contributiva di 36 anni	a) per i soggetti già iscritti al 31/12/1995 l'accesso al pensionamento anticipato è consentito, indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori uomini e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici donne (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014); b) per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 come in a) con la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni a condizione che l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012, rideterminato in 3 volte l'AS dal 2024 (ridotto a 2,8 volte l'AS per le donne con un figlio e a 2,6 volte l'AS per le donne con due o più figli) ⁽⁶⁾
	Settore pubblico: 35 anni di contributi e 54 anni di età oppure 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età	Settore pubblico: 35 anni di contributi e 57 anni di età ⁽⁵⁾ oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età		
Autonomi	35 anni di contributi e 57 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età	35 anni di contributi e 58 anni di età ⁽⁷⁾ oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età	Come sopra, con requisiti anagrafici incrementati di 1 anno.	Come sopra

⁽¹⁾La riforma pensionistica (L. 243/2004, come modificata dalla L. 247/2007) prevede che i nuovi requisiti si applichino a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1/1/2008. E' inoltre prevista per le donne la possibilità fino al 2015 di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni. La L. 247/2007 prevede, inoltre, l'introduzione di deroghe per l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, comunque con un minimo di 57 anni di età e fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nel limite delle risorse di apposito Fondo (cfr. successiva scheda).

⁽²⁾La riforma pensionistica (L. 243/2004, come modificata dalla L. 247/2007) prevede che i nuovi requisiti si applichino a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1/1/2012, sono confermate e adeguate le deroghe sopra descritte (cfr. successiva scheda).

⁽³⁾Il requisito di età è ridotto a 54 anni per operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa)

⁽⁴⁾A cominciare dal 2002 per gli impiegati e dal 2006 per gli operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

⁽⁵⁾A cominciare dal 2004 per gli impiegati e dal 2006 per gli operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

⁽⁶⁾Per il 2023 tale importo soglia mensile è pari a 1.419,68 euro (2,8 volte AS), per il 2024 tale importo soglia mensile è rideterminato in 1.603,23 euro (3 volte AS), ridotto a 1.496,35 (2,8 volte AS) per le donne con un figlio e a 1.389,46 (2,6 volte AS) per le donne con due o più figli. E' normativamente previsto che tali soglie successivamente al 2012 siano rivalutate sulla base della media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso le stesse non possono essere inferiori rispettivamente a 3 volte, 2,8 volte e 2,6 volte l'AS.

⁽⁷⁾A cominciare dal 2001.

Dal 2013 è previsto l'adeguamento della speranza di vita (cfr. successiva scheda C.6). Il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, attuativo della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), ha apportato modifiche nel regime di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato all'incremento della speranza di vita e ha introdotto per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento nel triennio 2019-2021 un canale generalizzato di accesso al

pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi. La L. 234/2021 ha rideterminato tali requisiti in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nel solo anno 2022. La L. 197/2022 ha rideterminato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nel solo anno 2023. La L. 213/2023 ha confermato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nel solo anno 2024, prevedendo in tal caso il calcolo dei trattamenti interamente con il sistema di calcolo contributivo unitamente a ulteriori posticipi nel regime delle decorrenze. Sono stati reintrodotti meccanismi di posticipo della prima decorrenza utile rispetto alla data di maturazione dei requisiti per tali canali di accesso per i soggetti che maturano i requisiti nel periodo 2019-2024 (anche per tali aspetti si fa rinvio alla successiva scheda C.6).

C.3 - Requisiti di accesso al pensionamento di invalidità e ai superstiti

Pensione di inabilità	5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati negli ultimi cinque anni. Tale prestazione spetta ai lavoratori iscritti ad AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi reddito da attività lavorativa ed è reversibile ai superstiti. La pensione di inabilità è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso fra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile e comunque non oltre i 40 anni complessivi ⁽¹⁾ .
Assegno ordinario di invalidità	5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati negli ultimi cinque anni. Il diritto alla pensione dipende soltanto dal grado di invalidità e non dalle condizioni sul mercato del lavoro ⁽²⁾ . Tale prestazione spetta ai lavoratori iscritti ad AGO e a forme sostitutive che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, hanno subito una riduzione permanente della propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo. La prestazione ha carattere temporaneo con durata triennale, alla fine di ogni triennio, e comunque non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può essere richiesto il rinnovo subordinato alla permanenza dello stato invalidante. Dopo due rinnovi l'assegno diventa definitivo, nel senso che è confermato automaticamente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. L'assegno di invalidità è compatibile con ogni attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle misure indicate nel paragrafo E).
Pensioni di reversibilità	Se lavoratore attivo (e non già pensionato) il dante causa deve aver accumulato in qualsiasi epoca almeno 15 anni di contributi oppure essere assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di decesso.

⁽¹⁾ Per le pensioni di inabilità i cui titolari possano far valere al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (o pari o superiore a 18 anni limitatamente alle anzianità contributive dal 2012), la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo mediante l'aggiunta al montante contributivo individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, di un'ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età dell'interessato (nel limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva). Nel caso in cui l'età al pensionamento sia inferiore a 57 anni si applica comunque il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni.

⁽²⁾ La L. 222/84 ha istituito la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, in precedenza veniva liquidata una pensione di invalidità agli iscritti all'AGO nei casi in cui veniva riconosciuta una riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla predetta L. 222/84 e continua ad essere erogata a tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell'entrata in vigore della medesima L. 222/84.

C.4 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato fino al 31/12/2007 (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento fino al 31/12/2007)

Di seguito vengono rappresentati più nel dettaglio gli attuali requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sulla base dell'ordinamento vigente.

Al riguardo occorre comunque rilevare che ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico oltre ai requisiti di accesso ha effetto il c.d. meccanismo delle "finestre", introdotto con la L. 335/1995 e modificato dalla L. 449/1997. Tale meccanismo produce di fatto un posticipo del pensionamento per coloro che accedono al pensionamento con i requisiti minimi, come successivamente illustrato.

Requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a normativa vigente fino al 31/12/2007 (per coloro che maturano i requisiti fino al 31/12/2007)

Dipendenti privati⁽¹⁾

Anni	Operai - Requisito congiunto		Impiegati - Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1996	52	35	52	35	36
1997	52	35	52	35	36
1998	53	35	54	35	36
1999	53	35	55	35	37
2000	54	35	55	35	37
2001	54	35	56	35	37
2002	55	35	57	35	37
2003	55	35	57	35	37
2004	56	35	57	35	38
2005	56	35	57	35	38
2006	57	35	57	35	39
2007	57	35	57	35	39

Dipendenti pubblici⁽¹⁾

Anni	Operai - Requisito congiunto		Impiegati - Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1998	53	35	53	35	36
1999	53	35	53	35	37
2000	54	35	54	35	37
2001	54	35	55	35	37
2002	55	35	55	35	37
2003	55	35	56	35	37
2004	56	35	57	35	38
2005	56	35	57	35	38
2006	57	35	57	35	39
2007	57	35	57	35	39

(1) Per il periodo 1996-1997 per i dipendenti pubblici era possibile accedere al pensionamento di anzianità anche nei casi di anzianità contributiva inferiore ai 35 anni (ed in ogni caso a prescindere dall'età anagrafica) con penalizzazioni non aventi carattere attuariale e parametrate agli anni di contribuzione mancanti rispetto a 37 anni. La legge n. 449/97 a decorrere dal 1998 ha eliminato tale possibilità equiparando i dipendenti pubblici ai dipendenti privati con riferimento ai requisiti originariamente previsti dalla legge n. 335/95 e prevedendo un'accelerazione per i lavoratori impiegati.

Lavoratori autonomi

Anni	Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1996	56	35	40
1997	56	35	40
1998	57	35	40
1999	57	35	40
2000	57	35	40
dal 2001 e fino al 31/12/2007	58	35	40

Regime delle decorrenze del trattamento pensionistico di anzianità (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento fino al 31/12/2007)

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/07/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/06/anno n	01/10/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/09/anno n	01/01/anno n+1
31/12/anno n	01/04/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/10/anno n
30/06/anno n	01/01/anno n+1
30/09/anno n	01/04/anno n+1
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Per il periodo 2004-2007, la L. 243/2004 ha previsto il potenziamento degli incentivi per il posticipo del pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti del settore privato rispetto all'ordinamento previgente (articolo 75 della L. 388/2000 (finanziaria 2001)).

All'articolo 1, commi da 12 a 17 della predetta legge è infatti stabilito che, per il periodo 2004-2007, il lavoratore che ha maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità (cfr. precedente tabella) può optare, in luogo del pensionamento ovvero della prosecuzione dell'attività lavorativa con versamento dei contributi pensionistici all'ente previdenziale, per un regime che consente al lavoratore medesimo di:

- percepire come quota aggiuntiva alla retribuzione l'intera contribuzione pensionistica che sarebbe stata versata all'ente previdenziale;
- percepire la quota aggiuntiva di cui al punto a) sulla base di un regime fiscale che prevede per la medesima l'esenzione completa dall'imposizione fiscale;
- percepire all'atto del pensionamento un trattamento pari a quello corrispondente alla anzianità contributiva maturata alla data di esercizio dell'opzione in esame, fatti salvi gli adeguamenti per effetto della rivalutazione automatica al costo vita.

C.5 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato dal 1/1/2008 fino al 31/12/2011 (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011) per effetto della L. 243/2004 come modificata dalla L. 247/2007

Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 viene prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato *in tutti e tre i regimi retributivo, misto e contributivo* rispetto all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne del settore privato (per le donne del settore pubblico tale età è pari a 61 anni nel biennio 2010-2011), se in possesso dei requisiti indicati nelle seguenti Tabelle, fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni. Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 40 anni.

Anni	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61

Per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) dal 2008, il regime delle decorrenze (c.d. "finestre") è definito come segue:

Per i soggetti che maturano i requisiti fino al 31/12/2010

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/07/anno n+1
31/12/anno n	01/01/anno n+2

Per coloro che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità nel periodo 2008-2011 è mantenuto in vigore il regime delle decorrenze così come previsto prima del 1° gennaio 2008.

Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2011 per il pensionamento anticipato (anche con 40 anni di contribuzione) si consegue il diritto alla decorrenza del trattamento:

- per i lavoratori dipendenti, decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nel 2011;
- per i lavoratori autonomi, decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nel 2011.

La L. 247/2007 prevede, inoltre, l'introduzione di deroghe, per i lavori c.d. usuranti, per l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto al massimo di 3 anni (per talune fattispecie la riduzione del requisito anagrafico è inferiore) rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nell'ambito delle risorse di apposito Fondo. È in ogni caso previsto, per tali lavoratori, l'applicazione del regime delle decorrenze generale.

I lavoratori in esame, che devono soddisfare specifici requisiti di permanenza nelle attività in esame, appartengono alle seguenti categorie:

- lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 66/2003;
- lavoratori addetti alla catena di montaggio;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti per trasporto persone.

C.6 - Ulteriore analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012

Per effetto degli interventi adottati a partire dal 2004 (in particolare L. 243/2004, D.L. 78/2009, D.L. 78/2010, D.L. 98/2011, D.L. 138/2011, D.L. 201/2011 e, da ultimi, D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, con relative proroghe e la L. 213/2023) in materia di accesso al pensionamento le modalità di accesso al pensionamento, uniformate in tutti i regimi (retributivo, di fatto applicato solo per le pensioni decorrenti prima del 31 dicembre 2011, misto e contributivo) sono sostanzialmente due: il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque elevata). Di seguito riassumono in sintesi le regole per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato sulla base della normativa vigente per chi matura i requisiti dal 2012.

Pensionamento di vecchiaia²⁴³. Il sistema pensionistico italiano prevede nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario il requisito anagrafico di 66 anni per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego, di 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti nel settore privato e di 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome. I requisiti anagrafici delle lavoratrici del settore privato sono gradualmente allineati al requisito della generalità dei lavoratori per raggiungere la situazione di regime dal 1° gennaio 2018. L'anzianità contributiva minima richiesta è di 20 anni e per i soggetti iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 (interamente assoggettati al sistema contributivo) è in via ulteriore previsto che l'importo a calcolo debba risultare pari o superiore ad almeno una volta l'assegno sociale (AS)²⁴⁴ (nel 2024 534,41 euro, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento). La disposizione introdotta con la Legge di Stabilità 2012 (articolo 5, L. 183/2011) e successivamente adeguata dal D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 9), sancisce il rispetto degli impegni presi in sede UE e si pone a garanzia di effetti previsti a legislazione vigente per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004 (in particolare L. 243/2004, D.L. 78/2009, D.L. 78/2010, D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e D.L. 201/2011). Ciò in quanto, per il pensionamento di vecchiaia ordinario, l'età minima di accesso in ogni caso viene comunque stabilita a 67 anni per tutti i lavoratori (incluse le lavoratrici del settore privato) che maturano la prima decorrenza utile dal 2021, anche in presenza di adeguamento inferiore dei requisiti anagrafici accertato in relazione agli incrementi della speranza di vita. Invero gli adeguamenti applicati risultano quelli accertati dall'Istat a consuntivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni, anche per gli anni successivi: l'età minima di 67, pertanto, sulla base del decreto direttoriale disciplinante l'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2019, pari a 5 mesi, viene conseguita dal 1° gennaio 2019.

Pensionamento anticipato. L'accesso al pensionamento ad età inferiori a quelle indicate al punto 2. (c.d. pensionamento anticipato) è consentito nei seguenti casi:

- a) indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori uomini e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici donne (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014). Tali requisiti sono adeguati dal 2013 alla variazione della speranza

²⁴³ In ogni caso è prevista un'anzianità contributiva minima.

²⁴⁴ A seguito della modifica introdotta dalla L. 213/2023.

- di vita. Il D.L. 4/2019 ha previsto la disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti contributivi in esame alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2026 introducendo, nel contempo, dal 2019 un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti²⁴⁵. La L. 213/2023 ha anticipato il termine di chiusura del periodo di disapplicazione dell'adeguamento di tali requisiti contributivi alla variazione della speranza di vita al 2024;
- b) il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, ha altresì introdotto un nuovo, temporaneo, canale di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. La L. 234/2022 ha rideterminato i predetti requisiti congiunti in 64 anni di età e 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel solo anno 2022 e la L. 197/2022 ha rideterminato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel solo anno 2023. La L. 213/2023 ha esteso ai soggetti che maturano i requisiti nel 2024 di 62 anni di età e 41 anni di contributi la possibilità di accedere al pensionamento anticipato a condizione che l'importo del trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo e prevedendo un posticipo di sette mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di nove mesi per il settore pubblico;
- c) per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 oltre all'accesso al pensionamento anticipato con la modalità indicata al punto a) è consentita la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012 (64 anni nel 2024), adeguata agli incrementi della speranza di vita mantenendo il differenziale di tre anni rispetto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, un'anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni, adeguato alla variazione della speranza di vita²⁴⁶, a condizione che l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad un importo soglia corrispondente a 3 volte l'assegno sociale (AS)²⁴⁷, ridotto a 2,8 volte l'AS per le donne con un figlio e a 2,6 volte l'AS per le donne con due o più figli (nel 2024 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.603,23 euro, 1.496,35 euro e a 1.389,46 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento). La L. 213/2023 ha altresì previsto il posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024.

²⁴⁵ La L. 213/2023 ha previsto un progressivo parziale posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) a partire dal 2025 fino ad arrivare dal 2028 dai tre mesi di posticipo previsti per chi matura i requisiti nel 2024 ai nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 (quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025, cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2026, sette mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2027 e nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028).

²⁴⁶ A seguito della modifica introdotta dalla L. 213/2023.

²⁴⁷ A seguito della modifica introdotta dalla L. 213/2023.

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento triennale dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente.

Dal 2021 l'adeguamento risulta essere a periodicità biennale. La disposizione prevede espressamente che la procedura di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi di speranza di vita sia rientrante pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti. Ciò in linea alla procedura già prevista relativamente all'aggiornamento del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, la cui periodicità viene a coincidere con quella di adeguamento dei requisiti anagrafici. L'adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2013, in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in G.U. il 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi (la disposizione legislativa, articolo 12, comma 12-ter, del citato D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha espressamente previsto che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato indicato dall'Istat in 5 mesi). L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2016** (4 mesi ulteriori), in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2014. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2019** (5 mesi ulteriori), in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2017. La L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato, con riferimento agli adeguamenti decorrenti a partire dal 1° gennaio 2021, il sistema di computo dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche alla revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente. In via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2021** (0 mesi), è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 14 novembre 2019, sulla base degli elementi forniti da Istat.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2023** (0 mesi), è stato adottato con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. il 10 novembre 2021, sulla base degli elementi forniti da Istat.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2025** (0 mesi), è stato adottato con decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2023, sulla base degli elementi forniti da Istat.

Circa la valutazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita a 65 anni, considerando lo scenario demografico Istat mediano (base 2022), si fa presente che è stimato un adeguamento cumulato, al 2084, pari complessivamente a 4 anni e 8 mesi per i requisiti anagrafici e di 4 anni e 3 mesi per il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (la differenza dell'adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal D.L. 4/2019 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per il periodo 2019-2024²⁴⁸). **In ogni caso, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.**

Di seguito si dà una rappresentazione tabellare delle modalità di accesso al pensionamento, sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2022).

In ogni caso, si ribadisce che gli adeguamenti applicati dal 2027, come per il periodo precedente, risulteranno quelli determinati dagli andamenti della speranza di vita certificati a consuntivo da Istat. A tale riguardo si conferma che, come già evidenziato in occasione delle precedenti pubblicazioni, l'ulteriore adeguamento nullo previsto con decorrenza 2027 derivante dalle previsioni demografiche Istat base 2022 invero dovrebbe subire degli aggiornamenti in relazione ai dati di consuntivo, atteso che l'incremento della speranza di vita registrato per l'anno 2023 è risultato superiore alle previsioni²⁴⁹. Qualora il livello della speranza di vita a 65 anni per l'anno 2023, registrato sulla base dei dati provvisori, fosse confermato sulla base dei dati definitivi e dal 2024 si considerasse il livello del 2023 incrementato in termini differenziali sulla base delle dinamiche sottese alle previsioni demografiche Istat base 2022, l'adeguamento previsto con decorrenza 2027 risulterebbe di tre mesi²⁵⁰.

²⁴⁸ Invero per l'introduzione contemporanea dal 2019, come già descritto, del posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici a partire dalla data di maturazione del requisito tale differenza si riduce e sostanzialmente si ridetermina da 5 mesi a 2 mesi (e il valore cumulato di 4 anni e 3 mesi può essere considerato in sostanza di 4 anni e 6 mesi).

²⁴⁹ A fronte di una speranza di vita a 65 anni di 20,44 anni per il 2022 si è registrato nel 2023, sulla base dei dati provvisori, un livello di 20,93 anni rispetto alla previsione di 20,50 anni (previsioni Istat base 2022). Si è quindi registrato un anticipo, rispetto alle ultime previsioni Istat base 2022, del recupero dei livelli pre-2020 (nel 2019 il livello della speranza di vita a 65 anni è risultato 21,01 anni e nel 2018 20,87 anni).

²⁵⁰ Con la medesima metodologia si avrebbe l'aggiornamento dell'adeguamento con decorrenza 2029 che parimenti risulterebbe di tre mesi (anziché un mese).

**Tabelle relative ai requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) –
scenario demografico Istat mediano (base 2022)**

**REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO
(REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI) A NORMATIVA VIGENTE**

(dal 2027 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2084, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2022)⁽¹⁾

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	Età ⁽²⁾	Età ⁽²⁾	Età ⁽²⁾	Età ⁽²⁾	Età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67	67	67	67	67
2022	67	67	67	67	67
2023	67	67	67	67	67
2024	67	67	67	67	67
2025	67	67	67	67	67
2026	67	67	67	67	67
2027	67	67	67	67	67
2028	67	67	67	67	67
2029	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2030	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2031	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2032	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2033	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2034	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2035	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2036	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2037	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2038	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2039	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2040	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2041	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2042	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2043	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2044	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2045	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2046	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2047	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2048	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2049	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2050	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2051	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2052	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2053	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2054	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2055	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi
2056	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi
2057	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi
2058	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi
2059	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi
2060	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi
2061	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2062	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2063	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2064	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2065	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2066	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2067	70	70	70	70	70
2068	70	70	70	70	70
2069	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi
2070	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi
2071	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi
2072	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi
2073	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2074	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2075	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2076	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2077	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2078	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2079	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2080	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2081	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2082	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2083	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2084	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi

⁽¹⁾ I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

⁽²⁾ E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 534,41 euro mensili nel 2024 (1 volta l'assegno sociale rivalutata negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del Pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento).

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO A NORMATIVA VIGENTE

(dal 2027 requisiti stimati, a titolo esemplificativo fino al 2084, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2022)⁽¹⁾

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonomi - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2024		Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: <small>ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996</small>
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica ⁽²⁾ (3)	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica ⁽²⁾ (3)	Requisito anagrafico minimo ⁽⁴⁾	Requisito contributivo minimo ⁽⁴⁾	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, con adeguamento alla variazione della speranza di vita, e un importo minimo pari a 3 volte l'assegno sociale (ridotto 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) ⁽⁵⁾
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese			63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi			63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni	38 anni	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2027	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2028	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2029	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi			64 e 1 mese
2030	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi			64 e 1 mese
2031	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi			64 e 4 mesi
2032	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi			64 e 4 mesi
2033	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi			64 e 7 mesi
2034	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi			64 e 7 mesi
2035	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2036	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2037	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi			64 e 11 mesi
2038	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi			64 e 11 mesi
2039	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi			65 e 1 mese
2040	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi			65 e 1 mese
2041	44 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese			65 e 3 mesi
2042	44 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese			65 e 3 mesi
2043	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi			65 e 5 mesi
2044	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi			65 e 5 mesi
2045	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi			65 e 7 mesi
2046	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi			65 e 7 mesi
2047	44 anni e 7 mesi	43 anni e 7 mesi			65 e 9 mesi
2048	44 anni e 7 mesi	43 anni e 7 mesi			65 e 9 mesi
2049	44 anni e 9 mesi	43 anni e 9 mesi			65 e 11 mesi
2050	44 anni e 9 mesi	43 anni e 9 mesi			65 e 11 mesi
2051	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi			66 e 1 mese
2052	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi			66 e 1 mese
2053	45 anni	44 anni			66 e 2 mesi
2054	45 anni	44 anni			66 e 2 mesi
2055	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi			66 e 4 mesi
2056	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi			66 e 4 mesi
2057	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi			66 e 6 mesi
2058	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi			66 e 6 mesi
2059	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi			66 e 8 mesi
2060	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi			66 e 8 mesi
2061	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi			66 e 9 mesi
2062	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi			66 e 9 mesi
2063	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi			66 e 10 mesi
2064	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi			66 e 10 mesi
2065	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi			66 e 11 mesi
2066	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi			66 e 11 mesi
2067	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi			67
2068	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi			67
2069	46 anni	45 anni			67 e 2 mesi
2070	46 anni	45 anni			67 e 2 mesi
2071	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese			67 e 3 mesi
2072	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese			67 e 3 mesi
2073	46 anni e 2 mesi	45 anni e 2 mesi			67 e 4 mesi
2074	46 anni e 2 mesi	45 anni e 2 mesi			67 e 4 mesi
2075	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi			67 e 5 mesi
2076	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi			67 e 5 mesi
2077	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2078	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2079	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2080	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2081	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2082	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2083	46 anni e 6 mesi	45 anni e 6 mesi			67 e 8 mesi
2084	46 anni e 6 mesi	45 anni e 6 mesi			67 e 8 mesi

⁽¹⁾ I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084.
⁽²⁾ Dal 2017 per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose come definite da specifiche disposizioni) i requisiti indicati sono ridotti di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di risorse programmate. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.
⁽³⁾ La normativa vigente prevede la disapplicazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024 del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Per una parte di soggetti del pubblico impiego (iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpugi) dal 2025 il posticipo della prima decorrenza utile è aumentato fino ad arrivare gradualmente a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028.
⁽⁴⁾ Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di sei mesi se lavoratori del settore pubblico. Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024 è previsto un posticipo di sette mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di nove mesi se lavoratori del settore pubblico e la liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.
⁽⁵⁾ Per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024 è altresì previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Nel 2024 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.603,23 euro, 1.496,35 euro e a 1.389,46 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del Pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono previste talune deroghe finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto delle specificità di talune tipologie di attività:

- è prevista una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, i requisiti entro l'anno 2012 per i quali l'accesso al pensionamento è consentito ad età, comunque, non inferiori a 64 anni;
- per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al D.Lgs. 67/2011) viene conservata, in via strutturale e nel limite di risorse finanziarie programmate, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Dal 2012 è previsto per tali lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti non inferiori a quelli indicati alla Tabella B allegata alla L. 243/2004, fermo restando il regime delle decorrenze vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi). Tali requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla tipologia di lavoro usurante e in ogni caso non inferiori a 62 anni di età e 35 anni di contributi dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni). Resta fermo l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita dal 2013²⁵¹. La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha previsto tuttavia la disapplicazione per la categoria di lavoratori in esame dell'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Dal 2017 la stessa L. 232/2016 ha soppresso il regime di posticipo delle decorrenze precedentemente in vigore (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi);
- in attuazione dell'articolo 24, comma 18 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, il DPR 157/2013 ha previsto misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di specifiche categorie di lavoratori, di fatto escludendo solamente il personale del comparto militare (difesa, sicurezza, vigili del fuoco);

²⁵¹ Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno:

- dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
- autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

- dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
- Autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

- dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
- autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

- da maggio 2017, per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose: in quanto lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono in via continuativa attività (sei anni su sette ovvero sette anni su dieci con riferimento al periodo precedente il pensionamento) lavorative, parzialmente ampliate con la L. 205/2017) per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo²⁵² ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011 e successive modificazioni, vale a dire lavoratori che svolgono attività usuranti come specificate dal predetto decreto legislativo) il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica è ridotto di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Dal 2019 è applicato un posticipo della prima decorrenza utile dalla data di maturazione dei requisiti di tre mesi²⁵³ e anche per il requisito in esame è prevista la disapplicazione per il periodo 2019-2024 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto nell'ambito di risorse programmate²⁵⁴.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono inoltre previste misure di salvaguardia, anch'esse finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione

²⁵² Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

²⁵³ La L. 213/2023 ha previsto un progressivo parziale posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) a partire dal 2025 fino ad arrivare dal 2028 dai tre mesi di posticipo previsti per chi matura i requisiti nel 2024 ai nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 (quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025, cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2026, sette mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2027 e nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028).

²⁵⁴ Di seguito gli importi previsti per la relativa autorizzazione di spesa:

Autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci"

(valori in mln di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
a) autorizzazione di spesa previgente DL n. 4/2019	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6
b) Incremento autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci" (DL n. 4/2019)	118,1	164,5	203,7	215,3	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5
c) riduzione legge n. 234/2021 (comma 1005)	-9,8	-10,9	-12,3	-11,8	-13,4	-15	-16,9	-18,5	-20,3	-20,3
d) riduzione legge n. 197/2022	-90	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
e) riduzione DL n. 48/2023	-31,5	-38,9	-17,3	-17,6	-18	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
f) Riduzioni a copertura DDL lavoro			-0,1	-0,7	-1,5	-5,2	-9,3	-10,7	-10,1	-7,3
g) riduzione legge n 213/2023 (legge bilancio 2024)	-10									
h) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata	564,4	582,3	641,6	652,8	654,2	648,5	642,5	639,5	638,3	641,1

ovvero a tener conto di specificità in relazione alla prossimità al pensionamento e a situazioni di difficoltà in relazione alla permanenza nel mercato del lavoro specificatamente individuate sul piano normativo²⁵⁵.

Inoltre è stata data applicazione alla disposizione sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004, che prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti agevolati si collochi entro l'anno 2015 fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla sperimentazione in esame (sistema contributivo integrale). La L. 232/2016 al fine di portare a conclusione tale sperimentazione ha esteso la medesima alle lavoratrici nate l'ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) ovvero del 1957 (se autonome), fermo restando il sopraindicato requisito minimo contributivo, il regime delle decorrenze, il relativo sistema di calcolo e l'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita come determinati dai relativi decreti direttoriali. Il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, ha esteso dal 2019 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2018, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze. La L. 160/2019 ha esteso dal 2020 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2019, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze. La L. 178/2020 ha esteso dal 2021 la medesima possibilità per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2020 e la L. 234/2021 ha confermato tale possibilità (dal 2022) per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2021. Complessivamente, dalla relativa introduzione, si stima che le disposizioni regolanti lo schema derogatorio in esame (c.d. "opzione donna") hanno consentito e consentano l'accesso al pensionamento a circa 180.000 lavoratrici con requisiti significativamente inferiori. La L. 197/2022 ha previsto una parziale proroga dell'istituto per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2022 limitando l'accesso a determinati categorie di soggetti e parzialmente elevando il requisito anagrafico e la L. 213/2023 nel confermare la ridefinizione del contesto soggettivo del beneficio stabilita dalla L. 197/2022 ha prorogato lo stesso per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2023 elevando di un anno il requisito anagrafico rideterminato pertanto in 61 anni nel 2023 con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni²⁵⁶.

²⁵⁵ La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in circa 150.000. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013.

²⁵⁶ E' previsto il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

C.7 - Profili di carattere tecnico e finanziario legati all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso al trattamento pensionistico - Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico conseguente dalla legge di riforma pensionistica (D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011)

Il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:

- **salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa.** Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
- **salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro).**

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006. Il requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva viene elevato a 60 anni per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2022 e a 61 anni per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2023, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni nel 2022 e di sessantuno anni nel 2023 è prevista operare a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

C.7.1 - Monitoraggio della c.d. VIII salvaguardia prevista dalla L. 232/2016 e rideterminazione complessiva del numero e delle risorse programmate per i lavoratori salvaguardati – Conferenza dei servizi 2017 e D.L. 148/2017

Di seguito sono descritte, nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie dei provvedimenti di salvaguardia.

LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA'

Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono vantare imprescindibili requisiti legati:

- al **rapporto di lavoro**;
- alla **maturazione dei requisiti pensionistici**.

Per quanto riguarda i primi, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- cessazione del rapporto di lavoro al 4/12/2011 (1^a salvaguardia);
- stipulazione di accordi governativi entro il 31/12/2011 ancorché non cessati (2^a salvaguardia);
- cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/09/2012 e collocazione in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 (3^a salvaguardia);
- collocazione in mobilità al 4/12/2011 e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (5^a salvaguardia);
- collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/09/2012, e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (6^a salvaguardia);
- collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi e cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che maturano i requisiti previsti entro il periodo di fruizione della mobilità (7^a salvaguardia), entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità o del trattamento speciale edile (8^a salvaguardia). La 7^a e l'8^a salvaguardia hanno introdotto, quali beneficiari, ove in possesso dei citati requisiti, la categoria dei lavoratori in trattamento speciale edile.

Per quanto riguarda i secondi, ossia la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere:

- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (1^a, 2^a e 3^a salvaguardia) o al massimo entro 6 mesi dalla fine di tale periodo (5^a salvaguardia) e, limitatamente ad alcune casistiche, la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro dicembre 2014;
- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero anche mediante il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (6^a salvaguardia);
- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31/12/2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (7^a salvaguardia);
- entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari e cessati entro il 31/12/2014 (8^a salvaguardia).

Nella 1^a e 2^a salvaguardia sono stati tutelati anche i lavoratori collocati in mobilità lunga che, entro il 4/12/2011, abbiano stipulato accordi collettivi e cessato l'attività lavorativa.

LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

La categoria dei soggetti titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore è stata interessata dalla 1ª e 2ª salvaguardia, prevedendo la permanenza a carico dei fondi fino all'età di 62 anni.

Sono inclusi sia i titolari che gli autorizzati alla prestazione alla data del 4/12/2011.

ESONERATI DAL SERVIZIO

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª salvaguardia.

Si tratta di lavoratori dipendenti delle amministrazioni tassativamente elencati nell'art. 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, PCM, Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca) che risultino in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011 (poteva chiedere l'esonero dal servizio colui al quale mancavano 5 anni alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni).

Pertanto, inizialmente, è stato escluso tutto il personale esonerato dipendente delle Regioni, degli enti locali o delle ASL.

Tale impostazione è stata superata, dal legislatore (D.L. 101/2013, convertito dalla L. 125/2013) con un'interpretazione autentica della disposizione originaria, risolvendo definitivamente la questione ed estendendo la salvaguardia anche a tali lavoratori.

LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE PARENTI DISABILI GRAVI

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª, 4ª, 6ª, 7ª e 8ª salvaguardia.

Sono tutelati:

- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 24 mesi dall'inizio del congedo (1ª salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere familiari nel corso del 2011 con maturazione del requisito contributivo entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (4ª salvaguardia);
- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 48° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6ª salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 151/2001 (7ª, 8ª e 9ª salvaguardia).

LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI INCENTIVO ALL'ESODO

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia.

Nella 1^a e 2^a salvaguardia è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, mentre nella 3^a, 5^a, 7^a e 8^a salvaguardia, secondo le varie ipotesi, entro il 30/06/2012, oppure tra il 30/06/2012 ed il 31/12/2012, in applicazione di accordi stipulati entro il 31/12/2011, purché possano comunque vantare ulteriori requisiti legati:

- sia alla rioccupazione;
- sia alla maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione.

Per quanto riguarda i primi, nella 1^a e 2^a salvaguardia, è richiesta la non rioccupazione successivamente alla risoluzione. Il requisito della non rioccupazione è stato eliminato nella 3^a e 5^a salvaguardia. Nella 3^a salvaguardia si prevede la possibilità di rioccupazione entro un limite massimo reddituale pari ad € 7.500, nella 5^a salvaguardia tale limite reddituale è stato eliminato. Nella 6^a, 7^a, 8^a e 9^a salvaguardia è prevista la possibilità di rioccupazione purché si tratti di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i secondi, ossia la maturazione dei previgenti requisiti per la decorrenza della pensione, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere a seconda dei casi entro:

- 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a salvaguardia);
- periodo compreso tra il 24° e 36° mese dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (2^a salvaguardia);
- 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia);
- 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6^a salvaguardia);
- 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7^a salvaguardia);
- 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8^a salvaguardia);
- 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (9^a salvaguardia).

LAVORATORI CESSATI IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE

Tale categoria è stata interessata dalla 4^a e dalla 5^a salvaguardia

Sono salvaguardati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale entro una determinata data, corrispondente:

- al periodo compreso tra il 1/01/2009 e il 31/12/2011 nella 4^a salvaguardia;
- al periodo compreso tra il 1/01/2007 e il 31/12/2011 nella 5^a salvaguardia;
- purché in entrambi i casi maturino i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- per la 6^a salvaguardia, i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione possono essere maturati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- per la 7^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- per la 8^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- per la 9^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

Nella 4^a salvaguardia è stato previsto un ulteriore requisito legato alla rioccupazione, ossia la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché nel rispetto del limite massimo reddituale di 7.500 euro.

Tale limite è stato eliminato nella 5^a, nella 6^a, nella 7^a, nella 8^a e nella 9^a salvaguardia.

PROSECUTORI VOLONTARI

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a salvaguardia.

Le diverse operazioni di salvaguardia hanno sancito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debba essere antecedente al 4/12/2011.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:

- con decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a e 2^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (9^a salvaguardia).

Per quanto concerne la possibilità di svolgere successivamente all'autorizzazione un'attività lavorativa:

- nella 1^a e 2^a salvaguardia è stata esclusa la possibilità di rioccupazione;
- nella 3^a salvaguardia, è stata prevista la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro purché entro il limite massimo reddituale di € 7.500;
- nella 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a salvaguardia tale limite è stato eliminato.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO CESSATI TRA IL 1° GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2011

Tale categoria di lavoratori è stata interessata dalla 6^a, 7^a, dalla 8^a e dalla 9^a salvaguardia.

Tali soggetti non devono essersi rioccupati a tempo indeterminato.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:

- entro il quarantottesimo mese (6^a salvaguardia) successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- entro il sessantesimo mese (7^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- entro il settantaduesimo mese (8^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- entro il centoventesimo mese (9^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

La tabella 1 illustra il prospetto riepilogativo dei limiti numerici e di spesa programmati per le otto salvaguardie come rideterminati a seguito del primo monitoraggio della ottava salvaguardia e come integrate con la nona salvaguardia introdotta con la L. 178/2020.

Tabella 1 - Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito legge n. 178/2020

Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																	Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0								5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3								1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6
DL. 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9
Lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0								226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0								1.006,0
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294					112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	912,9
L. 178/2020 c.d. nona salvaguardia	2.400										34,9	33,5	26,8	16,1	3,2	0,6	0,0	0,0	0,0	112,6
Totale	155.789	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	540,2	350,9	223,3	90,4	43,9	10,4	3,7	1,5	0,8	0,2	0,1	10.294,6
di cui L. 214/2011	91.415	33,4	240,9	534,7	813,9	972,1	847,7	685,2	426,6	294,9	195,1	82,4	43,9	10,4	3,7	1,5	0,8	0,2	0,1	5.187,5

In sostanza dei circa 150.000 lavoratori salvaguardati²⁵⁷, circa 65.000 sono già stati previsti e tutelati nell'ambito nella riforma pensionistica del 2011 (D.L. 201/2012, convertito dalla L. 214/2011) e i relativi oneri hanno trovato copertura nelle complessive economie derivanti dalla predetta riforma e pertanto non sono intervenuti come deroghe successive all'adozione della riforma pensionistica.

Pertanto, gli interventi successivi, per via legislativa, hanno riguardato circa 90.000 soggetti per un onere cumulato in più di dieci anni in circa 5 mld, che in generale hanno trovato copertura finanziaria all'interno della spesa pensionistica mediante misure compensative riguardanti la deindicizzazione delle pensioni più elevate e/o la riprogrammazione di limiti di spesa già stanziati. Tali interventi normativi si sono sostanziati nella gestione di una fase transitoria nel periodo necessario affinché le diverse generazioni di assicurati potessero maturare i nuovi requisiti previsti dalla riforma del 2011, in sostanza fino al 2017/2018, e interessando situazioni specifiche individuate dal legislatore.

Risulta quindi evidente, sia per le numerosità interessate sia per i relativi oneri, che le salvaguardie hanno comportato effetti finanziari di gran lunga inferiori, e in ogni caso comunque compensati nell'ambito della spesa pensionistica, rispetto a quelli derivanti da misure generalizzate di riduzione dei requisiti nell'accesso al pensionamento anticipato, come l'introduzione del nuovo canale per l'accesso al pensionamento anticipato 62/38 per chi matura i requisiti nel triennio 2019-2021 (articolo 14, D.L. 4/2019) e la non applicazione di taluni adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione indipendente dall'età anagrafica (articolo 15, D.L. 4/2019), i quali hanno, viceversa, comportato incrementi di spesa pensionistica e peggioramenti nella sostenibilità del sistema e delle finanze pubbliche. Peraltro, anche il regime derogatorio alla

²⁵⁷ Le altre sette "salvaguardie" sono da considerare consuntivate. In relazione alla c.d. ottava salvaguardia risultano accolte circa 14.300 domande e giacenti circa 340 domande, quindi comunque nell'ambito del complessivo numero programmato. In relazione alla nona salvaguardia in luogo di un limite numerico previsto di 2.400 soggetti sono state accolte 1.227 domande.

riforma pensionistica del 2011 afferente allo schema c.d. “opzione donna” (il quale dopo la chiusura della precedente sperimentazione è stato significativamente riaperto dall’articolo 16 del D.L. 4/2019 e successive proroghe) ha di fatto fino coinvolto un numero di soggetti stimabile in circa 180.000 (considerando anche il periodo di sperimentazione antecedente l’intervento di cui al D.L. 4/2019) con periodi di anticipo del pensionamento significativamente superiori a quelli registrati nell’ambito delle salvaguardie.

Per evidenziare il differente ordine di grandezza sul piano finanziario derivante dagli interventi in materia di flessibilità nell’accesso al pensionamento anticipato ascrivibili agli interventi generalizzati previsti dal D.L. 4/2019, di seguito il riepilogo dei relativi effetti per il periodo 2019-2023.

(valori in euro)

Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019						Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe			Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019
articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38;64/38) 14,1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38;64/38), 14,1 (62/41) e art. 15		articolo 16 pensioni ⁽¹⁾	articolo 16 TFS	totale art. 16	
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	2.742.799.036	113.590.682	0	113.590.682	2.856.389.718
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	6.441.004.727	368.057.761	0	368.057.761	6.809.062.488
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	7.057.036.137	557.228.241	85.004.898	642.233.139	7.699.269.276
2022	5.941.569.822	759.111.084	370.986.839	82.761.631	7.154.429.376	826.377.271	145.933.163	972.310.434	8.126.739.810
2023	4.785.845.718	603.194.355	146.929.607	88.834.517	5.624.804.197	1.024.217.666	124.183.353	1.148.401.019	6.773.205.216
Cumulato 2019-2023	23.144.458.444	3.505.867.619	1.892.061.572	477.685.839	29.020.073.473	2.889.471.621	355.121.414	3.244.593.035	32.264.666.508

⁽¹⁾ Tiene conto solo degli oneri dell’articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia Bilanci consuntivi vari anni (2019-2023)

Le misure di flessibilità nell’accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in cinque anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell’anno, circa 32,3 mld di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno comportato la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

C.8 - Valutazione degli effetti del processo di disciplina dei requisiti di accesso al pensionamento in termini di regolazione dei flussi di pensionamento e di età media di accesso al pensionamento²⁵⁸

Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)							
Analisi evoluzione età media alla decorrenza delle pensioni liquidate - Anticipato e Vecchiaia							
Anni	Numero liquidate pensionamento anticipato	Età media alla decorrenza - Anticipato	Numero liquidate pensionamento vecchiaia	Età media alla decorrenza - Vecchiaia	Numero liquidate anticipato e vecchiaia	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia	Differenza in anni dell'età media alla decorrenza tra pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato
2001	214.957	57,2	190.254	61,9	405.211	59,4	4,7
2002	244.320	56,7	210.759	62,1	455.079	59,2	5,4
2003	253.378	57,1	220.933	62,6	474.311	59,7	5,5
2004	264.917	57,1	222.911	62,7	487.828	59,7	5,6
2005	207.111	58,5	240.346	62,9	447.457	60,8	4,4
2006	278.420	57,9	234.728	62,6	513.148	60,0	4,8
2007	262.930	58,7	225.613	62,4	488.543	60,4	3,7
2008	269.341	58,3	153.999	63,2	423.340	60,1	4,8
2009	170.432	59,2	211.022	62,8	381.454	61,2	3,5
2010	240.527	59,0	198.001	62,9	438.528	60,8	3,9
2011	220.155	59,3	145.063	63,2	365.218	60,9	3,8
2012	177.845	59,8	139.254	63,6	317.099	61,5	3,7
2013	146.827	60,0	124.879	64,3	271.706	62,0	4,3
2014	128.974	60,4	104.084	65,4	233.058	62,6	5,1
2015	222.531	60,4	109.292	65,5	331.823	62,1	5,1
2016	189.401	60,9	88.646	65,7	278.047	62,4	4,8
2017	224.911	61,3	119.679	66,1	344.590	62,9	4,8
2018	241.274	61,4	138.281	66,5	379.555	63,3	5,1
2019	333.952	62,4	118.421	66,8	452.373	63,5	4,4
2020	333.231	62,1	197.781	67,0	531.012	63,9	4,9
2021	328.221	61,9	204.735	67,1	532.956	63,9	5,2
2022	299.385	61,7	219.573	67,2	518.958	64,0	5,5
2023	252.936	61,6	230.260	67,2	483.196	64,3	5,6

In sintesi, nel 2023 l'età media di accesso al pensionamento (pensionamento anticipato e di vecchiaia) per i fondi maggiori (settore privato e pubblico) è risultata pari a circa 64,3 anni fronte di un requisito anagrafico legale standard per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (SRA²⁵⁹) pari a 67 anni. In particolare, l'età media di accesso al pensionamento anticipato è risultata nel 2023 pari a circa 61,6 anni, di 5,4 anni inferiore a

²⁵⁸ Età media alla decorrenza per le pensioni liquidate nei vari anni. Sono considerate le Gestioni Inps con esclusione della Gestione separata lavoratori parasubordinati, del Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare e le assicurazioni facoltative. Sono incluse tutte le altre gestioni dell'Inps che erogano pensioni di vecchiaia/anticipate, comprese le gestioni che sono state inglobate dall'Inps nel corso degli anni. In particolare, dal 2004 la gestione ex-Inpdai, dal 2011 la gestione Ex dipendenti Ferrovie dello stato e quella degli spedizionieri doganali, dal 2012 la gestione Ex-Ipost, le pensioni in totalizzazione e dal 2017 le pensioni in regime di cumulo. Dall'anno di rilevazione iniziale sono incluse le pensioni delle Gestioni dipendenti pubblici ex-Inpdap e delle Gestioni Ex-Enpals.

²⁵⁹ Statutory retirement age.

SRA, comportando, pertanto, una riduzione di circa 3,0 anni dell'età media complessiva di accesso al pensionamento (vecchiaia e anticipato) rispetto all'età media di accesso al pensionamento per vecchiaia (risultando l'età media di accesso al pensionamento di vecchiaia, 67,2 anni, prossima a SRA ed essendo tale causale di pensionamento numericamente parzialmente inferiore al pensionamento anticipato).

Nel periodo 2019-2022 si è registrato un incremento significativo nelle numerosità di accesso al pensionamento e in particolare al pensionamento anticipato. Nel triennio 2020-2022 l'accesso al pensionamento è risultato il massimo degli ultimi vent'anni.

Anche nell'anno 2023 si è registrato un accesso significativo al pensionamento che è risultato di oltre 100.000 unità superiore ai livelli del 2018, anno precedente a quelli interessati dagli interventi diretti ad agevolare l'accesso al pensionamento. Tale incremento di livello è da ascrivere al ripristino di una dimensione fisiologica del pensionamento di vecchiaia e al perdurare di una dimensione elevata per l'accesso al pensionamento anticipato nonostante la progressiva riduzione dei canali derogatori aggiuntivi, introdotti dal 2019, per il pensionamento anticipato rispetto ai requisiti ordinari. In tali termini l'accesso al pensionamento nell'anno 2023 è risultato sostanzialmente in linea ai valori più elevati registrati nel decennio precedente la riforma del 2011.

Quanto rilevato, ascrivibile sostanzialmente agli interventi agevolativi in materia di accesso al pensionamento anticipato adottati da inizio 2019 e all'introduzione, in via temporanea, di aggiuntivi canali di accesso al pensionamento anticipato, comporta non solo un incremento nell'accesso al pensionamento ma anche un minore incremento, in via prospettica, dell'età media di accesso al pensionamento, essendo consentito lo stesso ad età e anzianità contributive inferiori a quelle previste in assenza dei citati interventi per i medesimi soggetti (pensionamento di vecchiaia ovvero pensionamento anticipato ordinario indipendente dall'età anagrafica con più elevati livelli di contribuzione).

Per una più compiuta analisi delle risultanze si evidenzia quanto segue:

- il processo di riforma fino ad ora implementato ha consentito in venti anni un incremento dell'età media di accesso al pensionamento di circa 4,9 anni (da 59,4 anni nel 2001 a 64,3 anni nel 2023). Tuttavia, permangono, anche a seguito degli interventi adottati dal 2019 non coerenti rispetto al percorso del processo di riforma, importanti elementi di criticità:
 - un significativo accesso in via anticipata rispetto a SRA con età media significativamente inferiore, circa 5,4 anni;
 - una ricostituzione di flussi di pensionamento di ingente dimensione, a livelli massimi rispetto agli ultimi venti anni e in particolare per il pensionamento anticipato, per l'intero periodo 2019-2022. L'accesso al pensionamento anticipato nel periodo 2019-2022 è risultato superiore addirittura di circa il 20 per cento rispetto al livello massimo del periodo 2006-2008, antecedente l'applicazione della riforma del 2004 e della riforma del 2011;
 - il mantenimento di livelli elevati del pensionamento anticipato anche nel 2023, nel quale l'accesso è risultato superiore alla media del decennio 2001/2010 precedente la riforma del 2011, con un'età media alla decorrenza che tendenzialmente risulta circa 6 anni inferiore all'età media alla decorrenza per il pensionamento di vecchiaia comportando, pertanto, una significativa riduzione dell'età media di accesso al pensionamento rispetto a SRA.

Tali aspetti, nella transizione demografica in corso e che si acuirà negativamente nei prossimi anni, rappresentano elementi di evidente criticità per la sostenibilità del sistema pensionistico, della finanza pubblica e del debito pubblico:

- per l'anno 2019 l'incremento dell'età media di accesso al pensionamento anticipato, il quale invero si riverbera solo parzialmente sull'età media complessiva di accesso al pensionamento per l'elevata incidenza del pensionamento anticipato rispetto al pensionamento di vecchiaia in tale anno, deriva dall'accesso al pensionamento anticipato, in virtù delle agevolazioni introdotte a inizio 2019, di soggetti con più bassa anzianità contributiva e più elevata età, i quali alla fine del 2018 risultavano in attesa di maturare età/contribuzioni più elevate;
- conseguentemente nel triennio 2020/2022 l'età media di accesso al pensionamento anticipato risulta in riduzione per il protrarsi delle citate agevolazioni in materia di pensionamento anticipato introdotte a inizio 2019 destinate ai soggetti che progressivamente maturano i più bassi requisiti minimi previsti dalle medesime e rimanendo pertanto acquisito il maggiore livello di accesso al pensionamento anticipato. L'incremento nell'età media complessiva di accesso al pensionamento (vecchiaia e anticipato) nel 2020 è pertanto riconducibile esclusivamente al ricomporsi di un accesso pieno al pensionamento di vecchiaia rispetto al 2019 (che ha risentito dell'incremento in tale anno 2019 del requisito anagrafico di 5 mesi per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita) con il conseguente maggiore peso della relativa età media di accesso, di fatto corrispondente a SRA (67 anni);
- nel 2021/2022 di fatto si interrompe, dopo dieci anni, il processo di incremento dell'età media di accesso al pensionamento rimanendo la stessa sostanzialmente ai livelli del 2020;
- per l'anno 2023 il parziale incremento complessivo dell'età media di accesso al pensionamento è da ascrivere esclusivamente alla ricomposizione dell'accesso al pensionamento con un peso maggiore, rispetto agli anni precedenti, del pensionamento di vecchiaia anche per effetto della riduzione degli accessi con i canali derogatori aggiuntivi per il pensionamento anticipato. A fronte di ciò permane l'ampio effetto di riduzione dell'età media complessiva di accesso al pensionamento rispetto a SRA da ascrivere agli elevati livelli del pensionamento anticipato caratterizzati peraltro da un'età media alla decorrenza in progressiva riduzione;
- si conferma, dunque, la tendenza all'ampliamento del divario tra l'età media di accesso al pensionamento anticipato e l'età media di accesso al pensionamento di vecchiaia (nel 2023 raggiunge il livello massimo), che evidenzia l'ampia possibilità di anticipo del pensionamento ancora riconosciuta dall'ordinamento vigente.



Di seguito l'analisi anche per genere e tipologia.


Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)
Analisi evoluzione età media alla decorrenza delle pensioni liquidate - Anticipato e Vecchiaia

Anni	Età media alla decorrenza - Anticipato (maschi)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (maschi)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (maschi)	Età media alla decorrenza - Anticipato (femmine)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (femmine)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (femmine)	Età media alla decorrenza - Anticipato (complessivo)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (complessivo)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (complessivo)
2001	57,4	64,5	59,5	56,5	60,4	59,3	57,2	61,9	59,4
2002	56,7	64,7	59,1	56,4	60,5	59,3	56,7	62,1	59,2
2003	57,2	65,2	59,7	56,8	60,9	59,6	57,1	62,6	59,7
2004	57,3	65,2	59,7	56,8	61,0	59,7	57,1	62,7	59,7
2005	58,6	65,3	61,2	58,1	61,0	60,2	58,5	62,9	60,8
2006	58,0	65,4	60,2	57,7	61,0	59,8	57,9	62,6	60,0
2007	58,8	65,3	60,8	58,6	60,9	60,0	58,7	62,4	60,4
2008	58,4	65,7	60,1	58,1	61,6	60,1	58,3	63,2	60,1
2009	59,3	65,7	61,7	59,1	61,3	60,7	59,2	62,8	61,2
2010	59,1	65,7	60,9	58,9	61,4	60,5	59,0	62,9	60,8
2011	59,4	65,8	61,0	59,1	61,8	60,7	59,3	63,2	60,9
2012	60,0	66,0	61,7	59,5	62,2	61,2	59,8	63,6	61,5
2013	60,3	66,2	62,5	59,5	62,6	61,3	60,0	64,3	62,0
2014	60,9	66,4	63,7	59,9	63,7	61,2	60,4	65,4	62,6
2015	60,6	66,3	62,7	60,2	64,0	61,3	60,4	65,5	62,1
2016	61,1	66,5	62,9	60,6	64,3	61,7	60,9	65,7	62,4
2017	61,4	66,6	63,2	61,1	65,0	62,3	61,3	66,1	62,9
2018	61,4	66,6	63,4	61,5	66,2	63,1	61,4	66,5	63,3
2019	62,5	66,8	63,6	62,2	66,8	63,5	62,4	66,8	63,5
2020	62,1	66,9	63,7	62,1	67,1	64,2	62,1	67,0	63,9
2021	61,9	67,1	63,7	61,9	67,1	64,2	61,9	67,1	63,9
2022	61,7	67,1	63,7	61,7	67,2	64,3	61,7	67,2	64,0
2023	61,5	67,2	63,8	61,7	67,3	64,9	61,6	67,2	64,3


Anni	A) Incidenza % pensionamento Anticipato (maschi)	B) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (maschi)	A) + B)	C) Incidenza % pensionamento Anticipato (femmine)	D) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (femmine)	C) + D)	E) Incidenza % pensionamento Anticipato (complessivo)	F) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (complessivo)	E) + F)
2001	70,3%	29,7%	100,0%	27,0%	73,0%	100,0%	53,0%	47,0%	100,0%
2002	70,5%	29,5%	100,0%	28,7%	71,3%	100,0%	53,7%	46,3%	100,0%
2003	69,1%	30,9%	100,0%	30,4%	69,6%	100,0%	53,4%	46,6%	100,0%
2004	69,1%	30,9%	100,0%	32,3%	67,7%	100,0%	54,3%	45,7%	100,0%
2005	60,1%	39,9%	100,0%	27,6%	72,4%	100,0%	46,3%	53,7%	100,0%
2006	69,5%	30,5%	100,0%	35,3%	64,7%	100,0%	54,3%	45,7%	100,0%
2007	69,4%	30,6%	100,0%	36,2%	63,8%	100,0%	53,8%	46,2%	100,0%
2008	77,4%	22,6%	100,0%	41,9%	58,1%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
2009	62,3%	37,7%	100,0%	27,3%	72,7%	100,0%	44,7%	55,3%	100,0%
2010	71,6%	28,4%	100,0%	34,1%	65,9%	100,0%	54,8%	45,2%	100,0%
2011	75,8%	24,2%	100,0%	40,2%	59,8%	100,0%	60,3%	39,7%	100,0%
2012	72,0%	28,0%	100,0%	36,4%	63,6%	100,0%	56,1%	43,9%	100,0%
2013	62,4%	37,6%	100,0%	42,4%	57,6%	100,0%	54,0%	46,0%	100,0%
2014	47,3%	52,7%	100,0%	65,3%	34,7%	100,0%	55,3%	44,7%	100,0%
2015	64,0%	36,0%	100,0%	71,6%	28,4%	100,0%	67,1%	32,9%	100,0%
2016	66,4%	33,6%	100,0%	70,8%	29,2%	100,0%	68,1%	31,9%	100,0%
2017	64,3%	35,7%	100,0%	67,0%	33,0%	100,0%	65,3%	34,7%	100,0%
2018	62,2%	37,8%	100,0%	66,2%	33,8%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
2019	75,5%	24,5%	100,0%	70,7%	29,3%	100,0%	73,8%	26,2%	100,0%
2020	66,3%	33,7%	100,0%	57,8%	42,2%	100,0%	62,8%	37,2%	100,0%
2021	66,0%	34,0%	100,0%	56,0%	44,0%	100,0%	61,6%	38,4%	100,0%
2022	62,0%	38,0%	100,0%	52,3%	47,7%	100,0%	57,7%	42,3%	100,0%
2023	59,5%	40,5%	100,0%	42,9%	57,1%	100,0%	52,3%	47,7%	100,0%

Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori) Analisi numero liquidate


Numero liquidate accesso al pensionamento - Anticipato



Numero liquidate accesso al pensionamento - Vecchiaia




Numero liquidate accesso al pensionamento - Vecchiaia e Anticipato




Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)

Analisi andamenti età medie di accesso al pensionamento (età alla decorrenza per le pensioni liquidate)


Età media di accesso al pensionamento - Anticipato



Età media di accesso al pensionamento - Vecchiaia



Età media di accesso al pensionamento - Anticipato e Vecchiaia



D - Interventi a favore delle pensioni minime

D.1 - Una rete di salvaguardia per gli anziani in condizioni disagiate

Il sistema di protezione sociale, come si è evoluto negli anni, a seguito di una serie combinata di interventi ha di fatto garantito la disponibilità di un reddito minimo, inteso come risorse economiche complessivamente disponibili, per gli anziani in condizioni disagiate.

In estrema sintesi, nell'anno 2024, con riferimento ai trattamenti che si innestano sulle prestazioni pensionistiche:

- a) ad un anziano con età pari o superiore a 70 anni senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa (ovvero in assenza di una soglia minima di contribuzione versata) è garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile minimo²⁶⁰ pari a 735,05 euro (più una tredicesima mensilità di circa 735,05 euro). Rapportato a dodici mensilità tale importo è pari a 796,30 euro;
- b) per una coppia di anziani, entrambi con età pari o superiore a 70 anni senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa (ovvero in assenza di una soglia minima di contribuzione versata) ovvero composta da un soggetto con almeno 70 anni e l'altro soggetto con almeno 67 anni sempre senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa, è comunque garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile cumulato di 1.269,46 euro (più una tredicesima mensilità di 1.269,46 euro). Rapportato a dodici mensilità tale importo è pari a 1.375,25 euro.

Nel caso di soggetti pensionati con versamenti contributivi le differenti integrazioni della pensione previdenziale a calcolo previste dalla normativa vigente nei casi di condizioni reddituali disagiate sono tali da garantire un reddito mensile minimo comunque superiore a quello indicato in a) e b). Ad esempio, nel caso analogo di cui al punto a) con una pensione a calcolo relativa ad un'anzianità contributiva di 20 anni la disponibilità economica del soggetto in termini di reddito non è inferiore a 765,05 euro mensili rapportato a tredici mensilità. In via aggiuntiva, per il pensionato previdenziale è prevista la riduzione della "soglia anagrafica", in corrispondenza della quale è comunque garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile minimo, in ragione di 1 anno anagrafico ogni 5 anni di contributi per un numero massimo di 5 anni di riduzione e comunque nei limiti dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Rapportato a dodici mensilità tale importo è pari a 828,80 euro.

²⁶⁰ Inteso come somma di prestazioni pensionistiche che derivano la loro origine dalla circostanza che il soggetto sia percettore di un trattamento pensionistico di base individuale (pensione previdenziale o assegno sociale) connesso al possesso di un requisito anagrafico soggettivo (nel caso previdenziale combinato anche a un requisito contributivo minimo).

Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro)

Anno 2024		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti	
A)	Trattamento minimo INPS	598,61	7.781,93	15.563,86	31.127,72	titolare di pensione previdenziale	
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	9.555,65	16.502,98	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5	
C)	Assegno sociale	534,41	6.947,33	6.947,33	13.894,66	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia	
D)	Maggiorazione sociale AS	200,64	2.608,32	9.555,65	16.502,98	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
In aggiunta:							
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione						
	Dipendenti	Autonomi				Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a anzianità contributiva (colonne a lato) a condizione di avere età pari o superiore a 64 anni	
E1	Fino a 15	Fino a 18	437,00	11.672,90	non presente		
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	546,00	11.672,90	non presente		
E3	Oltre 25	Oltre 28	655,00	11.672,90	non presente		
E4	Fino a 15	Fino a 18	336,00	15.563,86	non presente		
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420,00	15.563,86	non presente		
E6	Oltre 25	Oltre 28	504,00	15.563,86	non presente		
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	11.672,90	23.345,79	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo	
C) + D)	AS + maggiorazione	735,05	9.555,65	9.555,65	16.502,98	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione	rapportando a 13 la quota di somma aggiuntiva si perviene, di fatto, a un mensile di 765,05 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 828,80 euro		9.945,65	9.945,65	16.892,98	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5


Di seguito la medesima tabella relativa ai valori definitivi per gli anni 2023 e 2022:

Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro)

Anno 2023		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti	
A)	Trattamento minimo INPS	567,94	7.383,22	14.766,44	29.532,88	titolare di pensione previdenziale	
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	9.156,94	15.748,33	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5	
C)	Assegno sociale	507,03	6.591,39	6.591,39	13.182,78	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia	
D)	Maggiorazione sociale AS	196,91	2.559,83	9.151,22	15.742,61	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
In aggiunta:							
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione						
	Dipendenti	Autonomi				Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a anzianità contributiva (colonne a lato) a condizione di avere età pari o superiore a 64 anni	
E1	Fino a 15	Fino a 18	437,00	11.074,83	non presente		
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	546,00	11.074,83	non presente		
E3	Oltre 25	Oltre 28	655,00	11.074,83	non presente		
E4	Fino a 15	Fino a 18	336,00	14.766,44	non presente		
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420,00	14.766,44	non presente		
E6	Oltre 25	Oltre 28	504,00	14.766,44	non presente		
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	11.074,83	22.149,66	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo	
C) + D)	AS + maggiorazione	703,94	9.151,22	9.151,22	15.742,61	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione	rapportando a 13 la quota di somma aggiuntiva si perviene, di fatto, a un mensile di 733,94 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 795,10 euro		9.541,22	9.541,22	16.132,61	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5

Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro)

Anno 2022		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti	
A)	Trattamento minimo INPS	525,38	6.829,94	13.659,88	27.319,76	titolare di pensione previdenziale	
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	8.603,66	14.701,05	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5	
C)	Assegno sociale	469,03	6.097,39	6.097,39	12.194,78	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia	
D)	Maggiorazione sociale AS	192,79	2.506,27	8.603,66	14.701,05	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
In aggiunta:							
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione						
	Dipendenti	Autonomi				Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a anzianità contributiva (colonne a lato) a condizione di avere età pari o superiore a 64 anni	
E1	Fino a 15	Fino a 18	437,00	10.244,91	non presente		
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	546,00	10.244,91	non presente		
E3	Oltre 25	Oltre 28	655,00	10.244,91	non presente		
E4	Fino a 15	Fino a 18	336,00	13.659,88	non presente		
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420,00	13.659,88	non presente		
E6	Oltre 25	Oltre 28	504,00	13.659,88	non presente		
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	10.244,91	20.489,82	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo	
C) + D)	AS + maggiorazione	661,82	8.603,66	8.603,66	14.701,05	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione	rapportando a 13 la quota di somma aggiuntiva si perviene, di fatto, a un mensile di 691,82 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 749,47 euro		8.993,66	8.993,66	15.091,05	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5



Importi mensili in euro - Dal 2025 scenario DEF 2024 (tendenziale)

D.2 - Pensioni previdenziali

D.2.1 - Integrazioni al trattamento minimo

Ai pensionati in possesso di una pensione previdenziale è garantita un'integrazione della pensione a calcolo fino al valore massimo complessivo di 598,61 euro mensili al 1° gennaio 2024 (TM = 7.781,93 euro annui) a condizione che:

- il soggetto non possieda redditi individuali superiori a 15.563,86 euro annui;
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quelli del coniuge superiori a 31.127,72 euro annui.

In sintesi: l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della L. 335/1995).

D.2.2 - Maggiorazioni sociali delle pensioni minime

L'articolo 1 della L. 544/1988 ha introdotto l'istituto della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previdenziali con riferimento ai soggetti che si trovano in condizioni reddituali particolarmente disagiate. Tale istituto è stato significativamente rivisto con incrementi di tali maggiorazioni nell'ambito delle leggi finanziarie 2001 e 2002. In particolar modo D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007, ha aumentato le predette maggiorazioni al fine di garantire ai soggetti beneficiari, con età elevate, un reddito mensile pari a 516,46 euro a partire dall'anno 2002 (6.713,98 euro su base annua), poi annualmente rivalutato (nel 2024 pari a 9.555,65 euro su base annua, per un importo mensile di 735,05 euro). In sintesi l'attuale ordinamento prevede:

Requisiti reddituali (per l'anno 2024) per accedere alla maggiorazione sociale. Il soggetto non deve possedere redditi:

- personali pari o superiori al trattamento minimo annuo (TM=7.781,93 euro annui) incrementato della maggiorazione sociale annua (limite personale);
- cumulati con quello del coniuge pari o superiori al predetto limite personale incrementato dell'assegno sociale annuo (AS= 6.947,33 euro annui).

Importi legali della maggiorazione sociale. Tali importi sono così determinati:

- soggetti con età pari o superiore a 60 anni ed inferiore a 65 anni: 25,83 euro mensili per tredici mensilità (335,79 euro su base annua)²⁶¹;
- soggetti con età pari o superiore a 65 anni ed inferiore a 70 anni: 82,64 euro mensili per tredici mensilità (1.074,32 euro su base annua)²⁶²;

²⁶¹ Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali per l'anno 2024:

- reddito personale: 8.117,72 euro annui;
- reddito cumulato con quello del coniuge: 15.065,05 euro annui.

²⁶² Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali per l'anno 2024:

- reddito personale: 8.856,25 euro annui;
- reddito cumulato con quello del coniuge: 15.803,58 euro annui.

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 136,44 euro mensili per tredici mensilità (1.773,72 euro su base annua)²⁶³.

Si noti che per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per i pensionati beneficiari di pensione di inabilità l'importo della maggiorazione legale è pari a 136,44 euro mensili per tredici mensilità per i soggetti con età pari o superiore a 18 anni.

Tali importi legali non sono soggetti a rivalutazione.

Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale. Il calcolo è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[\text{Limite personale} - (\text{RP} + \text{P})] / 13$$

$$[\text{Limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{P})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; RF indica il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; P è importo della pensione spettante nell'anno.

I redditi presi in considerazione per l'accertamento del diritto ed il calcolo della maggiorazione non sono considerati solo i redditi soggetti ad irpef come nel caso dell'integrazione al minimo ma tutti i redditi (mobiliari, derivanti da altre prestazioni assistenziali, ecc.) con esclusione del reddito della casa di abitazione.

D.2.3 - Importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità

È riconosciuto ai pensionati previdenziali un importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pari a 154,94 euro (articolo 70, L. 388/2000) a condizione che:

- il soggetto sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici previdenziali il cui importo complessivo, al netto degli assegni familiari, non sia superiore al TM incrementato dell'importo aggiuntivo (7.936,87 euro annui per l'anno 2024);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad irpef pari o superiori a 1,5 volte il TM (11.672,90 euro annui per l'anno 2024);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad irpef cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 3 volte il TM (23.345,79 euro annui per l'anno 2024)

Tale assegno aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

D.2.4 - Somma aggiuntiva introdotta dal D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007

L'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007, ha previsto l'introduzione dal 2007 di una somma aggiuntiva concessa a soggetti con età pari o superiore a 64 anni,

²⁶³ Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali per l'anno 2024:

- reddito personale: 9.555,65 euro annui;
- reddito cumulato con quello del coniuge: 16.502,98 euro annui.

pensionati previdenziali, a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (11.672,90 euro annui per l'anno 2024). Con la L. 232/2016, dal 2017 tale somma aggiuntiva è stata incrementata ed estesa, nell'importo in vigore nel 2016, anche con riferimento a soggetti con redditi superiori a 1,5 volte il TM e non superiori a 2 volte il TM (15.563,86 euro annui nel 2024). Tale somma aggiuntiva è, pertanto, così articolata in dipendenza dell'anzianità contributiva complessiva del pensionato:

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – Anni dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – Anni dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della sopraindicata Tabella, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.

Agli effetti del requisito reddituale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001, come rideterminato dallo stesso articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007.

D.3 - Assegni sociali

D.3.1 - Importi e requisiti per l'accesso

Ai cittadini ultrasessantacinquenni (dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è pari a 65 anni e tre e dal 1° gennaio 2016 è pari a 65 anni e sette mesi per effetto dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita e dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è ulteriormente aumentato di 1 anno in aggiunta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita e uniformato a SRA) sprovvisti di reddito ovvero in condizioni particolarmente disagiate è corrisposto l'assegno sociale (AS). Nel 2024 tale requisito anagrafico è pari a 67 anni. Per l'anno 2024 l'importo di tale assegno risulta pari a 534,41 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 6.947,33 euro).

Tale assegno (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori all'AS (6.947,33 euro annui per l'anno 2024);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 2 volte l'AS (13.894,66 euro annui per l'anno 2023).

D.3.2 - Maggiorazioni sociali degli assegni sociali

È concessa inoltre una maggiorazione dell'assegno sociale i cui importi legali risultano essere i seguenti:

- soggetti con età inferiore a 70 anni: 12,92 euro mensili per tredici mensilità (167,96 euro su base annua);
- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 200,64 euro mensili per l'anno 2024²⁶⁴ per tredici mensilità (2.608,32 euro annui per l'anno 2024).

Si noti che per i soggetti con età inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per gli invalidi civili totali e i sordomuti, la cui prestazione si trasforma, maturato il requisito anagrafico, in assegno sociale, l'importo della maggiorazione legale dell'assegno sociale è pari, per l'anno 2024, a 200,64 euro mensili per tredici mensilità (2.608,32 euro annui per l'anno 2024).

I requisiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale, relativamente ai beneficiari di assegno sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori all'AS + la maggiorazione sociale (per l'anno 2024, 7.115,29 euro annui per i soggetti con età inferiori a 70 anni ovvero 9.555,65 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale più il TM per i soggetti con età inferiore a 70 anni e pari al limite personale più l'AS per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni (per l'anno 2024, 14.897,22 euro annui per i soggetti con età inferiori a 70 anni ovvero 16.502,98 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni).

²⁶⁴ Come previsto anche a seguito degli incrementi stabiliti dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007.

Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[\text{limite personale} - (\text{RP} + \text{AS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{AS})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; RF è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; AS è l'importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

D.4 - Pensione sociale

L'istituto dell'assegno sociale è stato introdotto dalla L. 335/1995 e quindi trova applicazione con riferimento alle nuove liquidazioni dal 1996. Relativamente alle liquidazioni antecedenti tale anno permane in vita il precedente istituto della pensione sociale.

Per l'anno 2024 l'importo di tale pensione sociale (PS) risulta pari a 440,42 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 5.725,46 euro).

La pensione sociale (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori alla PS (5.725,46 euro annui per l'anno 2024);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 19.726,45 euro annui nell'anno 2024 (per importo intero: 14.000,99 euro nel 2024).

In realtà accanto alla pensione sociale è stato previsto dall'ordinamento un aumento sociale in misura legale pari a 77,47 euro mensili nel 2005 con età inferiori a 75 anni ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni²⁶⁵ sul quale si è innestato l'ulteriore aumento concesso con la L. 448/2001 (finanziaria 2002), come modificata dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007, e pertanto l'assetto dell'aumento sociale dei beneficiari di pensione sociale risulta attualmente il seguente:

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni²⁶⁶: 294,63 euro mensili per l'anno 2024 per tredici mensilità (3.830,19 euro su base annua).

I requisiti reddituali per la concessione dell'aumento della pensione sociale, relativamente ai beneficiari di pensione sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori alla pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo (9.555,65 euro annui nell'anno 2024);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale più l'importo annuo dell'AS (16.502,98 euro annui nell'anno 2024).

²⁶⁵ Si rileva che l'istituto dell'aumento sociale in misura pari a 77,47 euro mensili (ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni) per tredici mensilità (e, quindi, non la quota dell'ulteriore incremento concessa con la finanziaria 2002) è stato concesso a prescindere dalla circostanza che il soggetto possedesse una pensione sociale, bensì in quota parte fino a concorrenza del reddito per il godimento del medesimo aumento sociale. L'ulteriore incremento concesso con l'articolo 38 della Legge Finanziaria 2002 (L. 448/2001) è invece concesso solo ai beneficiari di pensione sociale.

²⁶⁶ Tenuto conto che dal 1/1/1996 non vengono liquidate pensioni sociali (sostituite dall'assegno sociale) gli attuali beneficiari delle pensioni sociali (liquidate anteriormente il 1/1/1996) posseggono necessariamente età superiori a 70 anni.

Il calcolo effettivo dell'importo dell'aumento della pensione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

L'aumento della pensione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[\text{limite personale} - (\text{RP} + \text{PS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{PS})] / 13$$

Dove RP è reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; RF indica il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale e PS è l'importo della pensione sociale spettante nell'anno.


Incrementi transitori per il biennio 2023-2024 e per l'anno 2022 al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023

La L. 197/2022 ha previsto in via transitoria **per il biennio 2023-2024**, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, il riconoscimento di un incremento, limitatamente alle predette mensilità di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. La percentuale dell'incremento transitorio limitatamente all'anno 2023 è elevata a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni. L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in esame, lo stesso è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024²⁶⁷.

²⁶⁷ Per le stesse finalità un analogo incremento transitorio è stato riconosciuto anche nel 2022 con caratteristiche soggettive e misure (di importo e temporali) differenti:

- la misura percentuale è stata pari due punti percentuali;
- il limite del trattamento pensionistico complessivo fissato in 35.000 euro;
- le mensilità interessate esclusivamente quelle di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima per l'anno 2022.

Trattamento minimo (TM) profili a normativa vigente



Importi mensili in euro - Dal 2025 scenario DEF 2024 (tendenziale)

E - La disciplina del cumulo fra reddito e pensione previdenziale

E.1 - Pensioni di vecchiaia e pensione anticipata

Sulla base di quanto previsto dal D.L. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008) è prevista dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione anticipata con i redditi da lavoro autonomo e dipendente in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) e lo stesso decreto ha riordinato la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo uniformandola a quella prevista nei regimi retributivo e misto, attesa l'uniformità di requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi. Nei termini sopra esposti è quindi prevista la piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro (dipendente e autonomo) per la pensione di vecchiaia e anticipata nei regimi retributivo e misto e per la pensione di vecchiaia (anche anticipata) nel sistema contributivo.

E.2 - Assegno di invalidità

Per quanto attiene all'assegno di invalidità (si ricorda che la pensione di inabilità non è cumulabile con nessun tipo di reddito), si applica la normativa vigente in merito alla disciplina del cumulo della pensione anticipata con le seguenti due deroghe:

- è prevista la cumulabilità anche con il lavoro dipendente nella misura del 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo INPS (30 per cento per lavoro autonomo), per i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni;
- la pensione è in ogni caso assoggettata, preliminarmente, ad un abbattimento del 25 per cento e del 50 per cento a seconda che il reddito del soggetto, inclusivo dell'assegno di invalidità, superi, rispettivamente, 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS. Tuttavia, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito complessivo coincidesse con il limite della fascia immediatamente precedente a quella in cui si colloca il reddito del soggetto.

E.3 - Pensione ai superstiti²⁶⁸

Il trattamento pensionistico ai superstiti è cumulabile con il reddito del beneficiario, secondo quanto stabilito dalla tabella F allegata alla L. 335/1995 e di seguito riportata.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta come di seguito indicato non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

In sintesi:

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (3 volte il trattamento minimo INPS = 23.345,79 euro nel 2024)	Percentuale di cumulabilità: 75% del trattamento ai superstiti
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (4 volte il trattamento minimo INPS = 31.127,72 euro nel 2024)	Percentuale di cumulabilità: 60% del trattamento ai superstiti
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (5 volte il trattamento minimo INPS = 38.909,65 euro nel 2024)	Percentuale di cumulabilità: 50% del trattamento ai superstiti

²⁶⁸ I limiti di reddito sono determinati con riferimento al valore definitivo del trattamento minimo INPS per il 2024, come da circolare INPS.

F - Brevi cenni sulla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali

F.1 - Anni 2003 e 2004

La Legge Finanziaria 2003 (L. 289/2002) ha modificato la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introducendo una area di non tassabilità definita *no-tax area*. Il nuovo meccanismo implica una imposizione fiscale calcolata non più unicamente sul reddito al netto degli oneri deducibili ma anche in funzione di un livello di deduzione dipendente dal reddito dichiarato.

La deduzione massima è calcolata considerando un valore base pari a 3.000 euro aumentato di una quantità variabile in funzione della tipologia di reddito (4.500 euro per i lavoratori dipendenti, 1.500 euro per i lavoratori autonomi, 4.000 euro per i pensionati) e del periodo di riferimento. La deduzione massima è ridotta, fino ad annullarsi, in funzione del reddito, degli eventuali oneri deducibili e dei crediti d'imposta spettanti.

Il coefficiente moltiplicativo c da applicare alla deduzione massima per ottenere la deduzione spettante è dato dalla formula seguente:

$$c = \begin{cases} 0 & \text{se } R \geq 1 \\ 1 - R & \text{se } 0 < R < 1 \\ 1 & \text{se } R \leq 0 \end{cases} \quad (\text{prime quattro cifre decimali})$$

dove $R = (\text{reddito} + \text{crediti d'imposta} - \text{deduzione massima} - \text{oneri deducibili}) / 26.000$.

L'imponibile IRPEF è determinato come la differenza tra il reddito al netto degli oneri sociali e la deduzione spettante.

Le trattenute IRPEF vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (2003 e 2004)

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 29.000	29%
Oltre 29.000 e fino a 32.600	31%
Oltre 32.600 e fino a 70.000	39%
Oltre 70.000	45%

Alle aliquote sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali²⁶⁹. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: la maggior parte delle regioni assume un'aliquota unica dello 0,9 per cento, mentre i comuni non eccedono la misura dello 0,5 per cento.

²⁶⁹ Per il calcolo della base imponibile a cui applicare le addizionali, non rileva l'entità della nuova deduzione. Pertanto, la base imponibile viene calcolata sul reddito complessivo a meno degli eventuali oneri deducibili singolarmente spettanti.

No-tax area. L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto: i trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed i redditi di terreni, quest'ultimi per un importo non superiore a 182,92 euro. Se, nelle medesime condizioni, i redditi da pensione sono superiori a 7.500 euro ed inferiori a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

Per evitare possibili regressività nel prelievo fiscale, la legge ridetermina le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo o d'impresa, da sottrarre all'imposta lorda al fine di ottenere l'imposta netta dovuta. Nelle tabelle seguenti vengono riportate le detrazioni, per categoria di reddito.

Detrazioni di imposta per redditi 2003 e 2004 (valori in euro)

Redditi da lavoro dipendente e assimilato			Redditi da pensione			Redditi da lavoro autonomo		
Reddito annuo		Detrazione	Reddito annuo		Detrazione	Reddito annuo		Detrazione
Oltre 27.000	Fino a 29.500	130	Oltre 24.500	Fino a 27.000	70	Oltre 25.500	Fino a 29.400	80
Oltre 29.500	Fino a 36.500	235	Oltre 27.000	Fino a 29.000	170	Oltre 29.400	Fino a 31.000	126
Oltre 36.500	Fino a 41.500	180	Oltre 29.000	Fino a 31.000	290	Oltre 31.000	Fino a 32.000	80
Oltre 41.500	Fino a 46.700	130	Oltre 31.000	Fino a 36.500	230			
Oltre 46.700	Fino a 52.000	25	Oltre 36.500	Fino a 41.500	180			
			Oltre 41.500	Fino a 46.700	130			
			Oltre 46.700	Fino a 52.000	25			
			Oltre 52.000		0			

Alle detrazioni così determinate si sommano quelle relative ai familiari a carico in qualità di coniuge, figli ed altre persone. In sintesi, è previsto quanto segue:

Persone a carico	Detrazioni
Coniuge	La detrazione spetta se il coniuge ha redditi propri non superiori a € 2.840,51 annui, al lordo oneri deducibili. L'importo della detrazione è pari a € 546,24. per i titolari di reddito complessivo pari o inferiore a € 15.493,71. L'importo della detrazione è gradualmente ridotto in funzione del reddito fino a € 422,28 per i redditi superiori a € 51.645,69.
Figli ⁽¹⁾	La detrazione è pari a € 516,48 per figlio qualora il reddito personale del beneficiario risulti pari o inferiore a € 36.151,98 nel caso di figlio unico, € 41.316,55 nel caso di 2 figli, € 46.181,12 nel caso di 3 figli, nessun limite di reddito oltre i 4 figli. Per i redditi superiori a tali limiti, la detrazione per ciascun figlio spetta in misura ridotta. È prevista un'ulteriore detrazione pari a € 123,96 per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.
Altre persone	È prevista una detrazione pari a € 303,72 per redditi inferiori o uguali a € 51.645,69 e di € 285,12 per redditi superiori a € 51.645,69. qualora la detrazione spetti a più soggetti, la stessa verrà ripartita in funzione del livello di reddito complessivo posseduto.

⁽¹⁾ Per il figlio a carico in mancanza del coniuge la detrazione spettante è quella "più conveniente" tra quella prevista per il coniuge a carico e quella spettante come figlio a carico, in funzione del reddito e del numero dei figli.

F.2 - Anni 2005 e 2006

La Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha modificato ulteriormente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ex-IRPEF, ora IRE) rimodulando le aliquote fiscali nonché il sistema di deduzioni in relazione alla situazione familiare. Rimane confermato il meccanismo di deduzione introdotto dalla L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003).

In sintesi, la deduzione massima è calcolata considerando un valore base pari a 3.000 euro aumentato di una quantità variabile in funzione della tipologia di reddito (4.500 euro per i lavoratori dipendenti, 1.500 euro per i lavoratori autonomi, 4.000 euro per i pensionati) e del periodo di riferimento. La deduzione massima è ridotta, fino ad annullarsi, in funzione del reddito, degli eventuali oneri deducibili e dei crediti d'imposta spettanti.

Il coefficiente moltiplicativo c da applicare alla deduzione massima per ottenere la deduzione spettante è dato dalla formula seguente:

$$c = \begin{cases} 0 & \text{se } R \geq 1 \\ 1 - R & \text{se } 0 < R < 1 \\ 1 & \text{se } R \leq 0 \end{cases} \quad (\text{prime quattro cifre decimali})$$

dove $R = (\text{reddito} + \text{crediti d'imposta} - \text{deduzione massima} - \text{oneri deducibili}) / 26.000$.

L'imponibile è determinato come la differenza tra il reddito al netto degli oneri sociali e la deduzione spettante.

Le trattenute (L. 311/2004) vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

Aliquote IRE per scaglioni di reddito (2005)

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 26.000	23%
Oltre 26.000 e fino a 33.500	33%
Oltre 33.500 e fino a 100.000	39%
Oltre 100.000	43%

Alle aliquote sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: la maggior parte delle regioni assume un'aliquota unica dello 0,9 per cento mentre i comuni non eccedono la misura dello 0,5 per cento. Occorre sottolineare che, per il calcolo della base imponibile a cui applicare le suddette addizionali, non rileva l'entità della nuova deduzione. Pertanto, essa continua ad essere calcolata sul reddito complessivo a meno degli eventuali oneri deducibili singolarmente spettanti.

No-tax area. L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto: i trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed i redditi di terreni, quest'ultimi per un importo non superiore a 182,92 euro. Se, nelle medesime

condizioni, i redditi da pensione sono superiori a 7.500 euro ed inferiori a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

F.2.1 - Le ulteriori deduzioni introdotte dalla L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)

La deduzione teorica spettante (DF) è determinata sommando gli importi indicati nella tabella seguente.

La deduzione per la situazione familiare spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica e diminuito del reddito complessivo (RC), e l'importo di 78.000 euro.

In sintesi: $r = (78.000 + DF - RC) / 78.000$.

Per cui:

- se il rapporto (r) è maggiore o uguale a 1, spetta l'intera deduzione teorica (DF) (reddito non maggiore di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica);
- se il rapporto (r) è minore o uguale a 0, non spetta nulla (reddito maggiore di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica);
- se il rapporto (r) è maggiore di 0 e minore di 1, la deduzione spettante è determinata rapportando al coefficiente ricavato (le prime quattro cifre decimali) la deduzione intera.

Deduzione per situazione familiare (No tax family area)

Deduzione	Importo deduzione annua
Coniuge a carico	3.200 euro
Per ciascun figlio a carico	2.900 euro
Per il primo figlio a carico minore di tre anni	3.450 euro
Per il primo figlio a carico in assenza dell'altro genitore	3.200 euro
Per il primo figlio a carico portatore di handicap (senza limite di età)	3.700 euro

F.3 - Anni dal 2007

La L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha modificato la procedura di determinazione dell'IRPEF. La no tax area per i pensionati è fissata in 7.500 euro per i pensionati con età inferiore a 75 anni e in 7.750 euro per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni.

Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%

Il sistema di deduzioni precedentemente in vigore è sostituito dal seguente sistema di detrazioni d'imposta.

F.3.1 - Detrazione per carichi di lavoro

La determinazione della detrazione per carichi di lavoro (q) è effettuata applicando la seguente formula:

$$q(RC) = \begin{cases} cA & \text{se } RC \leq A \\ (cA - x) + x[(K - RC)/(K - A)] & \text{se } A < RC \leq K \\ (cA - x)[(Z - RC)/(Z - K)] & \text{se } K < RC \leq Z \\ 0 & \text{se } RC > Z \end{cases}$$

dove: RC è il reddito complessivo; c è la prima aliquota marginale; A è la *no-tax area*; K e Z sono quantità pari rispettivamente a 15.000 euro e 55.000 euro. La quantità x corrisponde a: 502 euro per redditi da lavoro dipendente; a 470 euro per i pensionati (486 euro per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni). Inoltre, per il reddito da lavoro dipendente è prevista una detrazione aggiuntiva. Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e 55.000 euro, la detrazione ottenuta viene aumentata di: *i*) 10 euro se RC è superiore a 23.000 euro e inferiore o uguale a 24.000 euro, *ii*) 20 euro se RC è superiore a 24.000 euro e inferiore o uguale a 25.000 euro, *iii*) 30 euro se RC è superiore a 25.000 euro e inferiore o uguale a 26.000 euro, *iv*) 40 euro se RC è superiore a 26.000 euro e inferiore o uguale a 27.700 euro e *v*) 25 euro se RC è superiore a 27.700 euro e inferiore o uguale a 28.000 euro.

F.3.2 - Detrazione per carichi familiari

La determinazione della detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato (h) è data applicando la seguente formula:

$$h(RC) = \begin{cases} r - s(RC/X) & \text{se } RC \leq X \\ v & \text{se } X < RC \leq Z \\ v [(Y - RC)/(Y - Z)] & \text{se } Z < RC \leq Y \end{cases}$$

dove: r e v sono le detrazioni di base pari, rispettivamente a 800 euro e 690 euro, s è una quantità pari a 110 euro, RC è il reddito complessivo e X , Z , Y sono i limiti di riferimento pari, rispettivamente, a 15.000 euro, 40.000 euro e 80.000 euro. La detrazione è aumentata di un importo pari a: *i*) 10 euro se RC è superiore a 29.000 euro e inferiore o uguale a 29.200 euro, *ii*) 20 euro se RC è superiore a 29.200 euro e inferiore o uguale a 34.700 euro, *iii*) 30 euro se RC è superiore a 34.700 euro e inferiore o uguale a 35.000 euro, *iv*) 20 euro se RC è superiore a 35.000 euro e inferiore o uguale a 35.100 euro e *v*) 10 euro se RC è superiore a 35.100 euro e inferiore o uguale a 35.200 euro.

Nel caso di figli a carico, la detrazione effettiva si ottiene applicando alla detrazione intera un rapporto (s). Il rapporto è dato dalla seguente formula:

$$s(RC) = \begin{cases} [H + (n-1)J - RC] / [H + (n-1)J] & \text{se } 0 < RC \leq H + (n-1)J \\ 0 & \text{se } RC > H + (n-1)J \end{cases}$$

dove: H e J corrispondono rispettivamente a 95.000 euro e 15.000 euro ed n rappresenta il numero d'ordine dei figli.

Detrazioni per carichi di famiglia diversi dal coniuge

Detrazione	Importo deduzione annua
Per ciascun figlio a carico	800 euro
Per ciascun figlio con età inferiore a tre anni	900 euro
Per ciascun figlio a carico portatore di handicap (senza limite di età)	Importo base + 220 euro
Altri componenti	750 euro

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992 l'importo base della detrazione è aumentato di 220 euro. Nel caso di più di tre figli a carico l'importo della detrazione è aumentato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Nel caso di altri componenti il limite reddituale è di 80.000 euro in luogo di 95.000 euro.

Dal 2013 le sopra riportate detrazioni sono così rimodulate:

Detrazioni per carichi di famiglia diversi dal coniuge dal 2013

Detrazione	Importo detrazione annua
Per ciascun figlio	950 euro
Per ciascun figlio con età inferiore a 3 anni	1220 euro
Per ciascun figlio a carico portatore di handicap (senza limite di età)	Importo base + 400 euro
Altri componenti	750 euro

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992 l'importo base della detrazione è aumentato di 400 euro.

Dal 2016 la L. 208/2015 ha rimodulato le detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef, al fine di elevare la soglia minima di esenzione dall'imposizione fiscale, le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef (anno 2016)

– *Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:*

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255+(1.783-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

– *Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:*

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prima delle sopra riportate modifiche (prima del 2016) prevede le seguenti detrazioni:

Detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef (prima del 2016)

– *Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:*

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

– *Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:*

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Dal 2017 la L. 232/2016 ha rimodulato le detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef, al fine di elevare la soglia minima di esenzione dall'imposizione fiscale uniformando le detrazioni per età che pertanto risultano essere le seguenti sia per i pensionati con età inferiore a 75 anni e sia per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni:

Detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef (2017-2021)

Per i pensionati con età inferiore ai 75 anni e pensionati con età pari o superiore a 75 anni

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

Dal 2022 la L. 234/2021 ha disciplinato l'assetto delle aliquote fiscali e delle detrazioni nei seguenti termini:

Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700 + (1.955 - 700) * (28.000 - rdt) / (28.000 - 8.500)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700 * (50.000 - rdt) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 29.000	50

Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR), da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per assegni straordinari e "isopensioni")

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - reddito) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - reddito) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 35.000	65

Le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni sono soppresse in quanto assorbite nell'ambito dell'assegno unico e universale.

Per l'anno 2024 il D.Lgs. 216/2023 ha disciplinato l'assetto delle aliquote nei seguenti termini:

Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 28.000	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Per l'anno 2024 il predetto decreto legislativo innalza, altresì, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Alle aliquote fiscali sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali.

Le aliquote regionali variano tra regioni e possono essere applicate in modo differenziato in ragione degli scaglioni di reddito. Per l'anno fiscale 2021 vanno da un minimo di 1,23 per cento a un massimo di 2,33 per cento, in dipendenza delle regioni e/o degli scaglioni di reddito²⁷⁰.

L'aliquota comunale addizionale risulta in generale essere al massimo dello 0,8 per cento (risulta quindi mediamente inferiore a tale massimo) e tale massimo può raggiunto secondo lo schema per scaglioni ovvero mediante aliquota unica.

²⁷⁰ Nel Friuli Venezia-Giulia l'aliquota applicata sotto 15.000 euro è 0,70 per cento. Nel Lazio l'aliquota minima applicata è 1,73 per cento sotto 15.000 euro per arrivare a 3,33 per cento sopra 75.000 euro.

G - La tassazione della previdenza complementare

Dopo le modifiche apportate con il D.Lgs. 252/2005, la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) e la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)²⁷¹, la normativa fiscale della previdenza complementare è la seguente:

- nella fase di accumulazione del capitale (prima del pensionamento), i rendimenti risultano tassati con un'aliquota del 20 per cento;
- nella fase di decumulo del capitale (dopo il pensionamento), il rendimento è tassato al 12,5 per cento;
- per la sola quota parte corrispondente ai contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le rendite sono tassate con un'aliquota del 15 per cento con riduzione di 0,3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione successivo al 15-esimo; l'aliquota minima applicabile è pari al 9 per cento. Per la quota parte corrispondente ai contributi versati, fino al 31 dicembre 2006, alle rendite si applica la tassazione ordinaria. La parte di pensione costituita dai rendimenti maturati risulta invece esente da tassazione, in quanto già tassata nella fase di accumulazione del capitale.

²⁷¹ La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola al 20 per cento.

H - Altre prestazioni sociali in denaro

Di seguito si rappresentano, in via di sintesi, alcuni aspetti normativo-istituzionali relativi a:

- H.1 - Prestazioni concesse a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti
- H.2 - Prestazioni di ammortizzatori sociali
- H.3 - Liquidazioni di fine rapporto
- H.4 - Prestazioni di maternità
- H.5 - Trattamenti di famiglia
- H.6 - Prestazioni di malattia e indennità infortunistiche
- H.7 - Rendite infortunistiche
- H.8 - Pensioni di guerra e altri assegni
- H.9 - Altri istituti a carattere assistenziale
- H.10 - Misura nazionale di contrasto alla povertà
- H.11 - Riepilogo degli interventi straordinari e temporanei a tutela dei lavoratori e delle famiglie adottati per gli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica

H.1 - Prestazioni concesse a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti

Le indennità di accompagnamento: profilo normativo

Definizioni e caratteristiche

Le indennità di accompagnamento e di comunicazione sono prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili (totali e parziali) e sordomuti in dipendenza dalle condizioni psico-fisiche del soggetto.

I soggetti che possono aver diritto alla corresponsione dell'indennità sono così definiti per legge:

- invalidi civili: sono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- ciechi civili: sono i cittadini che siano riconosciuti affetti, tramite apposita visita medica presso la competente commissione sanitaria, da cecità totale (ciechi assoluti) o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi (ciechi parziali o ventesimisti) per causa congenita o contratta non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
- sordomuti: sono i cittadini affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro i 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Sono previste tipologie distinte di indennità, in corrispondenza delle categorie di percettori sopra individuate:

- l'indennità di accompagnamento, erogata agli invalidi civili, è stata istituita dalla L.18/1980. Spetta solo agli invalidi civili totali (100 per cento) non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2024, di 531,76 euro;
- l'indennità di accompagnamento, erogata ai ciechi assoluti, è stata istituita dalla L. 406/1968. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2024, di 978,50 euro;
- l'indennità speciale, erogata ai ciechi parziali (ventesimisti), è stata istituita dalla L. 508/1988. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2024, di 221,20 euro;
- l'indennità di comunicazione, erogata ai sordomuti, è stata istituita dalla L. 508/1988. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2024, di 263,19 euro.

Le diverse tipologie di indennità di accompagnamento, pur differenziandosi nell'importo, hanno in comune le caratteristiche di seguito elencate:

- l'erogazione è subordinata esclusivamente all'accertamento delle condizioni psico-fisiche richieste per il riconoscimento del diritto;

- vengono erogate indipendentemente dall'età e dal reddito (non sono means-tested);
- non vengono erogate a persone ricoverate a titolo gratuito in istituto;
- non sono reversibili;
- sono incompatibili con altre provvidenze simili erogate per motivi di servizio, di lavoro o di guerra;
- sono cumulabili in presenza di due o più invalidità (ad esempio: un sordomuto che sia anche invalido totale ha diritto all'indennità di accompagnamento e a quella di comunicazione);
- vengono erogate per 12 mensilità nell'anno.

La legge quadro in materia di assistenza (L. 328/2000, art. 9) stabilisce espressamente che allo Stato è affidato il compito dell'individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni assistenziali, tra cui le prestazioni di invalidità civile per le quali la legislazione nazionale fissa il livello delle prestazioni e le condizioni di accesso: cfr. al riguardo, tra le altre, le leggi n. 118/1971 (pensione di invalidità civile); n. 381/1970 (pensione sordomuti; indennità di comunicazione); n. 382/1970 (ciechi civili); n. 508/1988 (indennità di accompagnamento agli invalidi e ciechi civili); n. 289 del 1990 (indennità di frequenza minori invalidi). Trattasi di prestazioni predefinite dalla legislazione nazionale²⁷² conseguenti da diritti soggettivi definiti, i quali possono essere compressi da analoghi interventi a livello nazionale. Ciò diversamente dal settore sanitario nell'ambito del quale è demandata alle Regioni la potestà legislativa nell'organizzazione e nella gestione di un servizio, nel rispetto della normativa nazionale.

Ne consegue che eventuali ipotesi di costituire un fondo per l'indennità di accompagnamento in luogo dell'attuale regime per trasferire risorse paramtrate alle Regioni non è praticabile. Infatti, la spesa in oggetto afferisce a prestazioni conseguenti da diritti soggettivi definiti dalla legislazione nazionale (fermo restando che, in base ai principi generali in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la legislazione regionale può intervenire per la concessione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale: cfr. articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998) i quali possono essere compressi da analoghi interventi a livello nazionale. D'altro canto, in termini di effetti del Conto delle PA ciò che rileva è la spesa effettiva, conseguente ai diritti soggettivi effettivamente in pagamento e che verranno corrisposti, e non quella che può corrispondere a una mera determinazione di trasferimenti tra enti del comparto delle PA.

Viceversa, gli interventi di complessiva revisione in materia sono stati improntati ad una razionalizzazione procedurale ispirata ad un maggiore accentramento in capo all'INPS delle funzioni. In particolare:

- a legislazione vigente (articolo 130, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998), la funzione dell'erogazione, dell'accertamento e della verifica della sussistenza dei requisiti è attribuita e accentrata presso l'INPS, al quale si è provveduto a trasferire, nel corso del 2007, anche le competenze residue presso il MEF, nonché i compiti amministrativi connessi all'adeguamento periodico dell'importo delle prestazioni, in precedenza attuati con provvedimenti ministeriali, e posti in essere – a decorrere dall'anno 2007 – con

²⁷² Fermo restando che, in base ai principi generali in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la legislazione regionale può intervenire per la concessione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale: cfr. articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n.112/1998.

provvedimento dell'INPS (v. la circolare INPS n. 133 del 13 dicembre 2007). Circa la funzione concessoria, le Regioni hanno facoltà, mediante specifici accordi-convenzioni, di affidare all'INPS anche questa funzione di riconoscimento del diritto (articolo 80, comma 8, L. 388/2000). Si rileva che un numero rilevante di Regioni si è avvalsa di detta disposizione, demandando all'INPS anche l'attività amministrativa relativa all'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione

- si è ulteriormente intervenuti sulle procedure in materia di invalidità civile completando il percorso di riforma. Infatti, con il D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009 (articolo 20) si è provveduto a completare il disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del D.L. 269/2003 (convertito dalla L. 326/2003) e all'articolo 10 del D.L. 203/2005 (convertito dalla L. 248/2005) e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

Rivalutazione annuale dell'importo

Dal 1988 l'adeguamento annuale dell'importo di tutte le indennità è effettuato a gennaio dell'anno ed è determinato sulla base della L. 656/1986 e della L. 160/1975. L'incremento annuale in valore assoluto delle indennità viene calcolato applicando la variazione annuale dell'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, a valori di riferimento fissati. Per i ciechi totali e gli invalidi civili, questi valori sono pari all'indennità percepita al 1° gennaio del 1986 (Tabella E, lettera A, n. 1 e Tabella E, lettera A-bis della L. 656/1986); per i ciechi parziali ed i sordomuti sono invece indicati nella legge istitutiva delle relative indennità (L. 508/1988). La variazione dell'indice per il generico anno t viene calcolata raffrontando l'indice medio mensile tra luglio di $t-2$ e giugno di $t-1$ con quello relativo al periodo compreso tra luglio $t-3$ e giugno $t-2$. Successivamente all'introduzione del meccanismo perequativo sopra descritto, gli importi delle indennità sono stati saltuariamente rideterminati in senso incrementativo con interventi normativi *ad hoc*.

In via di sintesi si allegano le tabelle relative agli importi dei trattamenti concessi ai soggetti invalidi civili, ciechi e sordomuti e ai limiti reddituali per i trattamenti, il cui riconoscimento è subordinato anche alla verifica di un requisito reddituale.

Per i soggetti invalidi civili e sordomuti, al compimento del requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale di età, la pensione o assegno di invalidità è trasformata in assegno sociale.

Treatamenti mensili invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classi di invalidità	Tipologia	2015 ⁽¹⁾ (2)		2016 ⁽¹⁾ (2)		2017 ⁽¹⁾ (2)		2018 ⁽¹⁾ (2)		2019 ⁽¹⁾ (2)	
		Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	302,23		302,23		302,23		305,56		308,93	
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale		203,15		206,59		208,83		209,51		210,61
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità	302,23	880,70	302,23	899,38	302,23	911,53	305,56	915,18	308,93	921,13
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità	279,47	880,70	279,47	899,38	279,47	911,53	282,55	915,18	285,66	921,13
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	207,41		207,41		207,41		209,70		212,01	
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento		880,70		899,38		911,53		915,18		921,13
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola indennità di accompagnamento		880,70		899,38		911,53		915,18		921,13
19	Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)		880,70		899,38		911,53		915,18		921,13
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	279,47	252,20	279,47	254,39	279,47	255,79	282,55	256,21	285,66	256,89
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	279,47	252,20	279,47	254,39	279,47	255,79	282,55	256,21	285,66	256,89
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e indennità di comunicazione	279,47	252,20	279,47	254,39	279,47	255,79	282,55	256,21	285,66	256,89
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		252,20		254,39		255,79		256,21		256,89
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)		252,20		254,39		255,79		256,21		256,89
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		252,20		254,39		255,79		256,21		256,89
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per indennità di comunicazione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento	279,47	507,49	279,47	512,34	279,47	515,43	282,55	516,35	285,66	517,84
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)		507,49		512,34		515,43		516,35		517,84
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento		507,49		512,34		515,43		516,35		517,84
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola indennità di accompagnamento		507,49		512,34		515,43		516,35		517,84
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	279,47	507,49	279,47	512,34	279,47	515,43	282,55	516,35	285,66	517,84
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento		507,49		512,34		515,43		516,35		517,84
45	Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale		507,49		512,34		515,43		516,35		517,84
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza	279,47		279,47		279,47		282,55		285,66	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infraseessantacinquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale (vale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS: per l'anno 2024 rispettivamente pari a 7.081,62 euro e a 14.863,55 euro).

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 401,72 euro mensili (anno 2024) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 9.555,65 euro annui per l'anno 2024, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma del limite reddituale personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2024 a 16.502,98 euro.

Continua

Continua

Trattamenti mensili invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classi di Invalidità	Tipologia	2020 ^{(1) (2)}		2021 ^{(1) (2)}		2022 ^{(1) (2)}		2023 ^{(1) (2)}		2024 ^{(1) (2)}	
		Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	310,48		310,48		316,38		342,01		360,48	
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale		212,43		213,79		215,35		217,64		221,20
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità	310,48	930,99	310,48	938,35	316,38	946,80	342,01	959,21	360,48	978,50
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità	287,09	930,99	287,09	938,35	292,55	946,80	316,25	959,21	333,33	978,50
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale	287,09	212,43	287,09	213,79	292,55	215,35	316,25	217,64	333,33	221,20
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale	287,09	212,43	287,09	213,79	292,55	215,35	316,25	217,64	333,33	221,20
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	213,08		213,08		217,13		234,72		247,40	
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento		930,99		938,35		946,80		959,21		978,50
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale	287,09	212,43	287,09	213,79	292,55	215,35	316,25	217,64	333,33	221,20
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	287,09	212,43	287,09	213,79	292,55	215,35	316,25	217,64	333,33	221,20
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola indennità di accompagnamento		930,99		938,35		946,80		959,21		978,50
19	Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)		930,99		938,35		946,80		959,21		978,50
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	287,09	258,00	287,09	258,82	292,55	259,75	316,25	261,11	333,33	263,19
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	287,09	258,00	287,09	258,82	292,55	259,75	316,25	261,11	333,33	263,19
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e indennità di comunicazione	287,09	258,00	287,09	258,82	292,55	259,75	316,25	261,11	333,33	263,19
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		258,00		258,82		259,75		261,11		263,19
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)		258,00		258,82		259,75		261,11		263,19
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		258,00		258,82		259,75		261,11		263,19
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per indennità di comunicazione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento	287,09	520,29	287,09	522,10	292,55	524,16	316,25	527,16	333,33	531,76
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)		520,29		522,10		524,16		527,16		531,76
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento		520,29		522,10		524,16		527,16		531,76
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola indennità di accompagnamento		520,29		522,10		524,16		527,16		531,76
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	287,09	520,29	287,09	522,10	292,55	524,16	316,25	527,16	333,33	531,76
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento		520,29		522,10		524,16		527,16		531,76
45	Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale		520,29		522,10		524,16		527,16		531,76
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza	287,09		287,09		292,55		316,25		333,33	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infraseessantacinquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale (vale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS: per l'anno 2024 rispettivamente pari a 7.081,62 euro e a 14.863,55 euro).

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 401,72 euro mensili (anno 2024) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 9.555,65 euro annui per l'anno 2024, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma dei limiti reddituali personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2024 a 16.502,98 euro.

Limiti reddituali annui per l'accesso alle prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classi di invalidità	Tipologia	2015 ⁽¹⁾ (€)	2016 ⁽¹⁾ (€)	2017 ⁽¹⁾ (€)	2018 ⁽¹⁾ (€)	2019 ⁽¹⁾ (€)	2020 ⁽¹⁾ (€)	2021 ⁽¹⁾ (€)	2022 ⁽¹⁾ (€)	2023 ⁽¹⁾ (€)	2024 ⁽¹⁾ (€)	
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola Indennità speciale							e				
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e Indennità	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e Indennità	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e Indennità speciale	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e Indennità speciale	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	7.948,19	7.948,19	7.948,19	8.011,78	8.083,89	8.164,73	8.164,73	8.197,39	8.615,46	9.356,39	
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola Indennità di accompagnamento	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e Indennità speciale	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e Indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola Indennità di accompagnamento	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
19	Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola Indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e Indennità di comunicazione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e Indennità di comunicazione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e Indennità di comunicazione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola Indennità di comunicazione	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola Indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola Indennità di comunicazione	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per Indennità di comunicazione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e Indennità di accompagnamento	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29	5.025,02	5.432,05	5.725,46	
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29	5.025,02	5.432,05	5.725,46	
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29	5.025,02	5.432,05	5.725,46	
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola Indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29	5.025,02	5.432,05	5.725,46	
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola Indennità di accompagnamento	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola Indennità di accompagnamento	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49	17.050,42	17.920,00	19.461,12	
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola Indennità di accompagnamento	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
45	Invalidi parziali, con Indennità di accompagnamento per effetto della cecità parziale	La concessione dell'indennità è indipendente da redditi										
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'Indennità mensile di frequenza	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29	5.025,02	5.432,05	5.725,46	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infraseicantiquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale ivale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS: per l'anno 2024 rispettivamente pari a 7.081,62 euro e a 14.863,55 euro.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 401,72 euro mensili (anno 2024) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 9.555,65 euro annuo per l'anno 2024, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma del limite reddituale personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2024 a 16.502,98 euro.

H.2 - Prestazioni di ammortizzatori sociali

In via di sintesi di seguito alcuni elementi caratterizzanti l'assetto normativo delle prestazioni di ammortizzatori sociali per la tutela in costanza di rapporto di lavoro e in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

H.2.1 - Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Alcuni aspetti normativi relativi alle prestazioni di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Tipo di prestazione		Situazioni in cui è corrisposta	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Integrazioni salariali	Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ⁽¹⁾	Spetta in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.	La prestazione è corrisposta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti	La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ⁽²⁾	Un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi ⁽³⁾	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	Spetta in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.	La prestazione è corrisposta agli operai, impiegati e quadri di: - imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (più di 15 dipendenti); - imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; - imprese di vigilanza sopra 15 dipendenti.	La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ⁽⁴⁾	Un massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti.	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

⁽¹⁾ Nel settore agricolo il trattamento spetta, per una durata massima di 90 giorni l'anno, agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84%. I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

⁽²⁾ L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2024 è di € 1.392,89). Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.311,56). Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi meteorologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2024 è di € 1.671,48). Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.573,86).

⁽³⁾ Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

⁽⁴⁾ L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2024 è di € 1.392,89). Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.311,56).

In materia di integrazione salariale (tutele in costanza di rapporto di impiego) la L. 92/2012 è intervenuta prevedendo l'estensione della relativa assicurazione anche a settori per i quali in precedenza non era prevista tale forma di tutela.

Fondi di solidarietà

Allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori in precedenza non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, rispettando al contempo le specificità settoriali, la L. 92/2012 definisce una cornice giuridica per l'istituzione, presso l'Inps, di fondi di solidarietà. I fondi prevedono il finanziamento della prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Si prevede che i fondi di solidarietà siano istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale.

Funzionamento e obblighi dei Fondi:

- obbligo di bilancio in pareggio;
- impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse;
- modifiche al regolamento in relazione alla misura dell'aliquota possono essere adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze in maniera da garantire il pareggio anche sulla base di bilanci di previsione pluriennali. In ogni caso i Ministeri vigilanti possono adeguare

l'aliquota contributiva, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, con decreto direttoriale;

- contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
- l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti;
- per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le seguenti regole:
 - prestazione di importo pari all'integrazione salariale;
 - un contributo ordinario dello 0,5 per cento di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3 per cento per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,5 per cento per le imprese che occupano più di 50 dipendenti;
 - ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile;
 - causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.
- Nei Fondi di solidarietà, sempre attraverso finanziamento tramite contribuzione, possono essere sviluppate anche le tutele afferenti:
 - assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro integrativa rispetto a ASPI;
 - assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

Con riferimento alle predette tutele i Fondi possono essere attivati anche in settori coperti dalla tutela per integrazione salariale.

È prevista la riconversione nell'ambito dei Fondi di solidarietà regolati dalla cornice giuridica definita dal presente disegno di legge degli attuali Fondi di solidarietà esistenti (tra i quali anche quelli ex L. 662/1996).

Fondi di solidarietà – Modello alternativo per taluni settori

Viene anche delineato un modello alternativo a quello sopra descritto prevedendo, in riferimento ai settori (comunque non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, gli stessi sistemi di bilateralità possano adattarsi prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per tali finalità, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,2 per cento;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale;
- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione dell'assunzione di tali finalità (analoghe a quelle previste per i fondi di solidarietà in ambito Inps sulla base della cornice legislativa precedentemente descritta) da parte dei predetti esistenti sistemi di bilateralità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i necessari requisiti.

Revisione degli istituti di integrazione salariale in attuazione della legge delega 183/2014

Il decreto legislativo comportante la revisione degli istituti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 183/2014 è il D.Lgs. 148/2015.

Integrazioni salariali

Contribuzione. A fronte di una parziale riduzione della contribuzione per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria²⁷³ è previsto un potenziamento della contribuzione addizionale per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria²⁷⁴ (contributo addizionale: rispettivamente 9 per cento, 12 per cento, 15 per cento della retribuzione globale persa relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite

²⁷³ Le aliquote della contribuzione ordinaria sono stabilite nelle seguenti misure:

- 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti;
- 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti.

²⁷⁴ E' finanziata in larga misura dallo Stato. Per la parte rimanente del finanziamento, l'art 9 della L. 407/1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90 per cento delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30 per cento a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60 per cento a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento.

complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, 104 settimane nell'ultimo quinquennio, oltre tale ultimo limite);

Prestazioni. Le revisioni principali riguardano i limiti di durata:

- Il trattamento di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), per ciascuna unità produttiva non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un arco temporale mobile di cinque anni (i periodi di eventuali contratti di solidarietà vengono computati nella misura della metà della durata). Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile;
- per la cassa integrazione ordinaria non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale;
- per la cassa integrazione straordinaria viene esclusa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 la possibilità di autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell'azienda. Rispetto alla durata per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi tranne che per la causale di crisi aziendale la cui durata massima è confermata a 12 mesi (rinnovabile ma non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione). Trascorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Relativamente ai contratti di solidarietà gli stessi sono istituzionalizzati come una causale della cassa integrazione guadagni straordinaria e per gli stessi è previsto il trattamento di integrazione salariale al pari delle altre causali (80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale entro i tetti mensili previsti annualmente) con applicazione dei relativi massimali.

Fondi di solidarietà

Si prevede l'estensione ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti che non rientrano nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) nei casi in cui non vengano attivati i fondi di solidarietà a livello settoriale. Il fondo sostituisce a partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Da tale data:

- risultano assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i cinque dipendenti e fino a quindici (dispositivo che vale per tutti i fondi di solidarietà);
- sono previste due distinte prestazioni nell'ambito del FIS:
 - assegno di integrazione salariale: per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali un trattamento della stessa misura di quello previsto per cassa integrazione ordinaria nel limite massimo di 26 settimane in un biennio mobile;

- assegno di solidarietà: nei casi in cui datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della L. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; il trattamento è pari a quello previsto per la cassa integrazione ordinaria per la durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Le aziende con più di quindici dipendenti possono ricorrere ad entrambe le prestazioni mentre le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti possono utilizzare solo l'assegno di solidarietà;

- sono stabilite nuove aliquote di finanziamento pari a (nell'ambito del FIS):
 - 0,65 per cento per le aziende con più di quindici dipendenti;
 - 0,45 per cento per le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti.
- è stabilita una nuova misura del contributo addizionale pari al 4 per cento delle retribuzioni perse (nell'ambito del FIS).

Per i fondi di solidarietà settoriale permane la possibilità dell'introduzione di assegni straordinari per accompagnamento all'esodo (60 mesi prima del pensionamento) totalmente a carico delle aziende utilizzatrici (prestazione + contribuzione figurativa), nonché di prestazioni integrative di NASpl (con finanziamento a carico del settore) e, ovviamente, delle prestazioni di integrazione salariale (il contributo non è inferiore a 0,30 per cento ferma restando la governance del pareggio di bilancio che deve essere garantito anche su un periodo di otto anni).

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, si conferma l'obbligo di pareggio finanziario, il ricorso alle prestazioni in misura proporzionale ai contributi versati e la costituzione di una riserva prima di iniziare a pagare le prestazioni (datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti possono richiedere le prestazioni previste dal fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

Dal 2017 le prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima.

Fondi di solidarietà – Modello alternativo per taluni settori

Viene anche confermato il modello alternativo a quello sopra descritto prevedendo, in riferimento ai settori (comunque non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, gli stessi sistemi di bilateralità possano essere adattati prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per tali finalità, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale (in ogni caso almeno una tra l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà);

- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale
- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione dell'assunzione di tali finalità (analoghe a quelle previste per i fondi di solidarietà in ambito Inps sulla base della cornice legislativa precedentemente descritta) da parte dei predetti esistenti sistemi di bilateralità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i necessari requisiti.

ISCRO - Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)

Sperimentazione 2021-2023

Prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), è rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L'indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Requisiti

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda per l'anno 2023, un reddito non superiore a 8.972,04 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

È pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

A titolo di esempio, a fronte dell'ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due ($6.000 \text{ euro} / 2 = 3.000 \text{ euro}$) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento ($3.000 \text{ euro} \times 25 \text{ per cento} = 750 \text{ euro}$), determinando così l'importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

L'indennità non può essere di importo mensile inferiore a 275,38 euro nel 2023 e non può superare l'importo mensile di 881,23 euro nel 2023. Qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 275,38 euro o superiore a 881,23 euro per l'anno 2023, l'indennità è erogata in misura pari rispettivamente ai predetti importi. Tali importi sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. In assenza di dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate e relativa a uno degli ultimi quattro anni precedenti all'anno di presentazione della domanda di ISCRO, quest'ultima non potrà essere accolta. L'erogazione dell'indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità di definizione sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è tenuta a provvedere al monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità ISCRO.

A regime dal 2024

Con la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

L'indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (per le domande relative al 2024), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo di cui non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili (anno 2024) e non può essere inferiore a 250 euro mensili (anno 2024), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione non

può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità è comunque riconosciuta nell'ambito di un limite di spesa. Per far fronte agli oneri per gli assicurati in esame è comunque previsto un contributo pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. L'erogazione dell'indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Revisione degli istituti di integrazione salariale prevista dalla L. 234/2021

Sono apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le seguenti innovazioni normative:

CIGO

- Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- Misura (modifica art. 3 del D.Lgs. 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto.

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e contratti di solidarietà

- Campo di applicazione CIGS (modifica art. 20, D.Lgs. 148/2015):
 - imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);
 - a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del **trasporto aereo e di gestione aeroportuale** e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis);
 - a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del DL. 149/2013, convertito dalla L. 13/2014.
- Estensione platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

- Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti.
- Misura (modifica art. 3, c. 5, D. Lgs. 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b)).
- Durata complessiva (modifica art. 4, D. Lgs. 148/2015): resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
- Causali di intervento CIGS (modifica art. 21, D. Lgs. 148/2015):
 - **riorganizzazione aziendale** anche per *"realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"*; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva *"ovvero a gestire processi di transizione"* e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro *"anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze"*;
 - **contratto di solidarietà (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022**: la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
- Durata massima CIGS (modifica art. 22, D. Lgs. 148/2015):
 - *riorganizzazione aziendale*: 24 mesi nel quinquennio mobile;

- *crisi aziendale*: 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
- **Accordo di transizione occupazionale**. Consente ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti la concessione, in deroga agli articoli 4 e 22, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L'intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
- **Riduzione del contributo addizionale CIGO-CIGS** Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta.

CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca

Il campo di applicazione della CISOA, di cui all'articolo 8 della L. 457/1972, viene esteso anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, della pesca delle acque interne ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Fondi di solidarietà bilaterali

- Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
- Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti.
- Estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell'assegno di solidarietà e riconoscimento dell'assegno ordinario per una durata differenziata
 - ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
 - ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
- Eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda di 10 volte i contributi versati dall'azienda tenuto conto delle prestazioni già percepite.

H.2.2 – Tutele in caso di disoccupazione involontaria

Alcuni aspetti normativi relativi all'indennità di disoccupazione

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di disoccupazione non agricola	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi ⁽¹⁾ (per i nuovi accessi dal 2013 assorbita in ASpl/NA Spl)	- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; - almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro	Generalità dei lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria (con esclusione degli apprendisti). Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). E' riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa	Per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per i primi 6 mesi, è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi ⁽²⁾	Durate massime legali: - per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata massima legale è 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni; - per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata massima legale è 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti (dal 2013, con effetto anche sui trattamenti relativi a giornate lavorate nel 2012, assorbita in MiniASpl/NA Spl)	- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; - almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente	Come sopra	Per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 l'indennità giornaliera è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni della retribuzione media giornaliera ⁽³⁾ . L'indennità è pagata in unica soluzione	Per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Indennità di disoccupazione speciale edile (dal 2017 assorbita in NASpl)	Nei due anni precedenti la data del licenziamento almeno 10 contributi o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia	Ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano: cessazione dell'attività aziendale; ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; riduzione di personale	Pari all'80% della retribuzione nei limiti di un importo massimo ⁽⁴⁾	Il trattamento è corrisposto per 90 giorni. In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi ⁽⁵⁾	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione

(1) L'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi e a requisiti ridotti non agricola è utilizzata (con durate limitate, al massimo 90gg) per la tutela di taluni casi di sospensione dal lavoro per settori e/o lavoratori per i quali non sono previsti gli ordinari istituti di integrazione salariale.

(2) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2013 è di € 959,22 ed è elevato a € 1.152,90 in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.075,21.

(3) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per attività svolta nell'anno 2012) di € 931,28 elevato a € 1.119,32 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77.

(4) L'importo massimo è pari per l'anno 2015 a € 635,34 (€ 598,24 al netto della riduzione del 5,84%).

(5) Per il trattamento pari a mobilità: per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.

In materia di tutele in caso di licenziamento involontario la L.92/2012 ha riformato gli istituti del settore non agricolo prevedendo per i nuovi eventi di disoccupazione dal 2013 l'ASpl (Assicurazione sociale per l'impiego) e MiniASpl che di fatto sostituiscono rispettivamente l'indennità di disoccupazione a requisiti normali e l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (entrambi gli istituti sono assorbiti per gli eventi di disoccupazione decorrenti da maggio 2015 in NASpl).

ASpl

Ambito di applicazione. L'ambito di applicazione si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (inclusi gli apprendisti) non agricoli e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, etc.) delle pubbliche amministrazioni.

Requisiti di lavoro. Si confermano i requisiti di accesso attualmente vigenti per l'accesso all'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio

Durata massima. La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è la seguente:

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

- per le prestazioni relative agli eventi interscorsi nell'anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento);
- per le prestazioni relative agli eventi interscorsi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 è la seguente (istituto assorbito da NASpl, cfr. scheda successiva):

- 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a cinquantacinque anni;
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

Per l'intero periodo di percezione della prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Importo della prestazione. In primo luogo, con riferimento all'ASpl è prevista l'eliminazione del massimale basso (959,22 euro nel 2013); resta il massimale alto (1.167,91 euro nel 2015 rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI).

Per quanto riguarda il computo della prestazione iniziale ASpl, percentuale di commisurazione a scaglioni:

- 75 per cento fino alla retribuzione pari per l'anno 2015, anno iniziale, a 1.195,37 euro (successivamente lo stesso è previsto sia rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI);
- 25 per cento per la parte di retribuzione superiore al predetto limite e fino al massimale;
- riduzione del 15 per cento dell'indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15 per cento dopo altri 6 mesi.

MiniASpl

Di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata nel momento dell'occorrenza del periodo di disoccupazione e non l'anno successivo.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).

L'indennità è calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASpl.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

L'indennità è riconosciuta mensilmente.

Passaggio graduale da indennità di mobilità a NASpl

Con riferimento all'indennità di mobilità (di seguito descritta) la stessa rimane in vigore solo per i collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 con un progressivo ridimensionamento delle durate massime legali fino al pieno assorbimento dal 1° gennaio 2017 nell'ambito NASpl.

Nel dettaglio la disposizione prevede quanto segue.

Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della L. 223/1991 il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa L. 223/1991 è ridefinito nei seguenti termini:

- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 si conferma il regime vigente per i collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Per quanto riguarda gli importi nel periodo transitorio sopra descritto si applicano le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 92/2012 di determinazione degli importi dell'indennità di mobilità.

NASpl (D.Lgs. 22/2015, attuativo di articolo 1, comma 2, lettera b) L. 183/2014), come modificata dalla L. 234/2021

Con riferimento agli eventi di disoccupazione volontaria decorrenti a partire dal 1° maggio 2015 è prevista la sostituzione dei complessivi trattamenti di ASpl e MiniASpl, come previsti dalla L. 92/2012, con il trattamento NASpl definito nei seguenti termini.

Requisiti di lavoro per l'accesso:

- stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.181/2000 e successive modificazioni;
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2022 tale requisito è stato eliminato (L. 234/2021).

Misura della prestazione. La misura della prestazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2024 all'importo di 1.425,21 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.550,42 nel 2024, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Dal 2022 tale décalage è stato modificato dalla L. 234/2021 nei seguenti termini: riduzione dell'importo del trattamento del 3 per cento ogni mese, anziché dal quarto mese, dal sesto mese di fruizione per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 55 anni di età, e dall'ottavo mese di fruizione per i beneficiari ultra55enni.

Durata della prestazione. la durata della prestazione è pari al 50 per cento dei periodi contributivi accreditati nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione di disoccupazione.

Contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa per il periodo indennizzato da prestazione viene riconosciuta entro un massimale di retribuzione mensile pari a 1,4 volte il massimale previsto per la prestazione.

La L. 234/2021, con decorrenza 1° gennaio 2022 ha altresì previsto l'estensione della NASpl agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla L. 240/1984.

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di disoccupazione agricola fino al 2007	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi e requisiti ridotti	- iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato); - almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente, a requisiti ridotti, purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate)	Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno. Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa.	Nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita	L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Trattamenti speciali	- i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (a requisiti interi); - lavoro a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione; - almeno 151 giornate come lavoratore dipendente (con prevalenza di lavoro agricolo) oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150	Ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità)	- ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale; - agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%	Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità di disoccupazione agricola dal 2008	Indennità di disoccupazione	- iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato); - almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente, a requisiti ridotti, purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate)	Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno. Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa	Nella misura del 40% della retribuzione, con detrazione del 9% per ogni giornata indennizzata fino a un massimo di 150 giornate	L'indennità spetta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento da cui vanno detratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione

Tipo di prestazione	Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di mobilità ⁽¹⁾ (per i nuovi accessi dal 2017 completamente assorbita in ASpl)	- iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego; - un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; - almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni	Collocati in mobilità dalla loro azienda ⁽²⁾ a seguito di: esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda	Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile ⁽³⁾ . Per i periodi successivi: 80% del predetto importo	In dipendenza di età e ubicazione azienda: - fino a 39 anni: 12 mesi centro nord e 24 mesi sud, - da 40 fino a 49 anni: 24 mesi centro nord e 36 mesi sud, - da 50 anni: 36 mesi centro nord e 48 mesi sud, Per i nuovi accessi 2015/2016 le durate massime legali sono progressivamente ridotte	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
ASU	Assegno concesso per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori svantaggiati. Soggetti promotori: amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici	Già bacino di soggetti in esaurimento la cui originaria provenienza: disoccupati lunga durata, iscritti liste mobilità, lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego	Importo mensile anno 2024: 691,89 euro (su base annua calcolato per un massimo di 12 mensilità)	Bacino in esaurimento con trattamenti soggetti a proroghe rfinanziate per i soggetti.	

(1) Per la gestione esuberanti di taluni particolari settori produttivi (per esempio credito, assicurazioni), per i quali non è prevista l'indennità di mobilità, sono previsti a carico di specifici fondi (fondi ex art. 2, c. 28, L. 662/96) prestazioni (assegni straordinari) in forma rateale.

(2) Aziende industriali con almeno 15 dipendenti, aziende commerciali e agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti, imprese di vigilanza, cooperative agricole e artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti. Con decreto-legge n. 249/2004 (convertito con legge n. 291/2004) l'indennità di mobilità e la Cassa integrazione guadagni straordinaria è stata estesa anche con riferimento ai dipendenti dei vettori aerei e delle società da questi derivanti.

(3) L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2016 è di € 971,71 mensili (€ 914,96 al netto della riduzione del 5,84%), elevato a € 1.167,91 mensili (€ 1.099,70 al netto della riduzione del 5,84%) per i lavoratori con una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.102,24 mensili.

Tipo di prestazione	Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (finanziati e attivati di anno in anno secondo specifiche esigenze occupazionali di settore e/o aree geografiche) ⁽¹⁾	Possono essere concessi anche se non soddisfatti i requisiti di lavoro previsti dalla normativa vigente per gli ammortizzatori sociali ordinari	Possono essere concessi anche a lavoratori dipendenti per i quali non è prevista a normativa vigente l'assicurazione per gli ammortizzatori sociali ordinari	Sono concesse prestazioni pari a CIGS, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione speciale. Con riduzioni di importo in relazione ai casi in cui vi sono proroghe di più anni nella concessione di tali ammortizzatori sociali in deroga	Possono essere concessi anche in deroga ai requisiti di non ripetitività degli ammortizzatori sociali ordinari	E' riconosciuta la contribuzione figurativa
Intervento sperimentale ⁽²⁾ (per il periodo 2009-2012) di sostegno al reddito per i lavoratori cocopro	Rispetto all'anno di riferimento (anno di erogazione): 3 mesi di accrediti l'anno precedente. Inoltre: almeno 1 mese di accredito nell'anno di erogazione	Lavoratori cocopro monocommittenti. Con reddito pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro	20% del reddito percepito l'anno precedente, elevato al 30% per il triennio 2010-2012	Liquidazione in somma unica	Non è riconosciuta la contribuzione figurativa

(1) La legge 92/2012 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga fino all'anno 2016 (con importi decrescenti negli anni 2015-2016). Tale rifinanziamento è stabilito al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese. Ulteriori rifinanziamenti sono stati assicurati da interventi normativi successivi ma mantenendo il profilo decrescente.

(2) Introdotto con l'articolo 19 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 22009.

La L.92/2012 prevede il potenziamento e la messa a regime dell'indennità per i co.co.pro.

In sintesi, è previsto a decorrere dal 2013 (per gli anni 2015-2016 tale istituto è sostituito in via sperimentale da DIS-COLL, introdotto dal D.Lgs. 22/2015, attuativo di articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 183/2014) che:

- sia riconosciuta una indennità ai soggetti in esame, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
 - abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
 - abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
 - con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
 - abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;
 - risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata, ridotte a tre mensilità per i riconoscimenti dell'indennità negli anni 2013-2015;
- l'indennità sia pari a una somma del 5 per cento, elevato al 7 per cento per i riconoscimenti dell'indennità negli anni 2013-2015, del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990, moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Tale indennità è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

A titolo esemplificativo, in euro 2012, si riporta un esercizio di determinazione degli importi delle indennità prendendo a riferimento il valore per il 2012 del minimale di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990 (14.930 euro per l'anno 2012) e considerando sia la misura dell'indennità nel periodo transitorio 2013-2015 e a regime (dal 2016):

(Valori in euro 2012 parametrati al minimale 2012 pari a 14.930 euro)

Mesi accreditati	Compensi lordi	Misura indennità periodo 2013 - 2015	Misura indennità dal 2016
3	3.733	3.135	0
4	4.977	4.180	2.986
5	6.221	5.226	3.733
6	7.465	6.271	4.479
7	8.709	5.226	3.733
8	9.953	4.180	2.986
9	11.198	3.135	2.240
10	12.442	2.090	1.493
11	13.686	1.045	747
12	14.930	0	0

Dal 2015 il sopra descritto istituto è sostituito da DIS-COLL, introdotto dal D.Lgs. 22/2015, attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 183/2014.

DIS-COLL (D.Lgs. 22/2015, attuativo di articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 183/2014.

È istituita a partire dall'1/1/2015 per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con contratto di collaborazione e con contratto a progetto, in sostituzione dell'attuale una tantum prevista della L. 92/2012, una nuova prestazione di natura temporanea a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, è previsto:

- requisito contributivo di almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di cessazione del rapporto stesso; che il lavoratore possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del minimale che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (tale seconda condizione non è più applicata dal 2016). Da settembre 2019 (D.L. 101/2019) per i nuovi accessi il requisito contributivo di 3 mesi è ridotto a 1 mese;
- durata della prestazione pari al 50 per cento dei mesi di contribuzione accreditati e comunque limitata a 6 mesi. La L. 234/2021 prevede che dal 2022 la DISCOLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione) Dal 2022 la DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi;
- misura della prestazione pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.425,21 euro mensili (nel 2024), annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni

caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.550,42 nel 2024, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La L. 234/2021 ha previsto che dal 2022 la DIS-COLL si riduca del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;

- La L. 234/2021 ha previsto che dal 2022 per i periodi di fruizione della DIS-COLL sia riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4, del D.Lgs. 22/2015 entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso;
- dalla seconda metà del 2017 la prestazione, terminata la fase sperimentale, è finanziata da una specifica contribuzione (0,51 per cento). La L. 234/2021 ha previsto che dal 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, sia dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Fondi di solidarietà ex L. 662/1996

Tipo di prestazione	Situazioni in cui è corrisposta	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione
Per la gestione esuberi di taluni particolari settori produttivi, per i quali non è prevista l'indennità di mobilità, sono previsti a carico di specifici fondi (fondi ex art.2, c.28, L. 662/1996) prestazioni (assegni straordinari) in forma rateale ovvero per la gestione di riduzioni di orario di lavoro.	In generale per gestire situazioni di esubero per accompagnamento ai requisiti di pensionamento. Sono previste anche forme di integrazione salariale accompagnate da interventi formativi a carico dei medesimi fondi.	In generale: settori per i quali non è prevista né la cassa integrazione, né la cigs e conseguentemente l'indennità di mobilità. Esempi: settore del credito, assicurazioni.	a) specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività, a quelle previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative se espressamente previste; b) prestazioni straordinarie per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) programmi formativi.	Per lettera b) fino a cinque anni prima del pensionamento.

La L. 92/2012 prevede che i fondi rientrino con i relativi adeguamenti regolamentari nei Fondi di solidarietà la cui cornice legislativa è stata introdotta dalla stessa L. 92/2012 come sopra descritto e modificata dal D.Lgs. 148/2015 (Tali disposizioni afferiscono a modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della L. 92/2012. Trattasi di modifiche che non alterano la governance di tali fondi, i quali devono in ogni caso garantire l'equilibrio di bilancio per un periodo di almeno otto anni).

La L. 92/2012 ha inoltre introdotto una cornice legislativa per misure in materia di protezione dei lavoratori anziani (tutele per la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento) finanziate con contributi a carico delle aziende.

La disposizione prevede una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro.

È prevista la facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Nel dettaglio:

- requisiti dei lavoratori: lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento anticipato e di vecchiaia nei successivi 4 anni (7 anni limitatamente al triennio 2018-2026), sulla base della normativa vigente;
- requisiti aziendali (più di 15 dipendenti): presentazione di idonee garanzie da parte dell'azienda (es. fidejussione bancaria);
- contribuzione: obbligo dell'azienda a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa;
- prestazione: prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.

Indennità di discontinuità lavoratori del settore dello spettacolo (decreto legislativo n.175/2023)

Dal 2024 l'indennità di discontinuità è riconosciuta a domanda ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- al momento della presentazione della domanda, essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità ALAS e di Indennità NASpl nel medesimo anno;
- avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2018;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

L'indennità viene erogata in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'INPS, nella misura del 60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili.

È riconosciuta la contribuzione figurativa.

È prevista l'incumulabilità dell'indennità di discontinuità con altre indennità.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

Per il solo anno di competenza 2022 l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento (anziché ad un terzo) di quelle accreditate, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento (anziché del 60 per cento)

ASDI (D.Lgs. 22/2015, attuativo di articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 183/2014)

Trattasi di una prestazione assistenziale introdotta dal 2015 come una parziale sperimentazione (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari di NASpl che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno) riconosciuta nel limite di spesa programmato.

L'ASDI è destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpl per l'intera sua durata, i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno. Tali lavoratori sono così individuati con criteri definiti puntualmente con DM in modo da rispettare il limite di spesa, tenendo conto anche di requisiti reddituali (ISEE, pari o inferiore a 5.000 euro) e la prioritaria riserva per lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpl percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

Sono stati emanati i decreti attuativi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (per l'anno 2017 la cornice finanziaria è definita nell'ambito del DM SIA 2017). Dal 2018 l'istituto è assorbito da Rel (Reddito di Inserimento) e RdC (Reddito di Cittadinanza).

H.3 - Liquidazioni di fine rapporto

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Liquidazioni di fine rapporto ⁽¹⁾ (in particolare prestazioni liquidate da Gestione ex-INPDAP per dipendenti pubblici)	Dipendenti pubblici	Per i lavoratori già iscritti prima del 31/12/2000: Indennità di buonuscita (dipendenti statali): 1/12 dell'80% ultima retribuzione (comprensiva 13° mensilità) + 48% IIS x numero anni utili; Indennità di premio di fine servizio (dipendenti enti locali, ASL, ecc.): 1/15 dell'80% retribuzione ultimi 12 mesi (comprensiva indennità integrativa speciale) x numero anni utili; Trattamento di fine rapporto ⁽²⁾ : accantonamenti annuali virtuali pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR ovvero della quota di 6,91% non destinata alla previdenza complementare rivalutati al 31/12 di ogni anno con un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.	Prestazione liquidata in capitale ⁽³⁾ . Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 2012 (o da agosto 2011 con esclusione del settore scuola) la prestazione è liquidata dopo 6 mesi dalla cessazione per i soggetti che maturano i requisiti e accedono per limiti di età (12 mesi per coloro che maturano i requisiti dal 2014) e dopo 24 mesi per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato.	I lavoratori iscritti all'INPDAP entro il 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità di premio servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto.
TFR erogato da Fondo costituito in Tesoreria dello Stato	Dipendenti privati occupati in imprese con almeno 50 dipendenti	Accantonamenti annuali pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR ovvero della quota di 6,91% non destinata alla previdenza complementare rivalutati al 31/12 di ogni anno con un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.	Prestazione liquidata in capitale.	Il Fondo è costituito dal 1° gennaio 2007 e ad esso affluiscono gli accantonamenti di TFR maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⁽¹⁾ Nell'ambito dei Conti delle PA nella classificazione "Liquidazioni di fine rapporto" sono inglobate anche altre spese a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche, tra le quali le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS che interviene nel caso di insolvenza da parte delle imprese a seguito di fallimenti.

⁽²⁾ Assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero assunti con contratto a tempo determinato successivamente o in essere al 30 maggio 2000.

⁽³⁾ Dal 2011 è previsto che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014);
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014) ma inferiore a 150.000 euro (100.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014). In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro (100.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014), in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014), il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014) e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

H.4 - Prestazioni di maternità

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di maternità obbligatoria lavoratrici dipendenti ⁽¹⁾	Lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro. L'indennità spetta anche, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la data prevista e quella effettiva del parto ⁽²⁾ .	Pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.	Due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ⁽³⁾ .	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Indennità di paternità obbligatoria	Lavoratori dipendenti.	Pari al 100% della retribuzione.	10 giorni (dai due mesi antecedenti la data del parto ai cinque mesi successivi).	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Indennità di maternità facoltativa lavoratori dipendenti (congedo parentale)	Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio: - le madri lavoratrici dipendenti - i padri lavoratori dipendenti, - il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.	Pari al 30% della retribuzione fino a dodici anni del bambino nel limite di tre mesi per ogni genitore, cui si può aggiungere, in alternativa tra i due genitori, un ulteriore periodo di tre mesi per il quale è riconosciuta l'indennità al 30% della retribuzione, per un periodo complessivo fino a nove mesi, che possono diventare dieci/undici mesi complessivi nel caso di reddito individuale del genitore richiedente non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS. Dal 2023 per un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino e in alternativa tra i genitori la percentuale del 30% è elevata all'80%; dal 2024 l'elevazione del 30% è prevista per un ulteriore mese e all'80% per l'anno 2024 e al 60% dal 2025.	Le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi (massimo sei mesi ciascuno per madre e per padre), elevabili a undici qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

⁽¹⁾ Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico è garantita la tutela per maternità, che dal punto di vista della spesa del Conto delle PA rileva nell'ambito del costo del lavoro pubblico e non nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro (per tale tutela non è previsto un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale).

⁽²⁾ La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto). In caso di adozione, l'indennità spetta per i 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva, sempre che il bambino adottato non abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale); spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente.

⁽³⁾ La L. 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino.

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di maternità obbligatoria lavoratrici autonome	Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) ⁽¹⁾ spetta l'indennità come avviene per le lavoratrici dipendenti.	Pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" ⁽²⁾ stabilite anno per anno.	Per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro (per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta).	
Indennità di maternità facoltativa lavoratrici autonome e lavoratori autonomi	Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti).	Pari al 30% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno.	Tre mesi entro il primo anno di età del bambino.	
Indennità di maternità lavoratrici cocopro	Lavoratrici iscritte con almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità ⁽³⁾ . Tale requisito contributivo è ridotto a 1 mese da settembre 2019.	Pari all'80% del reddito derivante da collaborazione a progetto o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità ⁽⁴⁾ . Con riferimento a coloro che hanno titolo all'indennità di maternità, è prevista la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 di un trattamento economico per congedo parentale la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.	La durata dell'indennità all'80% è pari a due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. Il periodo massimo di congedo parentale al 30% è pari ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.	

⁽¹⁾ Con riferimento ad altre categorie di lavoratrici autonome (per es.: libere professioniste) le specifiche casse professionali prevedono l'assicurazione per la tutela per maternità.

⁽²⁾ Per l'anno 2022 le indennità di maternità/paternità nonché per congedo parentale per le lavoratrici autonome sono calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati come retribuzione giornaliera: cdcm 44,40 euro; artigiani e commercianti 49,91 euro

⁽³⁾ L'indennità spetta anche in caso di adozione per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, il quale al momento dell'adozione non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.

⁽⁴⁾ Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80%.

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Buono nido – sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati	Trattasi di sostegno economico per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni.	Complessivamente il buono annuo è pari a 3.000 euro per ISEE fino a 25.000 euro, 2.500 euro per ISEE compreso fra 25.001 euro e 40.000 euro e 1.500 euro per ISEE sopra 40.000 (o ISEE mancante). Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE entro i 40.000 euro e in presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, il buono è elevato fino a 3.600 euro ⁽¹⁾ .	Massimo 11 mesi in un anno.	

⁽¹⁾ Come previsto dalla L. 213/2023.

Rifinanziamento previsto dalla L. 213/2023 del limite di spesa per il buono nido

Valori in mln di euro

	A) Limite spesa a normativa pre-legge n. 213/2023	maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa	Totale limite di spesa per riconoscere il beneficio prima delle modifiche legge n. 213/2023	stima maggiore onere modifica normativa legge n. 213/2023	B) Totale complessivo limite spesa
2024	575,8	170	745,8	70	815,8
2025	586,8	160	746,8	94	840,8
2026	597,8	160	757,8	140	897,8
2027	609,8	160	769,8	142	911,8
2028	621,8	160	781,8	144	925,8
dal 2029	633,8	160	793,8	146	939,8

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Assegno di maternità a carico dello Stato	L'assegno spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio anche adottato, o in affidamento preadottivo, se: - la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino; - la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi; - la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.	Per il 2024 è pari a 2.488,14 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore.		
Assegno di maternità concesso dai comuni	Alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno spetta alla donna che: non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo e vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti ⁽¹⁾ .	Per il 2024 è pari a 404,17 euro mensili per cinque mesi (per complessivi 2.020,85 euro).		L'assegno va chiesto al Comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall'Inps.
Assegno per i nati o adottati	Alle donne residenti in Italia, cittadine o comunitarie, per ogni figlio, dal secondogenito in poi, nato nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, o adottato (dal primo in poi) nel medesimo intervallo di tempo. All'esercente la patria potestà, cittadino o comunitario, per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato, dal secondogenito in poi, o adottato, nell'anno 2006.	Assegno di 1000 euro.	Liquidazione in capitale.	Per il 2004 l'importo viene pagato senza tenere conto del reddito della madre o del nucleo familiare. Per gli anni 2005 e 2006 è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi l'importo di 50.000 euro.

⁽¹⁾ I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per il 2024 è previsto un reddito massimo ISEE di 20.221,13 euro.

L. 190/2014, articolo 1, commi 125-129 e L. 205/2017 - Nuovo assegno per nuovi nati o adottati – Assegno di natalità*L. 190/2014*

Campo di applicazione: ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.

La disposizione è diretta a prevedere per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

È previsto che, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno sopra indicato sia raddoppiato.

L. 205/2017

La L. 205/2017 ha previsto l'estensione dell'istituto anche ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, limitandone però la durata temporale da tre anni a un anno.

D.L. 119/2018

Il D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, ha previsto l'estensione dell'istituto anche ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, limitandone però la durata temporale da tre anni a un anno e incrementando del 20 per cento l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine.

L. 232/2016 – interventi per maternità e famiglia

Articolo 1, comma 353 - Premio alla nascita. La misura consiste in un assegno una tantum di 800 euro riconosciuto dal 2017 al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. La corresponsione del premio è demandata all'INPS, su domanda della futura madre. Dal 2022 la misura è abrogata in quanto assorbita nel ridisegno complessivo dell'Assegno unico e universale.

Articolo 1, Comma 354 - Proroga per gli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore. La disposizione è diretta a prorogare per il 2017 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della L. 92/2012 raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio medesimo.

La disposizione estende altresì per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre, potenziandolo. È previsto che la durata massima passi da 2 a 4 giorni per tale anno 2018 e inoltre viene reintrodotta la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre. Per l'anno 2018, infatti, è anche previsto che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. La

L. 145/2018 ha prorogato anche per il 2019 tale congedo parentale potenziandolo ulteriormente: è previsto che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 5 giorni per tale anno 2019 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre.

Articolo 1, Comma 355 - Buono nido - Sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. La misura consiste nel riconoscimento dal 2017 di un voucher nel limite massimo di 1.000 euro annui (con riferimento a undici mensilità) per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il voucher può, dunque, essere percepito per un massimo di un triennio. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di limiti di spesa programmati. La L. 145/2018 ha elevato, per il triennio 2019-2021, l'importo del voucher nel limite massimo di 1.500 euro.

Articolo 1, Commi 355 e 356 - Buono nido - Rifornamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti e autonome. La disposizione è diretta a prorogare per gli anni 2017 e 2018, incrementando anche i relativi limiti di spesa, il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della L. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

L. 160/2019

Assegno di natalità. Si prevede l'estensione dell'istituto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, per la durata di un anno e incrementando del 20 per cento l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine. Lo stesso assegno è reso universale con graduazione dell'importo mensile (per dodici mensilità) in ragione dell'ISEE: 160 euro fino a ISEE 7.000 euro, 120 euro fino a ISEE 40.000 euro, 80 euro per ISEE superiore a 40.000 euro.

Buono nido - Sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. Si prevede il potenziamento rendendo strutturale l'importo base di 1.500 euro e prevedendo, sempre in via strutturale, un incremento di ulteriori 1.500 euro per ISEE fino a 25.000 euro (per un importo che diventa quindi di 3.000 euro) e di 1.000 euro per ISEE fino a 40.000 euro (per un importo che diventa quindi di 2.500 euro).

Congedo di paternità. Si prevede la proroga al 2020 e che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 7 giorni per tale anno 2020 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre.

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. È stata istituita un'autorizzazione di spesa con dotazione dal 2021 per interventi a favore della famiglia.

L. 178/2020 e L. 234/2021

Assegno di natalità. Si prevede l'estensione dell'istituto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, per la durata di un anno e incrementando del 20 per cento l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine. Lo stesso assegno è confermato universale con graduazione dell'importo mensile (per dodici mensilità) in ragione dell'ISEE: 160 euro fino a ISEE 7.000 euro; 120 euro fino a ISEE 40.000 euro, 80 euro per ISEE superiore a 40.000 euro. Dal 2022 l'intervento non è più previsto in quanto inglobato nel ridisegno complessivo dell'assegno unico e universale.

Congedo di paternità. Si prevede la proroga al 2021 e che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 10 giorni per tale anno 2021 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre. La L. 234/2021 ha messo a regime dal 2022 tale istituto (congedo di paternità a 10 giorni) e tale istituto è stato confermato dal D.Lgs. 105/2022;

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. È stata rifinanziata per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa in esame e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa alla riforma fiscale è previsto un ulteriore finanziamento strutturale per l'assegno unico e universale da attuare con successivo provvedimento legislativo.

Nel 2021, in attesa di adottare il decreto-legislativo attuativo della legge delega 46/2021 in materia del c.d. Assegno unico, è stata deliberata una sperimentazione per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 mediante un Assegno temporaneo per figli minori e una maggiorazione dell'importo degli assegni al nucleo familiare. Tale sperimentazione è stata disciplinata con D.L. 79/2021.

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Caratteristica prestazione
Congedo per assistenza disabili (L. 104/1992 art. 33–D.lgs. 151/2001 art. 42)	Lavoratori dipendenti settore privato :alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore; ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore ; ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.	Sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. Quelli concessi a titolo di prolungamento dell'astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali. È riconosciuta la contribuzione figurativa.
Congedo straordinario (L. 388/2000 art. 80, comma 2) (D.Lgs. 26.03.2001 n° 151)	Lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria; genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge oppure il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo oppure il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi a godere del congedo stesso; fratelli o sorelle (anche adottivi) – alternativamente – a determinate condizioni.	Due anni nell'arco della vita lavorativa. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro per un limite, rapportato ad un anno, inferiore o pari a un determinato tetto, inclusivo della contribuzione figurativa.

H.5 - Trattamenti di famiglia

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Requisiti reddituali
Assegni per il nucleo familiare ⁽¹⁾ (da marzo 2022 soppresso limitatamente ai nuclei con figli a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	Ai lavoratori dipendenti in attività ⁽²⁾	Variamente determinati ⁽³⁾ in ragione della composizione del nucleo familiare e del livello reddituale del nucleo familiare	Il reddito familiare non deve superare determinati limiti di reddito, stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare ⁽⁴⁾ . L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali
Assegno familiare ⁽⁵⁾ (da marzo 2022 soppresso limitatamente ai nuclei con figli a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	- coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; - pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)	La misura mensile degli assegni familiari è di € 10,21 per moglie e figli. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per i figli ed equiparati.	Per il riconoscimento delle prestazioni occorre non superare il limite di reddito familiare. Il reddito familiare non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale.
Assegno per i nuclei con almeno tre figli minori (da marzo 2022 soppresso a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	Nuclei familiari con almeno tre figli minori (assegno a carico del Comune di residenza) a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti ⁽⁶⁾	L'importo per l'anno 2021 è pari a € 145,14 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali)	L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori cocopro (collaboratori a progetto) (da marzo 2022 soppresso limitatamente ai nuclei con figli a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	Lavoratori cocopro non iscritti ad altre forme previdenziali	Estensione della disciplina dei lavoratori dipendenti	Estensione della disciplina dei lavoratori dipendenti. L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando i due tipi di reddito

(1) Con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei con figli. Gli importi dell'assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l'importo complessivo del 15%, oltre all'introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Per i nuclei orfanili gli importi in vigore precedentemente la legge finanziaria 2007 sono incrementati del 15% per il 2007 e di un ulteriore 10% a partire dal 2008. Per i nuclei con figli e componenti inabili è esteso, potenziato, il nuovo schema introdotto dal 2007 per i nuclei con figli senza componenti inabili.

(2) Spetta inoltre a: ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori richiamati alle armi; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale; alle persone assistite per tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori; ai soci di cooperative

(3) L'assegno spetta per i componenti del nucleo familiare: il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

(4) Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a un determinato ammontare - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si considerano i seguenti redditi: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali.

(5) Gli assegni spettano per i seguenti familiari: il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali); figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge); i fratelli, le sorelle e i nipoti. Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno. Per l'anno 2014 è fissato in € 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato (€ 1.235,69 per l'anno 2014 per due genitori ed equiparati).

(6) I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per il 2021 è previsto un reddito massimo ISEE di 8.788,99 euro.

Nell'ambito della spesa per prestazioni sociali in denaro è altresì contabilizzato il beneficio tributario (art. 44 del D.L. 159/2007, convertito dalla L. 222/2007) concesso ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e pari, per l'anno 2007, a 150 euro. La misura di sostegno non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti. Ai soggetti interessati è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun

familiare a carico. La misura di sostegno in esame non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

Assegno temporaneo per figli minori (luglio-dicembre 2021)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è istituito un assegno per le famiglie con figli minori. L'assegno spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF). L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. In particolare, per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno è pari a 167,5 euro (137,5+30) mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30 per cento su ciascun figlio. Gli importi mensili dell'assegno sono pertanto così determinati:

N° figli minori	Importo mensile
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Se nel nucleo sono presenti più di cinque figli minori, all'importo di 1089,0 spettante al nucleo con cinque figli vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ciascun figlio ulteriore al quinto. Se nel nucleo sono presenti figli inabili, è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio minore inabile. La spettanza dell'assegno viene determinata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50.000 euro. In particolare, l'importo sopra determinato:

- spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7.000 euro;
- per un ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 15.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50 per cento in corrispondenza di un ISEE pari a 15.000 euro;
- per un ISEE superiore a 15.000 euro e non superiore a 40.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40000 euro, un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 40.000 euro e non superiore a 50.000 euro: si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 50.000 euro l'assegno non spetta.

Maggiorazione assegno al nucleo familiare (luglio-dicembre 2021). A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili maggiori di zero in vigore dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988, convertito dalla L.

153/1988, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio.

Il D.Lgs. 230/2021 che ha disciplinato l'istituto dell'Assegno unico e universale con effetto da marzo 2022 ha altresì previsto che le due prestazioni introdotte in via temporanea per il 2021 (assegno temporaneo per nuclei con figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con figli) rimangano in vigore anche per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Assegno unico e universale

Sintesi delle caratteristiche normativo-istituzionali dell'Assegno unico e universale:

L'assegno unico universale che viene riconosciuto a domanda dal 1° marzo 2022 è stato introdotto con contestuale soppressione, in quanto sostituiti e potenziati dal medesimo, dei seguenti istituti:

- Assegno familiare per nuclei con figli;
- Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65, L. 448/1998);
- Detrazione per figli a carico con età non superiore a 21 anni.

Interazione con RdC (Reddito di cittadinanza). L'assegno unico è compatibile con il RdC. Per i nuclei familiari percettori di RdC, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del RdC, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità. Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai minori e/o ai figli maggiorenni con età compresa tra 18 e 21 anni beneficiari dell'assegno unico che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza adottata per RdC. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal RdC si è utilizzata la seguente formula:

$$ImportoRdc * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove: qm_i è il parametro della scala di equivalenza adottata per RdC riferito a ciascun minore (i) presente nel nucleo; Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza adottata per RdC riferita a tutti i componenti del nucleo.

Trattasi di impostazione analoga seguita per la c.d. misura "ponte" dell'Assegno temporaneo per nuclei con figli in vigore da luglio 2021 a febbraio 2022.

Dal 2024 con il superamento di RdC come previsto dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023-2025) per tali nuclei familiari l'assegno unico viene erogato per intero assorbendo dunque la quota RdC relativa ai minori e/o ai figli maggiorenni con età compresa tra 18 e 21 anni, non sussistendo più tale prestazione.

Assegno unico e universale - Anno 2022

Per ciascun figlio minore o disabile è previsto un importo pari a 175 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per ciascun figlio ulteriore al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per ciascun figlio disabile fino al compimento del ventunesimo anno è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, dell'importo pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- Per ciascun figlio disabile maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto una maggiorazione dell'importo pari a 80 euro mensili.
- Per i figli delle madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione di 20 euro mensili per ciascun figlio.
- Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
- È previsto il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo
- In via transitoria è una maggiorazione all'importo dell'assegno che compensa alcune particolari situazioni di vulnerabilità in cui il combinato disposto delle attuali detrazioni e ANF risulta più favorevole dell'assegno unico
- L'importo dell'assegno e delle soglie ISEE è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita

Assegno unico e universale - Importi Anno 2022

Gli importi (in euro) per l'anno 2022 sono indicati nella Tavola seguente. Nel caso di figli minorenni o disabili, l'importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15 mila euro di ISEE. Tra 15 e 40 mila euro di ISEE l'importo si riduce linearmente. A partire da 40 mila euro di ISEE, l'importo si stabilizza sul valore minimo di 50 euro mensili a figlio (600 euro annui).

Importi mensili (in euro) Assegno Unico e Universale - anno 2022 - dlgs n. 230/2021 come modificato da DL n. 73/2022

ISEE			Assegno figli minori e disabili (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriore al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni (4.3)	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli (10)
da	fine	a									
		15.000,00	175,0	85,0	85,0	105,0	95,0	85,0	20,0	30,0	100,0
da	15.000,01	a 15.100,00	174,5	84,8	84,7	105,0	95,0	85,0	20,0	29,9	100,0
da	15.100,01	a 15.200,00	174,0	84,5	84,4	105,0	95,0	85,0	20,0	29,8	100,0
da	15.200,01	a 15.300,00	173,5	84,3	84,2	105,0	95,0	85,0	20,0	29,6	100,0
da	15.300,01	a 15.400,00	173,0	84,0	83,9	105,0	95,0	85,0	20,0	29,5	100,0
da	15.400,01	a 15.500,00	172,5	83,8	83,6	105,0	95,0	85,0	20,0	29,4	100,0
da	15.500,01	a 15.600,00	172,0	83,6	83,3	105,0	95,0	85,0	20,0	29,3	100,0
da	15.600,01	a 15.700,00	171,5	83,3	83,0	105,0	95,0	85,0	20,0	29,2	100,0
da	15.700,01	a 15.800,00	171,0	83,1	82,8	105,0	95,0	85,0	20,0	29,0	100,0
da	15.800,01	a 15.900,00	170,5	82,8	82,5	105,0	95,0	85,0	20,0	28,9	100,0
da	15.900,01	a 16.000,00	170,0	82,6	82,2	105,0	95,0	85,0	20,0	28,8	100,0
da	16.000,01	a 16.100,00	169,5	82,4	81,9	105,0	95,0	85,0	20,0	28,7	100,0
da	16.100,01	a 16.200,00	169,0	82,1	81,6	105,0	95,0	85,0	20,0	28,6	100,0
da	16.200,01	a 16.300,00	168,5	81,9	81,4	105,0	95,0	85,0	20,0	28,4	100,0
da	16.300,01	a 16.400,00	168,0	81,6	81,1	105,0	95,0	85,0	20,0	28,3	100,0
da	16.400,01	a 16.500,00	167,5	81,4	80,8	105,0	95,0	85,0	20,0	28,2	100,0
da	16.500,01	a 16.600,00	167,0	81,2	80,5	105,0	95,0	85,0	20,0	28,1	100,0
da	16.600,01	a 16.700,00	166,5	80,9	80,2	105,0	95,0	85,0	20,0	28,0	100,0
da	16.700,01	a 16.800,00	166,0	80,7	80,0	105,0	95,0	85,0	20,0	27,8	100,0
da	16.800,01	a 16.900,00	165,5	80,4	79,7	105,0	95,0	85,0	20,0	27,7	100,0
da	16.900,01	a 17.000,00	165,0	80,2	79,4	105,0	95,0	85,0	20,0	27,6	100,0
da	17.000,01	a 17.100,00	164,5	80,0	79,1	105,0	95,0	85,0	20,0	27,5	100,0
da	17.100,01	a 17.200,00	164,0	79,7	78,8	105,0	95,0	85,0	20,0	27,4	100,0
da	17.200,01	a 17.300,00	163,5	79,5	78,6	105,0	95,0	85,0	20,0	27,2	100,0
da	17.300,01	a 17.400,00	163,0	79,2	78,3	105,0	95,0	85,0	20,0	27,1	100,0
da	17.400,01	a 17.500,00	162,5	79,0	78,0	105,0	95,0	85,0	20,0	27,0	100,0
da	17.500,01	a 17.600,00	162,0	78,8	77,7	105,0	95,0	85,0	20,0	26,9	100,0
da	17.600,01	a 17.700,00	161,5	78,5	77,4	105,0	95,0	85,0	20,0	26,8	100,0
da	17.700,01	a 17.800,00	161,0	78,3	77,2	105,0	95,0	85,0	20,0	26,6	100,0
da	17.800,01	a 17.900,00	160,5	78,0	76,9	105,0	95,0	85,0	20,0	26,5	100,0
da	17.900,01	a 18.000,00	160,0	77,8	76,6	105,0	95,0	85,0	20,0	26,4	100,0
da	18.000,01	a 18.100,00	159,5	77,6	76,3	105,0	95,0	85,0	20,0	26,3	100,0
da	18.100,01	a 18.200,00	159,0	77,3	76,0	105,0	95,0	85,0	20,0	26,2	100,0
da	18.200,01	a 18.300,00	158,5	77,1	75,8	105,0	95,0	85,0	20,0	26,0	100,0
da	18.300,01	a 18.400,00	158,0	76,8	75,5	105,0	95,0	85,0	20,0	25,9	100,0
da	18.400,01	a 18.500,00	157,5	76,6	75,2	105,0	95,0	85,0	20,0	25,8	100,0
da	18.500,01	a 18.600,00	157,0	76,4	74,9	105,0	95,0	85,0	20,0	25,7	100,0
da	18.600,01	a 18.700,00	156,5	76,1	74,6	105,0	95,0	85,0	20,0	25,6	100,0
da	18.700,01	a 18.800,00	156,0	75,9	74,4	105,0	95,0	85,0	20,0	25,4	100,0
da	18.800,01	a 18.900,00	155,5	75,6	74,1	105,0	95,0	85,0	20,0	25,3	100,0
da	18.900,01	a 19.000,00	155,0	75,4	73,8	105,0	95,0	85,0	20,0	25,2	100,0
da	19.000,01	a 19.100,00	154,5	75,2	73,5	105,0	95,0	85,0	20,0	25,1	100,0
da	19.100,01	a 19.200,00	154,0	74,9	73,2	105,0	95,0	85,0	20,0	25,0	100,0
da	19.200,01	a 19.300,00	153,5	74,7	73,0	105,0	95,0	85,0	20,0	24,8	100,0
da	19.300,01	a 19.400,00	153,0	74,4	72,7	105,0	95,0	85,0	20,0	24,7	100,0
da	19.400,01	a 19.500,00	152,5	74,2	72,4	105,0	95,0	85,0	20,0	24,6	100,0
da	19.500,01	a 19.600,00	152,0	74,0	72,1	105,0	95,0	85,0	20,0	24,5	100,0
da	19.600,01	a 19.700,00	151,5	73,7	71,8	105,0	95,0	85,0	20,0	24,4	100,0
da	19.700,01	a 19.800,00	151,0	73,5	71,6	105,0	95,0	85,0	20,0	24,2	100,0
da	19.800,01	a 19.900,00	150,5	73,2	71,3	105,0	95,0	85,0	20,0	24,1	100,0
da	19.900,01	a 20.000,00	150,0	73,0	71,0	105,0	95,0	85,0	20,0	24,0	100,0
da	20.000,01	a 20.100,00	149,5	72,8	70,7	105,0	95,0	85,0	20,0	23,9	100,0
da	20.100,01	a 20.200,00	149,0	72,5	70,4	105,0	95,0	85,0	20,0	23,8	100,0
da	20.200,01	a 20.300,00	148,5	72,3	70,2	105,0	95,0	85,0	20,0	23,6	100,0
da	20.300,01	a 20.400,00	148,0	72,0	69,9	105,0	95,0	85,0	20,0	23,5	100,0
da	20.400,01	a 20.500,00	147,5	71,8	69,6	105,0	95,0	85,0	20,0	23,4	100,0
da	20.500,01	a 20.600,00	147,0	71,6	69,3	105,0	95,0	85,0	20,0	23,3	100,0
da	20.600,01	a 20.700,00	146,5	71,3	69,0	105,0	95,0	85,0	20,0	23,2	100,0
da	20.700,01	a 20.800,00	146,0	71,1	68,8	105,0	95,0	85,0	20,0	23,0	100,0
da	20.800,01	a 20.900,00	145,5	70,8	68,5	105,0	95,0	85,0	20,0	22,9	100,0
da	20.900,01	a 21.000,00	145,0	70,6	68,2	105,0	95,0	85,0	20,0	22,8	100,0
da	21.000,01	a 21.100,00	144,5	70,4	67,9	105,0	95,0	85,0	20,0	22,7	100,0
da	21.100,01	a 21.200,00	144,0	70,1	67,6	105,0	95,0	85,0	20,0	22,6	100,0
da	21.200,01	a 21.300,00	143,5	69,9	67,4	105,0	95,0	85,0	20,0	22,4	100,0
da	21.300,01	a 21.400,00	143,0	69,6	67,1	105,0	95,0	85,0	20,0	22,3	100,0
da	21.400,01	a 21.500,00	142,5	69,4	66,8	105,0	95,0	85,0	20,0	22,2	100,0
da	21.500,01	a 21.600,00	142,0	69,2	66,5	105,0	95,0	85,0	20,0	22,1	100,0
da	21.600,01	a 21.700,00	141,5	68,9	66,2	105,0	95,0	85,0	20,0	22,0	100,0
da	21.700,01	a 21.800,00	141,0	68,7	66,0	105,0	95,0	85,0	20,0	21,8	100,0
da	21.800,01	a 21.900,00	140,5	68,4	65,7	105,0	95,0	85,0	20,0	21,7	100,0
da	21.900,01	a 22.000,00	140,0	68,2	65,4	105,0	95,0	85,0	20,0	21,6	100,0
da	22.000,01	a 22.100,00	139,5	68,0	65,1	105,0	95,0	85,0	20,0	21,5	100,0
da	22.100,01	a 22.200,00	139,0	67,7	64,8	105,0	95,0	85,0	20,0	21,4	100,0
da	22.200,01	a 22.300,00	138,5	67,5	64,6	105,0	95,0	85,0	20,0	21,2	100,0
da	22.300,01	a 22.400,00	138,0	67,2	64,3	105,0	95,0	85,0	20,0	21,1	100,0

continua

continua

ISEE			Assegno figli minori e disabili (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriore al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni (4.3)	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli (10)	
da	22.400,01	a	22.500,00	137,5	67,0	64,0	105,0	95,0	85,0	20,0	21,0	100,0
da	22.500,01	a	22.600,00	137,0	66,8	63,7	105,0	95,0	85,0	20,0	20,9	100,0
da	22.600,01	a	22.700,00	136,5	66,5	63,4	105,0	95,0	85,0	20,0	20,8	100,0
da	22.700,01	a	22.800,00	136,0	66,3	63,2	105,0	95,0	85,0	20,0	20,6	100,0
da	22.800,01	a	22.900,00	135,5	66,0	62,9	105,0	95,0	85,0	20,0	20,5	100,0
da	22.900,01	a	23.000,00	135,0	65,8	62,6	105,0	95,0	85,0	20,0	20,4	100,0
da	23.000,01	a	23.100,00	134,5	65,6	62,3	105,0	95,0	85,0	20,0	20,3	100,0
da	23.100,01	a	23.200,00	134,0	65,3	62,0	105,0	95,0	85,0	20,0	20,2	100,0
da	23.200,01	a	23.300,00	133,5	65,1	61,8	105,0	95,0	85,0	20,0	20,0	100,0
da	23.300,01	a	23.400,00	133,0	64,8	61,5	105,0	95,0	85,0	20,0	19,9	100,0
da	23.400,01	a	23.500,00	132,5	64,6	61,2	105,0	95,0	85,0	20,0	19,8	100,0
da	23.500,01	a	23.600,00	132,0	64,4	60,9	105,0	95,0	85,0	20,0	19,7	100,0
da	23.600,01	a	23.700,00	131,5	64,1	60,6	105,0	95,0	85,0	20,0	19,6	100,0
da	23.700,01	a	23.800,00	131,0	63,9	60,4	105,0	95,0	85,0	20,0	19,4	100,0
da	23.800,01	a	23.900,00	130,5	63,6	60,1	105,0	95,0	85,0	20,0	19,3	100,0
da	23.900,01	a	24.000,00	130,0	63,4	59,8	105,0	95,0	85,0	20,0	19,2	100,0
da	24.000,01	a	24.100,00	129,5	63,2	59,5	105,0	95,0	85,0	20,0	19,1	100,0
da	24.100,01	a	24.200,00	129,0	62,9	59,2	105,0	95,0	85,0	20,0	19,0	100,0
da	24.200,01	a	24.300,00	128,5	62,7	59,0	105,0	95,0	85,0	20,0	18,8	100,0
da	24.300,01	a	24.400,00	128,0	62,4	58,7	105,0	95,0	85,0	20,0	18,7	100,0
da	24.400,01	a	24.500,00	127,5	62,2	58,4	105,0	95,0	85,0	20,0	18,6	100,0
da	24.500,01	a	24.600,00	127,0	62,0	58,1	105,0	95,0	85,0	20,0	18,5	100,0
da	24.600,01	a	24.700,00	126,5	61,7	57,8	105,0	95,0	85,0	20,0	18,4	100,0
da	24.700,01	a	24.800,00	126,0	61,5	57,6	105,0	95,0	85,0	20,0	18,2	100,0
da	24.800,01	a	24.900,00	125,5	61,2	57,3	105,0	95,0	85,0	20,0	18,1	100,0
da	24.900,01	a	25.000,00	125,0	61,0	57,0	105,0	95,0	85,0	20,0	18,0	100,0
da	25.000,01	a	25.100,00	124,5	60,8	56,7	105,0	95,0	85,0	20,0	17,9	100,0
da	25.100,01	a	25.200,00	124,0	60,5	56,4	105,0	95,0	85,0	20,0	17,8	100,0
da	25.200,01	a	25.300,00	123,5	60,3	56,2	105,0	95,0	85,0	20,0	17,6	100,0
da	25.300,01	a	25.400,00	123,0	60,0	55,9	105,0	95,0	85,0	20,0	17,5	100,0
da	25.400,01	a	25.500,00	122,5	59,8	55,6	105,0	95,0	85,0	20,0	17,4	100,0
da	25.500,01	a	25.600,00	122,0	59,6	55,3	105,0	95,0	85,0	20,0	17,3	100,0
da	25.600,01	a	25.700,00	121,5	59,3	55,0	105,0	95,0	85,0	20,0	17,2	100,0
da	25.700,01	a	25.800,00	121,0	59,1	54,8	105,0	95,0	85,0	20,0	17,0	100,0
da	25.800,01	a	25.900,00	120,5	58,8	54,5	105,0	95,0	85,0	20,0	16,9	100,0
da	25.900,01	a	26.000,00	120,0	58,6	54,2	105,0	95,0	85,0	20,0	16,8	100,0
da	26.000,01	a	26.100,00	119,5	58,4	53,9	105,0	95,0	85,0	20,0	16,7	100,0
da	26.100,01	a	26.200,00	119,0	58,1	53,6	105,0	95,0	85,0	20,0	16,6	100,0
da	26.200,01	a	26.300,00	118,5	57,9	53,4	105,0	95,0	85,0	20,0	16,4	100,0
da	26.300,01	a	26.400,00	118,0	57,6	53,1	105,0	95,0	85,0	20,0	16,3	100,0
da	26.400,01	a	26.500,00	117,5	57,4	52,8	105,0	95,0	85,0	20,0	16,2	100,0
da	26.500,01	a	26.600,00	117,0	57,2	52,5	105,0	95,0	85,0	20,0	16,1	100,0
da	26.600,01	a	26.700,00	116,5	56,9	52,2	105,0	95,0	85,0	20,0	16,0	100,0
da	26.700,01	a	26.800,00	116,0	56,7	52,0	105,0	95,0	85,0	20,0	15,8	100,0
da	26.800,01	a	26.900,00	115,5	56,4	51,7	105,0	95,0	85,0	20,0	15,7	100,0
da	26.900,01	a	27.000,00	115,0	56,2	51,4	105,0	95,0	85,0	20,0	15,6	100,0
da	27.000,01	a	27.100,00	114,5	56,0	51,1	105,0	95,0	85,0	20,0	15,5	100,0
da	27.100,01	a	27.200,00	114,0	55,7	50,8	105,0	95,0	85,0	20,0	15,4	100,0
da	27.200,01	a	27.300,00	113,5	55,5	50,6	105,0	95,0	85,0	20,0	15,2	100,0
da	27.300,01	a	27.400,00	113,0	55,2	50,3	105,0	95,0	85,0	20,0	15,1	100,0
da	27.400,01	a	27.500,00	112,5	55,0	50,0	105,0	95,0	85,0	20,0	15,0	100,0
da	27.500,01	a	27.600,00	112,0	54,8	49,7	105,0	95,0	85,0	20,0	14,9	100,0
da	27.600,01	a	27.700,00	111,5	54,5	49,4	105,0	95,0	85,0	20,0	14,8	100,0
da	27.700,01	a	27.800,00	111,0	54,3	49,2	105,0	95,0	85,0	20,0	14,6	100,0
da	27.800,01	a	27.900,00	110,5	54,0	48,9	105,0	95,0	85,0	20,0	14,5	100,0
da	27.900,01	a	28.000,00	110,0	53,8	48,6	105,0	95,0	85,0	20,0	14,4	100,0
da	28.000,01	a	28.100,00	109,5	53,6	48,3	105,0	95,0	85,0	20,0	14,3	100,0
da	28.100,01	a	28.200,00	109,0	53,3	48,0	105,0	95,0	85,0	20,0	14,2	100,0
da	28.200,01	a	28.300,00	108,5	53,1	47,8	105,0	95,0	85,0	20,0	14,0	100,0
da	28.300,01	a	28.400,00	108,0	52,8	47,5	105,0	95,0	85,0	20,0	13,9	100,0
da	28.400,01	a	28.500,00	107,5	52,6	47,2	105,0	95,0	85,0	20,0	13,8	100,0
da	28.500,01	a	28.600,00	107,0	52,4	46,9	105,0	95,0	85,0	20,0	13,7	100,0
da	28.600,01	a	28.700,00	106,5	52,1	46,6	105,0	95,0	85,0	20,0	13,6	100,0
da	28.700,01	a	28.800,00	106,0	51,9	46,4	105,0	95,0	85,0	20,0	13,4	100,0
da	28.800,01	a	28.900,00	105,5	51,6	46,1	105,0	95,0	85,0	20,0	13,3	100,0
da	28.900,01	a	29.000,00	105,0	51,4	45,8	105,0	95,0	85,0	20,0	13,2	100,0
da	29.000,01	a	29.100,00	104,5	51,2	45,5	105,0	95,0	85,0	20,0	13,1	100,0
da	29.100,01	a	29.200,00	104,0	50,9	45,2	105,0	95,0	85,0	20,0	13,0	100,0
da	29.200,01	a	29.300,00	103,5	50,7	45,0	105,0	95,0	85,0	20,0	12,8	100,0
da	29.300,01	a	29.400,00	103,0	50,4	44,7	105,0	95,0	85,0	20,0	12,7	100,0
da	29.400,01	a	29.500,00	102,5	50,2	44,4	105,0	95,0	85,0	20,0	12,6	100,0
da	29.500,01	a	29.600,00	102,0	50,0	44,1	105,0	95,0	85,0	20,0	12,5	100,0
da	29.600,01	a	29.700,00	101,5	49,7	43,8	105,0	95,0	85,0	20,0	12,4	100,0
da	29.700,01	a	29.800,00	101,0	49,5	43,6	105,0	95,0	85,0	20,0	12,2	100,0
da	29.800,01	a	29.900,00	100,5	49,2	43,3	105,0	95,0	85,0	20,0	12,1	100,0

continua

continua

ISEE			Assegno figli minori e disabili	Assegno figli 18-20 anni	Maggiorazione figli ulteriore al secondo	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni	bonus secondo percettore di reddito	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli
			(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(7)	(8)	(10)
da	29.900,01	a	30.000,00	100,0	49,0	43,0	105,0	95,0	85,0	20,0	12,0
da	30.000,01	a	30.100,00	99,5	48,8	42,7	105,0	95,0	85,0	20,0	11,9
da	30.100,01	a	30.200,00	99,0	48,5	42,4	105,0	95,0	85,0	20,0	11,8
da	30.200,01	a	30.300,00	98,5	48,3	42,2	105,0	95,0	85,0	20,0	11,6
da	30.300,01	a	30.400,00	98,0	48,0	41,9	105,0	95,0	85,0	20,0	11,5
da	30.400,01	a	30.500,00	97,5	47,8	41,6	105,0	95,0	85,0	20,0	11,4
da	30.500,01	a	30.600,00	97,0	47,6	41,3	105,0	95,0	85,0	20,0	11,3
da	30.600,01	a	30.700,00	96,5	47,3	41,0	105,0	95,0	85,0	20,0	11,2
da	30.700,01	a	30.800,00	96,0	47,1	40,8	105,0	95,0	85,0	20,0	11,0
da	30.800,01	a	30.900,00	95,5	46,8	40,5	105,0	95,0	85,0	20,0	10,9
da	30.900,01	a	31.000,00	95,0	46,6	40,2	105,0	95,0	85,0	20,0	10,8
da	31.000,01	a	31.100,00	94,5	46,4	39,9	105,0	95,0	85,0	20,0	10,7
da	31.100,01	a	31.200,00	94,0	46,1	39,6	105,0	95,0	85,0	20,0	10,6
da	31.200,01	a	31.300,00	93,5	45,9	39,4	105,0	95,0	85,0	20,0	10,4
da	31.300,01	a	31.400,00	93,0	45,6	39,1	105,0	95,0	85,0	20,0	10,3
da	31.400,01	a	31.500,00	92,5	45,4	38,8	105,0	95,0	85,0	20,0	10,2
da	31.500,01	a	31.600,00	92,0	45,2	38,5	105,0	95,0	85,0	20,0	10,1
da	31.600,01	a	31.700,00	91,5	44,9	38,2	105,0	95,0	85,0	20,0	10,0
da	31.700,01	a	31.800,00	91,0	44,7	38,0	105,0	95,0	85,0	20,0	9,8
da	31.800,01	a	31.900,00	90,5	44,4	37,7	105,0	95,0	85,0	20,0	9,7
da	31.900,01	a	32.000,00	90,0	44,2	37,4	105,0	95,0	85,0	20,0	9,6
da	32.000,01	a	32.100,00	89,5	44,0	37,1	105,0	95,0	85,0	20,0	9,5
da	32.100,01	a	32.200,00	89,0	43,7	36,8	105,0	95,0	85,0	20,0	9,4
da	32.200,01	a	32.300,00	88,5	43,5	36,6	105,0	95,0	85,0	20,0	9,2
da	32.300,01	a	32.400,00	88,0	43,2	36,3	105,0	95,0	85,0	20,0	9,1
da	32.400,01	a	32.500,00	87,5	43,0	36,0	105,0	95,0	85,0	20,0	9,0
da	32.500,01	a	32.600,00	87,0	42,8	35,7	105,0	95,0	85,0	20,0	8,9
da	32.600,01	a	32.700,00	86,5	42,5	35,4	105,0	95,0	85,0	20,0	8,8
da	32.700,01	a	32.800,00	86,0	42,3	35,2	105,0	95,0	85,0	20,0	8,6
da	32.800,01	a	32.900,00	85,5	42,0	34,9	105,0	95,0	85,0	20,0	8,5
da	32.900,01	a	33.000,00	85,0	41,8	34,6	105,0	95,0	85,0	20,0	8,4
da	33.000,01	a	33.100,00	84,5	41,6	34,3	105,0	95,0	85,0	20,0	8,3
da	33.100,01	a	33.200,00	84,0	41,3	34,0	105,0	95,0	85,0	20,0	8,2
da	33.200,01	a	33.300,00	83,5	41,1	33,8	105,0	95,0	85,0	20,0	8,0
da	33.300,01	a	33.400,00	83,0	40,8	33,5	105,0	95,0	85,0	20,0	7,9
da	33.400,01	a	33.500,00	82,5	40,6	33,2	105,0	95,0	85,0	20,0	7,8
da	33.500,01	a	33.600,00	82,0	40,4	32,9	105,0	95,0	85,0	20,0	7,7
da	33.600,01	a	33.700,00	81,5	40,1	32,6	105,0	95,0	85,0	20,0	7,6
da	33.700,01	a	33.800,00	81,0	39,9	32,4	105,0	95,0	85,0	20,0	7,4
da	33.800,01	a	33.900,00	80,5	39,6	32,1	105,0	95,0	85,0	20,0	7,3
da	33.900,01	a	34.000,00	80,0	39,4	31,8	105,0	95,0	85,0	20,0	7,2
da	34.000,01	a	34.100,00	79,5	39,2	31,5	105,0	95,0	85,0	20,0	7,1
da	34.100,01	a	34.200,00	79,0	38,9	31,2	105,0	95,0	85,0	20,0	7,0
da	34.200,01	a	34.300,00	78,5	38,7	31,0	105,0	95,0	85,0	20,0	6,8
da	34.300,01	a	34.400,00	78,0	38,4	30,7	105,0	95,0	85,0	20,0	6,7
da	34.400,01	a	34.500,00	77,5	38,2	30,4	105,0	95,0	85,0	20,0	6,6
da	34.500,01	a	34.600,00	77,0	38,0	30,1	105,0	95,0	85,0	20,0	6,5
da	34.600,01	a	34.700,00	76,5	37,7	29,8	105,0	95,0	85,0	20,0	6,4
da	34.700,01	a	34.800,00	76,0	37,5	29,6	105,0	95,0	85,0	20,0	6,2
da	34.800,01	a	34.900,00	75,5	37,2	29,3	105,0	95,0	85,0	20,0	6,1
da	34.900,01	a	35.000,00	75,0	37,0	29,0	105,0	95,0	85,0	20,0	6,0
da	35.000,01	a	35.100,00	74,5	36,8	28,7	105,0	95,0	85,0	20,0	5,9
da	35.100,01	a	35.200,00	74,0	36,5	28,4	105,0	95,0	85,0	20,0	5,8
da	35.200,01	a	35.300,00	73,5	36,3	28,2	105,0	95,0	85,0	20,0	5,6
da	35.300,01	a	35.400,00	73,0	36,0	27,9	105,0	95,0	85,0	20,0	5,5
da	35.400,01	a	35.500,00	72,5	35,8	27,6	105,0	95,0	85,0	20,0	5,4
da	35.500,01	a	35.600,00	72,0	35,6	27,3	105,0	95,0	85,0	20,0	5,3
da	35.600,01	a	35.700,00	71,5	35,3	27,0	105,0	95,0	85,0	20,0	5,2
da	35.700,01	a	35.800,00	71,0	35,1	26,8	105,0	95,0	85,0	20,0	5,0
da	35.800,01	a	35.900,00	70,5	34,8	26,5	105,0	95,0	85,0	20,0	4,9
da	35.900,01	a	36.000,00	70,0	34,6	26,2	105,0	95,0	85,0	20,0	4,8
da	36.000,01	a	36.100,00	69,5	34,4	25,9	105,0	95,0	85,0	20,0	4,7
da	36.100,01	a	36.200,00	69,0	34,1	25,6	105,0	95,0	85,0	20,0	4,6
da	36.200,01	a	36.300,00	68,5	33,9	25,4	105,0	95,0	85,0	20,0	4,4
da	36.300,01	a	36.400,00	68,0	33,6	25,1	105,0	95,0	85,0	20,0	4,3
da	36.400,01	a	36.500,00	67,5	33,4	24,8	105,0	95,0	85,0	20,0	4,2
da	36.500,01	a	36.600,00	67,0	33,2	24,5	105,0	95,0	85,0	20,0	4,1
da	36.600,01	a	36.700,00	66,5	32,9	24,2	105,0	95,0	85,0	20,0	4,0
da	36.700,01	a	36.800,00	66,0	32,7	24,0	105,0	95,0	85,0	20,0	3,8
da	36.800,01	a	36.900,00	65,5	32,4	23,7	105,0	95,0	85,0	20,0	3,7
da	36.900,01	a	37.000,00	65,0	32,2	23,4	105,0	95,0	85,0	20,0	3,6
da	37.000,01	a	37.100,00	64,5	32,0	23,1	105,0	95,0	85,0	20,0	3,5
da	37.100,01	a	37.200,00	64,0	31,7	22,8	105,0	95,0	85,0	20,0	3,4
da	37.200,01	a	37.300,00	63,5	31,5	22,6	105,0	95,0	85,0	20,0	3,2
da	37.300,01	a	37.400,00	63,0	31,2	22,3	105,0	95,0	85,0	20,0	3,1
da	37.400,01	a	37.500,00	62,5	31,0	22,0	105,0	95,0	85,0	20,0	3,0
da	37.500,01	a	37.600,00	62,0	30,8	21,7	105,0	95,0	85,0	20,0	2,9
da	37.600,01	a	37.700,00	61,5	30,5	21,4	105,0	95,0	85,0	20,0	2,8
da	37.700,01	a	37.800,00	61,0	30,3	21,2	105,0	95,0	85,0	20,0	2,6
da	37.800,01	a	37.900,00	60,5	30,0	20,9	105,0	95,0	85,0	20,0	2,5
da	37.900,01	a	38.000,00	60,0	29,8	20,6	105,0	95,0	85,0	20,0	2,4
da	38.000,01	a	38.100,00	59,5	29,6	20,3	105,0	95,0	85,0	20,0	2,3
da	38.100,01	a	38.200,00	59,0	29,3	20,0	105,0	95,0	85,0	20,0	2,2
da	38.200,01	a	38.300,00	58,5	29,1	19,8	105,0	95,0	85,0	20,0	2,0
da	38.300,01	a	38.400,00	58,0	28,8	19,5	105,0	95,0	85,0	20,0	1,9
da	38.400,01	a	38.500,00	57,5	28,6	19,2	105,0	95,0	85,0	20,0	1,8
da	38.500,01	a	38.600,00	57,0	28,4	18,9	105,0	95,0	85,0	20,0	1,7
da	38.600,01	a	38.700,00	56,5	28,1	18,6	105,0	95,0	85,0	20,0	1,6
da	38.700,01	a	38.800,00	56,0	27,9	18,4	105,0	95,0	85,0	20,0	1,4
da	38.800,01	a	38.900,00	55,5	27,6	18,1	105,0	95,0	85,0	20,0	1,3
da	38.900,01	a	39.000,00	55,0	27,4	17,8	105,0	95,0	85,0	20,0	1,2
da	39.000,01	a	39.100,00	54,5	27,2	17,5	105,0	95,0	85,0	20,0	1,1
da	39.100,01	a	39.200,00	54,0	26,9	17,2	105,0	95,0	85,0	20,0	1,0
da	39.200,01	a	39.300,00	53,5	26,7	17,0	105,0	95,0	85,0	20,0	0,8
da	39.300,01	a	39.400,00	53,0	26,4	16,7	105,0	95,0	85,0	20,0	0,7
da	39.400,01	a	39.500,00	52,5	26,2	16,4	105,0	95,0	85,0	20,0	0,6
da	39.500,01	a	39.600,00	52,0	26,0	16,1	105,0	95,0	85,0	20,0	0,5
da	39.600,01	a	39.700,00	51,5	25,7	15,8	105,0	95,0	85,0	20,0	0,4
da	39.700,01	a	39.800,00	51,0	25,5	15,6	105,0	95,0	85,0	20,0	0,2
da	39.800,01	a	39.900,00	50,5	25,2	15,3	105,0	95,0	85,0	20,0	0,1
da	39.900,01	a	40.000,00	50,0	25,0	15,0	105,0	95,0	85,0	20,0	0,0
da	oltre	40.000,00		50,0	25,0	15,0	105,0	95,0	85,0	20,0	0,0

Assegno unico e universale - Importi Anno 2023

Gli importi (in euro) per l'anno 2023 sono indicati nella Tavola seguente. Rispetto all'anno 2022 gli importi:

- sono stati rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno 2022 (+8,1 per cento) unitamente alle soglie ISEE;
- sono stati ulteriormente incrementati per effetto delle modifiche stabilite dalla L. 197/2022. In sintesi:
 - incremento del 50 per cento dell'assegno mensile per i minori fino al compimento di un anno di età;
 - per i nuclei con tre o più figli, incremento del 50 per cento dell'assegno mensile per i minori con età compresa tra un anno e tre anni per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
 - incremento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria per i nuclei con quattro o più figli.

Importi mensili (in euro) Assegno Unico e Universale - anno 2023

ISEE		Assegno figli minori e disabili	Assegno figli 18-20 anni	Maggiorazione figli ulteriore al secondo	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni	Bonus secondo percettore di reddito	Assegno figli minori < 1	Assegno figli minori con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con tre o più figli	Maggiorazione forfetaria per nuclei con 4 o più figli
da	a	(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(7)	(8)	(1.1)	(1.2)	(10)
fino												
da	16.215,01	a	16.215,00	189,2	91,9	91,9	113,5	102,7	91,9	21,6	32,4	283,8
da	16.215,01	a	16.323,10	188,6	91,7	91,6	113,5	102,7	91,9	21,6	32,3	282,9
da	16.323,11	a	16.431,20	188,1	91,3	91,2	113,5	102,7	91,9	21,6	32,2	282,2
da	16.431,21	a	16.539,30	187,6	91,1	91,0	113,5	102,7	91,9	21,6	32,0	281,4
da	16.539,31	a	16.647,40	187,0	90,8	90,7	113,5	102,7	91,9	21,6	31,9	280,5
da	16.647,41	a	16.755,50	186,5	90,6	90,4	113,5	102,7	91,9	21,6	31,8	279,8
da	16.755,51	a	16.863,60	185,9	90,4	90,0	113,5	102,7	91,9	21,6	31,7	278,9
da	16.863,61	a	16.971,70	185,4	90,0	89,7	113,5	102,7	91,9	21,6	31,6	278,1
da	16.971,71	a	17.079,80	184,9	89,8	89,5	113,5	102,7	91,9	21,6	31,3	277,4
da	17.079,81	a	17.187,90	184,3	89,5	89,2	113,5	102,7	91,9	21,6	31,2	276,5
da	17.187,91	a	17.296,00	183,8	89,3	88,9	113,5	102,7	91,9	21,6	31,1	275,7
da	17.296,01	a	17.404,10	183,2	89,1	88,5	113,5	102,7	91,9	21,6	31,0	274,8
da	17.404,11	a	17.512,20	182,7	88,8	88,2	113,5	102,7	91,9	21,6	30,9	274,1
da	17.512,21	a	17.620,30	182,1	88,5	88,0	113,5	102,7	91,9	21,6	30,7	273,2
da	17.620,31	a	17.728,40	181,6	88,2	87,7	113,5	102,7	91,9	21,6	30,6	272,4
da	17.728,41	a	17.836,50	181,1	88,0	87,3	113,5	102,7	91,9	21,6	30,5	271,7
da	17.836,51	a	17.944,60	180,5	87,8	87,0	113,5	102,7	91,9	21,6	30,4	270,8
da	17.944,61	a	18.052,70	180,0	87,5	86,7	113,5	102,7	91,9	21,6	30,3	270,0
da	18.052,71	a	18.160,80	179,4	87,2	86,5	113,5	102,7	91,9	21,6	30,1	269,1
da	18.160,81	a	18.268,90	178,9	86,9	86,2	113,5	102,7	91,9	21,6	29,9	268,4
da	18.268,91	a	18.377,00	178,4	86,7	85,8	113,5	102,7	91,9	21,6	29,8	267,6
da	18.377,01	a	18.485,10	177,8	86,5	85,5	113,5	102,7	91,9	21,6	29,7	266,7
da	18.485,11	a	18.593,20	177,3	86,2	85,2	113,5	102,7	91,9	21,6	29,6	266,0
da	18.593,21	a	18.701,30	176,7	85,9	85,0	113,5	102,7	91,9	21,6	29,4	265,1
da	18.701,31	a	18.809,40	176,2	85,6	84,6	113,5	102,7	91,9	21,6	29,3	264,3
da	18.809,41	a	18.917,50	175,7	85,4	84,3	113,5	102,7	91,9	21,6	29,2	263,6
da	18.917,51	a	19.025,60	175,1	85,2	84,0	113,5	102,7	91,9	21,6	29,1	262,7
da	19.025,61	a	19.133,70	174,6	84,9	83,7	113,5	102,7	91,9	21,6	29,0	261,9
da	19.133,71	a	19.241,80	174,0	84,6	83,5	113,5	102,7	91,9	21,6	28,8	261,0
da	19.241,81	a	19.349,90	173,5	84,3	83,1	113,5	102,7	91,9	21,6	28,6	260,3
da	19.349,91	a	19.458,00	173,0	84,1	82,8	113,5	102,7	91,9	21,6	28,5	259,5
da	19.458,01	a	19.566,10	172,4	83,9	82,5	113,5	102,7	91,9	21,6	28,4	258,6
da	19.566,11	a	19.674,20	171,9	83,6	82,2	113,5	102,7	91,9	21,6	28,3	257,9
da	19.674,21	a	19.782,30	171,3	83,3	81,9	113,5	102,7	91,9	21,6	28,1	257,0
da	19.782,31	a	19.890,40	170,8	83,0	81,6	113,5	102,7	91,9	21,6	28,0	256,2
da	19.890,41	a	19.998,50	170,3	82,8	81,3	113,5	102,7	91,9	21,6	27,9	255,5
da	19.998,51	a	20.106,60	169,7	82,6	81,0	113,5	102,7	91,9	21,6	27,8	254,6
da	20.106,61	a	20.214,70	169,2	82,3	80,6	113,5	102,7	91,9	21,6	27,7	253,8
da	20.214,71	a	20.322,80	168,6	82,0	80,4	113,5	102,7	91,9	21,6	27,5	252,9
da	20.322,81	a	20.430,90	168,1	81,7	80,1	113,5	102,7	91,9	21,6	27,3	252,2
da	20.430,91	a	20.539,00	167,6	81,5	79,8	113,5	102,7	91,9	21,6	27,2	251,4
da	20.539,01	a	20.647,10	167,0	81,3	79,5	113,5	102,7	91,9	21,6	27,1	250,5
da	20.647,11	a	20.755,20	166,5	81,0	79,1	113,5	102,7	91,9	21,6	27,0	249,8
da	20.755,21	a	20.863,30	165,9	80,8	78,9	113,5	102,7	91,9	21,6	26,8	248,9
da	20.863,31	a	20.971,40	165,4	80,4	78,6	113,5	102,7	91,9	21,6	26,7	248,1
da	20.971,41	a	21.079,50	164,9	80,2	78,3	113,5	102,7	91,9	21,6	26,6	247,4
da	21.079,51	a	21.187,60	164,3	80,0	77,9	113,5	102,7	91,9	21,6	26,5	246,5
da	21.187,61	a	21.295,70	163,8	79,7	77,6	113,5	102,7	91,9	21,6	26,4	245,7
da	21.295,71	a	21.403,80	163,2	79,5	77,4	113,5	102,7	91,9	21,6	26,2	244,8
da	21.403,81	a	21.511,90	162,7	79,1	77,1	113,5	102,7	91,9	21,6	26,1	244,1
da	21.511,91	a	21.620,00	162,2	78,9	76,8	113,5	102,7	91,9	21,6	25,9	243,3
da	21.620,01	a	21.728,10	161,6	78,7	76,4	113,5	102,7	91,9	21,6	25,8	242,4
da	21.728,11	a	21.836,20	161,1	78,4	76,1	113,5	102,7	91,9	21,6	25,7	241,7
da	21.836,21	a	21.944,30	160,5	78,2	75,9	113,5	102,7	91,9	21,6	25,5	240,8
da	21.944,31	a	22.052,40	160,0	77,8	75,6	113,5	102,7	91,9	21,6	25,4	240,0
da	22.052,41	a	22.160,50	159,4	77,6	75,2	113,5	102,7	91,9	21,6	25,3	239,1
da	22.160,51	a	22.268,60	158,9	77,4	74,9	113,5	102,7	91,9	21,6	25,2	238,4
da	22.268,61	a	22.376,70	158,4	77,1	74,6	113,5	102,7	91,9	21,6	25,1	237,6
da	22.376,71	a	22.484,80	157,8	76,9	74,4	113,5	102,7	91,9	21,6	24,9	236,7
da	22.484,81	a	22.592,90	157,3	76,5	74,0	113,5	102,7	91,9	21,6	24,8	236,0
da	22.592,91	a	22.701,00	156,7	76,3	73,7	113,5	102,7	91,9	21,6	24,6	235,1
da	22.701,01	a	22.809,10	156,2	76,1	73,4	113,5	102,7	91,9	21,6	24,5	234,3
da	22.809,11	a	22.917,20	155,7	75,8	73,1	113,5	102,7	91,9	21,6	24,4	233,6
da	22.917,21	a	23.025,30	155,1	75,6	72,9	113,5	102,7	91,9	21,6	24,2	232,7
da	23.025,31	a	23.133,40	154,6	75,2	72,5	113,5	102,7	91,9	21,6	24,1	231,9
da	23.133,41	a	23.241,50	154,0	75,0	72,2	113,5	102,7	91,9	21,6	24,0	231,0
da	23.241,51	a	23.349,60	153,5	74,8	71,9	113,5	102,7	91,9	21,6	23,9	230,3
da	23.349,61	a	23.457,70	153,0	74,5	71,6	113,5	102,7	91,9	21,6	23,8	229,5
da	23.457,71	a	23.565,80	152,4	74,3	71,3	113,5	102,7	91,9	21,6	23,6	228,6
da	23.565,81	a	23.673,90	151,9	73,9	71,0	113,5	102,7	91,9	21,6	23,5	227,9
da	23.673,91	a	23.782,00	151,3	73,7	70,7	113,5	102,7	91,9	21,6	23,3	227,0
da	23.782,01	a	23.890,10	150,8	73,5	70,4	113,5	102,7	91,9	21,6	23,2	226,2
da	23.890,11	a	23.998,20	150,3	73,2	70,0	113,5	102,7	91,9	21,6	23,1	225,5
da	23.998,21	a	24.106,30	149,7	73,0	69,8	113,5	102,7	91,9	21,6	22,9	224,6
da	24.106,31	a	24.214,40	149,2	72,6	69,5	113,5	102,7	91,9	21,6	22,8	223,8

continua

continua

ISEE		Assegno figli minori e disabili	Assegno figli 18-20 anni	Maggiorazione figli ulteriore al secondo	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni	Bonus secondo percepire di reddito	Assegno figli minori < 1 anno	Assegno figli minori con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con tre o più figli	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli
		(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(7)	(8)	(1.1)	(1.2)	(10)
da	24.214,41	a	24.322,50	148,6	72,4	69,2	113,5	102,7	91,9	21,6	22,7	150,0
da	24.322,51	a	24.430,60	148,1	72,2	68,9	113,5	102,7	91,9	21,6	22,6	150,0
da	24.430,61	a	24.538,70	147,6	71,9	68,5	113,5	102,7	91,9	21,6	22,5	150,0
da	24.538,71	a	24.646,80	147,0	71,7	68,3	113,5	102,7	91,9	21,6	22,3	150,0
da	24.646,81	a	24.754,90	146,5	71,3	68,0	113,5	102,7	91,9	21,6	22,2	150,0
da	24.754,91	a	24.863,00	145,9	71,1	67,7	113,5	102,7	91,9	21,6	22,1	150,0
da	24.863,01	a	24.971,10	145,4	70,9	67,3	113,5	102,7	91,9	21,6	21,9	150,0
da	24.971,11	a	25.079,20	144,9	70,6	67,0	113,5	102,7	91,9	21,6	21,8	150,0
da	25.079,21	a	25.187,30	144,3	70,4	66,8	113,5	102,7	91,9	21,6	21,6	150,0
da	25.187,31	a	25.295,40	143,8	70,0	66,5	113,5	102,7	91,9	21,6	21,5	150,0
da	25.295,41	a	25.403,50	143,2	69,8	66,2	113,5	102,7	91,9	21,6	21,4	150,0
da	25.403,51	a	25.511,60	142,7	69,6	65,8	113,5	102,7	91,9	21,6	21,3	150,0
da	25.511,61	a	25.619,70	142,2	69,3	65,5	113,5	102,7	91,9	21,6	21,2	150,0
da	25.619,71	a	25.727,80	141,6	69,1	65,3	113,5	102,7	91,9	21,6	21,0	150,0
da	25.727,81	a	25.835,90	141,1	68,8	65,0	113,5	102,7	91,9	21,6	20,9	150,0
da	25.835,91	a	25.944,00	140,5	68,5	64,6	113,5	102,7	91,9	21,6	20,8	150,0
da	25.944,01	a	26.052,10	140,0	68,3	64,3	113,5	102,7	91,9	21,6	20,6	150,0
da	26.052,11	a	26.160,20	139,4	68,0	64,0	113,5	102,7	91,9	21,6	20,5	150,0
da	26.160,21	a	26.268,30	138,9	67,8	63,8	113,5	102,7	91,9	21,6	20,3	150,0
da	26.268,31	a	26.376,40	138,4	67,5	63,5	113,5	102,7	91,9	21,6	20,2	150,0
da	26.376,41	a	26.484,50	137,8	67,2	63,1	113,5	102,7	91,9	21,6	20,1	150,0
da	26.484,51	a	26.592,60	137,3	67,0	62,8	113,5	102,7	91,9	21,6	20,0	150,0
da	26.592,61	a	26.700,70	136,7	66,7	62,5	113,5	102,7	91,9	21,6	19,9	150,0
da	26.700,71	a	26.808,80	136,2	66,5	62,3	113,5	102,7	91,9	21,6	19,7	150,0
da	26.808,81	a	26.916,90	135,7	66,2	61,9	113,5	102,7	91,9	21,6	19,6	150,0
da	26.916,91	a	27.025,00	135,1	65,9	61,6	113,5	102,7	91,9	21,6	19,5	150,0
da	27.025,01	a	27.133,10	134,6	65,7	61,3	113,5	102,7	91,9	21,6	19,3	150,0
da	27.133,11	a	27.241,20	134,0	65,4	61,0	113,5	102,7	91,9	21,6	19,2	150,0
da	27.241,21	a	27.349,30	133,5	65,2	60,8	113,5	102,7	91,9	21,6	19,0	150,0
da	27.349,31	a	27.457,40	133,0	64,9	60,4	113,5	102,7	91,9	21,6	18,9	150,0
da	27.457,41	a	27.565,50	132,4	64,6	60,1	113,5	102,7	91,9	21,6	18,8	150,0
da	27.565,51	a	27.673,60	131,9	64,4	59,8	113,5	102,7	91,9	21,6	18,7	150,0
da	27.673,61	a	27.781,70	131,3	64,1	59,5	113,5	102,7	91,9	21,6	18,6	150,0
da	27.781,71	a	27.889,80	130,8	63,9	59,2	113,5	102,7	91,9	21,6	18,4	150,0
da	27.889,81	a	27.997,90	130,3	63,6	58,9	113,5	102,7	91,9	21,6	18,3	150,0
da	27.997,91	a	28.106,00	129,7	63,3	58,6	113,5	102,7	91,9	21,6	18,2	150,0
da	28.106,01	a	28.214,10	129,2	63,1	58,3	113,5	102,7	91,9	21,6	18,1	150,0
da	28.214,11	a	28.322,20	128,6	62,8	57,9	113,5	102,7	91,9	21,6	17,9	150,0
da	28.322,21	a	28.430,30	128,1	62,6	57,7	113,5	102,7	91,9	21,6	17,7	150,0
da	28.430,31	a	28.538,40	127,6	62,3	57,4	113,5	102,7	91,9	21,6	17,6	150,0
da	28.538,41	a	28.646,50	127,0	62,0	57,1	113,5	102,7	91,9	21,6	17,5	150,0
da	28.646,51	a	28.754,60	126,5	61,8	56,8	113,5	102,7	91,9	21,6	17,4	150,0
da	28.754,61	a	28.862,70	125,9	61,5	56,4	113,5	102,7	91,9	21,6	17,3	150,0
da	28.862,71	a	28.970,80	125,4	61,3	56,2	113,5	102,7	91,9	21,6	17,1	150,0
da	28.970,81	a	29.078,90	124,9	61,0	55,9	113,5	102,7	91,9	21,6	17,0	150,0
da	29.078,91	a	29.187,00	124,3	60,8	55,6	113,5	102,7	91,9	21,6	16,9	150,0
da	29.187,01	a	29.295,10	123,8	60,5	55,2	113,5	102,7	91,9	21,6	16,8	150,0
da	29.295,11	a	29.403,20	123,2	60,2	54,9	113,5	102,7	91,9	21,6	16,6	150,0
da	29.403,21	a	29.511,30	122,7	60,0	54,7	113,5	102,7	91,9	21,6	16,4	150,0
da	29.511,31	a	29.619,40	122,2	59,7	54,4	113,5	102,7	91,9	21,6	16,3	150,0
da	29.619,41	a	29.727,50	121,6	59,5	54,1	113,5	102,7	91,9	21,6	16,2	150,0
da	29.727,51	a	29.835,60	121,1	59,2	53,7	113,5	102,7	91,9	21,6	16,1	150,0
da	29.835,61	a	29.943,70	120,5	58,9	53,4	113,5	102,7	91,9	21,6	16,0	150,0
da	29.943,71	a	30.051,80	120,0	58,7	53,2	113,5	102,7	91,9	21,6	15,8	150,0
da	30.051,81	a	30.159,90	119,5	58,4	52,9	113,5	102,7	91,9	21,6	15,7	150,0
da	30.159,91	a	30.268,00	118,9	58,2	52,5	113,5	102,7	91,9	21,6	15,6	150,0
da	30.268,01	a	30.376,10	118,4	57,9	52,2	113,5	102,7	91,9	21,6	15,5	150,0
da	30.376,11	a	30.484,20	117,8	57,6	51,9	113,5	102,7	91,9	21,6	15,4	150,0
da	30.484,21	a	30.592,30	117,3	57,4	51,7	113,5	102,7	91,9	21,6	15,1	150,0
da	30.592,31	a	30.700,40	116,7	57,1	51,3	113,5	102,7	91,9	21,6	15,0	150,0
da	30.700,41	a	30.808,50	116,2	56,9	51,0	113,5	102,7	91,9	21,6	14,9	150,0
da	30.808,51	a	30.916,60	115,7	56,6	50,7	113,5	102,7	91,9	21,6	14,8	150,0
da	30.916,61	a	31.024,70	115,1	56,3	50,4	113,5	102,7	91,9	21,6	14,7	150,0
da	31.024,71	a	31.132,80	114,6	56,1	50,2	113,5	102,7	91,9	21,6	14,5	150,0
da	31.132,81	a	31.240,90	114,0	55,8	49,8	113,5	102,7	91,9	21,6	14,4	150,0
da	31.240,91	a	31.349,00	113,5	55,6	49,5	113,5	102,7	91,9	21,6	14,3	150,0
da	31.349,01	a	31.457,10	113,0	55,3	49,2	113,5	102,7	91,9	21,6	14,2	150,0
da	31.457,11	a	31.565,20	112,4	55,0	48,9	113,5	102,7	91,9	21,6	14,1	150,0
da	31.565,21	a	31.673,30	111,9	54,8	48,6	113,5	102,7	91,9	21,6	13,8	150,0
da	31.673,31	a	31.781,40	111,3	54,5	48,3	113,5	102,7	91,9	21,6	13,7	150,0
da	31.781,41	a	31.889,50	110,8	54,3	48,0	113,5	102,7	91,9	21,6	13,6	150,0
da	31.889,51	a	31.997,60	110,3	54,1	47,7	113,5	102,7	91,9	21,6	13,5	150,0
da	31.997,61	a	32.105,70	109,7	53,7	47,3	113,5	102,7	91,9	21,6	13,4	150,0
da	32.105,71	a	32.213,80	109,2	53,5	47,1	113,5	102,7	91,9	21,6	13,2	150,0
da	32.213,81	a	32.321,90	108,6	53,2	46,8	113,5	102,7	91,9	21,6	13,1	150,0

continua

continua

ISEE		Assegno figli minori e disabili (1)		Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni (4.3)	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)	Assegno figli minori < 1 anno (1.1)	Assegno figli minori con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con tre o più figli (1.2)	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli (10)	
da	32.321,91	a	32.430,00	108,1	53,0	46,5	113,5	102,7	91,9	21,6	13,0	162,2	162,2	150,0
da	32.430,01	a	32.538,10	107,6	52,8	46,2	113,5	102,7	91,9	21,6	12,9	161,4	161,4	150,0
da	32.538,11	a	32.646,20	107,0	52,4	45,8	113,5	102,7	91,9	21,6	12,8	160,5	160,5	150,0
da	32.646,21	a	32.754,30	106,5	52,2	45,6	113,5	102,7	91,9	21,6	12,5	159,8	159,8	150,0
da	32.754,31	a	32.862,40	105,9	51,9	45,3	113,5	102,7	91,9	21,6	12,4	158,9	158,9	150,0
da	32.862,41	a	32.970,50	105,4	51,7	45,0	113,5	102,7	91,9	21,6	12,3	158,1	158,1	150,0
da	32.970,51	a	33.078,60	104,9	51,5	44,6	113,5	102,7	91,9	21,6	12,2	157,4	157,4	150,0
da	33.078,61	a	33.186,70	104,3	51,1	44,3	113,5	102,7	91,9	21,6	12,1	156,5	156,5	150,0
da	33.186,71	a	33.294,80	103,8	50,9	44,1	113,5	102,7	91,9	21,6	11,9	155,7	155,7	150,0
da	33.294,81	a	33.402,90	103,2	50,6	43,8	113,5	102,7	91,9	21,6	11,8	154,8	154,8	150,0
da	33.402,91	a	33.511,00	102,7	50,4	43,5	113,5	102,7	91,9	21,6	11,7	154,1	154,1	150,0
da	33.511,01	a	33.619,10	102,2	50,2	43,1	113,5	102,7	91,9	21,6	11,6	153,3	153,3	150,0
da	33.619,11	a	33.727,20	101,6	49,8	42,8	113,5	102,7	91,9	21,6	11,5	152,4	152,4	150,0
da	33.727,21	a	33.835,30	101,1	49,6	42,6	113,5	102,7	91,9	21,6	11,2	151,7	151,7	150,0
da	33.835,31	a	33.943,40	100,5	49,3	42,3	113,5	102,7	91,9	21,6	11,1	150,8	150,8	150,0
da	33.943,41	a	34.051,50	100,0	49,1	41,9	113,5	102,7	91,9	21,6	11,0	150,0	150,0	150,0
da	34.051,51	a	34.159,60	99,5	48,9	41,6	113,5	102,7	91,9	21,6	10,9	149,3	149,3	150,0
da	34.159,61	a	34.267,70	98,9	48,5	41,3	113,5	102,7	91,9	21,6	10,8	148,4	148,4	150,0
da	34.267,71	a	34.375,80	98,4	48,3	41,1	113,5	102,7	91,9	21,6	10,6	147,6	147,6	150,0
da	34.375,81	a	34.483,90	97,8	48,0	40,8	113,5	102,7	91,9	21,6	10,5	146,7	146,7	150,0
da	34.483,91	a	34.592,00	97,3	47,8	40,4	113,5	102,7	91,9	21,6	10,4	146,0	146,0	150,0
da	34.592,01	a	34.700,10	96,7	47,6	40,1	113,5	102,7	91,9	21,6	10,3	145,1	145,1	150,0
da	34.700,11	a	34.808,20	96,2	47,2	39,8	113,5	102,7	91,9	21,6	10,2	144,3	144,3	150,0
da	34.808,21	a	34.916,30	95,7	47,0	39,6	113,5	102,7	91,9	21,6	9,9	143,6	143,6	150,0
da	34.916,31	a	35.024,40	95,1	46,7	39,2	113,5	102,7	91,9	21,6	9,8	142,7	142,7	150,0
da	35.024,41	a	35.132,50	94,6	46,5	38,9	113,5	102,7	91,9	21,6	9,7	141,9	141,9	150,0
da	35.132,51	a	35.240,60	94,0	46,3	38,6	113,5	102,7	91,9	21,6	9,6	141,0	141,0	150,0
da	35.240,61	a	35.348,70	93,5	45,9	38,3	113,5	102,7	91,9	21,6	9,5	140,3	140,3	150,0
da	35.348,71	a	35.456,80	93,0	45,7	38,1	113,5	102,7	91,9	21,6	9,3	139,5	139,5	150,0
da	35.456,81	a	35.564,90	92,4	45,4	37,7	113,5	102,7	91,9	21,6	9,2	138,6	138,6	150,0
da	35.564,91	a	35.673,00	91,9	45,2	37,4	113,5	102,7	91,9	21,6	9,1	137,9	137,9	150,0
da	35.673,01	a	35.781,10	91,3	45,0	37,1	113,5	102,7	91,9	21,6	9,0	137,0	137,0	150,0
da	35.781,11	a	35.889,20	90,8	44,6	36,8	113,5	102,7	91,9	21,6	8,9	136,2	136,2	150,0
da	35.889,21	a	35.997,30	90,3	44,4	36,5	113,5	102,7	91,9	21,6	8,6	135,5	135,5	150,0
da	35.997,31	a	36.105,40	89,7	44,1	36,2	113,5	102,7	91,9	21,6	8,5	134,6	134,6	150,0
da	36.105,41	a	36.213,50	89,2	43,9	35,9	113,5	102,7	91,9	21,6	8,4	133,8	133,8	150,0
da	36.213,51	a	36.321,60	88,6	43,7	35,6	113,5	102,7	91,9	21,6	8,3	132,9	132,9	150,0
da	36.321,61	a	36.429,70	88,1	43,3	35,2	113,5	102,7	91,9	21,6	8,2	132,2	132,2	150,0
da	36.429,71	a	36.537,80	87,6	43,1	35,0	113,5	102,7	91,9	21,6	8,0	131,4	131,4	150,0
da	36.537,81	a	36.645,90	87,0	42,8	34,7	113,5	102,7	91,9	21,6	7,9	130,5	130,5	150,0
da	36.645,91	a	36.754,00	86,5	42,6	34,4	113,5	102,7	91,9	21,6	7,8	129,8	129,8	150,0
da	36.754,01	a	36.862,10	85,9	42,4	34,1	113,5	102,7	91,9	21,6	7,7	128,9	128,9	150,0
da	36.862,11	a	36.970,20	85,4	42,1	33,7	113,5	102,7	91,9	21,6	7,6	128,1	128,1	150,0
da	36.970,21	a	37.078,30	84,9	41,8	33,5	113,5	102,7	91,9	21,6	7,4	127,4	127,4	150,0
da	37.078,31	a	37.186,40	84,3	41,5	33,2	113,5	102,7	91,9	21,6	7,2	126,5	126,5	150,0
da	37.186,41	a	37.294,50	83,8	41,3	32,9	113,5	102,7	91,9	21,6	7,1	125,7	125,7	150,0
da	37.294,51	a	37.402,60	83,2	41,1	32,5	113,5	102,7	91,9	21,6	7,0	124,8	124,8	150,0
da	37.402,61	a	37.510,70	82,7	40,8	32,2	113,5	102,7	91,9	21,6	6,9	124,1	124,1	150,0
da	37.510,71	a	37.618,80	82,2	40,5	32,0	113,5	102,7	91,9	21,6	6,7	123,3	123,3	150,0
da	37.618,81	a	37.726,90	81,6	40,2	31,7	113,5	102,7	91,9	21,6	6,6	122,4	122,4	150,0
da	37.726,91	a	37.835,00	81,1	40,0	31,3	113,5	102,7	91,9	21,6	6,5	121,7	121,7	150,0
da	37.835,01	a	37.943,10	80,5	39,8	31,0	113,5	102,7	91,9	21,6	6,4	120,8	120,8	150,0
da	37.943,11	a	38.051,20	80,0	39,5	30,7	113,5	102,7	91,9	21,6	6,3	120,0	120,0	150,0
da	38.051,21	a	38.159,30	79,5	39,2	30,5	113,5	102,7	91,9	21,6	6,1	119,3	119,3	150,0
da	38.159,31	a	38.267,40	78,9	38,9	30,2	113,5	102,7	91,9	21,6	5,9	118,4	118,4	150,0
da	38.267,41	a	38.375,50	78,4	38,7	29,8	113,5	102,7	91,9	21,6	5,8	117,6	117,6	150,0
da	38.375,51	a	38.483,60	77,8	38,5	29,5	113,5	102,7	91,9	21,6	5,7	116,7	116,7	150,0
da	38.483,61	a	38.591,70	77,3	38,2	29,2	113,5	102,7	91,9	21,6	5,6	116,0	116,0	150,0
da	38.591,71	a	38.699,80	76,8	37,9	29,0	113,5	102,7	91,9	21,6	5,4	115,2	115,2	150,0
da	38.699,81	a	38.807,90	76,2	37,6	28,6	113,5	102,7	91,9	21,6	5,3	114,3	114,3	150,0
da	38.807,91	a	38.916,00	75,7	37,4	28,3	113,5	102,7	91,9	21,6	5,2	113,6	113,6	150,0
da	38.916,01	a	39.024,10	75,1	37,2	28,0	113,5	102,7	91,9	21,6	5,1	112,7	112,7	150,0
da	39.024,11	a	39.132,20	74,6	36,9	27,7	113,5	102,7	91,9	21,6	5,0	111,9	111,9	150,0
da	39.132,21	a	39.240,30	74,0	36,6	27,5	113,5	102,7	91,9	21,6	4,8	111,0	111,0	150,0
da	39.240,31	a	39.348,40	73,5	36,3	27,1	113,5	102,7	91,9	21,6	4,6	110,3	110,3	150,0
da	39.348,41	a	39.456,50	73,0	36,1	26,8	113,5	102,7	91,9	21,6	4,5	109,5	109,5	150,0
da	39.456,51	a	39.564,60	72,4	35,9	26,5	113,5	102,7	91,9	21,6	4,4	108,6	108,6	150,0
da	39.564,61	a	39.672,70	71,9	35,6	26,2	113,5	102,7	91,9	21,6	4,3	107,9	107,9	150,0
da	39.672,71	a	39.780,80	71,3	35,3	25,9	113,5	102,7	91,9	21,6	4,1	107,0	107,0	150,0
da	39.780,81	a	39.888,90	70,8	35,0	25,6	113,5	102,7	91,9	21,6	4,0	106,2	106,2	150,0
da	39.888,91	a	39.997,00	70,3	34,8	25,3	113,5	102,7	91,9	21,6	3,9	105,5	105,5	150,0
da	39.997,01	a	40.105,10	69,7	34,6	25,0	113,5	102,7	91,9	21,6	3,8	104,6	104,6	150,0
da	40.105,11	a	40.213,20	69,2	34,3	24,6	113,5	102,7	91,9	21,6	3,7	103,8	103,8	150,0
da	40.213,21	a	40.321,30	68,6	34,1	24,4	113,5	102,7	91,9	21,6	3,5	102,9	102,9	150,0
da	40.321,31	a	40.429,40	68,1	33,7	24,1	113,5	102,7	91,9	21,6	3,4	102,2	102,2	150,0
da	40.429,41	a	40.537,50	67,6	33,5	23,8	113,5	102,7	91,9	21,6	3,2	101,4	101,4	150,0
da	40.537,51	a	40.645,60	67,0	33,3	23,5	113,5	102,7	91,9	21,6	3,1	100,5	100,5	150,0
da	40.645,61	a	40.753,70	66,5	33,0	23,1	113,5	102,7	91,9	21,6	3,0	99,8	99,8	150,0
da	40.753,71	a	40.861,80	65,9	32,8	22,9	113,5	102,7	91,9	21,6	2,8	98,9	98,9	150,0
da	40.861,81	a	40.969,90	65,4	32,4	22,6	113,5	102,7	91,9	21,6	2,7	98,1	98,1	150,0
da	40.969,91	a	41.078,00	64,9	32,2	22,3	113,5	102,7	91,9	21,6	2,6	97,4	97,4	150,0
da	41.078,01	a	41											

Assegno unico e universale - Importi Anno 2024

Gli importi (in euro) per l'anno 2024 sono indicati nella Tavola seguente. Rispetto all'anno 2023 gli importi sono stati rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno 2023 (+5,4 per cento) unitamente alle soglie ISEE.

Importi mensili (in euro) Assegno Unico e Universale - anno 2024

ISEE	fino	a	Assegno figli minori e disabili	Assegno figli 18-20 anni	Maggiorazione figli ulteriore al secondo	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni	Maggiorazione e figli per madre di età < 21 anni	Bonus secondo percettore di reddito	Assegno figli minori < 1 anno	Assegno figli minori con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con tre o più figli	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli	
			(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(7)	(8)	(1.1)	(1.2)	(10)	
	17.090,62	a	17.204,55	199,4	96,9	96,9	119,6	108,2	96,9	22,8	34,1	299,1	299,1	150,0
da	17.204,56	a	17.318,48	198,3	96,2	96,5	119,6	108,2	96,9	22,8	34,0	298,2	298,2	150,0
da	17.318,49	a	17.432,42	197,7	96,0	96,1	119,6	108,2	96,9	22,8	33,9	297,5	297,5	150,0
da	17.432,43	a	17.546,36	197,1	95,7	95,9	119,6	108,2	96,9	22,8	33,7	296,6	296,6	150,0
da	17.546,37	a	17.660,30	196,6	95,5	95,6	119,6	108,2	96,9	22,8	33,6	295,7	295,7	150,0
da	17.660,31	a	17.774,23	195,9	95,3	95,3	119,6	108,2	96,9	22,8	33,5	294,9	294,9	150,0
da	17.774,24	a	17.888,17	195,4	94,9	94,9	119,6	108,2	96,9	22,8	33,4	293,9	293,9	150,0
da	17.888,18	a	18.002,11	194,9	94,6	94,5	119,6	108,2	96,9	22,8	33,3	293,1	293,1	150,0
da	18.002,12	a	18.116,05	194,3	94,3	94,3	119,6	108,2	96,9	22,8	33,0	292,4	292,4	150,0
da	18.116,06	a	18.229,98	193,7	94,1	94,0	119,6	108,2	96,9	22,8	32,9	291,5	291,5	150,0
da	18.229,99	a	18.343,92	193,1	93,9	93,7	119,6	108,2	96,9	22,8	32,8	290,6	290,6	150,0
da	18.343,93	a	18.457,86	192,6	93,6	93,3	119,6	108,2	96,9	22,8	32,7	289,7	289,7	150,0
da	18.457,87	a	18.571,80	191,9	93,3	92,8	119,6	108,2	96,9	22,8	32,6	288,9	288,9	150,0
da	18.571,81	a	18.685,73	191,4	93,0	92,4	119,6	108,2	96,9	22,8	32,4	287,9	287,9	150,0
da	18.685,74	a	18.799,67	190,9	92,8	92,0	119,6	108,2	96,9	22,8	32,3	287,1	287,1	150,0
da	18.799,68	a	18.913,61	190,2	92,5	91,7	119,6	108,2	96,9	22,8	32,1	286,4	286,4	150,0
da	18.913,62	a	19.027,55	189,7	92,2	91,4	119,6	108,2	96,9	22,8	32,0	285,3	285,3	150,0
da	19.027,56	a	19.141,48	189,1	91,9	91,2	119,6	108,2	96,9	22,8	31,9	284,6	284,6	150,0
da	19.141,49	a	19.255,42	188,6	91,6	90,9	119,6	108,2	96,9	22,8	31,7	283,7	283,7	150,0
da	19.255,43	a	19.369,36	188,0	91,4	90,4	119,6	108,2	96,9	22,8	31,5	282,9	282,9	150,0
da	19.369,37	a	19.483,30	187,4	91,2	90,1	119,6	108,2	96,9	22,8	31,4	282,0	282,0	150,0
da	19.483,31	a	19.597,23	186,9	90,9	89,8	119,6	108,2	96,9	22,8	31,3	281,1	281,1	150,0
da	19.597,24	a	19.711,17	186,2	90,5	89,6	119,6	108,2	96,9	22,8	31,2	280,4	280,4	150,0
da	19.711,18	a	19.825,11	185,7	90,2	89,2	119,6	108,2	96,9	22,8	31,0	279,3	279,3	150,0
da	19.825,12	a	19.939,05	185,2	90,0	89,2	119,6	108,2	96,9	22,8	30,9	278,6	278,6	150,0
da	19.939,06	a	20.052,98	184,6	89,8	88,5	119,6	108,2	96,9	22,8	30,8	277,8	277,8	150,0
da	20.052,99	a	20.166,92	184,0	89,5	88,2	119,6	108,2	96,9	22,8	30,7	276,9	276,9	150,0
da	20.166,93	a	20.280,86	183,4	89,2	88,0	119,6	108,2	96,9	22,8	30,6	276,0	276,0	150,0
da	20.280,87	a	20.394,79	182,9	88,9	87,6	119,6	108,2	96,9	22,8	30,4	275,1	275,1	150,0
da	20.394,80	a	20.508,73	182,3	88,6	87,3	119,6	108,2	96,9	22,8	30,1	274,4	274,4	150,0
da	20.508,74	a	20.622,67	181,7	88,4	87,0	119,6	108,2	96,9	22,8	30,0	273,5	273,5	150,0
da	20.622,68	a	20.736,61	181,2	88,1	86,6	119,6	108,2	96,9	22,8	29,9	272,6	272,6	150,0
da	20.736,62	a	20.850,54	180,6	87,8	86,3	119,6	108,2	96,9	22,8	29,8	271,8	271,8	150,0
da	20.850,55	a	20.964,48	180,0	87,5	86,0	119,6	108,2	96,9	22,8	29,6	270,9	270,9	150,0
da	20.964,49	a	21.078,42	179,5	87,3	85,7	119,6	108,2	96,9	22,8	29,5	270,0	270,0	150,0
da	21.078,43	a	21.192,36	178,9	87,1	85,4	119,6	108,2	96,9	22,8	29,4	269,3	269,3	150,0
da	21.192,37	a	21.306,29	178,3	86,7	85,0	119,6	108,2	96,9	22,8	29,3	268,4	268,4	150,0
da	21.306,30	a	21.420,23	177,7	86,4	84,7	119,6	108,2	96,9	22,8	29,2	267,5	267,5	150,0
da	21.420,24	a	21.534,17	177,2	86,1	84,4	119,6	108,2	96,9	22,8	29,0	266,6	266,6	150,0
da	21.534,18	a	21.648,11	176,7	85,9	84,1	119,6	108,2	96,9	22,8	28,8	265,8	265,8	150,0
da	21.648,12	a	21.762,04	176,0	85,7	83,8	119,6	108,2	96,9	22,8	28,8	265,1	265,1	150,0
da	21.762,05	a	21.875,98	175,5	85,4	83,4	119,6	108,2	96,9	22,8	28,6	264,0	264,0	150,0
da	21.875,99	a	21.989,92	174,9	85,2	83,2	119,6	108,2	96,9	22,8	28,5	263,3	263,3	150,0
da	21.989,93	a	22.103,86	174,3	84,7	82,8	119,6	108,2	96,9	22,8	28,4	262,4	262,4	150,0
da	22.103,87	a	22.217,79	173,8	84,5	82,5	119,6	108,2	96,9	22,8	28,2	261,5	261,5	150,0
da	22.217,80	a	22.331,73	173,2	84,3	82,1	119,6	108,2	96,9	22,8	28,1	260,7	260,7	150,0
da	22.331,74	a	22.445,67	172,6	84,0	81,8	119,6	108,2	96,9	22,8	28,0	259,8	259,8	150,0
da	22.445,68	a	22.559,61	172,0	83,8	81,6	119,6	108,2	96,9	22,8	27,9	258,9	258,9	150,0
da	22.559,62	a	22.673,54	171,5	83,4	81,3	119,6	108,2	96,9	22,8	27,8	258,0	258,0	150,0
da	22.673,55	a	22.787,48	171,0	83,2	80,9	119,6	108,2	96,9	22,8	27,6	257,3	257,3	150,0
da	22.787,49	a	22.901,42	170,3	82,9	80,5	119,6	108,2	96,9	22,8	27,5	256,5	256,5	150,0
da	22.901,43	a	23.015,35	169,8	82,6	80,2	119,6	108,2	96,9	22,8	27,3	255,5	255,5	150,0
da	23.015,36	a	23.129,29	169,2	82,4	80,0	119,6	108,2	96,9	22,8	27,1	254,7	254,7	150,0
da	23.129,30	a	23.243,23	168,6	82,0	79,7	119,6	108,2	96,9	22,8	26,9	253,8	253,8	150,0
da	23.243,24	a	23.357,17	168,0	81,8	79,3	119,6	108,2	96,9	22,8	26,8	252,9	252,9	150,0
da	23.357,18	a	23.471,10	167,5	81,6	78,9	119,6	108,2	96,9	22,8	26,7	252,0	252,0	150,0
da	23.471,11	a	23.585,04	167,0	81,3	78,6	119,6	108,2	96,9	22,8	26,6	251,3	251,3	150,0
da	23.585,05	a	23.698,98	166,3	81,1	78,4	119,6	108,2	96,9	22,8	26,5	250,5	250,5	150,0
da	23.698,99	a	23.812,92	165,8	80,6	78,0	119,6	108,2	96,9	22,8	26,2	249,5	249,5	150,0
da	23.812,93	a	23.926,85	165,2	80,4	77,7	119,6	108,2	96,9	22,8	26,1	248,7	248,7	150,0
da	23.926,86	a	24.040,79	164,6	80,2	77,4	119,6	108,2	96,9	22,8	26,2	247,8	247,8	150,0
da	24.040,80	a	24.154,73	164,1	79,9	77,0	119,6	108,2	96,9	22,8	25,8	246,9	246,9	150,0
da	24.154,74	a	24.268,67	163,5	79,7	76,8	119,6	108,2	96,9	22,8	25,7	246,2	246,2	150,0
da	24.268,68	a	24.382,60	162,9	79,3	76,4	119,6	108,2	96,9	22,8	25,5	245,3	245,3	150,0
da	24.382,61	a	24.496,54	162,3	79,1	76,1	119,6	108,2	96,9	22,8	25,5	244,4	244,4	150,0
da	24.496,55	a	24.610,48	161,8	78,8	75,8	119,6	108,2	96,9	22,8	25,4	243,5	243,5	150,0
da	24.610,49	a	24.724,42	161,3	78,5	75,5	119,6	108,2	96,9	22,8	25,3	242,7	242,7	150,0
da	24.724,43	a	24.838,35	160,6	78,3	75,2	119,6	108,2	96,9	22,8	25,2	242,0	242,0	150,0
da	24.838,36	a	24.952,29	160,1	77,9	74,8	119,6	108,2	96,9	22,8	24,9	240,9	240,9	150,0
da	24.952,30	a	25.066,23	159,5	77,7	74,5	119,6	108,2	96,9	22,8	24,8	240,2	240,2	150,0
da	25.066,24	a	25.180,17	158,9	77,5	74,2	119							

continua

ISEE		Assegno figli minori e disabili	Assegno figli 18-20 anni	Maggiorazione figli ulteriore al secondo	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni	Maggiorazione e figli per madre di età < 21 anni	Bonus secondo percettore di reddito	Assegno figli minori < 1 anno	Assegno figli minori con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con 4 o più figli	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli
		(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(7)	(8)	(1.1)	(1.2)	(10)
da	25.521,99	a	25.635,92	156,6	76,3	72,9	119,6	108,2	96,9	22,8	23,9	150,0
da	25.635,93	a	25.749,85	156,1	76,1	72,6	119,6	108,2	96,9	22,8	23,8	150,0
da	25.749,86	a	25.863,79	155,6	75,8	72,2	119,6	108,2	96,9	22,8	23,7	150,0
da	25.863,80	a	25.977,73	154,9	75,6	72,0	119,6	108,2	96,9	22,8	23,5	150,0
da	25.977,74	a	26.091,66	154,4	75,2	71,7	119,6	108,2	96,9	22,8	23,4	150,0
da	26.091,67	a	26.205,60	153,8	74,9	71,4	119,6	108,2	96,9	22,8	23,3	150,0
da	26.205,61	a	26.319,54	153,3	74,7	70,9	119,6	108,2	96,9	22,8	23,1	150,0
da	26.319,55	a	26.433,48	152,7	74,4	70,6	119,6	108,2	96,9	22,8	23,0	150,0
da	26.433,49	a	26.547,41	152,1	74,2	70,4	119,6	108,2	96,9	22,8	22,8	150,0
da	26.547,42	a	26.661,35	151,6	73,8	70,1	119,6	108,2	96,9	22,8	22,7	150,0
da	26.661,36	a	26.775,29	150,9	73,6	69,8	119,6	108,2	96,9	22,8	22,6	150,0
da	26.775,30	a	26.889,23	150,4	73,4	69,4	119,6	108,2	96,9	22,8	22,5	150,0
da	26.889,24	a	27.003,16	149,9	73,0	69,0	119,6	108,2	96,9	22,8	22,3	150,0
da	27.003,17	a	27.117,10	149,2	72,8	68,8	119,6	108,2	96,9	22,8	22,1	150,0
da	27.117,11	a	27.231,04	148,7	72,5	68,5	119,6	108,2	96,9	22,8	22,0	150,0
da	27.231,05	a	27.344,98	148,1	72,2	68,1	119,6	108,2	96,9	22,8	21,9	150,0
da	27.344,99	a	27.458,91	147,6	72,0	67,8	119,6	108,2	96,9	22,8	21,7	150,0
da	27.458,92	a	27.572,85	146,9	71,7	67,5	119,6	108,2	96,9	22,8	21,6	150,0
da	27.572,86	a	27.686,79	146,4	71,5	67,2	119,6	108,2	96,9	22,8	21,4	150,0
da	27.686,80	a	27.800,73	145,9	71,1	66,9	119,6	108,2	96,9	22,8	21,3	150,0
da	27.800,74	a	27.914,66	145,2	70,8	66,5	119,6	108,2	96,9	22,8	21,2	150,0
da	27.914,67	a	28.028,60	144,7	70,6	66,2	119,6	108,2	96,9	22,8	21,1	150,0
da	28.028,61	a	28.142,54	144,1	70,3	65,9	119,6	108,2	96,9	22,8	21,0	150,0
da	28.142,55	a	28.256,48	143,6	70,1	65,7	119,6	108,2	96,9	22,8	20,8	150,0
da	28.256,49	a	28.370,41	143,0	69,8	65,2	119,6	108,2	96,9	22,8	20,7	150,0
da	28.370,42	a	28.484,35	142,4	69,5	64,9	119,6	108,2	96,9	22,8	20,6	150,0
da	28.484,36	a	28.598,29	141,9	69,2	64,6	119,6	108,2	96,9	22,8	20,3	150,0
da	28.598,30	a	28.712,22	141,2	68,9	64,3	119,6	108,2	96,9	22,8	20,2	150,0
da	28.712,23	a	28.826,16	140,7	68,7	64,1	119,6	108,2	96,9	22,8	20,0	150,0
da	28.826,17	a	28.940,10	140,2	68,4	63,7	119,6	108,2	96,9	22,8	19,9	150,0
da	28.940,11	a	29.054,04	139,5	68,1	63,3	119,6	108,2	96,9	22,8	19,8	150,0
da	29.054,05	a	29.167,97	139,0	67,9	63,0	119,6	108,2	96,9	22,8	19,7	150,0
da	29.167,98	a	29.281,91	138,4	67,6	62,7	119,6	108,2	96,9	22,8	19,6	150,0
da	29.281,92	a	29.395,85	137,9	67,4	62,4	119,6	108,2	96,9	22,8	19,4	150,0
da	29.395,86	a	29.509,79	137,3	67,0	62,1	119,6	108,2	96,9	22,8	19,3	150,0
da	29.509,80	a	29.623,72	136,7	66,7	61,8	119,6	108,2	96,9	22,8	19,2	150,0
da	29.623,73	a	29.737,66	136,2	66,5	61,4	119,6	108,2	96,9	22,8	19,1	150,0
da	29.737,67	a	29.851,60	135,5	66,2	61,0	119,6	108,2	96,9	22,8	18,9	150,0
da	29.851,61	a	29.965,54	135,0	66,0	60,8	119,6	108,2	96,9	22,8	18,7	150,0
da	29.965,55	a	30.079,47	134,5	65,7	60,5	119,6	108,2	96,9	22,8	18,6	150,0
da	30.079,48	a	30.193,41	133,9	65,3	60,2	119,6	108,2	96,9	22,8	18,4	150,0
da	30.193,42	a	30.307,35	133,3	65,1	59,9	119,6	108,2	96,9	22,8	18,3	150,0
da	30.307,36	a	30.421,29	132,7	64,8	59,4	119,6	108,2	96,9	22,8	18,2	150,0
da	30.421,30	a	30.535,22	132,2	64,6	59,2	119,6	108,2	96,9	22,8	18,0	150,0
da	30.535,23	a	30.649,16	131,6	64,3	58,9	119,6	108,2	96,9	22,8	17,9	150,0
da	30.649,17	a	30.763,10	131,0	64,1	58,6	119,6	108,2	96,9	22,8	17,8	150,0
da	30.763,11	a	30.877,04	130,5	63,8	58,2	119,6	108,2	96,9	22,8	17,7	150,0
da	30.877,05	a	30.990,97	129,9	63,5	57,9	119,6	108,2	96,9	22,8	17,5	150,0
da	30.990,98	a	31.104,91	129,3	63,2	57,7	119,6	108,2	96,9	22,8	17,3	150,0
da	31.104,92	a	31.218,85	128,8	62,9	57,3	119,6	108,2	96,9	22,8	17,2	150,0
da	31.218,86	a	31.332,79	128,2	62,7	57,0	119,6	108,2	96,9	22,8	17,1	150,0
da	31.332,80	a	31.446,72	127,6	62,4	56,6	119,6	108,2	96,9	22,8	17,0	150,0
da	31.446,73	a	31.560,66	127,0	62,1	56,3	119,6	108,2	96,9	22,8	16,9	150,0
da	31.560,67	a	31.674,60	126,5	61,9	56,1	119,6	108,2	96,9	22,8	16,7	150,0
da	31.674,61	a	31.788,53	126,0	61,6	55,8	119,6	108,2	96,9	22,8	16,5	150,0
da	31.788,54	a	31.902,47	125,3	61,3	55,3	119,6	108,2	96,9	22,8	16,4	150,0
da	31.902,48	a	32.016,41	124,8	61,0	55,0	119,6	108,2	96,9	22,8	16,3	150,0
da	32.016,42	a	32.130,35	124,2	60,7	54,7	119,6	108,2	96,9	22,8	16,2	150,0
da	32.130,36	a	32.244,28	123,6	60,5	54,5	119,6	108,2	96,9	22,8	15,9	150,0
da	32.244,29	a	32.358,22	123,0	60,2	54,1	119,6	108,2	96,9	22,8	15,8	150,0
da	32.358,23	a	32.472,16	122,5	60,0	53,8	119,6	108,2	96,9	22,8	15,7	150,0
da	32.472,17	a	32.586,10	121,9	59,7	53,4	119,6	108,2	96,9	22,8	15,6	150,0
da	32.586,11	a	32.700,03	121,3	59,3	53,1	119,6	108,2	96,9	22,8	15,5	150,0
da	32.700,04	a	32.813,97	120,8	59,1	52,9	119,6	108,2	96,9	22,8	15,3	150,0
da	32.813,98	a	32.927,91	120,2	58,8	52,5	119,6	108,2	96,9	22,8	15,2	150,0
da	32.927,92	a	33.041,85	119,6	58,6	52,2	119,6	108,2	96,9	22,8	15,1	150,0
da	33.041,86	a	33.155,78	119,1	58,3	51,9	119,6	108,2	96,9	22,8	15,0	150,0
da	33.155,79	a	33.269,72	118,5	58,0	51,5	119,6	108,2	96,9	22,8	14,9	150,0
da	33.269,73	a	33.383,66	117,9	57,8	51,2	119,6	108,2	96,9	22,8	14,5	150,0
da	33.383,67	a	33.497,60	117,3	57,4	50,9	119,6	108,2	96,9	22,8	14,4	150,0
da	33.497,61	a	33.611,53	116,8	57,2	50,6	119,6	108,2	96,9	22,8	14,3	150,0
da	33.611,54	a	33.725,47	116,3	57,0	50,3	119,6	108,2	96,9	22,8	14,2	150,0
da	33.725,48	a	33.839,41	115,6	56,6	49,9	119,6	108,2	96,9	22,8	14,1	150,0
da	33.839,42	a	33.953,35	115,1	56,4	49,6	119,6	108,2	96,9	22,8	13,9	150,0
da	33.953,36	a	34.067,28	114,5	56,1	49,3	119,6	108,2	96,9	22,8	13,8	150,0

continua

ISEE		Assegni figli minori e disabili	Assegni figli 18-20 anni								Assegni figli minori con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con tre o più figli	Assegni figli con età compresa fra un anno e tre anni in nuclei con tre o più figli	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli	
			(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(7)	(8)				(1.1)
da	34.067,29	a	34.181,22	113,9	55,9	49,0	119,6	108,2	96,9	22,8	13,7	170,9	170,9	150,0
da	34.181,23	a	34.295,16	113,4	55,7	48,7	119,6	108,2	96,9	22,8	13,6	170,1	170,1	150,0
da	34.295,17	a	34.409,09	112,8	55,2	48,3	119,6	108,2	96,9	22,8	13,5	169,2	169,2	150,0
da	34.409,10	a	34.523,03	112,3	55,0	48,1	119,6	108,2	96,9	22,8	13,2	168,5	168,5	150,0
da	34.523,04	a	34.636,97	111,6	54,7	47,7	119,6	108,2	96,9	22,8	13,1	167,4	167,4	150,0
da	34.636,98	a	34.750,91	111,1	54,5	47,4	119,6	108,2	96,9	22,8	13,0	166,7	166,7	150,0
da	34.750,92	a	34.864,84	110,6	54,3	47,0	119,6	108,2	96,9	22,8	12,9	165,9	165,9	150,0
da	34.864,85	a	34.978,78	109,9	53,9	46,7	119,6	108,2	96,9	22,8	12,8	164,9	164,9	150,0
da	34.978,79	a	35.092,72	109,4	53,6	46,5	119,6	108,2	96,9	22,8	12,5	164,1	164,1	150,0
da	35.092,73	a	35.206,66	108,8	53,3	46,2	119,6	108,2	96,9	22,8	12,4	163,2	163,2	150,0
da	35.206,67	a	35.320,59	108,2	53,1	45,8	119,6	108,2	96,9	22,8	12,3	162,3	162,3	150,0
da	35.320,60	a	35.434,53	107,7	52,9	45,4	119,6	108,2	96,9	22,8	12,2	161,6	161,6	150,0
da	35.434,54	a	35.548,47	107,1	52,5	45,1	119,6	108,2	96,9	22,8	12,1	160,7	160,7	150,0
da	35.548,48	a	35.662,41	106,6	52,3	44,9	119,6	108,2	96,9	22,8	11,8	159,9	159,9	150,0
da	35.662,42	a	35.776,34	105,9	52,0	44,6	119,6	108,2	96,9	22,8	11,7	158,9	158,9	150,0
da	35.776,35	a	35.890,28	105,4	51,8	44,2	119,6	108,2	96,9	22,8	11,6	158,1	158,1	150,0
da	35.890,29	a	36.004,22	104,9	51,5	43,8	119,6	108,2	96,9	22,8	11,5	157,4	157,4	150,0
da	36.004,23	a	36.118,16	104,2	51,1	43,5	119,6	108,2	96,9	22,8	11,4	156,3	156,3	150,0
da	36.118,17	a	36.232,09	103,7	50,9	43,3	119,6	108,2	96,9	22,8	11,2	155,6	155,6	150,0
da	36.232,10	a	36.346,03	103,1	50,6	43,0	119,6	108,2	96,9	22,8	11,1	154,7	154,7	150,0
da	36.346,04	a	36.459,97	102,6	50,4	42,6	119,6	108,2	96,9	22,8	11,0	153,9	153,9	150,0
da	36.459,98	a	36.573,91	101,9	50,2	42,3	119,6	108,2	96,9	22,8	10,9	152,9	152,9	150,0
da	36.573,92	a	36.687,84	101,4	49,7	41,9	119,6	108,2	96,9	22,8	10,8	152,1	152,1	150,0
da	36.687,85	a	36.801,78	100,9	49,5	41,7	119,6	108,2	96,9	22,8	10,4	151,4	151,4	150,0
da	36.801,79	a	36.915,72	100,2	49,2	41,3	119,6	108,2	96,9	22,8	10,3	150,3	150,3	150,0
da	36.915,73	a	37.029,66	99,7	49,0	41,0	119,6	108,2	96,9	22,8	10,2	149,6	149,6	150,0
da	37.029,67	a	37.143,59	99,1	48,8	40,7	119,6	108,2	96,9	22,8	10,1	148,7	148,7	150,0
da	37.143,60	a	37.257,53	98,5	48,4	40,4	119,6	108,2	96,9	22,8	10,0	147,8	147,8	150,0
da	37.257,54	a	37.371,47	98,0	48,2	40,2	119,6	108,2	96,9	22,8	9,8	147,0	147,0	150,0
da	37.371,48	a	37.485,40	97,4	47,9	39,7	119,6	108,2	96,9	22,8	9,7	146,1	146,1	150,0
da	37.485,41	a	37.599,34	96,9	47,6	39,4	119,6	108,2	96,9	22,8	9,6	145,4	145,4	150,0
da	37.599,35	a	37.713,28	96,2	47,4	39,1	119,6	108,2	96,9	22,8	9,5	144,3	144,3	150,0
da	37.713,29	a	37.827,22	95,7	47,0	38,8	119,6	108,2	96,9	22,8	9,4	143,6	143,6	150,0
da	37.827,23	a	37.941,15	95,2	46,8	38,5	119,6	108,2	96,9	22,8	9,1	142,8	142,8	150,0
da	37.941,16	a	38.055,09	94,5	46,5	38,2	119,6	108,2	96,9	22,8	9,0	141,8	141,8	150,0
da	38.055,10	a	38.169,03	94,0	46,3	37,8	119,6	108,2	96,9	22,8	8,9	141,0	141,0	150,0
da	38.169,04	a	38.282,97	93,4	46,1	37,5	119,6	108,2	96,9	22,8	8,7	140,1	140,1	150,0
da	38.282,98	a	38.396,90	92,9	45,6	37,1	119,6	108,2	96,9	22,8	8,6	139,4	139,4	150,0
da	38.396,91	a	38.510,84	92,3	45,4	36,9	119,6	108,2	96,9	22,8	8,4	138,5	138,5	150,0
da	38.510,85	a	38.624,78	91,7	45,1	36,6	119,6	108,2	96,9	22,8	8,3	137,6	137,6	150,0
da	38.624,79	a	38.738,72	91,2	44,9	36,3	119,6	108,2	96,9	22,8	8,2	136,8	136,8	150,0
da	38.738,73	a	38.852,65	90,5	44,7	35,9	119,6	108,2	96,9	22,8	8,1	135,8	135,8	150,0
da	38.852,66	a	38.966,59	90,0	44,4	35,5	119,6	108,2	96,9	22,8	8,0	135,0	135,0	150,0
da	38.966,60	a	39.080,53	89,5	44,1	35,3	119,6	108,2	96,9	22,8	7,8	134,3	134,3	150,0
da	39.080,54	a	39.194,47	88,9	43,7	35,0	119,6	108,2	96,9	22,8	7,6	133,4	133,4	150,0
da	39.194,48	a	39.308,40	88,3	43,5	34,7	119,6	108,2	96,9	22,8	7,5	132,5	132,5	150,0
da	39.308,41	a	39.422,34	87,7	43,3	34,3	119,6	108,2	96,9	22,8	7,4	131,6	131,6	150,0
da	39.422,35	a	39.536,28	87,2	43,0	33,9	119,6	108,2	96,9	22,8	7,3	130,8	130,8	150,0
da	39.536,29	a	39.650,22	86,6	42,7	33,7	119,6	108,2	96,9	22,8	7,1	129,9	129,9	150,0
da	39.650,23	a	39.764,15	86,0	42,4	33,4	119,6	108,2	96,9	22,8	7,0	129,0	129,0	150,0
da	39.764,16	a	39.878,09	85,5	42,2	33,0	119,6	108,2	96,9	22,8	6,9	128,3	128,3	150,0
da	39.878,10	a	39.992,03	84,8	41,9	32,7	119,6	108,2	96,9	22,8	6,7	127,2	127,2	150,0
da	39.992,04	a	40.105,96	84,3	41,6	32,4	119,6	108,2	96,9	22,8	6,6	126,5	126,5	150,0
da	40.105,97	a	40.219,90	83,8	41,3	32,1	119,6	108,2	96,9	22,8	6,4	125,7	125,7	150,0
da	40.219,91	a	40.333,84	83,2	41,0	31,8	119,6	108,2	96,9	22,8	6,2	124,8	124,8	150,0
da	40.333,85	a	40.447,78	82,6	40,8	31,4	119,6	108,2	96,9	22,8	6,1	123,9	123,9	150,0
da	40.447,79	a	40.561,71	82,0	40,6	31,1	119,6	108,2	96,9	22,8	6,0	123,0	123,0	150,0
da	40.561,72	a	40.675,65	81,5	40,3	30,8	119,6	108,2	96,9	22,8	5,9	122,3	122,3	150,0
da	40.675,66	a	40.789,59	80,9	39,9	30,6	119,6	108,2	96,9	22,8	5,7	121,4	121,4	150,0
da	40.789,60	a	40.903,53	80,3	39,6	30,1	119,6	108,2	96,9	22,8	5,6	120,5	120,5	150,0
da	40.903,54	a	41.017,46	79,8	39,4	29,8	119,6	108,2	96,9	22,8	5,5	119,7	119,7	150,0
da	41.017,47	a	41.131,40	79,2	39,2	29,5	119,6	108,2	96,9	22,8	5,4	118,8	118,8	150,0
da	41.131,41	a	41.245,34	78,6	38,9	29,2	119,6	108,2	96,9	22,8	5,3	117,9	117,9	150,0
da	41.245,35	a	41.359,28	78,0	38,6	29,0	119,6	108,2	96,9	22,8	5,1	117,0	117,0	150,0
da	41.359,29	a	41.473,21	77,5	38,3	28,6	119,6	108,2	96,9	22,8	4,8	116,3	116,3	150,0
da	41.473,22	a	41.587,15	76,9	38,0	28,2	119,6	108,2	96,9	22,8	4,7	115,4	115,4	150,0
da	41.587,16	a	41.701,09	76,3	37,8	27,9	119,6	108,2	96,9	22,8	4,6	114,5	114,5	150,0
da	41.701,10	a	41.815,03	75,8	37,5	27,6	119,6	108,2	96,9	22,8	4,5	113,7	113,7	150,0
da	41.815,04	a	41.928,96	75,2	37,2	27,3	119,6	108,2	96,9	22,8	4,3	112,8	112,8	150,0
da	41.928,97	a	42.042,90	74,6	36,9	27,0	119,6	108,2	96,9	22,8	4,2	111,9	111,9	150,0
da	42.042,91	a	42.156,84	74,1	36,7	26,7	119,6	108,2	96,9	22,8	4,1	111,2	111,2	150,0
da	42.156,85	a	42.270,78	73,5	36,5	26,4	119,6	108,2	96,9	22,8	4,0	110,3	110,3	150,0
da	42.270,79	a	42.384,71	72,9	36,2	25,9	119,6	108,2	96,9	22,8	3,9	109,4	109,4	150,0
da	42.384,72	a	42.498,65	72,3	35,9	25,7	119,6	108,2	96,9	22,8	3,7	108,5	108,5	150,0
da	42.498,66	a	42.612,59	71,8	35,5	25,4	119,6	108,2	96,9	22,8	3,6	107,7	107,7	150,0
da	42.612,60	a	42.726,53	71,3	35,3	25,1	119,6	108,2	96,9	22,8	3,4	107,0	107,0	150,0
da	42.726,54	a	42.840,46	70,6	35,1	24,8	119,6	108,2	96,9	22,8	3,3	105,9	105,9	150,0
da	42.840,47	a	42.954,40	70,1	34,8	24,3	119,6	108,2	96,9	22,8	3,2	105,2	105,2	150,0
da	42.954,41	a	43.068,34	69,5	34,6	24,1	119,6	108,2	96,9	22,8	3,0	104,3	104,3	150,0
da	43.068,35	a	43.182,27	68,9	34,1	23,8	119,6	108,2	96,9	22,8	2,8	103,4	103,4	150,0
da	43.182,28	a	43.296,21	68,4	33,9	23,5	119,6	108,2	96,9	22,8	2,7	102,6	102,6	150,0
da	43.296,22	a	43.410,15	67,8	33,7	23,								

H.6 - Prestazioni di malattia e indennità infortunistiche

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di malattia ⁽¹⁾	- quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); - ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.	Per la maggior parte delle categorie: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.	A partire dal quarto giorno ⁽²⁾ per periodi non superiori a 180 giorni di calendario.	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Indennità antitubercolari	Lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa	Dopo i primi 180 gg indennizzati con le regole dell'indennità di malattia, l'indennità giornaliera ⁽³⁾ spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali. L'indennità post-sanatoriale ⁽⁴⁾ spetta per due anni all'interessato che abbia raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione. L'assegno di cura o sostentamento ⁽⁵⁾ spetta all'interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare.	L'assegno di cura spetta per 2 anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo sempre che permangano i requisiti.	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Indennità per inabilità temporanea assoluta	Lavoratore dipendente a seguito di inabilità che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni per causa lavorativa dell'infortunio o della malattia.	60% della retribuzione media giornaliera ⁽⁶⁾ fino al 90° giorno; 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.	Dal quarto giorno ⁽⁷⁾ successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale.	

⁽¹⁾ Per i lavoratori dipendenti pubblici è garantita la tutela per malattia, che dal punto di vista della spesa del Conto delle PA rileva nell'ambito del costo del lavoro pubblico e non nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro (per tale tutela non è previsto un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale). La tutela previdenziale per malattia è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati, in caso di ricovero ospedaliero. Dal 2007 la tutela è estesa anche ai lavoratori apprendisti, e, in misura differenziata, ai lavoratori cocopro (collaboratori a progetto). Tale tutela è stata potenziata da settembre 2019 (D.L. 101/2019).

⁽²⁾ Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per i primi 3 giorni di malattia.

⁽³⁾ Importi 2024 indennità giornaliera: € 15,67 agli assistiti in qualità di assicurati; € 7,84 agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

⁽⁴⁾ Importi 2024 indennità giornaliera post-sanatoriale: € 26,12 agli assistiti in qualità di assicurati; € 13,06 agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

⁽⁵⁾ Importi 2024 assegno di cura o di sostentamento mensile: € 105,38.

⁽⁶⁾ La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l'infortunio o la malattia professionale.

⁽⁷⁾ Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.

H.7 - Rendite infortunistiche

Tipo di prestazione	Requisiti per aver diritto alla prestazione	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Rendite infortunistiche dirette, per inabilità permanente (per eventi antecedenti al 25 luglio 2000)	Grado di inabilità permanente compreso tra l'11% e il 100% per causa dell'infortunio o della malattia	L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nell'anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia e al grado di inabilità riconosciuto	Per tutto l'arco della vita a condizione che: - nell'arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuta non scenda sotto l'11%; - la rendita non venga capitalizzata ⁽¹⁾	Rivalutazione annuale rendite a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno sulla base della variazione effettiva dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente con riassorbimento nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% ⁽²⁾
Indennizzo per la menomazione della integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali (eventi successivi al 25 luglio 2000)	Grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso fra il 6% e il 100% per causa dell'infortunio o della malattia	Indennizzo in base a: Tabella delle menomazioni ⁽³⁾ ; Tabella indennizzo danno biologico ⁽⁴⁾ . Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% sussiste anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la Tabella dei coefficienti ⁽⁵⁾		Come sopra
Rendita ai superstiti	Al superstite quando la morte del lavoratore è causata dall'infortunio o dalla malattia professionale.	In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto: 50% al coniuge, 20% a ciascun figlio, 40% a figli orfani di entrambi i genitori ⁽⁶⁾ .	Per il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio ⁽⁷⁾ .	Come sopra

⁽¹⁾ L'inaliquida il valore in capitale della rendita quando dopo 10 anni dalla data di costituzione della rendita da infortunio e dopo 15 anni dalla data di costituzione della rendita da malattia professionale risulti, in sede di ultima revisione, un grado di inabilità compreso tra l'11% e il 15%.

⁽²⁾ Il differenziale a riassorbimento è applicato da 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

⁽³⁾ Contempla tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie, comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Il grado della menomazione accertato e valutato applicando la tabella delle menomazioni costituisce la base di calcolo sia per l'indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita sia per la determinazione della ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali.

⁽⁴⁾ Contiene le misure del ristoro del danno biologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo viene erogato in capitale per gradi pari o superiori al 6% e inferiori al 16% e in rendita a partire dal 16%.

⁽⁵⁾ Attraverso tale tabella si calcola la percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per il calcolo della ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali derivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a partire dal 16%. Coefficienti progressivamente crescenti in ragione del grado di menomazione.

⁽⁶⁾ La somma totale delle rendite ai superstiti non può superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita.

⁽⁷⁾ Per i figli fino al 18° anno di età per tutti i figli, fino al 21° o 26° per gli studenti (scuola media superiore o laurea).

H.8 - Pensioni di guerra e altri assegni

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione
Pensione di guerra diretta	In favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa.	Sono previste otto categorie di pensione, d'importo economico differente a seconda della gravità della infermità pensionata ⁽¹⁾ . Ai pensionati di 1^ categoria che hanno riportato menomazioni gravissime spettano anche l'assegno di super invalidità e l'indennità di assistenza e accompagnamento. Gli importi tabellari sono adeguati con la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della L.160/1975.
Pensione di guerra indiretta e di reversibilità	<p><u>La pensione di guerra indiretta</u> spetta al coniuge superstite e agli orfani⁽²⁾ in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra; del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria; del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicità delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra.</p> <p><u>La pensione di reversibilità</u> spetta al coniuge superstite, agli orfani⁽³⁾ in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra.</p>	Gli importi tabellari sono adeguati con la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della L. 160/1975.

⁽¹⁾ Nel caso in cui il grado dell'invalidità non rientri in nessuna delle categorie può essere concessa una indennità *una tantum*.

⁽²⁾ Minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili.

⁽³⁾ Minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili.

Oltre alle pensioni di guerra, sono previsti assegni di benemerenzia ai perseguitati politici e assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio.

Assegni di benemerenzia ai perseguitati politici: spettano ai cittadini perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale. Il soggetto deve aver raggiunto l'età pensionabile oppure deve essere inabile a proficuo lavoro. L'assegno è reversibile alle vedove, ai genitori e agli orfani dichiarati inabili a proficuo lavoro in possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti di legge.

Assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio: spettano ai cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di San Saba di Trieste che abbiano compiuto 55 anni, se uomo, e 50 se donna. La reversibilità spetta ai familiari dei deportati nei campi di sterminio K.Z., già titolari dell'assegno. Spetta altresì ai familiari dei deportati, deceduti nei campi di sterminio ovvero successivamente, anche dopo il rientro in patria, ma prima dell'entrata in vigore della L. 791/1980, a condizione che il deportato sia deceduto senza aver percepito il beneficio, e che il richiedente abbia raggiunto l'età pensionabile o sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e, se orfano, che non usufruisca di reddito annuo superiore ai limiti di legge.

H.9 - Altri istituti a carattere assistenziale

H.9.1 - Carta Acquisti

Carta acquisti c.d. ordinaria

Introdotta dall'art. 82 del D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008, e attuata con decreti interdipartimentali di settembre/novembre 2008 e di aprile 2009, si sostanzia in una Carta dotata di disponibilità di 40 euro mensili (riconosciuta ogni bimestre con accredito di 80 euro) per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas²⁷⁵. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto il finanziamento della misura anche per gli anni successivi al 2014.

Beneficiari. la Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti, tra cui ISEE non superiore a 6.000 euro e per i pensionati il godimento di trattamenti previdenziali e assistenziali non superiori a 6.000 euro ovvero 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni (ai fini di tali ultimi requisiti economici si tiene conto anche di redditi che concorrono a determinare la concessione dei predetti trattamenti previdenziali e assistenziali). I predetti requisiti sono annualmente rivalutati (dal 2009) sulla base della misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (nel 2024 pari rispettivamente a 8.052,75 euro e 10.737,00 euro).

Sperimentazione SIA. E' previsto anche un potenziamento sperimentale dello strumento finalizzato (carta per l'inclusione sociale), in un'ottica di sostegno per l'inclusione attiva, ad aumentare in via selettiva il beneficio, mediante una sperimentazione con modalità tali da garantire un maggior onere nel limite di 50 mln, oltre ai predetti soggetti anche soggetti in particolare condizione di indigenza (per i quali non è stato possibile il coinvolgimento sulla base del procedimento attualmente in vigore), per il tramite degli enti locali nell'ambito di comuni con più di 250.000 abitanti.

SIA 2017

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata.

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: nessun componente il nucleo familiare deve percepire un valore complessivo di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale pari o superiore a euro 600 mensili (elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU).

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, l'incremento

²⁷⁵ Da fine 2009 è attribuito un incremento di 20 euro a bimestre per i beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL per uso domestico.

dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della L. 190/2014, c.d. assegno di natalità). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio è corrispondentemente ridotto.

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE.

Più in dettaglio:

valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

- carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito: i) nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli; ii) nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; iii) nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del DPCM n. 159/2013; iv) nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;
- condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120. Esempi: ISEE=0: 25 punti; ISEE = 2.400 euro: $25 - 2.400/120 = 5$ punti; ISEE = 3.000 euro: $25 - 3.000/120 = 0$ non vi sono punti aggiuntivi;
- condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Beneficio

Il beneficio è calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare e sarà notevolmente superiore a quello previsto dalla carta acquisti ordinaria, potendo arrivare a un importo mensile di circa 400 euro per le famiglie con 5 o più componenti.

Ammontare del beneficio mensile

Numero dei componenti	Ammontare del beneficio mensile (in euro)
1 componente	80
2 componenti	160
3 componenti	240
4 componenti	320
5 o più componenti	400

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Per usufruire del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto richiede ai componenti il nucleo familiare l'impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree:

- frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
- atti di ricerca attiva di lavoro;
- adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
- frequenza e impegno scolastico;
- comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

Bonus per pensionati e famiglie

Introdotta dall'articolo 1 del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, il bonus viene assegnato ad un componente del nucleo familiare e computato in relazione al reddito del nucleo e al numero dei componenti del nucleo, come indicato, in via di sintesi, nella Tabella sotto riportata.

Beneficiari: i beneficiari sono quindi pensionati che vivono da soli, pensionati con coniuge (e/o altri componenti del nucleo familiare), famiglie con reddito da lavoro dipendente.

Misura per il 2009 (Importi in euro)

Reddito nucleo/Numero componenti		1	2	3	4	5	6 o più
Fino a	15.000	200	300	450	500	600	1000
	15.000		300	450	500	600	1000
	17.000				500	600	1000
	20.000						1000
	22.000						1000
<i>nuclei con componenti a carico con handicap fino a 35.000 euro</i>			1000	1000	1000	1000	1000

Il bonus è erogato nel corso del 2009 dal sostituto di imposta (enti previdenziali per i pensionati, datori di lavoro per i lavoratori).

Prestazione di cui all'articolo 1 del DL. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014

L'articolo 1 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, introduce una nuova prestazione in denaro per l'anno 2014 per lavoratori dipendenti e assimilati²⁷⁶. Sul piano della registrazione contabile con riferimento al complessivo disposto dell'articolo 1 del DL. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, si evidenzia che gli effetti della misura di cui all'articolo 1 medesimo nell'ambito del Conto delle AP si riverberano interamente sulla spesa come maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP medesimo (codice D62 del Sistema Europeo dei Conti, ed in particolare D623, prestazioni di assistenza sociale in denaro). Infatti, la disposizione in esame, che non interviene sul sistema di detrazioni/aliquote fiscali, introduce un nuovo beneficio (prestazione assistenziale) il quale strutturalmente non si origina dall'applicazione della struttura del sistema fiscale previsto dall'ordinamento vigente, bensì da una misura definita a priori nella sua dimensione per i beneficiari, a prescindere dalla capienza medesima dell'imposta eventualmente dovuta dai soggetti interessati. La procedura di compensazione per i sostituti di imposta (relativa alle imposte complessivamente da versare dai sostituti e non necessariamente connesse al beneficiario della misura, come chiarito anche dalle modifiche normative intervenute in sede di conversione ed evidenziato anche dalle circolari emanate dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS) si sostanzia meramente in una procedura di erogazione di un assegno monetario, a carico della finanza pubblica (in particolare a carico del bilancio dello Stato), ai soggetti interessati.

Nel dettaglio la prestazione di cui all'articolo 1 del DL. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, per l'anno 2014 è così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione per l'anno 2014 (euro)
Fino a 24.000	640
Oltre 24.000 – fino a 26.000	$640 * [1 - (rdt - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

La prestazione spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La prestazione è riconosciuta mensilmente.

²⁷⁶ La prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori in cassa integrazione e ai percettori di sussidi di disoccupazione.

La L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede la messa a regime della prestazione su base annua (con importo di 960 euro, pari a 80 euro mensili per dodici mensilità).

Nel dettaglio la prestazione prevista dal 2015 è così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 – fino a 26.000	$960 * [1 - (rdt - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

La prestazione spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La prestazione è riconosciuta mensilmente.

Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) è previsto un incremento delle soglie reddituali sopra indicate e dal 2018 la prestazione è così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 – fino a 26.600	$960 * [1 - (rdt - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

Con il D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020, dal 1° luglio 2020 la prestazione sopra descritta è stata sostituita dal trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente pari a 100 euro mensili per redditi fino a 28.000 euro.

Pertanto, l'importo del trattamento integrativo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	600

Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	1.200

Dal 1° gennaio 2022 (L. 234/2021) l'importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato di seguito essendo stato in parte significativa riassorbito nell'ambito degli interventi di revisione del sistema fiscale disciplinati nella stessa Legge di Bilancio 2022.

Dal 2022 l'importo del trattamento integrativo di 1.200 euro, di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito.

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 15.000	1.200

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l'imposta lorda.

Carta elettronica 18-enni

Il relativo DPCM disciplina le regole attuative della "carta elettronica 18enni" per l'acquisto di beni e servizi di carattere culturale, prevista dall'articolo 1, comma 979, della L. 208/2015.

La carta elettronica ha un valore pari a 500 euro ed è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 e nell'anno 2017 (la proroga è stata effettuata con la L. 232/2016).

Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) la prestazione è stata finanziata anche per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Con la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) la prestazione è finanziata anche per l'anno 2021 ma per un importo inferiore.

Con la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) la prestazione è stata messa a regime dall'anno 2022 con il relativo finanziamento.

Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) la prestazione è stata confermata per l'anno 2023 mentre dall'anno 2024 è stata ridefinita. Infatti, dal 2024 viene sostituita da due strumenti, una "Carta della cultura Giovani" e da una "Carta del merito". Quanto alla prima, è prevista l'assegnazione nell'anno successivo il compimento del diciottesimo anno, ai soli residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La "Carta del merito", invece, è assegnata l'anno successivo al conseguimento del diploma, a chi abbia conseguito il diploma di maturità, purché entro l'anno del compimento del diciannovesimo anno di età, con votazione pari almeno a 100/100 ed è cumulabile con la Carta della cultura Giovani. Il limite di spesa assegnato passa da 230 mln per l'anno 2023 a 190 mln dal 2024.

Indennità una tantum di 200 euro e di 150 euro per l'anno 2022

Il D.L. 50/2022 ha previsto l'erogazione di un'indennità una tantum di 200 euro a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con retribuzione/reddito fino a 35.000 euro su base annua, nonché per particolari categorie di soggetti. Il D.L. 144/2022 ha previsto l'erogazione di un'ulteriore indennità una tantum di 150 euro a favore di

lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con retribuzione/reddito fino a 20.000 euro su base annua, nonché per particolari categorie di soggetti.

Prestazione assistenziale di accompagnamento al pensionamento (L. 232/2016)

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017, nell’ambito di limiti di spesa programmati e per le annualità previste dalla normativa, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, e successive modificazioni, considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, può essere riconosciuta, nel limite di risorse programmate, un’indennità economica per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L’accesso all’indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966, e successive modificazioni, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), in relazione ai nuovi accessi per l’anno 2018, è previsto nella categoria di cui alla presente lettera rientrino anche i lavoratori cessati per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente (esteso a secondo grado con Legge di Bilancio 2018) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in via continuativa (6 anni su 7 al momento della domanda di prestazione ovvero, come previsto da Legge di Bilancio 2018, 7 anni su 10) attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso²⁷⁷ il

²⁷⁷ Nell’ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell’ambito di apposita normativa secondaria: Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, Conducenti di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conducenti di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non

loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (attività c.d. gravose);

- per le donne i requisiti contributivi richiesti ai punti precedenti siano ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, come previsto da Legge di Bilancio 2018.

La prestazione assistenziale è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con altri trattamenti assistenziali di sostegno al reddito. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità, durante la relativa percezione, è viceversa compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Con il D.L. 4/2019 la prestazione è stata finanziata anche in relazione alle domande presentate nell'anno 2019, in presenza della maturazione dei relativi requisiti.

Con la L. 160/2019 la prestazione è stata finanziata anche in relazione alle domande presentate nell'anno 2020, in presenza della maturazione dei relativi requisiti.

Con la L. 178/2020 la prestazione è stata finanziata anche in relazione alle domande presentate nell'anno 2021, in presenza della maturazione dei relativi requisiti.

Con la L. 234/2021 la prestazione è stata finanziata anche in relazione alle domande presentate nell'anno 2022, in presenza della maturazione dei relativi requisiti e, nel contempo, sono state introdotte alcune modifiche ampliative rispetto a quanto sopra descritto e di seguito sintetizzate:

- l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179, dell'articolo 1, della L. 232/2016;
- estensione dell'accesso alla misura ad altre categorie professionali (lavoratori dipendenti) delle attività c.d. gravose mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni, con ridefinizione dei lavori tali da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (6 anni su 7 al momento della domanda di prestazione ovvero, 7 anni su 10) a condizione di essere in possesso di un'anzianità contributiva di 36 anni;
- riduzione del requisito di contribuzione da almeno 36 anni di contributi ad almeno 32 anni per le attività c.d. gravose limitatamente alle seguenti: settore edile (CP 2011 6.1), ceramisti (6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (7.1.3.3).

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 si riporta di seguito l'elenco sulla base della classificazione ISTAT delle attività c.d. gravose per i lavoratori dipendenti, ai

già ricomprese nella normativa del D.Lgs. 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

fini dell'accesso a Ape sociale se in possesso dei prescritti requisiti anagrafici, contributivi e di relativo svolgimento delle attività in modo continuativo:

Professioni sulla base della classificazione Istat CP 2021
2.6.4 - Docenti di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 - Tecnici della salute
4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.5.1 - Operatori della cura estetica
5.5.2 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 - Conducenti di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 - Conducenti di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 - Conducenti di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 - Conducenti di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 - Conducenti di mulini e impastatrici
7.1.8.2 - Conducenti di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 - Conducenti di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate
8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Con la L. 197/2022 la prestazione è stata finanziata anche in relazione in relazione alle domande presentate nell'anno 2023, in presenza della maturazione dei relativi requisiti.

Con la L. 213/2023 la prestazione è stata finanziata anche in relazione alle domande presentate nell'anno 2024, in presenza della maturazione dei relativi requisiti, elevando il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e cinque mesi ed eliminando la cumulabilità con redditi da lavoro dipendente e autonomo, con esclusione di quelli derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Di seguito si dà conto del relativo quadro finanziario prospettico come rideterminato ai sensi della L. 213/2023:

	2024	2025	2026	2027	2028
a) maggiore onere proroga 2019 (DL n. 4/2019)	2				
b) incremento autorizzazione di spesa legge n. 160/2019 per proroga 2020	57,1	2,2	0,0	0,0	0,0
c) integrazione autorizzazione spesa (art. 4, comma 2, DL n. 154/20)		2,0			
d) incremento autorizzazione legge n. 178/2020	119,9	71,5	8,9		
e) incremento legge n. 234/2021 (proroga e estensione per 2022) - comma 93	251,2	187,8	106,5	17,7	0,0
f) incremento legge n. 197/2022 (legge bilancio 2023)	220,0	235,0	175,0	100,0	8,0
g) riduzione DL n. 48/2023	-25,6	-25,2			
h) incremento legge n. 213/2023	85,0	168,0	127,0	67,0	24,0
i) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata	709,6	641,3	417,4	184,7	32,0

H.10 - Misura nazionale di contrasto alla povertà

Reddito di Inserimento (Rel) (in vigore fino a marzo 2019, successivamente assorbito in RdC, c.d. reddito di cittadinanza)

Contesto. La legge delega (L. 33/2017) prevede l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rel). Con il decreto legislativo attuativo, D.Lgs. 147/2017, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2017, si disegna nel dettaglio la misura, che in linea generale prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l'autonomia.

Risorse finanziarie. Per finanziare il Rel è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le risorse disponibili, anche a seguito dell'adozione del decreto legislativo in esame, ammontano a 1.759 mln per l'anno 2018 e 1.845 mln annui a decorrere dal 2019, parte delle quali destinate a rafforzare i servizi (il 15 per cento: 262 mln per il 2018 e 277 mln annui dal 2019). Tali risorse costituiscono in ogni caso un limite di spesa²⁷⁸.

Il Rel, la misura unica nazionale di contrasto alla povertà si compone di due parti:

- un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel);
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto deve individuare:
 - gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
 - i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del Rel;
 - gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico.

Soggetti interessati. Sono le fasce di popolazione individuate tra le più bisognose, in continuità con il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il Rel sostituisce in via espansiva e strutturale. I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari che al momento della richiesta siano almeno in una delle seguenti condizioni:

- presenza di figli minorenni;
- presenza di figli con disabilità (anche maggiorenni);
- presenza di donna in stato di gravidanza;

²⁷⁸ Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rel con riferimento ai propri residenti. Inoltre, per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. A decorrere dal 2018 una quota del Fondo povertà pari a 20 mln è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

Requisiti economici. I beneficiari sono individuati anche sulla base dell'ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al Rel, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Nessun componente del nucleo deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Il beneficio economico Rel. L'ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto "reddito disponibile", ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell'indicatore della situazione reddituale dell'ISEE:

- il beneficio economico, pertanto, sarà determinato in ragione della differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d'accesso.
- la soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75 per cento;
- in ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale (valore annuo 2017 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio: indennità di accompagnamento);
- Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

(valori in euro)

Numero componenti	Parametro scala equivalenza	Soglia di accesso	75% Soglia di accesso	Beneficio massimo mensile del Rel
1	1	3.000	2.250	187,5
2	1,57	4.710	3.532,5	294,38
3	2,04	6.120	4.590	382,5
4	2,46	7.380	5.535	461,25
5	2,85	8.550	6.412,5	485,41 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Parametrato all'importo annuo dell'assegno sociale in 12 mensilità in euro 2017.

Sulla base delle stime elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nuclei beneficiari potenziali del Rel, in sede di prima applicazione, risulterebbero circa 490 mila (a regime, sono previsti circa 430 mila nuclei, con un beneficio economico medio mensile stimato in circa 300 euro). Nel primo anno l'onere del beneficio economico del Rel è comunque inferiore all'onere di regime operando la concorrenza di istituti assistenziali non permanenti (come ad esempio SIA e assegno di natalità).

In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, si potrà procedere ad una ulteriore graduale estensione della platea dei beneficiari e/o ad un incremento del beneficio. L'estensione della misura potrà essere realizzata mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale può modificare con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali i parametri di misura e accesso che regolano il Rel nei limiti di maggiori risorse o di risparmi strutturali nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono state apportate alcune integrazioni con incremento delle risorse disponibili. In particolare:

- è incrementato il beneficio per i nuclei con 5 o più componenti;
- sono estese le condizioni non economiche per l'accesso al beneficio. In particolare:
 - dal 1° gennaio 2018, è esteso il beneficio ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni (prescindendo, quindi dalla limitazione, presente nel D.Lgs. 147/2017, per cui la situazione di disoccupazione sia determinata da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966 (oltre che dopo un periodo di tre mesi di disoccupazione in assenza di fruizione di prestazioni di disoccupazione));
 - dal 1° luglio 2018 l'estensione prevede che il beneficio sia riconosciuto in favore di tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalle caratteristiche non economiche dei medesimi. In altri termini nel corso del 2018 si raggiunge il pieno universalismo della misura;
- viene inoltre rimesso l'utilizzo, dal 2020, di ulteriori risorse alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017.

Risorse finanziarie. Per finanziare il Rel, quindi, le risorse rideterminate disponibili nel Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, anche a seguito della Legge di Bilancio 2018, ammontano a 2.059 mln per l'anno 2018, 2.545 mln di euro per l'anno 2019 e 2.745 mln annui a decorrere dal 2020, parte delle quali destinate a finanziare i progetti di attivazione a livello locale. Tali risorse costituiscono in ogni caso un limite di spesa e risultano, allo stato, ripartite nei seguenti termini:

- beneficio economico del Rel: 1.747 mln nel 2018²⁷⁹, 2.198 mln per l'anno 2019, 2.158 mln per l'anno 2020 e 2.130 mln annui a decorrere dal 2021;
- finanziamento per i progetti di attivazione a livello locale: 297 mln nel 2018, a 347 mln nel 2019 e a 470 mln annui a decorrere dal 2020;

²⁷⁹ Fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme 15 mln per l'anno 2018 attualmente riservate a finanziare erogazioni finali di ASDI.

- ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione rimesso alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, pari a 117 mln nel 2020 e a 135 mln annui a decorrere dal 2021.

In sintesi:

(valore in mln)

	2018	2019	2020	Dal 2021
(A) Fondo Povertà ai sensi della L 208/2015 e della L 232/2016	1.704	1.704	1.704	1.704
(B) Accantonamento disposti dal D.M. 6.3.2017 per prosecuzione ASDI	65	32	32	32
(C=A-B) Dotazione Fondo Povertà disponibile prima del riordino ai sensi degli articoli 18 e 19 Dlgs. n. 147/2017	1.639	1.672	1.672	1.672
(D) Disaccantonamenti per riassorbimento ASDI (art. 18 dlgs. n. 147/2017)	50	32	32	32
(E) Risparmi per assorbimento ASDI (art. 18, dlgs. n. 147/2017)	0	48	48	48
(F) Risparmi carta acquisti (art. 19, dlgs. n. 147/2017)	55	93	93	93
(G=C+D+E+F) Dotazione Fondo Povertà disponibile	1.744	1.845	1.845	1.845
(H=B-D) Accantonamenti residui ASDI	15	0	0	0
(I=G+H) Dotazione Fondo Povertà dlgs. n. 147/2017	1.759	1.845	1.845	1.845
(L) Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà (art. 7 dlgs. n. 147/2017)	262	277	277	277
(M=G-L) Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazione del beneficio economico del Rel e conseguenti limiti di spesa a dlgs. n. 147/2017	1.482	1.568	1.568	1.568
(N) Incremento ed estensione beneficio economico Rel Legge Bilancio 2018	265	630	590	562
(O) Incremento risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà Legge Bilancio 2018	35	70	193	193
(P) Incremento Fondo Povertà rimesso a delibere Piano nazionale povertà Legge Bilancio 2018	0	0	117	145
(Q) Totale rifinanziamento Fondo Povertà da Legge Bilancio 2018	300	700	900	900
(R=I+Q) Fondo Povertà a seguito Legge bilancio 2018 (205/2017)	2.059	2.545	2.745	2.745
(S) di cui accantonamenti residui ASDI	15	0	0	0
(T=M+N) di cui quota del Fondo Povertà disponibile per erogazione del beneficio economico del Rel e conseguenti limiti di spesa	1.747	2.198	2.158	2.130
(U=L+O) di cui quota del Fondo Povertà per servizi territoriali di lotta alla povertà	297	347	470	470
- U-bis quota a valere su U destinata a interventi e servizi povertà estrema senza fissa dimora (dlgs. 147/2017)	(20)	(20)	(20)	(20)
- U-ter quota a valere su U destinata interventi per assistenza giovani under 21 anni fuori famiglia di origine per provvedimento autorità giudiziaria Legge Bilancio 2018	(5)	(5)	(5)	
(V) di cui quota del Fondo Povertà rimesso a delibere Piano nazionale povertà	0	0	117	145

Il beneficio economico del Rel è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Valori in euro (rideterminati a seguito delle modifiche introdotte con L. 205/2017, Legge di Bilancio 2018)

Numero componenti	Parametro scala equivalenza	Soglia di accesso	75% Soglia di accesso	Beneficio massimo mensile del Rel
1	1	3.000	2.250	187,5
2	1,57	4.710	3.532,5	294,38
3	2,04	6.120	4.590	382,5
4	2,46	7.380	5.535	461,25
5	2,85	8.550	6.412,5	534,38

Sulla base delle stime elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nuclei beneficiari potenziali del Rel, risulterebbero circa 600 mila su base annua (con un beneficio

economico medio mensile stimato in circa 300 euro). Nel 2018 l'onere del beneficio economico del Rel è comunque inferiore all'onere di regime operando la concorrenza di istituti assistenziali non permanenti (come ad esempio SIA e assegno di natalità). Inoltre nel 2018 si verifica un effetto di graduale applicazione della misura con impatto necessariamente inferiore.

Reddito di Cittadinanza (RdC) (in vigore da aprile 2019 a dicembre 2022)

Il Reddito di cittadinanza (RdC) da aprile 2019 sostituisce e assorbe ampliandone significativamente la portata il Rel, utilizzando anche le risorse stanziate a tal fine.

Quadro normativo. Il RdC è stato istituito con il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, come una misura di contrasto alla povertà. Per i nuclei familiari in cui tutti²⁸⁰ i componenti hanno età maggiore o uguale a 67 anni, successivamente adeguata agli incrementi della speranza di vita, il RdC assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (Pdc) e integra il già esistente sistema di contrasto alla povertà per le persone anziane.

Il RdC viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenni in una delle seguenti condizioni:

- italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale.

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti

²⁸⁰ La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);

- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Possono invece usufruire del RdC coloro che godono di NASpl e di altre forme di sostegno al reddito.

Il beneficio economico si compone di due parti:

- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza);
- l'altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l'integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro;
- l'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare;
- l'importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell'ISEE.

La scala di equivalenza è diversa da quella ISEE ed attribuisce in punteggio di 1 per il primo adulto (18 anni o più), 0,4 per ogni altro adulto e 0,2 per ogni minore di 18 anni fino a massimo di 2,1 ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE²⁸¹.

Integrazione reddituale massima in base alla composizione familiare

Composizione nucleo familiare	Scala di equivalenza	Beneficio massimo annuale
1 adulto	1	6.000,00 €
1 adulto e 1 minore	1,2	7.200,00 €
2 adulti	1,4	8.400,00 €
2 adulti e 1 minore	1,6	9.600,00 €
2 adulti e 2 minori	1,8	10.800,00 €
2 adulti e 3 minori	2	12.000,00 €
3 adulti e 2 minori	2,1	12.600,00 €
4 adulti	2,1	12.600,00 €
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente	2,2	13.200,00 €

²⁸¹ Tale scala si applica soltanto alla componente di reddito familiare, mentre il contributo per l'affitto e per il mutuo non variano al variare del numero di componenti del nucleo beneficiario.

Esempi di calcolo del beneficio complessivo

Numero componenti	Limite di reddito	Reddito familiare	Affitto	Mutuo	Importo mensile Reddito di Cittadinanza
Uno	6.000€	0€	No	No	500€
Uno	6.000€	4.500€	No	No	125€
Uno	6.000€	4.500€	500€ al mese	No	405€
Uno	6.000€	5.900€	No	No	40€, in quanto il beneficio annuo non può essere inferiore a 480€
Due (entrambi maggiorenni)	8.400€	0€	No	No	700€
Due (entrambi maggiorenni)	8.400€	6.000€	No	400€ al mese	350€
Due (di cui uno minorenni)	7.200€	0€	No	No	600€
Due (di cui uno minorenni)	7.200€	4.500€	500€ al mese	No	505€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	4.530€	No	No	422€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	13.000 €	250€ al mese	No	250€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	0€	No	No	800€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	0€	500€ al mese	No	1.080€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	4.500€	No	400€ al mese	575€
Quattro (due maggiorenni e due minorenni)	10.800€	0€	No	No	900€
Quattro (due maggiorenni e due minorenni)	10.800€	4.000€	500€ al mese	No	846€
Cinque (tre maggiorenni e due minorenni)	12.600€ (limite massimo)	0€	No	No	1.050€
Cinque (tre maggiorenni e due minorenni)	12.600€ (limite massimo)	0€	500€ al mese	No	1.330€

La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall'INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del RdC. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), può essere presentato l'ISEE corrente, che aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta del RdC. In tale caso l'importo spettante terrà conto dei minori redditi percepiti dalla famiglia rispetto a quelli originariamente rilevati nell'ISEE. L'ISEE corrente ha

validità due mesi, deve pertanto essere periodicamente rinnovato ai fini della prosecuzione dell'erogazione del beneficio.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.

Per ricevere il RdC è necessario rispettare alcune "condizionalità" che riguardano l'immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi.

Sono esclusi invece i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del RdC pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità.

Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l'impiego, anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito, considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 4, comma 15-quater del D.L. 4/2019. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15-quater del D.L. 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a 8.000 euro e i lavoratori autonomi con redditi inferiori a 4.800 euro.

Entro 30 giorni (termine successivamente modificato dalla L. 234/2021 in senso riduttivo) dal riconoscimento del RdC, il beneficiario è convocato:

- ai Centri per l'Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle "condizionalità" sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
 - assenza di occupazione da non più di due anni;
 - beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;
 - avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l'Impiego.
- dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l'inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

Patto per il lavoro

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

La congruità dell'offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (articolo 25 del D.Lgs. 150/2015):

- coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.

Con riferimento alla durata di fruizione del RdC ed al numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue (disciplina vigente prima della L. 234/2021 che ha ridisciplinato l'offerta congrua):

- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio;
- se nel nucleo familiare sono presenti figli minori - anche qualora i genitori siano legalmente separati - non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.

Incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari di RdC

Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di RdC, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo di RdC l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

È altresì previsto un **beneficio aggiuntivo** di 6 mensilità per i beneficiari che avviano un'attività di lavoro autonomo un'impresa - anche in forma societaria - nei primi 12 mesi di fruizione.

Patto per l'inclusione sociale

I **beneficiari che non sono in grado di lavorare** vengono convocati dai servizi dei comuni dedicati al contrasto alla povertà. In questo caso viene sottoscritto un **Patto per l'Inclusione sociale**, dopo una valutazione del bisogno multidimensionale e l'individuazione di percorsi specifici di reinserimento sociale.

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l'impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione multidimensionale è composta da un'analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l'inclusione sociale.

I nuclei beneficiari del RdC non immediatamente attivabili per un percorso lavorativo, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio economico (termine modificato dalla L. 234/2021 in senso riduttivo) vengono contattati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per iniziare un percorso di inclusione sociale.

Al percorso si accede previa valutazione multidimensionale, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo e a definire il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

Il Patto per l'inclusione prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali. L'obiettivo è costruire interventi su misura insieme alle famiglie stesse, per rimuovere le cause della povertà e accompagnarle verso l'autonomia. L'adesione al Patto per l'inclusione sociale, per i nuclei non esentati, è una condizione necessaria per il mantenimento del beneficio economico.

Il Patto è un accordo vero e proprio tra famiglia e servizi, frutto di un'elaborazione congiunta in primis con i beneficiari e, ove previsto, con gli altri servizi e soggetti della comunità che concorrono alla sua realizzazione, anche attivando specifici sostegni.

Il percorso per la stipula del Patto per l'inclusione sociale inizia con un colloquio tra l'assistente sociale del Comune e il nucleo beneficiario del RdC, definito Analisi Preliminare (AP). L'AP serve a raccogliere, tramite apposita strumentazione, le informazioni utili a delineare una valutazione generale non solo dei bisogni ma anche delle risorse e delle aspirazioni del nucleo familiare, sulla base delle quali si andranno ad identificare e a delineare le aree di intervento per la definizione del Patto per l'Inclusione sociale e della presa in carico. In alcuni casi la definizione del Patto per l'inclusione sociale è preceduta dall'attivazione di un'equipe multidisciplinare per lo svolgimento di una valutazione più approfondita.

In particolare, in esito all'Analisi Preliminare, si possono delineare 4 percorsi che il cittadino può attivare con l'aiuto dell'assistente sociale:

1. sottoscrizione del Patto per l'Inclusione sociale, se emergono bisogni complessi che richiedono l'attivazione di un'Equipe Multidisciplinare per una valutazione più approfondita attraverso lo strumento del Quadro di Analisi;
2. sottoscrizione di un Patto per l'inclusione sociale semplificato, se non emergono bisogni complessi, né legati esclusivamente a problematiche lavorative;
3. attivazione dei servizi specialistici, se emergono bisogni complessi esclusivamente connessi all'area della salute e della cura;
4. indirizzamento ai centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro, nei casi in cui si rilevino bisogni prioritariamente di tipo lavorativo

Il Patto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'Analisi preliminare.

Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Sono progetti a titolarità dei Comuni, da organizzarsi anche in forma associata, in precisi ambiti di intervento ad esempio tutela dei beni comuni, culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo. I progetti devono essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte. Pertanto, l'ideazione dei progetti deve partire dall'analisi del contesto di ogni comunità locale, valutando, anche nei contesti di minore dimensione, le possibili attività, e le modalità di coinvolgimento dei beneficiari di RdC. Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività –contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale –che il beneficiario del RdC è tenuto a prestare, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. La partecipazione è obbligatoria per i beneficiari del RdC tenuti agli obblighi, che abbiano sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale o un Patto per il Lavoro, pena la decadenza dalla misura. La partecipazione ai Progetti è contemplata nell'ambito del Patto stesso. Ogni beneficiario deve svolgere il PUC nel proprio Comune di residenza. Devono essere messe a disposizione almeno 8h settimanali, aumentabili su base volontaria, sino ad un massimo di 16h a settimana. Nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l'Inclusione Sociale devono essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'INPS per i provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Decadenza del beneficio. E' prevista la decadenza dal beneficio del RdC quando uno dei componenti del nucleo familiare:

- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale;
- non partecipa, senza addurre giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno delle offerte di lavoro congrue (con un compenso superiore all'assegno) oppure, in ipotesi di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l'eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

- svolga attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato e venga sorpreso dalle autorità competenti.

Modifiche introdotte dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). La Legge di Bilancio 2022-2024 ha introdotto alcune modifiche nella gestione di RdC:

- un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'RdC. Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con MIps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI. Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- anticipo dell'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dai 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio;
- associazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). La domanda di RdC priva di DID è improcedibile;
- previsione che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di RdC all'articolo 4, comma 8, del D.L. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio;
- ridefinizione della disciplina dell'offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano e disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta);
- previsione che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio;
- l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (a differenza della situazione previgente che prevede solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC);
- previsione che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza;
- rafforzamento del sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...);

- previsione che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il RdC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti);
- previsione che l'INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni decorsi i quali, il pagamento delle somme è comunque corrisposto;
- previsione che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di una piattaforma digitale del RdC per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS;
- estensione della revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e previsione dell'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC;
- inclusione tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato;
- previsione che gli incentivi alle assunzioni siano riconosciuti anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (la norma originaria prevede solo contratti a tempo pieno e indeterminato). L'articolo 8, comma 1, del D.L. 4/2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di RdC, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La disposizione estende l'incentivo anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato;
- previsione di riconoscere alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20 per cento di quello previsto per i datori di lavoro, decurtandolo dal medesimo;
- previsione che l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il RdC,
- la riduzione ogni mese dell'importo del RdC, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza utilizzata per RdC. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro;
- modifica della disciplina dell'offerta congrua di lavoro prevedendo che la soglia retributiva minima (in precedenza pari al 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo

individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

Meccanismo e Quadro finanziario. Il RdC è riconosciuto nel rispetto di uno specifico limite di spesa,

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità dello specifico conto di tesoreria, all'atto della concessione di ogni beneficio economico del RdC, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato,

In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate,

Con la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022-2024) il limite di spesa è stato rifinanziato per circa 1 mld annui a decorrere dal 2022 e attualmente tale limite di spesa risulta pari a circa 8,8 mld annui.

Di seguito si dà indicazione del quadro finanziario delle risorse destinate a RdC, come rifinanziato dalla L. 234/2021.

La L. 234/2021 ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il finanziamento di RdC di 1.065,3 mln per l'anno 2022, 1.064,9 mln per l'anno 2023, 1.064,4 mln per l'anno 2024, 1.063,5 mln annui per l'anno 2025, 1.062,8 mln per l'anno 2026, 1.062,3 mln per l'anno 2027, 1.061,5 mln per l'anno 2028, 1.061,7 mln annui a decorrere dall'anno 2029.

L'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 come ridetermino a seguito di rifinanziamenti effettuati anche incorso d'anno.

Sulla base degli elementi di monitoraggio in corso di esercizio 2022 il D.L. 144/2022 ha previsto una riduzione di 200 mln per l'anno 2022 e il D.L. 176/2022 un'ulteriore riduzione di 300 mln per tale anno 2022.

(valori in mln)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Autorizzazione articolo 12, comma 1, D.L. 4/2019 a normativa previgente	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2
Rifinanziamento previsto dalla L. 234/2021	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.063,5	1.062,8	1.062,3	1.061,5	1.061,7
Riduzione D.L. 144/2022	-200							
Riduzione D.L. 176/2022	-300							
Autorizzazione articolo 12, comma 1, D.L. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla L. 234/2021	8.284,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9

Revisione effettuata dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

La L. 197/2022 ha previsto le seguenti modifiche:

- per l'anno 2023 un limite di sette mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di RdC che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni,
- dal 2024 la soppressione del RdC e l'istituzione di un nuovo limite di spesa per finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa, da definirsi con successivo provvedimento legislativo, mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa".

In via ulteriore per il solo anno 2023 sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina del RdC e, in particolare:

- è previsto che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro;
- viene stabilita la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) del D.L. 4/2019.

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 197/2022 il quadro finanziario risulta essere il seguente:

(valori in mln)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Limite di spesa per RdC	7.826,9						
Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa		7.076,1	7.067,7	7.057,0	7.052,7	7.048,4	7.044,1

Dal 2024 la riduzione effettiva, rispetto allo stanziamento per RdC come definito dalla L. 234/2021, è invero limitata a 1.000 mln in quanto la quota residuale è stata destinata a finanziare la prestazione Assegno unico e universale per l'assorbimento nella medesima della quota di prestazione corrispondente riconosciuta tramite la definizione del beneficio RdC.

Servizi di supporto al contrasto alla povertà e contesto finanziario

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, è lo strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Fondo Povertà è stato originariamente istituito dalla L. 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) ed è arrivato a disporre attualmente di una dotazione strutturale di 619 mln annui.

Il Piano Povertà, di natura triennale, ha la funzione di individuare lo sviluppo degli interventi, nell'ottica di una progressione graduale nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Compito del Piano è l'individuazione delle priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché dei flussi informativi e degli

indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

La prima finalità del Fondo Povertà è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari del RdC nell'ambito della definizione del Patto per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali.

Utilizzi del fondo povertà 2021-2023 (valori in mln)

	2021	2022	2023
a) Rafforzamento servizio sociale professionale mediante assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali	66,9	180,0	180,0
b) RdC	527,1	414,0	414,0
pronto intervento sociale	20,0	20,0	20,0
altri servizi per presa in carico (valutazione multimediale e progetto personalizzato)	507,1	394,0	394,0
c) Povertà estrema	20,0	20,0	20,0
housing first	5,0	5,0	5,0
Servizi di posta e residenza virtuale	2,5	2,5	2,5
pronto intervento sociale	2,5	2,5	2,5
Altro povertà estrema	10,0	10,0	10,0
d) Care leavers	5,0	5,0	5,0
Totale	619,0	619,0	619,0

I primi LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) definiti nell'ambito del contrasto alla povertà, come già richiamato, sono costituiti dal sostegno economico, istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione (ReI) e poi rafforzato con il RdC, e dal percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale ad esso associato, la cui attivazione deve, allo stesso modo del contributo economico, essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Attraverso la quota servizi del Fondo Povertà sono finanziati la definizione dei Patti per l'inclusione sociale e gli interventi e servizi sociali necessari a sostenere le famiglie nel percorso verso l'autonomia, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC), anche con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione.

Il Fondo povertà costituisce una delle fonti di finanziamento degli interventi di lotta alla povertà sul territorio. Altre risorse e altri programmi ne integrano le disponibilità: PON Inclusione 2014-2020 e 2021-2027, iniziativa REACT-EU e risorse all'interno del PNRR per investimenti destinati a progetti di housing first e a centri servizi per il contrasto alla povertà

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ha la specifica funzione di individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse della quota servizi del Fondo povertà nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di LEPS

L'articolazione nel Piano si declina sulle tre funzioni individuate normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi a RdC; interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora; sperimentazione interventi in favore di coloro che, al

compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. A queste si aggiunge la separata funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l'assunzione di assistenti sociali.

L'attuazione dei livelli essenziali connessi a RdC si sostanzia in valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni.

Il Patto per l'inclusione sociale prevede, che accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita. Il Patto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo – lavoro, formazione, istruzione, salute, casa – e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici socio-sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.).

La quota servizi del Fondo Povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei LEPS. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili è il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Riforma della misura nazionale di contrasto alla povertà: Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro – D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023

Il D.L. 48/2023 ha previsto la revisione della misura nazionale di contrasto alla povertà, sulla base di quanto già programmato con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Tale revisione si basa **sull'introduzione dell'Assegno di inclusione (AdI), del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e del proseguimento del RdC limitatamente all'anno 2023.**

Assegno di inclusione (AdI)

Requisiti per l'accesso. L'Assegno di inclusione è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

I nuclei familiari, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:
 - cittadino dell'Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- residente in Italia; tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
- con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
 - un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;
 - un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560. Il requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni;
 - un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione purché di valore, ai fini IMU, non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
 - un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minore successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Sono inoltre previsti ulteriori limitazioni riferite al possesso di beni durevoli (autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni da diporto) e in base ad eventuali disposizioni di natura cautelare.

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata:

- di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali;
- di 0,40 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5 (valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza);
- di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

La scala ha un massimo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Misura della prestazione. Il beneficio economico su base annua consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari al canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 euro l'anno ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia del reddito familiare).

Durata della prestazione. Per quanto riguarda la **durata**, la norma prevede che il beneficio sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

Compatibilità. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.

Al fine di favorire l'autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili.

Incentivi all'assunzione. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. È anche riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al D.Lgs. 276/2003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato.

Sono previsti inoltre incentivi ai patronati, agli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali nonché l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale, ove autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione. Per ogni assunzione con intermediazione riguardante soggetti con disabilità è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o un contributo pari al 80 per cento dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 48/2023²⁸². Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi previsti e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

Proroga di RdC per il 2023 e rideterminazione del limite di spesa

Come già rappresentato il RdC rimane in vigore per l'anno 2023 con alcune restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). In tale contesto, il D.L. 48/2023 è intervenuto in parte allentando tali limitazioni. Infatti, viene previsto che il limite temporale di 7 mesi per il 2023 per i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 313, della n. 197/2022 (nuclei beneficiari di RdC che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età

²⁸² I componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, che ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 48/2023 sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa per i beneficiari dell'assegno di inclusione.

almeno pari a 60 anni, per i quali è comunque garantita la durata di RdC fino al 31 dicembre 2023) non si applica qualora i beneficiari siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, proseguendo pertanto la prestazione, in tali casi, oltre al limite dei sette mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023.

Il limite di spesa previsto per il 2023 per RdC è pari a 7.006,4 mln di euro²⁸³.

Risorse residue autorizzazione di spesa

L'autorizzazione di spesa "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa", istituita dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), è stata utilizzata, mediante apposite riduzioni, per garantire la copertura finanziaria ai complessivi interventi previsti dal D.L. 48/2023 per la revisione delle misure di contrasto alla povertà (Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro). A normativa vigente, anche alla luce di quanto previsto dalla L. 213/2023, residuano nella predetta autorizzazione di spesa i seguenti importi:

(valori in mln)

Anni	Risorse residue in autorizzazione spesa Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva
2023	0,0
2024	0,0
2025	0,0
2026	360,3
2027	532,4
2028	487,0
2029	419,8
2030	364,3
2031	297,3
2032	227,2
2033	155,1

²⁸³ Tale valore si ottiene a partire dallo stanziamento di 7.826,9 mln per l'anno 2023, come derivante dalla L. 197/2022, e tenendo conto delle riduzioni operate dal D.L. 48/2023 (122,5 mln per finanziare SFL e 290 mln a copertura di altri interventi) e dal D.L. 61/2023 per 150 mln per concorrere alla copertura degli interventi ivi previsti. A tali riduzioni si aggiunge quella operata dal D.L. 145/2023 per 258 mln per l'anno 2023. Di fatto tali riduzioni si sono rese possibili per effetto della conferma di quanto emerso in sede di monitoraggio per l'anno 2022, che aveva condotto a analoghe riduzioni per tale anno in prossimità della chiusura di tale esercizio finanziario, e di monitoraggio in corso di anno 2023.

Riepilogo complessivo limiti di spesa Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro e relative coperture finanziarie

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A) Assegno inclusione											
Onere prestazione		5.532,9	5.691,7	5.567,9	5.735,9	5.784,5	5.846,0	5.899,8	5.965,0	6.033,4	6.104,1
prestazione per attività autonoma		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
franchigia		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Totale prestazione		5.573,8	5.732,6	5.608,8	5.776,8	5.825,4	5.886,9	5.940,7	6.005,9	6.074,3	6.145,0
Esonero contributivo datore (lordo fisco)		78,3	140,8	143,6	145,0	146,5	147,9	149,4	150,9	152,5	154,0
premio assunzione		8,7	9,1	9,1	9,1	9,3	9,3	9,4	9,7	9,7	9,7
Totale Assegno inclusione		5.660,8	5.882,5	5.761,5	5.930,9	5.981,2	6.044,1	6.099,5	6.166,5	6.236,5	6.308,7
B) Supporto per la formazione e il lavoro											
Onere prestazione	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	557,2	557,2	557,2	557,2	557,2	557,2	557,2
Esonero contributivo datore lavoro (lordo fisco)	0,0	100,7	104,2	44,6	45,1	45,5	46,0	46,4	46,9	47,4	47,8
premio assunzione	0,0	6,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Totale Supporto per la formazione e il lavoro	122,5	1.460,9	1.300,8	981,7	603,8	604,2	604,7	605,2	605,7	606,2	606,6
C) Misure solo 2023											
Proroga Rdc	384,0										
D) Totale oneri (A + B + C)	506,5	7.121,7	7.183,3	6.743,2	6.534,7	6.585,4	6.648,8	6.704,7	6.772,2	6.842,7	6.915,3
E) Coperture dal 2024 a carattere strutturale											
Effetti fiscali indotti complessivi esoneri datore di lavoro	0,0	0,0	68,4	65,5	33,4	43,0	43,5	43,9	44,4	44,8	45,3
riduzione Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva	0,0	7.076,1	7.067,7	6.677,7	6.501,3	6.542,4	6.605,3	6.660,8	6.727,8	6.797,9	6.870,0
F) Copertura 2023											
riduzione autorizzazione spesa Rdc a l.v.	122,5										
utilizzo autorizzazione spesa Rdc a l.v.	384,0										
G) Ulteriori coperture per gli anni 2024-2025											
riduzione autorizzazione spesa comma 203 legge n. 232/2016		20,0	22,0								
riduzione autorizzazione spesa comma 186 legge n. 232/2016		25,6	25,2								
H) Saldo complessivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(valori in mln, valutazioni contenute in RT D.L. 48/2023)

H.11 - Riepilogo degli interventi straordinari e temporanei a tutela dei lavoratori e delle famiglie adottati per gli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, a sostegno del mercato del lavoro e a tutela dei lavoratori, sono stati introdotti in via temporanea per gli anni 2020 e 2021 strumenti di sostegno al reddito, in deroga a quanto già previsto dalla legislazione vigente con l'obiettivo di favorire una protezione il più possibile inclusiva di fronte agli effetti economici derivanti da tale emergenza.

Per quanto attiene **alle misure di integrazione salariale** in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, i provvedimenti introdotti a partire dal D.L. 18/2020 hanno previsto misure temporanee per fronteggiare l'emergenza: alle imprese che già usufruivano di trattamenti di cassa integrazione e al Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà, nonché agli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA) sono state concesse inizialmente nove settimane aggiuntive rispetto a quanto già fruito, decorrenti dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, non conteggiate ai fini della durata massima normalmente prevista. Per tutte le imprese non coperte né da cassa integrazione ordinaria (CIGO) né da FIS, è stata prevista la Cassa integrazione in deroga in via temporanea per il medesimo periodo e numero di settimane. Successivamente, il D.L. 34/2020, il D.L. 104/2020 e il D.L. 137/2020 hanno prolungando i trattamenti emergenziali complessivamente nel limite massimo di ulteriori ventiquattro settimane per un complessivo numero massimo di 33 settimane, e introdotto rilevanti novità procedurali volte a favorire un pagamento più celere dei trattamenti attraverso la possibilità di richiederli direttamente all'INPS, superando il passaggio preventivo delle regioni. La Legge di Bilancio 2021 e il D.L. 41/2021, hanno programmato le tutele in materia di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021 prevedendo una durata massima di venticinque settimane, che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (per il periodo successivo è previsto il rientro nella tutela assicurata dalla normativa vigente), e una durata massima di 40 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con il D.L. 73/2021 sono stati ulteriormente potenziati gli interventi di integrazione salariale mediante istituti specifici in deroga alla legislazione vigente.

Per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, i provvedimenti adottati nel corso del 2020 hanno prorogato di due mesi le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata. Per l'anno 2021 per i soggetti che hanno terminato le suddette indennità dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 è riconosciuta per tre mensilità una prestazione pari a quella Rem (Reddito di emergenza) nella misura prevista per i nuclei con un solo componente. Per il solo anno 2021 sono previste esenzioni nel *décalage* della prestazione NASpl (D.L. 73/2021).

Inoltre, con **l'obiettivo di estendere la protezione economica dei lavoratori anche oltre il lavoro dipendente**, sono state introdotte per l'anno 2020 delle indennità a tantum, per diverse categorie di lavoratori colpite in maniera più severa dalla crisi: dai professionisti con partita IVA e collaboratori, agli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, agli stagionali del turismo, ai lavoratori agricoli a termine, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori domestici e ai lavoratori presso società e associazioni sportive. Le indennità a tantum non concorrono alla formazione del reddito e non danno diritto all'accredito di contribuzione

figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare. Per l’anno 2021 tali indennità sono parzialmente confermate per le categorie di lavoratori più esposte alle conseguenze economiche della crisi epidemiologica (lavoratori stagionali, dei settori del turismo, spettacolo e sport, nonché particolari tipologie, quali intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio, occasionali in possesso di determinati requisiti, lavoratori agricoli).

A completamento delle tutele sopra rappresentate **per i soggetti esclusi è stato istituito in via temporanea per il 2020 e il 2021 il Rem (Reddito di emergenza)** diretto a fornire supporto a nuclei familiari in difficoltà e non rientranti nella tutela del RdC (comunque rifinanziato per effetto delle maggiori esigenze di protezione emerse) ampliando le soglie ISEE per l’accesso. Il Rem è riconosciuto per 5 mensilità nel 2020 (D.L. 34/2020 (2); D.L. 104/2020 (1); D.L. 137/2020 (2)) e 7 mensilità nel 2021 (D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021).

Infine, **per i lavoratori impossibilitati a svolgere attività lavorativa in modalità agile**, a seguito di provvedimenti restrittivi nell’accesso alle strutture scolastiche per i figli sono state introdotte misure temporanee di congedi parentali o, in alternativa, di ristoro dei costi sostenuti per servizi di affidamento per gli anni 2020 e 2021. Ulteriori tutele sono state introdotte per i lavoratori affetti da patologie e impossibilitati a svolgere attività lavorativa in modalità agile (c.d. lavoratori fragili).

Appendice 2 - Spesa per protezione sociale: alcuni elementi informativi

L'appendice raccoglie alcune statistiche che integrano la base informativa a supporto delle tematiche trattate nel Rapporto.

- A - Spesa pensionistica: un confronto tra le diverse definizioni
- B - Analisi della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione Europea
- C - Spesa per prestazioni sociali in denaro - Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati
- D - Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica
- E - L'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
- F - La formula di calcolo della pensione
- G - Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long-term Care e scuola

A - Spesa pensionistica: un confronto tra le diverse definizioni

Esistono diverse definizioni di spesa pensionistica o *proxy* utilizzate impropriamente come definizioni di spesa pensionistica prodotte da una pluralità di istituzioni. Ciascuna di esse risponde a specifiche finalità conoscitive oltre ad essere condizionata, in alcuni casi, dalla disponibilità dei dati oggetto di rilevazione. Di seguito si intende presentare un elenco delle definizioni correntemente in uso chiarendo quali sono gli elementi di differenziazione anche mediante un confronto quantitativo dei livelli assoluti di spesa e delle percentuali in rapporto al PIL.

In questa sede i confronti vengono effettuati prendendo come riferimento il periodo 1999-2021.

A.1 - Definizione dei diversi aggregati di spesa

A.1.1 - Istat Statistica²⁸⁴

Prestazioni incluse nell'aggregato. Le prestazioni incluse nell'aggregato sono:

- pensioni IVS: le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette);
- pensioni indennitarie: rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra comprensive degli assegni di Medaglia d'oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente a un fatto accaduto nello svolgimento di un'attività lavorativa. Il diritto e l'entità della prestazione non sono correlati agli anni di versamento contributivo, bensì sono funzione del danno subito e della retribuzione percepita;
- pensioni assistenziali: prestazioni costituite da pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente. La caratteristica principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. Sono incluse, nell'aggregato, anche le indennità di accompagnamento (che peraltro non sono pensioni) corrisposte come sostegno per l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana propri dell'età;

²⁸⁴ I dati analizzati provengono dall'archivio amministrativo dell'Inps – Casellario centrale dei pensionati – nel quale sono raccolti i dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Con le elaborazioni effettuate dall'Istat a partire dall'anno 2004 viene rappresentata una disaggregazione per tipo di istituzione differente da quella pubblicata relativamente agli anni precedenti, poiché i dati sono stati elaborati secondo una diversa classificazione che risponde maggiormente ai criteri dettati dal SEC.

- pensioni di benemerenzza: assegni vitalizi e a ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione;
- pensioni erogate da Istituzioni private;
- non sono incluse le prestazioni erogate in capitale, in quanto trattasi di prestazioni che non rientrano nella definizione di “pensione”²⁸⁵.

Valori rilevati. I valori rilevati sono:

- il numero di pensioni in essere al 31 dicembre di ogni anno;
- il valore di spesa espresso come somma degli importi di pensione rilevati a dicembre dell'anno moltiplicati per il numero di mensilità per cui avviene l'erogazione della prestazione (c.d. “spesa a fine anno”). L'importo mensile al 31 dicembre include: l'importo base, l'incremento collegato alla variazione dell'indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, la quota parte per i carichi di famiglia ed eventuali altri assegni e arretrati.

A.1.2 - Aggregato “Pensioni e rendite” indicato nell'ambito dell'analisi dei Conti di Protezione sociale per tipologia di prestazione²⁸⁶

Prestazioni incluse nell'aggregato. La voce “pensioni e rendite” comprende le pensioni IVS, al netto delle prestazioni in capitale, e le rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, c.d. tabellari per il personale di leva militare, ecc.). Ingloba, tra le prestazioni IVS, le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, e le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare, ad esempio, Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Non contiene le pensioni di guerra, le pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali e pensioni e assegni a invalidi civili) e quelle di benemerenzza.

Valori rilevati. La spesa è rilevata in termini di somma delle rate effettivamente erogate al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.1.3 - Eurostat - “Pension Expenditure”

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato considerato è in buona parte equivalente a quello della definizione Istat Statistica, con esclusione delle indennità di accompagnamento corrisposte ai soggetti invalidi civili.

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

²⁸⁵ Prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati.

²⁸⁶ Tale aggregato è indicato distintamente sia con riferimento al complesso delle Istituzioni sia con riferimento alle sole Istituzioni pubbliche: in questa sede si esamina la seconda accezione.

A.1.4 - Funzioni "old age" e "survivors"

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age* e di funzione *survivors*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all'età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione "Disoccupazione"²⁸⁷), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (la restante quota è registrata nell'ambito della funzione "Disoccupazione"), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette.

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.1.5 - Funzioni "old age", "survivors" e "disability"

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age*, di funzione *survivors* e di funzione *disability*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all'età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione "Disoccupazione", come precedentemente indicato), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (la restante quota è registrata nell'ambito della funzione "Disoccupazione"), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati²⁸⁸. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. La funzione *disability*, oltre alle pensioni IVS di invalidità e inabilità con età inferiore all'età pensionabile, contiene anche prestazioni quali le rendite infortunistiche, le prestazioni per invalidità civile (ivi inclusa la spesa per indennità di accompagnamento).

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.1.6 - Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica (NVSP)²⁸⁹

Prestazioni incluse nell'aggregato. Il rapporto del NVSP analizza gli elementi strutturali e finanziari del sistema pensionistico obbligatorio IVS. La definizione di spesa pensionistica include: le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, ma non include le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Ingloba, inoltre, le

²⁸⁷ Quest'ultima pari a circa 1,7 mld nel 2021 per quanto concerne la quota erogata da Amministrazioni pubbliche, pari a 0,1 punti percentuali di PIL.

²⁸⁸ Anche nelle funzioni *survivors* e *disability* sono inglobate quote di pensioni corrisposte da Istituzioni private.

²⁸⁹ Il NVSP ha cessato di operare nel corso del 2012.

prestazioni erogate in capitale da alcuni fondi speciali presso l'Inps, dall'Enpam e dall'Enasarco.

Valori rilevati. Il dato di spesa indicato corrisponde alla somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. La spesa pensionistica è indicata sia al lordo della quota a carico del bilancio dello Stato (GIAS e apporto dello Stato alla Gestione dei dipendenti statali presso l'ex-INPDAP) che al netto di tale quota.

A.1.7 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Prestazioni incluse nell'aggregato. Le proiezioni di breve e di medio-lungo periodo del rapporto spesa pensionistica/PIL elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottano una definizione di spesa pensionistica che include le pensioni IVS - al netto delle prestazioni in capitale - erogate da Istituzioni pubbliche (comprensiva, quindi, della spesa per pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni - in particolare, ad esempio, Regione Sicilia - ai propri ex-dipendenti) e le pensioni sociali (assegno sociale dal '95). L'aggiunta di quest'ultima componente si giustifica in quanto trattasi di istituto direttamente connesso con il fenomeno dell'invecchiamento demografico. Lo stesso aggregato è adottato nelle previsioni dei conti della PA pubblicati annualmente nei documenti ufficiali di finanza pubblica, ove viene indicata la scomposizione delle "prestazioni sociali in denaro" in "spesa per pensioni" e "spesa per altre prestazioni sociali in denaro".

Valori rilevati. L'aggregato di spesa esprime la somma delle rate effettivamente erogate al netto del recupero prestazioni, degli assegni familiari e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.2 - Un confronto quantitativo per il periodo 1999-2021

Per un confronto quantitativo delle diverse definizioni di spesa elencate nel paragrafo precedente si è scelto, come indicatore, il rapporto Spesa/PIL²⁹⁰. I valori sono riportati nella tabella successiva. Questi sono riferiti al periodo 1999-2021, per il quale sono disponibili le statistiche elaborate da Eurostat.

Spesa pensionistica/PIL secondo le diverse definizioni dell'aggregato e dei valori finanziari ⁽¹⁾

Anni	ISTAT STATISTICA "Le prestazioni pensionistiche"	Pensioni e rendite - Istituzioni pubbliche - Istat Conti di protezione sociale - Analisi per prestazioni	EUROSTAT - Pension expenditure	Funzioni "old age" e "survivors"	Funzioni "old age", "survivors" e "disability"	NVSP		RGS
						al lordo della quota assistenziale	al netto della quota a carico del bilancio dello stato	
1999	14,1%	13,5%	14,2%	15,0%	16,3%	13,1%	10,9%	13,3%
2000	14,0%	13,2%	13,8%	14,7%	15,9%	12,7%	10,6%	12,9%
2001	13,9%	13,1%	13,7%	14,6%	15,7%	12,7%	10,6%	12,9%
2002	14,0%	13,3%	14,0%	14,7%	16,0%	12,8%	10,7%	13,1%
2003	14,1%	13,4%	14,0%	15,0%	16,3%	12,9%	10,8%	13,2%
2004	14,3%	13,4%	14,0%	14,8%	16,2%	12,9%	10,9%	13,2%
2005	14,4%	13,5%	14,1%	14,2%	15,5%	13,0%	11,0%	13,3%
2006	14,4%	13,4%	14,0%	14,4%	15,7%	13,0%	11,0%	13,3%
2007	14,4%	13,4%	13,9%	14,5%	15,8%	13,0%	11,0%	13,3%
2008	14,7%	13,7%	14,3%	14,9%	16,3%	13,3%	11,3%	13,6%
2009	16,1%	14,8%	15,4%	16,0%	17,5%	14,3%	12,2%	14,7%
2010	16,0%	14,8%	15,4%	16,2%	17,7%	14,4%	12,3%	14,7%
2011	16,1%	14,9%	15,4%	16,2%	17,7%	N.D.	N.D.	14,8%
2012	16,6%	15,4%	16,0%	16,6%	18,2%	N.D.	N.D.	15,3%
2013	16,9%	15,9%	16,5%	16,9%	18,6%	N.D.	N.D.	15,8%
2014	17,0%	15,8%	16,4%	16,8%	18,4%	N.D.	N.D.	15,8%
2015	16,9%	15,7%	16,4%	16,8%	18,4%	N.D.	N.D.	15,6%
2016	16,7%	15,4%	16,0%	16,4%	18,0%	N.D.	N.D.	15,4%
2017	16,5%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%	N.D.	N.D.	15,2%
2018	16,6%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%	N.D.	N.D.	15,2%
2019	16,7%	15,3%	15,9%	16,5%	18,1%	N.D.	N.D.	15,3%
2020	18,5%	16,9%	17,6%	18,4%	20,1%	N.D.	N.D.	16,9%
2021	17,2%	15,7%	16,3%	17,2%	18,8%	N.D.	N.D.	15,7%

⁽¹⁾ Aggiornato a marzo 2024

²⁹⁰ Per omogeneità di raffronto i rapporti al PIL sono computati in relazione alla più recente serie di valori del PIL medesimo.

A.3 - Raccordo tra l'aggregato adottato da RGS per la spesa pensionistica pubblica e l'aggregato Pension Expenditure indicato da Eurostat

Di seguito si esplicitano le differenze tra il livello di spesa pubblica per pensioni nella “definizione RGS” e il livello di spesa pensionistica con riferimento alla “definizione Eurostat A (pension expenditure)” oggetto di specifica pubblicazione in sede Eurostat.

La definizione di spesa pubblica per pensioni adottata da RGS include l'intero sistema pensionistico obbligatorio pubblico e l'ammontare della spesa per pensioni e assegni sociali (assegni sociali per le nuove liquidazioni dal 1996). La prima componente, che individua la spesa per l'assicurazione dei lavoratori dal rischio di vecchiaia, invalidità e superstiti comprende tutte le pensioni corrisposte sulla base di un requisito di contribuzione che sovente è anche connesso a un requisito anagrafico. La seconda componente è stata inclusa in ragione della stretta connessione con il requisito anagrafico: infatti, per accedere alle pensioni o assegni sociali oltre ad essere in condizioni reddituali disagiate è necessario avere un'età non inferiore a 65 anni (requisito anagrafico successivamente adeguato nel tempo a partire dal 2013).

La definizione Eurostat di pension expenditure (ESSPROS statistics) include tutte le componenti considerate nella spesa pubblica per pensioni dell'aggregato RGS. Inoltre, la definizione Eurostat include anche alcuni trattamenti erogati dal sistema pubblico²⁹¹ nell'ambito delle funzioni invalidità e superstiti, il cui diritto (e misura) non risulta connesso all'essere in possesso di un determinato requisito contributivo e non sono collegate al requisito anagrafico (in particolare: trattamenti concessi a invalidi civili a età inferiori a 65 anni, trattamenti risarcitori di guerra, rendite infortunistiche). La definizione Eurostat include anche la spesa per pensioni non erogata da Amministrazioni pubbliche e che, pertanto, non può essere considerata spesa pubblica.

In sintesi, di seguito si evidenzia la scomposizione della differenza tra spesa pubblica per pensioni nella definizione RGS e pension expenditure registrata da Eurostat (Esspros) – valori in percentuale del PIL²⁹².

La scomposizione rappresentata nella tabella è stata presentata nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA), al fine di valutare l'impatto sulle finanze pubbliche dei diversi paesi del processo di invecchiamento demografico. Lo stesso gruppo di lavoro ha ritenuto la definizione di spesa pensionistica pubblica RGS adeguata ai fini della valutazione dell'impatto sulla spesa pensionistica derivante dal processo di invecchiamento demografico e ha adottato la medesima definizione nell'ambito degli esercizi previsivi di medio-lungo periodo e inglobati nei periodici rapporti curati da EPC-WGA e dalla Commissione europea.

²⁹¹ Classificati da RGS nell'ambito di altre prestazioni sociali in denaro, comunque incluse nella complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro.

²⁹² La somma delle singole componenti indicate può non corrispondere alla differenza complessiva indicata per effetto degli arrotondamenti effettuati ad una cifra decimale. Per omogeneità di raffronto i rapporti al PIL sono computati con la serie del PIL comunicata da Istat a marzo 2024.

Riepilogo dell'analisi delle differenze tra la definizione di pension expenditure indicata in sede Eurostat e l'aggregato spesa pensionistica indicato da RGS - in rapporto al PIL ⁽¹⁾

Anni	Eurostat pension expenditure (a)	Spesa pensionistica aggregato RGS (b)	c = (a-b)	di cui registrazione in Espros arretrati DL65/2015, attuativo sentenza C.C. n. 70/2015 (trasferimenti in capitale a famiglie in CN, Sec)	di cui - assegni di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti concesse a soggetti non titolari di pensioni o assegni sociali (età inferiore a età pensionabile), assegni di guerra dirette e rendite infortunistiche dirette (non soggette a requisito contributivo)	di cui assegni ai superstiti di guerra e rendite infortunistiche (non soggette a requisito contributivo)	di cui pensioni corrisposte da istituzioni private
1999	14,2%	13,3%	0,9%		0,7%	0,1%	0,1%
2000	13,8%	12,9%	0,9%		0,6%	0,1%	0,1%
2001	13,7%	12,9%	0,8%		0,6%	0,1%	0,1%
2002	14,0%	13,1%	0,9%		0,6%	0,1%	0,1%
2003	14,0%	13,2%	0,8%		0,6%	0,1%	0,1%
2004	14,0%	13,2%	0,8%		0,6%	0,1%	0,1%
2005	14,1%	13,3%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2006	14,0%	13,3%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2007	13,9%	13,3%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2008	14,3%	13,6%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2009	15,4%	14,7%	0,7%		0,6%	0,1%	0,1%
2010	15,4%	14,7%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2011	15,4%	14,8%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2012	16,0%	15,3%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2013	16,5%	15,8%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2014	16,4%	15,8%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2015	16,4%	15,6%	0,8%	0,1%	0,5%	0,1%	0,1%
2016	16,0%	15,4%	0,6%		0,5%	0,1%	0,1%
2017	15,8%	15,2%	0,6%		0,5%	0,1%	0,1%
2018	15,8%	15,2%	0,6%		0,5%	0,1%	0,1%
2019	15,9%	15,3%	0,6%		0,5%	0,1%	0,1%
2020	17,6%	16,9%	0,7%		0,5%	0,1%	0,1%
2021	16,3%	15,7%	0,6%		0,5%	0,1%	0,1%

⁽¹⁾ Aggiornato a marzo 2024

B - Analisi della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione Europea

B.1- Analisi della spesa per prestazioni di protezione sociale per funzione

I confronti a livello internazionale sulla spesa per prestazioni di protezione sociale sono generalmente effettuati sulla base degli aggregati per funzione elaborati da Eurostat. Nel 2021, la spesa per prestazioni di protezione sociale in Italia risulta in termini di punti percentuali di PIL (30,8 per cento) superiore all'aggregato AE 19 (29,6 per cento), nonché superiore all'aggregato UE 27 (28,7 per cento).


Con riferimento alle diverse funzioni, si rileva una distribuzione interna alla complessiva spesa determinata dall'esistenza di peculiarità circa le differenti funzioni medesime.

Infatti, le quote di risorse destinate alle funzioni "vecchiaia" e "superstiti" risultano le più elevate tra i paesi europei. Nel 2021, la somma delle due sopra indicate funzioni assorbe il 55,9 per cento della spesa per prestazioni di protezione sociale complessiva (47,3 per cento per la sola funzione "vecchiaia) contro una percentuale AE 19 del 45,3 per cento (39,3 per cento considerando la sola funzione "vecchiaia") e una percentuale del 45,3 per cento per UE 27 (con una quota della sola funzione "vecchiaia" pari a 39,8 per cento). Nel 2021 in Italia le risorse in rapporto al PIL destinate alla funzione "vecchiaia" raggiungono il valore massimo tra i paesi AE 19 e UE 27 e sono superiori di circa 2,9 punti di PIL rispetto al complesso dei paesi dell'area euro (14,6 per cento in Italia rispetto a 11,6 per cento in AE 19) e quelle destinate alla funzione "superstiti" sono superiori di 0,9 punti di PIL (2,6 per cento in Italia rispetto a 1,8 per cento in AE 19).


Al contrario per la funzione "famiglia e maternità" in Italia l'incidenza in rapporto al PIL della spesa è pari a circa la metà (nel 2021 1,2 per cento in Italia rispetto a 2,3 per cento AE 19 e 2,4 per cento UE 27) e, conseguentemente, si registra una significativa minore incidenza percentuale sul complesso della spesa per prestazioni di protezione sociale (nel 2021 4,1 per cento in Italia rispetto a 7,8 per cento AE 19 e 8,3 per cento UE 27). Parimenti in Italia inferiori risultano le risorse destinate per la funzione "malattia" 7,1 per cento in rapporto al PIL nel 2021 (8,9 per cento in AE 19 e 8,5 per cento in UE 27) e la relativa incidenza percentuale sul complesso della spesa per prestazioni di protezione sociale (nel 2021 22,9 per cento in Italia rispetto a 30,0 per cento AE 19 e 29,7 per cento in UE 27).

Sul piano della dinamica della spesa per prestazioni di protezione sociale in rapporto al PIL, dopo il periodo 2008-2013 in cui l'incidenza della spesa in Italia è risultata in linea o inferiore a quella dell'area euro, dal 2014 è iniziato un processo che ha portato ad una progressiva maggiore incidenza in Italia della spesa per prestazioni di protezione sociale.

Spesa per prestazioni di protezione sociale in % PIL - Italia e AE 19



Spesa per prestazioni di protezione sociale in % PIL - differenza Italia e AE 19



Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2021

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,2	2,6	11,3	1,6	2,1	1,9	0,2	0,7	28,6
Danimarca	6,9	4,9	11,2	0,2	3,2	1,2	0,6	1,2	29,4
Germania	10,0	2,2	10,9	1,7	3,6	1,5	0,5	0,2	30,6
Grecia	6,0	1,1	14,0	2,7	1,4	1,0	0,2	0,4	26,8
Spagna	8,0	1,7	10,8	2,5	1,5	2,5	0,1	0,4	27,6
Francia	10,3	2,0	12,8	1,6	2,2	2,4	0,6	1,4	33,4
Irlanda	5,4	0,7	3,7	0,3	1,1	1,4	0,5	0,1	13,2
Italia	7,1	1,6	14,6	2,6	1,2	2,0	0,0	1,6	30,8
Lussemburgo	5,8	2,5	7,2	1,4	3,2	0,9	0,1	0,5	21,5
Olanda	10,0	2,4	10,6	0,9	1,3	0,7	0,5	1,5	27,9
Austria	8,8	1,8	13,8	1,6	2,7	3,0	0,1	0,6	32,3
Portogallo	7,1	1,7	11,8	1,9	1,3	1,5	0,0	0,2	25,6
Finlandia	7,1	2,8	13,0	0,7	3,1	2,0	0,9	1,0	30,7
Svezia	8,0	2,4	12,0	0,2	2,8	1,0	0,4	0,5	27,4
Cipro	6,0	0,7	8,7	1,3	1,0	2,5	0,4	1,1	21,8
Estonia	5,1	1,9	6,9	0,0	2,2	0,9	0,1	0,1	17,1
Lettonia	6,3	1,5	7,6	0,3	2,1	1,1	0,1	0,1	19,1
Lituania	5,5	1,4	6,6	0,4	2,0	1,8	0,1	0,3	18,0
Malta	5,8	0,6	6,5	1,1	0,9	2,4	0,1	0,3	17,8
Polonia	5,8	1,1	9,9	1,5	3,4	0,4	0,0	0,3	22,5
Rep. Ceca	7,5	1,2	8,7	0,6	1,8	1,1	0,1	0,2	21,2
Slovacchia	6,1	1,4	7,7	0,8	1,9	0,8	0,0	0,2	18,9
Slovenia	8,5	1,2	9,5	1,2	1,9	1,7	0,0	0,8	24,8
Ungheria	5,6	0,9	7,4	0,7	1,8	0,4	0,4	0,2	17,4
Romania	4,4	0,8	8,2	0,7	1,9	0,1	0,0	0,1	16,3
Bulgaria	5,3	1,6	8,1	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	18,3
Croazia	7,7	2,0	7,5	1,7	2,0	0,6	0,0	0,4	21,8
AE 19	8,9	2,0	11,6	1,8	2,3	1,9	0,4	0,8	29,6
UE 27	8,5	2,0	11,4	1,6	2,4	1,7	0,4	0,7	28,7
	composizione percentuale								
Belgio	28,6	9,2	39,5	5,5	7,4	6,7	0,8	2,4	100,0
Danimarca	23,4	16,8	38,1	0,7	10,8	3,9	2,1	4,2	100,0
Germania	32,7	7,0	35,5	5,6	11,8	5,1	1,8	0,5	100,0
Grecia	22,2	3,9	52,2	9,9	5,3	3,9	0,8	1,7	100,0
Spagna	29,0	6,2	39,0	9,0	5,6	9,2	0,5	1,6	100,0
Francia	30,7	6,1	38,4	4,7	6,7	7,2	1,9	4,2	100,0
Irlanda	41,2	5,0	27,9	2,4	8,3	10,7	3,9	0,5	100,0
Italia	22,9	5,3	47,3	8,5	4,1	6,5	0,1	5,2	100,0
Lussemburgo	26,9	11,4	33,4	6,7	14,8	4,0	0,4	2,4	100,0
Olanda	36,0	8,7	37,9	3,3	4,6	2,7	1,7	5,2	100,0
Austria	27,2	5,4	42,8	5,0	8,5	9,1	0,2	1,7	100,0
Portogallo	27,8	6,8	46,2	7,4	5,1	5,7	0,0	0,9	100,0
Finlandia	23,2	9,0	42,5	2,4	10,2	6,5	2,9	3,2	100,0
Svezia	29,4	8,9	43,9	0,8	10,1	3,7	1,4	1,9	100,0
Cipro	27,6	3,4	39,9	6,1	4,7	11,7	1,8	4,9	100,0
Estonia	29,6	10,9	40,3	0,3	12,7	5,5	0,3	0,3	100,0
Lettonia	33,3	8,0	39,7	1,5	11,0	5,5	0,3	0,6	100,0
Lituania	30,3	7,8	36,5	2,1	11,2	10,1	0,4	1,7	100,0
Malta	32,7	3,4	36,8	6,3	5,2	13,4	0,8	1,5	100,0
Polonia	25,8	4,9	44,1	6,7	15,0	1,9	0,1	1,5	100,0
Rep. Ceca	35,4	5,7	41,2	2,8	8,3	5,1	0,6	0,8	100,0
Slovacchia	32,3	7,4	40,5	4,4	10,3	4,0	0,2	0,9	100,0
Slovenia	34,3	5,0	38,4	4,8	7,5	6,7	0,1	3,3	100,0
Ungheria	32,2	5,0	42,4	4,3	10,6	2,3	2,3	1,0	100,0
Romania	26,9	4,9	50,6	4,3	11,9	0,7	0,1	0,7	100,0
Bulgaria	29,2	8,6	44,4	4,9	8,5	2,8	0,0	1,6	100,0
Croazia	35,5	9,0	34,2	7,7	9,1	2,8	0,0	1,7	100,0
AE 19	30,0	6,6	39,3	5,9	7,8	6,3	1,3	2,7	100,0
UE 27	29,7	6,9	39,8	5,6	8,3	5,9	1,3	2,6	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2020

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,7	12,2	1,7	2,3	2,8	0,2	1,0	31,2
Danimarca	6,9	5,1	12,3	0,2	3,4	1,4	0,7	1,5	31,6
Germania	10,2	2,2	11,2	1,8	3,7	1,7	0,6	0,2	31,5
Grecia	6,1	1,1	15,5	2,8	1,4	1,4	0,2	0,5	29,2
Spagna	8,3	1,8	11,3	2,6	1,6	3,6	0,1	0,3	29,6
Francia	9,9	2,2	13,6	1,7	2,5	3,2	0,7	1,4	35,1
Irlanda	5,8	0,8	4,1	0,4	1,3	1,9	0,6	0,1	14,9
Italia	7,4	1,7	15,5	2,8	1,3	3,0	0,0	1,4	33,2
Lussemburgo	6,2	2,6	7,5	1,6	3,8	1,6	0,1	0,6	23,9
Olanda	10,3	2,7	11,0	1,0	1,3	1,1	0,5	1,5	29,3
Austria	8,3	1,9	14,1	1,7	3,0	3,6	0,1	0,5	33,2
Portogallo	7,0	1,8	12,4	2,0	1,4	1,5	0,0	0,2	26,4
Finlandia	7,0	2,9	13,5	0,8	3,1	2,2	0,9	1,0	31,4
Svezia	8,3	2,6	12,6	0,2	3,0	1,1	0,4	0,6	28,8
Cipro	5,9	0,7	9,7	1,4	1,2	3,5	0,4	1,1	24,0
Estonia	5,0	2,1	7,4	0,1	2,4	1,8	0,1	0,1	18,9
Lettonia	5,1	1,4	7,6	0,2	1,7	1,0	0,1	0,1	17,2
Lituania	5,7	1,4	7,2	0,4	2,2	1,8	0,1	0,3	19,0
Malta	5,9	0,7	7,1	1,2	0,9	3,3	0,1	0,3	19,5
Polonia	5,6	1,1	10,1	1,6	3,8	0,7	0,0	0,3	23,3
Rep. Ceca	7,4	1,3	9,1	0,6	1,9	0,9	0,2	0,2	21,4
Slovacchia	5,9	1,6	7,8	0,9	1,9	0,8	0,0	0,2	19,1
Slovenia	8,8	1,2	10,0	1,3	1,9	1,6	0,0	0,9	25,8
Ungheria	5,6	0,9	7,4	0,8	2,0	0,5	0,5	0,2	18,0
Romania	4,9	0,9	8,3	0,7	1,9	0,2	0,0	0,1	17,0
Bulgaria	5,5	1,5	7,7	0,9	1,6	0,7	0,0	0,2	18,2
Croazia	7,9	2,2	8,2	1,9	2,2	1,0	0,0	0,3	23,7
AE 19	9,0	2,1	12,2	1,9	2,4	2,5	0,4	0,8	31,2
UE 27	8,6	2,1	12,0	1,7	2,5	2,2	0,4	0,7	30,2
	composizione percentuale								
Belgio	26,5	8,8	38,9	5,5	7,3	9,1	0,7	3,1	100,0
Danimarca	21,8	16,3	38,9	0,8	10,8	4,5	2,1	4,7	100,0
Germania	32,3	7,0	35,5	5,7	11,8	5,4	1,7	0,5	100,0
Grecia	21,0	3,9	53,3	9,6	4,8	4,9	0,7	1,6	100,0
Spagna	28,0	6,1	38,1	8,9	5,4	12,0	0,4	1,1	100,0
Francia	28,1	6,2	38,6	4,8	7,0	9,1	2,1	4,0	100,0
Irlanda	39,3	5,1	27,3	2,4	8,4	13,0	4,0	0,6	100,0
Italia	22,2	5,2	46,8	8,5	3,8	9,1	0,1	4,3	100,0
Lussemburgo	25,8	11,0	31,4	6,6	15,7	6,6	0,3	2,6	100,0
Olanda	35,1	9,1	37,5	3,3	4,5	3,6	1,6	5,2	100,0
Austria	25,1	5,6	42,4	5,1	9,1	11,0	0,3	1,6	100,0
Portogallo	26,7	6,8	47,1	7,5	5,2	5,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,4	9,2	42,9	2,5	9,8	7,1	2,9	3,1	100,0
Svezia	28,7	9,1	43,9	0,8	10,3	3,6	1,4	2,1	100,0
Cipro	24,7	3,1	40,3	5,9	5,2	14,7	1,5	4,6	100,0
Estonia	26,7	11,0	38,9	0,3	12,8	9,7	0,3	0,3	100,0
Lettonia	29,6	8,2	44,1	1,4	9,9	6,0	0,3	0,6	100,0
Lituania	30,0	7,2	37,9	2,0	11,4	9,6	0,4	1,5	100,0
Malta	30,5	3,3	36,3	6,4	4,7	16,7	0,7	1,4	100,0
Polonia	24,0	4,9	43,3	6,8	16,2	3,2	0,1	1,4	100,0
Rep. Ceca	34,4	5,9	42,5	2,8	8,7	4,1	0,7	0,8	100,0
Slovacchia	30,7	8,3	40,9	4,7	9,9	4,4	0,2	0,9	100,0
Slovenia	34,2	4,8	38,7	5,0	7,5	6,3	0,1	3,5	100,0
Ungheria	31,3	5,1	41,4	4,5	11,1	3,0	2,5	1,2	100,0
Romania	29,1	5,2	48,7	4,3	11,3	0,9	0,1	0,5	100,0
Bulgaria	30,0	8,5	42,4	5,0	9,0	3,7	0,0	1,4	100,0
Croazia	33,2	9,5	34,7	8,0	9,2	4,2	0,0	1,3	100,0
AE 19	28,7	6,6	39,2	6,0	7,8	7,9	1,3	2,5	100,0
UE 27	28,5	6,8	39,6	5,6	8,3	7,3	1,3	2,5	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2019

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,5	2,5	11,0	1,8	2,1	1,5	0,2	0,7	27,3
Danimarca	6,5	4,9	12,1	0,2	3,3	1,2	0,7	1,4	30,3
Germania	9,7	2,0	10,4	1,7	3,3	0,9	0,5	0,2	28,8
Grecia	5,3	1,1	13,5	2,4	1,4	0,9	0,2	0,4	25,2
Spagna	6,6	1,6	9,8	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,7
Francia	8,9	2,0	12,6	1,6	2,3	1,9	0,7	1,2	31,2
Irlanda	5,3	0,8	4,2	0,4	1,3	0,6	0,5	0,1	13,2
Italia	6,4	1,6	13,9	2,6	1,1	1,6	0,0	1,0	28,3
Lussemburgo	5,6	2,5	7,1	1,6	3,3	0,6	0,1	0,5	21,4
Olanda	9,4	2,5	10,3	1,0	1,2	0,7	0,4	1,4	26,9
Austria	7,7	1,8	12,8	1,6	2,6	1,5	0,1	0,5	28,5
Portogallo	6,2	1,7	11,4	1,8	1,2	0,7	0,0	0,2	23,1
Finlandia	6,8	2,8	12,9	0,8	3,0	1,6	0,9	0,9	29,6
Svezia	7,5	2,6	12,0	0,2	3,0	0,8	0,4	0,7	27,2
Cipro	4,4	0,7	8,5	1,3	1,0	0,9	0,3	0,9	18,2
Estonia	4,7	1,9	6,6	0,0	2,3	0,5	0,1	0,1	16,2
Lettonia	4,5	1,3	7,0	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	15,4
Lituania	4,9	1,4	6,6	0,4	1,7	0,7	0,1	0,3	16,1
Malta	5,2	0,6	6,2	1,1	0,8	0,2	0,1	0,2	14,4
Polonia	5,1	1,1	9,5	1,6	3,0	0,2	0,0	0,3	20,8
Rep. Ceca	6,2	1,1	8,1	0,5	1,6	0,4	0,2	0,2	18,2
Slovacchia	5,6	1,5	7,1	0,8	1,6	0,5	0,0	0,2	17,3
Slovenia	7,6	1,1	8,9	1,2	1,8	0,5	0,0	0,8	21,9
Ungheria	4,6	0,9	7,2	0,8	1,8	0,3	0,4	0,2	16,3
Romania	4,4	0,9	7,1	0,6	1,7	0,0	0,0	0,1	14,9
Bulgaria	4,8	1,3	6,7	0,8	1,6	0,5	0,0	0,2	16,0
Croazia	7,0	2,1	7,2	1,7	1,9	0,6	0,0	0,3	20,8
AE 19	8,1	1,9	11,3	1,8	2,2	1,3	0,4	0,6	27,6
UE 27	7,8	1,9	11,0	1,6	2,2	1,2	0,4	0,6	26,8
	composizione percentuale								
Belgio	27,3	9,3	40,4	6,5	7,6	5,5	0,9	2,6	100,0
Danimarca	21,3	16,2	40,0	0,8	10,9	4,0	2,2	4,6	100,0
Germania	33,6	7,0	36,2	6,0	11,6	3,2	1,7	0,7	100,0
Grecia	21,2	4,3	53,7	9,4	5,4	3,7	0,8	1,7	100,0
Spagna	27,9	6,9	41,2	9,7	5,6	7,1	0,5	1,0	100,0
Francia	28,6	6,5	40,4	5,2	7,3	6,1	2,2	3,8	100,0
Irlanda	40,2	5,7	31,9	2,7	10,0	4,7	4,1	0,7	100,0
Italia	22,8	5,6	49,3	9,2	4,0	5,5	0,1	3,5	100,0
Lussemburgo	26,3	11,9	33,3	7,3	15,6	2,8	0,4	2,5	100,0
Olanda	34,8	9,3	38,1	3,5	4,5	2,7	1,6	5,4	100,0
Austria	27,0	6,2	44,9	5,6	9,3	5,1	0,3	1,7	100,0
Portogallo	26,7	7,2	49,4	7,7	5,2	2,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,9	9,6	43,5	2,6	10,0	5,5	3,0	2,9	100,0
Svezia	27,5	9,7	44,2	0,9	10,9	2,9	1,4	2,5	100,0
Cipro	24,5	4,0	47,0	7,1	5,6	5,2	1,8	4,8	100,0
Estonia	29,1	11,6	40,6	0,3	14,5	3,3	0,4	0,4	100,0
Lettonia	29,3	8,5	45,5	1,3	10,4	4,0	0,3	0,6	100,0
Lituania	30,5	8,7	41,1	2,2	10,8	4,6	0,4	1,7	100,0
Malta	36,2	3,9	43,1	7,7	5,7	1,2	0,8	1,3	100,0
Polonia	24,3	5,3	45,5	7,6	14,6	1,1	0,1	1,6	100,0
Rep. Ceca	33,7	6,2	44,3	3,0	9,0	2,2	0,8	0,9	100,0
Slovacchia	32,6	8,4	40,7	4,7	9,3	2,9	0,3	1,3	100,0
Slovenia	34,6	4,9	40,8	5,5	8,3	2,3	0,1	3,6	100,0
Ungheria	28,3	5,8	44,2	4,9	11,3	1,9	2,3	1,2	100,0
Romania	29,8	5,9	47,8	4,3	11,2	0,3	0,1	0,5	100,0
Bulgaria	30,2	8,3	42,1	5,2	10,0	2,9	0,0	1,3	100,0
Croazia	33,7	10,0	34,6	8,3	9,2	2,8	0,1	1,4	100,0
AE 19	29,4	6,9	40,8	6,4	7,9	4,8	1,4	2,4	100,0
UE 27	29,1	7,2	41,2	6,0	8,4	4,5	1,3	2,3	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2018

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,4	2,5	11,0	1,7	2,0	1,8	0,2	0,7	27,3
Danimarca	6,5	4,8	12,0	0,2	3,4	1,3	0,7	1,5	30,4
Germania	9,5	2,0	10,3	1,7	3,3	0,9	0,5	0,2	28,4
Grecia	5,1	1,0	13,6	2,4	1,7	0,9	:	0,5	25,2
Spagna	6,3	1,6	9,6	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,2
Francia	9,0	2,0	12,7	1,7	2,3	1,9	0,7	1,0	31,4
Irlanda	5,4	0,8	4,3	0,4	1,4	0,8	0,5	0,1	13,6
Italia	6,5	1,6	13,7	2,6	1,1	1,5	0,0	0,9	27,9
Lussemburgo	5,5	2,5	6,9	1,6	3,3	0,6	0,1	0,6	21,0
Olanda	9,3	2,5	10,3	1,0	1,1	0,9	0,5	1,5	27,1
Austria	7,5	1,8	12,6	1,6	2,7	1,5	0,1	0,5	28,3
Portogallo	6,0	1,6	11,6	1,8	1,2	0,7	0,0	0,2	23,1
Finlandia	6,7	2,8	12,7	0,8	2,9	1,8	0,9	0,8	29,6
Svezia	7,5	2,8	12,2	0,3	3,0	0,9	0,4	0,8	27,8
Regno Unito	8,3	1,6	11,2	0,1	2,3	0,3	1,1	0,5	25,5
UE 15	8,1	1,9	11,3	1,4	2,3	1,2	0,5	0,6	27,4
Cipro	3,4	0,7	8,2	1,3	1,2	1,0	0,3	1,1	17,2
Estonia	4,8	1,8	6,5	0,0	2,3	0,5	0,1	0,1	16,1
Lettonia	4,1	1,3	7,0	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	15,0
Lituania	4,7	1,4	6,4	0,4	1,6	0,7	0,1	0,3	15,5
Malta	5,1	0,6	6,4	1,2	0,8	0,2	0,1	0,2	14,6
Polonia	4,2	1,3	9,1	1,7	2,5	0,2	0,0	0,1	19,1
Rep. Ceca	6,0	1,1	7,8	0,6	1,7	0,4	0,2	0,2	17,9
Slovacchia	5,7	1,5	7,1	0,9	1,5	0,5	0,1	0,2	17,4
Slovenia	7,5	1,0	9,0	1,3	1,8	0,5	0,0	0,7	21,8
Ungheria	4,8	1,0	7,6	0,9	2,0	0,3	0,5	0,2	17,3
Romania	4,2	0,9	7,2	0,6	1,5	0,1	0,0	0,1	14,6
Bulgaria	4,9	1,2	7,0	0,9	1,7	0,5	0,0	0,2	16,4
Croazia	7,0	2,2	7,1	1,8	1,9	0,6	0,0	0,3	20,8
AE 19	8,0	1,9	11,2	1,8	2,2	1,3	0,4	0,6	27,4
UE 27	7,7	1,9	11,0	1,6	2,2	1,2	0,4	0,6	26,7
	composizione percentuale								
Belgio	27,0	9,0	40,4	6,3	7,5	6,4	0,8	2,6	100,0
Danimarca	21,5	15,8	39,6	0,8	11,1	4,1	2,2	5,0	100,0
Germania	33,5	7,0	36,1	6,1	11,5	3,2	1,9	0,7	100,0
Grecia	20,3	4,0	54,1	9,5	6,6	3,5	0,0	2,0	100,0
Spagna	27,4	7,1	41,6	9,7	5,6	7,2	0,5	1,0	100,0
Francia	28,7	6,5	40,5	5,3	7,5	6,0	2,3	3,3	100,0
Irlanda	39,9	5,7	31,3	2,6	10,3	5,5	3,9	0,8	100,0
Italia	23,2	5,6	49,2	9,4	4,0	5,4	0,1	3,1	100,0
Lussemburgo	26,1	12,0	32,8	7,5	15,5	3,1	0,4	2,6	100,0
Olanda	34,4	9,2	38,2	3,7	4,2	3,2	1,7	5,5	100,0
Austria	26,5	6,3	44,5	5,6	9,5	5,4	0,3	1,9	100,0
Portogallo	26,1	7,0	50,1	7,7	5,1	3,0	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,6	9,6	43,1	2,7	10,0	6,2	3,0	2,9	100,0
Svezia	26,9	9,9	43,9	1,0	10,8	3,2	1,4	2,9	100,0
Regno Unito	32,5	6,4	44,0	0,3	9,2	1,2	4,4	2,1	100,0
UE 15	29,5	7,1	41,4	5,2	8,3	4,2	1,9	2,3	100,0
Cipro	19,5	4,2	47,7	7,8	6,8	5,6	1,9	6,5	100,0
Estonia	29,9	11,4	40,3	0,3	14,4	2,9	0,4	0,4	100,0
Lettonia	27,4	8,7	46,4	1,2	10,9	4,3	0,4	0,7	100,0
Lituania	30,4	9,0	41,3	2,4	10,3	4,5	0,4	1,8	100,0
Malta	34,9	4,1	43,6	8,2	5,7	1,5	0,9	1,2	100,0
Polonia	22,0	6,8	47,4	8,8	13,0	1,2	0,2	0,5	100,0
Rep. Ceca	33,4	6,2	43,6	3,1	9,2	2,5	1,0	1,0	100,0
Slovacchia	32,8	8,5	40,7	5,0	8,8	2,8	0,3	1,2	100,0
Slovenia	34,4	4,6	41,3	5,7	8,3	2,3	0,1	3,2	100,0
Ungheria	28,0	5,9	43,9	5,0	11,3	1,6	2,9	1,4	100,0
Romania	28,9	6,2	49,2	4,3	10,2	0,4	0,1	0,7	100,0
Bulgaria	29,6	7,3	43,0	5,3	10,4	3,1	0,0	1,3	100,0
Croazia	33,4	10,4	34,1	8,5	9,1	3,0	0,1	1,5	100,0
AE 19	29,3	6,9	40,9	6,5	7,9	4,9	1,5	2,2	100,0
UE 27	28,8	7,2	41,2	6,1	8,3	4,6	1,4	2,3	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2017

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,3	2,4	10,9	1,8	2,1	1,9	0,2	0,7	27,2
Danimarca	6,6	5,0	11,8	0,2	3,4	1,4	0,7	1,6	30,7
Germania	9,4	2,0	10,2	1,8	3,2	1,0	0,6	0,2	28,3
Grecia	5,2	1,1	13,9	2,5	1,4	0,9	0,0	0,4	25,4
Spagna	6,4	1,6	9,4	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,0
Francia	9,1	2,0	12,7	1,7	2,4	1,9	0,8	1,0	31,7
Irlanda	5,6	0,8	4,5	0,4	1,5	0,9	0,5	0,1	14,4
Italia	6,4	1,6	13,6	2,6	1,1	1,5	0,0	0,8	27,8
Lussemburgo	5,3	2,6	6,7	1,6	3,1	0,7	0,1	0,5	20,6
Olanda	9,3	2,5	10,5	1,0	1,2	1,0	0,5	1,5	27,6
Austria	7,4	1,8	12,6	1,6	2,7	1,6	0,1	0,6	28,6
Portogallo	6,0	1,7	11,9	1,8	1,2	0,8	0,0	0,2	23,6
Finlandia	6,8	2,9	12,7	0,8	2,9	2,2	0,8	0,9	30,0
Svezia	7,4	2,8	12,3	0,3	2,9	1,0	0,4	1,1	28,1
Regno Unito	8,5	1,7	11,3	0,1	2,5	0,3	1,2	0,6	26,1
UE 15	8,1	2,0	11,3	1,5	2,3	1,2	0,6	0,6	27,6
Cipro	3,3	0,8	8,7	1,3	1,2	1,0	0,3	1,3	17,9
Estonia	4,7	1,8	6,5	0,1	2,1	0,4	0,1	0,1	15,7
Lettonia	3,7	1,3	6,9	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	14,5
Lituania	4,5	1,3	6,1	0,4	1,2	0,5	0,1	0,2	14,4
Malta	5,2	0,6	6,7	1,3	0,9	0,3	0,1	0,2	15,2
Polonia	4,5	1,4	8,9	1,8	2,6	0,3	0,0	0,1	19,7
Rep. Ceca	5,8	1,1	7,8	0,6	1,6	0,5	0,2	0,2	17,8
Slovacchia	5,6	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,1	0,3	17,7
Slovenia	7,6	1,1	9,2	1,3	1,8	0,5	0,0	0,7	22,3
Ungheria	4,9	1,1	8,0	0,9	2,0	0,3	0,4	0,2	17,9
Romania	4,0	0,9	7,4	0,6	1,5	0,1	0,0	0,1	14,6
Bulgaria	4,7	1,2	7,2	0,9	1,7	0,5	0,0	0,2	16,4
Croazia	6,9	2,2	7,0	1,8	1,8	0,7	0,0	0,3	20,8
AE 19	8,0	1,9	11,2	1,8	2,2	1,4	0,4	0,6	27,5
UE 27	7,7	1,9	11,0	1,7	2,2	1,3	0,4	0,6	26,8
	composizione percentuale								
Belgio	26,9	8,7	40,1	6,5	7,6	6,9	0,9	2,5	100,0
Danimarca	21,4	16,4	38,6	0,8	11,1	4,4	2,2	5,3	100,0
Germania	33,2	6,9	36,0	6,2	11,5	3,4	2,0	0,8	100,0
Grecia	20,4	4,2	54,7	10,0	5,6	3,5	0,1	1,5	100,0
Spagna	27,6	7,1	40,9	9,8	5,5	7,5	0,5	1,0	100,0
Francia	28,6	6,5	40,2	5,3	7,5	6,1	2,5	3,2	100,0
Irlanda	38,7	5,5	31,6	2,7	10,5	6,6	3,7	0,7	100,0
Italia	23,1	5,6	49,0	9,5	4,1	5,5	0,1	2,9	100,0
Lussemburgo	25,6	12,4	32,6	7,7	15,2	3,3	0,4	2,7	100,0
Olanda	33,7	9,2	38,2	3,8	4,2	3,7	1,7	5,5	100,0
Austria	25,9	6,5	44,1	5,8	9,6	5,6	0,3	2,2	100,0
Portogallo	25,5	7,1	50,7	7,6	4,9	3,2	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,5	9,5	42,4	2,7	9,8	7,2	2,7	3,1	100,0
Svezia	26,2	10,0	43,7	1,0	10,4	3,5	1,4	3,8	100,0
Regno Unito	32,6	6,7	43,1	0,3	9,4	1,3	4,5	2,2	100,0
UE 15	29,3	7,2	41,1	5,3	8,3	4,4	2,0	2,4	100,0
Cipro	18,3	4,5	48,5	7,4	6,7	5,6	1,9	7,1	100,0
Estonia	29,9	11,6	41,4	0,3	13,1	2,6	0,4	0,5	100,0
Lettonia	25,4	9,1	47,7	1,3	11,0	4,3	0,5	0,7	100,0
Lituania	31,3	9,3	42,6	2,6	8,3	3,7	0,4	1,7	100,0
Malta	34,5	3,7	44,2	8,3	5,7	1,8	0,7	1,2	100,0
Polonia	22,8	7,3	45,2	8,9	13,3	1,6	0,2	0,6	100,0
Rep. Ceca	32,7	6,4	44,0	3,2	8,8	2,5	1,2	1,1	100,0
Slovacchia	31,7	8,8	40,9	4,9	9,1	2,9	0,3	1,4	100,0
Slovenia	34,0	4,8	41,5	5,9	8,3	2,4	0,1	3,0	100,0
Ungheria	27,5	6,3	44,4	5,3	11,3	1,7	2,4	1,1	100,0
Romania	27,2	6,2	50,4	4,4	10,3	0,5	0,1	0,9	100,0
Bulgaria	28,6	7,4	43,7	5,4	10,7	3,0	0,0	1,2	100,0
Croazia	33,2	10,5	33,6	8,7	8,8	3,4	0,1	1,6	100,0
AE 19	29,1	6,9	40,7	6,6	7,9	5,1	1,5	2,2	100,0
UE 27	28,6	7,2	41,0	6,2	8,3	4,8	1,5	2,3	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2016

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,4	2,4	10,6	1,8	2,1	2,5	0,2	0,7	27,7
Danimarca	6,7	5,0	11,8	0,2	3,5	1,5	0,7	1,8	31,1
Germania	9,5	1,9	10,1	1,8	3,2	1,0	0,6	0,4	28,4
Grecia	5,5	1,1	14,7	2,8	1,0	0,9	0,0	0,2	26,3
Spagna	6,2	1,7	9,7	2,3	1,3	1,9	0,1	0,2	23,4
Francia	9,1	2,1	12,9	1,7	2,4	2,0	0,8	1,0	32,0
Irlanda	5,8	0,8	4,7	0,4	1,6	1,2	0,6	0,1	15,3
Italia	6,5	1,6	13,7	2,7	1,1	1,6	0,0	0,8	28,1
Lussemburgo	5,1	2,5	6,5	1,6	3,1	0,7	0,1	0,5	20,0
Olanda	9,3	2,6	10,7	1,1	1,2	1,2	0,5	1,6	28,0
Austria	7,3	1,9	12,7	1,7	2,8	1,6	0,1	0,8	28,9
Portogallo	6,0	1,7	12,0	1,8	1,2	0,9	0,0	0,2	24,0
Finlandia	7,1	3,1	12,7	0,8	3,1	2,6	0,8	1,1	31,1
Svezia	7,5	2,9	12,4	0,3	3,0	1,0	0,4	1,4	28,8
Regno Unito	8,4	1,7	10,8	0,1	2,6	0,4	1,3	0,6	25,7
UE 15	8,1	2,0	11,3	1,5	2,3	1,3	0,6	0,7	27,8
Cipro	3,4	0,8	9,0	1,4	1,3	1,2	0,4	1,3	18,9
Estonia	4,9	1,9	6,8	0,1	2,1	0,5	0,1	0,1	16,3
Lettonia	3,7	1,3	7,0	0,2	1,6	0,7	0,1	0,1	14,7
Lituania	4,6	1,3	6,3	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	14,6
Malta	5,6	0,6	7,1	1,3	0,9	0,4	0,2	0,2	16,2
Polonia	4,8	1,5	9,3	1,8	2,6	0,2	0,0	0,1	20,4
Rep. Ceca	5,9	1,2	8,0	0,6	1,6	0,5	0,3	0,2	18,2
Slovacchia	5,8	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	17,8
Slovenia	7,6	1,2	9,6	1,4	1,7	0,6	0,0	0,7	22,9
Ungheria	5,0	1,2	8,3	1,0	2,1	0,3	0,4	0,2	18,5
Romania	4,0	1,0	7,4	0,6	1,4	0,1	0,0	0,2	14,6
Bulgaria	4,7	1,2	7,5	0,9	1,8	0,5	0,0	0,3	16,9
Croazia	6,9	2,3	7,1	1,9	1,8	0,8	0,0	0,3	21,1
AE 19	8,1	1,9	11,3	1,9	2,2	1,5	0,4	0,6	27,9
UE 27	7,8	2,0	11,1	1,7	2,2	1,4	0,4	0,7	27,3
	composizione percentuale								
Belgio	26,6	8,6	38,4	6,6	7,5	9,0	0,8	2,5	100,0
Danimarca	21,4	16,1	38,0	0,7	11,2	4,7	2,2	5,6	100,0
Germania	33,3	6,8	35,5	6,3	11,3	3,5	1,9	1,3	100,0
Grecia	20,8	4,2	56,1	10,5	3,9	3,6	0,1	0,8	100,0
Spagna	26,4	7,2	41,4	10,0	5,4	8,3	0,4	1,0	100,0
Francia	28,6	6,4	40,2	5,4	7,6	6,2	2,6	3,0	100,0
Irlanda	38,1	5,4	30,8	2,6	10,7	7,9	3,8	0,7	100,0
Italia	23,2	5,7	48,9	9,6	4,1	5,7	0,1	2,7	100,0
Lussemburgo	25,4	12,5	32,3	8,0	15,3	3,5	0,4	2,7	100,0
Olanda	33,2	9,2	38,3	3,9	4,1	4,1	1,7	5,5	100,0
Austria	25,4	6,6	43,9	5,9	9,6	5,6	0,4	2,6	100,0
Portogallo	25,2	7,2	50,2	7,6	4,9	3,8	0,0	1,0	100,0
Finlandia	22,7	9,9	40,7	2,6	9,9	8,3	2,4	3,5	100,0
Svezia	26,0	10,0	43,0	1,1	10,3	3,5	1,4	4,7	100,0
Regno Unito	32,6	6,6	41,9	0,3	9,9	1,4	4,9	2,3	100,0
UE 15	29,2	7,1	40,7	5,3	8,3	4,7	2,1	2,5	100,0
Cipro	18,1	4,3	47,8	7,2	6,8	6,6	2,1	7,1	100,0
Estonia	29,8	11,4	41,5	0,3	13,0	2,8	0,4	0,6	100,0
Lettonia	25,0	9,1	47,8	1,2	11,1	4,5	0,5	0,7	100,0
Lituania	31,3	9,3	42,9	2,8	7,8	3,6	0,4	1,9	100,0
Malta	34,3	3,7	43,6	8,2	5,7	2,3	0,9	1,3	100,0
Polonia	23,6	7,6	45,5	9,1	12,5	0,9	0,2	0,6	100,0
Rep. Ceca	32,4	6,4	43,7	3,3	8,7	2,6	1,4	1,4	100,0
Slovacchia	32,5	8,8	40,1	4,8	9,0	3,0	0,2	1,5	100,0
Slovenia	33,2	5,3	41,9	6,2	7,5	2,6	0,1	3,1	100,0
Ungheria	27,2	6,7	44,9	5,5	11,2	1,7	1,9	0,9	100,0
Romania	27,1	6,9	50,4	4,3	9,6	0,6	0,1	1,1	100,0
Bulgaria	27,8	7,3	44,4	5,4	10,4	3,1	0,0	1,6	100,0
Croazia	32,6	10,8	33,5	8,9	8,7	3,7	0,1	1,6	100,0
AE 19	28,9	6,8	40,5	6,7	7,8	5,4	1,5	2,3	100,0
UE 27	28,5	7,2	40,8	6,3	8,2	5,1	1,5	2,4	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2015

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,6	2,3	10,7	1,9	2,1	3,0	0,2	0,6	28,6
Danimarca	6,8	5,3	12,5	0,3	3,6	1,6	0,7	1,7	32,3
Germania	9,4	1,9	10,0	1,8	3,2	1,0	0,6	0,2	28,1
Grecia	5,1	1,1	14,9	2,8	1,1	0,9	0,0	0,1	25,9
Spagna	6,6	1,7	9,7	2,4	1,3	2,2	0,1	0,2	24,2
Francia	9,1	2,1	12,8	1,7	2,5	2,0	0,8	0,9	31,9
Irlanda	5,7	0,8	4,7	0,4	1,7	1,4	0,6	0,1	15,4
Italia	6,6	1,6	14,0	2,8	1,1	1,7	0,0	0,7	28,6
Lussemburgo	5,2	2,6	6,4	1,6	3,2	0,8	0,1	0,5	20,3
Olanda	9,3	2,6	10,7	1,1	1,1	1,3	0,4	1,5	28,1
Austria	7,4	2,0	12,9	1,7	2,8	1,6	0,1	0,6	29,0
Portogallo	6,0	1,8	12,5	1,9	1,2	1,1	0,0	0,2	24,7
Finlandia	7,4	3,2	12,4	0,8	3,2	2,6	0,7	0,9	31,2
Svezia	7,4	3,0	12,3	0,3	2,9	1,0	0,4	0,9	28,4
Regno Unito	8,9	1,7	11,4	0,1	2,7	0,4	1,3	0,6	27,1
UE 15	8,2	2,0	11,5	1,5	2,3	1,4	0,6	0,6	28,1
Cipro	3,4	0,7	9,6	1,4	1,3	1,3	0,4	1,3	19,4
Estonia	4,5	1,8	6,9	0,1	2,0	0,4	0,0	0,1	15,9
Lettonia	3,6	1,4	7,1	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	14,6
Lituania	4,4	1,4	6,6	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	14,8
Malta	5,4	0,6	6,9	1,3	1,1	0,5	0,2	0,2	16,2
Polonia	4,5	1,5	9,2	1,9	1,5	0,2	0,0	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,8	1,2	8,0	0,6	1,6	0,5	0,3	0,3	18,3
Slovacchia	5,5	1,5	7,1	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	17,5
Slovenia	7,6	1,3	9,8	1,5	1,8	0,6	0,0	0,7	23,4
Ungheria	4,9	1,3	8,4	1,1	2,1	0,4	0,3	0,2	18,7
Romania	3,8	1,1	7,2	0,7	1,3	0,1	0,0	0,2	14,3
Bulgaria	4,6	1,3	7,7	0,9	1,9	0,5	0,0	0,3	17,1
Croazia	7,0	2,5	7,0	2,0	1,8	0,5	0,0	0,3	21,1
AE 19	8,1	1,9	11,3	1,9	2,2	1,6	0,4	0,6	28,0
UE 27	7,8	2,0	11,2	1,8	2,2	1,5	0,4	0,6	27,3
	composizione percentuale								
Belgio	26,7	8,1	37,6	6,6	7,3	10,6	0,8	2,2	100,0
Danimarca	21,0	16,3	38,7	0,8	11,0	4,9	2,2	5,2	100,0
Germania	33,4	6,8	35,6	6,4	11,3	3,7	2,0	0,9	100,0
Grecia	19,7	4,3	57,3	10,7	4,0	3,4	0,1	0,5	100,0
Spagna	27,4	7,2	40,0	9,8	5,3	9,0	0,4	1,0	100,0
Francia	28,4	6,4	40,2	5,5	7,7	6,2	2,6	3,0	100,0
Irlanda	36,9	5,3	30,7	2,6	10,8	9,0	3,8	0,8	100,0
Italia	23,1	5,7	49,0	9,7	3,9	5,9	0,1	2,6	100,0
Lussemburgo	25,6	12,8	31,5	8,1	15,6	3,7	0,4	2,4	100,0
Olanda	33,1	9,2	38,2	3,9	3,9	4,6	1,6	5,4	100,0
Austria	25,4	6,8	44,3	6,0	9,6	5,5	0,4	2,0	100,0
Portogallo	24,3	7,3	50,7	7,6	4,7	4,6	0,0	0,8	100,0
Finlandia	23,6	10,2	39,8	2,7	10,1	8,4	2,2	2,8	100,0
Svezia	26,1	10,7	43,2	1,2	10,4	3,6	1,5	3,3	100,0
Regno Unito	32,7	6,1	42,2	0,3	10,0	1,4	4,9	2,3	100,0
UE 15	29,3	7,0	40,8	5,3	8,3	4,8	2,2	2,2	100,0
Cipro	17,4	3,6	49,6	7,2	6,9	6,9	1,9	6,5	100,0
Estonia	28,5	11,4	43,5	0,4	12,8	2,7	0,2	0,6	100,0
Lettonia	24,5	9,3	48,8	1,3	10,9	4,0	0,6	0,8	100,0
Lituania	29,9	9,3	44,5	2,8	7,5	3,4	0,4	2,2	100,0
Malta	33,1	3,8	42,7	8,2	6,5	3,0	1,3	1,4	100,0
Polonia	23,6	7,8	48,7	9,9	8,0	1,1	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	31,7	6,6	43,9	3,4	8,7	2,7	1,5	1,5	100,0
Slovacchia	31,2	8,8	40,8	5,1	9,1	2,9	0,2	1,7	100,0
Slovenia	32,3	5,7	41,9	6,4	7,6	2,7	0,1	3,2	100,0
Ungheria	26,3	7,2	45,1	5,7	11,3	1,9	1,6	0,8	100,0
Romania	26,6	7,4	50,6	4,7	8,8	0,7	0,1	1,1	100,0
Bulgaria	26,8	7,6	44,7	5,5	10,9	2,9	0,0	1,6	100,0
Croazia	33,0	11,8	33,3	9,3	8,7	2,6	0,1	1,2	100,0
AE 19	28,8	6,8	40,5	6,8	7,8	5,7	1,5	2,1	100,0
UE 27	28,4	7,3	40,9	6,4	8,0	5,4	1,5	2,2	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2014

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,3	9,8	1,9	2,2	3,4	0,2	0,6	28,8
Danimarca	6,8	5,4	12,8	0,3	3,6	1,7	0,7	1,5	33,0
Germania	9,3	1,9	9,8	1,8	3,1	1,1	0,6	0,1	27,8
Grecia	4,7	1,7	14,2	2,6	1,1	0,9	0,0	0,3	25,6
Spagna	6,5	1,8	9,8	2,5	1,3	2,7	0,1	0,2	25,1
Francia	9,1	2,1	12,9	1,8	2,5	2,0	0,8	0,9	32,1
Irlanda	7,3	1,1	6,2	0,5	2,2	2,0	0,8	0,2	20,3
Italia	6,7	1,7	14,0	2,8	1,1	1,7	0,0	0,5	28,5
Lussemburgo	5,4	2,7	6,3	1,7	3,2	0,8	0,1	0,5	20,8
Olanda	10,1	2,1	10,9	1,2	1,0	1,4	0,4	1,7	28,8
Austria	7,3	2,0	12,9	1,8	2,8	1,6	0,1	0,5	29,0
Portogallo	6,1	1,9	12,8	1,9	1,2	1,5	0,0	0,2	25,5
Finlandia	7,4	3,4	12,0	0,9	3,2	2,5	0,6	0,9	30,9
Svezia	7,4	3,1	12,5	0,4	3,0	1,1	0,5	0,7	28,8
Regno Unito	8,5	1,6	11,5	0,1	2,8	0,4	1,4	0,7	27,0
UE 15	8,2	2,0	11,5	1,5	2,4	1,5	0,6	0,6	28,3
Cipro	3,3	0,7	9,6	1,4	1,4	1,8	0,3	1,1	19,7
Estonia	4,3	1,7	6,5	0,1	1,6	0,4	0,0	0,1	14,7
Lettonia	3,5	1,3	7,2	0,2	1,3	0,5	0,1	0,1	14,2
Lituania	4,1	1,4	6,7	0,4	1,1	0,3	0,0	0,4	14,5
Malta	5,8	0,7	7,5	1,5	1,2	0,5	0,1	0,3	17,6
Polonia	4,4	1,6	9,4	1,9	1,4	0,2	0,1	0,1	19,1
Rep. Ceca	5,9	1,3	8,3	0,7	1,6	0,6	0,3	0,3	18,9
Slovacchia	5,5	1,6	7,3	0,9	1,7	0,5	0,0	0,4	17,9
Slovenia	7,2	1,4	10,0	1,5	1,8	0,7	0,0	0,7	23,5
Ungheria	4,8	1,4	9,0	1,1	2,3	0,4	0,3	0,1	19,4
Romania	3,9	1,1	7,3	0,7	1,2	0,1	0,0	0,2	14,4
Bulgaria	4,9	1,4	7,8	1,0	1,9	0,5	0,0	0,3	17,8
Croazia	6,7	2,5	7,1	2,0	1,9	0,5	0,0	0,3	21,1
AE 19	8,2	1,9	11,4	1,9	2,2	1,7	0,4	0,5	28,3
UE 27	7,9	2,0	11,2	1,8	2,2	1,6	0,4	0,5	27,6
	composizione percentuale								
Belgio	29,0	7,9	34,0	6,7	7,6	11,7	0,9	2,2	100,0
Danimarca	20,7	16,3	38,9	1,0	11,1	5,2	2,1	4,6	100,0
Germania	33,4	6,8	35,4	6,6	11,3	3,9	2,1	0,5	100,0
Grecia	18,4	6,5	55,5	10,0	4,4	3,7	0,0	1,4	100,0
Spagna	26,0	7,4	39,3	9,9	5,3	10,7	0,4	1,0	100,0
Francia	28,3	6,5	40,1	5,5	7,8	6,2	2,6	2,9	100,0
Irlanda	36,1	5,3	30,5	2,7	11,0	9,9	3,7	0,8	100,0
Italia	23,5	5,8	49,1	9,7	4,0	6,1	0,1	1,8	100,0
Lussemburgo	26,2	12,9	30,3	8,3	15,6	3,9	0,4	2,4	100,0
Olanda	35,1	7,4	38,0	4,0	3,4	4,9	1,5	5,9	100,0
Austria	25,3	7,0	44,6	6,1	9,5	5,4	0,4	1,6	100,0
Portogallo	23,9	7,4	50,0	7,5	4,6	5,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	24,0	10,9	38,9	2,8	10,4	8,2	1,9	2,9	100,0
Svezia	25,9	10,9	43,4	1,3	10,5	3,8	1,6	2,6	100,0
Regno Unito	31,6	5,9	42,5	0,4	10,4	1,6	5,1	2,5	100,0
UE 15	29,1	7,0	40,6	5,5	8,3	5,2	2,1	2,1	100,0
Cipro	16,8	3,6	49,1	7,1	7,3	8,9	1,4	5,8	100,0
Estonia	29,3	11,8	43,9	0,4	10,9	2,8	0,2	0,7	100,0
Lettonia	24,2	9,2	50,7	1,4	9,1	3,8	0,7	0,9	100,0
Lituania	28,3	9,5	46,1	3,0	7,5	2,3	0,3	3,0	100,0
Malta	32,9	3,9	42,6	8,5	6,8	2,9	0,7	1,7	100,0
Polonia	22,8	8,2	49,2	10,1	7,4	1,3	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	31,4	6,6	43,8	3,5	8,6	3,0	1,5	1,6	100,0
Slovacchia	30,9	9,0	40,5	5,1	9,3	2,9	0,2	2,0	100,0
Slovenia	30,8	6,1	42,5	6,5	7,9	3,0	0,1	3,0	100,0
Ungheria	24,7	7,3	46,2	5,9	11,9	1,9	1,5	0,6	100,0
Romania	26,9	7,4	50,5	4,7	8,3	1,0	0,1	1,2	100,0
Bulgaria	27,7	7,7	44,0	5,5	10,7	2,9	0,0	1,6	100,0
Croazia	31,7	12,1	33,7	9,6	9,0	2,5	0,1	1,2	100,0
AE 19	28,9	6,8	40,1	6,9	7,7	6,1	1,5	1,9	100,0
UE 27	28,4	7,3	40,6	6,5	8,0	5,7	1,5	2,0	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2013

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,2	9,7	2,0	2,1	3,4	0,2	0,7	28,8
Danimarca	6,9	5,5	12,5	0,3	3,8	1,9	0,7	1,5	33,0
Germania	9,2	1,9	9,9	1,9	3,1	1,1	0,6	0,1	27,9
Grecia	5,4	1,7	13,8	2,5	1,1	1,4	0,0	0,1	26,0
Spagna	6,5	1,9	9,6	2,5	1,4	3,3	0,1	0,2	25,4
Francia	9,0	2,1	12,8	1,8	2,5	2,0	0,8	0,9	31,9
Irlanda	7,9	1,2	6,7	0,6	2,5	2,4	0,7	0,2	22,2
Italia	6,7	1,6	14,1	2,8	1,2	1,8	0,0	0,1	28,3
Lussemburgo	5,6	2,7	6,2	1,8	3,3	0,9	0,1	0,5	21,0
Olanda	10,2	2,2	10,9	1,2	1,0	1,3	0,4	1,9	29,1
Austria	7,3	2,1	12,7	1,8	2,8	1,5	0,1	0,4	28,8
Portogallo	6,2	2,0	12,7	1,9	1,2	1,8	0,0	0,2	26,0
Finlandia	7,4	3,4	11,6	0,9	3,2	2,3	0,6	0,9	30,2
Svezia	7,4	3,3	12,7	0,4	3,0	1,2	0,5	0,7	29,3
Regno Unito	8,7	1,6	11,7	0,1	2,8	0,6	1,4	0,7	27,7
UE 15	8,3	2,0	11,5	1,6	2,4	1,6	0,6	0,6	28,5
Cipro	3,7	0,7	9,7	1,3	1,5	2,6	0,4	1,1	20,9
Estonia	4,1	1,8	6,5	0,1	1,6	0,5	0,0	0,1	14,7
Lettonia	3,4	1,2	7,5	0,2	1,2	0,5	0,1	0,1	14,4
Lituania	4,1	1,4	6,4	0,4	1,1	0,4	0,0	0,6	14,5
Malta	5,9	0,7	7,9	1,6	1,1	0,6	0,1	0,3	18,1
Polonia	4,5	1,6	9,5	2,0	1,4	0,3	0,1	0,1	19,4
Rep. Ceca	5,9	1,3	8,5	0,7	1,7	0,6	0,2	0,3	19,4
Slovacchia	5,5	1,6	7,0	0,9	1,7	0,6	0,0	0,4	17,7
Slovenia	7,4	1,5	10,2	1,6	1,9	0,8	0,0	0,6	24,2
Ungheria	4,9	1,5	9,5	1,2	2,5	0,5	0,3	0,1	20,5
Romania	3,9	1,1	7,3	0,7	1,2	0,2	0,0	0,2	14,7
Bulgaria	4,4	1,4	7,6	1,0	1,8	0,5	0,0	0,3	17,0
Croazia	6,8	2,7	6,8	2,1	1,5	0,5	0,0	0,2	20,6
AE 19	8,2	1,9	11,3	2,0	2,2	1,8	0,4	0,5	28,3
UE 27	7,9	2,0	11,2	1,8	2,2	1,7	0,4	0,5	27,7
	composizione percentuale								
Belgio	28,8	7,8	33,9	7,1	7,5	11,7	0,8	2,5	100,0
Danimarca	20,9	16,5	37,8	1,0	11,4	5,8	2,1	4,6	100,0
Germania	33,1	6,8	35,4	6,8	11,2	4,1	2,1	0,5	100,0
Grecia	20,9	6,5	53,0	9,7	4,4	5,3	0,0	0,3	100,0
Spagna	25,6	7,3	37,8	9,7	5,4	13,0	0,4	0,9	100,0
Francia	28,3	6,4	40,1	5,6	7,9	6,2	2,6	2,8	100,0
Irlanda	35,8	5,2	30,1	2,6	11,1	11,0	3,3	0,9	100,0
Italia	23,5	5,8	49,8	10,0	4,1	6,2	0,1	0,5	100,0
Lussemburgo	26,5	13,1	29,3	8,4	15,8	4,1	0,4	2,4	100,0
Olanda	35,1	7,5	37,5	4,1	3,5	4,6	1,3	6,4	100,0
Austria	25,4	7,2	44,2	6,3	9,7	5,3	0,4	1,6	100,0
Portogallo	23,8	7,7	48,8	7,3	4,6	6,9	0,0	0,9	100,0
Finlandia	24,6	11,2	38,3	2,9	10,7	7,5	1,8	2,9	100,0
Svezia	25,3	11,2	43,6	1,4	10,4	4,2	1,5	2,4	100,0
Regno Unito	31,5	5,8	42,2	0,3	10,3	2,1	5,1	2,6	100,0
UE 15	28,9	7,0	40,4	5,6	8,3	5,6	2,1	1,9	100,0
Cipro	17,6	3,4	46,3	6,3	7,1	12,3	1,7	5,2	100,0
Estonia	28,1	12,1	44,2	0,5	11,1	3,1	0,3	0,7	100,0
Lettonia	23,8	8,4	52,5	1,5	8,2	3,8	0,8	1,0	100,0
Lituania	28,2	9,5	44,4	3,0	7,7	2,7	0,2	4,2	100,0
Malta	32,3	3,9	43,6	8,9	6,1	3,2	0,5	1,6	100,0
Polonia	23,0	8,2	48,7	10,1	7,4	1,6	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	30,5	6,8	43,9	3,6	9,0	3,3	1,3	1,6	100,0
Slovacchia	30,8	9,0	39,4	5,2	9,7	3,4	0,2	2,3	100,0
Slovenia	30,8	6,3	42,1	6,7	8,0	3,4	0,1	2,7	100,0
Ungheria	23,9	7,2	46,4	6,1	12,1	2,3	1,5	0,5	100,0
Romania	26,8	7,8	49,9	4,7	8,3	1,1	0,1	1,3	100,0
Bulgaria	26,0	8,0	44,9	5,7	10,7	3,2	0,0	1,5	100,0
Croazia	32,9	12,9	32,9	10,0	7,5	2,6	0,1	1,1	100,0
AE 19	28,8	6,8	40,0	7,0	7,8	6,4	1,5	1,7	100,0
UE 27	28,3	7,3	40,5	6,6	8,0	6,1	1,5	1,8	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2012

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,1	9,5	2,0	2,1	3,4	0,3	0,7	28,4
Danimarca	7,0	5,4	11,8	0,3	3,8	2,0	0,7	1,4	32,4
Germania	8,9	1,9	9,9	1,9	3,1	1,1	0,6	0,1	27,6
Grecia	6,1	1,8	14,9	2,7	1,0	1,4	0,0	0,1	28,0
Spagna	6,7	1,8	9,1	2,4	1,3	3,5	0,1	0,2	25,2
Francia	8,9	2,0	12,5	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	31,4
Irlanda	8,4	1,1	6,8	0,6	2,7	2,7	0,8	0,3	23,3
Italia	6,7	1,6	13,8	2,8	1,1	1,6	0,0	0,1	27,7
Lussemburgo	5,4	2,8	6,1	1,8	3,4	0,8	0,1	0,5	20,9
Olanda	10,4	2,2	10,7	1,2	1,1	1,1	0,4	1,7	28,8
Austria	7,3	2,1	12,4	1,8	2,8	1,4	0,1	0,4	28,3
Portogallo	6,2	1,8	11,8	1,9	1,2	1,7	0,0	0,3	25,0
Finlandia	7,3	3,4	11,0	0,9	3,2	2,0	0,5	0,9	29,2
Svezia	7,2	3,3	12,2	0,4	3,0	1,2	0,5	0,7	28,4
Regno Unito	8,6	1,8	11,9	0,1	3,0	0,7	1,4	0,8	28,3
UE 15	8,2	2,0	11,4	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	28,3
Cipro	3,5	0,7	8,9	1,2	1,5	2,2	0,6	1,2	19,7
Estonia	4,2	1,7	6,5	0,1	1,7	0,4	0,0	0,1	14,8
Lettonia	3,3	1,2	7,6	0,2	1,0	0,4	0,1	0,2	14,1
Lituania	4,2	1,5	6,8	0,5	1,4	0,4	0,0	0,7	15,4
Malta	5,8	0,7	8,3	1,7	1,1	0,5	0,1	0,3	18,5
Polonia	4,2	1,6	9,1	1,9	1,4	0,3	0,1	0,1	18,6
Rep. Ceca	6,0	1,4	8,8	0,7	1,8	0,6	0,2	0,3	19,7
Slovacchia	5,3	1,5	6,7	0,9	1,7	0,7	0,0	0,4	17,3
Slovenia	7,8	1,6	9,8	1,6	2,1	0,7	0,0	0,6	24,3
Ungheria	4,9	1,6	9,6	1,3	2,6	0,6	0,3	0,1	20,9
Romania	3,9	1,2	7,2	0,7	1,3	0,2	0,0	0,2	14,6
Bulgaria	4,2	1,3	7,1	0,9	1,7	0,6	0,0	0,3	16,0
Croazia	7,3	2,7	6,5	2,0	1,6	0,5	0,0	0,2	20,8
AE 19	8,1	1,9	11,2	2,0	2,2	1,8	0,4	0,5	28,0
UE 27	7,8	2,0	11,0	1,8	2,2	1,6	0,4	0,5	27,4
	composizione percentuale								
Belgio	29,2	7,4	33,5	7,1	7,6	11,9	0,9	2,5	100,0
Danimarca	21,6	16,7	36,5	0,8	11,8	6,1	2,1	4,3	100,0
Germania	32,4	6,8	35,9	7,0	11,2	4,2	2,1	0,4	100,0
Grecia	21,9	6,4	53,2	9,6	3,5	5,2	0,0	0,2	100,0
Spagna	26,5	7,2	36,3	9,4	5,4	13,7	0,6	0,9	100,0
Francia	28,5	6,4	39,9	5,6	7,9	6,2	2,6	2,8	100,0
Irlanda	35,9	4,7	29,3	2,7	11,5	11,5	3,4	1,1	100,0
Italia	24,1	5,7	49,9	10,0	4,1	5,7	0,1	0,4	100,0
Lussemburgo	26,1	13,2	29,1	8,6	16,2	3,9	0,4	2,5	100,0
Olanda	35,9	7,6	37,3	4,2	3,8	3,9	1,2	6,0	100,0
Austria	25,6	7,3	43,9	6,4	9,8	5,0	0,5	1,5	100,0
Portogallo	25,0	7,4	47,2	7,5	4,9	6,8	0,0	1,1	100,0
Finlandia	25,2	11,5	37,6	3,0	11,0	6,9	1,8	3,0	100,0
Svezia	25,5	11,5	43,0	1,5	10,4	4,1	1,6	2,4	100,0
Regno Unito	30,4	6,3	42,0	0,4	10,7	2,3	5,1	2,9	100,0
UE 15	28,9	7,1	40,3	5,6	8,4	5,6	2,2	1,9	100,0
Cipro	17,8	3,5	44,9	6,1	7,6	11,1	2,9	6,0	100,0
Estonia	28,2	11,8	44,0	0,5	11,5	3,0	0,3	0,8	100,0
Lettonia	23,3	8,5	53,9	1,6	7,1	3,2	0,9	1,4	100,0
Lituania	27,0	9,7	43,8	3,1	8,8	2,7	0,2	4,7	100,0
Malta	31,3	3,9	44,5	9,4	5,9	2,9	0,4	1,6	100,0
Polonia	22,4	8,6	48,9	10,2	7,3	1,6	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	30,4	6,9	44,4	3,6	9,0	3,2	0,9	1,6	100,0
Slovacchia	30,4	9,0	38,9	5,2	9,9	4,0	0,2	2,4	100,0
Slovenia	32,2	6,4	40,5	6,7	8,5	3,1	0,1	2,6	100,0
Ungheria	23,6	7,5	45,9	6,1	12,3	2,6	1,6	0,5	100,0
Romania	26,5	8,2	49,5	4,7	8,6	1,1	0,1	1,2	100,0
Bulgaria	26,1	7,8	44,3	5,7	10,8	3,5	0,0	1,8	100,0
Croazia	35,0	12,9	31,4	9,8	7,5	2,3	0,1	1,0	100,0
AE 19	28,9	6,8	39,9	7,1	7,7	6,3	1,5	1,6	100,0
UE 27	28,4	7,3	40,3	6,7	8,0	6,0	1,5	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2011

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,2	2,0	9,4	2,0	2,3	3,6	0,2	0,8	28,6
Danimarca	7,0	5,4	11,8	0,3	4,0	2,0	0,7	1,3	32,5
Germania	8,8	1,9	9,9	2,0	3,1	1,3	0,6	0,1	27,5
Grecia	6,3	1,8	13,8	2,6	1,1	1,8	0,0	0,1	27,3
Spagna	7,0	1,8	8,6	2,2	1,4	3,6	0,2	0,2	25,0
Francia	8,8	2,0	12,3	1,8	2,4	1,9	0,8	0,9	30,9
Irlanda	8,4	1,1	6,5	0,6	2,8	3,0	0,8	0,3	23,6
Italia	6,7	1,4	13,5	2,7	1,1	1,4	0,0	0,1	27,0
Lussemburgo	5,4	2,8	5,8	1,9	3,4	0,7	0,1	0,5	20,5
Olanda	10,2	2,2	10,3	1,2	1,2	1,1	0,4	1,7	28,2
Austria	7,2	2,1	12,2	1,8	2,8	1,4	0,1	0,4	28,0
Portogallo	6,1	2,0	11,6	1,8	1,2	1,3	0,0	0,3	24,3
Finlandia	7,1	3,3	10,3	0,9	3,1	2,0	0,5	0,8	27,9
Svezia	7,0	3,5	11,5	0,4	2,9	1,1	0,4	0,6	27,4
Regno Unito	8,6	1,9	11,6	0,1	3,1	0,7	1,4	0,9	28,2
UE 15	8,1	2,0	11,1	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	28,0
Cipro	3,6	0,7	8,0	1,1	1,8	1,6	0,9	1,4	19,1
Estonia	4,3	1,8	6,7	0,1	1,9	0,4	0,0	0,1	15,4
Lettonia	3,5	1,3	8,1	0,3	1,2	0,6	0,2	0,3	15,4
Lituania	4,5	1,6	6,6	0,5	1,7	0,6	0,0	0,8	16,2
Malta	5,8	0,8	8,2	1,7	1,1	0,5	0,2	0,4	18,6
Polonia	4,3	1,6	8,8	1,9	1,3	0,3	0,1	0,2	18,4
Rep. Ceca	5,9	1,4	8,4	0,7	1,7	0,7	0,1	0,3	19,3
Slovacchia	5,2	1,5	6,5	0,9	1,7	0,8	0,0	0,4	17,1
Slovenia	7,6	1,7	9,6	1,7	2,1	0,8	0,0	0,6	24,0
Ungheria	5,4	1,7	9,0	1,2	2,7	0,8	0,4	0,1	21,2
Romania	3,8	1,4	7,6	0,7	1,6	0,2	0,0	0,2	15,6
Bulgaria	4,1	1,2	7,2	0,8	1,8	0,5	0,0	0,3	15,9
Croazia	6,9	2,7	6,3	2,0	1,6	0,5	0,0	0,2	20,2
AE 19	8,0	1,8	10,9	2,0	2,2	1,8	0,4	0,5	27,6
UE 27	7,7	2,0	10,8	1,8	2,2	1,7	0,4	0,5	27,0
	composizione percentuale								
Belgio	28,7	7,0	33,0	7,1	7,9	12,7	0,8	2,8	100,0
Danimarca	21,6	16,7	36,3	0,9	12,2	6,1	2,1	4,1	100,0
Germania	31,9	6,7	35,9	7,1	11,2	4,6	2,2	0,4	100,0
Grecia	23,0	6,5	50,4	9,4	3,9	6,4	0,1	0,2	100,0
Spagna	27,8	7,1	34,3	9,0	5,5	14,5	0,9	0,9	100,0
Francia	28,7	6,4	39,8	5,7	7,9	6,0	2,7	2,9	100,0
Irlanda	35,7	4,7	27,8	2,6	11,7	12,8	3,4	1,2	100,0
Italia	24,7	5,3	50,2	9,9	4,1	5,2	0,1	0,5	100,0
Lussemburgo	26,1	13,7	28,4	9,0	16,5	3,5	0,3	2,6	100,0
Olanda	36,2	7,9	36,5	4,3	4,2	3,7	1,3	6,0	100,0
Austria	25,6	7,4	43,4	6,5	10,2	5,0	0,5	1,4	100,0
Portogallo	25,1	8,2	47,8	7,4	4,9	5,5	0,0	1,2	100,0
Finlandia	25,5	11,9	36,8	3,1	11,1	7,0	1,8	2,9	100,0
Svezia	25,5	12,8	41,9	1,6	10,5	3,9	1,5	2,3	100,0
Regno Unito	30,6	6,6	41,0	0,4	10,9	2,4	5,0	3,1	100,0
UE 15	29,0	7,1	39,8	5,7	8,5	5,8	2,1	2,0	100,0
Cipro	18,8	3,5	41,9	5,9	9,7	8,1	4,6	7,5	100,0
Estonia	28,0	11,5	43,5	0,5	12,4	2,9	0,3	0,9	100,0
Lettonia	22,9	8,4	53,0	1,7	7,5	3,8	1,0	1,7	100,0
Lituania	27,8	9,6	40,9	3,1	10,3	3,4	0,2	4,7	100,0
Malta	31,2	4,1	44,0	9,1	6,0	2,7	1,0	1,9	100,0
Polonia	23,2	8,9	48,0	10,2	7,1	1,5	0,3	0,8	100,0
Rep. Ceca	30,9	7,4	43,6	3,7	9,0	3,5	0,7	1,3	100,0
Slovacchia	30,4	8,8	38,3	5,2	9,9	4,7	0,2	2,4	100,0
Slovenia	31,6	6,9	40,0	7,0	8,9	3,3	0,0	2,3	100,0
Ungheria	25,4	7,8	42,2	5,9	12,7	3,7	1,8	0,5	100,0
Romania	24,6	8,9	48,3	4,5	10,5	1,6	0,1	1,5	100,0
Bulgaria	25,9	7,6	45,1	5,1	11,2	3,4	0,0	1,6	100,0
Croazia	34,0	13,4	31,4	10,0	7,7	2,4	0,1	1,1	100,0
AE 19	29,1	6,7	39,6	7,1	7,8	6,5	1,6	1,6	100,0
UE 27	28,6	7,3	39,9	6,7	8,1	6,2	1,5	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2010

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,0	2,0	9,1	2,1	2,2	3,7	0,2	0,8	28,1
Danimarca	7,2	5,5	11,7	0,3	4,2	2,1	0,7	1,3	32,9
Germania	8,9	1,9	10,2	2,1	3,2	1,6	0,7	0,1	28,7
Grecia	6,8	1,6	12,0	2,4	1,0	1,5	0,1	0,1	25,6
Spagna	7,0	1,8	8,2	2,2	1,5	3,3	0,2	0,2	24,3
Francia	8,9	1,9	12,2	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	30,9
Irlanda	8,6	1,2	6,6	0,6	2,9	3,3	0,8	0,3	24,4
Italia	6,9	1,5	13,5	2,6	1,1	1,5	0,0	0,1	27,3
Lussemburgo	5,4	2,7	5,7	1,8	3,6	0,8	0,1	0,5	20,6
Olanda	10,2	2,3	10,0	1,2	1,2	1,1	0,4	1,6	27,7
Austria	7,3	2,1	12,3	1,9	3,1	1,6	0,2	0,4	28,8
Portogallo	6,7	2,0	10,8	1,8	1,3	1,4	0,0	0,3	24,4
Finlandia	7,1	3,4	10,2	0,9	3,1	2,3	0,5	0,8	28,4
Svezia	6,9	3,7	11,4	0,5	2,9	1,3	0,4	0,7	27,8
Regno Unito	8,1	1,9	11,5	0,1	3,1	0,7	1,4	1,0	27,8
UE 15	8,1	2,0	11,1	1,6	2,4	1,7	0,6	0,6	28,1
Cipro	3,6	0,7	7,4	1,1	1,9	1,2	1,0	1,4	18,3
Estonia	4,7	1,9	7,6	0,1	2,2	0,7	0,0	0,1	17,4
Lettonia	3,8	1,4	9,2	0,3	1,5	1,1	0,1	0,2	17,7
Lituania	4,8	1,8	7,3	0,6	2,2	0,8	0,0	0,7	18,2
Malta	5,8	0,8	8,3	1,7	1,1	0,5	0,1	0,3	18,7
Polonia	4,5	1,7	9,2	2,0	1,3	0,4	0,1	0,2	19,4
Rep. Ceca	6,0	1,4	8,1	0,7	1,9	0,8	0,1	0,2	19,2
Slovacchia	5,3	1,5	6,5	0,9	1,7	1,0	0,0	0,4	17,4
Slovenia	7,7	1,7	9,4	1,7	2,1	0,7	0,0	0,6	23,8
Ungheria	5,6	1,8	8,8	1,3	2,8	0,9	0,5	0,1	21,8
Romania	4,3	1,5	7,8	0,8	1,6	0,5	0,0	0,3	16,9
Bulgaria	4,0	1,3	7,7	0,8	1,9	0,6	0,0	0,2	16,5
Croazia	6,9	2,8	6,3	2,1	1,6	0,5	0,0	0,2	20,4
AE 19	8,1	1,9	10,9	2,0	2,2	1,9	0,4	0,5	27,9
UE 27	7,8	2,0	10,8	1,8	2,2	1,8	0,4	0,5	27,3
	composizione percentuale								
Belgio	28,6	7,0	32,4	7,4	7,9	13,1	0,8	2,9	100,0
Danimarca	21,8	16,7	35,5	0,9	12,7	6,4	2,0	3,9	100,0
Germania	31,1	6,7	35,7	7,1	11,0	5,7	2,3	0,4	100,0
Grecia	26,7	6,4	47,1	9,4	4,0	6,0	0,2	0,2	100,0
Spagna	28,9	7,2	33,7	8,9	6,0	13,4	0,9	0,9	100,0
Francia	28,9	6,3	39,3	5,7	8,1	6,2	2,7	2,9	100,0
Irlanda	35,2	4,8	27,2	2,5	12,1	13,4	3,5	1,3	100,0
Italia	25,2	5,5	49,7	9,7	3,9	5,3	0,1	0,5	100,0
Lussemburgo	26,2	13,3	27,4	8,9	17,5	3,9	0,3	2,5	100,0
Olanda	36,6	8,1	35,9	4,2	4,4	3,8	1,3	5,7	100,0
Austria	25,3	7,2	42,7	6,6	10,8	5,5	0,5	1,3	100,0
Portogallo	27,6	8,2	44,4	7,3	5,5	5,7	0,0	1,4	100,0
Finlandia	25,1	12,0	35,9	3,2	11,1	8,2	1,7	2,7	100,0
Svezia	24,9	13,3	41,2	1,7	10,4	4,6	1,5	2,4	100,0
Regno Unito	29,2	6,9	41,3	0,4	11,1	2,5	4,9	3,6	100,0
UE 15	28,9	7,2	39,4	5,7	8,6	6,1	2,1	2,0	100,0
Cipro	19,6	3,6	40,5	5,9	10,6	6,8	5,5	7,5	100,0
Estonia	26,8	10,9	43,6	0,6	12,7	4,2	0,3	0,8	100,0
Lettonia	21,8	7,7	51,9	1,7	8,5	6,2	0,8	1,4	100,0
Lituania	26,1	10,0	40,4	3,1	12,0	4,3	0,1	3,9	100,0
Malta	31,2	4,3	44,3	8,9	5,9	2,7	0,8	1,8	100,0
Polonia	23,0	8,7	47,6	10,3	6,9	2,1	0,3	1,1	100,0
Rep. Ceca	31,2	7,5	41,9	3,6	10,0	4,0	0,6	1,1	100,0
Slovacchia	30,6	8,7	37,5	5,3	9,7	5,5	0,2	2,6	100,0
Slovenia	32,3	7,2	39,5	7,0	8,9	2,7	0,0	2,4	100,0
Ungheria	25,7	8,3	40,3	5,8	13,0	4,0	2,3	0,6	100,0
Romania	25,2	9,1	46,3	4,5	9,7	3,2	0,1	1,8	100,0
Bulgaria	24,2	7,7	46,6	5,0	11,7	3,4	0,0	1,5	100,0
Croazia	33,9	13,8	30,8	10,2	7,8	2,4	0,1	1,1	100,0
AE 19	29,2	6,7	39,1	7,1	7,9	6,8	1,6	1,6	100,0
UE 27	28,7	7,3	39,3	6,7	8,2	6,5	1,6	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2009

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	8,1	1,9	9,4	2,1	2,3	3,7	0,2	0,8	28,7
Danimarca	7,4	5,5	12,0	0,4	4,3	1,8	0,7	1,0	33,1
Germania	9,1	2,0	10,5	2,1	3,1	1,8	0,7	0,1	29,4
Grecia	6,6	1,5	11,4	2,3	1,0	1,4	0,1	0,0	24,4
Spagna	7,1	1,7	7,8	2,1	1,5	3,6	0,2	0,2	24,2
Francia	9,0	1,9	12,1	1,8	2,6	1,9	0,8	0,9	31,0
Irlanda	8,5	1,2	5,8	1,2	3,2	3,0	0,5	0,6	24,0
Italia	6,9	1,5	13,3	2,7	1,2	1,4	0,0	0,1	27,2
Lussemburgo	5,6	2,8	5,8	2,0	3,8	0,9	0,1	0,5	21,4
Olanda	9,8	2,3	9,8	1,2	1,3	0,9	0,3	1,6	27,2
Austria	7,4	2,0	12,1	1,9	3,1	1,6	0,2	0,4	28,7
Portogallo	7,0	2,0	10,7	1,8	1,4	1,3	0,0	0,3	24,5
Finlandia	7,2	3,4	9,9	0,9	3,2	2,3	0,5	0,7	28,1
Svezia	7,4	4,1	11,9	0,5	3,0	1,2	0,4	0,7	29,2
Regno Unito	7,9	1,9	11,4	0,1	2,9	0,8	1,3	1,0	27,5
UE 15	8,2	2,0	11,0	1,7	2,4	1,8	0,6	0,6	28,2
Cipro	4,6	0,7	7,3	1,1	2,0	0,9	1,0	1,3	18,8
Estonia	5,3	1,8	7,8	0,1	2,2	1,2	0,0	0,1	18,6
Lettonia	4,0	1,3	7,4	0,3	1,7	1,5	0,1	0,1	16,4
Lituania	5,4	2,0	8,3	0,7	2,8	0,9	0,0	0,4	20,4
Malta	6,2	0,9	8,0	1,7	1,2	0,6	0,2	0,4	19,1
Polonia	4,6	1,6	9,7	2,0	1,3	0,4	0,1	0,2	19,8
Rep. Ceca	6,1	1,4	7,8	0,7	2,0	1,0	0,1	0,2	19,3
Slovacchia	5,6	1,5	6,7	0,9	1,7	1,0	0,0	0,4	17,9
Slovenia	7,6	1,7	9,0	1,7	2,1	0,6	0,0	0,5	23,2
Ungheria	5,6	2,0	8,7	1,3	2,9	0,9	0,7	0,1	22,2
Romania	3,9	1,5	7,6	0,7	1,6	0,4	0,0	0,2	16,1
Bulgaria	3,6	1,3	7,3	0,8	1,9	0,5	0,0	0,2	15,6
Croazia	7,0	2,7	6,2	2,1	1,6	0,4	0,0	0,2	20,2
AE 19	8,2	1,9	10,8	2,0	2,2	2,0	0,4	0,5	28,0
UE 27	7,9	2,0	10,7	1,9	2,3	1,8	0,4	0,5	27,5
	composizione percentuale								
Belgio	28,4	6,8	32,9	7,5	7,9	13,0	0,8	2,8	100,0
Danimarca	22,3	16,7	36,2	1,3	13,1	5,3	2,0	3,0	100,0
Germania	30,9	6,7	35,7	7,3	10,5	6,2	2,3	0,4	100,0
Grecia	27,2	6,2	46,6	9,6	4,0	5,9	0,3	0,2	100,0
Spagna	29,5	6,9	32,2	8,7	6,2	14,7	0,8	1,0	100,0
Francia	29,0	6,2	39,1	5,7	8,3	6,0	2,7	3,1	100,0
Irlanda	35,3	5,0	24,1	5,1	13,5	12,4	2,2	2,3	100,0
Italia	25,3	5,6	48,8	9,9	4,4	5,3	0,1	0,5	100,0
Lussemburgo	26,2	13,0	27,4	9,1	17,6	4,0	0,3	2,4	100,0
Olanda	36,2	8,4	35,9	4,3	4,7	3,2	1,3	6,0	100,0
Austria	25,7	7,1	42,3	6,7	10,7	5,6	0,6	1,3	100,0
Portogallo	28,7	8,4	43,5	7,2	5,5	5,4	0,0	1,4	100,0
Finlandia	25,5	12,2	35,3	3,3	11,3	8,1	1,7	2,6	100,0
Svezia	25,3	14,0	40,8	1,9	10,2	4,2	1,5	2,3	100,0
Regno Unito	28,9	7,1	41,6	0,4	10,7	2,8	4,8	3,7	100,0
UE 15	28,9	7,2	39,1	5,9	8,5	6,3	2,1	2,0	100,0
Cipro	24,4	3,6	38,9	5,7	10,6	4,8	5,3	6,8	100,0
Estonia	28,4	9,9	41,9	0,6	11,9	6,4	0,2	0,6	100,0
Lettonia	24,1	7,8	45,2	1,8	10,4	9,1	0,8	0,9	100,0
Lituania	26,5	10,0	40,5	3,2	13,5	4,3	0,0	1,8	100,0
Malta	32,5	4,6	41,9	9,0	6,1	2,9	0,8	2,2	100,0
Polonia	23,3	8,1	49,1	9,9	6,5	2,0	0,3	0,8	100,0
Rep. Ceca	31,3	7,5	40,6	3,7	10,2	5,1	0,4	1,2	100,0
Slovacchia	31,5	8,5	37,2	5,3	9,4	5,7	0,2	2,3	100,0
Slovenia	32,9	7,4	38,7	7,3	8,8	2,5	0,0	2,3	100,0
Ungheria	25,0	9,1	39,4	5,9	12,8	4,2	3,0	0,6	100,0
Romania	24,4	9,5	47,2	4,6	10,2	2,4	0,1	1,4	100,0
Bulgaria	22,8	8,4	46,8	5,0	12,4	3,1	0,0	1,4	100,0
Croazia	34,4	13,6	30,5	10,5	7,8	2,0	0,1	1,2	100,0
AE 19	29,3	6,7	38,6	7,2	7,9	7,0	1,6	1,7	100,0
UE 27	28,8	7,3	38,9	6,9	8,2	6,7	1,5	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2008

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,5	1,8	8,7	2,1	2,1	3,2	0,2	0,7	26,3
Danimarca	6,7	5,0	10,8	0,4	3,9	1,1	0,6	0,8	29,4
Germania	7,7	1,9	9,8	2,0	2,8	1,4	0,6	0,1	26,2
Grecia	6,3	1,4	10,5	2,1	0,9	1,2	0,1	0,0	22,4
Spagna	6,6	1,5	6,9	1,9	1,3	2,3	0,2	0,2	21,1
Francia	8,4	1,8	11,2	1,7	2,4	1,5	0,8	0,8	28,7
Irlanda	7,5	1,0	5,0	1,0	2,8	1,8	0,6	0,4	20,2
Italia	6,6	1,4	12,4	2,5	1,0	1,1	0,0	0,1	25,2
Lussemburgo	5,0	2,5	5,2	1,8	3,5	0,6	0,1	0,4	19,1
Olanda	8,7	2,2	9,1	1,2	1,2	0,7	0,3	1,4	24,7
Austria	7,0	1,9	11,3	1,9	2,9	1,3	0,2	0,4	26,7
Portogallo	6,2	2,1	9,8	1,6	1,2	1,0	0,0	0,3	22,3
Finlandia	6,5	3,1	8,4	0,8	2,8	1,7	0,4	0,6	24,3
Svezia	7,1	4,0	10,9	0,5	2,8	0,8	0,4	0,6	27,1
Regno Unito	7,2	1,8	10,3	0,1	2,6	0,6	1,1	0,9	24,7
UE 15	7,4	1,9	10,1	1,5	2,2	1,3	0,5	0,5	25,5
Cipro	4,0	0,6	6,6	1,0	1,9	0,9	0,7	1,0	16,8
Estonia	4,7	1,4	6,1	0,1	1,7	0,3	0,0	0,1	14,4
Lettonia	3,6	0,9	5,1	0,2	1,3	0,5	0,2	0,1	11,8
Lituania	4,6	1,6	6,4	0,5	1,8	0,4	0,0	0,2	15,5
Malta	5,6	0,9	7,4	1,7	1,1	0,5	0,2	0,4	17,8
Polonia	4,4	1,7	8,9	2,0	1,2	0,4	0,1	0,2	18,8
Rep. Ceca	5,5	1,4	7,0	0,7	1,9	0,6	0,1	0,2	17,2
Slovacchia	4,9	1,4	5,6	0,8	1,4	0,6	0,0	0,4	15,2
Slovenia	6,9	1,6	7,9	1,5	1,7	0,4	0,0	0,4	20,5
Ungheria	5,5	2,1	8,6	1,3	2,7	0,8	0,7	0,1	21,9
Romania	3,4	1,3	6,2	0,6	1,5	0,2	0,0	0,3	13,5
Bulgaria	4,2	1,1	6,4	0,6	1,3	0,3	0,0	0,3	14,2
Croazia	6,1	2,5	5,6	1,9	1,4	0,2	0,0	0,2	18,1
AE 19	7,4	1,7	10,0	1,9	2,0	1,5	0,4	0,4	25,3
UE 27	7,2	1,9	9,9	1,8	2,0	1,4	0,4	0,4	24,9
	composizione percentuale								
Belgio	28,5	6,8	33,0	7,9	8,0	12,2	0,9	2,7	100,0
Danimarca	22,7	17,0	36,9	1,2	13,3	3,9	2,1	2,8	100,0
Germania	29,3	7,1	37,3	7,7	10,6	5,3	2,3	0,4	100,0
Grecia	28,1	6,2	46,7	9,4	3,9	5,3	0,3	0,2	100,0
Spagna	31,5	7,3	32,9	9,2	6,3	10,8	0,9	1,1	100,0
Francia	29,4	6,3	39,2	5,9	8,5	5,2	2,8	2,7	100,0
Irlanda	37,2	5,2	24,9	5,0	13,9	9,0	2,7	2,1	100,0
Italia	26,0	5,5	49,4	9,9	4,1	4,5	0,1	0,5	100,0
Lussemburgo	26,1	13,1	27,2	9,5	18,6	3,0	0,5	2,1	100,0
Olanda	35,4	8,8	36,7	4,7	4,7	2,7	1,4	5,7	100,0
Austria	26,3	7,1	42,2	7,0	10,7	4,8	0,6	1,4	100,0
Portogallo	28,0	9,3	44,2	7,3	5,5	4,5	0,0	1,2	100,0
Finlandia	26,7	12,6	34,6	3,4	11,6	7,1	1,6	2,4	100,0
Svezia	26,1	14,6	40,2	1,9	10,4	3,0	1,6	2,1	100,0
Regno Unito	29,2	7,4	41,8	0,5	10,6	2,2	4,5	3,8	100,0
UE 15	29,0	7,4	39,8	6,0	8,6	5,1	2,1	2,0	100,0
Cipro	24,1	3,6	39,3	5,9	11,2	5,5	4,4	6,0	100,0
Estonia	32,4	9,9	42,3	0,7	12,0	2,1	0,2	0,5	100,0
Lettonia	30,6	7,2	43,0	1,9	11,0	4,0	1,4	0,9	100,0
Lituania	29,8	10,3	41,0	3,4	11,8	2,5	0,0	1,2	100,0
Malta	31,5	5,3	41,5	9,3	6,4	2,7	1,2	2,1	100,0
Polonia	23,4	9,1	47,3	10,4	6,6	1,9	0,3	0,9	100,0
Rep. Ceca	32,0	7,9	40,5	3,9	11,1	3,4	0,3	0,9	100,0
Slovacchia	32,6	9,0	37,1	5,4	9,5	3,9	0,2	2,4	100,0
Slovenia	33,7	7,9	38,5	7,5	8,5	1,8	0,0	2,0	100,0
Ungheria	25,3	9,4	39,4	6,0	12,4	3,7	3,2	0,6	100,0
Romania	25,0	9,8	46,2	4,4	10,9	1,4	0,2	2,1	100,0
Bulgaria	29,6	7,4	45,0	4,5	9,0	2,3	0,0	2,3	100,0
Croazia	33,9	13,6	31,1	10,7	8,0	1,4	0,1	1,2	100,0
AE 19	29,3	6,9	39,4	7,5	7,9	5,8	1,6	1,6	100,0
UE 27	28,9	7,5	39,6	7,1	8,2	5,5	1,6	1,6	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2007

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,1	1,7	8,1	2,0	2,1	3,2	0,1	0,7	25,0
Danimarca	6,5	5,0	10,9	0,4	3,9	1,4	0,6	0,8	29,4
Germania	7,3	1,8	9,7	2,1	2,7	1,5	0,6	0,1	25,9
Grecia	5,8	1,3	9,7	2,0	0,9	1,0	0,1	0,0	20,8
Spagna	6,2	1,5	6,6	1,9	1,2	2,0	0,2	0,3	19,9
Francia	8,4	1,8	10,9	1,7	2,4	1,6	0,8	0,8	28,4
Irlanda	6,6	0,9	4,4	0,9	2,4	1,4	0,4	0,3	17,3
Italia	6,3	1,3	12,0	2,5	1,0	1,1	0,0	0,1	24,3
Lussemburgo	5,0	2,5	5,1	1,9	2,9	0,6	0,1	0,4	18,5
Olanda	8,5	2,2	9,1	1,2	0,9	0,8	0,3	1,3	24,4
Austria	6,8	1,9	11,0	1,9	2,8	1,3	0,1	0,4	26,2
Portogallo	6,2	2,2	9,4	1,6	1,1	1,1	0,0	0,3	21,8
Finlandia	6,2	3,0	8,3	0,8	2,7	1,8	0,2	0,5	23,6
Svezia	7,1	4,0	10,3	0,5	2,7	1,0	0,4	0,6	26,7
Regno Unito	7,1	1,8	9,9	0,1	2,6	0,5	1,0	0,8	23,8
UE 15	7,1	1,9	9,8	1,5	2,1	1,3	0,5	0,5	24,8
Cipro	4,1	0,6	6,5	1,0	1,7	0,8	0,6	0,8	16,1
Estonia	3,9	1,1	5,0	0,1	1,4	0,1	0,0	0,1	11,7
Lettonia	3,3	0,7	4,4	0,2	1,1	0,4	0,1	0,1	10,3
Lituania	4,3	1,4	5,9	0,5	1,2	0,4	0,0	0,2	13,9
Malta	5,5	1,1	7,2	1,7	1,0	0,5	0,2	0,4	17,5
Polonia	3,9	1,8	8,7	2,0	0,9	0,4	0,1	0,2	17,9
Rep. Ceca	5,6	1,4	6,6	0,7	1,9	0,6	0,1	0,2	16,9
Slovacchia	4,6	1,3	5,7	0,8	1,5	0,5	0,0	0,5	15,0
Slovenia	6,6	1,7	8,1	1,5	1,7	0,4	0,0	0,5	20,5
Ungheria	5,6	2,1	8,2	1,3	2,7	0,7	0,9	0,1	21,6
Romania	3,4	1,2	5,4	0,5	1,7	0,3	:	0,4	12,9
Bulgaria	3,5	1,1	6,1	0,6	1,1	0,3	0,0	0,3	13,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,1	1,7	9,7	1,9	1,9	1,5	0,4	0,4	24,7
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	28,3	6,7	32,6	7,8	8,4	12,6	0,6	3,0	100,0
Danimarca	22,1	16,9	37,0	1,3	13,1	4,6	2,2	2,8	100,0
Germania	28,2	7,0	37,6	7,9	10,5	5,8	2,4	0,4	100,0
Grecia	27,8	6,3	46,6	9,7	4,1	4,9	0,4	0,2	100,0
Spagna	31,3	7,5	33,2	9,6	6,2	10,1	0,9	1,3	100,0
Francia	29,5	6,4	38,6	6,0	8,6	5,5	2,7	2,8	100,0
Irlanda	38,2	5,1	25,2	5,1	13,9	8,0	2,5	2,0	100,0
Italia	25,8	5,4	49,4	10,1	4,1	4,5	0,1	0,6	100,0
Lussemburgo	26,9	13,7	27,6	10,0	15,9	3,2	0,5	2,2	100,0
Olanda	34,9	9,0	37,4	4,9	3,9	3,1	1,4	5,4	100,0
Austria	26,0	7,3	41,9	7,2	10,6	5,1	0,5	1,4	100,0
Portogallo	28,3	10,0	42,9	7,1	5,3	5,1	0,0	1,2	100,0
Finlandia	26,3	12,6	34,9	3,5	11,6	7,8	1,0	2,3	100,0
Svezia	26,5	15,1	38,5	2,0	10,3	3,8	1,7	2,1	100,0
Regno Unito	29,8	7,5	41,5	0,5	10,8	2,0	4,4	3,5	100,0
UE 15	28,8	7,5	39,7	6,0	8,6	5,2	2,1	2,0	100,0
Cipro	25,3	3,7	40,2	6,1	10,8	5,1	3,5	5,2	100,0
Estonia	33,4	9,3	43,0	0,8	11,6	1,2	0,2	0,6	100,0
Lettonia	31,9	6,7	43,2	2,0	10,6	3,7	1,1	1,0	100,0
Lituania	30,9	10,2	42,8	3,7	8,3	2,8	0,0	1,2	100,0
Malta	31,2	6,2	41,1	9,7	5,7	2,8	1,3	2,1	100,0
Polonia	21,7	10,1	48,7	10,9	4,9	2,2	0,5	1,0	100,0
Rep. Ceca	33,0	8,0	39,0	4,1	11,0	3,4	0,3	1,1	100,0
Slovacchia	30,7	8,5	38,2	5,5	10,0	3,6	0,2	3,2	100,0
Slovenia	32,2	8,2	39,5	7,4	8,3	2,1	0,1	2,3	100,0
Ungheria	25,8	9,6	37,8	6,1	12,5	3,4	4,1	0,6	100,0
Romania	26,7	9,6	41,7	3,9	12,8	2,0	:	3,3	100,0
Bulgaria	27,1	8,3	46,8	4,6	8,6	2,0	0,0	2,5	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	28,9	6,9	39,4	7,6	7,9	6,0	1,6	1,6	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2006

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,0	1,7	8,4	2,1	2,0	3,3	0,1	0,8	25,4
Danimarca	6,0	4,1	10,5	0,0	3,6	2,0	0,6	0,8	27,6
Germania	7,2	1,9	10,0	2,2	2,8	1,8	0,7	0,1	26,7
Grecia	5,6	1,2	9,6	1,8	0,8	1,1	0,1	0,0	20,1
Spagna	6,2	1,5	6,3	1,9	1,2	2,1	0,2	0,2	19,6
Francia	8,5	1,8	10,8	1,8	2,5	1,7	0,8	0,7	28,6
Irlanda	6,4	0,8	4,2	0,9	2,3	1,3	0,4	0,3	16,7
Italia	6,5	1,3	11,9	2,5	1,0	1,1	0,0	0,1	24,4
Lussemburgo	5,0	2,6	5,3	2,0	3,4	1,0	0,2	0,4	19,9
Olanda	8,4	2,0	9,1	1,2	1,4	0,9	0,4	1,3	24,8
Austria	6,8	2,0	11,1	1,9	2,9	1,5	0,1	0,4	26,7
Portogallo	6,5	2,2	9,4	1,6	1,1	1,2	0,0	0,3	22,3
Finlandia	6,4	3,1	8,4	0,9	2,8	2,1	0,3	0,5	24,5
Svezia	7,4	4,2	10,4	0,6	2,8	1,5	0,5	0,6	27,8
Regno Unito	7,2	2,2	9,5	0,7	3,2	0,6	1,0	1,2	25,6
UE 15	7,2	1,9	9,8	1,7	2,3	1,4	0,5	0,6	25,4
Cipro	4,2	0,6	6,5	1,0	1,8	1,1	0,4	0,8	16,4
Estonia	3,7	1,1	5,2	0,1	1,4	0,1	0,0	0,1	11,8
Lettonia	3,6	0,8	5,1	0,2	1,1	0,5	0,1	0,1	11,5
Lituania	4,1	1,3	5,2	0,5	1,1	0,4	0,0	0,2	12,9
Malta	5,4	1,1	7,2	1,8	1,0	0,6	0,2	0,3	17,5
Polonia	3,8	2,1	9,3	2,1	0,9	0,6	0,1	0,2	19,1
Rep. Ceca	5,7	1,4	6,4	0,7	1,6	0,5	0,1	0,5	16,9
Slovacchia	4,6	1,3	5,9	0,8	1,6	0,5	0,0	0,5	15,4
Slovenia	7,0	1,9	8,3	1,6	1,9	0,6	0,0	0,5	21,9
Ungheria	6,2	2,1	7,8	1,3	2,7	0,7	0,5	0,1	21,4
Romania	3,3	1,1	5,2	0,6	1,8	0,3	:	0,3	12,6
Bulgaria	3,5	1,2	6,4	0,7	1,0	0,3	0,0	0,3	13,4
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,2	1,7	9,8	1,9	2,0	1,6	0,4	0,4	25,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	27,5	6,8	33,0	8,2	8,0	13,0	0,5	3,0	100,0
Danimarca	21,6	14,9	37,9	0,0	13,1	7,2	2,3	3,0	100,0
Germania	27,0	7,1	37,6	8,2	10,5	6,7	2,5	0,4	100,0
Grecia	27,6	5,9	47,9	8,9	3,8	5,4	0,3	0,2	100,0
Spagna	31,7	7,6	32,3	9,8	6,0	10,5	0,8	1,2	100,0
Francia	29,7	6,4	37,8	6,1	8,6	6,0	2,7	2,6	100,0
Irlanda	38,4	4,9	25,2	5,3	13,8	7,8	2,5	2,0	100,0
Italia	26,7	5,3	48,8	10,2	4,0	4,5	0,1	0,4	100,0
Lussemburgo	25,4	13,2	26,8	9,9	16,9	4,9	0,9	2,1	100,0
Olanda	33,9	8,3	36,6	4,9	5,8	3,8	1,4	5,4	100,0
Austria	25,4	7,4	41,5	7,3	10,9	5,6	0,5	1,4	100,0
Portogallo	29,2	9,9	42,1	7,0	5,1	5,5	0,0	1,1	100,0
Finlandia	26,2	12,7	34,3	3,6	11,6	8,5	1,0	2,2	100,0
Svezia	26,4	14,9	37,2	2,1	10,1	5,5	1,7	2,0	100,0
Regno Unito	28,3	8,5	37,1	2,9	12,4	2,2	3,9	4,7	100,0
UE 15	28,3	7,6	38,5	6,5	9,0	5,7	2,1	2,2	100,0
Cipro	25,5	3,9	39,6	6,2	10,7	6,7	2,7	4,6	100,0
Estonia	31,2	9,5	44,4	0,9	12,1	0,9	0,3	0,7	100,0
Lettonia	31,5	6,9	44,0	2,1	9,7	4,1	0,8	1,0	100,0
Lituania	32,1	10,4	40,6	3,7	8,6	3,1	0,0	1,5	100,0
Malta	30,5	6,2	41,3	10,0	5,9	3,3	0,9	1,8	100,0
Polonia	19,9	10,8	48,8	11,1	4,7	3,0	0,6	1,2	100,0
Rep. Ceca	33,5	8,4	38,1	4,2	9,6	3,1	0,4	2,7	100,0
Slovacchia	30,2	8,5	38,5	5,4	10,5	3,4	0,0	3,5	100,0
Slovenia	32,1	8,5	38,1	7,5	8,6	2,8	0,1	2,4	100,0
Ungheria	29,1	9,8	36,3	5,9	12,6	3,1	2,4	0,6	100,0
Romania	26,0	8,7	41,4	4,5	14,4	2,6	:	2,4	100,0
Bulgaria	26,0	9,1	47,6	5,3	7,4	2,2	0,0	2,5	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	28,6	6,9	39,0	7,8	8,0	6,5	1,6	1,5	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2005

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,2	1,8	8,3	2,1	2,0	3,3	0,1	0,8	25,7
Danimarca	5,9	4,1	10,7	0,0	3,7	2,5	0,7	1,0	28,6
Germania	7,5	2,0	10,4	2,3	3,0	2,0	0,6	0,1	27,9
Grecia	5,7	1,2	9,6	1,9	0,8	0,7	0,0	0,0	19,9
Spagna	6,2	1,5	6,4	2,0	1,2	2,1	0,2	0,2	19,7
Francia	8,6	1,8	10,7	1,8	2,5	2,0	0,8	0,7	28,9
Irlanda	6,4	0,8	4,3	0,8	2,3	1,3	0,4	0,3	16,6
Italia	6,4	1,3	11,7	2,5	0,9	1,2	0,0	0,1	24,1
Lussemburgo	5,5	2,8	5,6	2,2	3,6	1,1	0,2	0,4	21,3
Olanda	7,5	2,3	9,3	1,3	1,3	1,2	0,3	1,0	24,0
Austria	6,9	2,1	11,0	2,0	3,0	1,5	0,1	0,4	27,0
Portogallo	6,7	2,2	9,2	1,5	1,1	1,3	0,0	0,2	22,3
Finlandia	6,4	3,2	8,3	0,9	2,9	2,3	0,3	0,5	24,7
Svezia	7,5	4,3	10,6	0,6	2,8	1,7	0,5	0,6	28,6
Regno Unito	7,2	2,1	9,7	0,8	3,2	0,6	1,0	1,2	25,7
UE 15	7,2	2,0	9,9	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,7
Cipro	4,1	0,6	6,5	1,0	1,9	1,0	0,4	0,7	16,2
Estonia	3,9	1,1	5,3	0,1	1,5	0,2	0,0	0,1	12,2
Lettonia	3,3	0,8	5,3	0,3	1,2	0,5	0,1	0,1	11,7
Lituania	3,9	1,3	5,4	0,5	1,2	0,4	0,0	0,2	12,8
Malta	5,4	1,1	7,0	1,8	1,1	0,6	0,1	0,3	17,4
Polonia	3,8	2,2	9,2	2,1	0,9	0,6	0,1	0,4	19,4
Rep. Ceca	5,9	1,3	6,5	0,7	1,7	0,6	0,1	0,5	17,2
Slovacchia	4,6	1,3	6,1	0,9	1,6	0,5	0,0	0,5	15,5
Slovenia	7,2	1,9	9,4	0,4	1,9	0,7	0,0	0,6	22,2
Ungheria	6,3	2,1	7,6	1,2	2,4	0,6	0,5	0,1	20,9
Romania	3,8	1,1	5,3	0,5	1,9	0,4	:	0,3	13,3
Bulgaria	4,1	1,2	6,6	0,7	1,0	0,3	0,0	0,4	14,1
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,2	1,8	9,8	2,0	2,1	1,8	0,4	0,4	25,4
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	28,2	7,0	32,3	8,3	7,9	13,0	0,3	3,1	100,0
Danimarca	20,7	14,4	37,5	0,0	12,9	8,6	2,4	3,4	100,0
Germania	26,8	7,1	37,1	8,2	10,9	7,3	2,3	0,4	100,0
Grecia	28,6	6,0	48,2	9,4	3,9	3,5	0,2	0,2	100,0
Spagna	31,4	7,6	32,3	10,0	5,9	10,8	0,9	1,1	100,0
Francia	29,8	6,4	37,0	6,1	8,6	6,8	2,8	2,5	100,0
Irlanda	38,6	4,7	25,7	5,1	13,8	7,7	2,4	2,0	100,0
Italia	26,6	5,4	48,6	10,3	3,8	4,8	0,1	0,4	100,0
Lussemburgo	25,7	13,1	26,3	10,3	16,9	5,0	0,7	2,0	100,0
Olanda	31,1	9,5	38,7	5,2	5,3	4,9	1,3	4,0	100,0
Austria	25,6	7,6	40,8	7,4	11,2	5,6	0,4	1,3	100,0
Portogallo	30,2	9,8	41,2	6,7	5,2	5,8	0,0	1,0	100,0
Finlandia	25,9	12,9	33,6	3,6	11,6	9,3	1,1	2,0	100,0
Svezia	26,2	15,1	37,1	2,1	9,6	6,1	1,8	2,0	100,0
Regno Unito	27,9	8,1	37,7	3,0	12,5	2,4	3,9	4,5	100,0
UE 15	28,1	7,6	38,4	6,6	9,1	6,2	2,0	2,0	100,0
Cipro	25,2	3,8	40,0	6,4	11,8	6,1	2,3	4,4	100,0
Estonia	31,9	9,4	43,1	0,9	12,2	1,3	0,2	1,0	100,0
Lettonia	28,5	7,1	45,6	2,2	10,6	4,2	0,6	1,2	100,0
Lituania	30,2	10,3	42,2	3,8	9,0	2,9	0,0	1,6	100,0
Malta	31,2	6,5	40,4	10,1	6,1	3,4	0,8	1,5	100,0
Polonia	19,5	11,5	47,6	10,9	4,8	3,2	0,6	1,8	100,0
Rep. Ceca	34,4	7,6	37,5	4,2	9,7	3,5	0,4	2,7	100,0
Slovacchia	29,9	8,2	39,1	5,5	10,5	3,5	0,0	3,3	100,0
Slovenia	32,3	8,5	42,4	2,0	8,6	3,3	0,1	2,8	100,0
Ungheria	30,1	9,9	36,5	6,0	11,6	2,9	2,4	0,7	100,0
Romania	28,4	8,2	39,9	4,1	14,0	3,1	:	2,3	100,0
Bulgaria	29,0	8,4	46,5	4,6	6,8	1,9	0,0	2,7	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	28,4	7,0	38,7	7,8	8,1	7,0	1,6	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2004

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,3	1,8	8,4	2,2	2,1	3,4	0,1	0,8	25,9
Danimarca	6,0	4,0	10,8	0,0	3,8	2,7	0,7	1,0	29,0
Germania	7,5	2,0	10,3	2,3	3,2	2,2	0,4	0,1	28,1
Grecia	5,0	1,2	8,9	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	18,3
Spagna	6,1	1,5	6,4	2,0	1,1	2,1	0,2	0,2	19,4
Francia	8,6	1,8	10,6	1,7	2,5	2,1	0,8	0,7	28,8
Irlanda	6,3	0,8	4,2	0,9	2,4	1,3	0,4	0,3	16,7
Italia	6,2	1,3	12,4	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	23,9
Lussemburgo	5,4	2,9	5,5	2,2	3,7	1,0	0,2	0,5	21,3
Olanda	7,5	2,5	9,2	1,3	1,2	1,2	0,3	0,9	24,2
Austria	7,0	2,1	11,1	2,1	3,1	1,6	0,1	0,3	27,5
Portogallo	6,7	2,3	8,8	1,5	1,2	1,2	0,0	0,2	21,8
Finlandia	6,3	3,3	8,2	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,8
Svezia	7,8	4,3	10,5	0,6	2,8	1,8	0,5	0,6	28,9
Regno Unito	7,1	2,1	9,6	0,8	3,0	0,6	1,0	0,9	25,0
UE 15	7,2	2,0	9,9	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,6
Cipro	3,8	0,7	6,6	1,0	1,9	0,9	0,4	0,7	16,1
Estonia	4,0	1,2	5,4	0,1	1,6	0,2	0,0	0,1	12,7
Lettonia	3,0	0,9	5,8	0,3	1,2	0,5	0,1	0,2	12,0
Lituania	3,8	1,3	5,5	0,5	1,1	0,3	0,0	0,3	13,0
Malta	5,5	1,1	6,8	1,7	1,1	0,6	0,3	0,2	17,5
Polonia	3,8	2,4	9,5	2,2	1,0	0,7	0,1	0,2	19,8
Rep. Ceca	6,0	1,3	6,3	0,7	1,4	0,7	0,1	0,5	17,1
Slovacchia	4,9	1,3	6,0	0,9	1,7	1,0	0,0	0,5	16,2
Slovenia	7,2	1,8	9,7	0,4	1,9	0,7	0,0	0,6	22,4
Ungheria	5,9	2,1	7,3	1,2	2,4	0,6	0,4	0,1	19,9
Romania	3,3	1,1	5,4	0,5	1,6	0,5	:	0,2	12,7
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,2	1,8	9,9	2,0	2,1	1,7	0,3	0,4	25,4
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	28,3	6,8	32,3	8,3	7,9	13,0	0,2	3,1	100,0
Danimarca	20,6	13,9	37,2	0,0	13,0	9,5	2,4	3,5	100,0
Germania	26,8	7,2	36,8	8,3	11,3	7,8	1,3	0,5	100,0
Grecia	27,2	6,3	48,5	9,6	4,2	3,8	0,2	0,2	100,0
Spagna	31,5	7,6	32,7	10,2	5,6	10,8	0,8	0,9	100,0
Francia	29,9	6,3	36,6	6,1	8,5	7,3	2,9	2,4	100,0
Irlanda	38,1	4,5	25,2	5,4	14,1	8,1	2,5	2,1	100,0
Italia	26,0	5,6	52,1	10,1	3,9	1,9	0,0	0,4	100,0
Lussemburgo	25,3	13,5	25,9	10,5	17,3	4,7	0,7	2,2	100,0
Olanda	31,2	10,4	37,9	5,2	5,2	5,0	1,3	3,8	100,0
Austria	25,3	7,8	40,4	7,5	11,3	5,8	0,5	1,2	100,0
Portogallo	30,5	10,4	40,1	7,0	5,3	5,7	0,0	1,0	100,0
Finlandia	25,5	13,2	33,2	3,7	11,5	9,8	1,1	2,1	100,0
Svezia	26,9	14,9	36,4	2,2	9,5	6,2	1,8	2,1	100,0
Regno Unito	28,3	8,6	38,2	3,1	11,8	2,4	4,0	3,6	100,0
UE 15	28,0	7,8	38,8	6,7	9,1	6,1	1,9	1,8	100,0
Cipro	24,0	4,3	41,4	6,4	11,6	5,6	2,4	4,4	100,0
Estonia	31,5	9,1	42,9	0,8	12,7	1,6	0,4	1,1	100,0
Lettonia	25,3	7,7	48,4	2,4	10,3	3,9	0,6	1,4	100,0
Lituania	28,9	10,2	42,7	4,2	8,8	2,7	0,0	2,5	100,0
Malta	31,6	6,6	38,9	10,0	6,4	3,6	1,6	1,3	100,0
Polonia	19,1	12,2	47,9	11,0	4,8	3,4	0,7	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,2	7,9	36,9	4,3	8,4	4,0	0,5	2,9	100,0
Slovacchia	30,0	7,9	37,0	5,3	10,4	6,2	0,1	3,1	100,0
Slovenia	32,2	8,2	43,3	1,7	8,6	3,1	0,0	2,8	100,0
Ungheria	29,7	10,3	36,6	5,8	11,9	2,9	2,0	0,7	100,0
Romania	26,1	8,4	42,8	4,2	12,5	4,2	:	1,8	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	28,2	7,1	39,1	7,8	8,3	6,8	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2003

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	7,1	1,8	8,4	2,3	2,1	3,4	0,1	0,8	25,9
Danimarca	6,0	3,9	10,9	0,0	3,9	2,9	0,7	1,0	29,2
Germania	8,0	2,1	10,3	2,4	3,2	2,3	0,3	0,1	28,8
Grecia	5,0	1,2	8,7	1,7	0,8	0,6	0,0	0,0	18,0
Spagna	6,0	1,5	6,4	1,9	1,1	2,1	0,2	0,2	19,3
Francia	8,6	1,8	10,5	1,8	2,5	2,2	0,8	0,7	28,7
Irlanda	6,2	0,7	3,8	0,9	2,4	1,3	0,4	0,4	16,1
Italia	5,9	1,3	12,5	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	23,6
Lussemburgo	5,3	2,8	5,6	2,3	3,8	0,9	0,1	0,5	21,4
Olanda	7,7	2,6	8,9	1,3	1,3	1,1	0,3	0,9	24,2
Austria	7,0	2,2	11,2	2,1	3,2	1,6	0,1	0,3	27,8
Portogallo	6,1	2,4	8,3	1,5	1,4	1,2	0,0	0,3	21,2
Finlandia	6,2	3,3	8,2	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,7
Svezia	8,2	4,2	10,7	0,7	2,8	1,7	0,5	0,6	29,5
Regno Unito	6,9	2,1	9,5	0,8	2,9	0,6	1,0	0,9	24,7
UE 15	7,2	2,0	9,9	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,7
Cipro	4,3	0,6	6,5	1,1	1,8	0,8	0,6	0,7	16,3
Estonia	3,9	1,1	5,4	0,1	1,2	0,2	0,1	0,2	12,3
Lettonia	3,0	0,9	6,4	0,3	1,3	0,5	0,1	0,1	12,6
Lituania	3,9	1,2	5,6	0,6	1,0	0,3	0,0	0,4	13,0
Malta	5,2	1,1	6,7	1,7	1,1	0,7	0,3	0,2	17,0
Polonia	4,1	2,5	9,6	2,3	0,9	0,8	0,2	0,2	20,6
Rep. Ceca	6,3	1,4	6,6	0,8	1,4	0,7	0,1	0,5	17,9
Slovacchia	5,6	1,5	6,2	0,9	1,4	1,0	0,1	0,8	17,4
Slovenia	7,4	1,9	9,8	0,4	2,0	0,7	0,0	0,6	22,7
Ungheria	6,1	2,1	7,3	1,1	2,6	0,6	0,5	0,1	20,5
Romania	3,7	1,3	5,3	0,6	1,5	0,6	:	0,2	13,1
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,2	1,8	9,9	2,0	2,1	1,7	0,3	0,4	25,6
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
<i>Belgio</i>	<i>27,3</i>	<i>7,0</i>	<i>32,5</i>	<i>8,7</i>	<i>8,1</i>	<i>12,9</i>	<i>0,2</i>	<i>3,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Danimarca</i>	<i>20,5</i>	<i>13,5</i>	<i>37,2</i>	<i>0,0</i>	<i>13,2</i>	<i>9,8</i>	<i>2,3</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Germania</i>	<i>27,7</i>	<i>7,2</i>	<i>35,9</i>	<i>8,4</i>	<i>11,2</i>	<i>7,9</i>	<i>1,2</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Grecia</i>	<i>28,0</i>	<i>6,5</i>	<i>48,2</i>	<i>9,6</i>	<i>4,2</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Spagna</i>	<i>31,2</i>	<i>7,5</i>	<i>33,1</i>	<i>10,0</i>	<i>5,4</i>	<i>11,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Francia</i>	<i>29,8</i>	<i>6,2</i>	<i>36,5</i>	<i>6,1</i>	<i>8,6</i>	<i>7,6</i>	<i>2,9</i>	<i>2,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Irlanda</i>	<i>38,5</i>	<i>4,4</i>	<i>23,4</i>	<i>5,5</i>	<i>14,9</i>	<i>8,3</i>	<i>2,7</i>	<i>2,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Italia</i>	<i>24,9</i>	<i>5,7</i>	<i>53,0</i>	<i>10,2</i>	<i>3,9</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>25,0</i>	<i>13,3</i>	<i>26,1</i>	<i>10,9</i>	<i>17,6</i>	<i>4,2</i>	<i>0,7</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Olanda</i>	<i>32,0</i>	<i>10,9</i>	<i>36,9</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>	<i>4,6</i>	<i>1,3</i>	<i>3,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Austria</i>	<i>25,2</i>	<i>7,9</i>	<i>40,4</i>	<i>7,7</i>	<i>11,4</i>	<i>5,8</i>	<i>0,4</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Portogallo</i>	<i>28,8</i>	<i>11,5</i>	<i>39,3</i>	<i>6,9</i>	<i>6,5</i>	<i>5,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Finlandia</i>	<i>25,1</i>	<i>13,3</i>	<i>33,2</i>	<i>3,8</i>	<i>11,5</i>	<i>9,9</i>	<i>1,1</i>	<i>2,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Svezia</i>	<i>27,9</i>	<i>14,3</i>	<i>36,2</i>	<i>2,2</i>	<i>9,5</i>	<i>5,9</i>	<i>1,8</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>27,8</i>	<i>8,7</i>	<i>38,3</i>	<i>3,2</i>	<i>11,9</i>	<i>2,6</i>	<i>4,0</i>	<i>3,5</i>	<i>100,0</i>
<i>UE 15</i>	<i>28,0</i>	<i>7,8</i>	<i>38,6</i>	<i>6,8</i>	<i>9,1</i>	<i>6,1</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Cipro</i>	<i>26,2</i>	<i>3,7</i>	<i>40,0</i>	<i>6,4</i>	<i>10,9</i>	<i>4,7</i>	<i>3,5</i>	<i>4,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Estonia</i>	<i>31,8</i>	<i>9,3</i>	<i>44,0</i>	<i>0,8</i>	<i>10,0</i>	<i>1,8</i>	<i>0,6</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Lettonia</i>	<i>23,6</i>	<i>7,4</i>	<i>50,6</i>	<i>2,5</i>	<i>10,6</i>	<i>3,8</i>	<i>0,6</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Lituania</i>	<i>29,7</i>	<i>9,6</i>	<i>43,2</i>	<i>4,3</i>	<i>7,9</i>	<i>2,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Malta</i>	<i>30,6</i>	<i>6,3</i>	<i>39,5</i>	<i>10,2</i>	<i>6,7</i>	<i>3,9</i>	<i>1,5</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Polonia</i>	<i>20,0</i>	<i>12,2</i>	<i>46,7</i>	<i>11,2</i>	<i>4,3</i>	<i>3,9</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Rep. Ceca</i>	<i>35,5</i>	<i>8,1</i>	<i>36,7</i>	<i>4,5</i>	<i>7,6</i>	<i>4,1</i>	<i>0,6</i>	<i>2,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>32,3</i>	<i>8,8</i>	<i>35,5</i>	<i>4,9</i>	<i>8,1</i>	<i>5,6</i>	<i>0,4</i>	<i>4,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Slovenia</i>	<i>32,4</i>	<i>8,3</i>	<i>43,3</i>	<i>1,7</i>	<i>8,6</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>2,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Ungheria</i>	<i>29,9</i>	<i>10,3</i>	<i>35,9</i>	<i>5,4</i>	<i>12,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,3</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Romania</i>	<i>27,9</i>	<i>9,7</i>	<i>40,6</i>	<i>4,3</i>	<i>11,3</i>	<i>4,6</i>	<i>:</i>	<i>1,7</i>	<i>100,0</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>
<i>Croazia</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>
<i>AE 19</i>	<i>28,3</i>	<i>7,1</i>	<i>38,8</i>	<i>7,9</i>	<i>8,3</i>	<i>6,8</i>	<i>1,3</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>UE 27</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>	<i>:</i>

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2002

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	6,7	1,8	8,4	2,3	2,1	3,1	0,1	0,8	25,2
Danimarca	5,9	3,6	10,6	0,0	3,7	2,6	0,6	1,0	28,1
Germania	8,0	2,0	10,1	2,4	3,2	2,2	0,3	0,1	28,4
Grecia	4,9	1,2	8,8	1,8	0,7	0,7	0,0	0,0	18,0
Spagna	5,8	1,5	6,5	1,9	0,9	2,1	0,1	0,2	19,0
Francia	8,3	1,8	10,3	1,8	2,5	2,0	0,9	0,7	28,1
Irlanda	6,0	0,7	3,8	0,9	2,3	1,3	0,4	0,3	15,8
Italia	5,9	1,3	12,3	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	23,3
Lussemburgo	5,2	2,8	5,3	2,2	3,4	0,7	0,2	0,4	20,3
Olanda	7,6	2,6	8,6	1,2	1,2	0,9	0,4	1,0	23,5
Austria	7,1	2,2	11,0	2,2	3,0	1,4	0,1	0,3	27,4
Portogallo	6,4	2,4	7,9	1,4	1,3	0,8	0,0	0,3	20,6
Finlandia	6,0	3,2	7,9	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,1
Svezia	8,2	4,0	10,2	0,6	2,7	1,7	0,5	0,6	28,6
Regno Unito	6,4	2,2	9,4	0,8	1,6	0,6	1,1	0,2	22,3
UE 15	7,0	2,0	9,7	1,7	2,1	1,5	0,5	0,3	24,9
Cipro	3,7	0,6	6,1	1,1	1,2	0,8	0,4	0,7	14,6
Estonia	3,9	1,1	5,4	0,2	1,4	0,1	0,1	0,3	12,4
Lettonia	2,7	1,0	7,2	0,4	1,3	0,5	0,1	0,1	13,3
Lituania	4,1	1,2	5,8	0,6	1,1	0,3	0,0	0,5	13,6
Malta	5,1	1,0	6,9	1,7	1,2	0,8	0,2	0,2	17,2
Polonia	4,2	2,6	9,5	2,3	1,0	0,9	:	0,2	20,6
Rep. Ceca	6,3	1,4	6,8	0,8	1,4	0,6	0,1	0,5	17,9
Slovacchia	6,2	1,6	6,1	0,9	1,5	0,7	0,1	1,1	18,2
Slovenia	7,3	2,0	10,5	0,4	2,0	0,7	0,0	0,5	23,4
Ungheria	5,5	2,0	7,4	1,1	2,4	0,6	0,5	0,2	19,7
Romania	3,4	1,1	5,7	0,6	1,7	0,5	:	0,3	13,3
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,1	1,8	9,8	2,0	2,1	1,7	0,3	0,3	25,2
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	26,7	7,0	33,2	9,1	8,2	12,4	0,2	3,1	100,0
Danimarca	20,9	12,9	37,6	0,0	13,4	9,2	2,3	3,6	100,0
Germania	28,0	7,1	35,6	8,6	11,4	7,7	1,1	0,5	100,0
Grecia	27,1	6,6	48,8	9,9	4,0	3,6	0,0	0,0	100,0
Spagna	30,5	7,8	34,0	10,1	4,8	11,2	0,8	0,9	100,0
Francia	29,4	6,3	36,6	6,3	8,7	7,3	3,0	2,3	100,0
Irlanda	37,9	4,4	24,4	5,5	14,6	8,5	2,6	2,1	100,0
Italia	25,3	5,6	52,7	10,5	3,8	1,7	0,0	0,4	100,0
Lussemburgo	25,6	13,8	26,3	11,0	16,7	3,6	0,9	2,1	100,0
Olanda	32,2	11,1	36,7	5,2	5,2	3,9	1,5	4,2	100,0
Austria	25,8	8,1	40,2	7,9	11,1	5,3	0,4	1,2	100,0
Portogallo	30,9	11,7	38,5	6,9	6,5	3,9	0,0	1,6	100,0
Finlandia	24,8	13,4	33,0	3,9	11,7	9,8	1,2	2,1	100,0
Svezia	28,5	14,1	35,7	2,1	9,6	5,9	1,9	2,1	100,0
Regno Unito	28,9	9,7	42,2	3,6	7,0	2,9	4,8	0,9	100,0
UE 15	28,2	8,0	39,2	7,0	8,3	6,0	2,0	1,3	100,0
Cipro	25,5	3,9	41,5	7,4	8,1	5,5	2,9	5,1	100,0
Estonia	31,1	8,9	43,6	1,2	11,4	1,1	0,6	2,0	100,0
Lettonia	20,4	7,8	53,9	2,8	10,1	3,6	0,7	0,7	100,0
Lituania	29,9	9,1	43,0	4,3	8,2	2,0	0,0	3,4	100,0
Malta	29,7	5,8	39,9	10,2	7,2	4,9	1,3	1,1	100,0
Polonia	20,4	12,8	45,9	11,1	4,7	4,3	:	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,0	7,8	37,9	4,6	8,0	3,4	0,6	2,7	100,0
Slovacchia	34,2	8,8	33,4	5,1	8,1	4,1	0,4	5,9	100,0
Slovenia	31,3	8,6	44,7	1,8	8,5	3,1	0,0	2,0	100,0
Ungheria	28,1	10,1	37,5	5,6	12,3	3,0	2,3	1,0	100,0
Romania	25,6	8,2	43,2	4,6	12,6	3,6	:	2,3	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	28,3	7,2	38,7	8,1	8,4	6,6	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2001

	Malattia	Invaldità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	6,6	1,6	8,2	2,3	2,0	2,9	0,0	0,7	24,4
Danimarca	5,6	3,5	10,5	0,0	3,7	2,8	0,6	1,0	27,6
Germania	7,9	2,0	9,9	2,4	3,1	2,0	0,3	0,1	27,7
Grecia	4,7	1,2	8,9	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	17,9
Spagna	5,6	1,5	6,4	1,9	0,9	2,0	0,2	0,1	18,7
Francia	8,0	1,7	10,1	1,8	2,4	1,9	0,8	0,7	27,5
Irlanda	5,6	0,6	4,1	0,9	2,0	1,2	0,4	0,3	15,1
Italia	5,8	1,1	12,1	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	22,8
Lussemburgo	5,0	2,8	5,1	2,1	3,1	0,7	0,2	0,4	19,3
Olanda	6,9	2,6	8,4	1,2	1,1	1,2	0,3	1,0	22,8
Austria	7,0	2,2	11,0	2,2	3,0	1,3	0,1	0,3	27,1
Portogallo	6,0	2,3	7,4	1,4	1,1	0,7	0,0	0,2	19,0
Finlandia	5,7	3,2	7,6	0,9	2,8	2,3	0,3	0,5	23,4
Svezia	7,8	3,9	9,9	0,6	2,6	1,7	0,6	0,6	27,7
Regno Unito	6,4	2,2	9,8	0,9	1,6	0,8	1,0	0,2	22,9
UE 15	6,9	1,9	9,7	1,8	2,0	1,5	0,5	0,3	24,6
Cipro	3,6	0,5	5,4	0,9	1,1	0,9	0,5	0,6	13,6
Estonia	4,1	1,0	5,4	0,2	1,5	0,2	0,1	0,3	12,8
Lettonia	2,9	1,1	7,6	0,4	1,4	0,5	0,1	0,1	14,1
Lituania	4,3	1,3	6,1	0,6	1,2	0,3	0,0	0,5	14,3
Malta	5,2	1,0	7,0	1,8	1,3	0,4	0,1	0,2	16,9
Polonia	3,9	2,8	9,3	2,2	1,0	0,9	0,2	0,1	20,4
Rep. Ceca	5,9	1,4	6,6	0,8	1,4	0,6	0,1	0,5	17,2
Slovacchia	6,3	1,5	6,0	0,9	1,5	0,7	0,1	1,2	18,1
Slovenia	7,3	2,0	10,2	0,4	2,1	0,9	0,0	0,4	23,4
Ungheria	5,2	1,9	6,9	1,1	2,4	0,6	0,5	0,2	18,7
Romania	3,4	1,1	5,4	0,5	1,5	0,6	:	0,1	12,6
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	7,0	1,8	9,6	2,0	2,1	1,6	0,3	0,3	24,7
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	27,1	6,6	33,6	9,5	8,4	11,8	0,2	2,9	100,0
Danimarca	20,3	12,5	37,9	0,0	13,3	10,0	2,3	3,7	100,0
Germania	28,4	7,2	35,7	8,7	11,0	7,4	1,1	0,5	100,0
Grecia	26,1	6,5	49,5	9,9	4,2	3,7	0,2	0,0	100,0
Spagna	30,1	7,9	34,4	10,3	4,8	11,0	0,9	0,7	100,0
Francia	29,1	6,2	36,9	6,5	8,9	7,0	3,1	2,4	100,0
Irlanda	37,1	4,3	27,2	5,8	13,0	8,3	2,4	1,9	100,0
Italia	25,2	4,9	53,2	10,6	4,0	1,6	0,0	0,4	100,0
Lussemburgo	25,6	14,3	26,2	11,1	15,9	3,6	1,0	2,2	100,0
Olanda	30,1	11,5	37,0	5,3	5,0	5,1	1,4	4,5	100,0
Austria	25,8	8,2	40,5	8,1	11,0	4,8	0,4	1,2	100,0
Portogallo	31,3	12,3	38,6	7,1	5,6	3,6	0,0	1,3	100,0
Finlandia	24,5	13,7	32,6	4,0	12,1	9,8	1,2	2,1	100,0
Svezia	28,1	13,9	35,9	2,2	9,5	6,2	2,1	2,2	100,0
Regno Unito	27,9	9,4	42,9	4,0	6,8	3,6	4,5	0,9	100,0
UE 15	27,9	7,9	39,6	7,1	8,2	6,0	1,9	1,4	100,0
Cipro	26,8	3,8	39,6	6,8	8,3	6,8	3,7	4,2	100,0
Estonia	31,9	8,2	42,5	1,7	11,5	1,4	0,6	2,3	100,0
Lettonia	20,5	7,8	53,7	2,8	10,2	3,7	0,7	0,7	100,0
Lituania	30,0	8,8	43,1	4,3	8,3	2,1	0,0	3,2	100,0
Malta	30,5	5,8	41,1	10,7	7,5	2,6	0,7	1,1	100,0
Polonia	19,3	13,7	45,3	11,0	4,8	4,3	0,9	0,7	100,0
Rep. Ceca	34,3	8,0	38,3	4,7	8,2	3,3	0,6	2,7	100,0
Slovacchia	35,0	8,1	33,2	5,1	8,2	3,6	0,4	6,4	100,0
Slovenia	31,4	8,7	43,6	1,9	8,9	3,7	0,0	1,8	100,0
Ungheria	27,7	10,2	36,7	5,7	12,8	3,4	2,5	1,0	100,0
Romania	27,1	8,8	42,8	4,3	12,0	4,5	:	0,6	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	28,2	7,1	39,0	8,3	8,3	6,4	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2000

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	6,5	1,6	8,0	2,3	2,0	2,9	0,0	0,7	24,0
Danimarca	5,5	3,3	10,4	0,0	3,6	2,9	0,6	1,0	27,4
Germania	7,8	2,0	9,8	2,5	3,2	2,1	0,3	0,2	27,8
Grecia	4,5	1,2	8,5	1,7	0,8	0,7	0,1	0,0	17,5
Spagna	5,7	1,5	6,6	2,0	0,9	1,9	0,2	0,1	19,0
Francia	7,9	1,7	10,1	1,8	2,5	1,9	0,9	0,5	27,2
Irlanda	5,1	0,6	4,1	0,9	1,7	1,3	0,3	0,3	14,4
Italia	5,5	1,2	12,3	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	22,7
Lussemburgo	4,6	2,4	6,6	0,5	3,0	0,6	0,1	0,2	18,0
Olanda	6,6	2,7	8,4	1,2	1,2	1,2	0,3	1,1	22,6
Austria	6,9	2,2	11,0	2,2	3,1	1,3	0,1	0,3	27,1
Portogallo	5,9	2,3	6,9	1,3	1,0	0,7	0,0	0,3	18,5
Finlandia	5,6	3,3	7,5	0,9	2,9	2,5	0,3	0,5	23,6
Svezia	7,4	3,8	9,9	0,6	2,5	2,0	0,6	0,6	27,4
Regno Unito	5,8	2,1	10,1	1,0	1,6	0,7	1,0	0,2	22,4
UE 15	6,6	1,9	9,8	1,8	2,0	1,5	0,5	0,3	24,4
Cipro	3,7	0,5	5,6	0,9	0,9	1,0	0,4	0,5	13,5
Estonia	4,4	0,9	5,9	0,3	1,6	0,2	0,1	0,3	13,6
Lettonia	2,6	1,2	8,3	0,5	1,5	0,7	0,1	0,1	14,9
Lituania	4,5	1,3	6,6	0,6	1,3	0,3	0,0	0,5	15,2
Malta	4,9	1,0	6,4	1,7	1,4	0,4	0,2	0,2	16,2
Polonia	3,7	2,7	8,5	2,1	0,9	0,9	0,2	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,8	1,3	6,7	0,8	1,5	0,6	0,1	0,5	17,3
Slovacchia	6,4	1,4	5,9	0,9	1,7	0,9	0,1	1,1	18,5
Slovenia	7,1	2,1	10,0	0,5	2,1	1,0	0,0	0,4	23,2
Ungheria	5,4	1,8	6,9	1,1	2,5	0,8	0,6	0,2	19,2
Romania	3,3	1,1	5,3	0,5	1,5	1,0	:	0,1	12,7
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	6,8	1,8	9,6	2,1	2,1	1,6	0,3	0,3	24,6
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	27,1	6,7	33,2	9,5	8,5	12,0	0,1	2,9	100,0
Danimarca	20,2	12,0	38,0	0,0	13,1	10,5	2,4	3,7	100,0
Germania	28,2	7,2	35,1	8,9	11,4	7,5	1,1	0,5	100,0
Grecia	25,9	6,9	48,5	9,9	4,7	3,8	0,3	0,0	100,0
Spagna	29,9	8,1	34,9	10,5	5,0	10,2	0,8	0,7	100,0
Francia	28,9	6,3	37,0	6,7	9,1	7,0	3,2	1,9	100,0
Irlanda	35,4	4,4	28,5	6,2	12,1	9,2	2,3	1,9	100,0
Italia	24,3	5,1	54,0	10,6	3,8	1,7	0,0	0,4	100,0
Lussemburgo	25,4	13,4	36,8	3,0	16,6	3,2	0,6	0,9	100,0
Olanda	29,2	11,7	37,2	5,3	5,2	5,2	1,5	4,7	100,0
Austria	25,6	8,2	40,4	8,2	11,3	4,7	0,4	1,1	100,0
Portogallo	32,0	12,7	37,6	7,1	5,4	3,7	0,0	1,4	100,0
Finlandia	23,8	13,9	31,8	4,0	12,5	10,5	1,5	2,0	100,0
Svezia	27,0	13,7	36,2	2,3	9,0	7,2	2,1	2,3	100,0
Regno Unito	25,8	9,5	44,9	4,4	7,0	3,1	4,6	0,7	100,0
UE 15	27,2	7,9	40,0	7,3	8,4	6,0	2,0	1,2	100,0
Cipro	27,5	3,4	41,3	7,0	6,4	7,3	3,1	4,1	100,0
Estonia	32,1	6,6	43,4	2,0	11,9	1,3	0,7	2,0	100,0
Lettonia	17,7	7,7	55,8	3,1	10,0	4,4	0,7	0,7	100,0
Lituania	29,8	8,4	43,7	4,1	8,8	1,8	0,0	3,4	100,0
Malta	30,4	5,9	39,4	10,6	8,9	2,6	1,0	1,3	100,0
Polonia	19,6	14,0	44,5	10,8	5,0	4,6	0,9	0,6	100,0
Rep. Ceca	33,6	7,7	38,8	4,5	8,5	3,5	0,7	2,7	100,0
Slovacchia	34,9	7,6	32,2	5,0	9,0	4,8	0,3	6,2	100,0
Slovenia	30,7	9,0	43,2	2,0	9,2	4,3	0,0	1,6	100,0
Ungheria	28,1	9,6	35,8	5,7	13,0	4,0	2,9	0,9	100,0
Romania	25,9	8,3	41,4	4,3	11,8	7,6	:	0,6	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	27,8	7,2	39,0	8,4	8,5	6,5	1,3	1,3	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 1999

	Malattia	Invalidià	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	valori in % del PIL								
Belgio	6,1	2,3	8,2	2,4	2,2	3,1	0,0	0,4	24,6
Danimarca	5,6	3,4	10,8	0,0	3,7	3,2	0,7	1,0	28,3
Germania	7,8	2,0	9,6	2,5	3,0	2,2	0,3	0,2	27,6
Grecia	5,1	1,0	10,1	0,7	1,6	1,2	0,7	0,4	20,8
Spagna	5,6	1,5	7,9	0,6	0,5	2,4	0,2	0,1	18,7
Francia	7,9	1,7	10,3	1,9	2,6	1,9	0,9	0,5	27,7
Irlanda	5,4	0,7	2,6	0,8	1,8	1,5	0,5	0,3	13,6
Italia	5,2	1,2	12,5	2,6	0,9	0,5	0,0	0,1	23,0
Lussemburgo	4,9	2,7	7,1	0,6	3,0	0,6	0,0	0,2	19,2
Olanda	6,8	2,7	8,5	1,2	1,1	1,3	0,4	1,1	23,2
Austria	7,3	2,2	10,8	2,3	3,0	1,4	0,1	0,5	27,6
Portogallo	5,8	2,2	6,7	1,3	0,9	0,7	0,0	0,3	17,9
Finlandia	5,7	3,5	7,7	1,0	3,1	2,8	0,4	0,5	24,7
Svezia	7,2	3,6	10,5	0,6	2,7	2,4	0,7	0,7	28,4
Regno Unito	5,6	2,1	9,3	0,9	1,7	0,7	1,1	0,2	21,8
UE 15	6,6	2,0	9,8	1,7	2,1	1,6	0,5	0,3	24,6
Cipro	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Estonia	4,7	1,2	6,5	0,3	1,6	0,2	0,1	0,3	15,0
Lettonia	2,7	1,3	9,3	0,5	1,6	0,8	0,1	0,1	16,3
Lituania	4,8	1,2	7,0	0,6	1,4	0,3	:	0,5	15,8
Malta	4,9	0,9	6,7	1,9	1,6	0,5	0,3	0,2	16,9
Polonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Rep. Ceca	5,7	1,4	6,7	0,8	1,5	0,6	0,1	0,4	17,2
Slovacchia	6,5	1,3	6,0	1,0	1,9	1,3	0,0	1,2	19,1
Slovenia	7,1	2,0	9,9	0,5	2,0	1,1	0,0	0,4	22,9
Ungheria	5,5	1,9	7,0	1,1	2,6	0,9	0,6	0,2	19,9
Romania	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	:	:	:	:	:	:	:	:	:
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	composizione percentuale								
Belgio	24,7	9,4	33,2	9,7	9,1	12,4	0,0	1,6	100,0
Danimarca	19,6	12,1	38,0	0,0	13,0	11,2	2,4	3,7	100,0
Germania	28,2	7,3	34,7	9,2	11,0	8,0	1,1	0,6	100,0
Grecia	24,5	4,8	48,6	3,4	7,5	5,7	3,5	2,0	100,0
Spagna	29,6	7,8	42,3	3,2	2,5	12,6	1,2	0,8	100,0
Francia	28,3	6,3	37,1	6,8	9,3	7,0	3,2	2,0	100,0
Irlanda	40,0	5,0	19,2	5,9	13,5	11,1	3,4	2,0	100,0
Italia	22,8	5,4	54,3	11,2	4,0	2,0	0,0	0,4	100,0
Lussemburgo	25,8	14,3	37,0	3,2	15,6	3,0	0,2	0,8	100,0
Olanda	29,2	11,8	36,7	5,3	4,9	5,6	1,6	4,9	100,0
Austria	26,4	7,9	39,0	8,4	10,7	5,1	0,4	2,0	100,0
Portogallo	32,4	12,2	37,6	7,3	5,2	3,7	0,0	1,6	100,0
Finlandia	22,9	14,2	31,2	4,0	12,7	11,3	1,6	2,1	100,0
Svezia	25,2	12,6	37,0	2,3	9,4	8,6	2,3	2,5	100,0
Regno Unito	25,9	9,9	42,9	4,1	8,0	3,4	4,9	1,0	100,0
UE 15	26,8	8,0	39,8	7,0	8,4	6,6	2,1	1,4	100,0
Cipro	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Estonia	31,3	8,2	43,3	2,0	10,9	1,3	0,8	2,2	100,0
Lettonia	16,7	7,9	56,7	3,0	9,7	4,7	0,7	0,6	100,0
Lituania	30,4	7,7	44,5	4,0	8,9	1,7	:	2,9	100,0
Malta	28,7	5,6	39,5	11,0	9,4	2,8	1,7	1,4	100,0
Polonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Rep. Ceca	33,1	7,9	38,8	4,7	8,8	3,7	0,6	2,4	100,0
Slovacchia	34,0	6,8	31,3	5,1	9,8	6,8	0,0	6,1	100,0
Slovenia	30,7	8,9	43,2	2,0	8,7	4,8	0,0	1,6	100,0
Ungheria	27,6	9,7	35,4	5,8	13,1	4,6	3,0	0,9	100,0
Romania	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
AE 19	:	:	:	:	:	:	:	:	:
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2024

B.2 - Analisi delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro (D.62) erogate da Amministrazioni Pubbliche nei diversi paesi UE sulla base delle notifiche a Eurostat

Considerando il livello della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP nei diversi Paesi UE (Eurostat - aprile 2024) emerge che per l'Italia l'incidenza della spesa sul PIL non solo è superiore alla media dei paesi europei (come si evidenzia considerando la complessiva spesa per prestazioni di protezione sociale) ma risulta ampiamente la più elevata. Negli ultimi dieci anni l'Italia ha ulteriormente aumentato l'incidenza di tale spesa sopravanzando significativamente il paese, la Francia, che nel 2013 presentava il livello più elevato e analogo a quello dell'Italia. Nel 2023 in Italia l'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP in rapporto al PIL (20,4 per cento) è superiore al livello registrato in Francia (19,0 per cento), il secondo Paese con il livello più elevato dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL, di 1,4 punti percentuali di PIL e di 3,7 punti percentuali rispetto a quello registrato considerando l'aggregato AE 20, pari al 16,7 per cento (escludendo l'Italia dall'aggregato il differenziale aumenta a 4,3 punti di PIL).

Nell'ambito delle sotto riportate Tabelle è effettuata la comparazione delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP nei diversi Paesi.

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D.62) - Confronto fra i paesi dell'UE (mln di euro)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
UE (27 dal 2020)	1.182.656	1.212.801	1.269.428	1.335.713	1.390.978	1.439.236	1.491.692	1.543.243	1.598.562
AE (20 dal 2023)	1.070.358	1.091.721	1.140.241	1.199.313	1.251.691	1.294.909	1.336.171	1.379.380	1.424.310
Belgio	36.292	37.232	38.790	41.466	43.353	45.025	46.678	48.278	50.803
Bulgaria	1.391	1.741	1.827	2.027	2.066	2.282	2.457	2.696	2.947
Rep. Ceca	7.359	8.232	9.139	10.798	10.844	11.268	12.911	14.758	16.813
Danimarca	28.194	28.963	30.107	31.293	33.202	34.131	34.502	34.373	34.587
Germania	370.514	369.228	383.020	398.062	409.043	411.159	412.643	409.284	402.287
Estonia	577	600	647	703	785	907	1.013	1.184	1.390
Irlanda	7.543	7.969	9.621	11.266	12.087	13.328	15.108	16.863	19.154
Grecia	16.346	17.588	19.195	20.593	23.456	24.836	27.090	30.437	33.879
Spagna	70.485	75.308	79.919	86.165	91.998	98.981	105.850	113.225	123.081
Francia	242.066	247.652	258.921	271.758	282.800	295.514	308.724	323.955	338.128
Croazia	3.710	3.751	4.051	4.635	4.532	4.610	4.801	5.161	5.408
Italia	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405
Cipro	817	908	997	1.145	1.335	1.528	1.737	1.796	1.822
Lettonia	1.019	1.052	1.042	1.005	943	1.059	1.159	1.382	1.594
Lituania	1.256	1.434	1.544	1.516	1.629	1.778	1.958	2.209	2.805
Lussemburgo	2.880	3.061	3.330	3.686	4.104	4.298	4.604	4.837	5.033
Ungheria	6.006	6.449	7.453	9.390	10.299	11.461	12.915	13.451	15.399
Malta	465	501	538	565	564	577	615	634	686
Olanda	46.598	47.321	49.676	51.488	54.947	56.445	57.253	59.168	60.424
Austria	38.447	39.897	40.959	42.608	44.095	45.299	46.517	48.093	49.379
Polonia	26.649	29.981	36.320	35.998	32.732	33.036	38.650	41.706	44.484
Portogallo	13.010	14.470	15.704	17.183	19.341	20.821	22.466	23.705	24.987
Romania	3.495	3.950	4.426	4.549	4.512	5.427	7.208	8.610	11.497
Slovenia	3.539	3.701	3.907	4.219	4.417	4.581	4.810	5.031	5.274
Slovacchia	2.740	2.986	3.201	3.565	3.571	4.378	5.012	5.579	6.691
Finlandia	21.633	21.340	22.073	23.409	24.330	25.192	25.889	26.460	27.080
Svezia	39.204	41.765	39.917	42.345	45.633	46.722	46.879	48.269	48.525

Fonte: Eurostat, aprile 2024

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D.62) - Confronto fra i paesi dell'UE (mln di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
UE (27 dal 2020)	1.677.885	1.772.916	1.830.099	1.854.562	1.902.695	1.949.520	1.983.671	2.025.611
AE (20 dal 2023)	1.488.446	1.588.261	1.626.436	1.646.362	1.687.942	1.727.495	1.761.992	1.798.989
Belgio	54.067	58.197	59.718	62.197	65.448	68.257	69.257	70.745
Bulgaria	3.584	4.229	4.529	4.563	4.643	4.978	5.232	5.427
Rep. Ceca	19.753	19.898	21.178	22.187	22.045	21.723	20.908	21.648
Danimarca	35.375	38.346	41.669	42.758	44.061	45.053	45.827	46.400
Germania	405.356	426.776	430.497	424.289	430.433	438.925	451.507	469.662
Estonia	1.759	2.042	1.969	1.955	2.004	2.098	2.211	2.455
Irlanda	21.814	24.307	23.896	23.948	24.282	23.565	22.977	22.996
Grecia	38.773	41.584	40.114	40.392	38.838	34.306	35.160	35.076
Spagna	136.293	154.374	161.869	162.788	167.891	170.407	170.709	170.249
Francia	349.719	369.634	381.067	392.506	406.489	418.606	427.027	433.875
Croazia	5.991	6.094	6.305	6.226	6.153	6.191	6.286	6.474
Italia	277.270	291.627	298.695	304.478	311.744	319.970	327.001	332.914
Cipro	2.062	2.231	2.458	2.596	2.571	2.478	2.465	2.463
Lettonia	1.970	2.428	2.352	2.258	2.266	2.365	2.415	2.558
Lituania	3.756	4.355	4.009	3.903	3.988	3.954	3.968	4.054
Lussemburgo	5.558	6.171	6.414	6.605	7.027	7.427	7.736	7.937
Ungheria	16.760	15.104	15.385	15.493	15.028	15.001	14.550	14.439
Malta	720	769	805	836	887	923	964	986
Olanda	63.403	67.365	70.747	73.341	75.633	79.151	80.094	80.683
Austria	51.645	54.830	56.775	57.403	59.476	61.681	63.647	65.113
Polonia	51.421	46.043	53.277	52.971	54.780	57.516	59.507	61.806
Portogallo	26.370	29.028	29.878	30.245	29.971	31.792	31.106	31.638
Romania	14.487	15.053	16.060	15.757	14.923	15.405	15.753	16.918
Slovenia	5.801	6.173	6.435	6.695	6.520	6.521	6.523	6.582
Slovacchia	7.698	9.049	9.757	9.827	10.246	10.438	10.671	10.967
Finlandia	28.421	31.228	32.677	33.876	36.077	38.442	40.267	41.561
Svezia	48.060	45.982	51.565	54.470	59.273	62.350	59.902	59.985

Fonte: Eurostat, aprile 2024

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D.62) - Confronto fra i paesi dell'UE (mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
UE (27 dal 2020)	2.070.376	2.122.279	2.176.142	2.267.875	2.490.600	2.509.629	2.571.698	2.748.495
AE (20 dal 2023)	1.836.433	1.877.738	1.925.842	2.003.868	2.208.008	2.212.258	2.256.838	2.401.237
Belgio	72.875	75.176	77.442	80.059	91.544	90.568	94.952	102.886
Bulgaria	5.628	5.815	6.139	6.508	7.213	8.274	10.331	11.765
Rep. Ceca	22.396	23.703	25.660	27.605	31.021	33.499	38.150	43.152
Danimarca	46.790	47.485	47.798	48.909	51.753	52.137	52.002	53.527
Germania	486.859	506.893	521.488	549.322	599.112	609.787	619.070	661.398
Estonia	2.645	2.839	3.146	3.416	3.795	3.913	4.158	4.767
Irlanda	22.730	22.969	23.276	24.061	29.963	29.316	28.097	29.753
Grecia	35.142	34.329	34.374	34.532	34.228	35.568	37.156	38.795
Spagna	173.709	177.346	185.279	196.887	228.629	227.488	229.155	252.278
Francia	440.517	447.707	457.155	470.560	517.838	505.925	511.167	531.219
Croazia	6.338	6.536	6.873	7.177	7.323	7.558	8.073	9.302
Italia	336.370	341.404	348.474	361.203	399.175	397.876	406.898	424.491
Cipro	2.559	2.614	2.703	2.827	3.002	3.066	3.305	3.511
Lettonia	2.669	2.792	2.990	3.277	3.589	4.050	4.576	4.820
Lituania	4.260	4.628	5.358	5.892	7.198	7.313	8.129	9.139
Lussemburgo	8.142	8.614	9.009	9.536	11.131	10.921	12.059	13.053
Ungheria	14.552	15.115	15.380	15.697	15.310	16.603	17.554	21.299
Malta	1.021	1.064	1.092	1.121	1.203	1.238	1.324	1.395
Olanda	81.680	82.049	82.836	84.650	88.632	91.181	94.732	106.424
Austria	66.751	67.382	68.975	70.990	77.291	78.949	81.568	87.090
Polonia	65.414	70.714	74.196	82.243	87.977	92.242	98.097	117.263
Portogallo	32.058	32.468	33.453	34.658	36.153	37.402	40.101	41.739
Romania	18.122	20.320	21.951	24.523	28.018	30.104	34.988	38.356
Slovenia	6.598	6.830	7.040	7.328	8.039	8.328	9.146	9.516
Slovacchia	11.282	11.470	11.861	12.605	13.694	14.972	15.884	20.008
Finlandia	42.227	42.628	43.020	43.768	46.470	46.839	47.289	49.654
Svezia	61.041	61.389	59.177	58.523	61.301	64.511	63.740	61.896

Fonte: Eurostat, aprile 2024

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D.62) - Confronto fra i paesi dell'UE (in % PIL)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
UE (27 dal 2020)	15,9	15,4	15,4	15,6	15,9	15,7	15,6	15,3	14,9
AE (20 dal 2023)	16,0	15,5	15,5	15,7	15,9	15,8	15,8	15,4	15,1
Belgio	15,0	14,5	14,7	15,2	15,4	15,2	15,1	14,8	14,8
Bulgaria	10,9	12,1	11,5	11,6	11,0	10,8	10,2	9,8	9,1
Rep. Ceca	12,0	12,3	12,1	12,4	12,2	11,7	11,7	11,8	12,1
Danimarca	16,9	16,3	16,4	16,5	17,2	16,9	16,2	15,2	14,8
Germania	18,0	17,5	17,6	18,1	18,5	18,2	18,0	17,2	16,1
Estonia	10,7	9,7	9,3	9,0	9,0	9,3	8,9	8,7	8,5
Irlanda	8,1	7,3	7,9	8,3	8,3	8,5	8,9	9,1	9,7
Grecia	11,7	12,3	12,6	12,6	13,1	12,8	13,6	14,0	14,6
Spagna	11,8	11,6	11,4	11,5	11,5	11,5	11,4	11,3	11,4
Franca	17,3	16,7	16,8	17,1	17,3	17,3	17,5	17,5	17,4
Croazia	16,7	15,9	15,6	16,1	14,6	13,6	13,0	12,7	12,2
Italia	16,2	15,8	15,6	15,9	16,1	16,2	16,2	16,2	16,4
Cipro	8,3	8,4	8,6	9,5	10,4	11,0	11,6	11,0	10,4
Lettonia	14,5	12,2	11,1	9,9	9,0	9,0	8,4	8,0	7,0
Lituania	12,2	11,5	11,3	10,0	9,8	9,8	9,3	9,2	9,7
Lussemburgo	14,0	13,3	13,9	14,7	15,6	15,2	15,2	14,2	13,4
Ungheria	13,0	12,6	12,4	13,1	13,7	13,7	14,2	14,6	15,0
Malta	12,0	11,4	11,8	11,9	11,7	11,8	11,9	11,7	11,8
Olanda	11,1	10,5	10,3	10,3	10,7	10,7	10,4	10,1	9,8
Austria	18,9	18,7	18,6	18,8	19,0	18,7	18,3	18,0	17,4
Polonia	16,7	16,1	17,1	17,1	17,0	16,0	15,7	15,2	14,2
Portogallo	10,9	11,3	11,6	12,1	13,2	13,7	14,2	14,3	14,2
Romania	10,4	9,7	9,8	9,3	8,8	9,0	9,1	8,9	9,0
Slovenia	16,7	16,9	16,8	16,9	16,8	16,5	16,5	16,0	15,0
Slovacchia	14,0	13,3	13,4	13,5	11,9	12,6	12,7	12,2	11,9
Finlandia	17,0	15,6	15,3	15,8	16,0	15,9	15,7	15,3	14,5
Svezia	15,2	14,6	14,8	14,9	15,4	15,1	14,8	14,3	13,5

Fonte: Eurostat, aprile 2024

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D.62) - Confronto fra i paesi dell'UE (in % PIL)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
UE (27 dal 2020)	15,1	16,7	16,7	16,4	16,7	16,9	16,8	16,6
AE (20 dal 2023)	15,4	17,0	17,0	16,7	17,1	17,3	17,3	17,0
Belgio	15,4	16,8	16,4	16,5	16,9	17,4	17,2	17,0
Bulgaria	9,6	11,3	11,8	11,0	11,0	11,8	12,2	11,9
Rep. Ceca	12,2	13,3	13,4	13,4	13,6	13,6	13,2	12,8
Danimarca	14,6	16,6	17,1	17,2	17,3	17,4	17,2	17,0
Germania	15,9	17,4	16,8	15,8	15,7	15,6	15,4	15,5
Estonia	10,6	14,4	13,4	11,7	11,2	11,1	11,0	11,9
Irlanda	11,6	14,3	14,3	13,9	13,9	13,1	11,8	8,7
Grecia	16,0	17,5	17,9	19,9	20,6	19,1	19,8	19,9
Spagna	12,3	14,4	15,1	15,3	16,3	16,7	16,5	15,8
Francia	17,6	19,1	19,1	19,1	19,5	19,8	19,9	19,7
Croazia	12,3	13,3	13,7	13,6	13,8	13,9	14,3	14,3
Italia	16,9	18,5	18,5	18,5	19,2	19,8	20,1	20,1
Cipro	10,8	11,9	12,6	13,1	13,2	13,7	14,1	13,7
Lettonia	8,0	12,8	13,1	11,5	10,3	10,4	10,2	10,4
Lituania	11,5	16,2	14,3	12,5	11,9	11,3	10,8	10,9
Lussemburgo	13,9	15,8	15,1	14,9	15,1	15,1	14,9	14,7
Ungheria	15,5	16,0	15,4	15,2	15,0	14,7	13,7	12,8
Malta	11,6	12,3	11,8	12,1	12,0	11,6	11,0	9,9
Olanda	9,8	10,8	11,1	11,3	11,6	12,0	11,9	11,7
Austria	17,6	19,0	19,2	18,5	18,7	19,0	19,1	18,9
Polonia	14,0	14,5	14,8	14,0	14,2	14,8	14,6	14,4
Portogallo	14,7	16,5	16,6	17,2	17,8	18,6	18,0	17,6
Romania	9,9	12,0	12,5	11,4	10,7	10,8	10,5	10,6
Slovenia	15,3	17,0	17,7	18,1	18,0	17,9	17,3	16,9
Slovacchia	11,6	14,1	14,2	13,7	13,9	14,0	14,0	13,7
Finlandia	14,6	17,2	17,4	17,1	17,9	18,8	19,5	19,7
Svezia	13,5	14,6	13,8	13,2	13,8	14,1	13,7	13,2


Fonte: Eurostat, aprile 2024

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D.62) - Confronto fra i paesi dell'UE (in % PIL)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
UE (27 dal 2020)	16,5	16,2	16,1	16,2	18,5	17,1	16,2	16,2
AE (20 dal 2023)	16,9	16,7	16,5	16,6	19,2	17,7	16,7	16,7
Belgio	16,9	16,9	16,8	16,7	19,9	17,8	17,1	17,6
Bulgaria	11,5	11,1	10,9	10,6	11,7	11,6	12,0	12,5
Rep. Ceca	12,6	12,2	12,2	12,2	14,4	14,1	13,8	14,1
Danimarca	16,5	16,1	15,8	15,8	16,6	15,2	13,7	14,3
Germania	15,5	15,5	15,5	15,8	17,6	16,9	16,0	16,0
Estonia	12,2	11,9	12,1	12,2	13,8	12,6	11,5	12,6
Irlanda	8,4	7,7	7,1	6,8	8,0	6,8	5,5	5,9
Grecia	20,1	19,4	19,1	18,8	20,7	19,6	18,0	17,6
Spagna	15,6	15,3	15,4	15,8	20,4	18,6	17,0	17,3
Francia	19,7	19,5	19,3	19,3	22,3	20,2	19,4	19,0
Croazia	13,4	13,0	13,0	12,9	14,5	12,9	11,9	12,3
Italia	19,8	19,7	19,7	20,1	24,0	21,8	20,7	20,4
Cipro	13,5	12,9	12,5	12,2	13,6	12,3	11,9	11,8
Lettonia	10,5	10,3	10,3	10,7	11,9	12,1	11,9	11,9
Lituania	11,0	10,9	11,8	12,0	14,4	12,9	12,1	12,7
Lussemburgo	14,5	14,8	15,0	15,3	17,3	15,1	15,6	16,5
Ungheria	12,5	11,9	11,3	10,7	11,1	10,8	10,4	10,8
Malta	9,7	8,9	8,4	7,8	9,0	8,1	7,6	7,2
Olanda	11,5	11,1	10,7	10,4	11,1	10,5	9,9	10,3
Austria	18,7	18,2	17,9	17,9	20,3	19,5	18,2	18,2
Polonia	15,4	15,2	14,9	15,4	16,7	16,0	15,0	15,6
Portogallo	17,2	16,6	16,3	16,2	18,0	17,3	16,5	15,7
Romania	10,8	10,9	10,7	10,9	12,7	12,5	12,3	11,8
Slovenia	16,3	15,9	15,3	15,1	17,1	15,9	16,0	15,1
Slovacchia	13,9	13,5	13,2	13,3	14,7	14,9	14,5	16,3
Finlandia	19,4	18,8	18,4	18,2	19,5	18,7	17,7	17,9
Svezia	13,1	12,8	12,6	12,3	12,8	11,9	11,3	11,3

Fonte: Eurostat, aprile 2024

D.62 Spesa per prestazioni sociali in denaro amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil - anno 2023



C - Spesa per prestazioni sociali in denaro. Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati

Dalla fine del 1998 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato opera l'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale - I.Ge.Spe.S. tra i cui compiti vi è quello del monitoraggio e della previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro.

Sin dalla sua costituzione, l'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale espleta l'attività di monitoraggio e previsione dell'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle Amministrazioni Pubbliche (AP)²⁹³ attraverso un'architettura di analitici modelli di monitoraggio e di previsione tra loro integrati e a loro volta integrati con i modelli di previsione di medio-lungo periodo finalizzati alla valutazione, sia a livello nazionale sia presso le sedi istituzionali internazionali, dell'impatto sulla finanza pubblica del processo di invecchiamento demografico.

C.1 - Le funzioni implementate

C.1.1 - La funzione di monitoraggio

Lo sviluppo della funzione di monitoraggio è derivato dall'esigenza di soddisfare le seguenti necessità:

- confrontare con continuità in corso d'anno gli andamenti previsti all'interno del Conto delle Amministrazioni Pubbliche dei diversi documenti di finanza pubblica con quelli effettivi desumibili dalla complessiva attività di monitoraggio;
- predisporre, la stima dei risultati relativa all'anno di riferimento, oggetto di specifica fornitura dati all'Istat, nonché l'elaborazione dei dati di consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento. Ciò nell'ambito del protocollo di interscambio di informazioni statistiche con l'Istat, regolata da apposita convenzione tra la RGS e l'Istat;
- fornire le risultanze dell'attività di monitoraggio mensile all'Istat per la predisposizione dei Conti trimestrali delle AP da parte dell'Istat medesimo (sulla base di specifico protocollo);
- disporre di dati analitici (sia finanziari che strutturali) il più aggiornati possibile anche ai fini del supporto all'attività di valutazione prelegislativa.

La necessità di monitorare gli andamenti effettivi rendendoli confrontabili con la previsione inglobata nel Conto delle AP ha richiesto l'implementazione di un sistema integrato di modelli di monitoraggio alimentato da dati analitici (sia finanziari sia strutturali) provenienti dai diversi Enti gestori.

Obiettivo specifico del sistema integrato di modelli di monitoraggio è elaborare in via continuativa informazioni di differente provenienza e anche eterogenee, al fine di ricondurre ad unità l'attività di monitoraggio per la verifica degli andamenti previsti nel Conto delle AP con quelli effettivi, mediante l'analisi delle motivazioni di eventuali scostamenti. A tal fine è stato necessario affiancare all'analisi degli andamenti finanziari la rilevazione e

²⁹³ L'aggregato di spesa in esame ingloba la spesa pensionistica, costituita dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro comprendente rendite infortunistiche, liquidazioni per fine rapporto, indennità di malattia, maternità e infortuni, indennità di disoccupazione, assegni di integrazione salariale, trattamenti di famiglia, altri assegni e sussidi previdenziali, assegni di guerra, prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, altri assegni e sussidi assistenziali.

implementazione di basi statistiche afferenti agli aspetti strutturali dei diversi istituti in esame.

L'output dell'attività di monitoraggio mensile degli andamenti di spesa è finalizzato a confrontare mensilmente gli andamenti desumibili dal monitoraggio con quelli previsti nei documenti di finanza pubblica. Vengono effettuate stime dei tassi di variazione effettivi rispetto all'anno precedente, sia cumulati per il periodo di riferimento sia "annualizzati", tenendo eventualmente conto di specifici e particolari fenomeni riscontrabili esclusivamente mediante un'analisi di dettaglio. Quest'ultima operazione consente di ottenere un parametro confrontabile con il tasso di variazione annuo previsto nell'ambito del Conto delle AP. Le elaborazioni dell'attività di monitoraggio mensile, che implicano anche la stima del livello di spesa a tutto il periodo considerato, sono oggetto di interscambio di informazioni statistiche con l'Istat nell'ambito della predisposizione dei Conti trimestrali delle AP da parte del medesimo Istituto²⁹⁴.

C.1.2 - La funzione di previsione integrata con la funzione di monitoraggio

Parallelamente all'attività di monitoraggio della spesa per prestazioni sociali in denaro, il Dipartimento della RGS si è dotato di un modello normativo-istituzionale integrato per le previsioni di breve periodo degli andamenti delle prestazioni sociali in denaro ai fini della predisposizione del Conto delle AP inglobato nei diversi documenti di finanza pubblica.

L'input di tale modello integrato si riferisce di fatto, per l'anno per il quale vengono ricostruiti i risultati del Conto delle AP, all'output analitico dei dati annuali dell'attività di monitoraggio, al fine di inglobare nelle basi tecniche e negli algoritmi di calcolo i più aggiornati dati.

Le previsioni vengono elaborate sulla base dei parametri normativo-istituzionali, del quadro macroeconomico e delle basi tecniche fornite dai diversi enti gestori. Le previsioni vengono analiticamente elaborate con riferimento alle diverse causali che ne costituiscono le determinanti.

È assicurata la piena integrazione tra i modelli di previsione di breve periodo e quelli di medio-lungo periodo del Dipartimento della RGS in occasione della predisposizione di ogni set di previsione per i documenti di finanza pubblica.

Le singole componenti del modello di previsione sono progettate in modo tale da riprodurre gli aspetti normativo-istituzionali che regolano le diverse funzioni di spesa sociale. A tal fine, viene adottata una base informativa analitica la quale, oltre a consentire una interpretazione dettagliata dei risultati di previsione, garantisce la flessibilità necessaria per simulare gli effetti finanziari di eventuali proposte di modifica normativa. Tali componenti integrate, inoltre, sono in grado di recepire le ipotesi macroeconomiche contenute nei documenti di finanza pubblica.

Pertanto, l'impostazione metodologica adottata consente di:

- elaborare previsioni analitiche in coerenza con la complessità e varietà delle caratteristiche del contesto normativo-istituzionale (che in vari casi presenta periodi di transizione anche a normativa vigente);
- ottimizzare, a fini della previsione, l'impiego delle informazioni desumibili dall'attività di monitoraggio;

²⁹⁴ Tale rapporto è anch'esso regolato nell'ambito della convenzione RGS - ISTAT sopra citata.

- garantire un esplicito e coerente legame tra gli andamenti di previsione della spesa e quello delle variabili strutturali che ne condizionano e spiegano la dinamica;
- realizzare, per il periodo di previsione, un coerente sistema informativo, costituito da variabili statistiche e finanziarie, che possa essere di supporto conoscitivo per successive valutazioni nell'ambito dell'attività prelegislativa. Ciò consente il conseguimento di un adeguato livello di raccordo e coerenza tra le valutazioni degli andamenti tendenziali della spesa a normativa vigente nell'ambito dei documenti di finanza pubblica e le basi tecniche adottate in sede di predisposizione e verifica delle valutazioni degli effetti finanziari ascrivibili a proposte di modifica della normativa.

Per il periodo in esame ciò ha consentito il sostanziale rispetto di quanto previsto, in modo coerente e trasparente, per una quota rilevante della spesa corrente, al netto degli interessi, delle AP, come evidenziato al paragrafo C.2.

C.2 - Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle PA - Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati

Con riferimento all'aggregato del Conto delle AP rappresentato dalla spesa per prestazioni sociali in denaro di seguito, in via sintetica, si pongono a raffronto le previsioni contenute nei diversi documenti di finanza pubblica per un dato anno e i relativi risultati di Contabilità Nazionale per il periodo 1999-2023.


Ciò al fine di assicurare un continuo e trasparente raffronto tra i risultati registrati in Contabilità nazionale e l'attività valutativa svolta.

Ai fini della valutazione della programmazione finanziaria in relazione ai risultati conseguiti il confronto per un dato anno *n* andrebbe effettuato tra le previsioni indicate per l'anno *n* a fine settembre dell'anno *n-1* in RPP dell'anno *n* ovvero nell'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'anno *n-1* (nel caso di modifiche rispetto alla RPP) ovvero (successivamente al 2011) in sede di Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno *n* e/o Nota tecnico-illustrativa alla Legge di Stabilità per l'anno *n* e i Risultati dell'anno *n*, il quale permette il raffronto tra obiettivi programmati nell'ambito della programmazione finanziaria come stabilita con la manovra finanziaria per l'anno *n* e i risultati conseguiti. Sul piano metodologico, invero, il confronto deve considerare le previsioni aggiornate in corso d'anno per effetto di interventi normativi, durante l'esercizio finanziario in esame, che mutano l'assetto normativo-istituzionale come approvato in sede di manovra finanziaria e confluito nell'Aggiornamento del programma di stabilità (prima del 2011) e in Nota tecnico-illustrativa alla Legge di Stabilità (successivamente al 2011)²⁹⁵ ovvero, dal 2017, alla Legge di Bilancio, nonché per aggiornamenti comunque inglobati nell'ambito delle previsioni del Conto delle amministrazioni pubbliche. Dal 2011 (dopo una transizione

²⁹⁵ In tale fattispecie rientra, ad esempio, l'anno 2009 nel corso del quale, a seguito del peggioramento della congiuntura economica rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'Aggiornamento del programma di stabilità 2008, sono stati adottati in corso d'anno (marzo 2009) interventi di potenziamento degli ammortizzatori sociali, e quindi di ampliamento delle relative tutele, per il biennio 2009-2010. Ciò ha comportato una ricomposizione della spesa programmata con incremento della spesa originariamente programmata per prestazioni sociali in denaro e corrispondente decremento di altre componenti di spesa del Conto delle PA, come indicato in RUEF 2009. Anche per gli anni 2011 e 2013 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è stato effettuato, in parte, successivamente alla presentazione rispettivamente della DFP 2011-2013 e della Nota tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2013. Per l'anno 2014 successivamente alla presentazione del DEF 2014 è stata introdotta la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, messa a regime dal 2015 con la L. 190/2014 e per l'anno 2015 è stato adottato il D.L. 65/2015, convertito dalla L. 109/2015, in attuazione dei principi della sentenza C.C. n. 70/2015.

relativa all'esercizio 2010 con l'adozione della Decisione di finanza pubblica), per effetto dell'adeguamento delle procedure di programmazione al c.d. "semestre europeo", il ciclo programmatico è modificato nella sequenza temporale prendendo avvio ad aprile (con il Documento di Economia e Finanza anno n e l'Aggiornamento del Programma di Stabilità anno n riferentesi alla programmazione da n+1) con relativo aggiornamento a settembre con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n²⁹⁶ e, successivamente, con l'aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio e della Nota tecnico-illustrativa a seguito della presentazione del disegno di Legge di Stabilità n+1 (dal 2017, disegno di Legge di Bilancio)²⁹⁷.

Spesa per prestazioni sociali in denaro Conto AP - Confronto tra Programmazione finanziaria e Risultati



²⁹⁶ La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n in termini di tempistica dei documenti di finanza pubblica ha sostituito di fatto la Nota di aggiornamento del DPEF e la RPP (I sezione).

²⁹⁷ La Nota tecnico-illustrativa a seguito della presentazione del disegno di Legge di Stabilità n+1 ha sostituito di fatto la RPP (II Sezione). Dal 2017 la Nota tecnico-illustrativa è allegata al disegno di Legge di Bilancio, che a partire dalla programmazione finanziaria per il triennio 2017-2019, ingloba i caratteri sostanziali in precedenza contenuti nella Legge di Bilancio. Il Documento Programmatico di Bilancio viene presentato alla Commissione europea a ottobre e recepisce, nel quadro programmatico, gli effetti derivanti dalla manovra di finanza pubblica.

Nella tabella seguente, sono altresì analiticamente presentati in dettaglio i diversi aggiornamenti delle previsioni per l'anno n contenuti nei documenti di finanza pubblica e i risultati di Contabilità Nazionale, rilevando effettivamente ai fini del confronto tra previsioni e risultati, il confronto tra le ultime previsioni effettuate per un dato anno e i risultati medesimi in quanto gli aggiornamenti successivi sono in ogni caso inglobati negli aggiornamenti successivi del Conto delle AP contenuto nei documenti di finanza pubblica e, pertanto, nel relativo saldo. In sintesi, da quanto sopra esposto risulta evidente come per l'intero periodo in esame per una quota rilevante della spesa corrente al netto degli interessi delle AP sia stato conseguito sostanzialmente il rispetto del contenimento della spesa nell'ambito di quanto programmato in modo coerente e trasparente²⁹⁸.

È stata pertanto assicurata l'attività di garanzia di una corretta programmazione finanziaria.

²⁹⁸ Nel periodo riscontrabile si è registrata in media tra il relativo valore programmato e la stima dei risultati una differenza contenuta (e comunque con la stima dei risultati contenuta nell'ambito di quanto programmato), valutabile, nel complessivo periodo in esame, in media attorno al -0,4 per cento, tenuto conto degli aggiornamenti successivi della predetta stima dei risultati (i quali registrano una sostanziale stabilità rispetto alla prima stima dei risultati, con una minima differenza, in media nel periodo in esame, pari a circa -0,1 per cento).

Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP - Un confronto tra previsioni e risultati (valori in mld di euro)

Previsioni Conto AP			Risultati di Contabilità nazionale
Anno 1999	Trimestrale cassa 1999 Dpef 2000-2003 RPP 2000	190,5 190,5 190,5	190,4
Anno 2000	RPP 2000 Trimestrale cassa 2000 Dpef 2001-2004 RPP 2001	197,7 197,8 198,2 198,2	195,7
Anno 2001	RPP 2001 Trimestrale cassa 2001 Dpef 2002-2006 RPP 2002	206,0 203,5 203,6 203,7	203,1
Anno 2002	RPP 2002 Trimestrale cassa 2002 Dpef 2003-2006 RPP 2003	216,3 215,3 215,3 215,3	214,3
Anno 2003	RPP 2003 Trimestrale cassa 2003 Dpef 2004-2007 RPP 2004	224,5 225,2 225,2 225,2	224,4
Anno 2004	RPP 2004 Trimestrale cassa 2004 Dpef 2005-2008 RPP 2005	234,6 234,6 234,6 234,6	234,6
Anno 2005	RPP 2005 Trimestrale cassa 2005 Dpef 2006-2009 RPP 2006	242,2 242,2 242,2 242,2	242,2
Anno 2006	RPP 2006 Trimestrale cassa 2006 Dpef 2007-2011 RPP 2007	252,9 253,3 253,3 253,3	252,1
Anno 2007	RPP 2007 RUEF 2007 Dpef 2008-2011 ⁽¹⁾ RPP 2008 ⁽²⁾	264,9 264,2 265,1 265,2	264,4
Anno 2008	RPP 2008 RUEF 2008 Dpef 2009-2013 RPP 2009 Agg Prog Stabilità (2008)	278,3 278,3 278,3 278,3 278,3	277,3
Anno 2009	Agg Prog Stabilità (2008) RUEF 2009 ⁽³⁾ Dpef 2010-2013 RPP 2010 Agg Prog Stabilità (2009)	290,7 291,3 291,3 291,3 291,3	291,6
Anno 2010	Agg Prog Stabilità (2009) RUEF 2010 DFP 2011-2013 ⁽⁴⁾	297,9 298,0 298,1	298,7
Anno 2011	DFP 2011-2013 DEF 2011 e Aqq Proq Stabilità (2011) ⁽⁵⁾ Nota Aggiornamento DEF 2011 ⁽⁶⁾ Relazione al Parlamento 2011	305,6 306,2 306,3 306,3	304,5
Anno 2012	Relazione al Parlamento 2011 DEF 2012 e Aqq Proq Stabilità (2012) ⁽⁷⁾ Nota Aggiornamento DEF 2012 Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2013	313,9 311,7 311,7 311,7	311,7
Anno 2013	Nota Aggiornamento DEF 2012 Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2013 DEF 2013 e Agg Prog Stabilità (2013) Nota Aggiornamento DEF 2013 ⁽⁸⁾ Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2014	319,7 319,9 319,9 320,5 320,5	320,0

(1) Comprende i maggiori oneri previsti in 900 mln di euro, per l'anno 2007, relativi all'incremento delle "pensioni basse" deliberato con DL 81/2007 (deliberato congiuntamente a DPEF 2008-2011), convertito con legge n. 127/2007.

(2) Comprende l'onere di circa 170 mln di euro per l'aumento di benefici di carattere assistenziale introdotti con decreto-legge n. 159/2007, facente parte della complessiva manovra 2008 (28 settembre 2007).

(3) Comprende gli effetti in termini di prestazioni della destinazione di risorse FAS per ulteriore potenziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, in coerenza con l'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009. Ciò ha comportato una ricomposizione della spesa programmata con incremento della spesa originariamente programmata per prestazioni sociali in denaro e corrispondente decremento di altre componenti di spesa del Conto delle PA, come indicato in RUEF 2009.

(4) Con effetti DL 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

(5) Comprende gli effetti del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga come previsto dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), non inclusi in DFP 2011-2013 in quanto tale rifinanziamento è stato deliberato successivamente nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della predetta legge, e degli interventi previsti dal decreto-legge n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011.

(6) Comprende gli effetti del DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

(7) Rispetto a Relazione al Parlamento, inglobante anche gli effetti di contenimento di cui al DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

(8) Comprende gli effetti degli interventi previsti dal DL n. 54/2013, convertito dalla legge n. 85/2013, dal DL n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013, dal DL n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, e dal DL n. 102/2013 afferenti, con particolare riferimento al DL n. 54/2013 e al DL n. 102/2013, al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga.

Continua

Continua

Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP - Un confronto tra previsioni e risultati (valori in mld di euro)

Previsioni Conto AP		Risultati di Contabilità nazionale	
Anno 2014	Nota Aggiornamento DEF 2013	330,1	327,0
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2014	330,1	
	DEF 2014 e Agg Prog Stabilità (2014)	328,3	
	Nota Aggiornamento DEF 2014 ⁽⁹⁾	332,1	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2015	332,1	
Anno 2015	Nota Aggiornamento DEF 2014	334,2	332,9
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2015 ⁽⁹⁾	342,9	
	DEF 2015 e Agg Prog Stabilità (2015) ⁽⁹⁾	338,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2015 ⁽¹⁰⁾	335,5	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2016	335,5	
Anno 2016	Nota Aggiornamento DEF 2015 ⁽¹⁰⁾	341,4	336,4
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2016	342,8	
	DEF 2016 e Agg Prog Stabilità (2016)	340,0	
	Nota Aggiornamento DEF 2016	339,5	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2017	339,5	
Anno 2017	Nota Aggiornamento DEF 2016	344,7	341,4
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2017	346,8	
	DEF 2017 e Agg Prog Stabilità (2017)	344,9	
	Nota Aggiornamento DEF 2017	343,9	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2018	343,9	
Anno 2018	Nota Aggiornamento DEF 2017	352,7	348,5
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2018	353,6	
	DEF 2018 e Agg Prog Stabilità (2018)	350,8	
	Nota Aggiornamento DEF 2018	349,8	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2019	349,8	
Anno 2019	Nota Aggiornamento DEF 2018	357,8	361,2
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2019 ⁽¹¹⁾	365,2	
	DEF 2019 e Agg Prog Stabilità (2019) ⁽¹²⁾	364,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2019	362,5	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2020	362,5	
Anno 2020	Nota Aggiornamento DEF 2019	374,5	399,2
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2020	375,2	
	DEF 2020 e Agg Prog Stabilità (2020)	386,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2020 ⁽¹³⁾	410,5	
	DPB 2021 ⁽¹³⁾	407,5	
Anno 2021	DPB 2021 + DL 137/2020 conv L. 176/2020 ⁽¹³⁾	406,3	397,9
	Nota Aggiornamento DEF 2020	389,9	
	NTI legge bilancio 2021 e DPB 2021 ⁽¹⁴⁾	398,0	
	DEF 2021 e Agg Prog Stabilità (2021) ⁽¹⁵⁾	402,4	
	Nota Aggiornamento DEF 2021 ⁽¹⁶⁾	404,0	
Anno 2022	NTI legge bilancio 2022 + DL 209/2021 ⁽¹⁷⁾	403,5	406,9
	Nota Aggiornamento DEF 2021	403,8	
	NTI legge bilancio 2022 e DPB 2022 ⁽¹⁸⁾	403,6	
	DEF 2022 e Agg Prog Stabilità (2022) tendenziale	401,6	
	DEF 2022 e Agg Prog Stabilità (2022) programmatico ⁽¹⁹⁾	408,4	
Anno 2023	Nota Aggiornamento DEF 2022	409,2	424,5
	NTI legge bilancio 2023 e DPB 2023 ⁽²¹⁾	408,2	
	Nota Aggiornamento DEF 2022	428,3	
	NTI legge bilancio 2023 e DPB 2023 ⁽²²⁾	425,3	
	DEF 2023 e Agg Prog Stabilità (2023)	424,7	
Anno 2024	Nota Aggiornamento DEF 2023	424,0	424,5
	NTI legge bilancio 2024 e DPB 2024 ⁽²³⁾	425,1	

(9) Comprende gli effetti derivanti dall'introduzione della prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, messa a regime dal 2015 dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

(10) Comprende anche gli effetti del DL n. 65/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 109/2015, secondo le regole di registrazione previste dalla Contabilità Nazionale (SEC 2010).

(11) Comprende gli effetti derivanti dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ivi inclusi gli oneri connessi alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli interventi successivamente deliberati con DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

(12) Comprende gli effetti derivanti dagli interventi deliberati con DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

(13) Le previsioni per l'anno 2020 hanno registrato in corso d'anno aggiornamenti diretti, dapprima a recepire (DEF 2020 e NADEF 2020) gli stanziamenti connessi agli interventi via via adottati per contrastare gli effetti sul piano economico derivanti dall'emergenza epidemiologica, contenuti nei relativi provvedimenti, e, successivamente, nell'ultimo trimestre dell'anno, a aggiornare la previsione sulla base delle prime risultanze di monitoraggio progressivamente disponibili, ancorché parziali. La previsione NADEF 2020 è stata quindi oggetto di successive revisioni. In particolare, il livello di spesa previsto è stato ridotto di 3.000 mln di euro in sede di DPB 2021, scenario tendenziale. Successivamente, nella parte finale dell'anno, nella predisposizione degli interventi di ristori per specifici settori economici, di cui al DL n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 sono state apportate ulteriori revisioni al ribasso degli stanziamenti per la spesa per prestazioni sociali in denaro derivandone una riduzione complessiva della previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro contenuta in NADEF 2020 di oltre 4.200 mln di euro, che ha contribuito alla compensazione degli oneri conseguenti ai citati ristori per specifici settori economici, e la relativa conseguente rideterminazione della stessa in 406.267 mln di euro.

(14) Come indicato in Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2021-2023 (nota 19) e illustrato in sede di DEF 2021 la riprogrammazione finanziaria effettuata in DPB 2021, senza effetto sui saldi complessivi, ha previsto una riduzione della spesa per prestazioni sociali in denaro di 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e un corrispondente incremento per l'anno 2021 da utilizzare per il riconoscimento di prestazioni per ammortizzatori sociali (successivamente deliberato in sede di legge di bilancio 2021-2023).

(15) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 41/2021 (c.d. DL sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

(16) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 73/2021 (c.d. DL sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

(17) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e, da ultimo, del DL n. 209/2021 rifuso nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022-2024) i cui effetti non sono contenuti in Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2022-2024 e che ha previsto, sulla base dell'attività di monitoraggio relativa a interventi comunque adottati in corso d'anno, la riduzione di circa 940 mln di euro della spesa per prestazioni sociali in denaro per finanziare altri programmi di spesa.

(18) Comprende, per la verifica di congruità della programmazione finanziaria dell'aggregato di spesa in esame, anche gli effetti complessivi derivanti dal decreto legislativo n. 230/2021 in materia di assegno unico e universale (in particolare l'importo di 3,7 mld di euro per l'anno 2022 finanziato mediante soppressione delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età utilizzare a parziale copertura dell'assegno unico e universale, cfr. nota 14 in NTI legge bilancio 2022).

(19) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

(20) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 e dal DL n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022.

(21) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.6/2023, e dal DL n. 179/2022, rifuso nella legge di conversione del DL n. 176/2022. Con tali provvedimenti sono state stabilite riduzioni di spesa conseguenti alle risultanze derivanti dalla progressiva attività di monitoraggio con riduzione per circa 1.050 mln di euro della spesa per prestazioni sociali in denaro per finanziare altri programmi di spesa.

(22) Comprende gli effetti derivanti dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), tra cui, dimensionalmente, rileva in particolare la misura di deindicizzazione per il biennio 2023-2024 delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS.

(23) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Con tale provvedimento è stato stabilito l'anticipo al 2023 del conguaglio per la rivalutazione delle pensioni per 0,8 punti percentuali e, a parziale compensazione dei relativi maggiori oneri, riduzioni di spesa per prestazioni sociali in denaro per circa 960 mln di euro conseguenti alle risultanze derivanti dalla progressiva attività di monitoraggio.

C.3 - Gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 1999-2023 di Contabilità Nazionale – Amministrazioni pubbliche

Sulla base dei risultati di Contabilità nazionale per il periodo 1999-2023 gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro²⁹⁹ sono rappresentati nella seguente tabella. In via di sintesi, circa gli andamenti registrati si evidenzia quanto segue.

Considerando il complessivo periodo 1999-2023 l'andamento della spesa per prestazioni sociali in denaro e il relativo rapporto al PIL risultano i seguenti:

Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche Anni 1999-2023 - Risultati di Contabilità Nazionale

Anni	Spesa per prestazioni sociali in denaro			di cui	Spesa pensionistica			Spesa per altre prestazioni sociali in denaro			PIL	
	in mln di euro	Variazione in %	in % PIL		in mln di euro	Variazione in %	in % PIL	in mln di euro	Variazione in %	in % PIL	in mln di euro	Variazione in %
1999	190.422		16,2%		156.244		13,3%	34.178		2,9%	1.175.150	
2000	195.722	2,8%	15,8%		160.600	2,8%	12,9%	35.122	2,8%	2,8%	1.241.513	5,6%
2001	203.107	3,8%	15,6%		168.366	4,8%	12,9%	34.741	-1,1%	2,7%	1.304.137	5,0%
2002	214.277	5,5%	15,9%		177.148	5,2%	13,1%	37.129	6,9%	2,7%	1.350.259	3,5%
2003	224.362	4,7%	16,1%		184.429	4,1%	13,2%	39.933	7,6%	2,9%	1.394.693	3,3%
2004	234.594	4,6%	16,2%		192.303	4,3%	13,2%	42.291	5,9%	2,9%	1.452.319	4,1%
2005	242.245	3,3%	16,2%		199.356	3,7%	13,3%	42.889	1,4%	2,9%	1.493.635	2,8%
2006	252.101	4,1%	16,2%		206.120	3,4%	13,3%	45.981	7,2%	3,0%	1.552.687	4,0%
2007	264.405	4,9%	16,4%		214.114	3,9%	13,3%	50.291	9,4%	3,1%	1.614.840	4,0%
2008	277.270	4,9%	16,9%		222.782	4,0%	13,6%	54.488	8,3%	3,3%	1.637.699	1,4%
2009	291.627	5,2%	18,5%		231.333	3,8%	14,7%	60.294	10,7%	3,8%	1.577.256	-3,7%
2010	298.695	2,4%	18,5%		237.450	2,6%	14,7%	61.245	1,6%	3,8%	1.611.279	2,2%
2011	304.478	1,9%	18,5%		243.645	2,6%	14,8%	60.833	-0,7%	3,7%	1.648.756	2,3%
2012	311.744	2,4%	19,2%		249.127	2,2%	15,3%	62.617	2,9%	3,9%	1.624.359	-1,5%
2013	319.970	2,6%	19,8%		254.720	2,2%	15,8%	65.250	4,2%	4,0%	1.612.751	-0,7%
2014	327.001	2,2%	20,1%		256.665	0,8%	15,8%	70.336	7,8%	4,3%	1.627.406	0,9%
2015	332.914	1,8%	20,1%		258.884	0,9%	15,6%	74.030	5,3%	4,5%	1.655.355	1,7%
2016	336.370	1,0%	19,8%		260.806	0,7%	15,4%	75.564	2,1%	4,5%	1.695.787	2,4%
2017	341.404	1,5%	19,7%		263.535	1,0%	15,2%	77.869	3,1%	4,5%	1.736.593	2,4%
2018	348.474	2,1%	19,7%		268.533	1,9%	15,2%	79.941	2,7%	4,5%	1.771.391	2,0%
2019	361.203	3,7%	20,1%		274.855	2,4%	15,3%	86.348	8,0%	4,8%	1.796.649	1,4%
2020	399.175	10,5%	24,0%		281.444	2,4%	16,9%	117.731	36,3%	7,1%	1.661.240	-7,5%
2021	397.876	-0,3%	21,8%		286.268	1,7%	15,7%	111.608	-5,2%	6,1%	1.821.935	9,7%
2022	406.898	2,3%	20,7%		297.190	3,8%	15,1%	109.708	-1,7%	5,6%	1.962.846	7,7%
2023	424.491	4,3%	20,4%		319.075	7,4%	15,3%	105.416	-3,9%	5,1%	2.085.376	6,2%

Nell'intero periodo 1999-2023 la spesa per prestazioni sociali in denaro ha evidenziato un andamento coerente con quanto programmato nei documenti di finanza pubblica e contenuto in tali ambiti (come rappresentato nei vari documenti di finanza pubblica). In rapporto al PIL la medesima spesa è passata dal 16,2 per cento del 1999 al 20,4 per cento del 2023 (+4,5 punti percentuali di PIL) per effetto un tasso di variazione medio annuo del 3,4 per cento superiore al tasso di crescita nominale del PIL (2,4 per cento). Tale crescita dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL è stata sostanzialmente conseguita nel periodo 2008-2014 e nel periodo 2019-2023. Più nel dettaglio:

- nel periodo 2000-2007, la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 1999, del 4,2 per cento in linea con il tasso di crescita nominale del PIL (4,1 per cento), passando da un'incidenza sul PIL del 16,2 per cento del 1999 al 16,4 per cento del 2007;

²⁹⁹ L'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro comprende la spesa pensionistica e la spesa relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. L'aggregato **spesa pensionistica** è costituito dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali. L'aggregato **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** comprende le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e gli altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale.



- nel complessivo periodo 2008-2023 il tasso medio annuo di crescita della spesa per prestazioni sociali in denaro, pari a 3,0 per cento, è risultato circa il doppio del tasso medio annuo di crescita del PIL nominale che è risultato pari a 1,6 per cento (e in termini reali dello 0,0 per cento); tuttavia le ragioni dell'incremento di incidenza della spesa in rapporto al PIL risultano diversificate analizzando distintamente i periodi 2008-2018 e 2019-2023;
- nel periodo 2008-2018 la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 2007, del 2,5 per cento, inferiore di 1,7 punti percentuali al tasso di variazione medio annuo del periodo precedente, a fronte di un tasso di crescita nominale significativamente contenuto del PIL (0,8 per cento), passando da un'incidenza sul PIL del 16,4 per cento del 2007 al 19,7 per cento del 2018. Tale incremento di incidenza della spesa in rapporto al PIL (3,3 punti percentuali) si è registrato sostanzialmente per circa il 60 per cento nel biennio 2008-2009 (2,1 punti percentuali) e per la restante parte (circa 1,6 punti percentuali) nel triennio 2012-2014 per effetto della decrescita in termini reali del PIL e pari rispettivamente a -1,0 per cento nel 2008, a -5,3 per cento nel 2009 a -3,0 per cento nel 2012 e a -1,8 per cento nel 2013 (che ha comportato anche una riduzione del PIL in termini nominali per gli anni 2009, 2012 e 2013). Nel triennio 2015-2017 si è registrata una parziale riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL (per circa 4 decimi di punto rispetto al 2014);
- nel periodo 2019-2023 l'adozione di interventi espansivi della spesa a carattere anche pluriennale e strutturale ha prodotto un ulteriore incremento dell'incidenza della stessa in rapporto al PIL di 0,7 punti percentuali passando dal 19,7 per cento del 2018 al 20,4 per cento del 2023 per effetto di un tasso di crescita medio annuo della spesa pari a 4,0 per cento e del PIL del 3,3 per cento in termini nominali (il PIL in termini reali nel medesimo periodo ha presentato una crescita media annua dello 0,8 per cento a fronte del -0,4 per cento del periodo 2008-2018).

Per un'analisi di sintesi delle dinamiche registrate con riferimento alla spesa per prestazioni sociali in denaro, si evidenzia quanto segue. A fronte di un rallentamento della dinamica dell'aggregato di spesa in esame nel periodo 2010/2018, fa seguito un significativo incremento della dinamica medesima per l'anno 2019, ascrivibile interamente agli interventi previsti dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019³⁰⁰ (i cui effetti di onerosità sono sostanzialmente raddoppiati nell'anno 2020), ed un incremento notevole per l'anno 2020 condizionato anche dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. La parziale riduzione nominale della spesa per l'anno 2021 è da ascrivere esclusivamente alla riduzione della dimensione degli interventi per contrastare i predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica e non a un contenimento della dinamica strutturale della spesa che, viceversa, si è mantenuta, come di seguito illustrato, di significativa entità a causa degli interventi normativi adottati, come già registrato per l'anno 2020. Per gli anni 2022 e 2023 si è registrato un incremento di spesa, parimenti sostenuto dagli incrementi di spesa strutturali, cui si sono aggiunti dall'anno 2023, sempre con effetto strutturale, gli oneri derivanti dall'elevata indicizzazione delle prestazioni per effetto del significativo incremento del tasso di inflazione registrato nel 2022.

³⁰⁰ In assenza di tali interventi, quindi considerando la normativa previgente il D.L. 4/2019, il tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2019 sarebbe risultato sostanzialmente in linea al tasso di variazione della spesa del 2018 e al tasso di variazione medio annuo del periodo 2010/2018.



Tale andamento della dinamica di spesa, peraltro programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta quindi differenziato tra periodi. Infatti, il rallentamento della dinamica della spesa nel periodo 2010-2018 risulta evidente confrontando tale periodo (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,0 per cento, prendendo a base l'anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,4 per cento, prendendo a base l'anno 1999) e a maggior ragione con il quadriennio precedente 2006/2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7 per cento, prendendo a base l'anno 2005). In considerazione della dimensione dell'aggregato in esame, tale contenimento della dinamica nel periodo 2010-2018 ha contribuito in modo significativo al contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica mediante il conseguimento di una progressiva riduzione dell'indebitamento netto. Va in ogni caso rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro del quadriennio 2015/2018, con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in esame di 1,6 per cento, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016.

Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2009 e 2010-2018)**Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2005, 2006-2009, 2010-2014 e 2015-2018)**

Come sopra rappresentato, il contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato una significativa inversione di tendenza nell'anno 2019, ove il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto alla

media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli interventi normativi adottati a inizio 2019, pur avendo gli stessi inciso solo per parte dell'esercizio 2019, manifestando la onerosità di regime su base annua a partire dal 2020. Pertanto, da tali interventi normativi sono conseguiti significativi elementi di incremento di dinamica e di livello della spesa anche dal 2020, quando i medesimi hanno manifestato i relativi effetti su base annua, con conseguente maggiore rigidità della spesa, la quale, stante la dimensione dell'aggregato in esame, si ripercuote anche sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche.

Per l'anno 2020 rilevano altresì, in particolare, gli oneri conseguenti agli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2021 la stima degli oneri connessi agli interventi di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica risulta, per l'aggregato di spesa in esame, in significativa riduzione rispetto alla dimensione registrata per l'anno 2020³⁰¹.

Per l'anno 2022, a fronte del venir meno degli oneri 2021 relativi agli interventi di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica, si sono registrati, anche, se di importo parzialmente inferiore, gli oneri relativi agli interventi per contrastare gli effetti sul piano economico degli aumenti dei prezzi per effetto della crisi energetica tramite le indennità una tantum per lavoratori e pensionati³⁰² e l'aumento transitorio delle pensioni per il periodo ottobre-dicembre 2022³⁰³. Sul piano strutturale nel 2022 (e anni successivi) rilevano i significativi incrementi di spesa per l'entrata in vigore della prestazione c.d. assegno unico e universale³⁰⁴ che manifesta i relativi effetti per sole dieci mensilità nel 2022 (essendo entrato in vigore dal 1° marzo 2022) e su base annua dal 2023.

Per l'anno 2023, a fronte del venir meno degli oneri relativi alle prestazioni una tantum per lavoratori e pensionati introdotte per l'anno 2022 per contrastare gli effetti sul piano economico degli aumenti dei prezzi per effetto della crisi energetica, si registrano aumenti di spesa a carattere strutturale ampiamente più che compensativi³⁰⁵ connessi, in particolare, all'elevata indicizzazione ai prezzi delle prestazioni e, come sopra evidenziato, all'entrata a regime su base annua del c.d. assegno unico e universale.

³⁰¹ Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 25,9 mld per l'anno 2020 e in circa 12,1 mld per l'anno 2021. Una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali. Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 e 2021 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dei medesimi esercizi finanziari.


³⁰² Il riconoscimento di indennità una tantum (sia di importo di 200 euro sia di importo di 150 euro) per lavoratori e pensionati (con redditi e pensioni rispettivamente inferiori a 35.000 euro e a 20.000 euro) ha comportato un onere pari a circa 9,1 mld per l'anno 2022.

³⁰³ L'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua ha comportato un onere di circa 1,2 mld per l'anno 2022.

³⁰⁴ D.Lgs. 230/2021

³⁰⁵ La spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata crescere del 4,3 per cento rispetto all'anno 2022.

Tassi di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro dal 2019



Di seguito si rappresenta un raffronto tra il periodo 2010-2018 e il periodo successivo (2019-2023), dal quale è evidente il rilevante incremento di dinamica della spesa, risultando il tasso di variazione della spesa raddoppiato nel periodo 2019-2023 rispetto al periodo 2010-2018. Tale incremento della dinamica della spesa nel quinquennio 2019-2023 è da ascrivere, come già evidenziato, agli effetti conseguenti da interventi normativi a carattere non temporaneo adottati³⁰⁶ e per il 2023 anche all'elevata indicizzazione³⁰⁷ delle prestazioni i cui effetti si aggiungono agli oneri strutturali e pluriennali derivanti dai predetti interventi normativi. Un elevato livello della dinamica della spesa risulterebbe estendendo il periodo di osservazione all'anno 2024, anche per il proseguire di un'elevata indicizzazione ai prezzi, la quale, in ogni caso, comporta un incremento del tasso di variazione nominale della spesa rispetto al predetto periodo 2010-2018. Anche al netto dell'indicizzazione ai prezzi il tasso


³⁰⁶ Nel 2020 gli oneri ascrivibili alle sole misure introdotte con D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, ammontano a circa 14,0 mld su base annua, a fronte di circa 6,7 mld per l'anno 2019. Nel 2021 tali oneri sono saliti a circa 16,5 mld su base annua, nel 2022 sono risultati pari a 16,1 mld e nel 2023 sono stimabili in circa 13,4 mld (in termini cumulati nel quinquennio 2019-2023 i complessivi effetti derivanti dal D.L. 4/2019 risultano pari a circa 66,7 mld con un corrispondente aumento di debito pubblico, trattandosi di interventi adottati senza compensazione sui saldi di finanza pubblica). Considerando nel 2022 e nel 2023 l'operare delle ulteriori misure adottate e in particolare connesse all'assegno unico (ivi incluse le parziali economie di spesa per prestazioni sociali in denaro derivanti dalla razionalizzazione degli interventi in materia di sostegno alla famiglia), in sostanza tali interventi normativi a carattere non temporaneo hanno comportato su base annua una maggiore spesa per prestazioni sociali (e di spesa corrente) per circa 25,6 mld su base annua nel 2022 e per circa 25,7 mld nel 2023, pari in media a circa 1,3 punti percentuali di PIL annui nel biennio 2022-2023. In termini cumulati, nel quinquennio 2019-2023, i complessivi predetti interventi normativi con effetti pluriennali/strutturali hanno comportato una complessiva spesa di circa 90,5 mld.

³⁰⁷ L'intervento di deindicizzazione delle pensioni complessivamente pari o superiori a 4 volte il TM per il biennio 2023-2024 stabilito dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), e in parte modificato, per l'anno 2024, dalla L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), parzialmente contiene gli effetti di rilevante onerosità dell'indicizzazione per effetto della significativa dimensione del tasso di inflazione per il biennio 2022-2023.

di incremento medio annuo della spesa nel periodo 2019-2023³⁰⁸ risulta più che raddoppiato rispetto al periodo 2010-2018 (limitando l'osservazione al periodo 2019-2022, al netto degli interventi emergenziali, il tasso di incremento al netto dell'indicizzazione è triplicato rispetto al periodo 2010-2018) e ciò è da ascrivere sostanzialmente agli interventi normativi adottati a carattere non temporaneo.


Pertanto, nonostante con la L. 197/2022, e in particolare con le misure di deindicizzazione parziale dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024, siano stati introdotti elementi di contenimento della dinamica e del livello della spesa, la medesima spesa permane a livelli elevati sia per la significativa misura dell'indicizzazione da riconoscere ai trattamenti derivante dall'ampio incremento del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023 sia, in particolare, per i costi a carattere pluriennale e strutturale conseguenti dai provvedimenti normativi di natura non temporanea adottati nel periodo 2019-2022 (e, con specifico riferimento, nel periodo 2019-2021), i quali, peraltro, non hanno trovato, in sede di adozione, una sostanziale compensazione sui saldi di finanza pubblica, derivando il relativo finanziamento in larga parte da scostamenti di bilancio rispetto agli andamenti tendenziali a legislazione vigente.

Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2022, 2019-2023)



³⁰⁸ La riduzione del tasso di variazione della spesa al netto dell'indicizzazione considerando il periodo 2019-2023, che rimane comunque più del doppio del periodo 2010-2018, rispetto al periodo 2019-2022, quindi inglobando anche l'anno 2023, deriva dalla circostanza che a fronte dell'elevato tasso di indicizzazione per l'anno 2023 (8,1 per cento) lo stesso è di fatto applicato in misura ridotta con riferimento alle prestazioni pensionistiche per l'operare della parziale deindicizzazione di cui alla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2022, 2019-2023) al netto dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni



Sull'ampio divario di dinamica strutturale della spesa per prestazioni sociali in denaro tra il periodo 2019-2023 e il periodo 2010-2018 incidono, dunque, significativamente gli oneri da ascrivere agli interventi normativi adottati a carattere non temporaneo³⁰⁹. Nel periodo 2019-2023 si sono registrati maggiori oneri per la spesa per prestazioni sociali in denaro da ascrivere agli interventi normativi adottati dal 2019 sia a carattere temporaneo (per affrontare le conseguenze economiche derivanti dalle emergenze epidemiologica ed energetica), con effetti finanziari esauriti sostanzialmente nel triennio 2020-2022, sia a carattere non temporaneo, con effetti sul complessivo periodo 2019-2023 e successivamente. Considerando in via complessiva tali oneri nel periodo 2019-2023, da ascrivere sostanzialmente agli interventi normativi adottati nel periodo 2019-2022, l'impatto è significativamente superiore per gli interventi a carattere non temporaneo (circa il 65 per cento) rispetto a quelli a carattere temporaneo (circa il 35 per cento)³¹⁰.

A tal riguardo si rammentano le Raccomandazioni e le Linee guida in materia di finanza pubblica della Commissione UE che hanno previsto, per gli anni interessati dalla sospensione delle regole fiscali, la eventuale adozione di interventi in deficit (ovvero eccezionalmente in deroga al percorso di aggiustamento fiscale) solo per misure temporanee, mirate e connesse alle emergenze in atto nel periodo di sospensione delle regole fiscali. Parimenti si evidenzia che, in media annua, circa il 40 per cento degli oneri

³⁰⁹ I relativi effetti ammontano in termini cumulati al 2023 in circa 90,5 mld per il complessivo periodo 2019-2023 e in circa 25,7 mld su base annua nel 2023. Neutralizzando gli effetti derivanti da tali interventi a carattere non temporaneo il tasso di variazione medio annuo nominale della spesa per prestazioni sociali in denaro passerebbe nel periodo 2019-2023, prendendo a base l'anno 2018, da 4,0 per cento a 2,7 per cento e, al netto dell'indicizzazione, da 1,7 per cento a 0,4 per cento (nel periodo 2010-2018 i medesimi tassi di variazione medi annui sono risultati rispettivamente 2,0 per cento e 0,8 per cento).


³¹⁰ Si può stimare un ammontare di oneri per il complessivo periodo 2019-2023 per interventi temporanei e non temporanei per circa 138,7 mld, di cui circa 48,2 mld per interventi temporanei (2020-2022) e circa 90,5 mld per interventi non temporanei (2019-2023).

derivanti da tali modifiche normative a carattere non temporaneo sono da attribuire alle misure di regressione sul versante pensionistico (tale percentuale si attesta a circa il 50 per cento se si considerano solo gli oneri derivanti dal D.L. 4/2019 e successive proroghe)³¹¹. Si ricorda che la Raccomandazione della Commissione UE del semestre 2019 prevede l'adozione di misure di segno opposto sul versante pensionistico (dirette a ridurre la spesa pensionistica) per creare effetti positivi sui saldi di bilancio, eventualmente anche da destinare ad altre funzioni di protezione sociale, ed incrementare il potenziale di crescita mediante l'incremento dell'età media di ritiro dal mercato del lavoro.

Nel periodo in esame sono stati adottati provvedimenti normativi in deficit che hanno incrementato strutturalmente e significativamente la spesa per prestazioni sociali in denaro mediante ampliamento delle tutele per determinate finalità (in particolare, per l'introduzione di misure per il contrasto della povertà e per il potenziamento di quelle a tutela della famiglia).


Stima spesa annua per prestazioni sociali in denaro derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019

(valori in mld di euro)



³¹¹ Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno comportato in cinque anni di applicazione, di cui il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 32,3 mld di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno determinato la riduzione dei livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale. Nel periodo 2019-2023 l'onere derivante dalle misure di regressione sul versante pensionistico (circa 32,3 mld) è di dimensione analoga all'onere conseguente dall'introduzione di RdC, pari a circa 34,4 mld.

Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019
(valori in mld di euro)



Infine, come già evidenziato, dal 2023 la ulteriore criticità deriva dalla circostanza che agli effetti pluriennali derivanti da tali interventi normativi a carattere non temporaneo si aggiunge, in via strutturale, la spesa connessa all'elevata indicizzazione delle prestazioni per il biennio 2023-2024, a seguito dei livelli del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023, sommando una conseguente rigidità di spesa agli effetti dei sopra indicati interventi normativi, nonostante gli interventi di parziale deindicizzazione adottati per il medesimo biennio con le leggi di bilancio 2023-2024 finalizzati a contenere, parzialmente, tale maggiore spesa.

Per quanto sopra illustrato, si è registrato nel 2023 un incremento dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL pari a circa 0,7 punti percentuali rispetto al livello registrato nel 2018³¹², a fronte della parziale progressiva riduzione dell'incidenza dell'aggregato di spesa in esame in rapporto al PIL avviata nel 2016-2018, dopo il periodo di significativo incremento (2009-2014) per effetto della crisi economico-finanziaria.

In relazione ad una disamina complessiva degli andamenti della dinamica della spesa in esame considerando l'intero periodo 2000-2023, prendendo a base l'anno 1999, si rappresenta quanto segue.

³¹² In particolare, si segnalano le misure dirette ad anticipare il pensionamento rispetto ai requisiti ordinari, le misure di contrasto alla povertà e le misure di sostegno alla famiglia. Per il complessivo periodo 2019-2023 le innovazioni normative a carattere non temporaneo hanno comportato una maggiore incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL in media nel periodo di circa 1 punto di PIL annuo, con profilo crescente, atteso che negli anni 2022-2023 l'incidenza è risultata di circa 1,3/1,2 punti percentuali di PIL annui (inferiore negli anni 2019-2020 per il progressivo stratificarsi degli effetti di tali provvedimenti).

Nel periodo in esame (2000-2023 prendendo a base l'anno 1999) la **spesa per prestazioni sociali in denaro** è cresciuta al tasso medio annuo del 3,4 per cento circa, per effetto di un tasso medio annuo di crescita della **spesa pensionistica** pari a circa 3,0 per cento e della **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** pari a circa 4,8 per cento.

Per quanto attiene la **spesa pensionistica** il tasso medio annuo di crescita nel periodo pari a circa 3,0 per cento è scomponibile nella componente derivante dall'indicizzazione ai prezzi riconosciuta a gennaio di ogni anno³¹³ e pari in media a circa 1,9 per cento e la restante componente derivante dal saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate nonché alle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere (inclusi i relativi arretrati) pari in media a circa 1,1 per cento. Il predetto tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione ai prezzi, come evidenziato dalla sotto riportata tabella, deriva da valori diversificati di anno in anno in ragione, sostanzialmente, del contesto normativo-istituzionale, tenuto conto del progressivo incremento dei requisiti di accesso al pensionamento registrato nel periodo e derivante dal processo di riforma implementato, nonché di misure di parziale deindicizzazione dei trattamenti pensionistici adottati in alcuni anni. Più in dettaglio, in relazione ai tassi di incremento della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione ai prezzi:

- nel 2000, nel 2009³¹⁴ e, in particolare nel triennio 2012/2014 si registrano i valori più bassi (i valori minimi del biennio 2012/2013 sono anche significativamente condizionati dalla deindicizzazione totale con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps³¹⁵) per il manifestarsi in tali anni di effetti di incrementi dei requisiti per l'accesso coinvolgenti la più ampia generalità dei lavoratori (dipendenti privati e pubblici e lavoratori autonomi) rispettivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato (2000) e al pensionamento anticipato (nel 2009, l'andamento risente anche di ulteriori posticipi nel regime delle c.d. decorrenze, così come per la seconda parte dell'anno 2011 per quanto concerne il pensionamento di vecchiaia in tale ultimo caso e nel 2012 per l'operare del regime delle decorrenze relativo alla c.d. "finestra mobile", nel mentre negli anni 2013/2014 si manifestano anche gli effetti di innalzamento dei requisiti di accesso previsti dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011);
- negli anni 2001-2002 e 2007-2008 si registrano valori più elevati per effetto di provvedimenti di incremento delle c.d. "pensioni basse", nonché per effetto di "sblocco" nell'accesso al pensionamento a seguito di incrementi dei requisiti il cui effetto ha operato l'anno precedente (cfr. a tale ultimo riguardo anche l'anno 2010 rispetto all'anno 2009);
- nel periodo 2009-2018 (0,5 per cento) si è registrata una riduzione del tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione rispetto al periodo 2000-2008 (1,9 per cento), con una particolare decelerazione nel periodo 2011-2018 (0,3 per cento), pur in ripresa nel quadriennio 2015-2018 (tasso medio annuo nel quadriennio

³¹³ L'indicizzazione ai prezzi applicata all'anno n corrisponde sostanzialmente (a meno di conguaglio operato l'anno successivo) all'inflazione registrata l'anno precedente (variazione indice foi n.t.).

³¹⁴ A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010 e con un incremento, rispetto al 2009, del tasso di variazione della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione.

³¹⁵ Una quota, molto contenuta, di tale deindicizzazione è stata strutturalmente e gradualmente recuperata negli anni 2015 e 2016.

- 2015/2018 pari a 0,8 per cento) rispetto al periodo precedente per la progressiva maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal D.L. 201/2011;
- nel periodo 2019-2022 si è registrato un notevole incremento del tasso di variazione al netto dell'indicizzazione, per effetto in particolare degli interventi di agevolazione al pensionamento anticipato previsti dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019³¹⁶, che è risultato in media (1,7 per cento) più del doppio di quello del periodo 2015-2018 (0,8 per cento). Nel triennio 2020-2022 il tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione è risultato pari a circa 1,8 punti percentuali, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente l'applicazione delle riforme adottate dal 2004;
 - per l'anno 2023 il tasso di variazione al netto dell'indicizzazione ai prezzi risente della parziale deindicizzazione stabilita dalla L. 197/2022, la quale, unitamente all'elevato tasso di inflazione registrato per l'anno 2022, comporta, al netto del valore nominale dell'indicizzazione, un tasso di variazione negativo a fronte, viceversa, di un tasso di incremento della spesa pensionistica di gran lunga il massimo nel periodo di analisi, sul quale hanno comunque inciso, oltre agli accessi ordinari al pensionamento, anche il

³¹⁶ Nel quinquennio 2019/2023 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, e relative proroghe nonché per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica. Nel periodo in esame l'accesso al pensionamento si è attestato nella dimensione massima registrata da inizio 2000, e in particolare per il pensionamento anticipato. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto, a partire dal biennio 2017/2018, alla progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019 (e relative proroghe), introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato, deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato e ampliando significativamente il regime c.d. opzione donna, ha comportato l'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in prospettiva crescita per il riverberarsi degli effetti della transizione demografica negativa.

Sul piano finanziario gli effetti derivanti per il quinquennio dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (in particolare 62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti e a carattere pluriennale. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per gli anni 2019-2023, considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici):

Anno 2019 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 1.780,3 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 387,8 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 574,7 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 2.856,4 mln.

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.044,9 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 953,7 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 442,4 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 368,1 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 6.809,1 mln.

Anno 2021 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.592 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 802 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 357 mln, onere per TFS art. 15: 306 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 7.057 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 557 mln, onere per TFS art. 16: 85 mln. Totale onere articolo 16 e successive proroghe: 642 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 7.699 mln.

Anno 2022 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.942 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 759 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 371 mln, onere per TFS art. 15: 83 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 7.154,4 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 826,4 mln, onere per TFS art. 16: 146 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 8.127 mln.

Anno 2023 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14 e 14.1: 4.786 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 603 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 14.1: 147 mln, onere per TFS art. 15: 89 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 5.625 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 1.024 mln, onere per TFS art. 16: 124 mln. Totale oneri art. 14, 14.1, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 6.773 mln.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente in cinque anni di applicazione, di cui il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 32,3 mld di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno determinato la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

perdurare degli effetti finanziari connessi agli interventi di agevolazione al pensionamento anticipato di cui al citato D.L. 4/2019, come sopra illustrato. Infatti, si può stimare che il grado di indicizzazione medio, considerato l'intero aggregato di spesa pensionistica, passi dal 97 per cento circa del 2022 all'81 per cento circa del 2023: considerato il tasso di indicizzazione all'8,1 per cento questo comporta un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi pari a circa 6,6 per cento: pertanto il tasso di incremento della spesa al netto dell'indicizzazione, neutralizzando gli effetti della parziale deindicizzazione, risulterebbe rideterminato in +0,8 per cento. A tale riguardo si rammenta, inoltre, che nel 2022 insistono sulla spesa pensionistica gli effetti dell'aumento transitorio per 2 punti percentuali per l'ultimo trimestre 2022 con un'incidenza sulla complessiva spesa di 0,4 punti percentuali una-tantum, conseguendone che l'incremento "strutturale" al netto dell'indicizzazione effettivamente riconosciuta risulta essere stimabile per l'anno 2023 in circa 1,2 punti percentuali (in media nel periodo 2019-2023 pari a 1,5 punti percentuali³¹⁷ circa il doppio del periodo 2015-2018);

- la spesa pensionistica presenta, dunque, tassi di incremento al netto dell'indicizzazione sistematicamente superiori al tasso di crescita reale del PIL. Questo ha comportato nel complessivo periodo 1999-2023 un incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL di due punti percentuali, nonostante tale periodo sia stato solo parzialmente interessato dalla transizione demografica negativa che manifesterà principalmente i relativi effetti nei prossimi 15/20 anni, con un conseguente ulteriore atteso e significativo incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL in assenza del ripristino del processo di riforma³¹⁸.

³¹⁷ Su tale tasso annuo medio al netto dell'indicizzazione nel periodo in esame hanno inciso in senso riduttivo gli effetti finanziari derivanti dalle maggiori pensioni eliminate per i maggiori decessi connessi all'emergenza epidemiologica. Tale fenomeno si sostanzia in un anticipo di eliminazione di pensioni che si sarebbe registrato in periodi successivi. Senza tali effetti il tasso in esame sarebbe risultato ulteriormente elevato.

³¹⁸ In assenza del processo di riforma l'incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL sarebbe stato ben superiore sia nei livelli registrati che in quelli previsti sulla base della normativa vigente, atteso che gli effetti di tale processo si manifestano anche sul denominatore del rapporto mediante l'ampliamento della base occupazionale.

Variazione spesa pensionistica - Amministrazioni pubbliche

Anni	Tasso di variazione della spesa pensionistica	Indicizzazione ai prezzi	Incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi
2000	2,8%	1,6%	1,2%
2001	4,8%	2,5%	2,3%
2002	5,2%	2,9%	2,3%
2003	4,1%	2,4%	1,7%
2004	4,3%	2,5%	1,8%
2005	3,7%	1,9%	1,8%
2006	3,4%	1,8%	1,6%
2007	3,9%	2,0%	1,9%
2008	4,0%	1,6%	2,4%
2009	3,8%	3,4%	0,4%
2010	2,6%	0,6%	2,0%
2011	2,6%	1,4%	1,2%
2012	2,2%	2,8%	-0,6%
2013	2,2%	3,1%	-0,9%
2014	0,8%	1,2%	-0,4%
2015	0,9%	0,2%	0,7%
2016	0,7%	-0,1%	0,8%
2017	1,0%	0,0%	1,0%
2018	1,9%	1,1%	0,8%
2019	2,4%	1,1%	1,3%
2020	2,4%	0,4%	2,0%
2021	1,7%	0,1%	1,6%
2022	3,8%	1,9%	1,9%
2023	7,4%	8,1%	-0,7%
media periodo (2000-2023)	3,0%	1,9%	1,1%


Per quanto attiene la **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** il tasso medio annuo di crescita nel periodo (4,8 per cento circa) risulta da differenziazioni tra le diverse componenti e tra i periodi temporali considerati (gli incrementi di spesa derivanti dagli interventi emergenziali adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica ed energetica, sono comunque risultati in riduzione significativa nel triennio 2021-2023 in ragione della progressiva riduzione di tali interventi emergenziali fino alla relativa cessazione nel 2023 e pertanto non tali da inficiare il predetto tasso medio annuo di crescita). In particolare, la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato un incremento medio annuo nel complessivo periodo considerato pari a 5,1 per

cento dovuto sia ad interventi normativi di potenziamento dei diversi istituti e sia un maggiore ricorso a tali istituti tenuto anche conto di ampi periodi temporali a bassa crescita economica o stagnazione, all'interno dei quali si sono collocate profonde crisi economiche (2008-2013; 2020): nei diversi periodi si registra il significativo incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali negli anni di crisi economico-finanziaria e in particolare nel biennio 2020-2021 (nonostante la significativa riduzione registrata nel 2021 rispetto al notevole incremento del 2020) per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, con una ulteriore riduzione di spesa registrata nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 (tasso medio annuo di crescita del 5,1 per cento, così composto 5,9 per cento per il periodo fino al 2019 (+3,0 per cento annuo nel periodo 1999-2007; +18,8 per cento annuo nel periodo 2008-2013; -2,1 per cento annuo nel periodo 2014-2019); +108,9 per cento nel 2020 e -34,9 per cento nel 2021 e, infine, -29,6 per cento nel 2022 e un incremento del 10,6 per cento nel 2023). Nel periodo 2014-2019 la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato una riduzione del livello, dopo i notevoli incrementi registrati nel periodo 2008-2013; nel 2020 il rilevante incremento (+108,9 per cento, rispetto al 2019) del livello della spesa è sostanzialmente da ascrivere alla finalità di contrasto dei predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica mediante, in particolare, le prestazioni di integrazione salariale, cui corrisponde una significativa riduzione della medesima spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2021 (-34,9 per cento rispetto al 2020) mantenendosi comunque a livelli elevati rispetto all'anno 2019 (+36,1 per cento), per poi ridursi ulteriormente nel 2022 (-29,6 per cento) per effetto della ulteriore significativa riduzione della spesa per prestazioni di integrazione salariale e registrare un incremento (+10,6 per cento) nel 2023 da ascrivere a maggiori spese per le tutele per cessazione del rapporto di lavoro (anche per effetto di interventi normativi diretti a potenziare tali tutele), risultando comunque contenuto a circa l'1,5 per cento medio annuo il tasso di incremento registrato nel complessivo periodo 2020-2023, prendendo a base il 2019; la spesa per prestazioni in favore di invalidi, ciechi e sordomuti ha registrato un significativo incremento nel biennio 2002-2003 condizionato dall'accelerazione dei pagamenti con una dinamica poi in progressiva significativa decrescita negli anni successivi, con particolare riferimento al periodo 2010-2023 (e soprattutto al biennio 2010/2011) nel quale si è registrato un tasso di incremento medio annuo pari a circa 1,9 per cento nominale (nel 2021 si è registrato un incremento della spesa del 4,1 per cento per effetto dell'operare a regime dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni; nel 2023 si è registrato un incremento del 5,0 per cento anche per effetto della rivalutazione ai prezzi dell'8,1 per cento degli assegni di invalidità, con esclusione delle indennità di accompagnamento); la spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni ha registrato un significativo incremento soprattutto nel periodo 1999-2006, per lo stratificarsi di interventi di potenziamento delle tutele dei congedi di maternità e parentali, con una dinamica poi contenuta negli anni successivi ed una ripresa dall'anno 2016 sempre per effetto del potenziamento dei relativi istituti normativi (assegno di natalità, di cui alla L. 190/2014 e relative proroghe, assegno per le future madri e assegno per la partecipazione alle spese per asili nido, di cui alla L. 232/2016), nel biennio 2020 -2021 (e in particolare nel 2020) l'incremento del livello di spesa è da ascrivere a prestazioni introdotte, ovvero potenziate, per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting) con conseguente riduzione nel biennio 2022-2023, per effetto del contenimento delle predette prestazioni a carattere transitorio; la spesa per trattamenti di famiglia nel 2021 registra un incremento per l'adozione di misure temporanee (assegno temporaneo per nuclei con figli minori e maggiorazioni per l'assegno ai nuclei familiari con figli) in attesa dell'entrata in vigore dal 2022 del c.d. assegno unico e universale, che dà luogo al significativo incremento


di tale componente di spesa per tale anno 2022, nonostante tale nuova prestazione abbia inciso non nella dimensione su base annua essendo entrata in vigore da marzo 2022, e ulteriormente per l'anno 2023 dal quale la prestazione è riconosciuta su base annua; la spesa per liquidazioni di fine rapporto ha registrato da un lato il progressivo operare dal 2007 delle erogazioni a carico del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e dall'altro il significativo contenimento di spesa nel periodo 2011-2016 per le liquidazioni di fine rapporto per i dipendenti pubblici anche per effetto degli interventi di riforma adottati in relazione a tale tipologia di prestazione (fino al 2017 la complessiva spesa di tale aggregato è risultata in termini nominali inferiore ai livelli del 2010), con conseguente ripresa della dinamica di spesa negli anni successivi, anche in relazione a un progressivo incremento nell'accesso al pensionamento; la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato incrementi per l'adozione di diversi interventi normativi, di differente dimensione sul piano finanziario, alcuni anche a carattere una tantum come il bonus per incapienti del biennio 2007-2008, il bonus per famiglie e pensionati del 2009, altri a carattere strutturale come la c.d. Carta acquisti per anziani e bambini dalla fine del 2008, sempre dal 2008 gli oneri connessi alle detrazioni pagabili di cui alla L. 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose), in ottemperanza dell'aggiornamento Sec 2010, dal 2014, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla L. 190/2014) come sostituita dal 1° luglio 2020 dalla misura di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020 (trattamento integrativo), dal 2016 ulteriori prestazioni assistenziali afferenti a misure di contrasto alla povertà (SIA e REI e dal 2019 la più rilevante prestazione RdC), nonché per altre finalità di sostegno al reddito (ad esempio la prestazione c.d. Ape sociale, avviata dal 2017 e con effetto sostanziale dal 2018). Nel 2020 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato un significativo aumento anche per gli interventi adottati per contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica mediante l'istituzione di apposite indennità, mentre la riduzione di spesa registrata nel 2021 è imputabile esclusivamente alla riduzione di tali indennità a fronte di incrementi delle prestazioni incluse nell'aggregato che hanno quasi compensato tale riduzione; nel 2022 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato una riduzione rispetto all'anno 2021 in larga parte dovuta al venir meno delle predette indennità/prestazioni ancora presenti per il 2021, per contrastare in tale anno gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica, atteso che l'incremento di spesa per il 2022 da ascrivere alle indennità una-tantum introdotte per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi energetica ha trovato sostanziale compensazione nella significativa riduzione di oneri connessi al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020 come modificato, dal 2022, dalla L. 234/2021; la riduzione di spesa per l'anno 2023 è da ascrivere primariamente al venir meno degli oneri per le predette indennità una-tantum introdotte nel 2022 per contrastare derivanti dalla crisi energetica e in via ulteriore per la riduzione degli oneri per RdC a seguito degli interventi preliminari all'entrata in vigore (dal 2024) della relativa riforma come prevista dalla L. 197/2022 e dal D.L. 48/2023, unitamente alla riduzione della spesa connessa al c.d. trattamento integrativo a fronte dei maggiori oneri registrati dal 2023 per l'introduzione della c.d. Carta solidale acquisti. Altre componenti di spesa hanno registrato dinamiche inferiori o di riduzione in termini nominali (la spesa per rendite infortunistiche e la spesa per prestazioni e assegni di guerra). Complessivamente, nel periodo in esame, si è registrata una significativa ricomposizione della spesa per prestazioni sociali in denaro che ha visto aumentare la quota percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sul totale della spesa di circa 6,8 punti percentuali passando da un'incidenza di circa il 18 per cento del 1999 ad un'incidenza di circa il 24,8 per cento del 2023, con contestuale riduzione della quota percentuale della spesa pensionistica.

Ad integrazione di quanto sopra rappresentato si evidenzia come nel complessivo periodo in esame l'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro sia stato interessato da interventi legislativi che, oltre alla progressiva implementazione del processo di riforma del sistema pensionistico (con una regressione dal 2019, per gli interventi adottati con il D.L. 4/2019 e successive proroghe), hanno previsto anche un progressivo potenziamento delle tutele sia sul versante pensionistico (per i soggetti in condizioni disagiate) sia per le altre prestazioni sociali in denaro (per quanto attiene alle tutele per ammortizzatori sociali, per maternità, congedi parentali, assegni familiari, da ultimo in particolare con l'assegno unico e universale, e per altri sussidi assistenziali, con l'implementazione di progressive misure di contrasto alla povertà e all'introduzione di nuove prestazioni assistenziali).

Incidenza della spesa pensionistica sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro



Incidenza della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro



Nel dettaglio circa gli specifici andamenti delle diverse prestazioni per il periodo in esame si evidenzia quanto segue:

Per l'anno 2000 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 1999 pari al 2,8 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (2,8 per cento): l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2000, pari all'1,6 per cento (costituito da 1,5 per cento + 0,1 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 1999) e il contenimento per tale anno dei flussi di pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato per l'elevazione dal 1° gennaio di tale anno del requisito anagrafico a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (2,8 per cento), tra l'altro: una riduzione della spesa per ammortizzatori sociali, un incremento della spesa per maternità e trattamenti di famiglia anche per il progressivo operare di taluni istituti di potenziamento di tali tutele e di un incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2000**³¹⁹, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,8 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,8 per cento.

Per l'anno 2001 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2000 pari al 3,8 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+4,8 per cento): l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2001, pari al 2,5 per cento (costituito da 2,4 per cento + 0,1 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2000), gli incrementi concessi alle pensioni "basse" a seguito dei provvedimenti contenuti nella L. 388/2000 (finanziaria 2001, segnatamente: incrementi delle maggiorazioni sociali e concessione dell'importo aggiuntivo a dicembre in sede di tredicesima pari a 155 euro circa) e le erogazioni a credito dei pensionati INPS per effetto della c.d. operazione RED effettuata nell'anno 2001. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (-1,1 per cento) una riduzione della medesima in valore nominale, che ha risentito della riduzione della spesa per buonuscita e indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici, da ascrivere all'esaurirsi della corresponsione di riliquidazioni di buonuscita dei dipendenti pubblici, a seguito dell'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale (circa 1 mld di minore spesa per riliquidazioni rispetto all'anno precedente).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2001**³²⁰, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,6 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7 per cento.

³¹⁹ L'anno 2000 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 3,8 per cento e del PIL nominale pari a 5,6 per cento.

³²⁰ L'anno 2001 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 2,0 per cento e del PIL nominale pari a 5,0 per cento.

Per l'anno 2002 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2001 pari al 5,5 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+5,2 per cento): l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2002, pari al 2,9 per cento (costituito da 2,7 per cento + 0,2 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2001) e gli incrementi concessi alle pensioni "basse" fino a 516,46 euro mensili a seguito della disposizione contenuta nella L. 448/2001 (finanziaria 2002, articolo 38) unitamente al pieno operare degli incrementi concessi sulla base della Legge Finanziaria 2001 (circa 1,2-1,3 mld). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+6,9 per cento), questa ha risentito del significativo incremento della spesa per prestazioni di invalidità civile e di un incremento della spesa per ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2002**³²¹, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,9 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 13,1 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7 per cento

Per l'anno 2003 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2002 pari al 4,7 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+4,1 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2003, è pari al 2,4 per cento, nel mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,7 punti percentuali;
- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+7,6 per cento), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti (+8,8 per cento, anche se in misura inferiore a quella del 2002)³²², della spesa per assegni familiari, indennità maternità, malattia e infortuni (+8,4 per cento), della spesa per liquidazioni per fine rapporto (+5,4 per cento) e della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+7,6 per cento).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2003**³²³, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,1 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9 per cento.

Per l'anno 2004 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2003 pari al 4,6 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

³²¹ L'anno 2002 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,3 per cento del PIL nominale pari a 3,5 per cento.

³²² In particolare, anche per il protrarsi nell'anno 2003 (pur registrando nell'ultimo quadrimestre una dinamica di spesa sensibilmente più contenuta) dei fenomeni gestionali di smaltimento di giacenze amministrative arretrate anche a seguito del progressivo operare delle convenzioni tra l'INPS e le regioni relative alla fase concessoria (la fase erogatoria era già attribuita all'INPS dalla fine del 1998).

³²³ L'anno 2003 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale (0,1 per cento) e del PIL nominale pari a 3,3 per cento.

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,3 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2004 è pari al 2,5 per cento, nel mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,9 per cento), questa ha risentito, tra l'altro, dagli incrementi della spesa per liquidazioni per fine rapporto (+12,8 per cento), della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+11,8 per cento), della spesa per assegni familiari, indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati a partire da secondo ordine o adottati nel periodo dicembre 2003 - dicembre 2004 e del processo di accelerazione, nella contabilizzazione, a seguito dell'acquisizione diretta in via telematica³²⁴ delle voci passive dei saldi dei DM – Denunce Contributive Mensili in ambito INPS), a fronte di una minore crescita di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2004**³²⁵, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2 per cento circa e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9 per cento.

Per l'anno 2005 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2004 pari al 3,3 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2005 è pari all'1,9 per cento, nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali. La dinamica ha risentito anche dell'effetto di contenimento del numero delle nuove pensioni di anzianità relative all'anno 2005, per effetto del processo di innalzamento dei requisiti per l'accesso previsto dalla legislazione vigente (avvenuto nel 2004, ma che ha esplicato i suoi effetti nel 2005 per l'operare delle c.d. "finestre") con poi conseguente "sblocco" l'anno successivo (2006);
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+1,4 per cento), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+10,8 per cento circa, anche per effetto degli incrementi dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola stabiliti a decorrere dal 1° aprile 2005³²⁶) e da dinamiche più contenute delle altre prestazioni. Tra queste ultime si segnala: la spesa per assegni familiari, per indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per il venir meno, a parte le residue fisiologiche erogazioni per il completamento dell'attività amministrativa, dell'erogazione nell'anno 2005 dell'assegno di 1.000 euro corrisposto per ogni nato dal secondo ordine in poi o adottato nel periodo fino al 31/12/2004 e per una riduzione della spesa per indennità infortunistiche), la spesa per rendite infortunistiche, la spesa per liquidazioni di fine rapporto (per effetto di una

³²⁴ Tale obbligo per la trasmissione in via telematica delle denunce contributive mensili è stato previsto nell'ambito dell'articolo 44, comma 9, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003. Al riguardo l'INPS ha emanato apposite istruzioni alle sedi con messaggi e circolari (cfr. in particolare circolare n. 32 del febbraio 2004 e circolare n. 121 dell'agosto 2004).

³²⁵ L'anno 2004 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,4 per cento e del PIL nominale pari a 4,1 per cento.

³²⁶ Come previsto dall'articolo 13 del D.L. 35/2005, convertito dalla L. 80/2005

riduzione, rispetto all'anno 2004, del numero di prime liquidazioni di indennità di buonuscita e trattamento di fine servizio in ambito INPDAP per l'anno 2005), la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali per il venire meno nell'anno 2005 delle erogazioni effettuate nell'anno 2004 di arretrati di indennizzi risarcitori a carico del bilancio dello Stato, nonché una riduzione della spesa per pensioni di guerra rispetto all'anno 2004 medesimo, anche per effetto di una diversa temporizzazione delle erogazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2005**³²⁷, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 2,9 per cento.

Per l'anno 2006 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2005 pari a 4,1 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2006 è all'1,8 per cento (1,7 per cento + 0,1 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2005 e corrisposto con i relativi arretrati), nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,6 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,2 per cento), il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+23,1 per cento circa, che deriva da un aumento del numero di nuove liquidazioni³²⁸ e dei relativi importi medi) e della spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni (in particolare per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro con riferimenti a nuovi nati negli anni 2005 e 2006³²⁹).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2006**³³⁰, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,0 per cento.

Per l'anno 2007 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2006 pari a 4,9 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,9 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2007 è pari a 2,0 per cento, nel mentre l'incremento dovuto al

³²⁷ L'anno 2005 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,8 per cento e del PIL nominale pari a 2,8 per cento.

³²⁸ Sia per effetto dello "sblocco" registrato nell'anno 2006 con riferimento alle pensioni di anzianità (dopo il contenimento registrato nell'anno 2005 in particolare per effetto dell'incremento dei requisiti di accesso nel 2004 che ha esplicitato i propri effetti nel 2005 per l'applicazione del meccanismo delle c.d. "finestre") sia a seguito dell'incremento del numero di nuove pensioni liquidate nell'anno 2005 (a settembre) rispetto all'anno 2004 nel comparto scuola, i cui effetti in termini di buonuscita si sono registrati, in particolare per le pensioni di anzianità, nell'anno 2006.

³²⁹ Previsto dall'articolo 1, commi da 331 e 334, della L. 266/2005 ed erogato a carico del bilancio dello Stato per il tramite delle Poste

³³⁰ L'anno 2006 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,8 per cento e del PIL nominale pari a 4,0 per cento

saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,9 punti percentuali, risentendo anche degli effetti, per circa 900 mln, conseguenti all'erogazione dei benefici per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+9,4 per cento), il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+39,1 per cento circa, che deriva in larga parte da un aumento del numero di nuove liquidazioni³³¹ e dei relativi importi medi con riferimento alle liquidazioni per i dipendenti pubblici, nonché dall'inizio delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007), dall'incremento della spesa per trattamenti di famiglia (in particolare per effetto degli incrementi degli assegni per il nucleo familiare stabiliti dalla citata L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007), dagli effetti dell'erogazione del beneficio tributario a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del D.L. 159/2007, convertito dalla L. 222/2007, computato nell'ambito della Contabilità Nazionale nella spesa per prestazioni sociali in denaro, limitatamente alla quota contabilizzata per l'anno 2007³³².

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2007**³³³, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,4 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,1 per cento;

Per l'anno 2008 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2007 pari a 4,9 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,0 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2008 è stata pari a 1,6 per cento, nel mentre oltre agli incrementi dovuti al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati, rilevano anche gli oneri, per l'erogazione dei benefici, superiori rispetto a quelli stabiliti per il 2007³³⁴, per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007. Il numero delle nuove liquidate per l'anno 2008 ha risentito del previsto maggiore accesso al pensionamento di anzianità ("sblocco") per i lavoratori dipendenti, in particolare del settore privato, dopo il contenimento ("blocco") registrato nell'anno 2007 a seguito dell'aumento dei requisiti per l'anno 2006 che ha manifestato buona parte del proprio effetto nell'anno 2007 per

³³¹ Anche connesso all'incremento di nuove liquidazioni del settore scuola (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2006 si riverbera in termini di buonuscita nel 2007, in particolare per le pensioni di anzianità) e degli enti locali.

³³² Nell'anno 2007 è stata contabilizzata la quota di beneficio riconosciuta automaticamente nel 2007 per il tramite dei sostituti di imposta, mentre una quota è slittata al 2008 (si riferisce, in particolare alla quota relativa ai lavoratori autonomi, cfr articolo 2, comma 8, DM 8 novembre 2007 e ai lavoratori dipendenti per i quali il sostituto di imposta non ha potuto operare in tutto o in parte la liquidazione in via automatica a fine anno 2007).

³³³ L'anno 2007 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,5 per cento e del PIL nominale pari a 4,0 per cento

³³⁴ L'importo unitario della somma aggiuntiva stabilita dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007, dall'anno 2008 è superiore a quello stabilito per il 2007

l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre". Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,4 punti percentuali;

- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+8,3 per cento), oltre all'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+20,0 per cento, derivante sia da un aumento del numero di nuove liquidazioni³³⁵ sia dall'incremento delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007)), rileva anche l'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+18,7 per cento, per effetto, in particolare, degli incrementi dell'indennità di disoccupazione stabiliti dalla L. 247/2007).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2008**³³⁶, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,9 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,6 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,3 per cento;

Per l'anno 2009 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2008 pari a 5,2 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+3,8 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2009 è stata pari a 3,4 per cento (3,3 per cento + 0,1 per cento di recupero di indicizzazione non concessa al 1° gennaio 2008), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", l'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato nell'anno 2008 rispetto all'anno 2007 (come previsto dalla L. 243/2004 e dalla L. 247/2007) ha prodotto un contenimento, peraltro già programmato, degli accessi al pensionamento anticipato e della dinamica della spesa pensionistica, prescindendo dal livello di indicizzazione ai prezzi concesso, in particolare nell'anno 2009 (per il settore scuola, per il quale non operano le "finestre" il contenimento nell'accesso al pensionamento si è avuto a settembre del 2008, con i maggiori riflessi finanziari su base annua comunque nel 2009). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 0,4 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per *le altre prestazioni sociali in denaro* (+10,7 per cento), l'andamento è stato tra l'altro condizionato dal significativo incremento (+ 63,6 per cento) della spesa per ammortizzatori sociali³³⁷, dall'erogazione del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, dall'incremento della spesa per rendite infortunistiche (condizionato dalla corresponsione dal 1° gennaio 2009 della rivalutazione, relativa al conguaglio afferente all'andamento delle retribuzioni, delle rendite con riconoscimento dei relativi arretrati di spettanza per l'anno 2008), a fronte di incrementi inferiori delle

³³⁵ Anche connesso all'incremento dell'accesso al pensionamento nel settore scuola a settembre 2007 rispetto a settembre 2006 (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2007 si riverbera in termini di buonuscita nel 2008, in particolare per le pensioni di anzianità).

³³⁶ L'anno 2008 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,0 per cento e del PIL nominale pari a 1,4 per cento

³³⁷ Per effetto di incrementi particolarmente rilevanti per gli ammortizzatori sociali ordinari e per uno sviluppo, rispetto all'anno 2008, per i c.d. ammortizzatori in deroga.

altre componenti di spesa e, in particolare, del contenimento della spesa per la voce liquidazioni di fine rapporto (-12,9 per cento) per effetto delle minori liquidazioni di buonuscita nel pubblico impiego³³⁸.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2009**³³⁹, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8 per cento.

Per l'anno 2010 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2009 pari a 2,4 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,6 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2010 è stata pari a 0,6 per cento (0,7 per cento - 0,1 per cento di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza al 1° gennaio 2009³⁴⁰), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,0 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per *le altre prestazioni sociali in denaro* (+1,6 per cento), l'andamento è stato l'altro condizionato da una parte dal venir meno di taluni effetti di onerosità a carattere "una-tantum" registrati nell'anno 2009³⁴¹, dalla riduzione della spesa per rendite infortunistiche³⁴², della riduzione della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche, anche per l'effetto della contrazione della base occupazionale, e dall'altra dall'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+24,8 per cento, anche per effetto delle

³³⁸ La riduzione di spesa è da ascrivere in primo luogo alla riduzione del numero di prestazioni di buonuscita del settore della scuola che ha registrato nel 2008 un significativo contenimento nell'accesso al pensionamento rispetto all'anno 2007 (in particolare per il pensionamento anticipato, per il quale la liquidazione della buonuscita è posticipata di sei mesi e quindi, per la scuola, avviene nell'anno successivo all'accesso al pensionamento), nonché al minor accesso al pensionamento nel comparto degli enti locali nell'ultimo trimestre 2008 e nella prima parte dell'anno 2009 rispetto alla prima parte dell'anno 2008. I citati effetti di minor accesso al pensionamento, peraltro programmati, sono da ascrivere all'innalzamento dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato per il 2008 e all'operare del meccanismo delle c.d. "finestre" (per la scuola, invece, è prevista un'unica finestra di uscita a settembre dell'anno stesso) come previsto dalla L. 243/2004 e successive modificazioni (L. 247/2007).

³³⁹ L'anno 2009 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -5,3 per cento e del PIL nominale pari a -3,7 per cento

³⁴⁰ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2009 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2008 pari a 3,3 per cento poi risultato a consuntivo pari a 3,2 per cento.

³⁴¹ In particolare, il bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del predetto D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, (erogato sostanzialmente nel 2009). Ciò giustifica la significativa riduzione nell'anno 2010 della voce altri assegni e sussidi assistenziali rispetto all'anno 2009, la quale tiene anche conto della riduzione di talune altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

³⁴² In particolare per il venir meno degli oneri per arretrati di rivalutazione delle rendite infortunistiche riconosciuti nel 2009 con riferimento all'anno 2008. L'aggregato ingloba anche le pensioni c.d. tabellari a carico del bilancio dello Stato (a carattere risarcitorio), la cui spesa ha pure registrato una diminuzione in termini nominali rispetto all'anno 2009. La spesa per rendite infortunistiche a carico degli enti di previdenza (sostanzialmente INAIL) è computata al netto delle quote liquidate in forma capitale (una tantum) contabilizzata nella voce altri assegni e sussidi previdenziali.

prestazioni connesse alle maggiori uscite registratesi nel 2009³⁴³ per il pensionamento anticipato nel settore scuola, dopo il “blocco” del 2008 a seguito dell’incremento dei requisiti di accesso al pensionamento per tale anno) e dall’incremento (+8,9 per cento), comunque più contenuto rispetto a quello registrato nell’anno 2009³⁴⁴, della spesa per ammortizzatori sociali (per effetto in particolare di incrementi per la spesa per integrazioni salariali e per ammortizzatori c.d. in deroga, per indennità di mobilità, a fronte di incrementi inferiori per altre componenti).

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l’anno 2010**³⁴⁵, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un’incidenza pari al 18,5 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8 per cento.

Per l’anno 2011 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all’anno 2010 del 1,9 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,6 per cento) l’indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2011 è stata pari a 1,4 per cento, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁴⁶ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell’indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per *le altre prestazioni sociali in denaro* (-0,7 per cento) l’andamento consegue tra l’altro, dalla riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto (-4,9 per cento, in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dall’Inpdap³⁴⁷ solo in parte compensata dalla crescita delle erogazioni a carico del Fondo del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l’Inps), della spesa per rendite infortunistiche, dal contenimento della spesa per invalidità civile e dalla sostanziale stabilità della spesa per ammortizzatori sociali (in particolare per il

³⁴³ Tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per il riconoscimento delle indennità buonuscita o di fine servizio per il pensionamento anticipato, l’effetto si registra nell’anno 2010.

³⁴⁴ La dinamica della spesa per ammortizzatori sociali in corso d’anno 2010 ha registrato un andamento progressivamente decrescente in modo duale a quanto verificatosi nel 2009, tenuto anche conto che con il passare dei mesi il raffronto con l’anno 2009 è risultato essere progressivamente più omogeneo in considerazione della circostanza che l’anno precedente il notevole incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali si è manifestato maggiormente nella seconda parte dell’anno. Ciò ha comportato un tasso di variazione negativo della spesa in esame nel secondo semestre del 2010 rispetto al periodo omologo dell’anno precedente (e in particolare nell’ultimo trimestre), essendo l’incremento di spesa registrato su base annua rispetto al 2009 di fatto acquisito nella prima parte dell’anno.

³⁴⁵ L’anno 2010 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,7 per cento e del PIL nominale pari a 2,2 per cento

³⁴⁶ Le nuove liquidate (in particolare nel settore privato e con riferimento alle pensioni di vecchiaia) hanno evidenziato, come previsto, nella seconda parte dell’anno una riduzione della consistenza numerica conseguente all’applicazione del nuovo regime delle decorrenze (per coloro che maturano i requisiti dal 2011) introdotto dal D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, i cui effetti si manifesteranno a regime, in termini di differenti ratei di pensione erogati, come previsto, a partire dal 2012 (tenuto anche conto che per il pensionamento anticipato già la previgente normativa prevedeva la decorrenza del trattamento pensionistico nell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti).

³⁴⁷ Per effetto sia delle minori uscite registratesi nel 2010 per il pensionamento anticipato nel settore scuola (tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per le liquidazioni di buonuscita per il pensionamento anticipato l’effetto si registra nell’anno 2011) sia al contenimento della dinamica della spesa ascrivibile al raffronto con lo scorso anno che ha risentito di un maggior accesso alle prestazioni in esame (in particolare nella seconda parte dell’anno).

contenimento della spesa per integrazioni salariali ordinarie, a fronte di un incremento delle altre componenti di spesa), a fronte di un incremento della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2011**³⁴⁸, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,8 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,7 per cento.

Per l'anno 2012 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2011 pari a 2,4 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,2 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2012 è stata pari a 2,8 per cento (2,6 per cento + 0,2 per cento di recupero di indicizzazione non concessa nel 2011³⁴⁹) con deindicizzazione totale per la quota relativa a 2,6 per cento con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁵⁰ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,6 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,9 per cento), l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa (-5,7 per cento) per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto nel pubblico impiego), dall'incremento (+14,8 per cento) della spesa per ammortizzatori sociali (da ascrivere sia all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità sia della spesa per integrazioni salariali) e da un incremento significativamente più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2012**³⁵¹, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,2 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,9 per cento.

Per l'anno 2013 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2012 pari a 2,6 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

³⁴⁸ L'anno 2011 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,7 per cento e del PIL nominale pari a 2,3 per cento

³⁴⁹ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2011 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2010 pari a 1,4 per cento poi risultato a consuntivo pari a 1,6 per cento

³⁵⁰ Le nuove liquidate hanno evidenziato, come previsto, soprattutto nella prima parte dell'anno con conseguente recupero nella seconda parte dell'anno medesimo, una riduzione della consistenza numerica, contenuta su base annua, e, in particolare, del relativo peso finanziario in termini di ratei corrisposti nell'esercizio in esame derivante dall'operare dell'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (c.d. "finestra mobile", per coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2011, che comporta la liquidazione del trattamento 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione del requisito per i lavoratori autonomi) introdotto dal D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 nonché dell'elevazione dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato (c.d. quote, come previsto dalla L. 243/2004 come modificata dalla L. 247/2007) nell'anno 2011 con riflesso, per l'operare del citato meccanismo delle decorrenze, nell'anno successivo.

³⁵¹ L'anno 2012 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -3,0 per cento e del PIL nominale pari a -1,5 per cento.

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,2 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2013 è stata pari a 3,1 per cento (3,0 per cento + 0,1 per cento di recupero di indicizzazione non concessa nel 2012³⁵²) con deindicizzazione totale, come per l'anno 2012, in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁵³ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,9 punti percentuali;
- per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+4,2 per cento), l'andamento consegue tra l'altro, dall'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+15,5 per cento da ascrivere, in particolare, all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità per effetto sia del maggior ricorso agli istituti sia degli interventi normativi relativi al potenziamento degli istituti medesimi attraverso l'introduzione di ASPI e Miniaspi³⁵⁴) e da un incremento più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2013**³⁵⁵ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,0 per cento.

Per l'anno 2014 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2013 pari a 2,2 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+0,8 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2014 è stata pari a 1,2 per cento con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁵⁶ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,4 punti percentuali;

³⁵² In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2012 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2011 pari a 2,6 per cento poi risultato a consuntivo pari a 2,7 per cento.

³⁵³ Le nuove pensioni decorrenti nell'anno 2013 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2012, anche per effetto dell'innalzamento dei requisiti di accesso per il pensionato anticipato e il pensionamento di vecchiaia stabiliti dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.

³⁵⁴ Come previsto nell'ambito della L. 92/2012 e successive modificazioni.

³⁵⁵ L'anno 2013 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,8 per cento e del PIL nominale pari a -0,7 per cento.

³⁵⁶ Le nuove pensioni nell'anno 2014 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2013 nella prima parte dell'anno, anche per il raffronto con il profilo di liquidazione dell'anno 2013 ed un recupero parziale nella seconda parte dell'anno 2014 (complessivamente, in termini di nuove pensioni decorrenti, la riduzione ha riguardato in particolare i lavoratori autonomi per i quali in parte nel 2013, nel primo semestre di tale anno, le nuove pensioni decorrenti hanno riguardato i soggetti che avevano maturato i requisiti nel 2011 con il regime previgente il D.L. 201/2011). Ciò con un conseguente effetto di contenimento per l'anno 2014 della dinamica sul piano finanziario della spesa, dal momento che le maggiori liquidazioni della seconda parte dell'anno (il cui trend continuerà nell'anno 2015, per effetto della progressiva maturazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dal D.L. 201/2011) registrano un peso contenuto in termini di ratei con riferimento all'esercizio 2014 (con un maggiore onere nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014).

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,8 per cento), l'andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato per l'anno 2014 della prestazione di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014³⁵⁷. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un contenimento della spesa per ammortizzatori sociali e un significativo contenimento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap) e da un incremento contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2014**³⁵⁸, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,3 per cento.

Per l'anno 2015 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2014 pari a 1,8 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,9 per cento³⁵⁹) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2015 è stata pari a 0,2 per cento (0,3 per cento - 0,1 per cento di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2014³⁶⁰) con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁶¹ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,3 per cento), l'andamento è condizionato in primo luogo in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato su base annua nell'anno 2015 della prestazione di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, nella voce altri assegni e sussidi assistenziali³⁶². Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un

³⁵⁷ Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla L. 190/2014. Per l'anno 2014 la prestazione è riconosciuta in ragione di 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti, sono stimati per l'anno 2014 in una spesa di circa 5.800 mln.

³⁵⁸ L'anno 2014 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,0 per cento e del PIL nominale pari a +0,9 per cento.

³⁵⁹ Nell'aggregato in esame (D.62), seguendo le indicazioni delle Autorità statistiche, nella registrazione della spesa con riferimento agli effetti conseguenti dall'articolo 1 del D.L. 65/2015, convertito dalla L. 109/2015, attuativo dei principi della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, viene contabilizzata solo la spesa afferente alle mensilità successive all'entrata in vigore del citato decreto-legge, in quanto gli oneri per arretrati vengono registrati nell'ambito dei trasferimenti in capitale.

³⁶⁰ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2014 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2013 pari a 1,2 per cento poi risultato a consuntivo pari a 1,1 per cento.

³⁶¹ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2015, in particolare con riferimento al pensionamento anticipato, hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento all'anno 2014, anche per la progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

³⁶² Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla L. 190/2014. Per l'anno 2014 la prestazione è stata riconosciuta in ragione di sole 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti sono stimati per l'anno 2014 in una spesa di circa 5,8 mld e di circa 9,2 mld per l'anno 2015.

umento della spesa per liquidazioni di fine rapporto³⁶³ a fronte di una contenuta dinamica di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2015**³⁶⁴, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,6 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

Per l'anno 2016 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2015 pari a 1,0 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+0,7 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2016 è stata pari al -0,1 per cento (0,0 per cento - 0,1 per cento di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2015³⁶⁵), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁶⁶ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere³⁶⁷ e ad arretrati liquidati;
- per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+2,1 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare dovuto all'incremento della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap), dal progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla L. 190/2014, da un incremento della spesa per le prestazioni connesse alla disoccupazione per effetto dell'incremento delle tutele conseguente alla progressiva applicazione delle prestazioni NASpl, a fronte di una riduzione, nell'ambito della spesa per ammortizzatori sociali, della spesa per integrazioni salariali, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali e da incrementi più contenuti di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2016**³⁶⁸, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,4 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

³⁶³ In particolare, dovuto sia alle erogazioni a carico del Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia alle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps.

³⁶⁴ L'anno 2015 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,8 per cento e del PIL nominale pari a +1,7 per cento.

³⁶⁵ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2015 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2014 pari a 0,3 per cento poi risultato a consuntivo pari a 0,2 per cento.

³⁶⁶ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2016 hanno evidenziato, come previsto, un decremento rispetto all'anno 2015 (il cui incremento rispetto all'anno 2014 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 si riverbera in termini finanziari su base annua nell'anno 2016) per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016. Nell'anno 2017 si registrerà, pertanto, un conseguente incremento delle nuove pensioni liquidate per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016.

³⁶⁷ Tra cui l'operare delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.L. 65/2015, convertito dalla L. 109/2015.

³⁶⁸ L'anno 2016 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,3 per cento e del PIL nominale pari a +2,4 per cento.

Per l'anno 2017 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2016 pari a 1,5 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+1,0 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2017 è stata pari a +0,0 per cento; si è altresì registrato l'incremento ed estensione della somma aggiuntiva (c.d. 14-sima), come stabilito ai sensi della L. 232/2016, il saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁶⁹ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché le ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+3,1 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla L. 190/2014 e per l'avvio dei nuovi istituti previsti dalla L. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2017**³⁷⁰, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

Per l'anno 2018 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2017 pari a 2,1 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+1,9 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2018 è stata pari a +1,1 per cento nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁷¹ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+2,7 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla L. 190/2014 e dei nuovi istituti previsti dalla L. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi³⁷², a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali³⁷³.

³⁶⁹ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2017 hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento rispetto all'anno 2016 per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016. Nel 2016 per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016 era stato comunque registrato un contenimento nell'accesso al pensionamento.

³⁷⁰ L'anno 2017 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,7 per cento e del PIL nominale pari a +2,4 per cento.

³⁷¹ Nel 2018 le nuove pensioni liquidate hanno registrato una dimensione parzialmente superiore a quella del 2017 e pertanto significativamente superiore alla media del periodo 2012-2016.

³⁷² In particolare, per il progressivo operare delle prestazioni Rel e delle prestazioni c.d. Ape sociale.

³⁷³ In particolare, per la riduzione della spesa per integrazioni salariali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2018**³⁷⁴, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

Per l'anno 2019 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2018 pari a 3,7 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2019 è stata pari a +1,1 per cento nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁷⁵ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,0 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, è condizionato da un significativo aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto e da un rilevante aumento della spesa per assegni e sussidi³⁷⁶, a fronte di incrementi più contenuti per altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2019**³⁷⁷, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,8 per cento.

³⁷⁴ L'anno 2018 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,9 per cento e del PIL nominale pari a +2,0 per cento.

³⁷⁵ Nel 2019 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Ciò, in termini di accessi al pensionamento, ha più che compensato, rispetto al 2018, gli effetti dell'applicazione, con decorrenza 2019, dell'adeguamento di cinque mesi, in ragione dell'incremento della speranza di vita, dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e del posticipo di tre mesi della decorrenza per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, in luogo dell'applicazione dell'adeguamento di cinque mesi, come stabilito dal citato D.L. 4/2019. Dal punto di vista finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto D.L. 4/2019 è parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo, comunque, al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici.

Dal punto di vista finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicheranno a partire dal 2020:

Anno 2019 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 1.780,3 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 387,8 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 574,7 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 2.856,4 mln.

³⁷⁶ Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare, per l'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC sia, in misura minore, il progressivo esplicitarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di spesa rispetto al 2018 di 3,5 mld circa. Infatti, per l'anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 4,35 mld, di cui 3,825 mld per RdC, a fronte di circa 1,06 mld per l'anno 2018 per le prestazioni Rel e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale a fronte di un onere di 330 mln del 2018 si è registrato nel 2019 un onere di circa 524 mln, con un incremento di circa 194 mln.

³⁷⁷ L'anno 2019 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,5 per cento e del PIL nominale pari a +1,4 per cento.

Per l'anno 2020 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2019 pari a 10,5 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2020 è stata pari a +0,4 per cento³⁷⁸ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁷⁹ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+36,3 per cento³⁸⁰), l'andamento è condizionato, in particolare, da un significativo aumento della spesa per ammortizzatori sociali³⁸¹ e per altri assegni e sussidi assistenziali³⁸² nonché da

³⁷⁸ Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5 per cento a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1 per cento, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 è corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

³⁷⁹ Nel biennio 2019/2020 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 e nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017/2018 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38.

Come detto, sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicano a partire dal 2020. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per l'anno 2020:

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.044,9 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 953,7 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 442,4 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 368,1 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 6.809,1 mln.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in due anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 9,7 mld di oneri.

³⁸⁰ L'incremento della componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti complessivamente derivanti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti, in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili ai complessivi effetti connessi alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 26 mld per l'anno 2020 (una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che comunque si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali). Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

³⁸¹ L'incremento notevole della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (il livello di tale componente di spesa nel 2020 ha più che raddoppiato il livello registrato nell'anno 2019) è condizionato in larga misura dall'incremento di spesa per integrazioni salariali al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e, in parte residuale, dall'incremento della spesa per prestazioni Nاسpi.

³⁸² Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare, dall'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC sia, in misura minore, il

un parziale incremento della spesa per indennità di malattia e maternità³⁸³. A tali incrementi si aggiungono quelli più contenuti della spesa per prestazioni di invalidità civile³⁸⁴ e per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto e, a fronte di un contenimento della spesa per prestazioni e assegni di guerra e similari e per altre prestazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2020**³⁸⁵ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 24,0 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 16,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 7,1 per cento.

Per l'anno 2021 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato una parziale riduzione nominale rispetto all'anno 2020 (-0,3 per cento). Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2021 è stata pari a +0,1 per cento³⁸⁶ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁸⁷ e le pensioni

progressivo esplicarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di spesa rispetto al 2018 di 3,5 mld circa. Infatti, per l'anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 4,35 mld, di cui 3,825 mld per RdC, a fronte di circa 1,06 mld per l'anno 2018 per le prestazioni Rel e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere di 330 mln del 2018 e di 524 mln del 2019, con un incremento di circa 194 mln. Per l'anno 2020 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 7,24 mld (7,2 mld per RdC), con un incremento di circa 2,9 mld rispetto all'anno 2019, cui si aggiunge l'erogazione della prestazione ReM (misura introdotta nel 2020 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per 0,83 mld, per un totale complessivo di 8,07 mld e un incremento rispetto al 2019 di circa 3,72 mld (la spesa per la prestazione c.d. Ape sociale si è mantenuta a livello analogo a quello del 2019 e pari a circa 517 mln). Sempre per l'anno 2020 per l'incremento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali, rilevano, in particolare, gli incrementi di spesa dovuti a: istituzione di nuove indennità per l'anno 2020 (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per un ammontare di circa 8,2 mld; prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, così come sostituita (e incrementata e estesa) dal 1° luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, passando quindi da un onere del 2019 pari a 9,84 mld a un onere complessivo per il 2020 pari a circa 11,8 mld (avendo operato l'incremento di prestazione solo per metà anno, l'incremento su base annua si registrerà quindi nell'anno 2021); nuova prestazione assistenziale una tantum introdotta per l'anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,64 mld.

³⁸³ L'incremento della spesa in esame è sostanzialmente condizionato dagli oneri connessi a prestazioni introdotte ovvero potenziate nell'anno 2020 per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting).

³⁸⁴ Per un incremento di circa 2,1 per cento rispetto al 2019. L'incremento deriva dall'applicazione della disposizione (D.L. 104/2020), inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni. Tali oneri hanno più che compensato le riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione dei beneficiari delle prestazioni in esame registratasi nell'anno 2020. I predetti oneri registreranno la relativa dimensione di regime a partire dall'anno 2021 con conseguente maggiore incremento di spesa.

³⁸⁵ L'anno 2020 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -9,0 per cento e del PIL nominale pari a -7,5 per cento.

³⁸⁶ Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2020 è risultato -0,3 per cento quindi la relativa rivalutazione applicata è risultata 0,0 per cento. Tuttavia, il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5 per cento a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1 per cento, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 (+0,4 per cento) è stato corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

³⁸⁷ Nel triennio 2019/2021 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 e ulteriormente nel 2021 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 attestandosi nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017/2018 alla progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso

eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-5,2 per cento³⁸⁸) l'andamento è condizionato da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali³⁸⁹, da un decremento della spesa per indennità di maternità e

generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato l'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 e 2021 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 e 2021 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto D.L. 4/2019 è stato, come detto, parziale, in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso dell'anno e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per gli anni 2020 e 2021 si registra, sul piano finanziario, l'effetto su base annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 cui si aggiunge quello derivante dai nuovi accessi in corso d'anno 2020 e 2021. Pertanto, nel triennio 2019/2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per l'anno 2021:

Anno 2021 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.592 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 802 mln di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 357 mln, onere per TFS art. 15: 306 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 7.057 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 557 mln onere per TFS art. 16: 85 mln. Totale onere articolo 16 e successive proroghe: 642 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 7.699 mln.

Sul piano finanziario, quanto sopra si è riverberato sulla dinamica della spesa pensionistica: il tasso di incremento della spesa, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, è passato da 0,6 per cento medio annuo del periodo 2014-2018 (0,9 per cento medio annuo nel biennio 2017-2018 a fronte dello 0,4 per cento medio annuo del periodo 2014-2016) a 1,8 per cento medio annuo nel biennio 2020-2021, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente l'applicazione delle riforme adottate dal 2004, nonostante gli effetti di contenimento del maggior numero di pensioni eliminate nel biennio 2020-2021. Gli effetti finanziari complessivi derivanti per il triennio 2019-2021 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti con ripercussioni anche negli anni successivi. Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in tre anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 17,4 mld di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno comportato la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

³⁸⁸ L'andamento della complessiva componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti conseguenti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti, in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili ai complessivi effetti connessi alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 25,9 mld per l'anno 2020 e in circa 12,1 mld per l'anno 2021 (una quota di tale importo risulterebbe riferibile a prestazioni che comunque si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali). Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 e 2021 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari. La riduzione della complessiva componente di spesa in esame rispetto al 2020 è inferiore alla riduzione dell'ammontare di oneri conseguenti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica per effetto dell'incremento nel 2021 della spesa per istituti vigenti quali, ad esempio, trattamenti di famiglia, liquidazioni di fine rapporto, prestazioni per invalidità civile, RdC, Trattamento integrativo nell'ambito della spesa per assegni e sussidi assistenziali nonché altre componenti di spesa connesse a prestazioni ordinarie.

³⁸⁹ La significativa riduzione della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2021 rispetto al 2020 (pur rimanendo su livelli ampiamente superiori a quelli degli anni precedenti) è condizionata in buona parte dalla riduzione della spesa per integrazioni salariali e, per la restante parte, dalla riduzione della spesa per prestazioni Naspi.

malattia³⁹⁰ e per altri assegni e sussidi assistenziali³⁹¹, solo parzialmente compensati dagli incrementi di spesa per trattamenti di famiglia³⁹², per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto³⁹³ e per prestazioni di invalidità civile³⁹⁴ e per altre prestazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2021**³⁹⁵ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 21,8 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 6,1 per cento.

Per l'anno 2022 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incremento rispetto all'anno 2021 (+2,3 per cento). Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,8 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +1,9 per cento³⁹⁶ nel mentre gli altri fattori di incremento

³⁹⁰ La riduzione della spesa per indennità di maternità e malattia nel 2021 rispetto al 2020 è sostanzialmente condizionata dal minore onere per tale anno connesso agli interventi adottati per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting).

³⁹¹ Per l'anno 2021 rilevano, in particolare, i decrementi di spesa dovuti agli oneri di specifiche indennità (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) passati da un ammontare di circa 8,2 mld per l'anno 2020 a un ammontare di circa 2,9 mld per l'anno 2021; oltre a tale riduzione di spesa occorre considerare che nel 2021 viene meno l'onere registrato nel 2020 per la prestazione assistenziale una tantum introdotta per tale anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,6 mld. Tali effetti riduttivi della spesa sono parzialmente compensati dai seguenti principali effetti incrementativi: la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, così come sostituita (e incrementata) dal 1° luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, è passata da un onere 2020 di circa 11,9 mld (avendo operato l'incremento e allargamento di prestazione solo per metà anno) a un onere 2021 di circa 14,4 mld (per effetto dell'operare su base annua del trattamento integrativo introdotto dal D.L. 3/2020 unitamente a una dinamica incrementativa rispetto al 2020); gli oneri per RdC sono passati da 7,2 mld del 2020 a 8,83 mld del 2021; gli oneri per Rem (c.d. Reddito di emergenza) sono passati da 0,8 mld del 2020 a 2,2 mld del 2021. Per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere nel 2021 (0,51 mld) sostanzialmente in linea all'onere registrato negli anni 2019-2020 (0,52 mld); per quanto concerne la c.d. card-18 l'onere 2021 è risultato in parziale crescita rispetto al 2020 (0,208 mld nel 2021 rispetto a 0,195 mld del 2020).

³⁹² L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2021 è dovuto anche alle misure temporanee adottate dal D.L. 79/2021 (assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni per ANF per nuclei con figli) in attesa dell'introduzione dal 2022 del c.d. Assegno unico e universale.

³⁹³ Nell'ambito di tale incremento di spesa si evidenzia, in particolare, l'aumento della spesa per prestazioni a carico della gestione previdenziale gestita da INPS afferente al Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (circa +960 mln rispetto al 2020, nel quale si è viceversa registrata una riduzione di spesa rispetto al 2019 per circa -490 mln) e dal parziale incremento di altre prestazioni di TFR. Per quanto concerne la spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate dalla Gestione ex-Inpdap, come già rappresentato per gli ultimi esercizi, la stessa, pur mantenendosi nel 2021 in linea con l'anno 2020, prosegue il programmato recupero di livello della spesa, già iniziato nel 2016 e proseguito nel periodo 2017-2020, conseguente ai contenimenti di spesa registrati negli anni precedenti per gli effetti della progressiva applicazione delle disposizioni adottate in materia (D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, e L. 147/2013 oltre, ovviamente, agli effetti indotti derivanti dal processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento) finalizzate anche al contenimento della dinamica nel breve-medio periodo della spesa per trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego. Pertanto, tenuto conto dello stratificarsi delle erogazioni a seguito delle predette modifiche normative si registra un recupero nel livello della spesa con incremento della relativa dinamica che prosegue significativamente nel 2022. Ciò anche per effetto dell'incremento negli accessi al pensionamento, per la progressiva maturazione dei requisiti e per gli interventi agevolativi l'accesso al pensionamento anticipato, con incidenza in anni successivi in relazione all'aggregato di spesa in esame.

³⁹⁴ Per un incremento di circa 4,1 per cento rispetto al 2020, corrispondente a circa 780 mln. L'incremento deriva in buona parte dall'applicazione su base annua della disposizione (D.L. 104/2020), inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni.

³⁹⁵ L'anno 2021 è stato caratterizzato da un incremento del PIL reale pari a +8,3 per cento e del PIL nominale pari a +9,7 per cento.

³⁹⁶ In via aggiuntiva all'indicizzazione pari a 1,9 per cento (variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'anno 2021), per l'anno 2022 rilevano anche gli effetti finanziari derivanti dall'aumento transitorio per le mensilità di ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) di 2 punti percentuali per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, riconosciuto nelle more dell'applicazione della rivalutazione ai prezzi per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2023 e relativa all'anno 2022.

afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁹⁷ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-1,7 per cento) l'andamento è condizionato, in particolare, da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali³⁹⁸ e per altri assegni e sussidi assistenziali³⁹⁹, solo parzialmente compensata dal significativo incremento di spesa per trattamenti di famiglia⁴⁰⁰ e dagli incrementi di spesa per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto⁴⁰¹.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2022**⁴⁰², la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,7 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,1 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 5,6 per cento.

³⁹⁷ Nel 2022 si è registrato un numero di nuove pensioni liquidate solo parzialmente inferiore al 2021 e in linea alla media del triennio 2019-2021, quindi in una dimensione comunque significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 e delle relative proroghe, tenuto conto che per l'operare del regime delle decorrenze parte dei soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2021 hanno acceduto al pensionamento nel 2022. In sintesi, nel quadriennio 2019/2022 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori anche a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione, anche se in via transitoria, di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2022 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38 e 64/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono risultati i seguenti:

Anno 2022 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.942 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 759 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 371 mln, onere per TFS art. 15: 83 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 7.154,4 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 826 mln onere per TFS art. 16: 146 mln. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 8.127 mln.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente in quattro anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 25,5 mld di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno comportato la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

³⁹⁸ La significativa riduzione della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2022 rispetto al 2021 è condizionata dalla rilevante riduzione della spesa per integrazioni salariali a fronte di un incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi).

³⁹⁹ Per l'anno 2022 la minore spesa rispetto all'anno 2021 è in larga parte dovuta al venir meno degli oneri per le specifiche indennità introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e per il c.d. reddito di emergenza e pari complessivamente per l'anno 2021 a 5,05 mld. Ciò in quanto gli oneri per il 2022 riconducibili al riconoscimento delle indennità di 200 euro e di 150 euro per contrastare gli effetti economici derivanti dalla crisi energetica (circa 9 mld) hanno trovato sostanziale compensazione nella riduzione di spesa (per circa 8,7 mld) del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, come modificato, dal 2022, dalla L. 234/2021. Gli oneri per RdC sono risultati pari a 7,96 mld in riduzione rispetto al 2021 di circa 0,87 mld. Per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere nel 2022 (0,5 mld) sostanzialmente in linea all'onere registrato negli anni 2019-2021; per quanto concerne la c.d. card-18 l'onere 2022 è risultato in parziale crescita rispetto al 2021 (0,221 mld nel 2022 rispetto a 0,208 mld del 2021).

⁴⁰⁰ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2022 è dovuto all'introduzione dal 2022 del c.d. assegno unico e universale (circa 13,2 mld per l'anno 2022 tenendo conto della complessiva dimensione delle prestazioni di competenza dell'anno 2022 medesimo), anche se per tale anno tale prestazione ha operato dal 1° marzo e non su base annua.

⁴⁰¹ Tale aggregato di spesa ha registrato nell'anno 2022 un incremento (+10,8 per cento) sia per l'aumento della spesa per prestazioni a carico della gestione previdenziale gestita da INPS afferente al Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia per l'incremento di spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate dalla Gestione ex-Inpdap.

⁴⁰² L'anno 2022 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +4,0 per cento e del PIL nominale pari a +7,7 per cento.

Per l'anno 2023 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incremento rispetto all'anno 2022 (+4,3 per cento). Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+7,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +8,1 per cento⁴⁰³ nel mentre gli altri fattori di incremento⁴⁰⁴ afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁴⁰⁵ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-3,9 per cento) l'andamento è condizionato, in particolare, da una significativa riduzione della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali⁴⁰⁶, solo parzialmente compensata dagli incrementi di

⁴⁰³ L'indicizzazione è riconosciuta sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e in particolare dalla L. 197/2022. Si può stimare che il grado di indicizzazione medio, considerato l'intero aggregato della spesa pensionistica, passi dal 97 per cento circa del 2022 all'81 per cento circa del 2023: considerato il tasso di indicizzazione nominale all'8,1 per cento questo comporta un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi pari a circa 6,6 per cento.

⁴⁰⁴ Si segnala che nel 2023 sono venuti meno oneri una-tantum erogati nell'anno 2022 connessi all'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, che ha comportato un onere di circa 1,2 mld per l'anno 2022.

⁴⁰⁵ Nel 2023 è proseguito un parziale e contenuto decremento del numero di nuove pensioni liquidate già iniziato nel 2022 rispetto al biennio precedente (2020-2021), ma in ogni caso il numero di nuove pensioni liquidate si è mantenuto su livelli elevati. La media annua del numero di nuove pensioni liquidate del complessivo periodo 2019-2023 si è manifestata in una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016, per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, e delle relative proroghe nonché, come detto, per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica. In sintesi, nel quinquennio 2019/2023 (e anche nel biennio 2022/2023) si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si sono sommati gli effetti derivanti da agevolazioni e ampliamenti delle possibilità di accesso al pensionamento anticipato in un contesto regressivo rispetto al processo di riforma implementato nei decenni precedenti. Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2023 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38 e 64/38) e 14.1 (62/41), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono risultati i seguenti:

Anno 2023 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14 e 14.1: 4.786 mln; maggiore spesa pensionistica art. 15: 603 mln, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 14.1: 147 mln, onere per TFS art. 15: 89 mln. Totale onere articoli 14 e 15: 5.625 mln. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 1.024 mln, onere per TFS art. 16: 124 mln. Totale oneri art. 14, 14.1, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 6.773 mln.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente in cinque anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale, in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 32,3 mld di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno comportato la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

⁴⁰⁶ Per l'anno 2023 la minore spesa rispetto all'anno 2022 è in larga parte dovuta al venir meno degli oneri per le specifiche indennità (200 euro e 150 euro) introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza energetica insistenti in via una tantum su tale anno 2022 per circa 9,1 mld. Inoltre, si registra nell'anno 2023 la riduzione degli oneri per RdC passati da 7,96 mld del 2022 a circa 6,6 mld nel 2023 nonché la riduzione degli oneri per il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, come modificato, dal 2022, dalla L. 234/2021, rispetto all'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri registrati dal 2023 per l'introduzione della c.d. Carta solidale acquisti (circa 0,6 mld).

spesa per trattamenti di famiglia⁴⁰⁷, per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto⁴⁰⁸, per ammortizzatori sociali⁴⁰⁹ e per altre prestazioni⁴¹⁰.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2023**⁴¹¹ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,4 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 5,1 per cento.

⁴⁰⁷ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2023 è dovuto all'operare su base annua del c.d. assegno unico e universale, e alla relativa rivalutazione ai prezzi, rispetto all'anno 2022 nel quale ha operato a partire da marzo (circa 18,2 mld nel 2023 a fronte dei circa 13,2 mld i mesi di competenza relativi all'anno 2022), i cui maggiori oneri rispetto al 2022 sono parzialmente compensati dal venir meno di altri oneri (in particolare, nel 2022 sono stati riconosciuti per assegno al nucleo familiare, per assegno temporaneo e per assegni alle famiglie con almeno tre figli minori le mensilità di gennaio e febbraio e altre quote non riconosciute nel 2023 per l'operare, in via sostitutiva, su base annua dell'assegno unico).

⁴⁰⁸ Tale aggregato di spesa ha registrato nell'anno 2023 un incremento (+8,8 per cento) in particolare per l'incremento di spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate per i dipendenti pubblici dalla Gestione ex-Inpdap, ivi inclusi gli oneri per la prestazione di anticipazione ordinaria di TFS e TFR derivanti dalla delibera adottata in merito dal CdA dell'INPS a novembre 2022 a fronte di incrementi più contenuti di altre voci di spesa relative a tale aggregato.

⁴⁰⁹ L'incremento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2023 (+10,6 per cento) rispetto al 2022 è condizionato dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi).

⁴¹⁰ Tra le quali le prestazioni per invalidità civile il cui incremento (+5,0 per cento) è anche condizionato dall'aumento delle prestazioni (assegni differenti dall'indennità di accompagnamento) rivalutate ai prezzi (+8,1 per cento).

⁴¹¹ L'anno 2023 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,9 per cento e del PIL nominale pari a +6,2 per cento.

Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 1999 - 2007
Risultati di Contabilità Nazionale (valori assoluti in mln di euro)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totale prestazioni sociali in denaro	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405
(tasso di variazione in %)		2,8%	3,8%	5,5%	4,7%	4,6%	3,3%	4,1%	4,9%
(in rapporto al PIL)	(16,2%)	(15,8%)	(15,6%)	(15,9%)	(16,1%)	(16,2%)	(16,2%)	(16,2%)	(16,4%)
di cui									
Pensioni⁽¹⁾ (2)	156.244	160.600	168.366	177.148	184.429	192.303	199.356	206.120	214.114
(tasso di variazione in %)		2,8%	4,8%	5,2%	4,1%	4,3%	3,7%	3,4%	3,9%
(in rapporto al PIL)	(13,3%)	(12,9%)	(12,9%)	(13,1%)	(13,2%)	(13,2%)	(13,3%)	(13,3%)	(13,3%)
di cui									
pensioni IVS	154.187	158.323	165.954	174.145	181.325	188.962	195.953	202.634	210.550
(tasso di variazione in %)		2,7%	4,8%	4,9%	4,1%	4,2%	3,7%	3,4%	3,9%
(in rapporto al PIL)	(13,1%)	(12,8%)	(12,7%)	(12,9%)	(13,0%)	(13,0%)	(13,1%)	(13,1%)	(13,0%)
pensioni e assegni sociali	2.057	2.277	2.412	3.003	3.104	3.341	3.403	3.486	3.564
(tasso di variazione in %)		10,7%	5,9%	24,5%	3,4%	7,6%	1,9%	2,4%	2,2%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)
Altre prestazioni sociali in denaro	34.178	35.122	34.741	37.129	39.933	42.291	42.889	45.981	50.291
(tasso di variazione in %)		2,8%	-1,1%	6,9%	7,6%	5,9%	1,4%	7,2%	9,4%
(in rapporto al PIL)	(2,9%)	(2,8%)	(2,7%)	(2,7%)	(2,9%)	(2,9%)	(2,9%)	(3,0%)	(3,1%)
di cui									
rendite infortunistiche⁽³⁾	4.998	5.038	5.160	5.178	5.370	5.174	5.123	5.140	5.172
(tasso di variazione in %)		0,8%	2,4%	0,3%	3,7%	-3,6%	-1,0%	0,3%	0,6%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
liquidazioni per fine rapporto⁽⁴⁾	5.153	5.602	4.205	4.168	4.393	4.954	5.021	6.181	8.597
(tasso di variazione in %)		8,7%	-24,9%	-0,9%	5,4%	12,8%	1,4%	23,1%	39,1%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,5%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,5%)
Indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia⁽⁵⁾	8.577	9.116	9.706	9.820	10.642	11.212	11.166	11.953	12.480
(tasso di variazione in %)		6,3%	6,5%	1,2%	8,4%	5,4%	-0,4%	7,0%	4,4%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)
assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione⁽⁶⁾	4.270	3.960	4.013	4.220	4.541	5.075	5.624	5.795	5.393
(tasso di variazione in %)		-7,3%	1,3%	5,2%	7,6%	11,8%	10,8%	3,0%	-6,9%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)
assegni di guerra e altro⁽⁷⁾	1.122	1.120	1.219	1.186	1.288	1.309	1.002	1.060	1.095
(tasso di variazione in %)		-0,2%	8,8%	-2,7%	8,6%	1,6%	-23,5%	5,8%	3,3%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	8.399	8.625	8.590	10.653	11.595	12.723	13.363	14.287	14.287
(tasso di variazione in %)		2,7%	-0,4%	24,0%	8,8%	4,4%	5,1%	5,0%	6,9%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)
altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali⁽⁹⁾	1.659	1.661	1.848	1.904	2.104	2.467	2.230	2.489	3.267
(tasso di variazione in %)		0,2%	11,2%	3,1%	10,5%	17,2%	-9,6%	11,6%	31,2%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)
PIL	1.175.150	1.241.513	1.304.137	1.350.259	1.394.693	1.452.319	1.493.635	1.552.687	1.614.840
(tasso di variazione in %)		5,6%	5,0%	3,5%	3,3%	4,1%	2,8%	4,0%	4,0%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successivi e modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio unatantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. Dal 2023 include anche gli oneri relativi alla Carta solidale acquisti (CSA) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

continua

continua

Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2008 - 2015
Risultati di Contabilità Nazionale (valori assoluti in mln di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale prestazioni sociali in denaro	277.270	291.627	298.695	304.478	311.744	319.970	327.001	332.914
(tasso di variazione in %)	4,9%	5,2%	2,4%	1,9%	2,4%	2,6%	2,2%	1,8%
(in rapporto al PIL)	(16,9%)	(18,5%)	(18,5%)	(18,5%)	(19,2%)	(19,8%)	(20,1%)	(20,1%)
di cui								
Pensioni^{(1) (2)}	222.782	231.333	237.450	243.645	249.127	254.720	256.665	258.884
(tasso di variazione in %)	4,0%	3,8%	2,6%	2,6%	2,2%	2,2%	0,8%	0,9%
(in rapporto al PIL)	(13,6%)	(14,7%)	(14,7%)	(14,8%)	(15,3%)	(15,8%)	(15,8%)	(15,6%)
di cui								
pensioni IVS	219.092	227.590	233.490	239.803	245.052	250.327	252.059	254.144
(tasso di variazione in %)	4,1%	3,9%	2,6%	2,7%	2,2%	2,2%	0,7%	0,8%
(in rapporto al PIL)	(13,4%)	(14,4%)	(14,5%)	(14,5%)	(15,1%)	(15,5%)	(15,5%)	(15,4%)
pensioni e assegni sociali	3.690	3.743	3.960	3.842	4.075	4.393	4.606	4.740
(tasso di variazione in %)	3,5%	1,4%	5,8%	-3,0%	6,1%	7,8%	4,8%	2,9%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Altre prestazioni sociali in denaro	54.488	60.294	61.245	60.833	62.617	65.250	70.336	74.030
(tasso di variazione in %)	8,3%	10,7%	1,6%	-0,7%	2,9%	4,2%	7,8%	5,3%
(in rapporto al PIL)	(3,3%)	(3,8%)	(3,8%)	(3,7%)	(3,9%)	(4,0%)	(4,3%)	(4,5%)
di cui								
rendite infortunistiche⁽³⁾	5.121	5.491	5.156	5.213	5.416	5.325	5.305	5.225
(tasso di variazione in %)	-1,0%	7,2%	-6,1%	1,1%	3,9%	-1,7%	-0,4%	-1,5%
(in rapporto al PIL)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
liquidazioni per fine rapporto⁽⁴⁾	10.314	8.980	11.205	10.661	10.052	9.899	8.860	9.486
(tasso di variazione in %)	20,0%	-12,9%	24,8%	-4,9%	-5,7%	-1,5%	-10,5%	7,1%
(in rapporto al PIL)	(0,6%)	(0,6%)	(0,7%)	(0,6%)	(0,6%)	(0,6%)	(0,5%)	(0,6%)
Indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia⁽⁵⁾	12.936	13.054	12.778	13.305	13.628	13.848	13.516	13.311
(tasso di variazione in %)	3,7%	0,9%	-2,1%	4,1%	2,4%	1,6%	-2,4%	-1,5%
(in rapporto al PIL)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,8%)	(0,8%)
assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione⁽⁶⁾	6.401	10.472	11.407	11.426	13.119	15.150	14.745	14.326
(tasso di variazione in %)	18,7%	63,6%	8,9%	0,2%	14,8%	15,5%	-2,7%	-2,8%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)
assegni di guerra e altro⁽⁷⁾	963	908	828	787	763	711	665	604
(tasso di variazione in %)	-12,1%	-5,7%	-8,8%	-5,0%	-3,0%	-6,8%	-6,5%	-9,2%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	15.118	16.190	16.374	15.898	16.309	16.787	17.068	17.187
(tasso di variazione in %)	5,8%	7,1%	1,1%	-2,9%	2,6%	2,9%	1,7%	0,7%
(in rapporto al PIL)	(0,9%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)
altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali⁽⁹⁾	3.635	5.199	3.497	3.543	3.330	3.530	10.177	13.891
(tasso di variazione in %)	11,3%	43,0%	-32,7%	1,3%	-6,0%	6,0%	188,3%	36,5%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,3%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,6%)	(0,8%)
PIL	1.637.699	1.577.256	1.611.279	1.648.756	1.624.359	1.612.751	1.627.406	1.655.355
(tasso di variazione in %)	1,4%	-3,7%	2,2%	2,3%	-1,5%	-0,7%	0,9%	1,7%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(4) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio una-tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. Dal 2023 include anche gli oneri relativi alla Carta solidale acquisti (CSA) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

continua

continua

Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2016 - 2023
Risultati di Contabilità Nazionale (valori assoluti in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tasso medio annuo 2000 - 2023 (base 1999)
Totale prestazioni sociali in denaro	336.370	341.404	348.474	361.203	399.175	397.876	406.898	424.491	
(tasso di variazione in %)	1,0%	1,5%	2,1%	3,7%	10,5%	-0,3%	2,3%	4,3%	3,4%
(in rapporto al PIL)	(19,8%)	(19,7%)	(19,7%)	(20,1%)	(24,0%)	(21,8%)	(20,7%)	(20,4%)	
di cui									
Pensioni^{(1) (2)}	260.806	263.535	268.533	274.855	281.444	286.268	297.190	319.075	
(tasso di variazione in %)	0,7%	1,0%	1,9%	2,4%	2,4%	1,7%	3,8%	7,4%	3,0%
(in rapporto al PIL)	(15,4%)	(15,2%)	(15,2%)	(15,3%)	(16,9%)	(15,7%)	(15,1%)	(15,3%)	
di cui									
pensioni IVS	256.079	258.730	263.698	270.141	276.605	281.355	292.031	313.441	
(tasso di variazione in %)	0,8%	1,0%	1,9%	2,4%	2,4%	1,7%	3,8%	7,3%	3,0%
(in rapporto al PIL)	(15,1%)	(14,9%)	(14,9%)	(15,0%)	(16,7%)	(15,4%)	(14,9%)	(15,0%)	
pensioni e assegni sociali	4.727	4.805	4.835	4.714	4.839	4.913	5.159	5.634	
(tasso di variazione in %)	-0,3%	1,7%	0,6%	-2,5%	2,7%	1,5%	5,0%	9,2%	4,3%
(in rapporto al PIL)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	
Altre prestazioni sociali in denaro	75.564	77.869	79.941	86.348	117.731	111.608	109.708	105.416	
(tasso di variazione in %)	2,1%	3,1%	2,7%	8,0%	36,3%	-5,2%	-1,7%	-3,9%	4,8%
(in rapporto al PIL)	(4,5%)	(4,5%)	(4,5%)	(4,8%)	(7,1%)	(6,1%)	(5,6%)	(5,1%)	
di cui									
rendite infortunistiche⁽³⁾	5.089	5.059	4.970	4.890	4.772	4.857	4.766	4.881	
(tasso di variazione in %)	-2,6%	-0,6%	-1,8%	-1,6%	-2,4%	1,8%	-1,9%	2,4%	-0,1%
(in rapporto al PIL)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,2%)	(0,2%)	
liquidazioni per fine rapporto⁽⁴⁾	9.839	11.300	11.966	14.056	14.278	15.372	17.031	18.526	
(tasso di variazione in %)	3,7%	14,8%	5,9%	17,5%	1,6%	7,7%	10,8%	8,8%	5,5%
(in rapporto al PIL)	(0,6%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	
Indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia⁽⁵⁾	13.803	14.527	14.672	14.547	16.053	18.088	24.757	27.188	
(tasso di variazione in %)	3,7%	5,2%	1,0%	-0,9%	10,4%	12,7%	36,9%	9,8%	4,9%
(in rapporto al PIL)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,3%)	(1,3%)	
assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione⁽⁶⁾	14.181	13.419	13.119	13.316	27.820	18.123	12.751	14.106	
(tasso di variazione in %)	-1,0%	-5,4%	-2,2%	1,5%	108,9%	-34,9%	-29,6%	10,6%	5,1%
(in rapporto al PIL)	(0,8%)	(0,8%)	(0,7%)	(0,7%)	(1,7%)	(1,0%)	(0,6%)	(0,7%)	
assegni di guerra e altro⁽⁷⁾	553	502	453	408	366	326	263	264	
(tasso di variazione in %)	-8,4%	-9,2%	-9,8%	-9,9%	-10,3%	-10,9%	-10,1%	-9,9%	-5,9%
(in rapporto al PIL)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	17.386	17.522	17.922	18.465	18.860	19.640	20.165	21.166	
(tasso di variazione in %)	1,2%	0,8%	2,3%	3,0%	2,1%	4,1%	2,7%	5,0%	3,9%
(in rapporto al PIL)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,1%)	(1,1%)	(1,0%)	(1,0%)	
altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali⁽⁹⁾	14.713	15.540	16.839	20.666	35.582	35.202	29.945	19.285	
(tasso di variazione in %)	5,9%	5,6%	8,4%	22,7%	72,2%	-1,1%	-14,9%	-35,6%	10,8%
(in rapporto al PIL)	(0,9%)	(0,9%)	(1,0%)	(1,2%)	(2,1%)	(1,9%)	(1,5%)	(0,9%)	
PIL	1.695.787	1.736.593	1.771.391	1.796.649	1.661.240	1.821.935	1.962.846	2.085.376	
(tasso di variazione in %)	2,4%	2,4%	2,0%	1,4%	-7,5%	9,7%	7,7%	6,2%	2,4%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(4) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio una-tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 159/2007, convertito con legge 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. Dal 2023 include anche gli oneri relativi alla Carta solida acquisti (CSA) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

C.4 - Spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle AP – Nota illustrativa delle previsioni a legislazione vigente - Documento di Economia e Finanza 2024 (scenario tendenziale)

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro sono indicate distintamente per la spesa pensionistica e quella relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. La definizione di spesa pubblica per pensioni è la stessa recepita nelle previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica di breve periodo e quelle di medio-lungo periodo elaborate a livello nazionale e nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA). L'aggregato comprende l'intero sistema pubblico obbligatorio e la spesa per pensioni e assegni sociali. La prima di tali componenti riguarda tutte quelle pensioni concesse sulla base di un requisito contributivo generalmente connesso con l'età. La seconda componente è stata inclusa a causa della sua stretta relazione con l'invecchiamento della popolazione in virtù del relativo requisito anagrafico. La spesa per altre prestazioni sociali in denaro include: le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale.

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro per il DEF 2024 e l'Aggiornamento del Programma di stabilità 2024 (codice D.62) sono elaborate sulla base della normativa vigente e del quadro macroeconomico tendenziale di riferimento.

Risultati. Con riferimento all'anno 2023 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata, nella stima di Contabilità Nazionale, pari a 424.49 mln registrando in rapporto al PIL⁴¹² un'incidenza pari al 20,4 per cento, in parziale riduzione rispetto al 2022, mantenendosi comunque 0,7 punti percentuali superiore al livello del 2018. La complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro nel 2023 ha registrato una crescita del 4,3 per cento rispetto all'anno 2022. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+7,4 per cento rispetto al 2022), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +8,1 per cento⁴¹³ nel mentre gli altri fattori di incremento⁴¹⁴ afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁴¹⁵ e le pensioni

⁴¹² L'anno 2023 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,9 per cento e del pil nominale pari a +6,2 per cento.

⁴¹³ L'indicizzazione è riconosciuta sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge n. 197/2022, pertanto considerato il tasso di indicizzazione all'8,1 per cento questo comporta un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi stimabile pari a circa 6,6 punti percentuali.

⁴¹⁴ Si segnala che nel 2023 sono venuti meno oneri una-tantum erogati nell'anno 2022 connessi all'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, che ha comportato un onere di circa 1,2 mld per l'anno 2022.

⁴¹⁵ Nel 2023 è proseguito un parziale e contenuto decremento del numero di nuove pensioni liquidate già iniziato nel 2022 rispetto al biennio precedente (2020-2021), ma in ogni caso il numero di nuove pensioni liquidate si è mantenuto su livelli elevati. La media annua del numero di nuove pensioni liquidate del complessivo periodo 2019-2023 si è manifestata in una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016, per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 e delle relative proroghe nonché per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione

eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-3,9 per cento rispetto al 2022), l'andamento, in particolare, è condizionato da una significativa riduzione della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali⁴¹⁶, solo parzialmente compensata dagli incrementi di spesa per trattamenti di famiglia⁴¹⁷, per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto, per ammortizzatori sociali⁴¹⁸ e per altre prestazioni⁴¹⁹.

Spesa per prestazioni sociali in denaro (D.62) - anni 2020-2023 (valori assoluti in mln di euro)

Risultati di Contabilità Nazionale					
	2018 (per memoria)	2020	2021	2022	2023
Spesa per prestazioni sociali in denaro	348.474	399.175	397.876	406.898	424.491
(tasso di variazione in %)			-0,3%	2,3%	4,3%
(in % di PIL)	19,7%	24,0%	21,8%	20,7%	20,4%
di cui					
Pensioni	268.533	281.444	286.268	297.190	319.075
(tasso di variazione in %)			1,7%	3,8%	7,4%
(in % di PIL)	15,2%	16,9%	15,7%	15,1%	15,3%
Altre prestazioni sociali in denaro	79.941	117.731	111.608	109.708	105.416
(tasso di variazione in %)			-5,2%	-1,7%	-3,9%
(in % di PIL)	4,5%	7,1%	6,1%	5,6%	5,1%
PIL	1.771.391	1.661.240	1.821.935	1.962.846	2.085.376
(tasso di variazione in %)			9,7%	7,7%	6,2%

La stima dei risultati per l'anno 2023 della spesa per prestazioni sociali in denaro (424,5 mld) è risultata sostanzialmente in linea con la previsione contenuta nella Nota tecnico-illustrativa la Legge di Bilancio 2024-2026 (NTI LB 2024-2026) per l'anno 2023 (425,1 mld) e la differenza, peraltro contenuta, tra la previsione e la stima dei risultati è da ascrivere a parziali minori spese, rispetto agli stanziamenti previsti, per interventi adottati nel corso dell'anno 2023 e a talune minori spese emerse durante l'attività di monitoraggio.

demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica. In sintesi, nel quinquennio 2019/2023 (e anche nel biennio 2022/2023) si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si sono sommati gli effetti derivanti da agevolazioni e ampliamenti delle possibilità di accesso al pensionamento anticipato in discontinuità rispetto al processo di riforma implementato nei decenni precedenti.

⁴¹⁶ Per l'anno 2023 la minore spesa rispetto all'anno 2022 è in larga parte dovuta al venir meno degli oneri per le specifiche indennità (200 euro e 150 euro) introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza energetica insistenti in via una tantum su tale anno 2022. Inoltre, si registra nell'anno 2023 la riduzione degli oneri per RdC.

⁴¹⁷ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2023 è dovuto all'operare su base annua del c.d. assegno unico e universale, e alla relativa rivalutazione ai prezzi, rispetto all'anno 2022 nel quale ha operato a partire da marzo, i cui maggiori oneri rispetto al 2022 sono solo parzialmente compensati dal venir meno di altri oneri (in particolare, nel 2022 sono stati riconosciuti per assegno al nucleo familiare, per assegno temporaneo e per assegni alle famiglie con almeno tre figli minori le mensilità di gennaio e febbraio e altre quote non riconosciute nel 2023 per l'operare, in via sostitutiva, su base annua dell'assegno unico).

⁴¹⁸ L'incremento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2023 rispetto al 2022 è condizionato dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi).

⁴¹⁹ Sono ricomprese le prestazioni per invalidità civile il cui incremento è anche condizionato dall'aumento delle prestazioni (assegni differenti dall'indennità di accompagnamento) rivalutate ai prezzi (+8,1 per cento).

Per un'analisi di sintesi delle dinamiche registrate con riferimento alla spesa per prestazioni sociali in denaro, si evidenzia quanto segue. A fronte di un rallentamento della dinamica dell'aggregato di spesa in esame nel periodo 2010/2018, fa seguito un significativo incremento della dinamica medesima per l'anno 2019, ascrivibile interamente agli interventi previsti dal D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019⁴²⁰ (i cui effetti di onerosità sono sostanzialmente raddoppiati nell'anno 2020), ed un incremento notevole per l'anno 2020 condizionato anche dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. La parziale riduzione nominale della spesa per l'anno 2021 è da ascrivere esclusivamente alla riduzione della dimensione degli interventi per contrastare i predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica nel mentre la dinamica strutturale della spesa si è mantenuta di significativa entità in relazione agli interventi normativi adottati, come già registrato per l'anno 2020. Per gli anni 2022 e 2023 si è registrato un incremento di spesa, parimenti sostenuto dagli incrementi di spesa strutturali, cui si sono aggiunti dall'anno 2023, sempre con effetto strutturale, gli oneri derivanti dall'elevata indicizzazione delle prestazioni per effetto del significativo incremento del tasso di inflazione registrato nel 2022.

Tale andamento della dinamica di spesa, programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta differenziato tra periodi.

E' presente un evidente rallentamento della dinamica della spesa nel periodo 2010-2018 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,0 per cento, prendendo a base l'anno 2009) rispetto al decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,4 per cento, prendendo a base l'anno 1999) e al quadriennio 2006/2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7 per cento, prendendo a base l'anno 2005). In considerazione della dimensione dell'aggregato in esame, tale contenimento della dinamica nel periodo 2010-2018 ha contribuito in modo significativo al contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica mediante il conseguimento di una progressiva riduzione dell'indebitamento netto. Va in ogni caso rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro del quadriennio 2015-2018, con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in esame di 1,6 per cento, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016.

Vi è una significativa inversione di tendenza nell'anno 2019, ove il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli interventi normativi adottati a inizio 2019, pur avendo gli stessi inciso solo per parte dell'esercizio 2019, manifestando la onerosità di regime su base annua a partire dal 2020. Pertanto, da tali interventi normativi sono conseguiti significativi elementi di incremento di dinamica e di livello della spesa anche dal 2020, quando i medesimi hanno manifestato i relativi effetti su base annua, con conseguente maggiore rigidità della spesa, la quale, stante la dimensione dell'aggregato in esame, si ripercuote anche sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche. Per l'anno 2020 rilevano altresì in particolare gli oneri conseguenti agli interventi

⁴²⁰ In assenza di tali interventi, quindi considerando la normativa previgente il D.L. 4/2019, il tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2019 sarebbe risultato sostanzialmente in linea al tasso di variazione della spesa del 2018 e al tasso di variazione medio annuo del periodo 2010/2018.

adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica che, comunque, si riducono significativamente nel 2021. Per l'anno 2022 a fronte del venir meno degli oneri 2021 relativi agli interventi di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica si sono registrati, anche se di importo parzialmente inferiore, gli interventi per contrastare gli effetti sul piano economico degli aumenti dei prezzi per effetto della crisi energetica tramite di indennità una tantum per lavoratori e pensionati⁴²¹ e l'aumento transitorio delle pensioni per il periodo ottobre-dicembre 2022⁴²². Sul piano strutturale nel 2022 (e anni successivi) rilevano altresì i significativi incrementi di spesa per l'entrata in vigore della prestazione c.d. assegno unico e universale⁴²³ che manifesta i relativi effetti per dieci mensilità nel 2022 (essendo entrato in vigore dal 1° marzo 2022) e a regime dal 2023. Per l'anno 2023, a fronte del venir meno degli oneri relativi agli interventi una tantum per lavoratori e pensionati introdotti per l'anno 2022 per contrastare gli effetti sul piano economico degli aumenti dei prezzi per effetto della crisi energetica, si registrano aumenti di spesa a carattere strutturale ampiamente più che compensativi⁴²⁴ connessi, in particolare, all'elevata indicizzazione ai prezzi delle prestazioni e, come sopra evidenziato, all'entrata a regime su base annua del c.d. assegno unico e universale⁴²⁵.

L'analisi comparativa tra il periodo 2010-2018 e il periodo successivo (2019-2023) evidenzia il rilevante incremento di dinamica della spesa, essendo il tasso di variazione della spesa raddoppiato nel periodo 2019-2023 rispetto al periodo 2010-2018⁴²⁶. Tale incremento della dinamica della spesa nel quinquennio 2019-2023 è da ascrivere agli effetti conseguenti da interventi normativi a carattere non temporaneo adottati e per il 2023 anche all'elevata indicizzazione⁴²⁷ delle prestazioni i cui effetti si aggiungono agli oneri strutturali e pluriennali derivanti dai predetti interventi normativi. Anche al netto dell'indicizzazione nominale ai prezzi, il tasso di incremento medio annuo della spesa nel periodo 2019-2023 risulta più che raddoppiato rispetto al periodo 2010-2018, in relazione sostanzialmente agli interventi normativi adottati a carattere non temporaneo⁴²⁸.

Pertanto, nonostante con la L. 197/2022, e in particolare con le misure di deindicizzazione parziale dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024, siano stati introdotti elementi di contenimento della dinamica e del livello della spesa, la medesima spesa permane a livelli elevati sia per la significativa misura dell'indicizzazione da riconoscere

⁴²¹ Mediante il riconoscimento di indennità una tantum (sia di importo di 200 euro sia di importo di 150 euro) per lavoratori e pensionati (con redditi e pensioni rispettivamente inferiori a 35.000 euro e a 20.000 euro)

⁴²² Mediante l'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua.

⁴²³ D.Lgs. 230/2021.

⁴²⁴ La spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata crescere del 4,3 per cento rispetto all'anno 2022.

⁴²⁵ Permangono in via ulteriore livelli comunque elevati di spesa su base annua derivanti dai citati interventi di inizio 2029 (D.L. 4/2019 e relative misure di proroga).

⁴²⁶ A fronte di un tasso di variazione medio annuo del periodo 2010-2018 pari al 2,0 per cento, il quinquennio 2019-2023 ha fatto registrare un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base l'anno 2018, pari a 4,0 per cento; al netto dell'indicizzazione nominale ai prezzi delle prestazioni, i predetti tassi di variazione medi annui sono rispettivamente determinati in 0,8 per cento e in 1,7 per cento.

⁴²⁷ L'intervento di deindicizzazione delle pensioni complessivamente pari o superiori a 4 volte il TM per il biennio 2023-2024 stabilito dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), e in parte modificato, per l'anno 2024, dalla L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), parzialmente contiene gli effetti di rilevante onerosità dell'indicizzazione per effetto della significativa dimensione del tasso di inflazione per il biennio 2022-2023.

⁴²⁸ Neutralizzando gli effetti derivanti da tali interventi a carattere non temporaneo il tasso di variazione medio annuo nominale della spesa per prestazioni sociali in denaro passerebbe nel periodo 2019-2023, prendendo a base l'anno 2018, da 4,0 per cento a 2,7 per cento e, al netto dell'indicizzazione, da 1,7 per cento a 0,4 per cento (nel periodo 2010-2018 i medesimi tassi di variazione medi annui sono risultati rispettivamente 2,0 per cento e 0,8 per cento)

ai trattamenti derivante dall'ampio incremento del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023 sia per i costi a carattere pluriennale e strutturale conseguenti dai provvedimenti normativi di natura non temporanea adottati nel periodo 2019-2022 (e, con specifico riferimento, nel periodo 2019-2021)⁴²⁹.

Complessivamente, per quanto sopra illustrato, si è registrato nel 2023 un incremento dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL pari a circa 0,7 punti percentuali rispetto al livello registrato nel 2018⁴³⁰.

Previsioni per l'anno 2024. Per l'anno 2024, la previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro, elaborata a normativa vigente, evidenzia un tasso di variazione, rispetto alla stima dei risultati per l'anno 2023 di Contabilità nazionale, del 5,3 per cento. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2023 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2024. In particolare, con riferimento alle diverse componenti di spesa, si fa presente quanto segue:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+5,8 per cento), la previsione tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2024, a 5,4 per cento), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2024 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella Legge di Bilancio 2024-2026, L. 213/2023⁴³¹;

⁴²⁹ In particolare, si segnalano le misure dirette ad anticipare il pensionamento rispetto ai requisiti ordinari, le misure di contrasto alla povertà e le misure di sostegno alla famiglia. Per il complessivo periodo 2019-2023 le innovazioni normative a carattere non temporaneo hanno comportato una maggiore incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL in media nel periodo di circa 1 punto di PIL annuo, con profilo crescente, atteso che negli anni 2022-2023 l'incidenza è risultata di circa 1,3/1,2 punti percentuali di PIL annui (inferiore negli anni 2019-2020 per il progressivo stratificarsi degli effetti di tali provvedimenti).

⁴³⁰ A fronte della parziale progressiva riduzione dell'incidenza dell'aggregato di spesa in esame in rapporto al PIL avviata nel 2016-2018 dopo il periodo di significativo incremento (2009-2014) per effetto della crisi economico-finanziaria.

⁴³¹ In materia pensionistica, le disposizioni contenute nella L. 213/2023 prevedono una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per l'anno 2024 (confermando, di fatto, quanto stabilito con la L. 197/2022 per il biennio 2023-2024, con la previsione di una parziale ulteriore deindicizzazione per le pensioni di importo più elevato). In materia di accesso al pensionamento la medesima L. 213/2023 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2024 (con un posticipo della decorrenza di sette mesi per i lavoratori dipendenti privati e di nove mesi per i lavoratori dipendenti pubblici) a condizione che il trattamento pensionistico sia calcolato interamente con il sistema contributivo. E' altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato, con trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, per le lavoratrici che hanno maturato nel 2023 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno. Per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle Gestioni Cpdel, Cpi, Cps e Cpug) è prevista una revisione delle aliquote di rendimento per la determinazione della quota retributiva della pensione nel caso di accesso al pensionamento anticipato nonché un graduale posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per l'accesso al pensionamento anticipato dal 2025 per arrivare dal 2028 dal posticipo di tre mesi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2024 a un posticipo di nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 medesimo. Inoltre, per tutti i soggetti che accedono nel sistema contributivo al pensionamento anticipato con il canale di accesso che prevede un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Infine, per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare per poter usufruire dell'anticipo del pensionamento (e introdotto l'adeguamento alle variazioni della speranza di vita per il requisito contributivo congiunto al requisito anagrafico) a fronte, per converso, di una riduzione della soglia di importo minimo della pensione da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Si segnala, infine, che è anticipato con decorrenza 1° gennaio 2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (tale innovazione non ha effetti finanziari essendo comunque tale adeguamento nullo, come stabilito dal relativo decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base delle risultanze comunicate da Istat).

- per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro (+4,0 per cento), la previsione tiene anche conto delle misure introdotte con la Legge di Bilancio 2024 2026, L. 213/2023⁴³², nonché di quanto previsto a legislazione vigente per gli specifici trattamenti e della rivalutazione delle relative prestazioni.

Previsioni per il periodo 2025-2027. Per il periodo 2025-2027 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione medio annuo, prendendo a riferimento l'anno 2024, del 2,5 per cento. Il tasso di variazione medio annuo del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 2,9 per cento, mentre quello della spesa per altre prestazioni sociali in denaro si colloca al 1,0 per cento annuo⁴³³.

**Spesa per prestazioni sociali in denaro (D.62) - Elaborazione per DEF 2024 e
Aggiornamento Programma di Stabilità 2024 (valori assoluti in mln di euro)**

	Risultati	Previsioni				
	2023	2024	2025	2026	2027	
Spesa per prestazioni sociali in denaro	424.491	447.080	455.900	467.740	480.930	
<i>tasso di variazione in % di cui</i>		<i>5,3%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,8%</i>	
Pensioni	319.075	337.480	345.730	356.330	368.110	
<i>tasso di variazione in %</i>		<i>5,8%</i>	<i>2,4%</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,3%</i>	
Altre prestazioni sociali in denaro	105.416	109.600	110.170	111.410	112.820	
<i>tasso di variazione in %</i>		<i>4,0%</i>	<i>0,5%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,3%</i>	

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa pensionistica, gli specifici tassi di variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi, dal numero di pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione e dalla ricostituzione delle pensioni in essere.

⁴³² In particolare, le disposizioni contenute nella L. 213/2023 prevedono:

- dal 2024 incremento per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino dell'indennità per congedo parentale (dal 30 per cento al 60 per cento, con elevazione all'80 per cento per il solo anno 2024, in misura equivalente a quanto già stabilito per il primo mese dalla L. 197/2022 dal 2023);
- dal 2024 rifinanziamento e potenziamento della misura di supporto economico per l'accesso agli asili nido;
- la proroga per nuovi accessi nel 2024 per la prestazione c.d. Ape sociale con incremento del requisito anagrafico minimo a 63 anni e 5 mesi;
- il rifinanziamento per forme di sostegno al reddito in situazioni specifiche, anche in deroga alla normativa vigente, di difficoltà occupazionale anche tramite il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi;
- la conferma per l'anno 2024 della Carta solidale acquisti.

⁴³³ Il contenuto tasso di variazione e con riferimento in particolare al 2025 deriva dalla circostanza che le presenti previsioni sono elaborate a normativa vigente e pertanto non tengono conto di eventuali proroghe di interventi previsti, a legislazione vigente, solo per il 2024.


Per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano.

Le previsioni tengono anche conto degli interventi contenuti nella Legge di Bilancio 2024-2026, L. 213/2023.

In via di sintesi, si stima per l'anno 2024 un livello complessivo della spesa per prestazioni sociali in denaro contenuto nell'ambito di quanto programmato in sede di NTI LB 2024-2026 (pari a 447,8 mld per l'anno 2024). Le previsioni per gli anni 2025 e 2026 risultano inferiori a quanto programmato in NTI LB 2024-2026, per effetto, in particolare, di un minore tasso di indicizzazione delle prestazioni rispetto a quanto previsto in NADEF 2023⁴³⁴.

Un elevato livello e dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro sono pertanto mantenuti anche nel periodo successivo al 2023, rispetto al periodo 2010-2018, considerando le previsioni elaborate a legislazione vigente. Infatti, il tasso medio annuo della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 2019-2024 (2025) risulta pari a circa 4,2 per cento (3,9 per cento) a fronte del 2,0 per cento del periodo 2010-2018 e del 4,0 per cento del periodo 2019-2023. Ne consegue che l'incremento dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL registrato nel 2023 rispetto al 2018⁴³⁵ rimane in media acquisito anche negli anni successivi (e ampliato nell'anno 2024), in particolare per l'incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL nell'intero periodo di previsione.

Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2022, 2019-2023; 2019-2024; 2019-2025)



⁴³⁴ Le previsioni tengono conto degli elementi più aggiornati del quadro macroeconomico, anche in materia di andamento dei prezzi (tasso di inflazione, foi n.t., pari a 5,4 per cento per l'anno 2023 e a 1,1 per cento per l'anno 2024, 1,8 per cento per l'anno 2025 e a 2,0 per cento per l'anno 2026, a fronte di previsioni NADEF 2023 pari a 5,6 per cento per l'anno 2023, 2,4 per cento per l'anno 2024, 1,9 per cento per il 2025 e a 2,0 per cento per il 2026).

⁴³⁵ Nel periodo 2019-2023, prendendo a base l'anno 2018, il tasso di crescita medio annuo della spesa per prestazioni sociali in denaro è risultato pari a 4,0 per cento a fronte di un tasso di crescita medio annuo del PIL del 3,3 per cento in termini nominali (il PIL in termini reali nel medesimo periodo ha presentato una crescita media annua dello 0,8 per cento).

Il mantenimento di un'elevata dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro per il complessivo periodo 2019-2025 trae quindi la relativa origine dagli interventi normativi con impatto pluriennale e strutturale adottati negli anni 2019-2022 (e, in particolare, nel periodo 2019-2021)⁴³⁶, ai quali, dal 2023 si aggiungono gli effetti dell'elevata indicizzazione delle prestazioni, non derivandone pertanto una sostanziale differenziazione tra un periodo a bassa indicizzazione delle prestazioni (2019-2022) ed un periodo a più elevata, anche significativamente, indicizzazione delle prestazioni (2023-2024) e risultando confermati per un ampio periodo temporale un elevato livello e dinamica, a legislazione vigente, della spesa per prestazioni sociali in denaro.

Riepilogo (D.62) – DEF 2024 – scenario tendenziale a legislazione vigente

Spesa per prestazioni sociali in denaro⁽¹⁾ - Amministrazioni pubbliche (valori assoluti in mln di euro)

	Risultati di Contabilità Nazionale					Previsioni				tasso medio annuo periodo 2025 - 2027 (base 2024)
	2018 (per memoria)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Pensioni ⁽²⁾⁽³⁾	268.533	281.444	286.268	297.190	319.075	337.480	345.730	356.330	368.110	
(tasso di variazione in %)			1,7%	3,8%	7,4%	5,8%	2,4%	3,1%	3,3%	2,9%
Altre prestazioni sociali in denaro ⁽⁴⁾	79.941	117.731	111.608	109.708	105.416	109.600	110.170	111.410	112.820	
(tasso di variazione in %)			-5,2%	-1,7%	-3,9%	4,0%	0,5%	1,1%	1,3%	1,0%
Totale prestazioni sociali in denaro	348.474	399.175	397.876	406.898	424.491	447.080	455.900	467.740	480.930	
(tasso di variazione in %)			-0,3%	2,3%	4,3%	5,3%	2,0%	2,6%	2,8%	2,5%
PII ⁽⁵⁾	1.771.391	1.661.240	1.821.935	1.962.846	2.085.376	2.162.697	2.238.234	2.305.906	2.367.640	
(tasso di variazione in %)			9,7%	7,7%	6,2%	3,7%	3,5%	3,0%	2,7%	3,1%
		in rapporto al PIL								
Pensioni ⁽²⁾⁽³⁾	15,2%	16,9%	15,7%	15,1%	15,3%	15,6%	15,4%	15,5%	15,5%	
Altre prestazioni sociali in denaro ⁽⁴⁾	4,5%	7,1%	6,1%	5,6%	5,1%	5,1%	4,9%	4,8%	4,8%	
Totale prestazioni sociali in denaro	19,7%	24,0%	21,8%	20,7%	20,4%	20,7%	20,4%	20,3%	20,3%	

(1) Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2024 la previsione della spesa pensionistica (+5,8 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2024, a 5,4%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2024 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2024-2026, legge n. 213/2023. La previsione tiene altresì conto della stima dei risultati per l'anno 2023, come emersa dalla consolidata attività di monitoraggio, e dei primi elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2024.

(3) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2024 (+4,0 per cento) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2024-2026, legge n. 213/2023. La previsione tiene altresì conto della stima dei risultati per l'anno 2023, come emersa dalla consolidata attività di monitoraggio, e dei primi elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2024.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2023 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2024.

La eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

⁴³⁶ Le Raccomandazioni della Commissione UE, al riguardo, evidenziano una duplice indicazione: fiscale e sul piano delle riforme e della qualità degli interventi adottati o da adottare. Sul piano fiscale, gli interventi con modalità di finanziamento in deficit vanno limitati a misure temporanee e progressivamente sempre più mirate in relazione alle emergenze verificatesi, dall'altro lato. Sul piano delle riforme, la Raccomandazione del semestre 2019 ha indicato la necessità di ridurre la spesa pensionistica con misure anche funzionali ad incrementare la crescita potenziale anche per compensare eventuali interventi espansivi per altre funzioni di protezione sociale.

Riepilogo – dettaglio (D.62) – DEF 2024 – scenario tendenziale a legislazione vigente

Spesa per prestazioni sociali in denaro⁽¹⁾ - Amministrazioni pubbliche (valori assoluti in mln di euro)

	2018 (per memoria)	Risultati di Contabilità Nazionale				Previsioni				tasso medio annuo periodo 2025 - 2027 (base 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Totale prestazioni sociali in denaro	348.474	399.175	397.876	406.898	424.491	447.080	455.900	467.740	480.930	
(tasso di variazione in %)			-0,3%	2,3%	4,3%	5,3%	2,0%	2,6%	2,8%	2,5%
di cui										
Pensioni⁽²⁾ (3)	268.533	281.444	286.268	297.190	319.075	337.480	345.730	356.330	368.110	
(tasso di variazione in %)			1,7%	3,8%	7,4%	5,8%	2,4%	3,1%	3,3%	2,9%
di cui										
pensioni IVS	263.698	276.605	281.355	292.031	313.441	331.478	339.557	349.930	361.456	
(tasso di variazione in %)			1,7%	3,8%	7,3%	5,8%	2,4%	3,1%	3,3%	2,9%
pensioni e assegni sociali	4.835	4.839	4.913	5.159	5.634	6.002	6.173	6.400	6.654	
(tasso di variazione in %)			1,5%	5,0%	9,2%	6,5%	2,8%	3,7%	4,0%	3,5%
Altre prestazioni sociali in denaro⁽⁴⁾	79.941	117.731	111.608	109.708	105.416	109.600	110.170	111.410	112.820	
(tasso di variazione in %)			-5,2%	-1,7%	-3,9%	4,0%	0,5%	1,1%	1,3%	1,0%
di cui										
liquidazioni per fine rapporto⁽⁵⁾	11.966	14.278	15.372	17.031	18.526	19.336	19.457	19.761	20.098	
(tasso di variazione in %)			7,7%	10,8%	8,8%	4,4%	0,6%	1,6%	1,7%	1,3%
indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione⁽⁷⁾	27.791	43.873	36.211	37.508	41.294	43.968	44.398	44.948	45.371	
(tasso di variazione in %)			-17,5%	3,6%	10,1%	6,5%	1,0%	1,2%	0,9%	1,1%
(di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia)	(14.672)	(16.053)	(18.088)	(24.757)	(27.188)	(29.110)	(29.573)	(30.152)	(30.511)	
(tasso di variazione in %)			(12,7%)	(36,9%)	(9,8%)	(7,1%)	(1,6%)	(2,0%)	(1,2%)	(1,6%)
(di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione)	(13.119)	(27.820)	(18.123)	(12.751)	(14.106)	(14.857)	(14.825)	(14.796)	(14.860)	
(tasso di variazione in %)			(-34,9%)	(-29,6%)	(10,6%)	(5,3%)	(-0,2%)	(-0,2%)	(0,4%)	(0,0%)
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	17.922	18.860	19.640	20.165	21.166	22.023	22.666	23.339	24.026	
(tasso di variazione in %)			4,1%	2,7%	5,0%	4,0%	2,9%	3,0%	2,9%	2,9%
rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi⁽⁹⁾	22.262	40.720	40.385	35.004	24.430	24.274	23.649	23.361	23.325	
(tasso di variazione in %)			-0,8%	-13,3%	-30,2%	-0,6%	-2,6%	-1,2%	-0,2%	-1,3%
PIL⁽⁵⁾	1.771.391	1.661.240	1.821.935	1.962.846	2.085.376	2.162.697	2.238.234	2.305.906	2.367.640	
(tasso di variazione in %)			9,7%	7,7%	6,2%	3,7%	3,5%	3,0%	2,7%	3,1%
		in rapporto al PIL								
Totale prestazioni sociali in denaro	19,7%	24,0%	21,8%	20,7%	20,4%	20,7%	20,4%	20,3%	20,3%	
di cui										
Pensioni⁽²⁾ (3)	15,2%	16,9%	15,7%	15,1%	15,3%	15,6%	15,4%	15,5%	15,5%	
di cui										
pensioni IVS	14,9%	16,7%	15,4%	14,9%	15,0%	15,3%	15,2%	15,2%	15,3%	
pensioni e assegni sociali	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
Altre prestazioni sociali in denaro⁽⁴⁾	4,5%	7,1%	6,1%	5,6%	5,1%	5,1%	4,9%	4,8%	4,8%	
di cui										
liquidazioni per fine rapporto⁽⁵⁾	0,7%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	
indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione⁽⁷⁾	1,6%	2,6%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	
(di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia)	(0,8%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,3%)	(1,3%)	(1,3%)	(1,3%)	(1,3%)	(1,3%)	
(di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione)	(0,7%)	(1,7%)	(1,0%)	(0,6%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,6%)	(0,6%)	
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi⁽⁹⁾	1,3%	2,5%	2,2%	1,8%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	

(1) Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2024 la previsione della spesa pensionistica (+5,8 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2024, a 5,4%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2024 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2024-2026, legge n. 213/2023. La previsione tiene altresì conto della stima dei risultati per l'anno 2023, come emersa dalla consolidata attività di monitoraggio, e dei primi elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2024.

(3) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2024 (+4,0 per cento) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2024-2026, legge n. 213/2023. La previsione tiene altresì conto della stima dei risultati per l'anno 2023, come emersa dalla consolidata attività di monitoraggio, e dei primi elementi di monitoraggio attualmente disponibili per l'anno 2024.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2023 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2024.

(6) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché la spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS e le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(7) Ingloba anche la spesa relativa alla tutela della maternità, malattia e della famiglia. Ingloba la spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

(8) Le previsioni scontano da un lato l'incremento degli importi tabellari e un incremento del numero delle prestazioni, dall'altro lato la riduzione della quota di spesa per arretrati (in particolare connessi alle nuove liquidazioni) sulla base dell'esperienza degli ultimi anni.

(9) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, Ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)). Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, dagli enti di previdenza e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

La eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

Riepilogo – dettaglio per ente (D.62) – DEF 2024 – scenario tendenziale a legislazione vigente

Spesa per prestazioni sociali in denaro⁽¹⁾ - Amministrazioni pubbliche (valori assoluti in mln di euro)

(valori assoluti in mln di euro)	Risultati di Contabilità Nazionale					Previsioni			
	2018 (per memoria)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spesa per prestazioni sociali in denaro	348.474	399.175	397.876	406.898	424.491	447.080	455.900	467.740	480.930
(tasso di variazione in %)			-0,3%	2,3%	4,3%	5,3%	2,0%	2,6%	2,8%
<i>di cui</i>									
<i>Enti previdenza</i>	328.744	375.056	372.480	391.833	409.904	432.337	441.596	453.279	466.350
<i>Stato e altre amministrazioni centrali</i>	15.577	19.493	20.694	10.507	9.985	10.048	9.541	9.620	9.653
<i>Amministrazioni locali</i>	4.153	4.626	4.702	4.558	4.602	4.694	4.763	4.841	4.928
PIL⁽²⁾	1.771.391	1.661.240	1.821.935	1.962.846	2.085.376	2.162.697	2.238.234	2.305.906	2.367.640
(tasso di variazione in %)			9,7%	7,7%	6,2%	3,7%	3,5%	3,0%	2,7%
	in rapporto al PIL								
Spesa per prestazioni sociali in denaro	19,7%	24,0%	21,8%	20,7%	20,4%	20,7%	20,4%	20,3%	20,3%
<i>di cui</i>									
<i>Enti previdenza</i>	18,6%	22,6%	20,4%	20,0%	19,7%	20,0%	19,7%	19,7%	19,7%
<i>Stato e altre amministrazioni centrali</i>	0,9%	1,2%	1,1%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
<i>Amministrazioni locali</i>	0,2%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

(1) Le previsioni sono elaborate sulla base della normativa vigente.

(2) Il valore di PIL per gli anni 2023 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2024.

La eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

D – Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica

D.1 - I risultati di Contabilità Nazionale nel 2023

Nel 2023 la spesa sanitaria è risultata pari a 131.119 mln⁴³⁷, con un tasso di decremento dello 0,4 per cento rispetto al 2022⁴³⁸. Con riferimento alle singole componenti di spesa, si evidenzia quanto segue⁴³⁹:

Redditi da lavoro dipendente. La spesa è pari a 40.073 mln, in diminuzione dell'1,8 per cento rispetto al 2022. Tale flessione è dovuta principalmente al venir meno, nel 2023, degli arretrati conseguenti alla sottoscrizione, nell'anno precedente, del contratto per il personale non dirigente relativo al triennio 2019-2021⁴⁴⁰. Il decremento registrato è attenuato dagli effetti prodotti da una serie di disposizioni relative al personale. In primo luogo, è da considerare l'erogazione nel 2023 di un emolumento una tantum correlato ai miglioramenti economici per il rinnovo contrattuale relativo alla tornata 2022-2024⁴⁴¹. In aggiunta, sono da annoverare gli esiti di interventi normativi finalizzati alle assunzioni e/o alle stabilizzazioni del personale, preordinate essenzialmente per valorizzare la professionalità acquisita durante gli anni della pandemia da Covid-19 e per recuperare le liste di attesa⁴⁴². Con particolare riferimento a tale ultima finalità, sono stati prorogati alcuni dispositivi diretti al reclutamento del personale, inizialmente previsti fino al 2022⁴⁴³. In aggiunta, è stato procrastinato il termine per il conseguimento dei requisiti di accesso ai processi di stabilizzazione⁴⁴⁴ e allargata la platea dei candidati, ammettendo alle selezioni

⁴³⁷ Tale quantificazione è quella riportata dall'ISTAT nel Conto economico consolidato della sanità relativo alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei Conti nazionali. Essa rappresenta la spesa sanitaria corrente sostenuta, oltre che dagli Enti Sanitari Locali (ESL), anche dallo Stato, dagli Enti locali e da altri enti minori (Croce Rossa Italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ecc.) in relazione alle prestazioni sanitarie da questi erogate. Negli ESL sono ricomprese quattro specifiche tipologie di enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le Aziende Sanitarie Locali (ASL), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, le Aziende Ospedaliere (AO) e le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU). La stima di Contabilità nazionale considera essenzialmente i dati del Conto Economico (CE) degli ESL relativi al quarto trimestre 2023 per l'annualità 2023 e i valori di consuntivo per gli anni precedenti.

⁴³⁸ La variazione negativa è in controtendenza rispetto alla crescita del 2,8 per cento prevista nella Nota di aggiornamento del DEF2023 (NADEF2023). Ciò è sostanzialmente imputabile a due ordini di motivi. Il primo, e più ragguardevole, è legato alla non imputazione degli oneri per il rinnovo dei contratti del personale dirigente e degli accordi del personale convenzionato con il SSN per il triennio 2019-2021 in ragione del loro mancato perfezionamento nel corso del 2023, con conseguente spostamento di tali oneri all'anno successivo. Il secondo concerne la minore quantificazione nella stima di Contabilità nazionale delle spese sostenute nel 2023 dall'Unità per il Completamento della Campagna Vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (UCCV) e/o dal Ministero della salute, subentrante nelle funzioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 24/2022.

⁴³⁹ In via generale, la quantificazione dei singoli aggregati di seguito analizzati risente della facoltà di utilizzare le risorse stanziare per fronteggiare la pandemia da Covid-19 destinandole a finalità differenti da quelle previste dalle originarie linee di finanziamento (articolo 26, comma 4, del D.L. 73/2021; articolo 16, comma 8-novies, del D.L. 146/2021; articolo 1, comma 279, della L. 234/2021; articolo 4, comma 9-septies, del D.L. 198/2022). Inoltre, rilevano anche i costi correlati con gli interventi per l'attuazione della 'Missione 6: Salute' afferente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infine, con particolare riferimento al triennio 2022-2024, incidono altresì gli oneri per garantire le prestazioni del SSN a seguito dell'accoglienza umanitaria per la crisi in Ucraina (a mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 1, comma 6, del D.L. 16/2023).

⁴⁴⁰ Articolo 1, comma 438, della L. 145/2018. Da ricordare, rispetto alla NADEF2023, lo slittamento al 2024 della sottoscrizione del contratto per il triennio 2019-2021 per la dirigenza, non essendosi perfezionato entro la fine del 2023.

⁴⁴¹ Articolo 1, comma 330, della L. 197/2022. Nel 2022 e nel 2023 viene scontata anche l'incrementale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale relativamente al triennio 2022-2024 (articolo 1, comma 610, della L. 234/2021).

⁴⁴² Articolo 1, comma 268, della L. 234/2021.

⁴⁴³ A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 1, comma 276, della L. 234/2021 e l'articolo 4, comma 9-octies, del D.L. 198/2022.

⁴⁴⁴ Articolo 1, comma 528, della L. 197/2022.

anche gli assunti con contratti di lavoro flessibile⁴⁴⁵. In via ulteriore, al fine di promuovere la reinternalizzazione dei servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, è stata concessa la facoltà di reclutare il personale mediante una riserva di posti a favore dei lavoratori già impiegati nei servizi esternalizzati⁴⁴⁶. Inoltre, sono state implementate misure volte a favorire la permanenza in servizio dei lavoratori mediante la concessione di specifiche agevolazioni⁴⁴⁷. Anche se con alcune deroghe⁴⁴⁸, la spesa per i redditi da lavoro dipendente resta pur sempre regolata da consolidati strumenti di governance introdotti negli anni, anche tramite gli Accordi tra lo Stato e le Regioni. A tal proposito, si citano:

- le politiche di gestione della spesa per il personale degli enti del SSN in coerenza con i relativi fabbisogni⁴⁴⁹;
- gli automatismi introdotti dalle norme in materia di rideterminazione dei fondi per il trattamento accessorio⁴⁵⁰, anche in relazione ai dipendenti in servizio⁴⁵¹.

Consumi intermedi. La spesa è pari a 44.356 mln, in aumento rispetto al 2022 dello 0,3 per cento. L'incremento è attribuibile esclusivamente ai prodotti farmaceutici⁴⁵² visto che la restante parte della componente è caratterizzata da un decremento. Nello specifico, la spesa per l'acquisto diretto dei farmaci, cresciuta del 13,1 per cento nel 2023, è in via principale associabile a una effettiva crescita dell'aggregato, mentre un terzo dell'incremento è imputabile a una minore sterilizzazione dei costi del 2023 per le entrate del pay-back⁴⁵³ relativo alla farmaceutica ospedaliera⁴⁵⁴. L'aumento ha risentito, inoltre, dei maggiori costi preordinati a legislazione vigente, per la rideterminazione del pertinente tetto di spesa⁴⁵⁵ e

⁴⁴⁵ Articolo 4, comma 9-septiesdecies, del D.L. 198/2022.

⁴⁴⁶ Articolo 1, comma 268, lettera c), della L. 234/2021. In aggiunta, per consolidare il personale dipendente, l'affidamento a terzi è stato riservato solo ai casi di necessità e urgenza ed è stato fatto divieto di ricostituire un rapporto di lavoro con il SSN se in precedenza interrotto per prestare l'attività presso un operatore privato in regime di esternalizzazione (articolo 10 del D.L. 34/2023).

⁴⁴⁷ Articolo 12, commi 5 e 6, del D.L. 34/2023.

⁴⁴⁸ A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 34 del D.L. 21/2022 e l'articolo 15 del D.L. 34/2023 in materia di esercizio della professione sanitaria con qualifiche conseguite all'estero.

⁴⁴⁹ Articolo 11 del D.L. 35/2019.

⁴⁵⁰ Articolo 1, comma 1, del D.L. 18/2020 e articolo 8, comma 5, del D.L. 13/2023.

⁴⁵¹ Articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

⁴⁵² Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati direttamente dagli ESL per essere impiegati all'interno delle strutture ospedaliere o per essere erogati attraverso i canali della distribuzione diretta (DD) e per conto (DPC). Su tale spesa incide in maniera importante l'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici.

⁴⁵³ Con il termine pay-back si intende il meccanismo di rimborso da parte dei fornitori che si attiva quando la spesa per l'acquisto di specifici prodotti oltrepassa il relativo tetto prefissato normativamente al fine di ricondurla sul livello programmato.

⁴⁵⁴ Con particolare riferimento all'ultimo triennio (2021-2023) le regolazioni contabili nei CE degli ESL per siffatto pay-back sono caratterizzate da una commistione di importi afferenti a più annualità. Nella fattispecie, nel 2021 sono fondamentalmente registrate le provviste del pay-back per il superamento del tetto della spesa per acquisti diretti relative al 2019 e quota parte dell'analogo pay-back del 2020 (articolo 1, comma 286, della L. 234/2021). Nel 2022, invece, sono tendenzialmente rilevati gli incassi associati al pay-back del 2020, per la quota non iscritta sul CE del 2021, nonché quelli del pay-back del 2021 il cui provvedimento di ripiano è stato adottato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a novembre 2022 (articolo 1, comma 540, della L. 197/2022). Infine, nei CE del 2023 sono registrate prevalentemente le poste relative al pay-back del 2022, così come individuate dalla determina dell'AIFA di novembre 2023, nonché tutte le restanti provviste di anni passati non iscritte nei CE in precedenza.

⁴⁵⁵ Dal 2017 al 2020, il tetto di spesa per gli acquisti diretti di farmaci ospedalieri è posto al 6,89 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 398, della L. 232/2016), mentre per il 2021 è pari al 7,85 per cento (articolo 1, comma 475, della L. 178/2020). Di contro, per il 2022 è fissato nella misura dell'8 per cento per raggiungere l'8,15 per cento nel 2023 (articolo 1, comma 281, della L. 234/2021), con un conseguente effetto incrementale della spesa a carico del SSN.

per l'approvvigionamento dei farmaci innovativi⁴⁵⁶. La spesa imputabile ai consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici presenta una riduzione del 5 per cento. In primis, ciò è imputabile ai minori oneri sostenuti nel 2023 per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure per il contrasto del Covid-19 da parte della preposta Unità e del subentrante Ministero della salute⁴⁵⁷. Secondariamente, la dinamica in riduzione della componente è influenzata dai prezzi delle fonti energetiche, calmierati rispetto all'anno precedente⁴⁵⁸. In ultimo, il decremento dell'aggregato in esame ha inglobato gli esiti, anche se con effetto opposto, della rilevante sterilizzazione della spesa nel 2022 a seguito della contabilizzazione delle entrate del pay-back per i dispositivi medici, essendo queste ultime riferite al superamento dei tetti di spesa del quadriennio 2015-2018⁴⁵⁹. In assenza dei succitati tre fattori, i consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici avrebbero evidenziato, nel 2023, un valore di spesa superiore a quello dell'anno precedente. Storicamente, l'andamento dell'aggregato in esame riverbera gli effetti connessi con le misure di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi introdotte negli anni, fra le quali:

- lo sviluppo dei processi di efficientamento degli acquisti anche tramite l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori o dalle centrali di committenza operanti a livello regionale⁴⁶⁰;
- la previsione legislativa di messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, dei prezzi di riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa⁴⁶¹.

Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market. La spesa è pari a 42.397 mln, in aumento dello 0,7 per cento rispetto al 2022. Con riferimento alle principali componenti dell'aggregato, si registra quanto segue:

- la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 7.563 mln, con un incremento dello 0,3 per cento rispetto al 2022. La dinamica in crescita riscontrabile nell'ultimo triennio è presumibilmente associabile alla ripresa dei consumi farmaceutici rispetto al 2020, anno in cui hanno maggiormente inciso le restrizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. In aggiunta, negli ultimi tre anni l'aggregato ha scontato una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei

⁴⁵⁶ L'articolo 1, comma 259, della L. 234/2021 ha previsto un incremento del fondo destinato all'acquisto di tale tipologia di medicinali.

⁴⁵⁷ Articolo 2 del D.L. 24/2022. Nei Conti nazionali tali costi sono stati quantificati in circa 1.300 mln nel 2020, in quasi 3.200 mln nel 2021, in poco meno di 2.700 mln nel 2022 e in non oltre i 770 mln nel 2023.

⁴⁵⁸ A mero titolo esemplificativo, l'articolo 40, comma 1, del D.L. 50/2022 e l'articolo 5, comma 3, del D.L. 144/2022 hanno previsto per il 2022 uno stanziamento di 1.600 mln per contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, mentre 1.400 mln sono stati assegnati per il 2023 dall'articolo 1, comma 535, della L. 197/2022 per i maggiori costi energetici.

⁴⁵⁹ Il meccanismo di rimborso da parte delle aziende fornitrici per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici fissato dalla legge (articolo 1, comma 131, lettera b), della L. 228/2012) ha permesso di registrare nel 2022 un'entrata a sterilizzazione dei costi (articolo 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015) di gran lunga superiore a quella riscontrabile nel 2023. In merito, si rileva che, nelle more di una ridefinizione delle modalità di gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, l'attuale disciplina potrebbe essere revisionata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 51/2023).

⁴⁶⁰ In particolare, si cita l'articolo 9 del D.L. 66/2014.

⁴⁶¹ Articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012.

medicinali erogati in regime di SSN⁴⁶². Anche per la farmaceutica convenzionata sono vigenti specifici strumenti di governance, quali il monitoraggio tramite il Sistema Tessera Sanitaria e il pertinente meccanismo del pay-back in caso di superamento del tetto di spesa⁴⁶³;

- la spesa per l'assistenza medico-generica da convenzione è pari a 6.759 mln, inferiore del 2,8 per cento rispetto al valore dell'anno precedente. La dinamica a ribasso dell'aggregato riscontrabile nell'ultimo triennio è dovuta presumibilmente a un graduale minor ricorso a tale tipologia di assistenza in ragione dell'attenuarsi dell'operatività delle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2⁴⁶⁴, particolarmente rilevanti nel corso del 2020⁴⁶⁵;
- la spesa per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market⁴⁶⁶ è pari a 28.075 mln, in aumento dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente⁴⁶⁷. Tale incremento è solo minimamente compensato dalla mancata imputazione nel 2023 dei costi a carico della succitata Unità per il completamento della campagna vaccinale e del subentrante Ministero della salute⁴⁶⁸. Si ricorda che parte dell'incremento potrebbe risiedere nella possibilità offerta legislativamente alle regioni di ricorrere agli operatori privati accreditati per il recupero delle liste di attesa essendo destinabile per tale finalità una quota ad hoc del finanziamento del SSN⁴⁶⁹. Si ricorda anche la facoltà data alle regioni di assegnare alle strutture private accreditate uno specifico contributo, a valere sul proprio bilancio, per il ristoro dei costi fissi comunque sostenuti nel corso del 2021 per la sospensione delle attività a causa della pandemia da Covid-19⁴⁷⁰. Si ricorda altresì che è in corso la progressiva implementazione delle attività di potenziamento dell'assistenza territoriale, anche in coerenza con quanto disposto dalla Componente 1 della Missione 6 del PNRR con il coinvolgimento degli operatori privati accreditati. Nonostante alcune deroghe disposte nell'ultimo triennio⁴⁷¹, l'aggregato in esame riflette le mirate politiche di governo della spesa introdotte negli anni, tra le quali:
 - la regolazione degli importi e dei volumi di acquisto di prestazioni sanitarie mediante la fissazione di tetti di spesa e la definizione di budget⁴⁷²;

⁴⁶² L'articolo 20, comma 6, del D.L. 41 del 2021 e l'articolo 1, comma 532, della L. 197/2022 hanno previsto un onere di 50 mln nel 2021 e di 150 mln nel biennio successivo.

⁴⁶³ Dal 2017 al 2020 il tetto di spesa farmaceutica convenzionata è stato posto al 7,96 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 399, della L. 232/2016), mentre dal 2021 al 2023 è stato rideterminato nella misura del 7 per cento (articolo 1, comma 281, della L. 234/2022). Negli anni la spesa farmaceutica convenzionata si è assestata annualmente all'interno del tetto programmato con ciò non determinando l'attivazione del meccanismo del pay-back a carico della filiera per la riconduzione dei costi sul livello programmato.

⁴⁶⁴ In particolare, si cita l'articolo 1, commi 416, 463-bis e 470 della L. 178/2020 e l'articolo 1, comma 295, della L. 234/2021.

⁴⁶⁵ Da ricordare, rispetto alla NADEF2023, lo slittamento al 2024 della sottoscrizione del rinnovo delle convenzioni per il triennio 2019-2021 relative a tale tipologia di assistenza, non essendosi perfezionate entro la fine del 2023.

⁴⁶⁶ Ricomprende la spesa connessa all'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, medico-specialistica, riabilitativa, integrativa, protesica e di altre forme assistenziali erogate da strutture private accreditate.

⁴⁶⁷ Da ricordare, rispetto alla NADEF2023, lo slittamento al 2024 della sottoscrizione del rinnovo delle convenzioni per il triennio 2019-2021 relative ai professionisti della medicina specialistica ambulatoriale interna, non essendosi perfezionate entro la fine del 2023.

⁴⁶⁸ Nei Conti nazionali tali oneri sono stati quantificati in non più di 570 mln nel 2020, in quasi 380 mln nel 2021 e in meno di 40 mln nel 2022.

⁴⁶⁹ Articolo 4, comma 9-octies, del D.L. 198/2022. Tale coinvolgimento era stato previsto anche negli anni passati (articolo 1, commi 276 e 277, della L. 234/2021).

⁴⁷⁰ Articolo 12-bis, comma 2, del D.L. 51/2023.

⁴⁷¹ A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 5, comma 5, del D.L. 144/2022.

⁴⁷² Articolo 8-quinquies del D.L. 502/1992.

- il contenimento della spesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, con particolari misure per quelle di alta specialità⁴⁷³.

Altre componenti di spesa. Il livello di spesa è pari a 4.293 mln, con un decremento del 5,1 per cento rispetto all'anno precedente⁴⁷⁴.

Spesa sanitaria 2020-2023 (Valori assoluti in mln)

	2020	2021	2022	2023
Spesa sanitaria	122.679	127.627	131.674	131.119
In % del PIL	7,4%	7,0%	6,7%	6,3%
Tasso di variazione in %		4,0%	3,2%	-0,4%

D.2 - Le previsioni

Le previsioni, effettuate sulla base della legislazione vigente, assumono come anno di partenza la spesa corrente del 2023 riportata nel Conto economico consolidato della sanità per le amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istat nell'ambito dei Conti Nazionali.

Nella fattispecie, esse scontano gli oneri legati ai rinnovi del trattamento economico del personale dipendente e convenzionato⁴⁷⁵ con il SSN per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 oltre che l'anticipo del rinnovo 2025-2027, le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza⁴⁷⁶ (PNRR), i costi sostenuti dal Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del D.L. 24/2022⁴⁷⁷ nonché gli interventi pianificati da disposizioni legislative per il rafforzamento della performance del SSN⁴⁷⁸.

Previsioni per l'anno 2024

La spesa sanitaria prevista per il 2024 è pari a 138.776 mln, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente⁴⁷⁹. Nel dettaglio, la previsione evidenzia:

- per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa previsto pari a 43.968 mln, equivalente a una crescita del 9,7 per cento rispetto al 2023. Tale aumento è influenzato

⁴⁷³ Articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012 e articolo 45, comma 1-ter, del D.L. 124/2019.

⁴⁷⁴ Tale contrazione è essenzialmente dovuta a una riduzione degli ammortamenti e a un aumento della produzione dei servizi vendibili e delle vendite residuali, a sterilizzazione dei costi. Le restanti categorie di spesa afferenti all'aggregato non hanno, infatti, evidenziato consistenti divergenze.

⁴⁷⁵ Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza medico-specialistica ambulatoriale interna.

⁴⁷⁶ Nello specifico, vengono inclusi oltre 3.500 mln negli anni 2022-2026 afferenti alla 'Missione 6: Salute'.

⁴⁷⁷ In particolare, vengono contabilizzati circa 800 mln fino al 2026.

⁴⁷⁸ Le previsioni scontano altresì l'ipotesi di utilizzo delle residuali economie generatesi sulle risorse stanziati in anni passati per il contrasto al Covid-19.

⁴⁷⁹ Nel biennio in esame la spesa sanitaria è influenzata anche dagli oneri per assicurare l'assistenza sanitaria correlata con l'accoglienza umanitaria per la crisi in Ucraina (articolo 1, comma 392, lettera c), della L. 213/2023).

dagli oneri correlati al rinnovo contrattuale dei dirigenti degli enti del SSN per il triennio 2019-2021⁴⁸⁰ nonché da quello relativo all'intero personale dipendente per la tornata 2022-2024⁴⁸¹. A legislazione vigente sono, inoltre, preordinati maggiori costi in termini di miglioramenti economici⁴⁸², il potenziale mantenimento in servizio dei lavoratori⁴⁸³ nonché la riprogrammazione delle procedure di reclutamento in virtù di proroghe circa le tempistiche applicative⁴⁸⁴. L'aggregato è in crescita anche in ragione delle spese previste per l'attuazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR;

- per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 45.639 mln, con un incremento del 2,9 per cento rispetto al 2023. L'aumento è imputabile soprattutto ai prodotti farmaceutici per i quali si stima una crescita del 7,1 per cento. Quest'ultima è determinata, oltre che da una generale dinamica in aumento, anche dai riflessi derivanti dalla rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti⁴⁸⁵ e dall'ulteriore incremento del fondo per il concorso al rimborso dei farmaci innovativi⁴⁸⁶. A parziale compensazione dei succitati fattori di crescita viene scontata nel 2024 un'ipotesi di incasso di pay-back di poco superiore all'importo contabilizzato l'anno precedente. Le altre componenti afferenti ai consumi intermedi mostrano un incremento dello 0,9 per cento. La previsione, oltre che da una generale dinamica di crescita, è contraddistinta da un aumento degli oneri associabili all'attuazione delle misure programmate dalla 'Missione 6: Salute' del PNRR. L'andamento dell'aggregato è moderatamente attenuato dall'ipotesi di un incasso di pay-back per i dispositivi medici, quantificato prudenzialmente⁴⁸⁷ in ragione dei contenziosi amministrativi posti in essere da numerose aziende fornitrici. La dinamica in aumento è mitigata anche da una minore incidenza degli oneri sostenuti dal Ministero della salute per le funzioni assegnate dall'articolo 2 del D.L. 24/2022⁴⁸⁸ nonché dei costi calmierati dei prodotti energetici tenuto conto dei rincari manifestatisi nel biennio precedente⁴⁸⁹;
- per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market un livello di spesa pari a 44.582 mln, in crescita rispetto all'anno precedente (+5,2 per cento). Con riferimento alle singole componenti dell'aggregato:
 - per l'assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 7.922 mln, in crescita del 4,7 per cento rispetto al 2023. Parte dell'incremento è attribuibile alla

⁴⁸⁰ Articolo 1, comma 438, della L. 145/2018. In merito è da segnalare che, diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, non sono imputati nell'anno di perfezionamento dei contratti i relativi arretrati poiché ritenuti da contabilizzare nelle annualità di rispettiva competenza.

⁴⁸¹ Articolo 1, comma 29, della L. 213/2023.

⁴⁸² Articolo 1, comma 526, della L. 197 del 2022 e articolo 8, comma 5, del D.L. 13/2023.

⁴⁸³ Articolo 1, commi 164 e 164-bis, della L. 213/2023.

⁴⁸⁴ A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 4, comma 4, del D.L. 215/2023.

⁴⁸⁵ La possibilità di rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica, fermo restando l'importo complessivo fissato dalla legge, è stata prevista all'articolo 1, comma 281, della L. 234/2021. In relazione a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024 a decorrere dal 2024, il tetto per gli acquisti diretti di farmaceutica è stato rivisto in aumento passando dal precedente 8,3 per cento all'8,5 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 223, della L. 213/2023).

⁴⁸⁶ Articolo 1, comma 259, della L. 234/2021.

⁴⁸⁷ Nel 2024 viene scontato un importo di pay-back non molto superiore a quello registrato nel 2023.

⁴⁸⁸ Viene ipotizzato un valore di 280 mln.

⁴⁸⁹ A decorrere dal 2024 non sono più destinate specifiche provviste a valere sul finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato a copertura di tale tipologia di oneri.

riorganizzazione introdotta dalla recente legislazione con riferimento al sistema di remunerazione delle farmacie⁴⁹⁰. La componente risente altresì della revisione di alcune misure di governance del settore. Nello specifico, è stata prevista la rideterminazione in riduzione del tetto della spesa farmaceutica convenzionata⁴⁹¹ nonché un aggiornamento dell'elenco dei medicinali che possono distribuirsi in regime convenzionale con una conseguente potenziale maggiore spesa a carico del SSN⁴⁹²;

- per l'assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 7.702 mln, in aumento del 14 per cento rispetto al 2023. La crescita è dovuta essenzialmente agli oneri relativi al rinnovo delle convenzioni per i trienni 2019-2021⁴⁹³ e 2022-2024⁴⁹⁴. Sono altresì previsti costi per il coinvolgimento di siffatta forma di assistenza nell'implementazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR. Sono state inoltre proposte specifiche misure a sostegno del settore. Per sopperire alla carenza di personale è stata offerta la possibilità di trattenere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età i medici in regime di convenzionamento⁴⁹⁵ ed è stata procrastinata la possibilità di affidare gli incarichi per l'assistenza medico-generica ai laureati in medicina abilitati⁴⁹⁶;
- per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market è prevista una spesa pari a 28.958 mln, superiore del 3,1 per cento rispetto al valore registrato l'anno precedente. L'andamento dell'aggregato sconta l'onere per il rinnovo delle convenzioni dei professionisti della medicina specialistica ambulatoriale interna relativamente ai trienni 2019-2021⁴⁹⁷ e 2022-2024⁴⁹⁸. La crescita registrata è attribuibile anche all'ipotesi di utilizzo di siffatta tipologia di assistenza per l'implementazione delle misure relative alla 'Missione 6: Salute' del PNRR. È stata altresì concessa la possibilità di ricorrere alle strutture private accreditate per il recupero delle liste d'attesa destinando una specifica quota del finanziamento ordinario del SSN del 2024⁴⁹⁹. Inoltre, è stato rideterminato in aumento il tetto di spesa per il ricorso agli operatori privati accreditati eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica⁵⁰⁰ nonché programmato un ulteriore contributo per

⁴⁹⁰ Articolo 1, comma 225 e seguenti, della L. 213/2023.

⁴⁹¹ In attuazione della possibilità prevista legislativamente dall'articolo 1, comma 281, della L. 234/2021, l'articolo 1, comma 223, della L. 213/2023 ha ridotto il tetto per la farmaceutica convenzionata dal 7 per cento al 6,8 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.

⁴⁹² Articolo 1, comma 224, della L. 213/2023. Ai fini del monitoraggio della dinamica dei costi seguiranno ad essere implementate le attività di controllo connesse con il Sistema tessera sanitaria. In aggiunta, per agevolare il ricorso a tale forma di assistenza è stato prorogato l'utilizzo della ricetta elettronica (articolo 4, comma 6, del D.L. 198/2022).

⁴⁹³ Articolo 1, comma 439, della L. 145/2018. Parimenti a quanto fatto per i redditi da lavoro dipendente, occorre evidenziare che, diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, non sono imputati nell'anno di perfezionamento degli accordi, i relativi arretrati poiché ritenuti da contabilizzare nelle annualità di rispettiva competenza.

⁴⁹⁴ Articolo 1, comma 30, della L. 213/2023.

⁴⁹⁵ Articolo 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. 198/2022.

⁴⁹⁶ Articolo 4, comma 2, del D.L. 215/2023.

⁴⁹⁷ Articolo 1, comma 439, della L. 145/2018. Analogamente a quanto fatto per i redditi da lavoro dipendente, occorre evidenziare che, diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, non sono imputati nell'anno di perfezionamento degli accordi, i relativi arretrati poiché ritenuti da contabilizzare nelle annualità di rispettiva competenza.

⁴⁹⁸ Articolo 1, comma 30, della L. 213/2023.

⁴⁹⁹ Articolo 1, comma 232, della L. 213/2023.

⁵⁰⁰ Articolo 1, comma 233, della L. 213/2023.

sessioni di psicoterapia presso specialisti privati⁵⁰¹. Infine, è stata procrastinata ed estesa la sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali concernente l'erogazione di nuovi servizi da parte delle farmacie⁵⁰²;

- per le altre componenti di spesa è prevista una quantificazione pari a 4.587 mln, in crescita del 6,9 per cento rispetto al valore riscontrato l'anno precedente. Tale aumento è sostanzialmente riconducibile a una maggiore quota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) associata al pagamento di consistenti oneri per i miglioramenti economici del personale del SSN.

Previsioni per gli anni 2025-2027

Nel triennio 2025-2027, la spesa sanitaria è prevista crescere a un tasso medio annuo del 2 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 3,1 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL, pari al 6,3 per cento nel 2025 e nel 2026, si assesta al 6,2 per cento nel 2027. La previsione, oltre a una parziale contabilizzazione degli oneri per i miglioramenti economici per il triennio 2025-2027⁵⁰³, sconta una dinamica incrementale dei costi. La previsione riflette anche:

- la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni⁵⁰⁴;
- gli interventi di razionalizzazione dei costi già programmati a legislazione vigente;
- la spesa sanitaria corrente per l'attuazione del PNRR.

Previsioni della spesa sanitaria 2024-2027 (Valori assoluti in mln)

	2024	2025	2026	2027
Spesa sanitaria	138.776	141.814	144.760	147.420
In % di PIL	6,4%	6,3%	6,3%	6,2%
Tasso di variazione in %	5,8%	2,2%	2,1%	1,8%

⁵⁰¹ Articolo 4, comma 8-quater, del D.L. 215/2023.

⁵⁰² Articolo 4, comma 7, del D.L. 215/2023.

⁵⁰³ A decorrere dal 2025 è contabilizzata la stima dell'anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale del relativo triennio.

⁵⁰⁴ In merito si precisa che le previsioni scontano un incasso di pay-back per superamento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci e per dispositivi medici analogo a quello supposto nel 2024.

E - L'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati

L'indagine sugli interventi e servizi sociali erogati sul territorio dai comuni singoli o associati è stata avviata nel 2003. Lo scopo della rilevazione è quello di sopperire alla forte carenza informativa in tale settore di intervento e concorrere alla costruzione di una base dati funzionale alla definizione e al monitoraggio dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale), come previsto dalla L. 328/2000.

L'indagine fa parte del PSN (Programma Statistico Nazionale) e nasce da un rapporto di collaborazione fra RGS e Istat a cui, successivamente, hanno aderito il CISIS (Ufficio di coordinamento statistico delle regioni), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alcune regioni che hanno chiesto di partecipare direttamente all'indagine per le aree territoriali di loro competenza.

Il ruolo delle regioni è andato crescendo con il consolidarsi dell'indagine, sia in relazione alla funzione istituzionale da esse svolta nel campo della programmazione e del coordinamento dei servizi sociali e sia per una maggiore consapevolezza circa l'importanza di disporre di una base informativa ampia e rispondente a criteri di classificazione omogenei e condivisi. Ciò ha portato molte regioni ad aderire all'indagine assumendo il ruolo di controllo e validazione preliminare dei dati comunicati dai comuni e dalle forme associative che erogano servizi socio-assistenziali sul territorio di competenza.

La raccolta dei dati avviene tramite la somministrazione di un questionario elettronico accessibile sul sito web della RGS, a tutti i comuni e le associazioni referenti per l'indagine e alle regioni che hanno assunto il ruolo di controllo e coordinamento della rilevazione nel territorio di competenza. L'utilizzo del questionario elettronico presenta notevoli vantaggi rispetto alle forme tradizionali di raccolta dei dati in quanto: i) consente di usufruire, on-line, dell'informazione utile alla compilazione del questionario, ii) rende i dati inseriti più facilmente controllabili grazie a tabelle di riepilogo e a forme di controllo automatico sulla coerenza delle risposte e iii) permette l'acquisizione immediata dei dati registrati in un database centralizzato senza alcun intervento manuale.

Il questionario rileva aspetti qualitativi (tipologie di servizi erogati) e quantitativi (dati finanziari e statistici) delle attività socio-assistenziali dei comuni singoli o associati adottando una nomenclatura e criteri di classificazione condivisi a livello nazionale. I quesiti sono strutturati per funzione (anziani, disabili, minori e famiglie, dipendenze, immigrati, disagio adulti e multiutenza) e tipologia di prestazione. Le tipologie di prestazione sono selezionate in base alla loro significatività nell'incrocio con la singola funzione e sono raggruppate in tre macro-aree: interventi e servizi, trasferimenti monetari, strutture. Per ciascuna delle combinazioni fra prestazione e funzione, viene rilevato il dato di spesa cui è generalmente associato, se significativo, un indicatore della domanda (numero di utenti, di interventi, ecc.). Ulteriori informazioni richieste sono: la presenza del servizio sul territorio, la forma gestionale (diretta o indiretta) del servizio e se il diritto alla prestazione sia o meno subordinato alla prova dei mezzi (*means-tested*).

A partire dal 2009, il questionario è stato arricchito di una sezione volta a raccogliere informazioni più dettagliate sul tipo di gestione dell'offerta di asili nido da parte dei comuni.

Dal 2012, tale sezione è stata ulteriormente ampliata per rilevare l'offerta complessiva di posti negli asili nido, sia pubblici sia privati (con o senza il contributo comunale alla

struttura e/o alle famiglie) integrando e dettagliando le informazioni già presenti nel questionario originario con riferimento al solo intervento pubblico⁵⁰⁵.

Occorre, inoltre, segnalare l'importanza dei dati relativi all'individuazione dei referenti dell'indagine i quali, oltre ad essere funzionali alla somministrazione del questionario elettronico, consentono di analizzare il livello di sviluppo delle forme associative sul territorio. A questo proposito si riporta la ripartizione tra comuni singoli e comuni associati che si aveva nel 2005 (anno iniziale dell'indagine) e quella del 2021 (ultimo anno per il quale i dati sono attualmente disponibili)⁵⁰⁶. Come si evince chiaramente ormai la quasi totalità dei comuni si associa per erogare i servizi, restano comuni singoli le grandi città.

Le tabelle di dettaglio relative alle variabili rilevate tramite questionario, sono disponibili sul sito *web* dell'Istat. Per corrispondere alle esigenze manifestate da diversi soggetti, istituzionali e non, interessati all'utilizzo dei dati dell'indagine, l'Istat, nel ruolo istituzionale di coordinatore dell'indagine, ha opportunamente riadattato e riprogrammato il piano di diffusione della stessa, ampliando notevolmente il dettaglio delle informazioni rese disponibili al paese, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista del tipo di servizio/intervento erogato. E' stata inoltre velocizzata e potenziata la procedura di rilascio dei dati, rendendo disponibili i dati dell'Indagine relativi all'anno di competenza 2021⁵⁰⁷, con il seguente dettaglio:

- livello regionale e provinciale, con disaggregazione per singolo servizio (dettagliato per area di utenza), per le variabili: utenti, spesa, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), totale spesa impegnata;
- livello comunale, con disaggregazione per singolo servizio (dettagliato per area di utenza), per le variabili: spesa, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale, spesa totale impegnata⁵⁰⁸.

In questa sede si riporta una tabella riassuntiva della spesa pro capite (spesa per unità di popolazione residente)⁵⁰⁹ e della spesa in valore assoluto (mln) al 2021 per regione, area di intervento e tipologia di prestazione. La spesa pro capite viene, inoltre, rappresentata in forma grafica per l'anno iniziale (2005), per un anno intermedio (2013) e per l'ultimo anno per cui si hanno i valori definitivi (2021), al fine di evidenziare le differenze fra le regioni e rispetto al valore medio nazionale nonché le variazioni nel tempo rispetto all'anno iniziale dell'indagine. Per il livello nazionale si riporta inoltre un grafico della spesa pro capite per tutti gli anni in cui si è svolta l'indagine (2005-2021).

⁵⁰⁵ Si veda Istat (2017).

⁵⁰⁶ Per le analoghe tabelle relative agli anni 2006-2020 si rimanda ai Rapporti precedenti.

⁵⁰⁷ Per il 2021 i risultati dell'indagine sono disponibili all'indirizzo

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1_Z0800SSW,1.0/SSW_SOCSE/DCIS_SPESESERSOC1

⁵⁰⁸ La spesa e le compartecipazioni degli utenti e del SSN a livello di singolo comune sono il risultato di stime ottenute ripartendo le spese degli enti associativi sui singoli comuni che ne fanno parte, in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune. La popolazione considerata è quella relativa all'area di riferimento di ciascun servizio. Occorre osservare, a tale proposito, che soltanto le spese e gli utenti delle associazioni cosiddette "legali" sono ripartite sui singoli comuni; restano, invece, attribuite ai comuni che hanno gestito i servizi le spese erogate anche per conto di comuni limitrofi, in virtù di un rapporto associativo che non rientra nelle associazioni "legali" (ad es. convenzioni fra comuni limitrofi). Per i comuni capoluogo di provincia, potrà essere diffuso a livello comunale anche il dato riferito al numero di utenti per singolo servizio.

⁵⁰⁹ Per le analoghe tabelle relative agli anni 2006-2020 si rimanda ai Rapporti precedenti.

Sviluppo delle forme associative dei comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali
Anno 2005

	Comuni associati		Comuni non associati		Totale
	% comuni	pop. media	% comuni	pop. media	pop. media
Nord-ovest	99,8%	4.716	0,2%	181.088	5.062
Piemonte	99,5%	2.708	0,5%	181.088	3.595
Valle d'Aosta	100,0%	1.668	0,0%	-	1.668
Lombardia	100,0%	6.102	0,0%	-	6.102
Liguria	100,0%	6.814	0,0%	-	6.814
Nord-est	97,9%	7.246	2,1%	18.553	7.483
Bolzano-Bozen	100,0%	4.137	0,0%	-	4.137
Trento	100,0%	2.242	0,0%	-	2.242
Veneto	100,0%	8.122	0,0%	-	8.122
Friuli - Venezia Giulia	100,0%	5.509	0,0%	-	5.509
Emilia - Romagna	90,9%	11.595	9,1%	18.553	12.227
Centro	86,9%	8.043	13,1%	32.598	11.250
Toscana	100,0%	12.575	0,0%	-	12.575
Umbria	77,2%	7.343	22,8%	16.288	9.385
Marche	100,0%	6.194	0,0%	-	6.194
Lazio	70,9%	5.071	29,1%	35.711	13.988
Sud	59,5%	5.533	40,5%	11.301	7.869
Abruzzo	96,7%	2.866	3,3%	45.669	4.270
Molise	43,4%	1.927	56,6%	2.698	2.363
Campania	96,2%	8.088	3,8%	71.598	10.508
Puglia	5,8%	4.886	94,2%	16.447	15.775
Basilicata	74,8%	3.554	25,2%	7.486	4.544
Calabria	16,6%	3.308	83,4%	5.226	4.907
Isole	15,9%	5.219	84,1%	9.351	8.694
Sicilia	26,7%	6.024	73,3%	15.345	12.859
Sardegna	4,8%	566	95,2%	4.576	4.384
Italia	81,0%	5.859	19,0%	13.106	7.235

Sviluppo delle forme associative dei comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali
Anno 2021

	% comuni		% comuni		pop. media
	% comuni	pop. media	% comuni	pop. media	pop. media
Nord-ovest	99,3%	4.270	0,7%	144.077	5.297
Piemonte	99,7%	2.747	0,3%	343.056	3.612
Valle d'Aosta	98,6%	1.238	1,4%	33.373	1.672
Lombardia	98,9%	5.654	1,1%	90.785	6.615
Liguria	99,6%	4.077	0,4%	563.807	6.469
Nord-est	98,7%	7.502	1,3%	70.675	8.321
Bolzano-Bozen	100,0%	4.601	0,0%	-	4.601
Trento	100,0%	3.262	0,0%	-	3.262
Veneto	100,0%	8.630	0,0%	-	8.630
Friuli - Venezia Giulia	99,5%	4.665	0,5%	199.812	5.572
Emilia - Romagna	94,8%	10.738	5,2%	63.078	13.434
Centro	96,2%	9.012	3,8%	90.916	12.143
Toscana	100,0%	13.473	0,0%	-	13.473
Umbria	100,0%	9.371	0,0%	-	9.371
Marche	84,4%	5.093	15,6%	14.969	6.629
Lazio	99,5%	7.667	0,5%	1.419.998	15.139
Sud	88,1%	6.467	11,9%	15.878	7.586
Abruzzo	98,4%	3.145	1,6%	66.970	4.192
Molise	100,0%	2.156	0,0%	-	2.156
Campania	98,5%	7.796	1,5%	174.843	10.226
Puglia	98,4%	13.442	1,6%	131.889	15.285
Basilicata	98,5%	3.242	1,5%	62.453	4.146
Calabria	52,2%	4.160	47,8%	5.079	4.599
Isole	99,6%	7.897	0,4%	126.169	8.359
Sicilia	99,5%	11.836	0,5%	114.587	12.362
Sardegna	99,7%	3.821	0,3%	149.332	4.207
Italia	96,3%	6.251	3,7%	39.556	7.481

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2021 (*spesa pro-capite*)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Poverta' e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Interventi e servizi								
Nord-ovest	13,4	22,5	0,2	10,7	2,9	6,6	10,3	66,6
Piemonte	11,0	18,7	0,1	13,3	5,5	8,6	13,8	70,9
Valle d'Aosta	1,2	0,7	-	34,6	-	6,6	4,1	47,2
Lombardia	14,4	25,2	0,2	9,0	2,0	5,7	9,1	65,5
Liguria	14,7	17,1	0,3	13,2	1,6	6,6	9,3	62,8
Nord-est	11,2	18,8	0,4	15,7	2,8	7,0	10,8	66,7
Bolzano-Bozen	10,1	15,0	0,6	31,4	1,9	2,3	-	61,3
Trento	11,8	4,3	0,2	33,7	1,0	15,8	22,7	89,5
Veneto	7,1	14,0	0,3	12,4	1,0	5,8	8,5	49,1
Friuli - Venezia Giulia	11,3	26,5	0,2	33,8	2,2	8,8	13,6	96,5
Emilia - Romagna	15,7	24,1	0,5	10,4	5,3	7,5	12,3	75,7
Centro	7,7	20,8	0,4	9,2	1,3	4,4	9,0	52,8
Toscana	9,0	17,6	0,2	12,4	1,3	5,1	7,9	53,6
Umbria	9,4	15,6	0,3	6,6	1,2	3,7	6,6	43,4
Marche	7,9	26,1	0,2	8,7	3,1	4,0	16,4	66,4
Lazio	6,6	22,2	0,6	7,6	0,8	4,2	8,1	50,1
Sud	6,2	11,4	0,2	5,4	1,1	2,6	4,2	31,0
Abruzzo	9,2	21,6	0,1	4,4	0,3	2,7	2,6	41,0
Molise	7,7	11,7	0,3	5,3	8,1	4,0	5,9	43,1
Campania	4,4	11,5	0,0	4,4	0,7	2,5	4,9	28,5
Puglia	9,0	11,3	0,1	8,4	1,6	3,4	5,4	39,2
Basilicata	6,9	11,5	1,8	6,3	0,8	1,5	4,1	32,8
Calabria	2,8	4,3	0,1	2,7	0,5	1,1	0,6	12,1
Isole	10,8	26,7	0,2	7,8	0,4	4,5	4,0	54,3
Sicilia	7,9	11,2	0,1	3,2	0,4	2,6	2,4	27,8
Sardegna	19,4	73,8	0,4	21,9	0,5	10,1	8,6	134,8
Italia	9,9	19,3	0,3	9,9	1,9	5,1	8,1	54,4
Strutture								
Nord-ovest	25,2	6,4	0,0	3,9	1,8	1,1	-	38,6
Piemonte	22,2	4,1	-	2,6	2,1	1,0	-	32,0
Valle d'Aosta	64,5	-	-	114,8	0,0	-	-	179,3
Lombardia	24,4	8,2	0,0	3,0	1,1	0,8	-	37,6
Liguria	35,7	1,7	0,2	4,8	6,1	3,6	-	52,1
Nord-est	40,7	16,8	0,2	15,5	3,6	3,3	-	80,1
Bolzano-Bozen	61,4	79,3	3,9	226,1	3,3	19,6	-	393,7
Trento	86,1	58,5	-	6,6	-	4,2	-	155,4
Veneto	18,4	5,7	0,0	1,7	0,6	1,4	-	27,8
Friuli - Venezia Giulia	36,1	42,3	-	9,7	7,7	2,9	-	98,7
Emilia - Romagna	58,2	9,6	0,1	7,9	6,2	3,4	-	85,5
Centro	35,5	6,6	0,1	5,9	3,4	3,9	-	55,3
Toscana	32,9	7,4	0,1	9,8	1,9	2,9	-	55,0
Umbria	24,9	2,2	0,2	1,0	5,9	1,0	-	35,4
Marche	19,7	6,6	0,0	3,1	0,3	1,2	-	30,8
Lazio	42,8	6,7	0,0	4,8	4,7	5,7	-	64,8
Sud	15,6	3,0	0,0	1,8	2,6	0,7	-	23,7
Abruzzo	13,6	2,9	-	1,6	1,0	-	-	19,0
Molise	7,2	2,2	-	0,3	5,0	0,0	-	14,8
Campania	16,5	3,3	0,0	2,0	1,9	0,7	-	24,4
Puglia	20,5	2,6	0,1	2,1	3,8	1,3	-	30,4
Basilicata	10,5	2,6	-	0,2	3,8	0,0	-	17,1
Calabria	6,6	3,1	0,0	1,3	2,8	0,1	-	13,9
Isole	21,4	7,5	0,0	3,9	3,5	0,8	-	37,1
Sicilia	21,9	8,6	0,0	2,8	4,4	0,6	-	38,2
Sardegna	19,8	4,2	0,0	7,5	0,9	1,4	-	33,8
Italia	27,7	7,8	0,1	6,1	2,8	2,0	-	46,5

continua

continua

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2021 (*spesa pro-capite*)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Trasferimenti								
Nord-ovest	20,8	13,2	0,1	6,2	2,0	9,0	-	51,3
Piemonte	19,1	13,4	0,0	6,1	4,1	8,5	-	51,2
Valle d'Aosta	1,2	0,2	-	0,1	-	2,8	-	4,3
Lombardia	22,9	14,6	0,1	6,4	1,3	9,6	-	54,8
Liguria	13,2	5,0	0,5	5,5	0,9	7,0	-	32,1
Nord-est	22,1	9,2	0,2	8,7	1,4	9,0	-	50,5
Bolzano-Bozen	91,9	18,3	0,4	24,7	0,2	2,0	-	137,4
Trento	7,0	0,6	0,0	2,7	0,3	11,6	-	22,2
Veneto	14,6	12,9	0,2	5,6	1,1	8,9	-	43,3
Friuli - Venezia Giulia	35,8	17,1	0,0	24,1	1,9	12,1	-	90,9
Emilia - Romagna	20,0	3,0	0,1	6,7	1,8	8,7	-	40,4
Centro	18,0	9,1	0,2	7,2	1,1	7,8	-	43,3
Toscana	19,0	7,4	0,1	10,2	2,6	8,2	-	47,4
Umbria	16,6	4,5	0,0	3,6	0,6	9,1	-	34,4
Marche	13,4	10,4	0,0	1,9	0,6	7,0	-	33,4
Lazio	18,9	10,5	0,3	7,1	0,3	7,5	-	44,6
Sud	6,2	4,0	0,0	1,2	0,2	5,7	-	17,3
Abruzzo	5,4	2,4	0,0	1,6	0,1	3,3	-	12,9
Molise	8,4	4,2	0,0	0,4	1,1	6,0	-	20,2
Campania	3,2	5,3	0,0	0,3	0,0	4,8	-	13,6
Puglia	12,0	4,3	0,0	3,1	0,3	7,8	-	27,4
Basilicata	5,4	2,2	0,1	0,8	0,3	6,2	-	15,0
Calabria	3,6	0,8	0,0	0,1	0,2	5,9	-	10,6
Isole	9,2	18,5	0,0	2,8	1,3	10,7	-	42,5
Sicilia	6,5	4,5	0,0	0,5	1,4	7,3	-	20,1
Sardegna	17,4	61,2	0,0	9,8	1,2	21,0	-	110,8
Italia	15,9	10,1	0,1	5,4	1,2	8,2	-	40,8
Totale								
Nord-ovest	59,4	42,1	0,3	20,9	6,7	16,7	10,3	156,4
Piemonte	52,3	36,1	0,1	22,0	11,7	18,0	13,8	154,1
Valle d'Aosta	66,9	0,9	-	149,5	0,0	9,4	4,1	230,8
Lombardia	61,6	48,0	0,3	18,4	4,4	16,1	9,1	158,0
Liguria	63,6	23,8	1,0	23,5	8,7	17,2	9,3	147,0
Nord-est	74,0	44,8	0,8	39,8	7,8	19,3	10,8	197,3
Bolzano-Bozen	163,4	112,6	4,9	282,2	5,3	23,9	-	592,4
Trento	104,8	63,3	0,2	42,9	1,3	31,7	22,7	267,0
Veneto	40,2	32,6	0,5	19,6	2,7	16,0	8,5	120,2
Friuli - Venezia Giulia	83,2	85,8	0,2	67,6	11,8	23,7	13,6	286,1
Emilia - Romagna	93,9	36,7	0,8	24,9	13,3	19,6	12,3	201,6
Centro	61,3	36,4	0,6	22,2	5,7	16,1	9,0	151,3
Toscana	60,9	32,4	0,3	32,4	5,8	16,2	7,9	156,0
Umbria	51,0	22,3	0,5	11,2	7,8	13,8	6,6	113,1
Marche	41,0	43,1	0,3	13,7	3,9	12,2	16,4	130,6
Lazio	68,3	39,4	0,9	19,5	5,8	17,4	8,1	159,5
Sud	28,0	18,3	0,2	8,4	3,8	9,1	4,2	72,1
Abruzzo	28,3	26,9	0,1	7,6	1,4	6,0	2,6	72,8
Molise	23,4	18,0	0,3	6,1	14,3	10,0	5,9	78,1
Campania	24,1	20,0	0,1	6,7	2,6	8,0	4,9	66,5
Puglia	41,5	18,2	0,3	13,6	5,6	12,5	5,4	97,1
Basilicata	22,8	16,3	1,9	7,3	4,9	7,7	4,1	65,0
Calabria	12,9	8,2	0,2	4,1	3,5	7,2	0,6	36,6
Isole	41,3	52,7	0,2	14,5	5,3	15,9	4,0	133,9
Sicilia	36,3	24,2	0,1	6,4	6,2	10,4	2,4	86,1
Sardegna	56,6	139,3	0,5	39,2	2,6	32,5	8,6	279,3
Italia	53,5	37,2	0,4	21,3	5,9	15,3	8,1	141,6

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2021 (mln €)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Poverta' e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Interventi e servizi								
Nord-ovest	213	356	3	171	46	104	164	1.056
Piemonte	47	80	0	57	23	37	59	303
Valle d'Aosta	0	0	-	4	-	1	1	6
Lombardia	143	251	2	89	20	57	91	653
Liguria	22	26	0	20	2	10	14	95
Nord-est	129	217	4	182	33	81	124	771
Bolzano-Bozen	5	8	0	17	1	1	-	33
Trento	6	2	0	18	1	9	12	48
Veneto	35	68	1	60	5	28	41	239
Friuli - Venezia Giulia	14	32	0	41	3	11	16	116
Emilia - Romagna	70	107	2	46	23	33	55	336
Centro	91	244	5	108	15	52	106	620
Toscana	33	65	1	46	5	19	29	197
Umbria	8	13	0	6	1	3	6	37
Marche	12	39	0	13	5	6	24	99
Lazio	38	127	3	44	4	24	46	287
Sud	83	154	2	73	14	35	57	419
Abruzzo	12	28	0	6	0	3	3	52
Molise	2	3	0	2	2	1	2	13
Campania	25	65	0	25	4	14	27	160
Puglia	35	44	1	33	6	13	21	154
Basilicata	4	6	1	3	0	1	2	18
Calabria	5	8	0	5	1	2	1	22
Isole	69	171	1	50	3	29	25	348
Sicilia	38	54	0	16	2	13	12	135
Sardegna	31	117	1	35	1	16	14	214
Italia	585	1.143	15	584	110	302	477	3.216
Strutture								
Nord-ovest	400	102	0	63	29	18	-	612
Piemonte	95	17	-	11	9	4	-	136
Valle d'Aosta	8	-	-	14	0	-	-	22
Lombardia	243	82	0	30	11	8	-	374
Liguria	54	3	0	7	9	5	-	79
Nord-est	470	195	3	179	41	38	-	926
Bolzano-Bozen	33	42	2	121	2	10	-	210
Trento	47	32	-	4	-	2	-	84
Veneto	89	27	0	8	3	7	-	135
Friuli - Venezia Giulia	43	51	-	12	9	3	-	118
Emilia - Romagna	258	43	1	35	27	15	-	379
Centro	417	77	1	69	40	46	-	650
Toscana	121	27	0	36	7	11	-	202
Umbria	22	2	0	1	5	1	-	31
Marche	29	10	0	5	0	2	-	46
Lazio	245	38	0	27	27	33	-	371
Sud	211	40	1	24	36	10	-	321
Abruzzo	17	4	-	2	1	-	-	24
Molise	2	1	-	0	1	0	-	4
Campania	93	18	0	11	11	4	-	137
Puglia	81	10	0	8	15	5	-	120
Basilicata	6	1	-	0	2	0	-	9
Calabria	12	6	0	2	5	0	-	26
Isole	137	48	0	25	23	5	-	238
Sicilia	106	42	0	13	21	3	-	185
Sardegna	31	7	0	12	1	2	-	54
Italia	1.635	463	4	360	168	116	-	2.747


continua

continua


Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2021 (mln €)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà e disagio adulti	Multitutenza	Totale
Trasferimenti								
Nord-ovest	329	210	2	98	32	143	-	814
Piemonte	81	57	0	26	18	36	-	218
Valle d'Aosta	0	0	-	0	-	0	-	1
Lombardia	228	145	1	64	13	96	-	546
Liguria	20	8	1	8	1	11	-	49
Nord-est	256	107	2	100	16	104	-	584
Bolzano-Bozen	49	10	0	13	0	1	-	73
Trento	4	0	0	1	0	6	-	12
Veneto	71	63	1	27	5	43	-	210
Friuli - Venezia Giulia	43	20	0	29	2	14	-	109
Emilia - Romagna	89	13	1	30	8	39	-	179
Centro	212	107	2	84	12	91	-	509
Toscana	70	27	0	37	9	30	-	174
Umbria	14	4	0	3	1	8	-	30
Marche	20	16	0	3	1	10	-	50
Lazio	108	60	2	41	2	43	-	255
Sud	84	54	0	17	2	78	-	234
Abruzzo	7	3	0	2	0	4	-	16
Molise	2	1	0	0	0	2	-	6
Campania	18	30	0	2	0	27	-	77
Puglia	47	17	0	12	1	31	-	108
Basilicata	3	1	0	0	0	3	-	8
Calabria	7	1	0	0	0	11	-	20
Isole	59	119	0	18	9	69	-	273
Sicilia	31	22	0	2	7	35	-	97
Sardegna	28	97	0	16	2	33	-	176
Italia	940	596	6	317	71	484	-	2.413
Totale								
Nord-ovest	942	669	5	331	107	265	164	2.482
Piemonte	223	154	0	94	50	77	59	657
Valle d'Aosta	8	0	-	18	0	1	1	29
Lombardia	614	478	3	183	43	161	91	1.574
Liguria	96	36	2	36	13	26	14	223
Nord-est	855	518	9	461	90	223	124	2.281
Bolzano-Bozen	87	60	3	151	3	13	-	316
Trento	57	34	0	23	1	17	12	145
Veneto	195	158	3	95	13	78	41	584
Friuli - Venezia Giulia	100	103	0	81	14	28	16	343
Emilia - Romagna	416	163	3	111	59	87	55	894
Centro	720	428	7	261	67	189	106	1.779
Toscana	224	119	1	119	21	60	29	574
Umbria	44	19	0	10	7	12	6	98
Marche	61	64	0	20	6	18	24	195
Lazio	391	226	5	112	33	100	46	913
Sud	378	248	3	114	52	122	57	975
Abruzzo	36	34	0	10	2	8	3	93
Molise	7	5	0	2	4	3	2	23
Campania	136	113	0	38	15	45	27	374
Puglia	163	71	1	53	22	49	21	381
Basilicata	12	9	1	4	3	4	2	35
Calabria	24	15	0	8	6	13	1	68
Isole	265	338	1	93	34	102	25	859
Sicilia	175	117	0	31	30	50	12	416
Sardegna	90	221	1	62	4	52	14	443
Italia	3.161	2.201	25	1.260	350	902	477	8.376


Spesa a pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per regione
Anni 2005, 2013 e 2021



Spes a pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per regione
Anni 2005, 2013 e 2021



Totale Italia - Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per anno di rilevazione e area di intervento



F – La formula di calcolo della pensione

Sistema pensionistico obbligatorio. Il sistema pensionistico pubblico, così come disciplinato a seguito della riforma del 1995 (L. 335/1995) e le successive modificazioni (D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011), prevede il passaggio graduale dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo (Appendice 1, lettera B). In particolare:

- vengono esentati dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo tutti gli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre del 1995, per i quali resta in vigore il sistema retributivo, se le pensioni sono liquidate fino al 31 dicembre 2011;
- i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni sono assoggettati al metodo contributivo pro rata, cioè limitatamente alle anzianità contributive maturate dopo il 1995. Sono soggetti a tale metodo di calcolo anche i lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 in riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 e per i quali le pensioni sono liquidate a partire dalla suddetta data;
- prescindendo dall'esercizio del diritto di opzione⁵¹⁰, solo i lavoratori iscritti per la prima volta al sistema pensionistico dopo il 31 dicembre 1995 risulteranno assoggettati integralmente al metodo contributivo.

Ciò significa che, in presenza di anzianità contributive maggiori o uguali a 35 anni, il nuovo metodo di calcolo inizierà ad applicarsi integralmente a partire dai flussi di pensionamento con decorrenza successiva al 2030⁵¹¹. Di seguito si riportano le formule di calcolo della pensione relative, rispettivamente, al sistema retributivo, misto e contributivo impiegate ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione (cop):

$$\begin{aligned}
 cop_x^{retr} &= \rho \left[\frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=0}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{(\alpha_{2011} - \alpha_{92})}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{2011}} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{misto} &= \rho \left[\frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=z}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{3}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{92} - 3} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{contrib} &= ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - 1} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j
 \end{aligned}$$

dove: α è l'anzianità contributiva complessivamente maturata, α_{92} e α_{2011} indicano l'anzianità contributiva maturata, rispettivamente, fino al 1992 e fino al 2011, ω è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale, σ è il tasso di inflazione annuo, ρ è il coefficiente di proporzionamento (percentuale della retribuzione pensionabile per anno di contribuzione), z è il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate fino al 1992 (5 anni per i dipendenti privati e 10 anni per gli autonomi), n è il periodo di riferimento per il calcolo

⁵¹⁰ Disciplinato dall' articolo 1, comma 23 della L. 335/1995 e dal successivo decreto attuativo e relative modificazioni.

⁵¹¹ Ovviamente, occorreranno in media altri 30 anni prima che l'intero stock di pensioni in pagamento possa dirsi costituito quasi esclusivamente da pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo.

della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate dopo il 1992, ε è l'aliquota contributiva di computo, ct_x è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età x , g è la media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL. Il parametro n è crescente nel tempo e assume valori diversi per regime e per categoria di lavoratori. Nel sistema retributivo raggiunge i 10 anni, per i dipendenti privati, e 15 anni per i lavoratori autonomi, a partire dal 2001. Nel regime misto, è progressivamente esteso all'intera vita lavorativa quantunque la retribuzione pensionabile così calcolata si applichi alle sole contribuzioni maturate nel periodo 1993-1995 (Appendice 1, lettera B). Il calcolo degli importi pensionistici è stato effettuato tenendo conto dei massimali di retribuzione pensionabile previsti nel regime retributivo e misto (per la quota di retributivo)⁵¹².

Previdenza complementare. Per la previdenza complementare, l'erogazione della prestazione è legata al raggiungimento dei requisiti di accesso previsti dalla previdenza obbligatoria, congiuntamente alla permanenza, per almeno cinque anni, nel fondo pensione. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con un periodo di inoccupazione superiore ai 4 anni, l'iscritto può richiedere la prestazione con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti.

In coerenza con la metodologia concordata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* costituito presso il *Social Protection Committee*, la formula di calcolo utilizzata per la previdenza complementare è simile a quella impiegata nel sistema contributivo della previdenza obbligatoria, con le modifiche di seguito evidenziate:

$$cop_x^{compl} = ct_x^{compl} \varepsilon^{compl} \sum_{j=0}^{\alpha-1} [1 + i(1 - \tau)]^j (1 + \omega)^{-j}$$

dove: α è l'anzianità contributiva complessivamente maturata, ct_x^{compl} il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età x , ε_x^{compl} è l'aliquota contributiva, ω è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale, i è il tasso di rendimento nominale dei contributi al netto delle spese amministrative e τ è l'aliquota fiscale applicata al tasso di rendimento in fase di accumulo.

Analogamente, anche il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita presenta i tratti essenziali della formula di calcolo prevista per la determinazione dei coefficienti di trasformazione della previdenza obbligatoria (Appendice 1, lettera B.1), con alcune specificazioni di seguito elencate:

- non vi è alcuna correzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali ($\delta_s = 1$);
- l'aliquota fiscale (γ) utilizzata nella fase di decumulo è pari al 12,5 per cento;
- il tasso di sconto è pari a $\frac{1 + i(1 - \gamma)}{1 + \sigma} - 1$, dove σ è il tasso di inflazione;
- le probabilità di morte sono applicate per generazione;
- le prestazioni sono erogate sotto forma di rendita annuale anticipata.

⁵¹² Fino a 55.008 euro viene applicato un coefficiente di proporzionamento del 2 per cento. Successivamente, l'aliquota decresce fino a raggiungere un valore pari all'1 per cento e allo 0,9 per cento (0 per cento per gli autonomi), rispettivamente, per la quota A della pensione (anzianità contributiva al 31/12/1992) e per la quota B della pensione (anzianità contributiva dall'1/1/1993). I limiti reddituali sopra riportati si riferiscono all'anno 2024.

G – Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long-term Care e scuola

G.1 - Premessa

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte, in ambito EPC-WGA, con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche, in particolare nell'ambito del nuovo sistema di regole sulla sorveglianza fiscale della governance europea. I risultati previsionali dell'ultimo aggiornamento, relativo all'esercizio 2024, pubblicati ad aprile 2024 nell'*Ageing Report 2024*⁵¹³, costituiscono la base quantitativa utilizzata dalla Commissione per l'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche per il triennio successivo.

Nel presente Rapporto, le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni⁵¹⁴, sanità, long-term care (LTC) e scuola relative allo scenario EPC-WGA sono elaborate in coerenza con le indicazioni metodologiche definite a livello europeo nell'ambito del Working Group on Ageing⁵¹⁵.

Le previsioni recepiscono i dati di Contabilità nazionale relativi al 2023 e agli anni precedenti. Nel breve-medio periodo, le ipotesi di scenario e le previsioni di spesa sono coerenti rispettivamente con il quadro macroeconomico tendenziale elaborato per il DEF 2024 e con il relativo quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa *age-related* del round 2024.

Nel seguito, si riportano:

- i valori di previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e scuola in rapporto al PIL (tabella 1);
- alcune indicazioni di sintesi relative alle principali variabili macroeconomiche e demografiche (tabella 2).

G.2 - Ipotesi di scenario

Le previsioni della tabella 1 recepiscono nel lungo periodo le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti allo scenario "baseline" definito e concordato in ambito EPC-

⁵¹³ Si veda anche Economic Policy Committee - European Commission (2024), "2024 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)", European Economy Institutional Paper 179 (https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en).

⁵¹⁴ Le previsioni sono elaborate nel presupposto che, come già ipotizzato nei documenti di finanza pubblica, l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE di mercato) sia qualificato e classificato in Contabilità nazionale quale prestito e non come trasferimento monetario diretto alle famiglie e, allo stesso modo, che quanto disposto dall'articolo 23 del D.L. 4/2019 in materia di accesso al credito per anticipo del TFS dei dipendenti pubblici sia qualificato e classificato in Contabilità nazionale quale prestito e non comporti una riclassificazione come anticipo di trasferimento monetario diretto a famiglie anche a seguito di quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto-legge.

⁵¹⁵ In linea con la decisione dell'EPC-WGA, a partire dal round di proiezione relativo al Rapporto 2021, le spese per ammortizzatori sociali non sono più considerate come direttamente connesse all'invecchiamento. Pertanto, non vengono proiettate nel medio-lungo periodo e non rientrano nell'aggregato complessivo utilizzato ai fini della valutazione circa la sostenibilità del debito pubblico.

WGA ai fini della predisposizione delle previsioni relative alle componenti di spesa pubblica age-related dell'esercizio previsionale 2024. Nel breve periodo, le previsioni inglobano i dati di Contabilità nazionale aggiornati a marzo 2024 e il quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2024. A partire dall'ultimo anno del DEF sono stati predisposti alcuni aggiornamenti necessari per raccordare i dati del quadro macroeconomico di breve periodo ai valori strutturali di medio-lungo periodo definiti nello scenario EPC-WGA.

Le ipotesi demografiche adottate sono quelle relative alla previsione centrale Eurostat, con base 2022. Tale scenario prevede, per l'Italia: i) un flusso netto di immigrati di circa 250 mila unità medie annue tra il 2022 e il 2070, con un profilo crescente fino al 2034, decrescente fino al 2051 e poi sostanzialmente stabile; ii) un livello della speranza di vita al 2070 pari a 87,1 anni per gli uomini e a 91 anni per le donne⁵¹⁶; iii) un tasso di fecondità totale al 2070 pari a 1,45. Vale rilevare che l'Istat ha aggiornato il dato della popolazione complessiva al 1° gennaio 2024⁵¹⁷ e che tale dato stimato è inferiore di circa 22.000 unità rispetto a quello riportato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2022 all'1° gennaio 2024. Tenendo conto di queste recenti rilevazioni, la previsione delle spese age-related in rapporto al PIL è stata effettuata a partire dalla ricostruzione per età della popolazione residente al 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche: i) sono stati recepiti i dati di Contabilità nazionale fino al 2023, ii) per il quadriennio 2024-2027, sono state adottate ipotesi di crescita, sia a prezzi costanti che a prezzi correnti, del quadro macroeconomico tendenziale di breve periodo definito per il DEF 2024; iii) per il periodo successivo, sono state recepite le ipotesi strutturali dello scenario EPC-WGA baseline 2024.

Le differenze occupazionali evidenziate nel 2027, nel confronto fra lo scenario EPC-WGA baseline e lo scenario macroeconomico tendenziale del DEF 2024, sono state progressivamente azzerate. In particolare, i livelli occupazionali sono stati gradualmente ricondotti a quelli del Cohort Simulation Model (CSM) nel 2047. Per quanto riguarda la dinamica della produttività reale, le ipotesi di crescita adottate sono quelle dello scenario baseline stabilite per l'Ageing Report 2024 a partire dal 2041 a cui si arriva raccordando il valore finale del quadro tendenziale con un profilo di crescita coerente con quello ipotizzato nell'Ageing Report 2024. Il tasso di occupazione, nella fascia di età [15-64] è previsto crescere dal 61,5 per cento del 2023 al 66,6 per cento del 2070. L'interazione delle suddette ipotesi con le dinamiche demografiche determina un tasso di crescita del PIL reale che si attesta, nel periodo 2024-2070, poco sopra l'1,0 per cento medio annuo.

G.3 - Aggiornamento normativo

Per quanto riguarda la spesa pensionistica, rispetto alla NADEF 2023, le proiezioni tengono conto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023) che stabiliscono una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per l'anno 2024 (confermando, di fatto, quanto stabilito con la L. 197/2022 per il biennio 2023-2024, con la previsione di una parziale ulteriore deindicizzazione per le pensioni di importo più elevato). In materia di accesso al pensionamento la medesima L. 213/2023 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni

⁵¹⁶ Per il 2022, i valori pubblicati da Eurostat sono pari a 81,1 per i maschi e 85,5 per le femmine mentre quelli comunicati da Istat sono pari a 80,5 per i maschi e 84,8 per le femmine. Pertanto, anche ai fini del calcolo dei requisiti di accesso al pensionamento, la metodologia adottata ha incrementato il dato Istat del 2022 con le variazioni previste da Eurostat.

⁵¹⁷ Dato provvisorio pubblicato da Istat il 29 marzo 2024.

di contributi nell'anno 2024 (con un posticipo della decorrenza di sette mesi per i lavoratori dipendenti privati e di nove mesi per i lavoratori dipendenti pubblici) a condizione che il trattamento pensionistico sia calcolato interamente con il sistema contributivo. È altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato, con trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, per le lavoratrici che hanno maturato, nel 2023, 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno. Per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle Gestioni Cpdel, Cpi, Cps e Cpug) è prevista, in primo luogo, una revisione delle aliquote di rendimento per la determinazione della quota retributiva della pensione nel caso di accesso al pensionamento anticipato. In secondo luogo, per i soggetti iscritti alle predette Gestioni, viene introdotto un graduale posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per l'accesso al pensionamento anticipato dal 2025, da tre mesi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2024 fino a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 in avanti. Inoltre, per tutti i soggetti che accedono nel sistema contributivo al pensionamento anticipato con il canale di accesso che prevede un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Infine, per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare per poter usufruire dell'anticipo del pensionamento (e introdotto l'adeguamento alle variazioni della speranza di vita per il requisito contributivo congiunto al requisito anagrafico) a fronte, per converso, di una riduzione della soglia di importo minimo della pensione da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Si segnala, infine, che è anticipato con decorrenza 1° gennaio 2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (tale innovazione non ha effetti finanziari essendo comunque tale adeguamento nullo, come stabilito dal relativo decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base delle risultanze comunicate da Istat).

Per quanto concerne la spesa sanitaria, rispetto alla NADEF 2023, la previsione tiene conto di una rideterminazione dei costi afferenti alla Missione 6 del PNRR nonché di una rimodulazione di quelli imputabili al Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022. La spesa è influenzata anche dagli oneri per assicurare l'assistenza sanitaria in ragione dell'accoglienza umanitaria correlata alla crisi in Ucraina⁵¹⁸. Infine, le risultanze previsionali riflettono ulteriori costi per il funzionamento e il miglioramento della performance del SSN a valere sugli incrementi del finanziamento cui concorre in via ordinaria lo Stato, preordinati negli ultimi anni normativamente⁵¹⁹.

Sulla base di un'ipotesi tecnica di natura preliminare, la spesa per long-term care recepisce anche i costi programmaticamente legati ad alcuni progetti finanziati tramite il programma NextGenerationEU quali, in particolare, quelli connessi a favorire il processo di deistituzionalizzazione degli anziani, a rafforzare i servizi sociali domiciliari e garantire ulteriori servizi socio-assistenziali in favore della disabilità e contro la marginalità. Tali costi ammontano complessivamente a 916 mln nel periodo 2023-2026. Rispetto alle

⁵¹⁸ Articolo 1, comma 392, lettera c), della L. 213 del 2023.

⁵¹⁹ Articolo 1, comma 258, della L. 234 del 2021, articolo 1, comma 535, della L. 197 del 2022 e articolo 1, comma 217, della L. 213 del 2023. Nello specifico, quest'ultimo intervento normativo finanzia anche gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti dei lavoratori dipendenti e degli accordi del personale convenzionato con il SSN relativamente al triennio 2022-2024.

quantificazioni riportate nella NADEF 2023, la distribuzione temporale di tali spese è stata rivista per tenere conto delle più recenti informazioni disponibili.

Sistema scolastico: la previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei contratti per il triennio 2019-2021, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027. Relativamente agli anni 2020-2027, la previsione riflette anche la maggiore spesa per il personale necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 così come indicato nel D.L.18/2020, D.L.34/2020, D.L.104/2020, D.L. 41/2021, L. 234/2021, D.L. 24/2022 e D.L. 36/2022 nonché gli effetti ascrivibili al D.L. 21/2022, D.L. 24/2022, D.L. 36/2022, D.L. 115/2022, D.L. 176/2022 D.L. 198/2022, L. 197/2022, D.L. 198/2022, D.L. 3/2023, D.L. 13/2023, D.L. 48/2023, D.L. 69/2023, D.L. 123/2023, D.L. 215/2023, L. 132/2023 e L. 14/2024. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale afferenti alla Missione 4 del PNRR e finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. A seguito della revisione del PNRR, tali spese ammontano complessivamente a 21,4 miliardi di euro nel periodo 2022-2026. Rispetto alle quantificazioni riportate nella NADEF 2023, la distribuzione temporale di tali spese è stata rivista per tenere conto delle più recenti informazioni disponibili.

G.4 – I risultati della previsione

Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli andamenti previsti delle singole componenti di spesa in rapporto al PIL.

Spesa pensionistica. A partire dal 2013, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per circa un quinquennio fino a raggiungere il 15,2 per cento nel 2018. Negli anni 2019-2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL dapprima aumenta con un picco in corrispondenza del 2020 (16,9 per cento) e poi si riduce nei due anni seguenti, attestandosi al 2022⁵²⁰ su un livello pari al 15,1 per cento. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all'impatto dell'emergenza sanitaria nella sua fase iniziale e più acuta. Tuttavia, tale andamento è significativamente condizionato anche dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 (tra cui c.d. Quota 100) e relative proroghe, le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano un incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. Nel biennio 2023-2024, le previsioni scontano anche gli effetti della maggiore indicizzazione delle prestazioni imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023. Nel biennio 2023-2024 la spesa torna quindi ad aumentare raggiungendo il 15,6 per cento del PIL nel 2024, per crescere ulteriormente dal 2028 e nel decennio seguente, conseguendo il picco del 17,2 per cento nel 2038. La spesa in rapporto al PIL si riduce marginalmente tra il 2039 e il 2042, rimanendo comunque in media su valori superiori al 17 per cento, prima di iniziare a diminuire e raggiungere il 15,6 per cento nel 2050. Nella fase finale del periodo di previsione, il rapporto spesa/PIL si riduce rapidamente attestandosi al 13,8 per cento nel 2070.

Sanità. Secondo l'approccio consolidato, la previsione è stata effettuata sulla base della metodologia del *reference scenario* la quale recepisce, oltre agli effetti derivanti

⁵²⁰ La riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL nell'anno 2022 beneficia anche del significativo incremento della componente nominale del PIL, mentre gli effetti dell'aumento dei prezzi sull'indicizzazione delle pensioni si riflettono negli anni successivi.

dall'invecchiamento demografico, anche gli effetti indotti da ulteriori fattori esplicativi in grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. Riguardo a questi ultimi, il *reference scenario* prevede, in particolare:

- per la componente *acute* della spesa sanitaria: i) l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, secondo cui gli incrementi di speranza di vita si traducono in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50 per cento (anziché 100% come nel caso dell'applicazione "integrale"); ii) la dinamica del costo unitario (*unit cost*) "agganciata" al PIL pro capite; iii) l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070);
- per la componente LTC della spesa sanitaria: i) l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, come per la componente *acute* della spesa sanitaria; ii) la dinamica del costo unitario "agganciata" alla produttività; iii) l'elasticità del costo unitario alla produttività superiore all'unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070).

Dopo una fase iniziale di riduzione per effetto delle misure di contenimento della dinamica della spesa, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenta un profilo crescente a partire dal 2029 e si attesta attorno al 7,2 per cento nell'ultimo ventennio di previsione.

Componenti socio-assistenziali della spesa pubblica per LTC. La componente socio-assistenziale della spesa pubblica per LTC è composta per circa 4/5 dalle indennità di accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale⁵²¹. Riguardo a quest'ultima componente, la previsione del rapporto spesa/PIL è stata effettuata in accordo con le ipotesi sottostanti il *reference scenario*, così come definito nel punto precedente per la componente sanitaria della spesa per LTC.

Relativamente alle indennità di accompagnamento (*cash benefits*), in considerazione della specificità della prestazione, costituita da importi monetari erogati a favore del beneficiario e non dall'acquisto di beni e servizi, l'importo delle prestazioni è stato strutturalmente "agganciato" alla dinamica del PIL pro capite. In linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA, l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passa da 1,1 ad 1 nell'intero periodo di previsione.

Sebbene sia caratterizzata da sostanziale stabilità nel breve periodo, la componente socio-assistenziale della spesa per LTC presenta un profilo crescente in termini di PIL, che si protrae per l'intero orizzonte temporale, attestandosi all'1,5 per cento nel 2070.

Scuola. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL è coerente con l'aggregato di spesa definito in ambito EPC-WGA⁵²². Nel periodo 2022-2026 recepisce i maggiori oneri connessi con il finanziamento dei progetti legati al NextGenerationEU pari, complessivamente, a circa 21,4 miliardi al 2026. Tali spese vengono progressivamente riassorbite nei successivi dieci anni. Partendo da un livello pari al 3,5 per cento del PIL nel

⁵²¹ Per maggiori dettagli, cfr. Ministero dell'economia e delle finanze-RGS (2023), Rapporto n. 24, capitolo 4.

⁵²² La definizione di spesa per istruzione concordata in ambito EPC-WGA comprende i livelli di istruzione ISCED da 1 a 8 secondo la classificazione ISCED 2011 (da 1 a 6 secondo la classificazione ISCED 1997), escludendo la scuola dell'infanzia (*pre-primary*), che corrisponde al livello ISCED 0, e la formazione permanente (Cfr. European Commission, Special Report n°1/2006). L'aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2021. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA, per il 2022, la spesa viene stimata applicando al valore medio della spesa degli anni 2020 e 2021 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog. Le previsioni riportate nell'Ageing Report 2024, elaborate nel corso dell'ultima parte del 2023, non tengono conto di questi ultimi dati in quanto allora non disponibili.

2027, l'indice di spesa presenta un andamento lievemente decrescente fra il 2030 e il 2040. Tale riduzione è trainata dal calo degli studenti indotto dalle dinamiche demografiche. Tuttavia, tra il 2040 e il 2050, la dinamica di spesa evidenzia un leggero aumento di circa 0,1 punti percentuali di PIL, che si riassorbe successivamente. Nel 2070 la spesa in rapporto al PIL converge verso un valore pari al 3,2 per cento.

Tabella. 1: previsione della spesa pubblica⁽¹⁾ per pensioni, sanità, LTC e scuola in percentuale del PIL - scenario *baseline* EPC-WGA 2024

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni ⁽²⁾⁽³⁾	14,7	15,6	16,9	15,4	16,1	17,0	17,1	16,6	15,6	14,6	13,8	13,5	13,8
Sanità ⁽²⁾⁽⁴⁾	6,9	6,6	7,4	6,3	6,3	6,6	6,8	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
- di cui componente LTC	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
LTC - comp. socio-assistenziale ⁽²⁾⁽⁴⁾	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Scuola ⁽⁵⁾	3,9	3,6	4,0	3,7	3,5	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2
Totale ⁽⁶⁾	26,6	26,9	29,4	26,5	26,9	28,0	28,3	28,2	27,5	26,6	25,9	25,4	25,7

(1) Per il quadriennio 2024-2027, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 4/4/2024 sottostante al DEF 2024. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa age-related del round 2024.

(2) Fino al 2023, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2024-2027, i valori di previsione sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(3) In materia pensionistica, le disposizioni contenute nella L. 213/2023 prevedono una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per l'anno 2024 (confermando, di fatto, quanto stabilito con la L. 197/2022 per il biennio 2023-2024, con la previsione di una parziale ulteriore deindicizzazione per le pensioni di importo più elevato). In materia di accesso al pensionamento la medesima L. 213/2023 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2024 (con un posticipo della decorrenza di sette mesi per i lavoratori dipendenti privati e di nove mesi per i lavoratori dipendenti pubblici) a condizione che il trattamento pensionistico sia calcolato interamente con il sistema contributivo. E'altresi prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato, con trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, per le lavoratrici che hanno maturato nel 2023 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno. Per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle Gestioni Cpdel, Cpi, Cps e Cpug) è prevista, in primo luogo, una revisione delle aliquote di rendimento per la determinazione della quota retributiva della pensione nel caso di accesso al pensionamento anticipato. In secondo luogo, viene introdotto un graduale posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per l'accesso al pensionamento anticipato dal 2025, da tre mesi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2024 fino a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 in avanti. Inoltre, per tutti i soggetti che accedono nel sistema contributivo al pensionamento anticipato con il canale di accesso che prevede un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Infine, per l'accesso a tale forma di pensionamento anticipato è incrementata la soglia di importo minimo della pensione da maturare per poter usufruire dell'anticipo del pensionamento (e introdotto l'adeguamento alle variazioni della speranza di vita per il requisito contributivo congiunto al requisito anagrafico) a fronte, per converso, di una riduzione della soglia di importo minimo della pensione da maturare per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Si segnala, infine, che è anticipato con decorrenza 1/1/2025 (anziché con decorrenza 1/1/2027) il ripristino dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (tale innovazione non ha effetti finanziari essendo comunque tale adeguamento nullo, come stabilito dal relativo decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base delle risultanze comunicate da Istat).

(4) A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. La previsione sconta gli effetti previsti dalla legge di bilancio per il 2024 e per gli anni 2022-2026 sconta le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ammontano a oltre 3.500 milioni ('Missione 6: Salute'). Inoltre, rispetto alla Nedef 2023, le previsioni scontano una rideterminazione dei costi afferenti alla Missione 6 del PNRR nonché di una rimodulazione di quelli imputabili al Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 24 del 2022. La spesa è influenzata anche dagli oneri per assicurare l'assistenza sanitaria in ragione dell'accoglienza umanitaria correlata alla crisi in Ucraina. Infine, le risultanze previsionali riflettono ulteriori costi per il funzionamento e il miglioramento della performance del SSN a valere sugli incrementi del finanziamento cui concorre in via ordinaria lo Stato, preordinati negli ultimi anni normativamente. A partire dal 2030, la previsione è effettuata con la metodologia del reference scenario.

(5) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). L'aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2021. Per il 2022, la spesa viene stimata applicando alla spesa media degli anni 2020-2021 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog. A partire dal 2023, la previsione riflette la maggiore spesa per il personale, necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID 19 (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L.104/2020, D.L. 137/2020, L. 178/2020, D.L. 30/2021, D.L. 41/2021, D.L. 105/2021, L. 234/2021, D.L. 24/2022 e D.L. 36/2022) nonché gli effetti ascrivibili al D.L. 21/2022, D.L. 24/2022, D.L. 36/2022, D.L. 115/2022, D.L. 176/2022, D.L. 198/2022, L. 197/2022, D.L. 198/2022, D.L. 3/2003, D.L. 13/2023, D.L.48/2023, D.L. 69/2023, D.L. 123/2023, D.L. 215/2023, L. 132/2023 e L. 14/2024. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. Tali spese ammontano, nel periodo 2022-2026, complessivamente a circa 21,4 miliardi di euro.

(6) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

Tabella 2: EPC-WGA - scenario *baseline* EPC-WGA 2024 (valori percentuali)⁽¹⁾

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di crescita della produttività (x ULA)	2,6	0,1	3,1	0,2	0,7	1,0	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2
Tasso di crescita del PIL reale	1,7	0,8	-9,0	1,2	0,2	0,4	1,2	1,2	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1
Tasso di partecipazione maschile (15-64)	72,5	73,7	72,9	76,0	76,7	77,0	77,8	77,8	77,7	77,7	77,7	78,0	78,5
Tasso di partecipazione femminile (15-64)	50,9	54,0	54,1	58,4	60,5	61,5	62,2	62,5	62,6	62,8	63,0	63,2	63,5
Tasso di partecipazione totale (15-64)	61,6	63,8	63,5	67,3	68,7	69,4	70,2	70,4	70,5	70,6	70,7	71,0	71,4
Tasso di disoccupazione	8,5	12,0	9,3	7,0	7,3	8,1	7,9	7,1	6,4	6,3	6,3	6,3	6,2
Popolazione con 65 e oltre/totale popolazione	20,4	21,9	23,2	24,7	27,1	29,8	32,1	33,4	33,8	33,7	33,5	33,4	33,7
Indice di dipendenza degli anziani (65 e oltre/(15-64))	31,1	34,0	36,4	39,0	43,7	49,9	56,2	60,2	61,3	60,9	60,1	59,8	60,9

(1) Per il quadriennio 2024-2027, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 4/4/2024 sottostante al DEF 2024.

Appendice 3 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni

L'appendice si compone di tre sezioni. La prima sezione riporta i risultati delle previsioni del sistema pensionistico e socio-sanitario nell'ipotesi dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA *baseline*. La seconda sezione riporta i risultati delle previsioni relativi all'analisi di sensitività delle ipotesi demografiche e macroeconomiche alternative rispetto a quelle assunte nello scenario nazionale base. La terza sezione riporta le tabelle relative ai tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo, per due tipologie di lavoratori (dipendente privato iscritto al FPLD e lavoratore autonomo iscritto al fondo artigiani).

All'interno di ciascuna sezione vengono prospettate tabelle specifiche contenenti i valori di previsione per quinquennio. In tale rappresentazione, i dati fino al 2023 sono di consuntivo.

Nella prima sezione, ogni tabella è identificata da un codice, che precede il titolo, il quale indica lo scenario di riferimento (primo *digit*) e la tipologia del dato (secondo *digit*). Gli scenari di riferimento sono due e vengono individuati con un carattere alfabetico (A=Nazionale base; B=EPC-WGA *baseline*). Le tipologie del dato sono cinque e vengono individuate con un carattere numerico (1=quadro demografico; 2=quadro macroeconomico; 3=spesa pubblica per pensioni; 4=spesa pubblica per sanità e 5= spesa pubblica per LTC).

Nella seconda sezione, ciascun gruppo di tabelle relativo ad una specifica simulazione è identificato da un codice a tre *digit* che precede il titolo. Il primo assume valore C ed indica che la tabella è relativa all'analisi di sensitività. Il secondo *digit* identifica la variabile o le variabili oggetto di sensitività ed assume valori da 1 a 6, mentre l'ultimo assume valori "a" o "b" a seconda che la variabile in oggetto sia incrementata o ridotta. Per quanto attiene alle variabili demografiche (secondo *digit* da 1 a 4) le popolazioni di riferimento sono state stimate ricalcolando la popolazione a partire da quella al primo gennaio 2024 in base ai parametri degli scenari alternativi.

Nella terza sezione, l'identificazione delle tabelle presentate prevede che il primo *digit* assume il valore D che si riferisce allo scenario nazionale base; il secondo *digit* se il dato è costituito dalla sola componente obbligatoria o da quella obbligatoria e complementare (1=componente obbligatoria, 2=componente obbligatoria e complementare); il terzo se il dato è stato calcolato al lordo o al netto dell'effetto fiscale e contributivo (1=al lordo dell'effetto fiscale e contributivo, 2=al netto dell'effetto fiscale e contributivo); il quarto il tipo di dinamica di carriera considerata (1=produttività, 2=produttività -0,5 p.p., 3=produttività +0,5 p.p.).

Sezione I: previsioni della spesa pensionistica e socio-assistenziale

- A1 – Scenario nazionale base: quadro demografico Istat mediano, base 2022
- A2 – Scenario nazionale base: quadro macroeconomico
- A3 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni
- A4 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità
- A5 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC
- B1 – Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro demografico Eurostat
- B2 – Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico
- B3 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per pensioni
- B4 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanità
- B5 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per LTC

Sezione II: analisi di sensitività

- C.1.a – Tasso di fecondità: +0,23 al 2070
- C.1.b – Tasso di fecondità: -0,23 al 2070
- C.2.a – Speranza di vita: +2,5 anni per i maschi +2,5 anni per le femmine al 2070 con incrementi massimi dei requisiti come da normativa (max 3 mesi)
- C.2.b – Speranza di vita: -2,5 anni per i maschi, -2,4 anni per le femmine al 2070
- C.3.a – Flusso netto di immigrati: +34.400 unità medie annue
- C.3.b – Flusso netto di immigrati: -34.400 unità medie annue
- C.4.a – Scenario demografico: ipotesi alta
- C.4.b – Scenario demografico: ipotesi bassa
- C.5.a – Tasso di attività: +2 punti percentuali al 2049
- C.5.b – Tasso di attività: -2 punti percentuali al 2049
- C.6.a – Produttività: +0,25 punti percentuali annui dal 2028
- C.6.b – Produttività: -0,25 punti percentuali annui dal 2028
- C.7.a – Tasso di disoccupazione al 7,5 per cento nel 2037

Sezione III: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

D.1.1.1 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.1.1.2 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera ridotta dello 0,5 punti percentuali

D.1.1.3 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera incrementata dello 0,5 punti percentuali

D.1.2.1 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.1.2.2 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera ridotta dello 0,5 punti percentuali

D.1.2.3 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera incrementata dello 0,5 punti percentuali

D.2.1.1 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.2.2.1 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base

A1 - Scenario nazionale base: quadro demografico Istat mediano, base 2022^(a)**A1.1 - Parametri demografici**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Saldo migratorio (mgl)	380,2 (b)	133,1 (b)	87,6 (b)	206,5	164,6	164,1	164,8	165,4	165,9	166,4	167,3	165,8	165,2
Tasso di fecondità	1,44 (c)	1,36 (c)	1,24 (c)	1,27	1,30	1,32	1,34	1,36	1,38	1,40	1,41	1,43	1,44
Spersanza di vita													
maschi	79,3 (d)	80,1 (d)	79,8 (d)	81,0	81,8	82,5	83,2	83,8	84,3	84,8	85,2	85,5	85,8
femmine	84,3 (d)	84,5 (d)	84,5 (d)	85,1	85,8	86,4	86,9	87,3	87,8	88,2	88,5	88,8	89,2

A1.2 - Popolazione per sesso e fascia d'età al 1° gennaio (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[0-14]	4.339	4.286	3.976	3.626	3.319	3.171	3.183	3.187	3.143	3.023	2.866	2.743	2.694
[15-19]	1.515	1.472	1.485	1.510	1.421	1.258	1.110	1.108	1.111	1.122	1.113	1.067	1.002
[20-54]	14.354	14.133	13.456	12.753	12.218	11.833	11.557	11.229	10.900	10.556	10.192	9.798	9.446
[55-64]	3.581	3.676	4.088	4.522	4.621	4.319	3.817	3.477	3.399	3.429	3.489	3.550	3.487
[65-79]	3.953	4.254	4.389	4.659	5.051	5.610	5.985	5.892	5.442	4.972	4.728	4.717	4.809
[65+]	5.125	5.663	6.044	6.424	7.031	7.732	8.318	8.587	8.523	8.288	8.012	7.786	7.691
[80+]	1.172	1.408	1.655	1.765	1.980	2.123	2.333	2.696	3.081	3.317	3.285	3.069	2.882
totale	28.916	29.228	29.050	28.834	28.610	28.313	27.985	27.589	27.076	26.419	25.672	24.944	24.320
Femmine													
[0-14]	4.086	4.039	3.752	3.414	3.122	2.978	2.988	2.993	2.952	2.840	2.692	2.578	2.532
[15-19]	1.426	1.376	1.386	1.407	1.323	1.171	1.028	1.025	1.028	1.039	1.031	989	928
[20-54]	14.454	14.204	13.297	12.394	11.650	11.073	10.641	10.191	9.798	9.470	9.127	8.761	8.437
[55-64]	3.799	3.929	4.343	4.745	4.821	4.486	3.934	3.533	3.362	3.254	3.229	3.278	3.215
[65-79]	4.772	4.971	5.050	5.315	5.725	6.295	6.651	6.489	5.935	5.338	4.943	4.751	4.695
[65+]	7.027	7.519	7.815	8.108	8.719	9.459	10.080	10.364	10.277	9.973	9.542	9.060	8.705
[80+]	2.255	2.548	2.765	2.792	2.994	3.163	3.429	3.875	4.343	4.635	4.599	4.309	4.009
totale	30.792	31.067	30.591	30.067	29.635	29.167	28.671	28.106	27.419	26.576	25.621	24.665	23.816
Maschi e Femmine													
[0-14]	8.425	8.325	7.728	7.039	6.440	6.149	6.170	6.180	6.095	5.863	5.558	5.322	5.226
[15-19]	2.941	2.847	2.871	2.916	2.743	2.430	2.139	2.133	2.139	2.161	2.144	2.055	1.930
[20-54]	28.809	28.337	26.753	25.147	23.869	22.906	22.198	21.421	20.699	20.026	19.319	18.559	17.883
[55-64]	7.380	7.604	8.431	9.267	9.442	8.805	7.751	7.010	6.761	6.683	6.718	6.827	6.702
[65-79]	8.725	9.226	9.439	9.974	10.775	11.905	12.636	12.381	11.377	10.310	9.670	9.468	9.504
[65+]	12.153	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
[80+]	3.427	3.956	4.420	4.557	4.975	5.286	5.761	6.570	7.424	7.952	7.884	7.378	6.892
totale	59.707	60.295	59.641	58.901	58.244	57.480	56.655	55.695	54.495	52.995	51.293	49.609	48.136

A1.3 - Indicatori demografici^(e)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Indice dip. anziani	33,6%	36,7%	39,4%	42,2%	47,3%	54,2%	61,4%	66,7%	68,5%	68,4%	67,4%	66,4%	66,7%
Indice dip. giovani	31,4%	31,1%	30,1%	28,9%	27,6%	27,1%	27,7%	29,2%	30,0%	30,0%	29,6%	29,1%	29,1%
Indice dip. totale	65,0%	67,8%	69,5%	71,2%	74,9%	81,3%	89,2%	95,9%	98,5%	98,4%	97,0%	95,4%	95,8%
Indice vecchiaia	106,9%	118,0%	130,8%	146,0%	171,5%	200,4%	221,4%	228,0%	228,3%	227,6%	227,9%	228,4%	229,1%

(a) Istat (2023), "Previsione della popolazione residente e delle famiglie - Base 1/1/2022". La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2024 utilizzando gli stessi parametri demografici della proiezione Istat mediana a base 2022. Per il 2024, la popolazione consolidata è di circa 171.000 unità in più rispetto a quella originaria della proiezione con base 2022.

(b) "Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002 - 2021", <http://demo.istat.it>.

(c) "Tasso di fecondità specifica per età della madre", <http://dati.istat.it>.

(d) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(e) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

A2 - Scenario nazionale base: quadro macroeconomico

A2.1 - Occupazione, produttività e PIL

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di attività ^(a)	40,9%	41,7%	41,4%	43,9%	45,1%	45,1%	44,1%	43,0%	42,7%	43,1%	43,6%	44,0%	44,3%
Tasso di occupazione ^(b)	37,4%	36,7%	37,5%	40,8%	42,1%	42,1%	41,3%	40,4%	40,2%	40,5%	41,1%	41,6%	41,8%
Forze lavoro (<i>migliaia</i>)	24.411	25.130	24.686	25.829	26.261	25.917	25.013	23.974	23.296	22.814	22.384	21.852	21.304
Occupati (<i>migliaia</i>)	22.333	22.121	22.385	24.033	24.510	24.228	23.420	22.483	21.882	21.464	21.092	20.624	20.132
Tasso di disoccupazione	8,5%	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
PIL reale (mld di € 2015)	1.713	1.655	1.574	1.829	1.899	1.942	1.987	2.052	2.138	2.239	2.345	2.444	2.538
PIL nominale (mld di €)	1.611	1.655	1.661	2.238	2.557	2.888	3.261	3.719	4.279	4.946	5.719	6.581	7.546
PIL pro capite (€ 2015) ^(c)	28.686	27.454	26.386	31.053	32.607	33.788	35.066	36.838	39.237	42.244	45.711	49.255	52.724
PIL per occupato (€ 2015) ^(d)	76.691	74.831	70.300	76.104	77.486	80.163	84.829	91.256	97.718	104.302	111.161	118.477	126.063
PIL nominale pro capite ^(d)	26.986	27.454	27.854	38.000	43.910	50.237	57.563	66.765	78.516	93.330	111.502	132.652	156.772
PIL nominale per occupato ^(c)	72.147	74.831	74.211	93.130	104.347	119.187	139.252	165.393	195.538	230.435	271.151	319.077	374.841
Deflatore del PIL	94,1	100,0	105,6	122,4	134,7	148,7	164,2	181,2	200,1	220,9	243,9	269,3	297,3
Indice prezzi consumo ^(e)	93,4	100,0	102,3	122,3	135,0	149,0	164,5	181,7	200,6	221,4	244,5	269,9	298,0

A2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età^(f)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[15-24]	32,7%	30,3%	28,2%	29,0%	30,7%	31,5%	31,4%	30,1%	30,0%	29,9%	30,2%	30,6%	30,9%
[25-64]	79,9%	81,8%	81,4%	84,8%	86,0%	86,7%	87,5%	88,3%	88,8%	88,8%	88,6%	88,2%	88,1%
[15-64]	72,5%	73,7%	72,9%	75,7%	76,9%	78,0%	79,3%	79,9%	80,1%	79,8%	79,5%	79,3%	79,4%
[15-69]	68,1%	68,8%	68,5%	71,2%	72,9%	74,2%	75,4%	76,4%	77,3%	77,7%	77,9%	77,7%	77,8%
Femmine													
[15-24]	23,1%	21,7%	18,8%	21,2%	21,9%	22,6%	22,6%	21,5%	21,4%	21,4%	21,6%	21,9%	22,1%
[25-64]	55,7%	59,6%	60,2%	64,7%	67,5%	68,9%	69,6%	70,3%	70,5%	70,4%	70,4%	70,1%	70,0%
[15-64]	50,9%	54,0%	54,1%	58,0%	60,4%	61,9%	62,9%	63,4%	63,3%	62,9%	62,7%	62,5%	62,6%
[15-69]	47,2%	49,7%	50,3%	53,9%	56,7%	58,6%	59,9%	60,6%	61,4%	61,7%	61,6%	61,8%	61,9%
Maschi e Femmine													
[15-24]	28,0%	26,1%	23,7%	25,3%	26,4%	27,3%	27,2%	26,0%	25,9%	25,8%	26,1%	26,5%	26,7%
[25-64]	67,7%	70,5%	70,7%	74,7%	76,8%	77,9%	78,8%	79,6%	80,0%	80,0%	79,9%	79,7%	79,5%
[15-64]	61,6%	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,9%	72,0%	71,7%	71,5%	71,3%	71,4%
[15-69]	57,5%	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,7%	69,6%	70,0%	70,1%	70,1%	70,2%

A2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età^(f)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
[15-24]	20,2%	15,6%	16,6%	19,9%	21,0%	21,7%	21,8%	20,8%	20,8%	20,9%	21,2%	21,6%	21,9%
[25-64]	62,8%	63,3%	64,8%	70,1%	72,2%	73,2%	74,1%	75,0%	75,5%	75,6%	75,6%	75,4%	75,4%
[15-64]	56,3%	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,2%	67,4%	67,2%	67,1%	67,0%	67,2%
[15-69]	52,6%	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,4%	65,3%	65,8%	66,0%	66,1%	66,3%

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010, 2015 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

A3 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni

A3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua scomposizione

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	16,9%	15,4%	16,0%	16,7%	17,0%	16,8%	16,0%	14,9%	14,1%	13,9%	13,9%
Pensione media/produttività	17,1%	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,1%	17,8%	16,6%	15,7%	15,2%	15,3%	15,5%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	84,5%	81,6%	76,8%	78,9%	83,3%	89,2%	94,5%	96,2%	94,9%	92,5%	90,8%	90,0%

A3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.083	282.793	302.237	322.878	337.631	344.097	340.376	333.092	329.908	337.674	352.707
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.353	277.744	296.723	316.939	331.039	336.430	331.984	324.350	321.062	328.956	344.220
Pensioni dirette	209.219	212.638	227.843	235.971	254.060	272.297	284.252	288.599	284.068	276.754	274.371	284.082	301.358
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.115	131.793	140.072	156.702	175.426	188.890	195.438	199.139	204.210	214.025	224.560
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.309	69.143	75.567	76.529	71.730	64.137	55.408	47.556	43.072	44.491	50.447
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.418	35.035	38.420	39.066	37.096	35.573	33.222	30.059	27.089	25.566	26.351
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.510	41.773	42.663	44.642	46.787	47.830	47.916	47.596	46.691	44.874	42.862
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.218	26.048	25.518	26.075	27.702	29.262	30.566	31.897	33.099	33.528	33.171
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.562	9.131	9.240	9.938	10.666	10.557	9.707	8.467	7.162	6.055	5.310
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.730	6.593	7.905	8.628	8.420	8.011	7.643	7.232	6.430	5.291	4.381
Pensioni e assegni sociali ^(a)	4.239	4.740	4.730	5.049	5.515	5.939	6.592	7.668	8.392	8.743	8.846	8.718	8.487

A3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.268	18.455	19.329	20.176	20.900	21.252	21.041	20.360	19.517	18.731	18.116
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.466	17.589	18.377	19.173	19.839	20.104	19.875	19.225	18.440	17.736	17.200
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.992	13.197	13.900	14.619	15.290	15.592	15.401	14.800	14.160	13.723	13.489
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.793	6.754	7.058	8.007	9.198	10.048	10.480	10.523	10.380	10.171	9.902
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.603	2.856	2.912	2.796	2.559	2.263	1.960	1.750	1.702	1.770
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.772	3.841	3.986	3.699	3.296	2.985	2.659	2.318	2.030	1.850	1.817
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.473	4.391	4.477	4.554	4.550	4.512	4.473	4.425	4.280	4.012	3.711
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.592	2.433	2.385	2.439	2.551	2.662	2.769	2.876	2.935	2.896	2.771
per i dipendenti pubblici	641	654	643	653	675	709	716	685	628	557	480	410	355
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.238	1.305	1.417	1.406	1.282	1.165	1.076	992	864	706	585
Pensioni e assegni sociali ^(a)	838	876	802	866	952	1.003	1.061	1.148	1.167	1.134	1.077	996	916

A3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2015)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.058	15.323	15.636	16.003	16.155	16.191	16.177	16.360	16.903	18.027	19.470
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.479	15.791	16.146	16.531	16.686	16.734	16.704	16.871	17.411	18.548	20.013
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.536	17.880	18.277	18.627	18.591	18.509	18.444	18.699	19.376	20.700	22.340
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.859	19.514	19.846	19.571	19.073	18.798	18.650	18.925	19.674	21.042	22.677
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.906	26.562	26.459	26.277	25.657	25.068	24.485	24.269	24.611	26.133	28.500
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.125	9.123	9.638	10.561	11.253	11.917	12.494	12.969	13.341	13.821	14.503
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.503	9.512	9.529	9.803	10.284	10.601	10.711	10.756	10.910	11.185	11.551
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.501	10.708	10.700	10.691	10.857	10.992	11.037	11.091	11.276	11.577	11.972
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.863	13.976	13.692	14.009	14.890	15.408	15.455	15.199	14.914	14.776	14.942
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.628	5.051	5.578	6.139	6.568	6.879	7.104	7.289	7.440	7.493	7.494
Pensioni e assegni sociali ^(a)	5.059	5.413	5.897	5.828	5.794	5.921	6.215	6.680	7.194	7.707	8.214	8.754	9.268

A3.5 - Numero pensionati^(b) (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.176	14.750	14.930	15.676	16.363	17.093	17.392	17.178	16.550	15.805	15.168	14.636
- di cui con età 70+	11.952	12.500	12.575	12.890	13.947	15.001	16.013	16.474	16.370	15.794	15.076	14.464	13.970
Pensionati maschi	7.261	7.360	7.288	7.299	7.721	7.960	8.246	8.370	8.238	7.898	7.521	7.314	7.189
- di cui con età 70+	5.318	5.665	5.870	6.155	6.806	7.251	7.674	7.866	7.787	7.471	7.103	6.897	6.788
Pensionati femmine	8.459	7.816	7.462	7.632	7.955	8.403	8.847	9.022	8.940	8.653	8.283	7.853	7.447
- di cui con età 70+	6.635	6.835	6.705	6.734	7.140	7.750	8.339	8.608	8.583	8.324	7.973	7.568	7.182

(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

A4 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità

A4.1 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - *Pure ageing scenario*^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,0%	2,3%	2,5%	2,5%	2,4%	2,2%	2,1%	2,2%	2,2%
[80+]	1,2%	1,3%	1,6%	1,3%	1,4%	1,5%	1,7%	1,9%	2,3%	2,5%	2,6%	2,5%	2,4%
totale	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,5%	6,8%	7,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,2%	7,2%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,1%	3,3%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%
totale	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
totale	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

A4.2 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - *Reference scenario*^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,0%	2,3%	2,5%	2,5%	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,2%
[80+]	1,2%	1,3%	1,6%	1,3%	1,4%	1,5%	1,7%	2,0%	2,3%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%
totale	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,2%	7,3%	7,2%	7,2%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,1%	3,3%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%
totale	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
totale	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

A4.3 - Spesa sanitaria in % del PIL - Ipotesi alternative

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Pure ageing scenario</i> con CPS agganciato alla produttività	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,9%	7,3%	7,5%	7,5%	7,4%	7,3%	7,3%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,2%	6,5%	6,6%	6,6%	6,5%	6,4%	6,4%
<i>Pure ageing scenario</i> con profili dinamici ^(c)	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	6,8%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,8%	6,0%	6,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,1%	6,1%
<i>Pure ageing scenario</i> con elasticità maggiore di 1	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,6%	6,8%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,3%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%

A4.4 - Spesa sanitaria in % del PIL - Ipotesi adottate in ambito *EPC-WGA*^(d)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Reference scenario</i> con <i>dynamic equilibrium</i> parziale applicato anche alle prestazioni ospedaliere	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,5%	6,8%	7,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,2%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del *death-related costs* al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del *dynamic equilibrium* parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del *death-related costs* al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del *dynamic equilibrium* integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal *reference scenario* solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del *dynamic equilibrium* parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

A5 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC

A5.1 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazione - *Pure ageing scenario* ^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,9%	25,5%	25,7%	25,5%	24,4%	22,3%	19,9%	17,8%	16,2%	15,1%	14,7%	14,8%	15,1%
[65-79]	23,4%	21,8%	20,4%	20,9%	20,8%	21,7%	22,3%	21,2%	18,8%	16,3%	14,8%	14,8%	15,6%
[80+]	50,7%	52,6%	53,8%	53,7%	54,8%	56,0%	57,8%	60,9%	65,0%	68,6%	70,6%	70,4%	69,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	25,9%	25,5%	25,7%	25,5%	24,4%	22,3%	19,9%	17,8%	16,2%	15,1%	14,7%	14,8%	15,1%
[65-79]	23,4%	21,8%	20,4%	20,9%	20,8%	21,7%	22,3%	21,2%	18,8%	16,3%	14,8%	14,8%	15,6%
[80+]	50,7%	52,6%	53,8%	53,7%	54,8%	56,0%	57,8%	60,9%	65,0%	68,6%	70,6%	70,4%	69,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,6%	24,3%	23,4%	21,6%	19,4%	17,5%	16,0%	15,0%	14,6%	14,8%	15,2%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,8%	21,5%	21,4%	22,2%	22,7%	21,3%	18,8%	16,4%	15,0%	15,2%	16,0%
[80+]	53,4%	54,8%	55,1%	54,2%	55,2%	56,2%	57,9%	61,2%	65,2%	68,6%	70,3%	70,0%	68,9%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	11,0%	12,5%	15,2%	12,7%	11,9%	10,5%	9,0%	7,9%	7,0%	6,5%	6,2%	6,3%	6,4%
[65-79]	26,5%	24,0%	22,0%	22,6%	22,0%	22,5%	22,7%	21,5%	18,7%	15,8%	14,0%	13,7%	14,3%
[80+]	62,5%	63,5%	62,7%	64,7%	66,1%	67,1%	68,2%	70,6%	74,3%	77,7%	79,8%	80,0%	79,4%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A5.2 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazione - *Reference scenario* ^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,9%	25,5%	25,7%	25,5%	24,4%	22,3%	20,0%	17,9%	16,3%	15,1%	14,6%	14,7%	15,0%
[65-79]	23,4%	21,8%	20,4%	20,9%	20,8%	21,5%	21,9%	20,8%	18,3%	15,7%	14,1%	14,0%	14,7%
[80+]	50,7%	52,6%	53,8%	53,7%	54,8%	56,2%	58,1%	61,3%	65,5%	69,1%	71,2%	71,2%	70,2%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,8%	33,8%	32,3%	33,5%	32,3%	29,4%	26,4%	23,8%	21,8%	20,2%	19,5%	19,5%	19,7%
[65-79]	21,3%	20,0%	19,2%	19,2%	19,3%	20,3%	21,1%	20,3%	18,0%	15,6%	14,1%	14,0%	14,7%
[80+]	42,9%	46,2%	48,6%	47,3%	48,5%	50,3%	52,5%	55,9%	60,2%	64,1%	66,4%	66,6%	65,6%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,6%	24,3%	23,4%	21,7%	19,7%	17,8%	16,3%	15,2%	14,9%	15,1%	15,4%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,8%	21,5%	21,4%	21,7%	21,9%	20,4%	17,8%	15,3%	13,8%	13,6%	14,3%
[80+]	53,4%	54,8%	55,1%	54,2%	55,2%	56,5%	58,5%	61,8%	66,0%	69,4%	71,4%	71,3%	70,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	11,0%	12,5%	15,2%	12,8%	12,1%	10,7%	9,2%	7,9%	7,1%	6,5%	6,3%	6,4%	6,6%
[65-79]	26,5%	24,0%	22,0%	22,7%	22,4%	23,0%	23,5%	22,3%	19,5%	16,7%	14,9%	14,8%	15,6%
[80+]	62,5%	63,5%	62,7%	64,5%	65,5%	66,2%	67,3%	69,7%	73,4%	76,8%	78,8%	78,8%	77,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

B1 - Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro demografico Eurostat - base 2022^(a)

B 1.1 - Parametri demografici

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Saldo migratorio (mgl)	380,2 (b)	133,1 (b)	87,6 (b)	230,8	270,2	278,1	270,8	250,3	239,8	236,4	233,8	238,5	240,1
Tasso di fecondità	1,44 (c)	1,36 (c)	1,24 (c)	1,26	1,28	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45
Speranza di vita													
maschi	79,3 (d)	80,1 (d)	79,8 (d)	81,8	82,4	83,1	83,7	84,4	85,0	85,5	86,1	86,6	87,1
femmine	84,3 (d)	84,5 (d)	84,5 (d)	86,1	86,8	87,4	87,9	88,5	89,0	89,6	90,1	90,6	91,0

B 1.2 - Popolazione al 1° gennaio per sesso e fascia d'età (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[0-14]	4.339	4.286	3.976	3.617	3.311	3.204	3.272	3.334	3.314	3.203	3.066	2.984	2.982
[15-19]	1.515	1.472	1.485	1.514	1.431	1.277	1.138	1.138	1.167	1.197	1.192	1.145	1.088
[20-54]	14.354	14.133	13.456	12.751	12.375	12.202	12.133	11.977	11.760	11.499	11.200	10.836	10.519
[55-64]	3.581	3.676	4.088	4.523	4.629	4.335	3.846	3.529	3.489	3.583	3.711	3.847	3.831
[65-79]	3.953	4.254	4.389	4.664	5.079	5.654	6.037	5.946	5.503	5.053	4.852	4.914	5.097
[65+]	5.125	5.663	6.044	6.436	7.095	7.835	8.450	8.747	8.719	8.543	8.360	8.267	8.327
[80+]	1.172	1.408	1.655	1.772	2.016	2.181	2.413	2.801	3.215	3.489	3.509	3.353	3.231
totale	28.916	29.228	29.050	28.841	28.841	28.852	28.840	28.724	28.449	28.024	27.530	27.078	26.747
Femmine													
[0-14]	4.086	4.039	3.752	3.407	3.122	3.023	3.089	3.147	3.127	3.022	2.893	2.814	2.813
[15-19]	1.426	1.376	1.386	1.407	1.328	1.186	1.055	1.056	1.084	1.112	1.107	1.062	1.007
[20-54]	14.454	14.204	13.297	12.396	11.796	11.417	11.185	10.904	10.631	10.387	10.096	9.762	9.476
[55-64]	3.799	3.929	4.343	4.746	4.843	4.534	4.009	3.635	3.499	3.453	3.512	3.624	3.581
[65-79]	4.772	4.971	5.050	5.320	5.751	6.350	6.744	6.621	6.099	5.534	5.179	5.058	5.104
[65+]	7.027	7.519	7.815	8.132	8.821	9.615	10.308	10.674	10.681	10.486	10.175	9.836	9.641
[80+]	2.255	2.548	2.765	2.813	3.070	3.266	3.564	4.054	4.582	4.952	4.997	4.778	4.538
totale	30.792	31.067	30.591	30.089	29.910	29.775	29.645	29.416	29.023	28.460	27.783	27.098	26.520
Maschi e Femmine													
[0-14]	8.425	8.325	7.728	7.024	6.433	6.226	6.361	6.481	6.441	6.226	5.959	5.798	5.795
[15-19]	2.941	2.847	2.871	2.921	2.759	2.462	2.193	2.194	2.251	2.308	2.299	2.207	2.095
[20-54]	28.809	28.337	26.753	25.148	24.171	23.619	23.318	22.881	22.390	21.886	21.296	20.598	19.995
[55-64]	7.380	7.604	8.431	9.269	9.472	8.870	7.856	7.163	6.989	7.036	7.222	7.470	7.412
[65-79]	8.725	9.226	9.439	9.984	10.830	12.003	12.781	12.566	11.603	10.587	10.030	9.972	10.201
[65+]	12.153	13.182	13.859	14.568	15.916	17.450	18.758	19.421	19.400	19.028	18.536	18.103	17.969
[80+]	3.427	3.956	4.420	4.584	5.086	5.447	5.977	6.855	7.797	8.441	8.505	8.131	7.768
totale	59.707	60.295	59.641	58.930	58.751	58.628	58.486	58.140	57.472	56.484	55.312	54.176	53.266

B 1.3 - Indicatori demografici^(e)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Indice dip. anziani	33,6%	36,7%	39,4%	42,3%	47,3%	53,7%	60,2%	64,6%	66,0%	65,8%	65,0%	64,5%	65,6%
Indice dip. giovani	31,4%	31,1%	30,1%	28,9%	27,3%	26,7%	27,4%	28,9%	29,6%	29,5%	29,0%	28,5%	28,8%
Indice dip. totale	65,0%	67,8%	69,5%	71,2%	74,6%	80,5%	87,6%	93,5%	95,6%	95,3%	94,0%	93,0%	94,4%
Indice vecchiaia	106,9%	118,0%	130,8%	146,5%	173,1%	200,8%	219,3%	223,9%	223,2%	223,0%	224,4%	226,1%	227,7%

(a) Eurostat (2023). La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2024 utilizzando gli stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2022. Per il 2024, la popolazione consolidata è di circa 22.000 unità in meno rispetto a quella originaria della proiezione con base 2022. Fino a tale data, i valori riportati sono di fonte Istat.

(b) "Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002 - 2021", <http://demo.istat.it>.

(c) "Tasso di fecondità specifica per età della madre", <http://dati.istat.it/>

(d) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(e) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

B2 - Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico**B2.1 - Occupazione, produttività e PIL**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di attività ^(a)	40,9%	41,7%	41,4%	43,8%	44,5%	43,8%	42,7%	41,8%	41,5%	41,9%	42,6%	43,4%	43,8%
Tasso di occupazione ^(b)	37,4%	36,7%	37,5%	40,8%	41,2%	40,2%	39,4%	38,8%	38,8%	39,3%	39,9%	40,6%	41,1%
Forze lavoro (<i>migliaia</i>)	24.411	25.130	24.686	25.829	26.125	25.662	25.000	24.299	23.854	23.670	23.578	23.487	23.317
Occupati (<i>migliaia</i>)	22.333	22.121	22.385	24.033	24.229	23.585	23.019	22.568	22.319	22.171	22.093	22.018	21.872
Tasso di disoccupazione	8,5%	12,0%	9,3%	7,0%	7,3%	8,1%	7,9%	7,1%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%
PIL reale (mld di € 2015)	1.713	1.655	1.574	1.829	1.877	1.904	1.984	2.108	2.252	2.408	2.573	2.740	2.898
PIL nominale (<i>mld di €</i>)	1.611	1.655	1.661	2.238	2.528	2.830	3.257	3.820	4.506	5.320	6.276	7.380	8.618
PIL pro capite (€ 2015) ^(c)	28.686	27.454	26.386	31.037	31.954	32.469	33.929	36.250	39.181	42.628	46.519	50.578	54.409
PIL per occupato (€ 2015) ^(d)	76.691	74.831	70.300	76.104	77.484	80.710	86.203	93.389	100.890	108.601	116.466	124.450	132.506
PIL nominale pro capite ^(d)	26.986	27.454	27.854	37.981	43.030	48.275	55.696	65.701	78.403	94.179	113.471	136.214	161.783
PIL nominale per occupato ^(c)	72.147	74.831	74.211	93.130	104.343	120.000	141.507	169.258	201.886	239.933	284.092	335.161	393.999
Deflatore del PIL	94,1	100,0	105,6	122,4	134,7	148,7	164,2	181,2	200,1	220,9	243,9	269,3	297,3
Indice prezzi consumo ^(e)	93,4	100,0	102,3	122,3	135,0	149,0	164,5	181,7	200,6	221,4	244,5	269,9	298,0

B2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età^(f)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[15-24]	32,7%	30,3%	28,2%	31,1%	32,8%	33,3%	33,0%	31,4%	31,0%	31,0%	31,3%	31,8%	32,0%
[25-64]	79,9%	81,8%	81,4%	84,8%	85,5%	85,2%	85,5%	85,6%	85,8%	86,1%	86,3%	86,5%	86,8%
[15-64]	72,5%	73,7%	72,9%	76,0%	76,7%	77,0%	77,8%	77,8%	77,7%	77,7%	77,7%	78,0%	78,5%
[15-69]	68,1%	68,8%	68,5%	71,3%	72,0%	72,0%	72,8%	73,5%	74,1%	74,4%	74,7%	75,2%	75,8%
Femmine													
[15-24]	23,1%	21,7%	18,8%	22,3%	23,4%	23,8%	23,6%	22,4%	22,1%	22,1%	22,4%	22,7%	22,8%
[25-64]	55,7%	59,6%	60,2%	64,9%	67,3%	68,2%	68,6%	69,0%	69,5%	70,1%	70,4%	70,6%	70,8%
[15-64]	50,9%	54,0%	54,1%	58,4%	60,5%	61,5%	62,2%	62,5%	62,6%	62,8%	63,0%	63,2%	63,5%
[15-69]	47,2%	49,7%	50,3%	54,0%	55,7%	56,7%	57,7%	58,5%	59,2%	59,8%	60,4%	61,0%	61,6%
Maschi e Femmine													
[15-24]	28,0%	26,1%	23,7%	26,9%	28,3%	28,8%	28,5%	27,1%	26,7%	26,7%	27,0%	27,5%	27,6%
[25-64]	67,7%	70,5%	70,7%	74,9%	76,5%	76,8%	77,3%	77,6%	78,0%	78,4%	78,7%	78,9%	79,2%
[15-64]	61,6%	63,8%	63,5%	67,3%	68,7%	69,4%	70,2%	70,4%	70,5%	70,6%	70,7%	71,0%	71,4%
[15-69]	57,5%	59,1%	59,3%	62,6%	63,9%	64,5%	65,4%	66,2%	66,9%	67,4%	67,8%	68,4%	69,0%

B2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età^(f)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
[15-24]	20,2%	15,6%	16,6%	21,4%	22,3%	22,1%	21,9%	21,4%	21,5%	21,6%	21,8%	22,2%	22,4%
[25-64]	62,8%	63,3%	64,8%	70,3%	71,5%	71,2%	71,6%	72,4%	73,3%	73,9%	74,1%	74,3%	74,5%
[15-64]	56,3%	56,0%	57,5%	62,5%	63,6%	63,6%	64,4%	65,2%	65,7%	65,9%	66,0%	66,2%	66,6%
[15-69]	52,6%	59,1%	59,3%	62,6%	63,9%	64,5%	65,4%	66,2%	66,9%	67,4%	67,8%	68,4%	69,0%

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010, 2015 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

B3 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per pensioni

B3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua scomposizione

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	16,9%	15,4%	16,1%	17,0%	17,1%	16,6%	15,6%	14,6%	13,8%	13,5%	13,8%
Pensione media/produttività	17,1%	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	19,8%	18,7%	17,5%	16,3%	15,5%	15,2%	15,4%	16,0%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	84,5%	81,6%	76,8%	79,8%	86,0%	91,3%	95,4%	95,9%	93,9%	91,0%	87,5%	86,3%

B3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.083	282.793	302.248	323.502	338.829	350.044	350.558	349.666	353.799	368.525	399.780
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.353	277.744	296.740	317.462	331.945	341.786	341.363	339.844	343.630	358.181	389.550
Pensioni dirette	209.219	212.638	227.843	235.971	254.107	272.967	285.173	293.717	292.878	291.356	295.713	311.469	344.220
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.115	131.793	140.071	156.712	175.076	191.107	200.217	208.232	218.222	232.537	252.928
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.309	69.143	75.620	77.121	72.816	66.622	58.829	51.959	48.855	51.638	62.606
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.418	35.035	38.416	39.134	37.282	35.987	33.833	31.165	28.636	27.294	28.686
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.510	41.773	42.632	44.495	46.772	48.070	48.485	48.488	47.918	46.712	45.330
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.218	26.048	25.499	25.996	27.679	29.352	30.837	32.358	33.734	34.610	34.789
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.562	9.131	9.246	9.918	10.652	10.610	9.871	8.741	7.533	6.530	5.895
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.730	6.593	7.888	8.581	8.441	8.107	7.777	7.389	6.650	5.572	4.646
Pensioni e assegni sociali ^(a)	4.239	4.740	4.730	5.049	5.507	6.040	6.884	8.258	9.195	9.822	10.168	10.344	10.230

B3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.268	18.455	19.330	20.282	21.016	21.530	21.395	20.828	20.094	19.260	18.878
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.466	17.589	18.374	19.265	19.927	20.321	20.156	19.600	18.910	18.132	17.827
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.992	13.197	13.908	14.709	15.366	15.787	15.647	15.133	14.580	14.057	14.057
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.793	6.754	7.064	8.053	9.217	10.146	10.619	10.724	10.656	10.407	10.303
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.603	2.858	2.936	2.825	2.615	2.327	2.031	1.828	1.753	1.878
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.772	3.841	3.986	3.720	3.323	3.026	2.701	2.377	2.097	1.897	1.876
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.473	4.391	4.467	4.556	4.561	4.535	4.509	4.467	4.330	4.075	3.770
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.592	2.433	2.374	2.438	2.553	2.668	2.782	2.892	2.951	2.920	2.798
per i dipendenti pubblici	641	654	643	653	675	708	716	688	634	566	491	421	366
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.238	1.305	1.418	1.410	1.292	1.180	1.092	1.010	888	734	606
Pensioni e assegni sociali ^(a)	838	876	802	866	956	1.018	1.089	1.209	1.239	1.228	1.184	1.128	1.052

B3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2015)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070																																																																																																															
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.058	15.323	15.636	15.950	16.122	16.258	16.385	16.789	17.607	19.134	21.177																																																																																																															
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.479	15.791	16.150	16.479	16.658	16.819	16.936	17.339	18.172	19.754	21.852																																																																																																															
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.536	17.880	18.270	18.558	18.605	18.718	19.253	20.282	22.158	24.487	per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.859	19.514	19.828	19.461	18.994	18.836	18.854	19.417	20.479	22.345	24.549	per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.906	26.562	26.461	26.268	25.772	25.480	25.281	25.585	26.732	29.454	33.329	per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.125	9.123	9.638	10.519	11.219	11.893	12.528	13.109	13.657	14.386	15.294	Pensioni indirette	8.639	8.961	9.503	9.512	9.545	9.767	10.254	10.600	10.754	10.854	11.067	11.463	12.025	per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.501	10.708	10.741	10.664	10.842	11.003	11.083	11.190	11.431	11.852	12.434	per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.863	13.976	13.700	14.003	14.878	15.432	15.568	15.449	15.343	15.502	16.109	per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.628	5.051	5.564	6.087	6.531	6.873	7.119	7.318	7.491	7.595	7.668	Pensioni e assegni sociali ^(a)	5.059	5.413	5.897	5.828	5.763	5.936	6.320	6.833	7.423	8.001	8.587	9.168	9.728
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.859	19.514	19.828	19.461	18.994	18.836	18.854	19.417	20.479	22.345	24.549																																																																																																															
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.906	26.562	26.461	26.268	25.772	25.480	25.281	25.585	26.732	29.454	33.329																																																																																																															
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.125	9.123	9.638	10.519	11.219	11.893	12.528	13.109	13.657	14.386	15.294																																																																																																															
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.503	9.512	9.545	9.767	10.254	10.600	10.754	10.854	11.067	11.463	12.025																																																																																																															
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.501	10.708	10.741	10.664	10.842	11.003	11.083	11.190	11.431	11.852	12.434																																																																																																															
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.863	13.976	13.700	14.003	14.878	15.432	15.568	15.449	15.343	15.502	16.109																																																																																																															
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.628	5.051	5.564	6.087	6.531	6.873	7.119	7.318	7.491	7.595	7.668																																																																																																															
Pensioni e assegni sociali ^(a)	5.059	5.413	5.897	5.828	5.763	5.936	6.320	6.833	7.423	8.001	8.587	9.168	9.728																																																																																																															

B3.5 - Numero pensionati^(b) (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.176	14.750	14.930	15.698	16.492	17.222	17.678	17.536	17.035	16.421	15.808	15.551
- di cui con età 70+	11.952	12.500	12.575	12.890	13.985	15.161	16.173	16.777	16.734	16.273	15.663	15.081	14.872
Pensionati maschi	7.261	7.360	7.288	7.299	7.722	7.984	8.254	8.449	8.327	8.035	7.714	7.496	7.514
- di cui con età 70+	5.318	5.665	5.870	6.155	6.820	7.300	7.710	7.965	7.892	7.618	7.292	7.088	7.126
Pensionati femmine	8.459	7.816	7.462	7.632	7.976	8.508	8.969	9.228	9.208	9.000	8.707	8.312	8.037
- di cui con età 70+	6.635	6.835	6.705	6.734	7.166	7.860	8.463	8.812	8.842	8.655	8.371	7.993	7.746

(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

B4 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanità**B4.1 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - *Pure ageing scenario*^(a)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,9%	2,8%	2,6%	2,6%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,0%	2,3%	2,5%	2,5%	2,3%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%
[80+]	1,2%	1,3%	1,6%	1,4%	1,4%	1,5%	1,7%	2,0%	2,3%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
totale	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,6%	6,8%	7,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,1%	3,3%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,3%	2,2%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%
totale	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,4%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
totale	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

B4.2 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - *Reference scenario*^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,0%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	1,2%	1,3%	1,6%	1,4%	1,4%	1,6%	1,7%	2,0%	2,3%	2,6%	2,7%	2,6%	2,5%
totale	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,6%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,1%	3,3%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,3%	2,2%	2,0%	1,9%	1,9%	2,0%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,6%	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%
totale	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
totale	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

B4.3 - Spesa sanitaria in % del PIL - *Ipotesi alternative*

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Pure ageing scenario</i> con CPS agganciato alla produttività	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,8%	7,1%	7,4%	7,6%	7,6%	7,5%	7,4%	7,3%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,7%	6,1%	6,4%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%	6,5%	6,4%
<i>Pure ageing scenario</i> con profili dinamici ^(c)	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,5%	6,7%	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,7%	5,9%	6,0%	6,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,1%	6,1%
<i>Pure ageing scenario</i> con elasticità maggiore di 1	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,6%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,7%	5,9%	6,1%	6,3%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%

B4.4 - Spesa sanitaria in % del PIL - *Reference scenario* nella variante adottata in ambito EPC-WGA^(d)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Reference scenario</i> con <i>dynamic equilibrium</i> parziale applicato anche alle prestazioni ospedaliere	6,9%	6,6%	7,4%	6,3%	6,3%	6,6%	6,8%	7,0%	7,1%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,7%	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differenze dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

B5 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per LTCB5.1 - Spesa per LTC in % PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - *Pure ageing scenario*^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,9%	25,5%	25,7%	25,4%	24,3%	22,2%	20,0%	18,0%	16,4%	15,3%	14,7%	14,6%	14,7%
[65-79]	23,4%	21,8%	20,4%	20,8%	20,5%	21,2%	21,7%	20,5%	18,0%	15,5%	13,9%	13,8%	14,5%
[80+]	50,7%	52,6%	53,8%	53,8%	55,2%	56,5%	58,3%	61,5%	65,6%	69,2%	71,3%	71,5%	70,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,8%	33,8%	32,3%	33,4%	32,2%	29,5%	26,7%	24,2%	22,2%	20,7%	19,9%	19,6%	19,6%
[65-79]	21,3%	20,0%	19,2%	19,1%	18,9%	19,9%	20,5%	19,7%	17,4%	15,0%	13,4%	13,3%	13,8%
[80+]	42,9%	46,2%	48,6%	47,5%	48,9%	50,6%	52,8%	56,1%	60,4%	64,3%	66,7%	67,1%	66,6%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,6%	24,3%	23,3%	21,6%	19,5%	17,7%	16,2%	15,1%	14,7%	14,7%	14,9%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,8%	21,4%	21,1%	21,8%	22,1%	20,6%	18,1%	15,7%	14,3%	14,3%	14,9%
[80+]	53,4%	54,8%	55,1%	54,3%	55,6%	56,7%	58,4%	61,7%	65,7%	69,2%	71,1%	71,0%	70,2%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	11,0%	12,5%	15,2%	12,7%	11,9%	10,6%	9,2%	8,1%	7,3%	6,7%	6,4%	6,4%	6,5%
[65-79]	26,5%	24,0%	22,0%	22,6%	22,0%	22,5%	22,9%	21,7%	18,8%	16,0%	14,2%	14,0%	14,6%
[80+]	62,5%	63,5%	62,7%	64,7%	66,1%	66,9%	67,9%	70,2%	73,9%	77,3%	79,4%	79,6%	78,9%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B5.2 - Spesa per LTC in % PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - *Reference scenario*^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,9%	25,5%	25,7%	25,4%	24,3%	22,3%	20,1%	18,1%	16,5%	15,3%	14,8%	14,7%	14,7%
[65-79]	23,4%	21,8%	20,4%	20,8%	20,5%	21,0%	21,3%	20,1%	17,5%	14,9%	13,2%	13,0%	13,5%
[80+]	50,7%	52,6%	53,8%	53,8%	55,2%	56,7%	58,7%	61,8%	66,0%	69,7%	72,0%	72,3%	71,7%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,8%	33,8%	32,3%	33,4%	32,2%	29,5%	26,7%	24,2%	22,1%	20,6%	19,7%	19,4%	19,4%
[65-79]	21,3%	20,0%	19,2%	19,1%	18,9%	19,8%	20,4%	19,5%	17,2%	14,8%	13,2%	12,9%	13,5%
[80+]	42,9%	46,2%	48,6%	47,5%	48,9%	50,7%	53,0%	56,3%	60,7%	64,7%	67,2%	67,7%	67,2%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,6%	24,3%	23,3%	21,7%	19,7%	18,0%	16,5%	15,4%	15,0%	15,0%	15,2%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,8%	21,4%	21,1%	21,3%	21,3%	19,7%	17,1%	14,5%	12,8%	12,7%	13,1%
[80+]	53,4%	54,8%	55,1%	54,3%	55,6%	57,0%	59,0%	62,3%	66,4%	70,0%	72,2%	72,3%	71,7%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	11,0%	12,5%	15,2%	12,7%	11,9%	10,5%	9,0%	7,9%	7,0%	6,5%	6,2%	6,3%	6,4%
[65-79]	26,5%	24,0%	22,0%	22,6%	22,0%	22,5%	22,7%	21,5%	18,7%	15,8%	14,0%	13,7%	14,3%
[80+]	62,5%	63,5%	62,7%	64,7%	66,1%	67,1%	68,2%	70,6%	74,3%	77,7%	79,8%	80,0%	79,4%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

C.1.a - Tasso di fecondità: +0,23 al 2070^(a)

C.1.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.964	9.263	8.774	8.663	8.851	8.914	8.817	8.590	8.374	8.298
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.439	27.539	26.904	26.390	25.931	25.341
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.909	58.323	57.676	57.009	56.241	55.254	53.982	52.534	51.151	50.035
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,6	68,3	67,9	66,5	65,0	64,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	27,8	27,7	28,9	31,1	32,4	32,8	32,6	32,3	32,7
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	75,1	81,9	90,4	97,8	100,6	100,6	99,1	97,3	97,4
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	145,8	170,0	195,9	212,4	214,1	210,9	207,1	204,4	201,2	197,6

C.1.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di € 2015</i>)	1.655	1.574	1.829	1.899	1.942	1.987	2.052	2.141	2.247	2.363	2.475	2.587
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.386	31.048	32.563	33.674	34.849	36.490	38.754	41.632	44.974	48.388	51.709
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	74.831	70.300	76.104	77.486	80.163	84.829	91.245	97.659	104.144	110.855	117.977	125.329
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,8%	71,7%	71,2%	70,9%	70,7%	70,7%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,6%	69,3%	69,6%	69,6%	69,6%	69,7%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,0%	67,1%	66,7%	66,5%	66,4%	66,5%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,2%	65,1%	65,4%	65,5%	65,6%	65,8%

C.1.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	16,0%	16,7%	17,0%	16,8%	15,9%	14,9%	14,0%	13,7%	13,7%
Pensione media/produzione	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,1%	17,8%	16,6%	15,7%	15,3%	15,3%	15,6%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,9%	83,3%	89,2%	94,5%	96,0%	94,3%	91,6%	89,3%	87,7%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld € 2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,2	322,9	337,6	344,1	340,3	333,1	330,0	338,1	353,6
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.058	15.323	15.636	16.003	16.154	16.190	16.175	16.361	16.910	18.050	19.521
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.363	17.093	17.392	17.178	16.550	15.803	15.165	14.633
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.001	16.013	16.474	16.370	15.793	15.074	14.461	13.965

C.1.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	6,9%	7,1%	7,2%	7,2%	7,1%	7,0%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%	6,2%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,2%	7,6%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,6%	8,6%	8,4%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.1.b - Tasso di fecondità: -0,23 al 2070^(a)**C.1.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.948	9.105	8.383	7.955	7.776	7.555	7.235	6.824	6.406	6.066
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.423	27.381	26.514	25.684	24.842	23.829
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.893	58.165	57.285	56.301	55.150	53.737	52.011	50.062	48.094	46.291
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,7	68,7	68,9	68,3	67,8	68,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,3	26,4	26,6	27,4	27,6	27,3	26,6	25,8	25,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,1	74,6	80,6	88,0	94,0	96,3	96,2	94,9	93,6	94,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,1	173,0	205,1	231,3	243,7	248,9	252,4	257,2	263,0	270,3

C.1.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di € 2015</i>)	1.655	1.574	1.829	1.899	1.942	1.987	2.051	2.135	2.230	2.327	2.412	2.488
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.386	31.057	32.651	33.904	35.287	37.194	39.735	42.878	46.476	50.151	53.758
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	74.831	70.300	76.104	77.486	80.163	84.829	91.266	97.777	104.460	111.470	118.989	126.822
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	72,1%	72,4%	72,2%	72,1%	72,0%	72,1%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,9%	69,9%	70,4%	70,7%	70,7%	70,8%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,4%	67,7%	67,7%	67,7%	67,7%	67,8%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,5%	65,6%	66,2%	66,5%	66,7%	66,8%

C.1.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	16,0%	16,7%	17,0%	16,8%	16,0%	15,0%	14,2%	14,0%	14,2%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,1%	17,8%	16,6%	15,7%	15,2%	15,2%	15,3%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,9%	83,3%	89,2%	94,6%	96,4%	95,4%	93,5%	92,4%	92,3%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld € 2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,2	322,9	337,7	344,1	340,4	333,1	329,8	337,3	351,9
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.058	15.323	15.637	16.004	16.156	16.193	16.178	16.360	16.897	18.004	19.418
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.363	17.093	17.392	17.178	16.551	15.806	15.170	14.639
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.001	16.013	16.474	16.371	15.795	15.078	14.467	13.975

C.1.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%
- di cui <i>acute care</i>	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,5%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	7,9%	8,3%	8,6%	8,8%	8,9%	8,9%	8,9%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.2.a - Speranza di vita: +2,5 anni per maschi e femmine al 2070 con incrementi massimi dei requisiti come da normativa (max 3 mesi)^(a)

C.2.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.184	8.580	8.311	8.316	8.238	8.028	7.706	7.382	7.161
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.415	33.319	31.730	29.978	28.468	27.505	26.762	26.096	25.451	24.654
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.541	15.839	17.418	18.799	19.561	19.634	19.329	18.842	18.304	17.961
Popolazione totale	60.295	59.641	58.911	58.343	57.728	57.088	56.345	55.377	54.119	52.644	51.137	49.776
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,3	47,5	54,9	62,7	68,7	71,4	72,2	72,2	71,9	72,9
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,0	27,7	29,2	29,9	30,0	29,5	29,0	29,0
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	75,1	81,9	90,4	97,9	101,3	102,2	101,7	100,9	101,9
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,1	172,5	203,0	226,2	235,2	238,3	240,8	244,5	248,0	250,8

C.2.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.829	1.905	1.951	2.006	2.077	2.172	2.285	2.406	2.529	2.645
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.386	31.048	32.647	33.789	35.138	36.868	39.222	42.230	45.702	49.460	53.136
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.300	76.104	77.459	80.112	84.607	90.992	97.401	103.857	110.599	117.639	125.093
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,4%	72,0%	72,1%	71,8%	71,6%	71,5%	71,6%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	65,0%	66,7%	68,4%	69,4%	70,5%	71,0%	71,3%	71,6%	71,7%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,1%	65,4%	66,6%	67,2%	67,4%	67,2%	67,1%	67,0%	67,2%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,6%	62,3%	64,0%	65,0%	66,1%	66,7%	67,1%	67,5%	67,6%

C.2.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,5%	15,9%	16,6%	16,9%	16,8%	16,0%	15,0%	14,1%	13,6%	13,7%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,1%	17,9%	16,7%	15,9%	15,4%	15,5%	15,8%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,5%	83,1%	88,3%	93,7%	95,6%	94,0%	91,6%	88,1%	86,5%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,9	301,8	324,0	338,5	347,9	346,9	341,2	339,2	344,3	361,6
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.322	15.633	16.016	16.164	16.268	16.276	16.501	17.028	18.168	19.762
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.939	15.666	16.435	17.159	17.567	17.508	16.955	16.307	15.518	15.004
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.901	13.982	15.110	16.141	16.712	16.758	16.251	15.629	14.881	14.413

C.2.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,1%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,3%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,7%	1,6%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,1%	2,3%	2,5%	2,6%	2,7%	2,6%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	8,0%	8,4%	8,7%	9,0%	9,1%	9,1%	9,1%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.2.b - Speranza di vita: -2,5 anni per i maschi e -2,4 per le femmine al 2070^(a)

C.2.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.183	8.578	8.307	8.311	8.231	8.019	7.696	7.370	7.148
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.413	33.301	31.690	29.917	28.390	27.409	26.648	25.966	25.307	24.498
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.522	15.658	16.965	17.990	18.335	17.955	17.183	16.276	15.428	14.895
Popolazione totale	60.295	59.641	58.891	58.142	57.233	56.214	55.035	53.594	51.851	49.938	48.105	46.541
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,0	53,5	60,1	64,6	65,5	64,5	62,7	61,0	60,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,8	29,3	30,0	30,1	29,6	29,1	29,2
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,1	74,6	80,6	87,9	93,9	95,5	94,6	92,3	90,1	90,0
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	145,9	170,5	197,8	216,5	220,6	218,1	214,3	211,5	209,3	208,4

C.2.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PII reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.829	1.898	1.931	1.966	2.021	2.101	2.191	2.284	2.368	2.442
PII pro capite (€ 2015)	27.454	26.386	31.057	32.640	33.742	34.971	36.719	39.203	42.250	45.735	49.226	52.461
PII per occupato (€ 2015)	74.831	70.300	76.104	77.508	80.348	85.158	91.696	98.166	104.839	111.792	119.229	127.041
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,0%	71,2%	71,8%	71,9%	71,6%	71,4%	71,1%	71,1%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,0%	67,0%	67,6%	68,4%	68,6%	68,6%	68,3%	68,0%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,2%	66,4%	67,1%	67,3%	67,2%	67,1%	66,9%	67,0%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,4%	61,7%	62,7%	63,3%	64,2%	64,5%	64,6%	64,4%	64,2%

C.2.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PII	15,6%	16,9%	15,4%	15,9%	16,8%	17,2%	16,9%	15,9%	14,8%	14,0%	13,8%	13,9%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,0%	17,6%	16,3%	15,4%	14,9%	14,9%	15,0%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,8%	84,1%	90,6%	96,3%	97,5%	96,3%	93,8%	92,7%	92,8%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,7	301,7	323,3	337,4	341,2	333,7	324,0	319,2	326,8	339,5
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.323	15.646	16.002	16.126	16.072	15.994	16.102	16.652	17.745	19.047
Numero totale di pensionati (mg)	15.176	14.750	14.924	15.617	16.377	17.085	17.317	16.928	16.224	15.375	14.754	14.224
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.881	13.877	14.940	15.909	16.306	16.030	15.387	14.562	13.946	13.431

C.2.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	6,9%	7,0%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,2%	6,3%	6,2%	6,2%	6,2%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,2%	7,5%	7,8%	8,1%	8,3%	8,4%	8,4%	8,3%	8,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.3.a - Flusso netto di immigrati: +34.400 unità medie annue^(a)**C.3.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.957	9.198	8.614	8.375	8.418	8.382	8.219	7.946	7.674	7.513
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.419	33.357	31.831	30.168	28.774	27.946	27.356	26.859	26.398	25.803
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.532	15.753	17.199	18.414	18.981	18.849	18.336	17.665	17.007	16.624
Popolazione totale	60.295	59.641	58.907	58.308	57.644	56.957	56.172	55.177	53.911	52.470	51.079	49.940
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,2	54,0	61,0	66,0	67,4	67,0	65,8	64,4	64,4
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,8	29,3	30,0	30,0	29,6	29,1	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,1	74,8	81,1	88,8	95,2	97,4	97,1	95,4	93,5	93,5
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	145,9	171,3	199,7	219,9	225,5	224,9	223,1	222,3	221,6	221,3

C.3.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.829	1.901	1.947	1.997	2.069	2.166	2.279	2.400	2.518	2.636
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.386	31.053	32.607	33.783	35.061	36.840	39.252	42.271	45.750	49.302	52.776
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.300	76.104	77.468	80.098	84.691	91.016	97.357	103.803	110.509	117.647	125.023
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,9%	72,0%	71,8%	71,5%	71,4%	71,5%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,7%	69,7%	70,0%	70,2%	70,2%	70,3%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,2%	67,4%	67,2%	67,1%	67,1%	67,2%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,4%	65,4%	65,8%	66,1%	66,2%	66,4%

C.3.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	15,9%	16,6%	17,0%	16,7%	15,8%	14,7%	13,9%	13,6%	13,6%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,1%	17,8%	16,7%	15,8%	15,4%	15,4%	15,7%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,8%	83,0%	88,6%	93,5%	94,7%	92,9%	90,1%	87,9%	86,6%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,8	302,2	322,9	337,8	344,5	341,0	334,2	331,7	340,6	357,3
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.323	15.637	16.005	16.160	16.202	16.196	16.391	16.952	18.104	19.582
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.677	16.366	17.100	17.405	17.201	16.590	15.868	15.265	14.782
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.004	16.018	16.485	16.389	15.828	15.129	14.547	14.097

C.3.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	7,0%	7,1%	7,2%	7,2%	7,1%	7,1%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,3%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,2%	7,6%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,7%	8,6%	8,5%

(a) La variazione del parametro, che inizia dal 2024 assume un profilo crescente che passa da circa +13.400 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa +57.300 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.3.b - Flusso netto di immigrati: -34.400 unità medie annue^(a)**C.3.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.954	9.170	8.543	8.243	8.209	8.086	7.829	7.458	7.079	6.799
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.409	33.263	31.591	29.729	28.088	26.974	26.063	25.215	24.375	23.366
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.747	17.183	18.381	18.922	18.753	18.187	17.443	16.685	16.167
Popolazione totale	60.295	59.641	58.895	58.181	57.317	56.353	55.219	53.813	52.079	50.116	48.139	46.332
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,4	61,8	67,4	69,5	69,8	69,2	68,5	69,2
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,0	27,7	29,2	30,0	30,0	29,6	29,0	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	74,9	81,4	89,6	96,6	99,5	99,8	98,8	97,5	98,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	171,7	201,1	223,0	230,5	231,9	232,3	233,9	235,7	237,8

C.3.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di €2015</i>)	1.655	1.574	1.829	1.897	1.937	1.976	2.034	2.110	2.198	2.287	2.367	2.437
PIL pro capite (<i>€2015</i>)	27.454	26.386	31.052	32.607	33.794	35.071	36.832	39.214	42.200	45.644	49.163	52.602
PIL per occupato (<i>€2015</i>)	74.831	70.300	76.104	77.504	80.229	84.970	91.504	98.096	104.829	111.862	119.384	127.220
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,9%	72,0%	71,7%	71,5%	71,3%	71,4%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,7%	69,6%	70,0%	70,1%	70,1%	70,1%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,2%	67,4%	67,2%	67,1%	67,0%	67,1%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,3%	65,3%	65,8%	66,0%	66,1%	66,2%

C.3.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	16,0%	16,7%	17,1%	16,9%	16,1%	15,1%	14,4%	14,2%	14,3%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,1%	17,7%	16,5%	15,6%	15,1%	15,1%	15,2%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	79,0%	83,6%	89,8%	95,6%	97,7%	97,0%	95,2%	94,1%	93,9%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld €2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,2	322,8	337,5	343,7	339,7	332,0	328,1	334,7	348,1
Importo medio di pensione (<i>€2015</i>)	13.851	15.058	15.323	15.636	16.001	16.149	16.180	16.157	16.329	16.853	17.948	19.353
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.675	16.361	17.087	17.379	17.155	16.510	15.742	15.071	14.490
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.946	14.999	16.007	16.463	16.351	15.761	15.024	14.381	13.842

C.3.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	7,9%	8,3%	8,6%	8,8%	8,9%	8,9%	8,8%

(a) La variazione del parametro, che inizia dal 2024 assume un profilo crescente che passa da circa -13.400 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa -57.300 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.4.a - Scenario demografico: ipotesi alta^(a)

C.4.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.965	9.277	8.811	8.733	8.962	9.074	9.029	8.858	8.703	8.698
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.420	33.366	31.850	30.197	28.819	28.071	27.605	27.274	27.013	26.639
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.541	15.842	17.426	18.816	19.591	19.683	19.405	18.956	18.470	18.199
Popolazione totale	60.295	59.641	58.926	58.486	58.087	57.746	57.372	56.827	56.038	55.088	54.187	53.536
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,5	54,7	62,3	68,0	70,1	70,3	69,5	68,4	68,3
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	27,8	27,7	28,9	31,1	32,3	32,7	32,5	32,2	32,6
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	75,3	82,4	91,2	99,1	102,4	103,0	102,0	100,6	101,0
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	145,9	170,8	197,8	215,5	218,6	216,9	214,9	214,0	212,2	209,2

C.4.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di €2015)	1.655	1.574	1.829	1.907	1.962	2.027	2.111	2.217	2.347	2.493	2.642	2.798
PIL pro capite (€2015)	27.454	26.386	31.044	32.602	33.772	35.099	36.799	39.019	41.878	45.250	48.757	52.257
PIL per occupato (€2015)	74.831	70.300	76.104	77.442	79.943	84.309	90.535	96.855	103.184	109.663	116.518	123.577
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,3%	71,5%	71,9%	71,8%	71,3%	71,0%	70,8%	70,9%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	65,0%	67,0%	68,8%	69,8%	70,5%	70,8%	70,9%	71,1%	71,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,1%	65,4%	66,6%	67,1%	67,1%	66,7%	66,5%	66,5%	66,6%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,6%	62,6%	64,4%	65,4%	66,2%	66,5%	66,7%	67,0%	67,1%

C.4.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,5%	15,9%	16,4%	16,6%	16,5%	15,7%	14,7%	13,8%	13,4%	13,3%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,1%	19,3%	18,2%	17,1%	16,3%	15,9%	16,0%	16,4%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,4%	81,8%	86,2%	90,7%	92,3%	90,3%	87,0%	83,7%	81,1%
Spesa totale per pensioni (in mld €2015)	258,9	275,1	282,9	301,8	321,9	336,3	346,7	348,2	345,1	344,3	353,2	371,8
Importo medio di pensione (€2015)	13.851	15.058	15.322	15.633	16.045	16.219	16.398	16.485	16.803	17.405	18.618	20.248
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.939	15.667	16.287	16.963	17.346	17.342	16.856	16.214	15.580	15.108
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.901	13.983	14.995	15.973	16.512	16.600	16.149	15.529	14.929	14.497

C.4.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,2%	7,3%	7,2%	7,2%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,0%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	7,9%	8,2%	8,5%	8,8%	8,8%	8,8%	8,7%

(a) Tasso di fecondità: +0,23 al 2070; speranza di vita: +2,5 per i maschi e per le donne; flussi netti di immigrati: +34.000 unità medie annue al 2070, con un profilo crescente che passa da circa +13.400 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa +57.300 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione. Tutti i parametri sono fatti variare a partire dal 2024.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.4.b - Scenario demografico: ipotesi bassa^(a)

C.4.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.946	9.091	8.347	7.889	7.673	7.411	7.048	6.593	6.129	5.738
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.408	33.254	31.571	29.697	28.039	26.845	25.808	24.795	23.757	22.535
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.522	15.655	16.957	17.973	18.306	17.908	17.111	16.168	15.273	14.677
Popolazione totale	60.295	59.641	58.877	58.000	56.875	55.560	54.018	52.163	49.967	47.556	45.160	42.950
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,1	53,7	60,5	65,3	66,7	66,3	65,2	64,3	65,1
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,3	26,4	26,6	27,4	27,6	27,3	26,6	25,8	25,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,1	74,4	80,2	87,1	92,7	94,3	93,6	91,8	90,1	90,6
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	172,2	203,1	227,8	238,6	241,6	242,8	245,2	249,2	255,8

C.4.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.829	1.896	1.926	1.955	2.002	2.070	2.141	2.209	2.260	2.292
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.386	31.061	32.685	33.863	35.196	37.068	39.681	42.848	46.447	50.043	53.371
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.300	76.104	77.526	80.414	85.302	91.962	98.617	105.553	112.851	120.735	129.111
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,0%	71,2%	72,0%	72,3%	72,1%	72,0%	71,8%	71,8%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,2%	66,4%	67,3%	67,7%	67,6%	67,6%	67,5%	67,7%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,4%	61,7%	62,7%	63,4%	64,5%	64,8%	65,0%	64,8%	64,5%

C.4.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	16,0%	16,8%	17,3%	17,1%	16,1%	15,1%	14,4%	14,3%	14,6%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	19,9%	18,9%	17,5%	16,2%	15,3%	14,7%	14,6%	14,7%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,9%	84,4%	91,2%	97,5%	99,3%	99,1%	97,7%	97,9%	99,6%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,7	301,7	323,3	337,2	340,9	333,1	322,9	317,3	323,3	333,8
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.323	15.646	16.001	16.122	16.062	15.977	16.070	16.595	17.642	18.879
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.924	15.616	16.374	17.078	17.303	16.904	16.182	15.308	14.653	14.068
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.881	13.877	14.938	15.903	16.295	16.009	15.352	14.507	13.860	13.296

C.4.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	7,0%	7,1%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,2%	2,2%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,2%	7,5%	7,9%	8,2%	8,5%	8,6%	8,7%	8,6%	8,6%

(a) Tasso di fecondità: -0,23 al 2070; speranza di vita: -2,5 per i maschi e -2,4 per le donne; flussi netti di immigrati: -34.000 unità medie annue al 2070, con un profilo crescente che passa da circa -13.400 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa -57.300 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione. Tutti i parametri sono fatti variare a partire dal 2024.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.5.a - Tasso di attività: +2 punti percentuali al 2049^(a)**C.5.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.184	8.579	8.309	8.313	8.234	8.024	7.702	7.377	7.156
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.431	27.460	26.709	26.037	25.386	24.585
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.901	58.244	57.480	56.655	55.695	54.495	52.995	51.293	49.609	48.136
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,7	68,5	68,4	67,4	66,4	66,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,7	29,2	30,0	30,0	29,6	29,1	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	74,9	81,3	89,2	95,9	98,5	98,4	97,0	95,4	95,8
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	171,5	200,4	221,4	228,0	228,3	227,6	227,9	228,4	229,1

C.5.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di € 2015</i>)	1.655	1.574	1.835	1.919	1.970	2.022	2.095	2.191	2.300	2.412	2.515	2.614
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.386	31.146	32.945	34.275	35.689	37.623	40.203	43.396	47.017	50.696	54.299
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	74.831	70.300	76.104	77.385	80.018	84.663	91.065	97.516	104.122	111.065	118.479	126.148
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	67,1%	69,6%	71,4%	72,9%	73,8%	74,0%	73,8%	73,5%	73,3%	73,4%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,8%	65,6%	67,6%	69,2%	70,3%	71,5%	72,0%	72,2%	72,2%	72,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,3%	64,8%	66,5%	67,9%	68,9%	69,3%	69,1%	69,0%	68,9%	69,0%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,4%	61,2%	63,1%	64,7%	65,9%	67,1%	67,7%	67,9%	68,0%	68,2%

C.5.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	15,8%	16,5%	16,8%	16,5%	15,7%	14,6%	13,9%	13,7%	13,8%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,3%	20,1%	19,2%	17,9%	16,7%	15,9%	15,4%	15,4%	15,6%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,6%	78,0%	81,9%	87,5%	92,4%	93,7%	92,3%	90,2%	88,9%	88,3%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld € 2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,4	323,4	338,7	345,8	342,6	336,1	334,2	343,5	360,2
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.058	15.324	15.642	16.028	16.206	16.268	16.276	16.483	17.053	18.209	19.680
Numero totale di pensionati (mg)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.364	17.095	17.395	17.187	16.572	15.848	15.231	14.709
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.946	15.000	16.009	16.468	16.366	15.801	15.104	14.511	14.027

C.5.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	7,0%	7,1%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,3%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,2%	7,6%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	8,7%	8,7%	8,6%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024. L'incremento è riferito alla fascia di età 15-64.

(b) $\text{pop.}[65+]/\text{pop.}[20-64]$.

(c) $\text{pop.}[0-19]/\text{pop.}[20-64]$.

(d) $(\text{pop.}[0-19]+\text{pop.}[65+])/\text{pop.}[20-64]$.

(e) $\text{pop.}[65+]/\text{pop.}[0-19]$.

C.5.b - Tasso di attività: -2 punti percentuali al 2049^(a)

C.5.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.184	8.579	8.309	8.313	8.234	8.024	7.702	7.377	7.156
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.431	27.460	26.709	26.037	25.386	24.585
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.901	58.244	57.480	56.655	55.695	54.495	52.995	51.293	49.609	48.136
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,7	68,5	68,4	67,4	66,4	66,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,7	29,2	30,0	30,0	29,6	29,1	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	74,9	81,3	89,2	95,9	98,5	98,4	97,0	95,4	95,8
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	171,5	200,4	221,4	228,0	228,3	227,6	227,9	228,4	229,1

C.5.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.835	1.919	1.970	2.022	2.095	2.191	2.300	2.412	2.515	2.614
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.386	31.146	32.945	34.275	35.689	37.623	40.203	43.396	47.017	50.696	54.299
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.300	76.104	77.385	80.018	84.663	91.065	97.516	104.122	111.065	118.479	126.148
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	67,1%	69,6%	71,4%	72,9%	73,8%	74,0%	73,8%	73,5%	73,3%	73,4%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,8%	65,6%	67,6%	69,2%	70,3%	71,5%	72,0%	72,2%	72,2%	72,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,3%	64,8%	66,5%	67,9%	68,9%	69,3%	69,1%	69,0%	68,9%	69,0%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,4%	61,2%	63,1%	64,7%	65,9%	67,1%	67,7%	67,9%	68,0%	68,2%

C.5.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,5%	16,1%	16,9%	17,3%	17,1%	16,3%	15,2%	14,3%	14,0%	14,1%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	19,9%	19,0%	17,7%	16,5%	15,6%	15,1%	15,1%	15,3%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	77,0%	79,8%	84,7%	91,1%	96,8%	98,8%	97,6%	95,0%	92,9%	91,8%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,8	302,1	322,4	336,5	342,4	338,1	330,1	325,6	331,8	345,2
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.323	15.630	15.978	16.102	16.112	16.074	16.235	16.752	17.843	19.257
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.363	17.092	17.390	17.172	16.529	15.761	15.104	14.560
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.002	16.016	16.481	16.378	15.788	15.048	14.417	13.911

C.5.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,0%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,4%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	8,8%	8,8%	8,7%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024. L'incremento è riferito alla fascia di età 15-64.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.6.a - Produttività: tasso variazione annuo incrementato di 0,25 punti percentuali dal 2028^(a)**C.6.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.184	8.579	8.309	8.313	8.234	8.024	7.702	7.377	7.156
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.431	27.460	26.709	26.037	25.386	24.585
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.901	58.244	57.480	56.655	55.695	54.495	52.995	51.293	49.609	48.136
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,7	68,5	68,4	67,4	66,4	66,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,7	29,2	30,0	30,0	29,6	29,1	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	74,9	81,3	89,2	95,9	98,5	98,4	97,0	95,4	95,8
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	171,5	200,4	221,4	228,0	228,3	227,6	227,9	228,4	229,1

C.6.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di € 2015</i>)	1.655	1.574	1.832	1.923	1.991	2.062	2.156	2.275	2.411	2.556	2.697	2.836
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.386	31.099	33.015	34.639	36.396	38.708	41.740	45.495	49.840	54.370	58.920
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	74.831	70.300	76.218	78.457	82.180	88.043	95.886	103.948	112.327	121.199	130.778	140.878
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,9%	72,0%	71,7%	71,5%	71,3%	71,4%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,7%	69,6%	70,0%	70,1%	70,1%	70,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,2%	67,4%	67,2%	67,1%	67,0%	67,2%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,4%	65,3%	65,8%	66,0%	66,1%	66,3%

C.6.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	15,8%	16,3%	16,5%	16,2%	15,3%	14,3%	13,5%	13,3%	13,4%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,0%	19,6%	18,5%	17,2%	16,0%	15,1%	14,6%	14,7%	14,9%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,9%	83,3%	89,2%	94,5%	96,2%	94,9%	92,5%	90,8%	90,0%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld € 2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,4	323,8	340,3	349,1	348,2	344,1	345,0	358,1	379,3
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.058	15.323	15.644	16.050	16.281	16.427	16.546	16.901	17.676	19.117	20.936
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.363	17.093	17.392	17.178	16.550	15.805	15.168	14.636
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.001	16.012	16.474	16.370	15.794	15.076	14.464	13.970

C.6.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,2%	7,6%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	8,8%	8,8%	8,7%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024 e raggiunge linearmente il valore di +0,25 punti percentuali nel 2028.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.6.b - Produttività: tasso variazione annuo ridotto di 0,25 punti percentuali dal 2028^(a)

C.6.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.184	8.579	8.309	8.313	8.234	8.024	7.702	7.377	7.156
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.431	27.460	26.709	26.037	25.386	24.585
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.901	58.244	57.480	56.655	55.695	54.495	52.995	51.293	49.609	48.136
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,7	68,5	68,4	67,4	66,4	66,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,7	29,2	30,0	30,0	29,6	29,1	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	74,9	81,3	89,2	95,9	98,5	98,4	97,0	95,4	95,8
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	171,5	200,4	221,4	228,0	228,3	227,6	227,9	228,4	229,1

C.6.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di € 2015</i>)	1.655	1.574	1.826	1.876	1.894	1.914	1.952	2.010	2.078	2.150	2.213	2.270
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.386	31.006	32.203	32.957	33.783	35.055	36.881	39.220	41.918	44.613	47.168
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	74.831	70.300	75.990	76.526	78.192	81.725	86.839	91.848	96.832	101.933	107.308	112.776
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,9%	72,0%	71,7%	71,5%	71,3%	71,4%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,7%	69,6%	70,0%	70,1%	70,1%	70,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,4%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	64,0%	65,3%	66,5%	67,2%	67,4%	67,2%	67,1%	67,0%	67,2%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,5%	62,1%	63,4%	64,4%	65,3%	65,8%	66,0%	66,1%	66,3%

C.6.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,5%	16,1%	17,0%	17,5%	17,4%	16,6%	15,6%	14,7%	14,4%	14,5%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,5%	20,5%	19,7%	18,4%	17,3%	16,4%	15,9%	15,9%	16,1%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	78,9%	83,3%	89,2%	94,5%	96,2%	94,9%	92,5%	90,8%	90,0%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld € 2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,1	322,0	335,0	339,2	332,9	322,6	315,7	318,6	328,2
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.058	15.323	15.629	15.957	16.031	15.962	15.820	15.844	16.174	17.010	18.115
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.364	17.094	17.393	17.178	16.550	15.805	15.168	14.636
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.001	16.013	16.474	16.370	15.794	15.076	14.464	13.970

C.6.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,7%	7,0%	7,1%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	8,7%	8,7%	8,6%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2024 e raggiunge linearmente il valore di -0,25 punti percentuali nel 2028.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.7.a - Tasso di disoccupazione al 7,5% nel 2037^(a)

C.7.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.956	9.184	8.579	8.309	8.313	8.234	8.024	7.702	7.377	7.156
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.414	33.310	31.711	29.948	28.431	27.460	26.709	26.037	25.386	24.585
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.531	15.750	17.191	18.398	18.951	18.801	18.261	17.554	16.846	16.396
Popolazione totale	60.295	59.641	58.901	58.244	57.480	56.655	55.695	54.495	52.995	51.293	49.609	48.136
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,2	47,3	54,2	61,4	66,7	68,5	68,4	67,4	66,4	66,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,9	27,6	27,1	27,7	29,2	30,0	30,0	29,6	29,1	29,1
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	74,9	81,3	89,2	95,9	98,5	98,4	97,0	95,4	95,8
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,0	171,5	200,4	221,4	228,0	228,3	227,6	227,9	228,4	229,1

C.7.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mld di €2015</i>)	1.655	1.574	1.829	1.895	1.930	1.969	2.030	2.112	2.207	2.307	2.400	2.489
PIL pro capite (<i>€2015</i>)	27.454	26.386	31.053	32.532	33.574	34.748	36.440	38.747	41.641	44.978	48.381	51.714
PIL per occupato (<i>€2015</i>)	74.831	70.300	76.104	77.569	80.372	85.093	91.535	98.012	104.611	111.488	118.818	126.400
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,9%	68,8%	70,2%	71,3%	71,9%	72,0%	71,7%	71,5%	71,3%	71,4%
Tasso di attività [15-69]	59,1%	59,3%	62,6%	64,8%	66,5%	67,8%	68,7%	69,6%	70,0%	70,1%	70,1%	70,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,0%	7,0%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	62,1%	63,8%	64,7%	65,6%	66,2%	66,3%	66,0%	65,8%	65,6%	65,6%
Tasso di occupazione [15-69]	52,0%	53,8%	58,2%	60,3%	61,5%	62,6%	63,5%	64,3%	64,7%	64,8%	64,8%	64,8%

C.7.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	15,4%	16,0%	16,8%	17,2%	17,0%	16,1%	15,1%	14,3%	14,0%	14,1%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,1%	20,2%	20,0%	19,0%	17,7%	16,5%	15,6%	15,1%	15,1%	15,4%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	76,8%	79,1%	84,0%	90,3%	95,9%	97,7%	96,5%	94,3%	92,6%	91,7%
Spesa totale per pensioni (<i>in mld €2015</i>)	258,9	275,1	282,8	302,2	322,8	337,3	343,5	339,5	332,0	328,4	335,6	349,8
Importo medio di pensione (<i>€2015</i>)	13.851	15.058	15.323	15.635	15.998	16.139	16.162	16.136	16.308	16.839	17.947	19.373
Numero totale di pensionati (mgl)	15.176	14.750	14.930	15.676	16.364	17.094	17.393	17.178	16.548	15.798	15.152	14.609
- di cui con età 65+	12.500	12.575	12.890	13.947	15.002	16.014	16.477	16.375	15.799	15.077	14.458	13.954

C.7.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,3%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	7,3%	7,2%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,0%	6,6%	5,7%	5,6%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,4%	7,3%	7,6%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	8,8%	8,7%	8,7%

(a) Si ipotizzano 2 punti percentuali in più rispetto all'ipotesi di convergenza di lungo periodo dello scenario base.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

D.1.1.1 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾
D.1.1.1.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	69,7	64,9	67,7	58,6	57,1	56,0	55,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	67,8	72,7	62,5	61,1	60,0	59,9
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	73,6	71,7	72,0	61,8	60,3	59,2	58,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,2	76,9	66,0	64,4	63,3	63,0
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	77,4	75,7	75,8	65,1	63,4	62,3	61,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,1	80,7	69,5	67,8	66,7	66,0
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	77,4	79,6	79,7	68,5	66,5	65,4	64,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,0	84,6	73,2	71,1	69,9	69,1

D.1.1.1.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	68,4	51,0	45,6	44,7	45,5	44,8	44,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,2	48,9	48,1	49,0	48,3	48,3
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	72,1	54,9	49,9	46,8	47,8	47,3	47,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,1	53,1	50,4	51,5	51,0	50,8
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	75,9	58,8	53,7	49,0	49,9	49,8	49,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,0	56,9	52,8	53,8	53,8	53,3
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	75,8	62,7	57,5	51,3	52,0	52,3	51,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	64,9	60,8	55,2	56,0	56,4	55,8

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.1.1.2 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base : ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera ridotta di 0,5 punti percentuali
D.1.1.2.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	
			anzianità contributiva: 36 anni					
<i>Hp. base</i>	69,7	64,9	69,3	62,0	61,8	61,0	60,8	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	67,8	74,3	66,2	66,0	65,3	65,1	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	73,6	71,7	73,6	65,5	65,3	64,7	64,3	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,2	78,6	69,9	69,8	69,2	68,8	
			anzianità contributiva: 40 anni					
<i>Hp. base</i>	77,4	75,7	77,5	69,0	68,9	68,4	67,7	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,1	82,5	73,7	73,6	73,2	72,5	
			anzianità contributiva: 42 anni					
<i>Hp. base</i>	77,4	79,6	81,4	72,7	72,3	72,0	71,2	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,0	86,4	77,6	77,3	77,1	76,3	

D.1.1.2.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	
			anzianità contributiva: 36 anni					
<i>Hp. base</i>	68,4	51,0	46,7	47,3	49,1	48,8	48,7	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,2	50,0	50,9	52,9	52,6	52,6	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	72,1	54,9	51,0	49,6	51,7	51,7	51,4	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,1	54,3	53,4	55,8	55,8	55,6	
			anzianità contributiva: 40 anni					
<i>Hp. base</i>	75,9	58,8	54,9	51,9	54,2	54,7	54,2	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,0	58,2	55,9	58,4	59,0	58,6	
			anzianità contributiva: 42 anni					
<i>Hp. base</i>	75,8	62,7	58,7	54,4	56,5	57,6	57,0	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	64,9	62,1	58,5	60,9	62,2	61,6	

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.1.1.3 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base : ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera incrementata di 0,5 punti percentuali

D.1.1.3.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	69,7	64,9	66,3	55,4	52,9	51,6	51,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	67,8	71,1	59,1	56,6	55,3	55,2
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	73,6	71,7	70,4	58,4	55,7	54,3	53,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,2	75,2	62,3	59,6	58,1	57,8
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	77,4	75,7	74,2	61,4	58,5	56,9	56,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,1	79,0	65,6	62,5	60,9	60,3
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	77,4	79,6	78,0	64,6	61,2	59,5	58,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,0	82,8	69,0	65,5	63,7	62,8

D.1.1.3.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	68,4	51,0	44,7	42,3	42,1	41,3	41,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,2	47,8	45,5	45,4	44,6	44,5
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	72,1	54,9	48,8	44,3	44,2	43,4	43,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,1	52,0	47,6	47,6	46,8	46,6
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	75,9	58,8	52,5	46,3	46,1	45,5	45,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,0	55,7	49,8	49,7	49,1	48,7
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	75,8	62,7	56,3	48,4	47,9	47,6	47,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	64,9	59,5	52,1	51,6	51,3	50,7

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.1.2.1 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base : ipotesi base⁽¹⁾
D.1.2.1.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	78,3	72,5	74,8	66,0	64,7	63,6	63,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	78,3	75,2	79,5	69,8	68,4	67,4	67,3
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	82,7	81,5	78,8	69,1	67,7	66,6	66,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	84,8	83,5	73,1	71,6	70,6	70,2
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	85,9	82,5	82,5	72,3	70,7	69,6	69,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	85,7	87,2	76,5	74,8	73,8	73,2
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	85,9	86,2	86,2	75,5	73,6	72,5	71,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	89,4	90,4	80,0	78,0	76,9	76,1

D.1.2.1.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	90,7	73,0	66,0	64,9	65,8	65,0	64,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	90,7	75,5	69,8	68,9	69,9	69,2	69,1
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	93,0	77,2	71,0	67,4	68,5	68,0	67,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	79,8	74,8	71,6	72,8	72,3	72,1
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	99,3	81,9	75,4	69,9	71,0	70,9	70,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,3	84,4	79,2	74,3	75,5	75,5	75,0
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	99,2	86,3	79,9	72,6	73,4	73,7	73,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,2	88,8	83,7	77,2	78,1	78,6	77,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.1.2.2 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base : ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera ridotta di 0,5 punti percentuali
D.1.2.2.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	78,3	72,5	74,6	68,0	67,8	67,1	66,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	78,3	75,2	79,2	71,8	71,6	71,0	70,8
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	82,7	81,5	78,5	71,1	71,0	70,4	70,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	84,8	83,0	75,2	75,1	74,5	74,2
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	85,9	82,5	81,9	74,3	74,1	73,8	73,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	85,7	86,5	78,5	78,4	78,1	77,5
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	85,9	86,2	85,4	77,6	77,3	77,0	76,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	89,4	89,9	82,0	81,7	81,5	80,8

D.1.2.2.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	90,7	73,0	68,4	69,1	71,3	70,8	70,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	90,7	75,5	72,3	73,3	75,7	75,3	75,2
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	93,0	77,2	73,5	71,9	74,4	74,3	74,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	79,8	77,4	76,2	79,0	79,1	78,8
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	99,3	81,9	78,0	74,7	77,2	77,9	77,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,3	84,4	81,9	79,2	82,1	82,8	82,3
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	99,2	86,3	82,6	77,5	80,0	81,3	80,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,2	88,8	86,4	82,3	85,0	86,5	85,8

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.2.1.1 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾
D.2.1.1.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	69,7	73,2	75,5	67,9	65,0	63,2	63,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	77,0	81,0	72,5	69,5	67,6	67,6
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	73,6	77,1	79,7	71,1	69,2	66,8	66,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	80,9	85,2	76,0	74,0	71,4	71,2
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	77,4	81,0	83,5	74,4	73,4	70,4	69,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	84,9	89,0	79,5	78,5	75,3	74,7
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	77,4	85,0	87,4	77,8	77,6	73,9	73,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	88,8	92,9	83,1	83,0	79,0	78,3

D.2.1.1.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	68,4	56,4	53,4	54,9	54,1	52,7	52,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	59,0	57,2	59,1	58,3	56,8	56,9
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	72,1	60,2	57,6	57,0	57,5	55,6	55,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	62,8	61,4	61,4	62,0	60,0	60,0
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	75,9	64,1	61,4	59,2	60,9	58,7	58,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	66,7	65,2	63,7	65,6	63,3	63,0
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	75,8	68,1	65,2	61,5	64,2	61,6	61,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	70,6	69,1	66,2	69,1	66,5	66,0

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024. In riferimento alla legge n. 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.2.2.1 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾

D.2.2.1.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010 ⁽³⁾	2020	2030	2040	2050	2060	2070
anzianità contributiva: 36 anni							
<i>Hp. base</i>	78,3	84,5	84,8	78,4	75,2	73,2	73,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	78,3	88,4	90,2	83,1	79,7	77,6	77,6
anzianità contributiva: 38 anni							
<i>Hp. base</i>	82,7	88,4	88,8	81,5	79,6	76,7	76,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	92,3	94,3	86,4	84,4	81,4	81,2
anzianità contributiva: 40 anni							
<i>Hp. base</i>	85,9	92,3	92,5	84,7	84,1	80,4	79,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	96,1	97,9	89,7	89,2	85,3	84,8
anzianità contributiva: 42 anni							
<i>Hp. base</i>	85,9	96,1	96,2	87,9	88,6	83,9	83,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	100,0	101,1	93,2	94,0	89,1	88,4

D.2.2.1.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽⁴⁾	2010 ⁽³⁾	2020	2030	2040	2050	2060	2070
anzianità contributiva: 36 anni							
<i>Hp. base</i>	96,3	84,4	81,7	85,1	83,5	81,3	81,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	96,3	87,7	86,6	90,6	88,9	86,6	86,8
anzianità contributiva: 38 anni							
<i>Hp. base</i>	100,8	89,1	86,9	87,8	88,3	85,2	85,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	100,8	92,4	91,8	93,4	94,1	90,8	90,8
anzianità contributiva: 40 anni							
<i>Hp. base</i>	105,3	93,9	91,5	90,4	93,0	89,1	88,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	105,3	97,2	96,4	96,3	99,1	95,1	94,8
anzianità contributiva: 42 anni							
<i>Hp. base</i>	105,2	98,6	96,1	93,2	97,6	93,0	92,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	105,2	101,9	101,1	99,3	104,2	99,3	98,7

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2025-2070. Per il 2024, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2024. In riferimento alla legge n. 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nel 2010, il passaggio al netto tiene conto della deducibilità prevista per la partecipazione alla previdenza complementare.

(4) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

Bibliografia

- Aprile R. (2008), "The impact of ageing on health and long-term care: the case of Italy", articolo presentato al convegno della Banca d'Italia su "Fiscal Sustainability: Analytical Developments and Emerging Policy Issues".
- Aprile, R. (2013), "Death-related costs in projecting acute health care expenditure – A new methodological approach", draft paper presented at the 28th May 2013 meeting of the AWG.
- Aprile R., Sidoti A. (2001), "Forecasting model of the Italian pension system built by the Department of General Accounts: some methodological issues", Fiscal Sustainability, Banca d'Italia, Atti del Workshop on Fiscal Sustainability, Perugia 20-22 gennaio 2000.
- Aprile R., De Persio P., Lucarelli A. (2002), "Una previsione di medio-lungo periodo dei tassi di attività secondo un approccio generazionale", Economia e Lavoro, n. 2.
- Aprile R., Lucarelli A. (2005), "Il processo di ingresso nel mercato del lavoro: un'analisi generazionale", Economia e Lavoro, n. 1.
- Aprile R., Palombi M. (2006), "How to take into account death-related costs in projecting health care expenditure", Genus, n. 1.
- Aprile R., Vestri A. (2006), "La spesa pubblica per *long-term care* in ambito EPC-WGA: definizione dell'aggregato, profili di spesa e dinamiche demografiche", articolo presentato al Convegno AIES "Sviluppo e sostenibilità dei sistemi sanitari: dinamiche demografiche e ambientali", Venezia 16-17 novembre 2006.
- Bartolacci S., Berni R., Cislaghi C., Forni S., Tediosi F. (2001), "Il valore economico dell'ospedalizzazione in funzione del tempo dalla nascita e dalla morte", Politiche sanitarie, n. 4-6.
- Batljan I., Lagergren M. (2004), "Inpatient/outpatient health care costs and remaining years of life – effect of decreasing mortality on future acute health care demand", Social Science & Medicine (n° 59).
- Barnichon R., Mesters G. (2018), "On the demographic adjustment of unemployment", Review of Economics and Statistics 100.
- Cislaghi C., Costantini F., Gabriele S., Innocenti F., Lepore V., Tediosi F., Valerio M., Zocchetti C. (2005), "Demographic factors and health expenditure profiles by age: the case of Italy", ENEPRI AHEAD (Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure) project.
- Cislaghi C., Costantini F., Gabriele S., Innocenti F., Lepore V., Raitano M., Tediosi F., Valerio M., Zocchetti C. (2007), "A survey on the impact of death-related costs on health-care expenditure and demographics and health costs in Italy", ENEPRI Policy Brief no. 5.
- Comas-Herrera A., Di Maio A., Gori C., Pozzi A. (2003), "Description of the Italian long-term care projection model", European Study of Long-term Care Expenditure.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (2024), “Relazione per l’anno 2023”.

https://www.covip.it/sites/default/files/notizie/relazione_per_lanno_2023.pdf

Crump R., Eusepi S., Giannoni M., Sahin A., “A unified approach to measuring u”, 2019, April 10.

<https://www.nber.org/papers/w25930>

Economic Policy Committee (2001), “Budgetary challenges posed by ageing populations. The impact on public spending on pensions, health and long-term care for the elderly and possible indicators of the long-term sustainability of public finances”, EPC/ECFIN/655/01-EN final.

Economic Policy Committee (2003), “The impact of ageing populations on public finances: overview of analysis carried out at UE level and proposals for a future work programme”, EPC/ECFIN/435/03 final.

https://economic-policy-committee.europa.eu/sites/default/files/docs/pages/pensionmaster_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2014), “The 2015 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies”, European Economy, no. 8.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2017), “The 2018 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies”, European Economy. Institutional Paper no. 065.

https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2017-11/ip065_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2018), “The 2018 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070)”, European Economy. Institutional Paper no. 079.

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en

Economic Policy Committee - European Commission (2020), “The 2021 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies”, European Economy. Institutional Paper no. 142.

https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2020-11/ip142_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2021), “The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)”, European Economy. Institutional Paper no. 148.

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en

Economic Policy Committee - European Commission (2023), “The 2024 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies”, European Economy. Institutional Paper no. 257.

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies_en

Economic Policy Committee - European Commission (2024), “The 2024 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)”, European Economy. Institutional Paper no. 179.

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en

- Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2010), “Joint Report on Pensions - Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe”.
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp71_en.pdf
- Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2012), “Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012)”.
http://aei.pitt.edu/58190/1/EUEMPL_The_face_of_social_europe_V2_accessible.pdf
- European Commission – Social Protection Committee (2021), “The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2021)”.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ee6cadd-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1>
- European Commission – Social Protection Committee (2024), “The 2024 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2024)”.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c854e35f-2eb1-11ef-a61b-01aa75ed71a1/language-en>
- Eurostat (2023), online publications, “Population projections in the EU- (EUROPOP2023)”, 2023, March.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU#Population_projections
- Gori C. (2006), “La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti. Ipotesi e proposte”. Collana Fondazione Smith Kline, Il Mulino, Bologna.
- Istat (2017) “L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia – Anno scolastico 2013/2014”.
<https://www.istat.it/it/archivio/207362>
- Istat (2023), “Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base 1/1/2022”. Settembre, 2023.
<https://www.istat.it/it/files/2023/09/Previsioni-popolazione-e-famiglie.pdf>
- Istat (2024), “Sistema dei conti della sanità”. Maggio, 2024.
https://esplorati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,DATAWAREHOUSE,1.0/UP_ACC_HEALTH
- Massicci F. (2001), “La previdenza: problemi e prospettive”, Temi di finanza pubblica, Cacucci, Bari.
- Massicci F. (2002), “Le tendenze di medio-lungo periodo della spesa sanitaria”, Politiche Sanitarie, aprile-giugno, n. 2.
- Ministero dell’economia e delle finanze (2023b), “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023”.
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2023/NADEF-2023.pdf
- Ministero dell’economia e delle finanze (2024), “Documento di Economia e Finanza 2024”.
<https://www.mef.gov.it/focus/Il-Documento-di-economia-e-finanza-2024-DEF/>
- Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2001), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2001”, *Temi di finanza pubblica e protezione sociale*, Quaderno n. 3, dicembre, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE/archivio/risultato.html?tipologia=Pubblcazioni&ambito=Attivit%C3%A0+istituzionali&argomento=Spesa+sociale&titolo=Previsione+della+RGS&circolareNumero=&anno=2002&cerca_text=

- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2002), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2002", *Temi di finanza pubblica e protezione sociale*, Quaderno n. 4, dicembre, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2003/Anno-2002.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2003", Rapporto n. 5, maggio, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2004/Anno-2003.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2004", Rapporto n. 6, dicembre, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2005/Anno-2004.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2005", Rapporto n. 7, dicembre, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2006/Le-previsioni-della-Ragioneria-Generale-dello-Stato-al-2005.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2006), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2006", Rapporto n. 8, dicembre, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2007/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2009", Rapporto n. 11, Roma.
http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2010/Le-tendenze-di-m-l-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario---Rapporto-n11.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2011), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2011", Rapporto n. 12, Roma.
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2011/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario-Rapporto_n.12.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2013), "Death-related costs in projecting acute health care expenditure – a new methodological approach", 2013. Documento presentato alla riunione del 28 febbraio 2013 del Gruppo di Lavoro *Working Group on Ageing Populations and Sustainability*, costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2015), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2015", Rapporto n. 16, Roma, luglio 2015.

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2015/Rapporto_n_16_10-07-2015.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2018), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2018", Rapporto n. 19, Roma, luglio 2018.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_pensionistica/2018/index.html/

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2019), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2019: Rapporto n. 20", Roma, luglio 2019.

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2019/Rapporto-n-20.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2020: Rapporto n. 21", Roma, luglio 2020.

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-2020_11092020_Finale_publicato.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 7 Roma, agosto 2020

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/index.html

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2020: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 21", Roma, dicembre 2020.

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-n.-21-Nota-Aggiornamento-ITA_2212020.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2021: Rapporto n. 22", Roma, luglio 2021.

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2021/Rapporto_n22_2021_01092021.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 8, Roma, settembre 2021

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/index.html

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a dicembre 2021: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 22", Roma, dicembre 2021.

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2021/Rapporto-n.-22-Nota-Aggiornamento_28122021.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2022: Rapporto n. 23", Roma, Giugno 2022.

https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2022/Rapporto2022.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 9, Roma, ottobre 2022.

<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2022/IMDSS-RS2022.pdf>

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a novembre 2022: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 23", Roma, novembre 2022.

https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2022/Rapporto-n23-Nota-Aggiornamento_05052023.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2023a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2023: Rapporto n. 24", Roma, Giugno 2023.

https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2023/Rapporto-2023.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2023b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 10, Roma, dicembre 2023.

<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2023/IMDSS-RS2023.pdf>

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2023c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2023: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 24", Roma, dicembre 2023.

https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2023/Rapporto-n.-24-Nota-Aggiornamento.pdf

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002), "Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano", Roma.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2003), "Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Nota di Aggiornamento", dicembre.

Ministero della salute (2020), "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (SDO) – Anno 2019", Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale. Direzione generale della programmazione.

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3002_allegato.pdf

Ministero del tesoro - RGS (1994), "I rendimenti impliciti della previdenza obbligatoria: un'analisi delle iniquità del sistema", Conti pubblici e congiuntura economica, n. 2, Roma.

Ministero del tesoro - RGS (1996), "Tendenze demografiche e sistema sanitario", Conti pubblici e congiuntura economica, quaderno monografico, n. 7, Roma.

OECD (2005), "Projecting OECD health and long-term care expenditures: what are the main drivers?" Working Party no. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis, ECO/CPE/WP1(2005)14.

- OECD (2006a), “The drivers of public expenditure on health and long-term care: an integrated approach Costs of Care for Elderly Populations” OECD Economic Studies no. 43, 2006/2.
- OECD (2006b), “Costs of Care for Elderly Populations – Guidelines for estimating long-term care expenditure”, Directorate for employment, labour and social affairs. DELSA/HEA/DIS (2006)4.
- OECD (2006c), “Projecting OECD Health and Long-term Care Expenditures: what are the main drivers?”, OECD Economics Department Working Paper no. 477.
- OECD (2011), “A System of Health Accounts – 2011 Edition” .
<http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-30-11-270>
- OECD (2015), “Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Countries” .
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en
- OECD (2018), “Accounting and mapping of Long-term Care expenditure under SHA 2011” .
<https://www.oecd.org/health/health-systems/AccountingMappingofLTC.pdf>
- OECD (2019a), “Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Countries” .
<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b6d3dcfc-en.pdf?expires=1594648801&id=id&accname=quest&checksum=882958BA7E1A0D3C9CA8C9CD374850B7>
- OECD (2019b), “Recent Improvements to the Public Finance Block of the Long-term Model” . Working Party No. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/recent-improvements-to-the-public-finance-block-of-the-oecd-s-long-term-global-model_4f07fb8d-en
- OECD (2023), “Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Countries” .
<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/678055dd-en.pdf?expires=1717152853&id=id&accname=quest&checksum=1704BA1F8FFF978FEFD5C1CAEE407B03>
- Raitano M. (2005), “The impact of death related costs on health care expenditure: a survey. A deliverable for ENEPRI AHEAD” .
- Ranci C., Pavolini E. (2005), “L’assicurazione di cura in Germania” . Politecnico di Milano, Laboratorio di Politica Sociale.
- Rebba V. (2005), “Invecchiamento della popolazione e spesa per il *long-term care*” , Politiche Sanitarie, n. 3.
- Schneider Markus (2007), “HCR1 Capital formation of health care provider institutions” , lavoro predisposto per il “SHA workshop” tenutosi in Nicosia, il 11-13 dicembre 2007.
- Social Protection Committee – European Commission (2009), “Updates of current and prospective theoretical pension replacement rates 2006-2046” , Indicator Subgroup report on theoretical replacement rates.
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en&moreDocuments=yes>
- Squarcio C. (2001), “Il modulo mercato del lavoro” , in Ires, Irpet, Istat, La previsione della spesa sociale regionale, il modello Marss, Torino.

Per informazioni e approfondimenti contattare:

- *Angela Adduce – Ispettore Generale Capo per la Spesa Sociale – angela.adduce@mef.gov.it*
- *Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – rqs.segreteria.igespes@mef.gov.it*

